

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI  
PRUDENZIALI DELLE BANCHE E DELLE SIM (<sup>1</sup>)**

**RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE ALLE DIRETTIVE 2006/48/CE  
E 2006/49/CE**

*Il presente documento contiene le modifiche alle istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali delle banche e delle SIM necessarie per recepire gli emendamenti introdotti dalla direttiva europea 2010/76/CE (cd. CRD III).*

*Gli interventi riguardano la disciplina in materia di patrimonio di vigilanza, rischio di credito e controparte, cartolarizzazioni, rischi di mercato, rischi operativi e concentrazione dei rischi.*

*Con l'occasione, sono state anche apportate modifiche al fine di: i) razionalizzare le informazioni richieste agli intermediari; ii) aggiornare gli schemi segnaletici alla luce di quanto emerso dal confronto con l'industria.*

*Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata [npv@pec.bancaditalia.it](mailto:npv@pec.bancaditalia.it); in alternativa, l'invio può avvenire per posta cartacea al Servizio Normativa e politiche di vigilanza, Divisione Normativa prudenziale, via Nazionale 91, 00184 ROMA.*

*I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito informatico della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima (cfr. art. 6, co. 3 del [Regolamento del 24 marzo 2010](#)); generiche indicazioni di riservatezza non saranno considerate una richiesta di non divulgare i commenti.*

**Documento per la consultazione**

**Novembre 2011**

---

<sup>1</sup> Si invitano anche gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 TUB a formulare commenti e osservazioni, che saranno utilizzati nella futura predisposizione della normativa segnaletica loro applicabile.

## 1. Premessa

Nel mese di agosto 2011 sono state sottoposte a consultazione alcune modifiche alle disposizioni di vigilanza per le banche e le SIM al fine di recepire le innovazioni introdotte dalla direttiva 2010/76/CE ("CRD III").

Il presente documento riassume gli interventi necessari per allineare le disposizioni segnaletiche agli adeguamenti della disciplina prudenziale in materia di patrimonio di vigilanza, rischio di credito e controparte, cartolarizzazioni, rischi di mercato, rischi operativi e concentrazione dei rischi<sup>(1)</sup>.

Con l'occasione sono state anche apportate modifiche al fine di: i) razionalizzare le informazioni richieste agli intermediari<sup>(2)</sup>; ii) aggiornare gli schemi segnaletici alla luce di quanto emerso dal confronto con l'industria.

Gli interventi di adeguamento delle disposizioni nazionali riguardano le Circolari 155/1991 (*Istruzioni per la compilazione della segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali*), n. 148/1991 (*Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare*) e 154/1991 (*Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi*).

Per quanto concerne la Circolare 217/1996 (*Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'«Elenco Speciale»*) è necessario attendere la definizione della normativa di attuazione del d.lgs. 141/2010. Si invitano comunque gli intermediari finanziari attualmente iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 TUB a formulare già ora commenti e osservazioni, di cui si terrà conto nella futura predisposizione del relativo documento di consultazione.

Si fa inoltre presente che in applicazione dell'articolo 74, paragrafo 2 della Direttiva 2006/48/CE, dal 31 dicembre 2012 è prevista l'entrata in vigore degli schemi segnaletici unici a livello europeo per banche e SIM. La proposta di regolamento europeo "CRD IV" (procedimenti [COM \(2011\) 452 e 453](#)) prevede

---

<sup>1</sup> Tenuto conto delle differenze presenti nell'impianto segnaletico delle SIM, l'aggiornamento della circolare 148 per recepire la CRD III ha riguardato la disciplina del rischio di mercato.

<sup>2</sup> In particolare gli schemi segnaletici prudenziali sono stati modificati al fine di integrare le esigenze informative richieste da organismi internazionali (es. Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria). In tale ambito è stata anche condotta per la prima volta un'analisi di impatto.

tuttavia il rinvio dell'entrata in vigore dei nuovi schemi al 1° gennaio 2013 <sup>(3)</sup>.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Provvedimento della Banca d'Italia del 24 marzo 2010 (*Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262*) si prevede un periodo abbreviato per lo svolgimento della presente consultazione (20 giorni anziché 60), considerato che le novità regolamentari recepite nelle segnalazioni sono:

- i) connesse a norme già sottoposte a consultazione a livello nazionale e recepiscono schemi COREP, già oggetto di consultazione da parte dell'EBA;
- ii) con riferimento alle banche alcune richieste informative sono state oggetto di analisi d'impatto.

Le modifiche di cui al punto i) non sono state oggetto di analisi di impatto della regolamentazione in quanto recepiscono norme comunitarie che non attribuiscono discrezionalità agli Stati membri.

## **2. Patrimonio di vigilanza**

Gli schemi sono stati aggiornati per dare separata evidenza alla nuova deduzione prevista per le rettifiche di valore di vigilanza effettuate su attività incluse nel portafoglio bancario e valutate al *fair value*.

## **3. Rischio di credito**

Le modifiche apportate agli schemi sul rischio di credito sono da ricondursi: i) all'attività di razionalizzazione delle informazioni richieste agli intermediari; ii) alle modifiche normative intervenute in tema di ri-cartolarizzazioni.

Con riferimento al primo aspetto, si è proceduto ad integrare negli schemi segnaletici le informazioni richieste per il monitoraggio condotto dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria sull'applicazione di Basilea II, precedentemente gestite con fogli elettronici. Le principali novità riguardano: i) il calcolo delle esposizioni e dei relativi attivi al rischio ponderati (RWA) al netto delle componenti infragruppo a livello di

---

<sup>3</sup> Cfr. articolo 95 del documento "Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on prudential requirements for credit institutions and investment firms".

singolo portafoglio regolamentare segnaletico <sup>(4)</sup>; ii) la richiesta delle perdite attese (per le sole banche IRB) e delle rettifiche di valore per singolo portafoglio e forma tecnica. E' stata inoltre introdotta una separata evidenza per le posizioni verso ri-cartolarizzazioni, per le quali la normativa di vigilanza prevede un regime prudenziale più rigoroso rispetto a quello per le posizioni verso cartolarizzazioni (con particolare riferimento ai fattori di ponderazione).

#### **4. Concentrazione dei rischi**

La segnalazione relativa alla composizione dei gruppi di clienti connessi, precedentemente richiesta solo a livello consolidato e su base individuale alle banche non appartenenti a gruppi, è stata estesa a tutte le banche per consentire una più approfondita verifica del rispetto dei limiti prudenziali.

#### **5. Rischi di mercato**

Gli schemi segnaletici delle banche e delle SIM sono stati adeguati alle novità normative intervenute con il recepimento della CRD III.

Le modifiche riguardano sia gli intermediari che utilizzano la metodologia standardizzata che quelli autorizzati a fini prudenziali all'utilizzo dei modelli interni.

Con riferimento alla metodologia standardizzata, le principali novità riguardano il rischio di posizione, in particolare la sua componente di rischio specifico. In tale ambito sono stati aggiunti due nuovi schemi relativi alle operazioni di cartolarizzazione e al portafoglio di negoziazione di correlazione <sup>(5)</sup>.

Per quanto riguarda i modelli avanzati, gli schemi sono stati modificati richiedendo informazioni relative ai nuovi requisiti prudenziali: i) VaR in condizioni di stress; ii) modelli interni di tipo IRC per i rischi di migrazione e di default incrementali rispetto a quanto catturato nel modello VaR; iii) *All Price Risks*,

---

<sup>4</sup> In precedenza il calcolo era effettuato al lordo della componente infragruppo nei singoli portafoglio regolamentari segnaletici, procedendo poi a sottrarre detta componente solo a "valle", ottenendo quindi un valore aggregato per tutto il portafoglio bancario.

<sup>5</sup> Nuovo sotto-portafoglio del portafoglio di negoziazione di vigilanza. Possono esservi incluse solo le posizioni che rispettano specifici requisiti (cfr. documento di consultazione sulle modifiche della Circolare 263 e del Regolamento in materia di vigilanza prudenziale delle SIM pubblicato nell'agosto 2011). In linea generale, dovrebbe essere costituito principalmente da posizioni verso la cartolarizzazione e da strumenti *n<sup>th</sup>-to-default*.

ossia l'approccio avanzato sul portafoglio di negoziazione di correlazione.

Infine, sono state anche apportate le modifiche connesse con l'estensione dell'ambito di applicazione del rischio di regolamento, che ora comprende anche il portafoglio bancario.

## **6. Rischio operativo**

Accogliendo una richiesta dell'industria, gli schemi sono stati modificati per consentire anche alle banche appartenenti a gruppi di segnalare le riduzioni del requisito patrimoniale lordo <sup>(6)</sup>.

## **7. Termini di invio delle segnalazioni**

I termini di invio delle segnalazioni consolidate delle banche riferite al 31 dicembre e al 30 giugno verrebbero ridotti dal 25° al 15° giorno del terzo mese successivo quello di riferimento della segnalazione. Tale modifica ha già costituito oggetto di consultazione in occasione del 18° aggiornamento della Circolare 115. Con il presente aggiornamento della Circolare 155 si procederebbe ad effettuare, per le stesse date segnaletiche, un'analogia riduzione dei termini di invio anche su base individuale. La modifica è connessa con le esigenze informative manifestate dall'Autorità Bancaria Europea ad inizio 2011 e con quelle della Vigilanza di disporre di informazioni più tempestive sui dati prudenziali.

## **8. Floor**

Per le banche che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito secondo il metodo IRB o quello per il rischio operativo con il metodo AMA, è prevista la proroga al 2012 dell'integrazione per il c.d. floor.

\* \* \*

Le banche applicano le nuove disposizioni a partire dalla segnalazione riferita alla data contabile del 31 dicembre 2011; le SIM a partire dalla segnalazione riferita al 31 marzo 2012.

---

<sup>6</sup> La normativa prevede la possibilità di ridurre il requisito patrimoniale lordo a fronte del rischio operativo in quattro modi: polizze assicurative; altri meccanismi di trasferimento del rischio operativo; accantonamenti a fronte del rischio operativo; correlazione tra le perdite (cfr. Circolare 263, Titolo II, Capitolo 5, Parte Terza, Sezione IV).



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DELLE SEGNALAZIONI  
SUL PATRIMONIO DI VIGILANZA  
E SUI COEFFICIENTI PRUDENZIALI

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione: 1 – Patrimonio di vigilanza individuale  
Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

---

*Sezione:*

**1 – PATRIMONIO DI VIGILANZA INDIVIDUALE**

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione:	1 – Patrimonio di vigilanza individuale
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---



---

Sezione:	1 – Patrimonio di vigilanza individuale
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

*Sottosezione:*

## **1 - ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE**

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione:	1 – Patrimonio di vigilanza individuale
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

---

Sezione:	1 – Patrimonio di vigilanza individuale
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

### **1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA**

Si rinvia a quanto previsto dalla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

Nel calcolo del patrimonio la banca nazionale segnalante tiene conto anche degli elementi patrimoniali riguardanti le proprie filiali estere.

---

Sezione:	1 – Patrimonio di vigilanza individuale
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

## 1.2. SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

Le segnalazioni concernenti il patrimonio di vigilanza individuale si effettuano con periodicità trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) <sup>(1)</sup> secondo le istruzioni riportate nella presente circolare.

Esse devono essere trasmesse, secondo lo schema indicato nella sottosezione 1.2 della presente circolare, con le modalità definite nella circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (“Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”) emanata dal Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche.

Le segnalazioni relative al 31 dicembre e al 30 giugno vanno trasmesse entro il 25 del 3° mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, il 25 marzo e il 25 settembre) [cfr. Premessa, Paragrafo 7], quelle relative al 31 marzo e al 30 settembre entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, il 25 aprile e il 25 ottobre).

Le responsabilità per la correttezza del calcolo patrimoniale e delle relative segnalazioni alla Banca d'Italia nonché per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali ciascuno per quanto di propria competenza.

Al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, particolare cura va posta nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

---

(1) Salvo i casi previsti da specifici provvedimenti della Banca d'Italia, le banche sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria devono continuare a segnalare trimestralmente i dati patrimoniali relativi all'ultimo trimestre precedente quello d'inizio dell'amministrazione straordinaria. Tali dati devono essere aggiornati con la segnalazione patrimoniale relativa al trimestre nel corso del quale è stato approvato dalla Banca d'Italia il bilancio di chiusura della gestione straordinaria. A partire da tale data la segnalazione patrimoniale dovrà essere effettuata nel rispetto delle modalità di calcolo stabilite nella sezione 1 del presente fascicolo (in particolare per quanto attiene al calcolo patrimoniale dei mesi di dicembre e di giugno e alle variazioni patrimoniali trimestrali).

---

Sezione:	1 – Patrimonio di vigilanza individuale
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

### 1.3. STRUTTURA DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA INDIVIDUALE

Il patrimonio di vigilanza è calcolato come somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi la cui computabilità viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi. L'importo di tali elementi è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale.

Gli elementi positivi che concorrono alla quantificazione del patrimonio devono poter essere utilizzati senza restrizioni o indugi per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali nel momento in cui tali rischi o perdite si manifestano.

Ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza individuale si rinvia alle definizioni e alle disposizioni previste dalla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche". Occorre altresì tenere conto delle regole segnaletiche e degli esempi riportati nella presente circolare.

#### 1.3.1. Patrimonio di base (*TIER 1*)

Il capitale versato, le riserve, gli strumenti non innovativi e innovativi di capitale <sup>(1)</sup> e l'utile del periodo costituiscono gli elementi patrimoniali di qualità primaria. A questi si aggiungono i "filtri prudenziali" <sup>(2)</sup> positivi del patrimonio di base e gli strumenti oggetto di disposizioni transitorie (*grandfathering*).

Il totale dei suddetti elementi, al netto delle azioni o quote proprie, delle attività immateriali, della perdita del periodo e di quelle registrate in esercizi precedenti, degli "altri elementi negativi", nonché dei "filtri prudenziali" negativi del patrimonio di base, costituisce il "patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre".

La Banca d'Italia può richiedere che vengano portati in deduzione ulteriori elementi che, per le loro caratteristiche, possano determinare un "annacquamento" del patrimonio di base.

Il patrimonio di base è costituito dalla differenza tra il "patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre" e il 50 per cento degli "elementi da dedurre".

Il patrimonio di base è ammesso nel computo del patrimonio di vigilanza senza alcuna limitazione.

#### 1.3.2. Patrimonio supplementare (*TIER 2*)

Le riserve da valutazione, gli strumenti non innovativi e innovativi di capitale non computati nel patrimonio di base, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, le passività subordinate di secondo livello, le plusvalenze nette implicite su partecipazioni, l'eccedenza delle rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite attese <sup>(3)</sup>, gli altri elementi positivi costituiscono gli elementi patrimoniali di qualità secondaria. A questi si aggiungono i "filtri prudenziali" positivi del patrimonio supplementare.

---

(1) Gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale sono computabili nel patrimonio di base entro i limiti fissati al Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 1.4 della circolare n. 263 del 27 dicembre 2006.

(2) I "filtri prudenziali" sono correzioni di vigilanza apportate alle voci del patrimonio netto di bilancio, allo scopo di salvaguardare la qualità del patrimonio di vigilanza e di ridurre la potenziale volatilità indotta dall'applicazione dei principi contabili internazionali (di seguito "IAS/IFRS").

(3) Limitatamente alle banche che per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e/o di controparte adottano la metodologia basata sui rating interni (base o avanzata).

Sezione:	1 – Patrimonio di vigilanza individuale
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

Il totale dei suddetti elementi, diminuito delle minusvalenze nette implicite su partecipazioni, degli elementi negativi relativi ai crediti, degli altri elementi negativi, dei "filtri prudenziali" negativi del patrimonio supplementare costituisce il "patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre".

Tale aggregato è computabile entro il limite massimo rappresentato dall'ammontare del "patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre".

Inoltre:

- le passività subordinate di secondo livello non possono eccedere il 50 per cento del "patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre";
- il saldo algebrico positivo delle plusvalenze e delle minusvalenze implicite nelle partecipazioni in società, diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative, quotate in un mercato regolamentato, è computato per una quota pari al 35 per cento e nel limite del 30 per cento del "patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre".

Il patrimonio supplementare è costituito dalla differenza tra il "patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre" e il 50 per cento degli "elementi da dedurre".

### 1.3.3. Deduzioni

Dal "patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre" e dal "patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre" si deducono al 50 per cento ciascuno, secondo le modalità indicate nei paragrafi 3.4 e 3.9 della presente sezione, gli elementi di cui al Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 11 della circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche".

### 1.3.4. Patrimonio di vigilanza

La somma degli aggregati patrimonio di base e patrimonio supplementare costituisce il patrimonio di vigilanza.

### 1.3.5. Patrimonio di 3° livello (*TIER 3*)

La quota di passività subordinate di secondo livello non computabile nel *TIER 2* perché eccedente il 50 per cento del "patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre" e le passività subordinate di 3° livello costituiscono gli elementi patrimoniali di qualità terziaria.

Il totale dei suddetti elementi diminuito dei "filtri prudenziali" negativi del patrimonio di 3° livello costituisce il patrimonio di 3° livello.

Tale aggregato può essere utilizzato soltanto a copertura dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato - calcolati al netto dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di controparte e del rischio di regolamento relativi al "portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza" - e sino a un importo massimo pari al 71,4 per cento di detti requisiti sui rischi di mercato (1).

(1) Nella copertura dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato, il patrimonio di 3° livello non può eccedere il 250 per cento del patrimonio di base (cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche"). Indicando con T1 e T3, rispettivamente, il patrimonio di base e il patrimonio di 3° livello e fatto pari a 100 l'ammontare dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato, si ha che:  $T1 + T3 = 100$ ;  $T1 + (250\% * T1) = 100$ ;  $3,5 * T1 = 100$ ;  $T1 = 100/3,5$ ;  $T1 = 28,6$ ;  $T3 = 100 - T1$ ;  $T3 = 100 - 28,6$ ;  $T3 = 71,4$ .

---

Sezione:	1 – Patrimonio di vigilanza individuale
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

### **1.3.6. Patrimonio di vigilanza incluso il patrimonio di 3° livello**

La somma degli aggregati patrimonio di base, patrimonio supplementare e patrimonio di 3° livello costituisce il “patrimonio di vigilanza incluso il patrimonio di 3° livello”.

---

Sezione:	1 – Patrimonio di vigilanza individuale
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

#### **1.4. PATRIMONIO RELATIVO AI MESI DI DICEMBRE E DI GIUGNO**

Il patrimonio di vigilanza (incluso il *TIER 3*) riferito al mese di dicembre di ciascun anno è calcolato secondo i criteri di bilancio, anche se questo non sia stato ancora approvato. A tal fine, gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione, secondo le rispettive competenze, procedono alla valutazione delle attività aziendali, risultanti dalla situazione in essere al 31 dicembre, alla determinazione dei fondi e alla quantificazione delle riserve secondo la previsione di attribuzione dell'utile relativo all'esercizio chiuso alla suddetta data.

Eventuali variazioni che dovessero essere successivamente apportate in sede di approvazione del bilancio e di attribuzione dell'utile andranno comunicate alla Banca d'Italia con la massima tempestività, provvedendo nel contempo alle opportune rettifiche delle segnalazioni trasmesse, secondo le modalità a tal fine previste.

Le predette disposizioni si applicano anche alle banche che, ai fini della redazione del bilancio, chiudono i conti in data diversa dal 31 dicembre. Pertanto nel calcolo del patrimonio di vigilanza relativo al mese di dicembre queste banche devono procedere alle valutazioni e alle movimentazioni dei fondi e delle riserve avendo riguardo alla situazione riferita al 31 dicembre.

Le disposizioni precedenti trovano applicazione anche relativamente al calcolo del patrimonio di vigilanza riferito al mese di giugno di ciascun anno. Pertanto, gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione, secondo le rispettive competenze, procedono nuovamente, ai soli fini del calcolo patrimoniale e in base a criteri analoghi a quelli del bilancio, alle pertinenti valutazioni delle attività aziendali risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno, alla determinazione dei fondi e all'attribuzione alle riserve dell'utile semestrale.

##### **1.4.1. Verifica del risultato annuale e semestrale per la determinazione del patrimonio relativo ai mesi di dicembre e di giugno**

L'ammontare degli utili (annuali e semestrali) che, secondo le modalità sopra indicate, concorre al calcolo del patrimonio relativo ai mesi di dicembre e di giugno è verificato da revisori esterni o, nei casi previsti ex art. 2409-bis, comma 3, dal collegio sindacale. In particolare:

- qualora la banca sia soggetta al controllo contabile esterno, sia l'utile di fine esercizio sia quello infra-annuale sono verificati da revisori esterni;
- nell'ipotesi, invece, in cui l'ente segnalante ricorra volontariamente alla revisione contabile del proprio bilancio d'esercizio, l'intervento dei revisori esterni è richiesto esclusivamente per il controllo dell'utile annuale. Per la verifica dell'utile semestrale viene lasciata alla discrezionalità degli amministratori dell'ente stesso la scelta di ricorrere a revisori esterni o ai sindaci.

Per quanto ovvio, si precisa che, qualora la banca non sia tenuta al controllo contabile esterno né ricorra volontariamente alla revisione contabile del proprio bilancio, il controllo dell'utile sia annuale sia semestrale è demandato al collegio sindacale. Ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza relativo al mese di dicembre, non vengono richiesti ulteriori controlli ai revisori esterni - quando presenti - oltre a quelli eseguiti per la revisione, legale o volontaria, del bilancio di fine esercizio.



---

Sezione:	1 – Patrimonio di vigilanza individuale
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

Con riferimento al calcolo del patrimonio relativo al mese di giugno, l'ammontare dell'utile semestrale è verificato (dai revisori esterni o dal collegio sindacale) sulla base di strumenti e procedure di controllo idonei a consentire i principali accertamenti effettuati per i riscontri di fine esercizio. Tali accertamenti riguardano quantomeno: la corretta applicazione dei criteri di rilevazione e di valutazione; il rispetto del principio della costanza temporale nell'applicazione di tali criteri; il rispetto del principio della competenza economica.

#### **1.4.2. Filiali italiane di banche extracomunitarie**

In alternativa a quanto disposto al precedente paragrafo, alle filiali italiane di banche extracomunitarie è consentito di calcolare, ai fini della segnalazione sul patrimonio, gli utili annuali con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio delle rispettive case–madri, anche se diversa da quella del 31 dicembre.

Le suddette filiali possono modificare il patrimonio di vigilanza e procedere alla prevista segnalazione delle variazioni patrimoniali al momento dell'attribuzione degli utili annuali effettuata dalle rispettive case–madri in sede di approvazione del bilancio riferito all'intero complesso aziendale.

In tale ipotesi, l'attività di verifica degli utili attribuiti alle filiali italiane rimane assorbita in quella operata sull'utile complessivo dall'organo di controllo esterno o interno della casa–madre.

Conseguentemente, tali filiali segnalano il patrimonio così determinato con la rilevazione riferita al trimestre in cui è intervenuta l'approvazione del suddetto bilancio.

Resta fermo l'obbligo di procedere al calcolo delle plus/minusvalenze nette su partecipazioni.

Con riguardo alla determinazione del risultato semestrale da includere nella segnalazione relativa al patrimonio di vigilanza individuale, qualora le rispettive case–madri calcolino gli utili o le perdite semestrali, a tali filiali è consentito di modificare il patrimonio di vigilanza al momento della quantificazione di tali utili o perdite da parte della casa–madre.

Anche in questo caso, l'attività di verifica degli utili attribuiti alle filiali italiane rimane assorbita in quella operata sull'utile complessivo dall'organo di controllo esterno o interno della casa–madre.

Tali variazioni patrimoniali, che includono ovviamente anche quelle connesse con le plus/minusvalenze nette su partecipazioni, sono segnalate con la rilevazione riferita al trimestre in cui è intervenuta la citata quantificazione.

Qualora, invece, le case–madri delle filiali italiane di banche extracomunitarie non procedano al calcolo della situazione semestrale, queste ultime filiali hanno:

- l'obbligo di includere le eventuali perdite, verificatesi nel semestre successivo alla chiusura dell'esercizio, solo se di rilevante entità;
- la facoltà di ricomprendere nel calcolo del patrimonio di vigilanza di riferimento gli utili maturati nel suddetto periodo temporale. L'ammontare di tali utili è verificato da revisori esterni o, in mancanza di essi, dall'organo di controllo dell'ente segnalante.

Resta fermo, comunque, l'obbligo di procedere al calcolo semestrale delle riduzioni di valore concernenti le plus/minusvalenze nette su partecipazioni.

Per tali filiali le variazioni patrimoniali vanno segnalate entro il 25 del mese successivo al trimestre di riferimento (ad esempio, se il semestre di riferimento cade il 31 agosto, la rilevazione va riferita al 30 settembre e inviata entro il 25 ottobre).

## 1.5. VARIAZIONI PATRIMONIALI TRIMESTRALI

Oltre a quanto stabilito nel paragrafo precedente per le rilevazioni di dicembre e di giugno, la segnalazione trimestrale degli elementi patrimoniali (positivi e negativi) recepisce anche le variazioni di tali elementi, avvenute nel trimestre, dipendenti da:

- operazioni di modifica del capitale sociale nonché connesse variazioni dei sovrapprezzi di emissione e delle riserve;
- acquisti, anche a termine, e vendite di azioni o di quote di propria emissione, nonché di strumenti ibridi di patrimonializzazione e di strumenti subordinati (di 2° e 3° livello) di propria emissione;
- aumenti di rilevante entità delle perdite su crediti;
- rettifiche di valore di vigilanza relative al “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza”;
- emissioni e ammortamenti di strumenti ibridi di patrimonializzazione, di strumenti subordinati (di 2° e 3° livello) e di strumenti non innovativi e innovativi di capitale;
- assunzioni e dimissioni di interessenze azionarie in banche e società finanziarie, nonché di partecipazioni in società di assicurazione;
- assunzioni e dimissioni di strumenti subordinati (di 2° e 3° livello), di strumenti ibridi di patrimonializzazione e di strumenti non innovativi e innovativi di capitale emessi da banche, società finanziarie o imprese di assicurazione;
- processi di ristrutturazione aziendale (fusioni, incorporazioni, conferimenti, scissioni, ecc.).

---

Sezione:	1 – Patrimonio di vigilanza individuale
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

## 1.6. VALUTA DI SEGNALAZIONE

Gli importi relativi alle voci della segnalazione sul patrimonio di vigilanza vanno indicati in unità di euro.

Le voci patrimoniali espresse nelle altre valute vanno controvalorizzate in euro ai tassi di cambio a pronti correnti alla data di riferimento della segnalazione. Fanno eccezione le poste non monetarie convertite in bilancio o nelle informative contabili infrannuali ai tassi di cambio in essere alla data dell'operazione (c.d. cambi storici).

---

Sezione:	1 – Patrimonio di vigilanza individuale
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

## **1.7. ARROTONDAMENTI**

I dati in euro vanno arrotondati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

---

Sezione:	1 – Patrimonio di vigilanza individuale
Sottosezione:	2 – Schema della segnalazione relativa al patrimonio individuale

---

*Sottosezione:*

**2 – SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE RELATIVA AL PATRIMONIO DI VIGILANZA INDIVIDUALE**

**PATRIMONIO DI BASE (TIER 1)****Elementi positivi**

- 1 Capitale
- 2 Sovrapprezzi di emissione
- 3 Riserve
- 4 Strumenti innovativi di capitale e strumenti non innovativi di capitale con scadenza  
Strumenti non innovativi di capitale:
  - 5 strumenti non innovativi di capitale computabili fino al 35%
  - 6 strumenti non innovativi di capitale computabili fino al 50%
  - 7 Strumenti oggetto di disposizioni transitorie (*grandfathering*)
- 8 Utile del periodo  
Filtri prudenziali: incrementi del patrimonio di base:
  - 9 fair value option: variazioni del proprio merito creditizio
  - 10 azioni rimborsabili
  - 11 risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine computabili nel patrimonio di base
  - 12 altri filtri prudenziali positivi
- 13 Totale degli elementi positivi del patrimonio di base

**Elementi negativi**

- 14 Azioni o quote proprie
- 15 Avviamento
- 16 Altre immobilizzazioni immateriali
- 17 Perdita del periodo  
Altri elementi negativi:
  - 18 rettifiche di valore su crediti
  - 19 rettifiche di valore di vigilanza relative al “portafoglio bancario”
  - 20 rettifiche di valore di vigilanza relative al “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza”
  - 21 altri
- 22 Filtri prudenziali: deduzioni del patrimonio di base:
  - 22 *fair value option*: variazioni del proprio merito creditizio
  - riserve negative su titoli disponibili per la vendita:
    - 23 titoli di capitale e quote di O.I.C.R.
    - 24 titoli di debito
  - 25 plusvalenza cumulata netta su attività materiali

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 1 – Patrimonio di vigilanza individuale  
Sottosezione: 2 – Schema della segnalazione relativa al patrimonio individuale

- 26 risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine non computabili nel patrimonio di base
- 27 altri filtri negativi
- 28 Totale degli elementi negativi del patrimonio di base

**Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre**

- 29 Valore positivo
- 30 Valore negativo

**Elementi da dedurre**

Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari superiori al 10% del capitale dell'ente partecipato:

- 31 interessenze azionarie
- 32 strumenti non innovativi di capitale
- 33 strumenti innovativi di capitale e strumenti non innovativi di capitale con scadenza
- 34 strumenti ibridi di patrimonializzazione
- 35 strumenti subordinati

Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari pari o inferiori al 10% del capitale dell'ente partecipato:

- 36 interessenze azionarie
- 37 strumenti non innovativi di capitale
- 38 strumenti innovativi di capitale e strumenti non innovativi di capitale con scadenza
- 39 strumenti ibridi di patrimonializzazione
- 40 strumenti subordinati

Partecipazioni in società di assicurazione:

- 41 partecipazioni
- 42 strumenti subordinati
- 43 Eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive
- 44 Perdite attese relative agli strumenti di capitale e alle esposizioni verso OICR nel caso di sottostanti relativi a/o trattati come strumenti di capitale
- 45 Deduzioni derivanti da cartolarizzazioni
- 46 Deduzioni relative al rischio di regolamento su transazioni non DVP
- 47 Totale elementi da dedurre

**Patrimonio di base**

- 48 Valore positivo
- 49 Valore negativo

**PATRIMONIO SUPPLEMENTARE (TIER 2)****Elementi positivi**

Riserve da valutazione:

attività materiali:

50 leggi speciali di rivalutazione

51 attività materiali ad uso funzionale

titoli disponibili per la vendita:

52 titoli di capitale e quote di O.I.C.R.

53 titoli di debito

54 Strumenti innovativi di capitale e strumenti non innovativi di capitale con scadenza non computabili nel patrimonio di base

Strumenti non innovativi di capitale non computabili nel patrimonio di base:

55 strumenti non innovativi di capitale computabili fino al 35%

56 strumenti non innovativi di capitale computabili fino al 50%

57 Strumenti ibridi di patrimonializzazione

58 Passività subordinate di 2° livello

59 Eccedenza rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite attese

60 Plusvalenze nette su partecipazioni

61 Altri elementi positivi

Filtri prudenziali: incrementi del patrimonio supplementare:

62 plusvalenza cumulata netta su attività materiali

63 risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine computabili nel patrimonio supplementare

64 altri filtri positivi

65 Totale degli elementi positivi del patrimonio supplementare

**Elementi negativi**

66 Minusvalenze nette su partecipazioni

67 Crediti

68 Altri elementi negativi

Filtri prudenziali: deduzioni dal patrimonio supplementare:

69 quota non computabile della riserva da valutazione su attività materiali ad uso funzionale

quota non computabile delle riserve positive su titoli disponibili per la vendita:

70 titoli di capitale e quote di O.I.C.R.

71 titoli di debito

72 passività subordinate di 2° livello e strumenti ibridi di patrimonializzazione oggetto di impegni di acquisto a termine non computabili nel patrimonio supplementare

73 altri filtri negativi

74 Totale degli elementi negativi del patrimonio supplementare



---

Sezione:	1 – Patrimonio di vigilanza individuale
Sottosezione:	2 – Schema della segnalazione relativa al patrimonio individuale

---

**Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre**

- 75 Valore positivo
- 76 Eccedenza rispetto al patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre
- 77 Valore positivo ammesso
- 78 Valore negativo

**Elementi da dedurre**

Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari superiori al 10% del capitale dell'ente partecipato:

- 79 interessenze azionarie
- 80 strumenti non innovativi di capitale
- 81 strumenti innovativi di capitale e strumenti non innovativi di capitale con scadenza
- 82 strumenti ibridi di patrimonializzazione
- 83 strumenti subordinati

Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari pari o inferiori al 10% del capitale dell'ente partecipato:

- 84 interessenze azionarie
- 85 strumenti non innovativi di capitale
- 86 strumenti innovativi di capitale e strumenti non innovativi di capitale con scadenza
- 87 strumenti ibridi di patrimonializzazione
- 88 strumenti subordinati

Partecipazioni in società di assicurazione:

- 89 partecipazioni
- 90 strumenti subordinati
- 91 Eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive
- 92 Perdite attese relative agli strumenti di capitale e alle esposizioni verso OICR nel caso di sottostanti relativi a/o trattati come strumenti di capitale
- 93 Deduzioni derivanti da cartolarizzazioni
- 94 Deduzioni relative al rischio di regolamento su transazioni non DVP
- 95 Totale elementi da dedurre

**Patrimonio supplementare**

- 96 Valore positivo
- 97 Valore negativo

**ELEMENTI DA DEDURRE DAL PATRIMONIO DI BASE E DAL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE**

Partecipazioni in società di assicurazione:

- 98 partecipazioni
- 99 strumenti subordinati
- 100 Totale elementi da dedurre dal patrimonio di base e dal patrimonio supplementare

---

Sezione:	1 – Patrimonio di vigilanza individuale
Sottosezione:	2 – Schema della segnalazione relativa al patrimonio individuale

---

## **PATRIMONIO DI VIGILANZA**

- 101 Valore positivo
- 102 Valore negativo

## **PATRIMONIO DI 3° LIVELLO (*TIER 3*)**

### **Elementi positivi**

- 103 Passività subordinate di 2° livello non computabili nel patrimonio supplementare
- 104 Passività subordinate di 3° livello
- 105 Totale elementi positivi patrimonio di 3° livello

### **Elementi negativi**

Filtri prudenziali: deduzioni dal patrimonio di 3° livello:

- 106 passività subordinate di 2° e 3° livello oggetto di impegni di acquisto a termine non computabili nel patrimonio di 3° livello

### **Patrimonio di 3° livello**

- 107 Valore positivo
- 108 Eccedenza rispetto all'ammontare computabile
- 109 Valore positivo ammesso

## **PATRIMONIO DI VIGILANZA INCLUSO IL PATRIMONIO DI 3° LIVELLO**

- 110 Valore positivo
- 111 Valore negativo

Sezione:	1 – Patrimonio di vigilanza individuale
Sottosezione:	2 – Schema della segnalazione relativa al patrimonio individuale

## ALTRE INFORMAZIONI

112 Passività subordinate di 2° livello non computabili nel patrimonio supplementare e nel patrimonio di 3° livello

113 Prestiti subordinati di 3° livello non computabili nel patrimonio di 3° livello

Riserve da valutazione: copertura dei flussi finanziari:

titoli di debito disponibili per la vendita:

114 riserva positiva

115 riserva negativa

titoli di capitale disponibili per la vendita:

116 riserva positiva

117 riserva negativa

altri:

118 riserva positiva

119 riserva negativa

---

Sezione:	1 – Patrimonio di vigilanza individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

---

*Sottosezione:*

**3 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA DI RILEVAZIONE**

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione:	1 – Patrimonio di vigilanza individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

---

---

Sezione:	1 – Patrimonio di vigilanza individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

---

## **Premessa**

Le singole voci del patrimonio di vigilanza vanno determinate in maniera coerente con la normativa di bilancio, tenendo conto dei "filtri prudenziali".

Pertanto, nelle voci di seguito indicate si fa spesso riferimento a voci, sottovoci e "di cui" dello schema di stato patrimoniale nonché della nota integrativa del bilancio individuale.

Va, tuttavia, tenuto presente che tale riferimento sta solo ad indicare che l'importo da segnalare deve essere determinato secondo i medesimi criteri di redazione delle corrispondenti voci, sottovoci e "di cui" dello schema di stato patrimoniale nonché della nota integrativa del bilancio.

Le componenti del patrimonio di vigilanza devono essere considerate al netto del relativo effetto fiscale.

Gli elementi del patrimonio di vigilanza includono anche quelli (ad es. partecipazioni, passività subordinate emesse) classificati in bilancio tra le attività non correnti e i gruppi di attività e passività in via di dismissione.

### **3.1 ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO DI BASE**

#### **1) Capitale**

Rientrano in questo aggregato i titoli rappresentativi della partecipazione al capitale sociale (azioni), con le caratteristiche di cui al Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 3 della circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 (<sup>1</sup>).

Per le banche costituite nella forma di società per azioni gli incrementi patrimoniali derivanti da operazioni di aumento di capitale rilevano ai fini del patrimonio di vigilanza solo a partire dal trimestre nel corso del quale è avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese.

Nel caso di operazioni di aumento del capitale già iscritte nel registro delle imprese, ma la cui realizzazione sia diluita nel tempo, le banche devono ricomprendere nella presente voce l'ammontare delle azioni sottoscritte sino al trimestre cui si riferisce la segnalazione. I versamenti ancora da ricevere a fronte di tali azioni non formano oggetto di rilevazione.

La presente voce corrisponde alla voce 180 del passivo dello stato patrimoniale del bilancio, al netto delle azioni di risparmio e privilegiate eventualmente non computabili, a fini prudenziali, come capitale

#### **2) Sovrapprezzi di emissione**

In tale voce devono essere ricomprese le somme percepite dalla banca per l'emissione di titoli rappresentativi della partecipazione al capitale sociale (azioni) ad un prezzo superiore al loro valore nominale.

Gli importi corrisposti dai sottoscrittori di nuovi titoli o da nuovi soci a titolo di tassa di ammissione per il rimborso delle spese sostenute dalla banca emittente a fronte di taluni adempimenti (spese di cancelleria, di stampa dei titoli azionari ecc.) devono essere

---

<sup>1</sup>) Le azioni o le quote il cui diritto alla maggiorazione del dividendo sia esercitabile senza limiti temporali vanno in ogni caso iscritte nella voce "strumenti ibridi di patrimonializzazione".

Sezione:	1 – Patrimonio di vigilanza individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

contabilizzati nel conto economico, a meno che lo statuto non preveda espressamente la loro attribuzione direttamente alle riserve.

La presente voce corrisponde alla voce 170 del passivo dello stato patrimoniale del bilancio.

### 3) Riserve

Tale voce comprende la riserva legale, le riserve statutarie, gli utili portati a nuovo nonché le altre riserve ricondotte in bilancio nella voce 160 del passivo dello stato patrimoniale.

### 4) Strumenti innovativi di capitale e strumenti non innovativi di capitale con scadenza

Nella presente voce va indicato l'importo degli strumenti innovativi di capitale e strumenti non innovativi di capitale con scadenza <sup>(1)</sup> non eccedente il 15 per cento del "patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre" (ivi compresi gli strumenti innovativi e non innovativi con scadenza).

L'eventuale quota di tali titoli eccedente il citato limite può essere computata nel "patrimonio supplementare", nel rispetto dei limiti di computabilità di quest'ultimo (voce 53).

Le clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione (c.d. *step-up*) non possono essere previste prima di 10 anni di vita del prestito. L'ammontare dello *step-up* non può eccedere, alternativamente, i 100 punti base oppure il 50 per cento dello *spread* rispetto alla base di riferimento, al netto del differenziale tra la base di riferimento iniziale e quella sulla quale si calcola l'aumento di tasso <sup>(2)</sup>.

(1) Gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale sono definiti nel Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 4 della circolare 263 del 27 dicembre 2006.

(2) Si ipotizzi che la banca X intenda emettere strumenti innovativi di capitale remunerati, per i primi 10 anni, a tasso fisso e successivamente sulla base di un tasso indicizzato (es.: EURIBOR) maggiorato di uno *spread*. In particolare, per i primi 10 anni il tasso fisso sia pari a 8,05% e successivamente il tasso variabile sia pari al tasso indicizzato "E" + 325 *basis points*. Ai fini della determinazione del livello dello "step up" sono rilevanti due aggregati:

- il "*credit spread*": pari alla differenza tra il tasso d'interesse fisso applicato allo strumento innovativo di capitale e il tasso d'interesse di pertinenza del titolo "*risk free*" preso come riferimento, avente durata corrispondente a quella del tasso fisso dello strumento di capitale;
- lo "*swap spread*": pari alla differenza tra il tasso di riferimento (la base) finale al quale si applica lo "step up" e il tasso di riferimento (la base) iniziale, entrambi determinati sulla base delle condizioni vigenti al momento dell'emissione. A titolo di esempio, si consideri uno strumento innovativo di capitale che per i primi 10 anni paga un rendimento legato ai tassi d'interesse di titoli governativi (ad esempio, *Treasury Bond* americani) e che successivamente cambi remunerazione passando a un rendimento legato ai tassi di interesse interbancari. In questo caso, il "cambio di base" (o "*swap spread*") è rappresentato dalla differenza tra il tasso interbancario e quello governativo di pari scadenza, determinati sulla base delle condizioni vigenti alla data di emissione dello strumento in esame. Si osserva che lo "*swap spread*" (o "cambio di base") è comunque cosa diversa dal "cambio di regime". Si ipotizzi a titolo di esempio uno strumento che per i primi 10 anni paga un tasso d'interesse fisso determinato sulla base della curva dei tassi degli "*Interest rate Swap*" e che successivamente cambi remunerazione passando a un tasso indicizzato all'Euribor. In questo caso, si è in presenza di un "cambio di regime" (da tasso fisso a tasso variabile), ma non di un "cambio di base" (o "*swap spread*"), in quanto il tasso d'interesse di riferimento (prima IRS poi Euribor) resta interbancario (lo "*swap spread*" è quindi pari a zero).

#### 1. Determinazione del "*credit spread*"

Ciò premesso, si ipotizzi che come titolo "*risk free*" sia stato preso il titolo di Stato del Paese A di durata pari al tempo mancante allo scattare dello "step up" (10 anni). Si supponga altresì che il tasso d'interesse del titolo "*risk free*" sia pari al 5,3%. In tal caso, il "*credit spread*" è pari a 8,05% - 5,3% = 2,75% = 275 *basis points*.

#### 2. Determinazione dello "*swap spread*"

Sezione:	1 – Patrimonio di vigilanza individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

Gli strumenti di cui alla presente voce sono riconosciuti nel calcolo del patrimonio soltanto per un importo pari alle somme effettivamente ricevute e a disposizione della banca al momento della segnalazione.

### ESEMPIO

Si ipotizzi che la banca B abbia un “patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre” pari a 80. Si ipotizzi altresì che la banca emetta strumenti innovativi di capitale e non innovativi di capitale con scadenza per un ammontare di 20 (voce 4). In tal caso, considerando che il limite massimo di computabilità per questi strumenti è pari al 15 per cento del “patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre” (ivi compresi i titoli in questione), la banca B potrebbe computarli nel patrimonio di base fino ad un massimo di 14,11 <sup>(1)</sup>. Il resto (5,89) potrebbe essere incluso nel “patrimonio supplementare” (voce 54).

### 5) Strumenti non innovativi di capitale computabili fino al 35%

Nella presente voce va indicato l'importo degli strumenti non innovativi di capitale irredimibili per i quali non è prevista contrattualmente la conversione in titoli rappresentativi della partecipazione al capitale sociale (azioni) nei casi di cui al Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 1.4, lettera c) della circolare n. 263 del 27 dicembre 2006.

L'aggregato composto dalla somma degli strumenti di cui alla presente voce e quelli di cui alla voce 4 deve rispettare il limite del 35 per cento del “patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre” (ivi compresi i titoli di cui alla presente voce e alla voce 4), fermo restando che gli strumenti innovativi di capitale e non innovativi di capitale con scadenza sono computabili fino al limite del 15 per cento (cfr. voce 4). L'eventuale quota eccedente il 35 per cento può essere computata nel “patrimonio supplementare” (voce 55), nel rispetto dei limiti di computabilità di quest'ultimo.

Gli strumenti di cui alla presente voce sono riconosciuti nel calcolo del patrimonio soltanto per un importo pari alle somme effettivamente ricevute e a disposizione della banca al momento della segnalazione.

La base di riferimento iniziale è il tasso d'interesse “*risk free*” del titolo di Stato del Paese A; la base di riferimento finale è il tasso indicizzato.

La funzione dello “*swap spread*” è quella di calcolare il livello di “*step up*”, sterilizzando le differenze esistenti tra le basi di riferimento finale e iniziale, sulla base delle condizioni vigenti alla data di emissione del prestito. Nel caso in esame, ipotizzando che il tasso indicizzato “*forward*” a 10 anni sia pari a 5,9%, lo “*swap spread*” è pari a  $5,9\% - 5,3\% = 0,6\% = 60 \text{ basis points}$ .

#### 3. Verifica rispetto clausola dello “*step up*”

In base alla normativa di vigilanza lo “*step up*” va fissato a un livello pari o inferiore al maggiore tra i seguenti importi:

- 100 *basis points* – *swap spread*
- $0,5 * \text{credit spread} - \text{swap spread}$

Nel caso in esame lo “*step up*” deve essere contenuto entro 76 *basis points* così determinati:

- $100 \text{ basis points} - 60 \text{ basis points} = 40 \text{ basis points}$
- $0,5 * 275 \text{ basis points} (= 137 \text{ basis points}) - 60 \text{ basis points} = 77 \text{ basis points}$

In pratica, il tasso indicizzato a partire dal 10° anno avrebbe potuto commisurarsi, al massimo, a: Euribor + “*credit spread*” + “*step up*” = Euribor + 275 *basis points* + 77 *basis points* = Euribor + 352 *basis points*.

Poiché la banca X ha fissato la remunerazione (inclusiva di “*step up*”) dopo il 10° anno a tasso indicizzato “E” + 325 *basis points*, la clausola sullo “*step up*” è rispettata.

<sup>(1)</sup> In termini analitici, l'ammontare massimo degli strumenti innovativi di capitale e degli strumenti non innovativi di capitale con scadenza computabile nel patrimonio di base si ottiene risolvendo la seguente equazione:  $[I_{15\%} / (C + I_{15\%})] = 0,15$ ; dove  $I_{15\%}$  rappresenta gli strumenti innovativi di capitale e gli strumenti non innovativi di capitale con scadenza, mentre C sta ad indicare il “patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre” esclusi gli strumenti innovativi di capitale e gli strumenti non innovativi di capitale.



Sezione:	1 – Patrimonio di vigilanza individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

### ESEMPIO 1

Si ipotizzi che la banca A abbia un “patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre” pari a 100, di cui 15 derivanti da strumenti innovativi di capitale e non innovativi con scadenza (voce 4). Si ipotizzi altresì che la banca A emetta strumenti non innovativi di capitale computabili fino al 35 per cento per un ammontare pari a 35. Il limite di computabilità che rileva per il totale degli strumenti innovativi e non innovativi emessi è pari a 45,77 <sup>(1)</sup>, quindi la banca A può computare gli strumenti non innovativi di capitale in esame per un importo pari a 30,77 (45,77-15) come elementi positivi del patrimonio di base (nella presente voce). L'eccedente importo pari a 4,23 (15+35-45,77), può essere incluso tra gli elementi positivi del patrimonio supplementare (voce 55).

### ESEMPIO 2

Si ipotizzi che la banca A abbia un “patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre” pari a 65, e non abbia emesso strumenti innovativi di capitale e non innovativi. Si ipotizzi altresì che la banca A emetta strumenti non innovativi di capitale computabili fino al 35 per cento per un ammontare pari a 35. In tal caso, la banca A può computare integralmente gli strumenti non innovativi di capitale in esame nella presente voce.

## 6) Strumenti non innovativi di capitale computabili fino al 50%

Nella presente voce va indicato l'importo degli strumenti non innovativi di capitale irredimibili per i quali è prevista contrattualmente la conversione <sup>(2)</sup> in titoli rappresentativi della partecipazione al capitale sociale (azioni) nei casi di cui al Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 1.4, lettera c) della circolare n. 263 del 27 dicembre 2006.

L'aggregato composto dalla somma degli strumenti di cui alla presente voce e quelli di cui alle voci 4 e 5 deve rispettare il limite del 50 per cento del “patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre” (ivi compresi i titoli di cui alla presente voce e alla voce 4 e 5), fermi restando i rispettivi limiti di computabilità (cfr. voci 4 e 5). L'eventuale quota eccedente il 50 per cento può essere ricompresa nel “patrimonio supplementare” (voce 56), nel rispetto dei limiti di computabilità di quest'ultimo.

Gli strumenti di cui alla presente voce sono riconosciuti nel calcolo del patrimonio soltanto per un importo pari alle somme effettivamente ricevute e a disposizione della banca al momento della segnalazione.

<sup>(1)</sup> In termini analitici, tale limite è definito risolvendo il sistema di equazioni:  $[I_{15\%} / (C + I_{15\%})] = 0,15$  e  $[(I_{15\%} + I_{35\%}) / (C + I_{15\%} + I_{35\%})] = 0,35$ ; dove  $I_{15\%}$  rappresenta gli strumenti innovativi di capitale e gli strumenti non innovativi di capitale con scadenza,  $I_{35\%}$  rappresenta gli strumenti non innovativi di capitale iscrivibili alla presente voce, mentre C sta ad indicare il “patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre” esclusi gli strumenti innovativi di capitale e gli strumenti non innovativi di capitale.

<sup>(2)</sup> Il fattore di conversione deve essere prefissato al momento dell'emissione e non deve essere prevista alcuna opzione di rimborso anticipato.

Sezione:	1 – Patrimonio di vigilanza individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

**ESEMPIO 1**

Si ipotizzi che la banca A abbia un “patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre” pari a 130,77, di cui 15 derivanti da strumenti innovativi di capitale e non innovativi con scadenza (cfr. voce 4) e 30,77 da strumenti non innovativi di capitale computabili fino al 35 per cento (cfr. voce 5). Si ipotizzi altresì che la banca A emetta strumenti non innovativi di capitale computabili fino al 50 per cento per un ammontare pari a 45. In tal caso, la banca A può computare gli strumenti non innovativi di capitale in esame per un importo pari a 39,23 <sup>(1)</sup> come elementi positivi del patrimonio di base nella presente voce. L’eccedente importo pari a 5,77 (45-39,23), può essere incluso tra gli elementi positivi del patrimonio supplementare (voce 56).

**ESEMPIO 2**

Si ipotizzi che la banca A abbia un “patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre” pari a 50, e non abbia emesso né strumenti innovativi di capitale e non innovativi con scadenza (voce 4), né strumenti non innovativi di capitale computabili fino al 35 per cento (cfr. voce 5). Si ipotizzi altresì che la banca A emetta strumenti non innovativi di capitale computabili fino al 50 per cento per un ammontare pari a 50. In tal caso, la banca A può computare integralmente gli strumenti non innovativi di capitale in esame.

**7) Strumenti oggetto di disposizioni transitorie (grandfathering)**

Sono inclusi nella presente voce gli strumenti computabili a patrimonio di base in applicazione del regime transitorio previsto nel Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 1.4.1 della circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

**8) Utile del periodo**

La presente voce corrisponde alla voce 200 del passivo dello stato patrimoniale quando presenta segno positivo, al netto dei dividendi e delle altre forme di erogazione (es. beneficenza).

Nella presente voce confluisce anche la quota dell’utile maturato nel primo semestre dell’anno che, nella segnalazione del patrimonio relativa al mese di giugno (e in quella seguente relativa al mese di settembre), gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione, secondo le rispettive competenze, considerino incrementativa del valore delle riserve (tale importo, da quantificare avendo presenti i criteri adottati nell’attribuzione dell’utile d’esercizio relativo all’ultimo bilancio approvato, deve escludere la quota di utile potenzialmente destinabile ai dividendi, alla beneficenza o, comunque, da non includere nel patrimonio di vigilanza)

(1) In termini analitici, tale limite è definito risolvendo il sistema di equazioni:  $[I_{15\%} / (C + I_{15\%})] = 0,15$  e  $[(I_{15\%} + I_{35\%}) / (C + I_{15\%} + I_{35\%})] = 0,35$  e  $[(I_{15\%} + I_{35\%} + I_{50\%}) / (C + I_{15\%} + I_{35\%} + I_{50\%})] = 0,50$ ; dove  $I_{15\%}$  rappresenta gli strumenti innovativi di capitale e gli strumenti non innovativi di capitale con scadenza,  $I_{35\%}$  rappresenta gli strumenti non innovativi di capitale iscrivibili alla voce 5,  $I_{50\%}$  rappresenta gli strumenti non innovativi di capitale iscrivibili alla presente voce, mentre C sta ad indicare il “patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre” esclusi gli strumenti innovativi di capitale e gli strumenti non innovativi di capitale.

## FILTRI PRUDENZIALI: INCREMENTI DEL PATRIMONIO DI BASE

### 9) *Fair value option*: variazioni del proprio merito creditizio

La presente voce riguarda tutte le passività finanziarie valutate al *fair value* emesse dalla banca segnalante, diverse da quelle computabili nel patrimonio di vigilanza della stessa. Gli effetti della valutazione al *fair value* di tali passività vanno distinti nelle due seguenti componenti: 1) quelli riconducibili alle fluttuazioni delle variabili di mercato (ad esempio, tassi d'interesse); 2) quelli riconducibili alle variazioni del merito creditizio della banca stessa.

Nella presente voce figura la minusvalenza cumulata netta delle anzidette passività dipendente dalle variazioni del merito creditizio della banca segnalante.

### 10) Azioni rimborsabili

La presente voce corrisponde alla voce 140 del passivo dello stato patrimoniale del bilancio.

### 11) Risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine computabili nel patrimonio di base

Nella presente voce figurano gli impegni di acquisto a termine di proprie azioni (1) riclassificati in bilancio fra le passività, ma che tuttavia non comportano per la banca segnalante l'immediata assunzione del proprio rischio di impresa. Tale situazione ricorre, ad esempio, nel caso in cui il contratto preveda che il valore della transazione (corrispettivo) sia determinato (es. 1 mln. di euro) e il numero di azioni da ricevere sia variabile, in funzione del *fair value* delle azioni stesse alla scadenza (o della corrispondente quota di patrimonio netto), in modo tale da raggiungere l'importo determinato.

Nella presente voce vanno segnalate unicamente le operazioni che prevedano una durata contrattuale pari o superiore a 10 anni e che alla scadenza il regolamento dell'operazione sia soggetto alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia. Va segnalato il valore attuale dell'impegno a termine che nel bilancio della banca segnalante è stato riclassificato dal patrimonio netto alle passività finanziarie.

### 12) Altri filtri prudenziali positivi

La presente voce comprende:

- il saldo negativo tra le plusvalenze e le minusvalenze cumulate (2) relative agli strumenti ibridi di patrimonializzazione e agli strumenti subordinati (*Tier 2 e Tier 3*) emessi dalla banca segnalante per la quota computabile nel patrimonio di vigilanza della stessa, qualora tali strumenti siano classificati in bilancio nei portafogli "passività finanziarie di negoziazione" oppure "passività finanziarie valutate al *fair value*" ovvero siano oggetto di copertura. In quest'ultimo caso alla formazione del saldo concorrono anche le plus/minusvalenze cumulate dei contratti derivati di copertura, nel limite delle minus/plusvalenze cumulate delle passività coperte;

(1) Con l'espressione "impegni a termine" si indicano sia gli impegni derivanti da contratti di compravendita a termine sia gli impegni assunti con altri contratti derivati (ad esempio, emissione di opzioni *put*).

(2) Trattandosi della valutazione di passività, le plusvalenze (minusvalenze) corrispondono alla svalutazione (rialutazione) delle passività.

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione:	1 – Patrimonio di vigilanza individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

---

- la minusvalenza cumulata da *fair value* sulla partecipazione detenuta nel capitale della Banca d'Italia eventualmente classificata nel portafoglio “attività finanziarie detenute per la negoziazione” oppure nel portafoglio “attività finanziarie valutate al *fair value*”. La minusvalenza va calcolata con riferimento al valore di libro della partecipazione esistente al 31.12.2004 ovvero al suo costo di acquisto, se acquisita successivamente.

**13) Totale degli elementi positivi del patrimonio di base**

Somma delle voci da 1 a 12.

---

Sezione:	1 – Patrimonio di vigilanza individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

---

### **3.2 ELEMENTI NEGATIVI DEL PATRIMONIO DI BASE**

#### **14) Azioni o quote proprie**

Azioni o quote di propria emissione rilevate in bilancio nella voce 190 del passivo dello stato patrimoniale. Ad esse sono assimilate le operazioni di finanziamento destinate all'acquisto di azioni o quote di propria emissione.

#### **15) Avviamento**

La presente voce corrisponde al "di cui: avviamento" della voce 120 dell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio.

Figurano nella presente voce anche le eventuali "differenze positive di patrimonio netto" incorporate nel valore di bilancio delle partecipazioni in società sottoposte a influenza notevole e valutate in base al metodo del patrimonio netto.

Per "differenza positiva di patrimonio netto" s'intende, in conformità di quanto previsto dalle direttive contabili europee, l'eccedenza del prezzo di acquisto di una partecipazione sulla corrispondente quota di patrimonio netto che non è attribuibile alle attività e alle passività della società partecipata.

#### **16) Altre immobilizzazioni immateriali**

Detta voce corrisponde alla voce 120 dell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio (al netto del "di cui: avviamento") nonché alle attività immateriali eventualmente incluse tra le "attività correnti e gruppi di attività in via di dismissione" (cfr. voci A.4 e B.9 della tabella 14.1 della nota integrativa, Parte B - Attivo del bilancio).

Se le immobilizzazioni immateriali sono valutate al fair value, queste andranno dedotte al netto della relativa riserva di rivalutazione (cfr. voce "Attività immateriali" della tabella B.1 della nota integrativa, Parte F – Passivo del bilancio).

La presente voce va aggiornata con periodicità semestrale nelle segnalazioni patrimoniali di dicembre e di giugno.

#### **17) Perdita del periodo**

Vanno comprese in tale voce la perdita d'esercizio, le eventuali perdite portate a nuovo nonché le perdite maturate nel primo semestre dell'anno (da segnalare nella rilevazione riferita al mese di giugno e in quella seguente relativa al mese di settembre, salvo che non sia stata nel frattempo ripianata).

La perdita d'esercizio corrisponde alla voce 200 del passivo dello stato patrimoniale del bilancio, quando presenta segno negativo.

#### **Altri elementi negativi:**

#### **18) Rettifiche di valore su crediti**

Figurano nella presente voce gli aumenti di rilevante entità delle perdite su finanziamenti, titoli ed altre esposizioni che dovessero emergere al di fuori delle valutazioni di metà e di fine esercizio (cfr. paragrafo 5 della sottosezione 1). Le banche che calcolano il requisito patrimoniale sul rischio di credito e/o di controparte con la metodologia basata sui

Sezione:	1 – Patrimonio di vigilanza individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

rating interni (base o avanzata) sommano l'importo segnalato nella presente voce alle rettifiche di valore complessive da raffrontare con le perdite attese.

#### *Esempio*

*Si ipotizzi che nel mese di settembre dell'anno T la banca A subisca una inattesa perdita su finanziamenti di 500.000, considerata di rilevante entità. Tale importo dovrà essere ricompreso nella voce 18 "rettifiche di valore su crediti" delle segnalazioni patrimoniali del mese di settembre dell'anno T. Nella segnalazione del mese di dicembre del medesimo anno T la perdita non dovrà più figurare nella voce 18 "rettifiche di valore su crediti", in quanto della stessa la banca A avrà tenuto conto in sede di quantificazione dell'utile (o della perdita) annuale.*

#### **19) Rettifiche di valore di vigilanza relative al "portafoglio bancario"**

Figurano in tale voce le rettifiche di valore di rilevante entità cumulate calcolate a fini di vigilanza sulle attività valutate al *fair value* rientranti nel "portafoglio bancario". Tali rettifiche vanno calcolate anche nei mesi di marzo e settembre e non soltanto in occasione delle valutazioni di metà e di fine esercizio (cfr. paragrafo 5 della sottosezione 1).

#### **20) Rettifiche di valore di vigilanza relative al "portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza"**

Figurano in tale voce le rettifiche di valore di rilevante entità cumulate calcolate a fini di vigilanza sulle attività rientranti nel "portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza". Tali rettifiche vanno calcolate anche nei mesi di marzo e settembre e non soltanto in occasione delle valutazioni di metà e di fine esercizio (cfr. paragrafo 5 della sottosezione 1).

#### **21) Altri**

Va ricompreso nella presente voce qualunque incremento del patrimonio di base connesso con i proventi derivanti dalla cessione ("*gain on sale*") di attività cartolarizzate ad un prezzo superiore a quello nominale, come i proventi collegati al differenziale di "reddito futuro atteso" ("*future margin income*") (cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche").

### **FILTRI PRUDENZIALI: DEDUZIONI DAL PATRIMONIO DI BASE**

#### **22) *Fair value option*: variazioni del proprio merito creditizio**

La presente voce riguarda tutte le passività finanziarie valutate al *fair value* emesse dalla banca segnalante, diverse da quelle computabili nel patrimonio di vigilanza della stessa. Gli effetti della valutazione al *fair value* di tali passività vanno distinti nelle due seguenti componenti: 1) quelli riconducibili alle fluttuazioni delle variabili di mercato (ad esempio, tassi d'interesse); 2) quelli riconducibili alle variazioni del merito creditizio della banca stessa.

Nella presente voce figura la plusvalenza cumulata netta delle anzidette passività dipendente dalle variazioni del merito creditizio della banca segnalante.

#### **Riserve negative su titoli disponibili per la vendita:**

#### **23) Titoli di capitale e quote di O.I.C.R.**

Sezione:	1 – Patrimonio di vigilanza individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

## 24) Titoli di debito

Nelle presenti voci figurano i saldi negativi tra le riserve da valutazione positive e quelle negative riferiti, rispettivamente, ai titoli di capitale (inclusi gli O.I.C.R.) e ai titoli di debito classificati nel portafoglio “attività finanziarie disponibili per la vendita”. Rientrano nel calcolo anche le eventuali riserve da valutazione, positive e negative, connesse con i contratti derivati di copertura dei flussi finanziari relativi alle attività in esame. Sono ovviamente escluse dal computo di tale differenza le svalutazioni dovute al deterioramento del merito creditizio degli emittenti, in quanto rilevate nel conto economico.

Sono altresì escluse le riserve da valutazione riferite ai titoli di capitale, agli strumenti non innovativi e innovativi di capitale, agli strumenti ibridi di patrimonializzazione e agli strumenti subordinati (*Tier 2 e Tier 3*) emessi da banche (1), società finanziarie e società di assicurazione (2), classificati in bilancio nel portafoglio “attività finanziarie disponibili per la vendita” e dedotti dal patrimonio di vigilanza della banca segnalante. L’importo da segnalare è al netto del relativo effetto fiscale.

Possono essere escluse dal computo in esame le riserve di valutazione connesse ai titoli emessi da amministrazioni centrali di Paesi appartenenti all’Unione Europea inclusi nel portafoglio “attività finanziarie disponibili per la vendita AFS”, nel caso in cui la banca segnalante abbia deciso di adottare tale impostazione e solo se sono soddisfatti i criteri di cui al provvedimento del 18 maggio 2010 <sup>(3)</sup>.

## 25) Plusvalenza cumulata netta su attività materiali

Nella presente voce figura il saldo positivo fra le seguenti componenti rilevate in conto economico: 1) le plusvalenze e le minusvalenze cumulate derivanti dalla valutazione al *fair value* degli immobili detenuti a scopo di investimento; 2) le minusvalenze cumulate derivanti dalla valutazione al “valore rivalutato” delle attività materiali detenute ad uso funzionale.

Non concorrono alla formazione del saldo le eventuali svalutazioni da deterioramento.

### Esempio

*Si supponga che la banca A abbia un immobile ad uso funzionale e un immobile detenuto a scopo di investimento valutati, rispettivamente, al “valore rivalutato” e al fair value. Si supponga altresì che le plus/minusvalenze iscritte nel conto economico siano, rispettivamente, tassabili e deducibili (non necessariamente nell’esercizio in cui sono rilevate). I dati dell’esempio sono riportati nella tabella seguente (per comodità non è considerato l’ammortamento):*

	Costo	Plus/minus CE	Plus/minus cumul.	Effetto fiscale (30%)	Plus/minus netta	Riduzione (50%)	Integr. Patr. Vig.
<b>Esercizio 1</b>							

(1) Ivi inclusa, convenzionalmente, la Banca d’Italia.

(2) Per “società di assicurazione” si intende ai presenti fini l’impresa di assicurazione, l’impresa di riassicurazione nonché la società di partecipazione assicurativa.

(3) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 5, del maggio 2010, [pagina II.1] e successiva comunicazione di chiarimenti di cui al Bollettino di Vigilanza n.6 del giugno 2010 [pagina II.1].

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 1 – Patrimonio di vigilanza individuale  
 Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

Immobile uso funzion.	100	-10	-10	3	=	=	=
Immobile per Invest.	100	30	30	-9	=	=	=
<b>Totale</b>	<b>200</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>-6</b>	<b>14</b>	<b>-7</b>	<b>7</b>
<b>Esercizio 2</b>							
Immobile uso funzion.	100	-40	-50	15	=	=	=
Immobile per Invest.	100	-10	20	-6	=	=	=
<b>Totale</b>	<b>200</b>	<b>-50</b>	<b>-30</b>	<b>9</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*In proposito, considerato che:*

- *le plus/minusvalenze sono calcolate come differenza fra il valore di prima iscrizione delle attività in bilancio e il fair value ("valore rivalutato") determinato alla data di riferimento del bilancio, tenendo conto dell'ammortamento;*
- *le plus/minusvalenze cumulate sugli immobili detenuti a scopo di investimento si sommano algebricamente con le minusvalenze cumulate registrate sugli immobili destinati ad uso funzionale, in quanto entrambe iscritte nel conto economico;*
- *non possono formare oggetto di compensazione con le eventuali minusvalenze nette indicate nel precedente alinea le plusvalenze nette sugli immobili ad uso funzionale imputate direttamente al patrimonio netto;*

*si fa presente che:*

- *nell'esercizio 1, la plusvalenza netta (14) va segnalata nella voce 24 "Filtri prudenziali: deduzioni dal patrimonio di base - plusvalenza cumulata netta su attività materiali" del patrimonio di base (in quanto idealmente già inclusa nella voce 3 "riserve"). La plusvalenza netta ridotta del 50% (7) va segnalata nella voce 61 "Filtri prudenziali: incrementi del patrimonio supplementare - plusvalenza cumulata netta su attività materiali" del patrimonio supplementare;*
- *nell'esercizio 2, la minusvalenza netta (21), avendo già ridotto le riserve di utili, impatta direttamente sul patrimonio di base; di conseguenza non è necessaria alcuna integrazione (infatti l'ultima colonna non è avvalorata).*

**26) Risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine non computabili nel patrimonio di base**

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce gli impegni di acquisto a termine (1) di proprie azioni non riclassificati in bilancio fra le passività, ma che:

- I. comportano per la banca segnalante l'immediata assunzione del proprio rischio di impresa. Rientrano, ad esempio, in tale categoria le operazioni di acquisto a termine di un numero fisso di azioni con prezzo unitario prefissato regolabili unicamente su base netta (cioè in base al differenziale tra prezzo a termine e valore corrente alla scadenza) in denaro o mediante consegna di altre attività finanziarie. L'importo da segnalare

(1) Con l'espressione "impegni a termine" si indicano sia gli impegni derivanti da contratti di compravendita a termine sia gli impegni assunti con altri contratti derivati (ad esempio, emissione di opzioni *put*).



---

Sezione:	1 – Patrimonio di vigilanza individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

---

corrisponde al valore attuale del prezzo a termine (ancorché nozionale). In tale categoria rientrano anche le operazioni che, indipendentemente dalle caratteristiche contrattuali (ad esempio, regolamento su base lorda ad un prezzo pari al *fair value* delle azioni a scadenza), prevedono un impegno “a vista” per la banca segnalante (ad esempio, opzioni *put* emesse di tipo americano) (1);

II. non comportano per la banca segnalante l'immediata assunzione del proprio rischio di impresa. Tale situazione ricorre, ad esempio, nel caso in cui il contratto fissi il numero di azioni da scambiare alla scadenza a un prezzo pari al *fair value* (o alla corrispondente quota di patrimonio netto) delle stesse alla medesima data. Nella presente voce si considerano le operazioni che prevedono una durata contrattuale dell'impegno di acquisto a termine:

- a) pari o superiore a 10 anni, regolabile alla scadenza senza la preventiva autorizzazione da parte della Banca d'Italia;
- b) pari o superiore a 5 anni, ma inferiore a 10 anni;
- c) inferiore a 5 anni.

L'importo da segnalare corrisponde al valore corrente dell'impegno a termine. Se, ad esempio, il contratto fissa il numero delle azioni da scambiare e il prezzo da pagare è il *fair value* (o la corrispondente quota di patrimonio netto) delle stesse alla scadenza, occorre rilevare il *fair value* (o la corrispondente quota di patrimonio netto) delle risorse patrimoniali oggetto dell'operazione determinato alla data di riferimento della segnalazione (2).

Sia nel caso sub I) sia nel caso sub II) la deduzione va operata al netto (al lordo) della eventuale minusvalenza (plusvalenza) cumulata rilevata in bilancio per effetto della valutazione al *fair value* dell'impegno a termine.

## 27) Altri filtri negativi

La presente voce comprende:

- il saldo positivo tra le plusvalenze e le minusvalenze cumulate (3) relative agli strumenti ibridi di patrimonializzazione e agli strumenti subordinati (*Tier 2* e *Tier 3*) emessi dalla banca segnalante per la quota computabile nel patrimonio di vigilanza della stessa, qualora tali strumenti siano classificati in bilancio nei portafogli “passività finanziarie di negoziazione” oppure “passività finanziarie valutate al *fair value*” ovvero siano oggetto di copertura. In quest'ultimo caso alla formazione del saldo concorrono anche le plus/minusvalenze cumulate dei contratti derivati di copertura, nel limite delle minus/plusvalenze cumulate delle passività coperte;
- la plusvalenza cumulata da *fair value* sulla partecipazione detenuta nel capitale della Banca d'Italia eventualmente classificata nel portafoglio “attività finanziarie detenute per la negoziazione” oppure nel portafoglio “attività finanziarie valutate al *fair value*”. La plusvalenza va calcolata con riferimento al valore di libro della

---

(1) In questi casi l'importo da segnalare corrisponde al valore corrente dell'impegno a termine. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni corrisponde al *fair value* delle stesse alla scadenza, si considera il *fair value* alla data di riferimento della segnalazione. Qualora s'incontrino notevoli difficoltà nella stima di tale valore, si può fare riferimento alla corrispondente quota di patrimonio netto contabile.

(2) Qualora s'incontrino notevoli difficoltà nella stima di tale valore, si può fare riferimento alla corrispondente quota di patrimonio netto contabile.

(3) Trattandosi della valutazione di passività, le plusvalenze (minusvalenze) corrispondono alla svalutazione (rivalutazione) delle passività.

---

Sezione:	1 – Patrimonio di vigilanza individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

---

partecipazione esistente al 31.12.2004 ovvero al suo costo di acquisto, se acquisita successivamente;

- l'eventuale filtro prudenziale connesso all'allineamento dei valori fiscali a quelli contabili dell'avviamento <sup>(1)</sup>;
- la plusvalenza riveniente dalla cessione di immobili <sup>(2)</sup>:
  - a) per la quota finanziata direttamente o indirettamente dalla banca o dal gruppo bancario cedente;
  - b) per la quota finanziata da soggetti terzi rispetto alla banca o al gruppo bancario cedente qualora vi siano opzioni call, diritti di prelazione <sup>(3)</sup> o clausole simili che consentano all'intermediario cedente di riacquistare (in tutto o in parte) gli immobili ceduti prima di 10 anni dalla data di decorrenza del contratto di locazione con il cessionario.

## 28) Totale degli elementi negativi del patrimonio di base

Somma delle voci da 14 a 27.

---

(1) Cfr. Comunicazione del 11 marzo 2009, "Filtri prudenziali; avviamento", Boll. Vig. n. 3/2009.

(2) Cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo I, Capitoli 2, Sezione II, paragrafo 8.4.

(3) Sono fatti salvi i diritti di prelazione derivanti da disposizioni di legge non derogabili dalle parti; l'esistenza di tali diritti non comporta quindi, di per sé sola, l'applicazione della presente disciplina.

---

Sezione: 1 – Patrimonio di vigilanza individuale  
Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

---

### 3.3 PATRIMONIO DI BASE AL LORDO DEGLI ELEMENTI DA DEDURRE

Voce 13 *meno* voce 28.

29) **Valore positivo**

30) **Valore negativo**

Sezione:	1 – Patrimonio di vigilanza individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

### 3.4 ELEMENTI DA DEDURRE DAL PATRIMONIO DI BASE

Dal “patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre” va dedotto il 50 per cento di quanto previsto al Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 11 della circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

Resta salvo che, sino al 31.12.2012, sono escluse le partecipazioni in società di assicurazione e gli strumenti subordinati emessi da tali società acquistati dalle banche prima del 20 luglio 2006, i quali sono dedotti dal totale del patrimonio di base e supplementare.

Le partecipazioni, gli strumenti non innovativi e innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati vanno dedotti in base al loro valore di bilancio.

Tuttavia, con riferimento alle attività di cui ai punti a), b), c) e d) del Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 11 della circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, classificate in bilancio nel portafoglio “attività finanziarie disponibili per la vendita”, l'importo da dedurre è al lordo (al netto) della riserva negativa (riserva positiva) rilevata in bilancio sulle medesime attività.

#### ESEMPIO 1

*Si ipotizzi che la banca A abbia in bilancio nel portafoglio “attività finanziarie disponibili per la vendita” due azioni emesse da banche, partecipate in misura superiore al 10 per cento del capitale delle banche stesse, aventi un fair value complessivo pari a 110 cui corrisponda una riserva positiva complessiva pari a 10.*

*In tale situazione la banca A, deduce le azioni in esame per un importo pari a 100, tenuto conto che la riserva positiva di 10 non rientra nel calcolo del patrimonio di vigilanza (cfr. voci 23 e 52).*

#### ESEMPIO 2

*Si ipotizzi che la banca B abbia in bilancio nel portafoglio “attività finanziarie disponibili per la vendita” due azioni emesse da banche, partecipate in misura pari o inferiore al 10 per cento del capitale delle banche stesse, aventi un fair value complessivo pari a 110 cui corrisponda una riserva positiva complessiva pari a 10. Si supponga, altresì, che l'importo di 100 (110 – 10) sia inferiore al 10 per cento del totale dei valori segnalati nelle voci 29 (Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre: valore positivo) e 77 (Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre: valore positivo ammesso).*

*In tale situazione la banca A, riconduce le azioni in esame nel calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito per un importo pari a 100, tenuto conto che la riserva positiva di 10 non rientra nel calcolo del patrimonio di vigilanza (cfr. voci 23 e 52).*

### **Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari superiori al 10% del capitale dell'ente partecipato**

Nella presente voce vanno inclusi anche:

- gli strumenti non innovativi e innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati (*Tier 2* e *Tier 3*) verso le banche, le

---

Sezione:	1 – Patrimonio di vigilanza individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

---

società finanziarie, gli IMEL e gli istituti di pagamento partecipati in misura superiore al 10 per cento;

- b) le partecipazioni in titoli nominativi (1) in società di investimento a capitale variabile superiori a 20.000 azioni (2);
- c) convenzionalmente la partecipazione detenuta nel capitale della Banca d'Italia.

### 31) **Interessenze azionarie**

Figura nella presente voce il 50 per cento dell'importo da dedurre.

### 32) **Strumenti non innovativi di capitale**

Figura nella presente voce il 50 per cento dell'importo da dedurre. Si precisa che non formano oggetto di rilevazione in tale voce gli strumenti non innovativi di capitale con scadenza, da includere nella voce 33.

### 33) **Strumenti innovativi di capitale e strumenti non innovativi di capitale con scadenza**

Figura nella presente voce il 50 per cento dell'importo da dedurre.

### 34) **Strumenti ibridi di patrimonializzazione**

Figura nella presente voce il 50 per cento dell'importo da dedurre.

### 35) **Strumenti subordinati**

Figura nella presente voce il 50 per cento dell'importo da dedurre.

## **Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari pari o inferiori al 10% del capitale dell'ente partecipato**

Nella presente voce sono inclusi anche gli strumenti non innovativi e innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati (*Tier 2 e Tier 3*) verso le banche, le società finanziarie, gli IMEL e gli istituti di pagamento partecipati in misura pari o inferiore al 10 per cento e verso banche e società finanziarie non partecipate.

Nella presente voce va indicato soltanto l'importo eccedente il 10 per cento del totale dei valori segnalati nelle voci 29 (Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre: valore positivo) e 77 (Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre: valore positivo ammesso).

La ripartizione dell'importo da dedurre dal patrimonio di base tra le sottovoci 36, 37, 38, 39 e 40 va operata pro-quota in base al peso di ciascuna componente nell'aggregato complessivo.

---

(1) Non vengono dedotte le partecipazioni rappresentate da azioni non nominative.

(2) Non vengono dedotte le partecipazioni in SICAV incluse nel perimetro di consolidamento a seguito di specifico provvedimento della Banca d'Italia.

**36) Interessenze azionarie**

Figura nella presente voce il 50 per cento dell'importo da dedurre.

**37) Strumenti non innovativi di capitale**

Figura nella presente voce il 50 per cento dell'importo da dedurre. Si precisa che non formano oggetto di rilevazione in tale voce gli strumenti non innovativi di capitale con scadenza, da includere nella voce 38.

**38) Strumenti innovativi di capitale e strumenti non innovativi di capitale con scadenza**

Figura nella presente voce il 50 per cento dell'importo da dedurre.

**39) Strumenti ibridi di patrimonializzazione**

Figura nella presente voce il 50 per cento dell'importo da dedurre.

**40) Strumenti subordinati**

Figura nella presente voce il 50 per cento dell'importo da dedurre.

**Partecipazioni in società di assicurazione**

Nella presente voce vanno convenzionalmente inclusi anche gli strumenti subordinati emessi dalle società di assicurazione partecipate dalla banca segnalante.

**41) Partecipazioni**

Figura nella presente voce il 50 per cento dell'importo da dedurre.

**42) Strumenti subordinati**

Figura nella presente voce il 50 per cento dell'importo da dedurre.

**43) Eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive**

Le banche che per il calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di credito e/o di controparte adottano la metodologia basata sui rating interni (base o avanzata) devono:

- confrontare le perdite attese con le rettifiche di valore complessive per ciascuna classe di attività <sup>(1)</sup> (portafoglio regolamentare). A tali fini si precisa che per le posizioni in default il confronto viene effettuato tra perdite attese calcolate in base alla media

---

(1) Si precisa che le classi di attività cui si fa riferimento sono quelle utilizzate a fini segnaletici e riportate nella voce attività di rischio richiesta nel rischio di credito e di controparte - metodologia basata sui rating interni.

---

Sezione:	1 – Patrimonio di vigilanza individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

---

ponderata per le esposizioni delle LGD (regolamentari o stimate a seconda del modello utilizzato) per ciascuna classe di attività e le rettifiche di valore relative alle medesime classi di attività <sup>(1)</sup>;

- b) identificare tutte le classi di attività che presentano un'eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive in base al calcolo di cui alla lettera a) e sommare tali valori;
- c) ricondurre nella presente voce il 50 per cento della somma ottenuta alla lettera b).

Si precisa che il calcolo deve essere effettuato al lordo del relativo effetto fiscale.

#### **44) Perdite attese relative agli strumenti di capitale e alle esposizioni di OICR nel caso di sottostanti relativi a/o trattati come strumenti di capitale**

Le banche che per il calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di credito e/o di controparte adottano la metodologia basata sui rating interni (base o avanzata) riconducono nella presente voce il 50 per cento delle perdite attese relative agli strumenti di capitale e alle esposizioni verso organismi d'investimento collettivo del risparmio nel caso di sottostanti relativi a o trattati come strumenti di capitale.

#### **45) Deduzioni derivanti da cartolarizzazioni <sup>(2)</sup>**

Figura nella presente voce il 50 per cento dell'importo, entro il limite del *cap* normativamente previsto, delle posizioni verso la cartolarizzazione da ponderare al 1250 per cento, qualora la banca scelga di dedurre tale importo dal patrimonio di vigilanza, invece di trattarlo come requisito patrimoniale.

Limitatamente alle banche che utilizzano la metodologia basata sui rating interni per il calcolo del requisito patrimoniale per le cartolarizzazioni è richiesto di segnalare in via distinta la quota dedotta di cartolarizzazioni oggetto di metodologia standard da quella oggetto di metodologia IRB mediante la variabile "metodologia applicata" valorizzata con xx nel caso sia utilizzata la metodologia standardizzata e yy nel caso sia utilizzata la metodologia IRB (senza distinzione tra IRB base e IRB avanzato).

#### **46) Deduzioni relative al rischio di regolamento su transazioni non DVP**

Con riferimento al rischio di regolamento relativo alle transazioni non DVP, forma oggetto di rilevazione nella presente voce il 50 per cento dell'importo pari alla somma tra: a) il credito per il contante pagato o per l'attività trasferita iscritto in bilancio; b) l'eventuale differenza positiva tra il valore corrente dell'attività (contante) da ricevere e il contante (valore corrente dell'attività) pagato (consegnata). Tale importo va segnalato a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla seconda data contrattualmente prevista per il pagamento o la consegna delle attività e sino al momento dell'estinzione dell'operazione.

#### **47) Totale elementi da dedurre dal patrimonio di base**

(1) In tutti i casi le banche devono tener conto degli effetti della CRM e le LGD utilizzate ai fini del calcolo in esame devono essere le stesse utilizzate anche nel calcolo del requisito patrimoniale (cfr. circolare 263 del 27 dicembre 2006, Titolo II, Capitolo 1, Parte Seconda, Sezione V, paragrafo 8).

(2) Nella presente Sezione con il termine "cartolarizzazione" si include anche la ri-cartolarizzazione, salvo il caso dove non sia esplicitato il contrario.

---

Sezione:	1 – Patrimonio di vigilanza individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

---

Somma delle voci da 31 a 46. Nella presente voce va anche segnalata l'eventuale eccedenza degli elementi da dedurre dal patrimonio supplementare rispetto al "patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre" (differenza positiva tra la voce 95 e la voce 77; intero ammontare della voce 95 se risulta indicata la voce 78).

### **3.5 PATRIMONIO DI BASE**

#### **48) Valore positivo**

Voce 29 meno voce 47, se la differenza è positiva.

#### **49) Valore negativo**

Voce 29 meno voce 47, se la differenza è negativa oppure somma della voce 30 e della voce 47.



---

Sezione:	1 – Patrimonio di vigilanza individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

---

### 3.6 ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE

#### Riserve da valutazione

##### a) Attività materiali:

##### 50) Leggi speciali di rivalutazione

Questa voce corrisponde alla voce 8 "Leggi speciali di rivalutazione" della tabella B.1 della nota integrativa (Parte F - Passivo) del bilancio.

##### 51) Attività materiali ad uso funzionale

La presente voce corrisponde alla voce "Attività materiali" della tabella B.1 della nota integrativa (Parte F - Passivo) del bilancio.

##### b) Riserve positive su titoli disponibili per la vendita:

##### 52) Titoli di capitale e quote di O.I.C.R.

##### 53) Titoli di debito

Nelle presenti voci figurano i saldi positivi tra le riserve da valutazione positive e quelle negative riferiti, rispettivamente, ai titoli di capitale (inclusi gli O.I.C.R.) e ai titoli di debito classificati nel portafoglio "attività finanziarie disponibili per la vendita". Rientrano nel calcolo anche le riserve da valutazione positive e negative connesse con i contratti derivati di copertura dei flussi finanziari relativi alle attività in esame. Sono escluse dal computo di tale differenza le svalutazioni dovute al deterioramento del merito creditizio degli emittenti, in quanto rilevate nel conto economico.

Sono altresì escluse le riserve da valutazione riferite ai titoli di capitale, agli strumenti non innovativi e innovativi di capitale, agli strumenti ibridi di patrimonializzazione e agli strumenti subordinati (*Tier 2* e *Tier 3*) emessi da banche (1), società finanziarie e imprese di assicurazione (2) classificati nel portafoglio "attività finanziarie disponibili per la vendita" e dedotti dal patrimonio di vigilanza della banca segnalante.

L'importo da segnalare è al netto del relativo effetto fiscale.

Possono essere escluse dal computo in esame solamente le riserve di valutazione connesse ai titoli emessi da amministrazioni centrali di Paesi appartenenti all'Unione Europea inclusi nel portafoglio "attività finanziarie disponibili per la vendita AFS", nel caso in cui la banca segnalante abbia deciso di adottare tale impostazione e solo se sono soddisfatti i criteri di cui al provvedimento del 18 maggio 2010 (3).

---

(1) Ivi inclusa, convenzionalmente, la Banca d'Italia.

(2) Per "società di assicurazione" si intende ai presenti fini l'impresa di assicurazione, l'impresa di riassicurazione nonché la società di partecipazione assicurativa.

(3) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 5, del maggio 2010, [pagina II.1] e successiva comunicazione di chiarimenti di cui al Bollettino di Vigilanza n.6 del giugno 2010 [pagina II.1].

Sezione:	1 – Patrimonio di vigilanza individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

#### **54) Strumenti innovativi di capitale e strumenti non innovativi di capitale con scadenza non computabili nel patrimonio di base**

Nella presente voce forma oggetto di rilevazione l'eventuale ammontare degli strumenti eccedenti il limite di computabilità di cui alla voce 4 del patrimonio di base.

#### **Strumenti non innovativi di capitale non computabili nel patrimonio di base**

Sono qui ricompresi gli strumenti non innovativi di capitale non computabili nel patrimonio di base, distinti per tipologia:

#### **55) Strumenti non innovativi di capitale computabili fino al 35%**

Nella presente voce forma oggetto di rilevazione l'ammontare degli strumenti eccedenti il limite di computabilità di cui alla voce 5 del patrimonio di base.

#### **56) Strumenti non innovativi di capitale computabili fino al 50%**

Nella presente voce forma oggetto di rilevazione l'ammontare degli strumenti eccedenti il limite di computabilità di cui alla voce 6 del patrimonio di base.

#### **57) Strumenti ibridi di patrimonializzazione**

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione sono ricompresi nel calcolo del patrimonio soltanto per un importo pari alle somme effettivamente ricevute e ancora a disposizione della banca al momento della segnalazione. Nel caso di strumenti ibridi valutati al *fair value* oppure designati come operazioni "coperte" nell'ambito di una relazione di copertura, il relativo valore di bilancio va depurato delle pertinenti minus/plusvalenze il cui saldo è rilevato nelle voci 12) e 27).

#### **58) Passività subordinate di 2° livello**

Nella presente voce va indicato l'importo delle passività subordinate di 2° livello non eccedente il limite del 50 per cento del "patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre".

L'eventuale quota di tali passività eccedente il citato limite può essere computata, rispettando anch'essa il limite del 50 per cento del "patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre", nella voce 103 "Passività subordinate di 2° livello non computabili nel patrimonio supplementare" utilizzate per la copertura dei rischi di mercato. L'eventuale rimanente quota, ovvero quella non computata nelle voci 58 e 103, va rilevata nella voce 112 "Passività subordinate di 2° livello non computabili nel patrimonio supplementare e nel patrimonio di 3° livello".

Le passività subordinate di 2° livello possono prevedere clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione (cd. "*step-up*"), a condizione che le stesse siano esercitabili non prima del 5° anno di vita del prestito e che l'ammontare dello "*step-up*" sia fissato a un livello pari o inferiore al maggiore tra i due seguenti valori: a) 100 punti base - *swap spread*; b) 0,5\* (*credit spread* - *swap spread*) (1). Le passività subordinate di 2° livello

(1) Per le definizioni di "*swap spread*" e "*credit spread*" si veda la voce 5.

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 1 – Patrimonio di vigilanza individuale  
 Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

sono riconosciute nel calcolo del patrimonio soltanto per un importo pari alle somme effettivamente ricevute e ancora a disposizione della banca al momento della segnalazione (1). Nel caso delle passività valutate al *fair value* oppure designate come operazioni “coperte” nell’ambito di una relazione di copertura, il relativo valore di bilancio va depurato delle pertinenti minus/plusvalenze il cui saldo è rilevato nelle voci (12) e (27).

La computabilità delle anzidette somme è ridotta di un quinto ogni anno durante i cinque precedenti la data di scadenza del rapporto, in mancanza di un piano di ammortamento che produca effetti analoghi.

L’ammortamento di vigilanza va calcolato in base all’importo riconosciuto (importo originario ed eventuali capitalizzazioni), senza tener conto di eventuali conversioni in azioni o riacquisti. Pertanto, se la passività ammonta a 100 e ne sono state riacquistate 5, la quota d’ammortamento è pari comunque a 20. Naturalmente, occorre evitare duplicazioni fra il processo di ammortamento e le deduzioni connesse con il riacquisto o con la conversione in azioni di proprie passività. Pertanto, se nel caso prospettato si suppone che sia maturata solo la prima quota d’ammortamento, la deduzione dal patrimonio sarà pari a 15. Viceversa, se nel medesimo esempio le passività riacquistate ammontano a 25, non occorre dedurre alcuna quota d’ammortamento.

*Esempi*

1) *La banca ha emesso un prestito subordinato obbligazionario con durata 6 anni per un importo complessivo di 1.000 e acquista proprie obbligazioni entro il limite massimo consentito dalla normativa di vigilanza (10 per cento) (cfr. paragrafo successivo).*

Anno	Valore del prestito (1)	Prestito riacquistato (flussi) (2)	Prestito riacquistato (flussi cumulati) (3)	Ammortamento teorico di vigilanza (4)	Ammortamento teorico di vigilanza cumulato (5)	Deduzioni Max (3; 5) (6)	Quota del prestito computabile (1-6) (7)
1	1.000	100	100	0	0	100	900
2	1.000	20	120	200	200	200	800
3	1.000	40	160	200	400	400	600
4	1.000	0	160	200	600	600	400
5	1.000	0	160	200	800	800	200
6	1.000	0	160	200	1.000	1.000	0

2) *La banca ha emesso un prestito subordinato di 1.000 euro con durata 6 anni, convertibile a partire dal secondo anno.*

Anno	Valore del prestito (1)	Prestito convertito (flussi) (2)	Prestito convertito (flussi cumulati) (3)	Ammortamento teorico di vigilanza (4)	Ammortamento teorico di vigilanza cumulato (5)	Deduzioni Max (3; 5) (6)	Quota del prestito computabile (Valore del prestito anno 1 – (6)) (7)
------	-------------------------	----------------------------------	---	---------------------------------------	--	--------------------------	---

(1) Nel caso di passività subordinate “zero coupon” o con scarto di emissione, occorre capitalizzare la differenza fra le somme effettivamente ricevute e il valore nominale dei prestiti maturata al 31 dicembre o al 30 giugno in base al tasso annuo composto (o “pro-rata temporis” nel caso di scarti di emissione di non rilevante entità).

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 1 – Patrimonio di vigilanza individuale  
 Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

1	1.000	0	0	0	0	0	1.000
2	1.000	300	300	200	200	300	700
3	700	200	500	200	400	500	500
4	500	50	550	200	600	600	400
5	450	0	550	200	800	800	200
6	450	0	550	200	1000	1.000	0

Se l’ammortamento non comporta il rimborso del capitale al creditore, la data dell’ammortamento che cade in un giorno festivo non viene prorogata al giorno seguente non festivo, come invece previsto dagli artt. 155, comma 2 del codice di procedura civile e 2963 del codice civile per il termine delle obbligazioni di pagamento.

**Riacquisto da parte dell’emittente di quote di strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passività subordinate emessi**

Si applica quanto previsto al Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 7 della circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

*Esempio*

*Si ipotizzi che la passività subordinata, emessa al valore nominale (100), sia iscritta in bilancio fra le “passività valutate al fair value” per un importo pari a 95. Ciò implica che la banca ha svalutato la passività, registrando in conto economico una plusvalenza pari a 5. La banca è tenuta a portare tale plusvalenza in detrazione dal patrimonio di base utilizzando la voce 27) “Filtri prudenziali – deduzioni dal patrimonio di base: altri filtri negativi”. In modo coerente, nella presente voce rileva un importo pari a 100. Si ipotizzi pure che la banca riacquisti il 10% di tale emissione per un importo pari a 9,6, registrando in conto economico una perdita da negoziazione pari a 0,1 (= 9,5 – 9,6). In questa situazione essa dovrà effettuare la segnalazione nel seguente modo: dovrà rilevare la plusvalenza cumulata residua (4,5= 5 - 0,5) nella anzidetta voce 27) e il valore nominale (90) delle passività subordinate in circolazione nella presente voce.*

**59) Eccedenza rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite attese**

Le banche che per il calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di credito e/o di controparte adottano la metodologia basata sui rating interni (base o avanzata) devono:

- a) confrontare le perdite attese con le rettifiche di valore complessive per ciascuna classe di attività (portafoglio regolamentare). A tali fini si precisa che per le posizioni in default il confronto viene effettuato tra perdite attese calcolate in base alla media ponderata per le esposizioni delle LGD (regolamentari o stimate a seconda del modello utilizzato) per

---

Sezione:	1 – Patrimonio di vigilanza individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

---

ciascuna classe di attività e le rettifiche di valore relative alle medesime classi di attività<sup>(1)</sup>;

- b) identificare tutte le classi di attività che presentano un'eccedenza delle rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite attese in base al calcolo di cui alla lettera a) e sommare tali valori;
- c) ricondurre nella presente voce la somma di cui alla lettera b) nel limite dello 0,6 per cento delle attività di rischio ponderate per il rischio di credito e/o di controparte.

Si precisa che il calcolo deve essere effettuato al lordo del relativo effetto fiscale.

#### 60) Plusvalenze nette su partecipazioni

La presente voce riguarda unicamente le partecipazioni in società diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative (2), quotate in un mercato regolamentato, che in bilancio non sono valutate al *fair value*.

Le plusvalenze e le minusvalenze implicite nelle anzidette partecipazioni si compensano. Se il saldo risultante dalla compensazione è positivo, il relativo importo è indicato nella presente voce per una quota pari al 35 per cento (3). In ogni caso la plusvalenza netta nel complesso non può eccedere il 30 per cento del "patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre".

La presente voce va aggiornata con periodicità semestrale nelle segnalazioni di giugno e di dicembre.

Le plusvalenze e le minusvalenze relative alle anzidette partecipazioni vanno calcolate confrontando il valore di bilancio (4) (inclusivo della eventuale "differenza positiva di patrimonio netto") e il *fair value* della partecipazione considerata alla data di riferimento della segnalazione.

#### 61) Altri elementi positivi

Nella presente voce figura la voce "Differenze di cambio" riportata nella tabella B.1 "Riserva da valutazione: composizione" della nota integrativa (Parte F – Passivo) del bilancio dell'impresa, quando presenta segno positivo.

### FILTRI PRUDENZIALI: INCREMENTI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE

#### 62) Plusvalenza cumulata netta su attività materiali

Nella presente voce figura il 50 per cento (quota computabile) dell'importo segnalato nella voce 25.

---

(1) In tutti i casi le banche devono tener conto degli effetti della CRM e le LGD utilizzate ai fini del calcolo in esame devono essere le stesse utilizzate anche nel calcolo del requisito patrimoniale (cfr. circolare 263 del 27 dicembre 2006, Titolo II, Capitolo 1, Parte Seconda, Sezione V, paragrafo 8).

(2) Per "società di assicurazione" si intende ai presenti fini l'impresa di assicurazione, l'impresa di riassicurazione nonché la società di partecipazione assicurativa.

(3) Tale percentuale sconta sia la volatilità dei prezzi sia l'effetto fiscale.

(4) Per quanto concerne la segnalazione patrimoniale del mese di giugno, il valore di bilancio corrisponde al "valore di libro" rettificato con il risultato delle valutazioni effettuate in sede di quantificazione dell'utile semestrale.

Sezione:	1 – Patrimonio di vigilanza individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

### 63) Risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine computabili nel patrimonio supplementare

Nella presente voce figurano le operazioni di acquisto a termine di proprie azioni che non comportano per la banca segnalante l'immediata assunzione del proprio rischio di impresa. A tal fine rilevano unicamente le operazioni – sia riclassificate (1) sia non riclassificate (2) in bilancio fra le passività – che prevedano una durata contrattuale dell'impegno di acquisto a termine:

- a) pari o superiore a 10 anni, regolabile alla scadenza senza la preventiva autorizzazione da parte della Banca d'Italia;
- b) pari o superiore a 5 anni, ma inferiore a 10 anni.

L'importo da segnalare nella presente voce corrisponde: 1) al valore attuale del corrispettivo contrattualmente stabilito, se questo è fissato in valore assoluto (es. 1 mln. di euro); 2) al valore corrente del corrispettivo, negli altri casi. Ad esempio, se il contratto fissa il numero di azioni da scambiare a termine e il prezzo da pagare è il *fair value* (o la corrispondente quota di patrimonio netto) delle stesse alla scadenza dell'operazione, la banca deve segnalare il *fair value* (o la corrispondente quota di patrimonio netto) delle azioni oggetto dell'operazione determinato alla data di riferimento della segnalazione (3).

Nel caso degli impegni non riclassificati in bilancio dal patrimonio netto alle passività l'importo indicato nella presente voce coincide con quello segnalato nella voce 26) "Filtri prudenziali: deduzioni dal patrimonio di base – risorse patrimoniali oggetto di impegni a di acquisto a termine non computabili nel patrimonio di base" (al netto degli impegni relativi ad operazioni con durata inferiore a 5 anni).

### 64) Altri filtri positivi

La presente voce comprende, tra l'altro, la plusvalenza riveniente dalla cessione di immobili<sup>(4)</sup> per la quota finanziata da soggetti terzi rispetto alla banca o al gruppo bancario cedente qualora vi siano opzioni call, diritti di prelazione<sup>(5)</sup> o clausole simili che consentano all'intermediario cedente di riacquistare (in tutto o in parte) gli immobili ceduti, ma queste non siano esercitabili prima di 5 anni dalla data di decorrenza del contratto di locazione con il cessionario.

### 65) Totale elementi positivi del patrimonio supplementare

Somma delle voci da 50 a 64.

---

(1) Tale situazione ricorre, ad esempio, nel caso in cui il contratto preveda che il valore della transazione (corrispettivo) alla scadenza sia determinato (es. 1 mln. di euro) e il numero di azioni sia variabile, in funzione del *fair value* delle azioni stesse, in modo tale da raggiungere l'importo determinato.

(2) Tale situazione ricorre, ad esempio, nel caso in cui il contratto fissi il numero di azioni da scambiare alla scadenza ad un prezzo pari al *fair value* (o alla corrispondente quota di patrimonio netto) delle stesse alla medesima data.

(3) Qualora s'incontrino notevoli difficoltà nella stima del *fair value*, si può fare riferimento alla corrispondente quota di patrimonio netto contabile.

(4) Cfr. "Disciplina prudenziale delle cessioni di immobili ad uso funzionale delle banche e dei gruppi bancari" del 21 maggio 2010 per le regole di computazione In particolare con riferimento al del regime transitorio..

(5) Sono fatti salvi i diritti di prelazione derivanti da disposizioni di legge non derogabili dalle parti; l'esistenza di tali diritti non comporta quindi, di per sé sola, l'applicazione della presente disciplina.

---

Sezione:	1 – Patrimonio di vigilanza individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

---

### 3.7 ELEMENTI NEGATIVI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE

#### 66) Minusvalenze nette su partecipazioni

La presente voce riguarda unicamente le partecipazioni in società, diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative (1), quotate in un mercato regolamentato, che in bilancio non sono valutate al *fair value*.

Le plusvalenze e le minusvalenze implicite nelle anzidette partecipazioni si compensano. Se il saldo risultante dalla compensazione è negativo, il relativo importo è indicato nella presente voce per una quota pari al 50 per cento (2).

La presente voce va aggiornata con periodicità semestrale nelle segnalazioni di giugno e di dicembre.

Le plusvalenze e le minusvalenze relative alle anzidette partecipazioni vanno calcolate confrontando il valore di bilancio (3) (inclusivo della eventuale “differenza positiva di patrimonio netto”) e il *fair value* della partecipazione considerata alla data di riferimento della segnalazione.

#### 67) Crediti

Nella presente voce devono formare oggetto di rilevazione le eventuali rettifiche di valore di finanziamenti, titoli e altre esposizioni richieste ai soli fini di vigilanza.

#### 68) Altri elementi negativi

La presente voce comprende:

- la voce “Differenze di cambio” riportata nella tabella B.1 “Riserva da valutazione: composizione” della nota integrativa (Parte F - Passivo) del bilancio dell’impresa, quando presenta segno negativo;
- le insussistenze dell’attivo, ammanchi, rapine ecc. non ancora addebitate al conto economico.

La presente voce deve essere aggiornata con periodicità semestrale nelle segnalazioni di dicembre e di giugno.

### FILTRI PRUDENZIALI: DEDUZIONI DAL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE

#### 69) Quota non computabile della riserva da valutazione su attività materiali ad uso funzionale

Nella presente voce figura il 50 per cento (quota non computabile) dell’importo indicato nella voce 51 “Riserve da valutazione - attività materiali ad uso funzionale”

---

(1) Per “società di assicurazione” si intende ai presenti fini l’impresa di assicurazione, l’impresa di riassicurazione nonché la società di partecipazione assicurativa.

(2) Tale percentuale sconta sia la volatilità dei prezzi sia l’effetto fiscale.

(3) Per quanto concerne la segnalazione patrimoniale del mese di giugno, il valore di bilancio corrisponde al “valore di libro” rettificato con il risultato delle valutazioni effettuate in sede di quantificazione dell’utile semestrale.

**Quota non computabile delle riserve positive su titoli disponibili per la vendita:****70) Titoli di capitale e quote di O.I.C.R.****71) Titoli di debito**

Nelle presenti voci figura il 50 per cento (quota non computabile) degli importi indicati, rispettivamente, nelle voci 52 "Riserve positive su titoli disponibili per la vendita - Titoli di capitale e quote di O.I.C.R." e 53 "Riserve positive su titoli disponibili per la vendita - Titoli di debito".

**72) Passività subordinate di 2° livello e strumenti ibridi di patrimonializzazione oggetto di impegni di acquisto a termine non computabili nel patrimonio supplementare**

Gli impegni di acquisto a termine da parte della banca segnalante di propri strumenti ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate di 2° livello sono assimilati agli acquisti a pronti, ai fini del rispetto del limite - pari al 10 per cento di ciascuna emissione - entro cui la banca può liberamente acquistare quote di tali strumenti. Pertanto valgono le disposizioni previste per l'acquisto di tali strumenti (cfr. il paragrafo "Riacquisto da parte dell'emittente di quote di strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passività subordinate emessi").

In particolare, nella presente voce vanno rilevati gli impegni di acquisto a termine (1) di:

- i. strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passività subordinate di 2° livello, che comportano per la banca segnalante l'immediata assunzione del proprio rischio di impresa. Rientrano, ad esempio, in tale categoria le operazioni di acquisto a termine con prezzo prefissato, indipendentemente dalle modalità di regolamento (regolabili sia su base lorda - cioè con scambio del sottostante - sia su base netta). L'importo da segnalare corrisponde al valore attuale del prezzo a termine (corrispettivo o nozionale);
- ii. strumenti ibridi di patrimonializzazione che non comportano per la banca segnalante l'immediata assunzione del proprio rischio di impresa. Tale situazione ricorre, ad esempio, nel caso in cui il contratto fissi il numero di strumenti ibridi da scambiare al *fair value* alla scadenza. In tale ambito rilevano unicamente le operazioni che prevedono:
  - a) una durata contrattuale dell'impegno di acquisto a termine inferiore a 10 anni;
  - b) una durata contrattuale dell'impegno "a vista" (ad esempio, opzioni *put* emesse di tipo americano);
- iii. passività subordinate di 2° livello che non comportano per la banca segnalante l'immediata assunzione del proprio rischio di impresa. Tale situazione ricorre, ad esempio, nel caso in cui il contratto fissi il numero di strumenti subordinati da scambiare al *fair value* alla scadenza. In tale ambito rilevano unicamente le operazioni che prevedono:
  - a) una durata contrattuale dell'impegno di acquisto a termine inferiore a 5 anni;
  - b) una durata contrattuale dell'impegno "a vista" (ad esempio, opzioni *put* emesse di tipo americano).

---

(1) Con l'espressione "impegni a termine" si intendono indicati sia gli impegni derivanti da contratti di compravendita a termine sia gli impegni assunti con altri contratti derivati (ad esempio, emissione di opzioni *put*).



---

Sezione:	1 – Patrimonio di vigilanza individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

---

Nei casi sub a), l'importo da segnalare corrisponde: 1) al valore attuale del corrispettivo (anche nozionale) contrattualmente stabilito in valore assoluto (es. 1 mln. di euro); 2) al valore corrente dell'impegno a termine. Ad esempio, se il contratto fissa il numero delle risorse patrimoniali da scambiare e il prezzo da pagare a termine è il *fair value* delle stesse alla scadenza, la banca deve segnalare nella presente voce il *fair value* delle risorse patrimoniali oggetto dell'operazione determinato alla data di riferimento della segnalazione.

Nei casi sub b), l'importo da segnalare corrisponde al valore nominale dell'impegno contrattualmente stabilito.

**73) Altri filtri negativi**

**74) Totale elementi negativi del patrimonio supplementare**

Somma delle voci da 66 a 73.

### **3.8 PATRIMONIO SUPPLEMENTARE AL LORDO DEGLI ELEMENTI DA DEDURRE**

#### **75) Valore positivo**

Voce 65 *meno* voce 74, se la differenza è di segno positivo.

#### **76) Eccedenza rispetto al patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre**

Nella presente voce va segnalata la differenza positiva fra l'importo indicato nella voce 75 e l'importo indicato nella voce 29.

#### **77) Valore positivo ammesso**

Voce 75 *meno* voce 76.

#### **78) Valore negativo**

Voce 65 *meno* voce 74, se la differenza è di segno negativo <sup>(1)</sup>.

---

(1) Cfr. voce 47 della presente sezione.

### **3.9 ELEMENTI DA DEDURRE DAL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE**

Dal “patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre” va dedotto il restante 50 per cento degli elementi dedotti dal “patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre”.

Pertanto nelle voci da 79 a 95 va segnalato il medesimo importo indicato nelle corrispondenti voci da 31 a 47 degli elementi da dedurre dal “patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre”.

#### **Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari superiori al 10% del capitale dell'ente partecipato**

##### **79) Interessenze azionarie**

##### **80) Strumenti non innovativi di capitale**

Si precisa che non formano oggetto di rilevazione in tale voce gli strumenti non innovativi di capitale con scadenza, da includere nella voce 81.

##### **81) Strumenti innovativi di capitale e strumenti non innovativi di capitale con scadenza**

##### **82) Strumenti ibridi di patrimonializzazione**

##### **83) Strumenti subordinati**

#### **Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari pari o inferiori al 10% del capitale dell'ente partecipato**

##### **84) Interessenze azionarie**

##### **85) Strumenti non innovativi di capitale**

Si precisa che non formano oggetto di rilevazione in tale voce gli strumenti non innovativi di capitale con scadenza, da includere nella voce 86.

##### **86) Strumenti innovativi di capitale e strumenti non innovativi di capitale con scadenza**

##### **87) Strumenti ibridi di patrimonializzazione**

##### **88) Strumenti subordinati**

#### **Partecipazioni in società di assicurazione**

##### **89) Partecipazioni**

**90) Strumenti subordinati**

**91) Eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive**

Cfr. voce 43.

**92) Perdite attese relative agli strumenti di capitale e alle esposizioni verso OICR nel caso di sottostanti relativi a/o trattati come strumenti di capitale**

**93) Deduzioni derivanti da cartolarizzazioni**

**94) Deduzioni relative al rischio di regolamento su transazioni non DVP**

**95) Totale elementi da dedurre dal patrimonio supplementare**

Somma delle voci da 79 a 94.

---

Sezione: 1 – Patrimonio di vigilanza individuale  
Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

---

### 3.10 PATRIMONIO SUPPLEMENTARE

#### 96) **Valore positivo**

Voce 77 meno voce 95, se la differenza è positiva.

#### 97) **Valore negativo**

Corrisponde alla voce 78.

---

Sezione:	1 – Patrimonio di vigilanza individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

---

### **3.11 ELEMENTI DA DEDURRE DAL PATRIMONIO DI BASE E DAL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE**

Cfr. precedente paragrafo 3.4. Figurano nelle voci 98 e 99, rispettivamente, le partecipazioni in società di assicurazione e le passività subordinate emesse da tali società, acquistate dalla banca segnalante prima del 20 luglio 2006.

Eventuali incrementi realizzati successivamente al 20 luglio 2006 di partecipazioni acquistate prima di quest'ultima data non figurano nella presente voce, ma vanno ricondotti nelle voci da 31 a 47 e da 79 a 95.

#### **Partecipazioni in società di assicurazione**

98) **Partecipazioni**

99) **Strumenti subordinati**

100) **Totale elementi da dedurre dal patrimonio di base e dal patrimonio supplementare**

Somma della voce 98 e della voce 99.

### 3.12 PATRIMONIO DI VIGILANZA

#### 101) Valore positivo

Somma della voce 48 e della voce 96 meno voce 100, se la differenza è positiva, oppure, voce 48 meno voce 97 meno voce 100, se la differenza è positiva.

#### 102) Valore negativo

Somma della voce 48 e della voce 96 meno voce 100, se la differenza è negativa, oppure, voce 48 meno voce 97 meno voce 100, se la differenza è negativa, oppure, somma della voce 49, della voce 97 e della voce 100.

### 3.13 ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO DI 3° LIVELLO

Gli elementi patrimoniali rientranti nel patrimonio di 3° livello possono essere utilizzati soltanto a copertura dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato – esclusi i requisiti patrimoniali a fronte del rischio di controparte e del rischio di regolamento relativi al “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” – ed entro il limite pari al 71,4 per cento di detti requisiti <sup>(1)</sup>.

#### 103) Passività subordinate di 2° livello non computabili nel patrimonio supplementare

Nella presente voce figurano le passività subordinate di 2° livello non computate nel patrimonio supplementare perchè eccedenti il limite del 50 per cento del “patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre” (cfr. voce 58 “passività subordinate di 2° livello”). L'importo computabile nella presente voce non può anch'esso eccedere il limite del 50 per cento del “patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre”.

Le passività subordinate in esame sono riconosciute nel calcolo del patrimonio soltanto per un importo pari alle somme effettivamente ricevute e ancora a disposizione della banca al momento della segnalazione (2). Nel caso delle passività valutate al *fair value* oppure designate come operazioni “coperte” nell'ambito di una relazione di copertura, il relativo valore di bilancio va depurato delle pertinenti minus/plusvalenze il cui saldo è rilevato nelle voci 12) e 27).

La computabilità delle anzidette somme è ridotta di un quinto ogni anno durante i cinque precedenti la data di scadenza del rapporto, in mancanza di un piano di ammortamento che produca effetti analoghi.

L'ammortamento di vigilanza va calcolato in base all'importo riconosciuto (importo originario ed eventuali capitalizzazioni), senza tener conto di eventuali conversioni in azioni o riacquisti. Pertanto, se la passività ammonta a 100 e ne sono state riacquistate 5, la quota d'ammortamento è pari comunque a 20. Naturalmente, occorre evitare duplicazioni fra il processo di ammortamento e le deduzioni connesse con il riacquisto o con la conversione in azioni di proprie passività. Pertanto, se nel caso prospettato si suppone che sia maturata solo la prima quota d'ammortamento, la deduzione dal patrimonio sarà pari a 15. viceversa, se nel medesimo esempio le passività riacquistate ammontano a 25, non occorre dedurre alcuna quota d'ammortamento.

Se l'ammortamento non comporta il rimborso del capitale al creditore, la data dell'ammortamento che cade in un giorno festivo non viene prorogata al giorno seguente non festivo, come invece previsto dagli artt. 155, comma 2 del codice di procedura civile e 2963 del codice civile per il termine delle obbligazioni di pagamento.

Relativamente al riacquisto da parte dell'emittente di quote delle passività subordinate emesse vale quanto detto nella voce 58.

#### 104) Passività subordinate di 3° livello

Nella presente voce figurano le passività subordinate di 3° livello.

(1) Per le banche appartenenti a gruppi bancari ai fini del rispetto del limite del 71,4 per cento si tiene conto della riduzione del 25% del requisito patrimoniale complessivo ai sensi del Titolo II, Capitolo 6, Sezione.

(2) Nel caso di passività subordinate “*zero coupon*” o con scarto di emissione, occorre capitalizzare la differenza fra le somme effettivamente ricevute e il valore nominale dei prestiti maturata al 31 dicembre o al 30 giugno in base al tasso annuo composto (o “*pro-rata temporis*” nel caso di scarti di emissione di non rilevante entità).



---

Sezione: 1 – Patrimonio di vigilanza individuale  
Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

---

**105) Totale degli elementi positivi del patrimonio di 3° livello**

Somma delle voci 103 e 104.

### 3.14 ELEMENTI NEGATIVI DEL PATRIMONIO DI 3° LIVELLO

#### FILTRI PRUDENZIALI: DEDUZIONI DAL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE DI 3° LIVELLO

##### 106) **Passività subordinate di 2° e 3° livello oggetto di impegni di acquisto a termine non computabili nel patrimonio di 3° livello**

Gli impegni di acquisto a termine da parte della banca segnalante di proprie passività subordinate sono assimilati agli acquisti a pronti, ai fini del rispetto del limite - pari al 10 per cento di ciascuna emissione - entro cui la banca può liberamente acquistare quote di tali strumenti. Pertanto valgono le disposizioni previste per l'acquisto di tali strumenti (cfr. il paragrafo "Riacquisto da parte dell'emittente di quote di strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passività subordinate emessi").

In particolare, nella presente voce vanno rilevati gli impegni di acquisto a termine (1) di:

- 1) passività subordinate di 2° e 3° livello, che comportano per la banca segnalante l'immediata assunzione del proprio rischio di impresa. Rientrano, ad esempio, in tale categoria le operazioni di acquisto a termine con prezzo prefissato, indipendentemente dalle modalità di regolamento (regolabili sia su base lorda - cioè con scambio del sottostante - sia su base netta). L'importo da segnalare corrisponde al valore attuale del prezzo a termine (corrispettivo o nozionale);
- 2) passività subordinate di 2° e 3° livello, che non comportano per la banca segnalante l'immediata assunzione del proprio rischio di impresa. Tale situazione ricorre, ad esempio, nel caso in cui il contratto fissi il numero di strumenti subordinati da scambiare al *fair value* alla scadenza. In tale ambito rilevano unicamente le operazioni che prevedono:
  - a) una durata contrattuale dell'impegno di acquisto a termine inferiore a 5 anni (per le passività subordinate di 2° livello) o a 2 anni (per le passività subordinate di 3° livello);
  - b) una durata contrattuale dell'impegno "a vista" (ad esempio, opzioni *put* emesse di tipo americano).

Nei casi sub a), l'importo da segnalare corrisponde: 1) al valore attuale del corrispettivo (anche nozionale) contrattualmente stabilito in valore assoluto (es. 1 mln. di euro); 2) al valore corrente dell'impegno a termine. Ad esempio, se il contratto fissa il numero delle risorse patrimoniali da scambiare e il prezzo da pagare a termine è il *fair value* delle stesse alla scadenza, la banca deve segnalare nella presente voce il *fair value* delle risorse patrimoniali oggetto dell'operazione determinato alla data di riferimento della segnalazione.

Nei casi sub b), l'importo da segnalare corrisponde al valore nominale dell'impegno contrattualmente stabilito.

---

(1) Con l'espressione "impegni a termine" si intendono indicati sia gli impegni derivanti da contratti di compravendita a termine sia gli impegni assunti con altri contratti derivati (ad esempio, emissione di opzioni *put*).

**3.15 PATRIMONIO DI 3° LIVELLO****107) Valore positivo**

Voce 105 *meno* voce 106.

**108) Eccedenza rispetto all'ammontare computabile**

Nella presente voce va segnalata la differenza, se positiva, tra la voce 107 e il 71,4 per cento dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato, esclusi i requisiti patrimoniali a fronte del rischio di controparte e del rischio di regolamento relativi al “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza”.

**109) Valore positivo ammesso**

Voce 107 *meno* voce 108.

---

Sezione:	1 – Patrimonio di vigilanza individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

---

### **3.16 PATRIMONIO DI VIGILANZA INCLUSO IL PATRIMONIO DI 3° LIVELLO**

#### **110) Valore positivo**

Somma della voce 101 e della voce 109.

#### **111) Valore negativo**

Voce 102.

### 3.17 ALTRE INFORMAZIONI

#### 112) **Passività subordinate di 2° livello non computabili nel patrimonio supplementare e nel patrimonio di 3° livello**

In tale voce deve essere segnalata la somma degli importi delle passività subordinate di 2° livello (calcolati al netto delle quote ammortizzate (1)) che eccedano rispettivamente: a) il 50 per cento del “patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre”; b) il 71,4 per cento dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato, esclusi i requisiti patrimoniali a fronte del rischio di controparte e del rischio di regolamento relativi al “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza”.

#### 113) **Passività subordinate di 3° livello non computabili nel patrimonio di 3° livello**

In tale voce deve essere segnalato l'importo delle passività subordinate di 3° livello che ecceda il 71,4 per cento dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato, esclusi i requisiti patrimoniali a fronte del rischio di controparte e del rischio di regolamento relativi al “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza”.

#### **Riserve da valutazione: copertura dei flussi finanziari**

Nelle sottovoci 114), 115), 116) e 117) vanno segnalate le riserve, positive e negative, da valutazione al *fair value* dei derivati di copertura dei flussi finanziari relativi a titoli di capitale (inclusi gli O.I.C.R.) e a titoli di debito classificati nel portafoglio “attività finanziarie disponibili per la vendita”, che hanno concorso alla formazione del saldo di cui alle voci 23), 24), 52), 53).

Nelle sottovoci 118) e 119) vanno segnalate le riserve, positive e negative, da valutazione al *fair value* dei derivati di copertura dei flussi finanziari relativi alle altre attività finanziarie classificate nel portafoglio “attività finanziarie disponibili per la vendita”.

#### **Titoli di debito disponibili per la vendita**

114) **Riserva positiva**

115) **Riserva negativa**

#### **Titoli di capitale disponibili per la vendita**

116) **Riserva positiva**

117) **Riserva negativa**

---

(1) Si rammenta che in mancanza di un piano di ammortamento che produca effetti analoghi, l'ammontare delle passività subordinate deve essere ridotto di un quinto ogni anno durante i cinque precedenti la data di scadenza del rapporto.

---

Sezione: 1 – Patrimonio di vigilanza individuale  
Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

---

**Altri**

118) **Riserva positiva**

119) **Riserva negativa**

---

Sezione:	2 – Patrimonio di vigilanza consolidato
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

*Sezione:*

## **2 – PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO**

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione: 2 – Patrimonio di vigilanza consolidato  
Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

---



---

Sezione:	2 – Patrimonio di vigilanza consolidato
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

*Sottosezione:*

## **1 – ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE**

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione: 2 – Patrimonio di vigilanza consolidato  
Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

---

---

Sezione:	2 – Patrimonio di vigilanza consolidato
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

## **1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA**

Si rinvia a quanto previsto dalla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

---

Sezione:	2 – Patrimonio di vigilanza consolidato
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

## 1.2 SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

Le segnalazioni concernenti il patrimonio di vigilanza consolidato si effettuano con periodicità trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) <sup>(1)</sup> secondo le istruzioni riportate nella presente circolare.

Esse devono essere trasmesse dalla società capogruppo del gruppo bancario, dall'impresa di riferimento, dalla società capogruppo del gruppo sub-consolidante, dalla singola banca (2) secondo lo schema indicato nella sottosezione 2.2. della presente circolare, con le modalità definite nella circolare n. 154 del 22 novembre 1991 ("Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi") emanata dal Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche.

Le segnalazioni consolidate relative al 31 dicembre e al 30 giugno vanno trasmesse entro il 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 marzo e 25 settembre) [cfr. Premessa, Paragrafo 7], quelle relative al 31 marzo e al 30 settembre entro il 25 del secondo mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente 25 maggio e 25 novembre).

Per quanto non diversamente disciplinato occorre adottare le medesime regole fissate per il calcolo del patrimonio individuale delle banche relativo ai mesi di dicembre e di giugno e dunque i medesimi criteri previsti per il bilancio (consolidato).

La verifica del risultato annuale e semestrale consolidato, ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza di gruppo, è demandato agli stessi organi o soggetti cui è attribuito il controllo del risultato di periodo dell'impresa segnalante e con le medesime modalità previste al paragrafo 1.4.1 della sezione 1 della presente circolare.

Qualora l'area del consolidamento rilevante ai fini del bilancio sia più ampia di quella valida per il patrimonio di vigilanza consolidato, per il calcolo di quest'ultimo occorre fare riferimento ai soli dati riferiti alle società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti al gruppo bancario (3) o consolidate proporzionalmente. Tali dati devono includere anche i rapporti attivi e passivi (in bilancio e "fuori bilancio"), di stato patrimoniale e di conto economico, verso le altre società incluse nel consolidamento del bilancio che hanno formato oggetto di elusione.

Ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza relativo al mese di dicembre (giugno) non sono richiesti ai revisori esterni (al collegio sindacale o ad altro organo equivalente) ulteriori controlli oltre quelli previsti per la revisione del bilancio consolidato, salvo verificare che i rapporti attivi e passivi (in bilancio e "fuori bilancio"), di stato patrimoniale e di conto economico, intercorrenti tra il gruppo bancario e le altre società incluse nel

---

<sup>(1)</sup> Salvo i casi previsti da specifici provvedimenti della Banca d'Italia, le banche sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria devono continuare a segnalare trimestralmente i dati patrimoniali relativi all'ultimo trimestre precedente quello d'inizio dell'amministrazione straordinaria. Tali dati devono essere aggiornati con la segnalazione patrimoniale relativa al trimestre nel corso del quale è stato approvato dalla Banca d'Italia il bilancio di chiusura della gestione straordinaria. A partire da tale data la segnalazione patrimoniale dovrà essere effettuata nel rispetto delle modalità di calcolo stabilite nella sezione 1 del presente fascicolo (in particolare per quanto attiene al calcolo patrimoniale dei mesi di dicembre e di giugno e alle variazioni patrimoniali trimestrali).

(2) Con il termine "singola banca" ci si riferisce alla banca non appartenente ad un gruppo bancario che controlli, congiuntamente ad altri soggetti ed in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale.

(3) Ai fini della presente sezione nella nozione di "gruppo bancario" rientrano convenzionalmente anche le società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura pari o superiore al 20 per cento e controllate dal gruppo bancario (o dalla singola banca) congiuntamente con altri soci e in base ad accordi contrattuali con gli stessi.

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione: 2 – Patrimonio di vigilanza consolidato  
Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

---

consolidamento del bilancio, che nel bilancio consolidato sono stati elisi ma che ai fini delle presenti segnalazioni devono essere ripristinati, siano rilevati conformemente alla normativa del bilancio bancario (d.lgs. 38/05 e circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”).

---

Sezione:	2 – Patrimonio di vigilanza consolidato
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

### 1.3 STRUTTURA DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO

La struttura del patrimonio di vigilanza consolidato è analoga a quella del patrimonio di vigilanza individuale.

Ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato occorre tener conto dei seguenti elementi di consolidamento dell'attivo e del passivo, da calcolare secondo i metodi indicati nel successivo paragrafo 1.4:

- Elementi positivi e negativi del patrimonio di pertinenza di terzi;
- Differenze di consolidamento (avviamento);
- Differenze di patrimonio netto (avviamento).

## 1.4 METODI DI CONSOLIDAMENTO

Ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato si applicano i metodi di consolidamento di seguito indicati:

- il metodo di consolidamento integrale, alle società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti al gruppo bancario, o al gruppo sub-consolidante o all'impresa di riferimento;
- il metodo di consolidamento proporzionale, alle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate dal gruppo bancario, o dal gruppo sub-consolidante, o dall'impresa di riferimento o dalla singola banca in misura pari o superiore al 20 per cento, quando siano controllate dal gruppo bancario, o dal gruppo sub-consolidante, o dall'impresa di riferimento o dalla singola banca congiuntamente con altri soggetti e in base ad accordi con essi;
- il metodo del patrimonio netto:
  - a) alle altre società bancarie e finanziarie partecipate dal gruppo bancario, o dal gruppo sub-consolidante, o dall'impresa di riferimento o dalla singola banca (1) in misura pari o superiore al 20 per cento o comunque sottoposte a influenza notevole;
  - b) alle imprese, diverse dalle società bancarie, finanziarie e strumentali, controllate dal gruppo bancario (o dal gruppo sub-consolidante, o dall'impresa di riferimento o dalla singola banca) in modo esclusivo o congiunto oppure sottoposte ad influenza notevole.

Con riferimento al metodo del patrimonio netto si precisa quanto segue. Qualora si determini una variazione del valore della partecipazione (come conseguenza di una corrispondente variazione del patrimonio netto della società partecipata) che lo IAS 28 impone di rilevare in diretta contropartita del patrimonio netto della società partecipante (anziché del conto economico), tale variazione va rilevata fra le componenti di base o fra quelle di natura supplementare, a seconda della natura dell'incremento patrimoniale verificatosi nella società partecipata. Ad esempio, se l'incremento è dovuto a una rivalutazione degli immobili (oppure alla rilevazione di un avviamento), tale incremento va rilevato nel patrimonio supplementare (patrimonio di base). In particolare, nel caso degli immobili poiché la rivalutazione va considerata al 50 per cento anche l'incremento di valore della partecipazione è pari al 50 per cento della rivalutazione.

Inoltre, nel caso di partecipazioni in società bancarie, finanziarie ed imprese di assicurazione deducibili dal patrimonio di vigilanza l'eventuale incremento o decremento di valore imputabile a variazioni della "riserva da valutazione di attività finanziarie disponibili per la vendita" esistente nel bilancio delle società partecipate va portato, rispettivamente, in diminuzione/aumento del valore della partecipazione, per simmetria con il trattamento di tali riserve qualora riferite a titoli di capitale emessi da banche, società finanziarie e imprese di assicurazione.

Qualora con riferimento alle società bancarie e finanziarie partecipate dal gruppo bancario, o dal gruppo sub-consolidante, o dall'impresa di riferimento o dalla singola banca in misura pari o superiore al 20 per cento si configurino, a giudizio della Banca d'Italia, situazioni di più ampia integrazione con il soggetto partecipante, può essere richiesto l'assoggettamento di tali società al metodo di consolidamento integrale o proporzionale.

Per quanto concerne il regime di esclusione e di esonero dal consolidamento si rinvia alle istruzioni di carattere generale contenute nella circolare n. 115 del 7 agosto 1990 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata".

---

(1) Sempre che la singola banca detenga anche partecipazioni pari o superiori al 20 per cento sottoposte a controllo congiunto.

---

Sezione:	2 – Patrimonio di vigilanza consolidato
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

## **1.5 VALUTA DI SEGNALAZIONE**

Gli importi relativi alle voci della segnalazione sul patrimonio di vigilanza consolidato vanno indicati in migliaia di euro.

Le voci patrimoniali espresse nelle altre valute vanno controvalorizzate in euro ai tassi di cambio a pronti correnti alla data di riferimento della segnalazione.

Fanno eccezione le poste non monetarie convertite in bilancio o nelle informative contabili infrannuali ai tassi di cambio in essere alla data di applicazione (c.d. cambi storici).



---

Sezione:	2 – Patrimonio di vigilanza consolidato
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

## **1.6 ARROTONDAMENTI**

I dati vanno arrotondati trascurando le frazioni pari o inferiori a 500 euro ed elevando al migliaio superiore le frazioni maggiori a 500 euro.

---

Sezione:	2 – Patrimonio di vigilanza consolidato
Sottosezione:	2 – Schema della segnalazione relativa al patrimonio di vigilanza consolidato

---

*Sottosezione:*

**2 – SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE RELATIVA AL PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO**

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione:	2 – Patrimonio di vigilanza consolidato
Sottosezione:	2 – Schema della segnalazione relativa al patrimonio di vigilanza consolidato

---

**PATRIMONIO DI BASE (TIER 1)****Elementi positivi**

1. Capitale
2. Sovrapprezzi di emissione
3. Riserve
4. Strumenti innovativi di capitale e strumenti non innovativi di capitale con scadenza  
Strumenti non innovativi di capitale
5.     strumenti non innovativi di capitale computabili fino al 35%
6.     strumenti non innovativi di capitale computabili fino al 50
7. Strumenti oggetto di disposizioni transitorie (*grandfathering*)
8. Utile del periodo  
Filtri prudenziali: incrementi del patrimonio di base:
9.     *fair value option*: variazioni del proprio merito creditizio
10.    azioni rimborsabili
11.    risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine computabili nel  
patrimonio di base
12.    altri filtri prudenziali positivi
13. Totale degli elementi positivi del patrimonio di base

**Elementi negativi**

14. Azioni o quote proprie
15. Avviamento
16. Altre immobilizzazioni immateriali
17. Perdita del periodo  
Altri elementi negativi:
18.    rettifiche di valore su crediti
19.    rettifiche di valore di vigilanza relative al “portafoglio bancario”
20.    rettifiche di valore di vigilanza relative al “portafoglio di negoziazione a fini di  
vigilanza”
21.    altri  
Filtri prudenziali: deduzioni del patrimonio di base:
22.    *fair value option*: variazioni del proprio merito creditizio  
riserve negative su titoli disponibili per la vendita:
23.     titoli di capitale e quote di O.I.C.R.
24.     titoli di debito
25.    plusvalenza cumulata netta su attività materiali
26.    risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine non computabili nel  
patrimonio di base
27.    altri filtri negativi

---

Sezione:	2 – Patrimonio di vigilanza consolidato
Sottosezione:	2 – Schema della segnalazione relativa al patrimonio di vigilanza consolidato

---

28. Totale degli elementi negativi del patrimonio di base

#### **Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre**

29. Valore positivo

30. Valore negativo

#### **Elementi da dedurre**

Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari pari o superiori al 20% del capitale dell'ente partecipato:

- 31. interessenze azionarie
- 32. strumenti non innovativi di capitale
- 33. strumenti innovativi di capitale e strumenti non innovativi di capitale con scadenza
- 34. strumenti ibridi di patrimonializzazione
- 35. strumenti subordinati

Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari superiori al 10% ma inferiori al 20% del capitale dell'ente partecipato:

- 36. interessenze azionarie
- 37. strumenti non innovativi di capitale
- 38. strumenti innovativi di capitale e strumenti non innovativi di capitale con scadenza
- 39. strumenti ibridi di patrimonializzazione
- 40. strumenti subordinati

Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari pari o inferiori al 10% del capitale dell'ente partecipato:

- 41. interessenze azionarie
- 42. strumenti non innovativi di capitale
- 43. strumenti innovativi di capitale e strumenti non innovativi di capitale con scadenza
- 44. strumenti ibridi di patrimonializzazione
- 45. strumenti subordinati

Partecipazioni in società di assicurazione:

- 46. partecipazioni
- 47. strumenti subordinati
- 48. Eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive
- 49. Perdite attese relative agli strumenti di capitale e alle esposizioni verso OICR nel caso di sottostanti relativi a/o trattati come strumenti di capitale
- 50. Deduzioni derivanti da cartolarizzazioni
- 51. Deduzioni relative al rischio di regolamento su transazioni non DVP
- 52. Totale elementi da dedurre

#### **Patrimonio di base**

53. Valore positivo

54. Valore negativo

**PATRIMONIO SUPPLEMENTARE (TIER 2)****Elementi positivi**

- Riserve da valutazione:
- attività materiali:
55. leggi speciali di rivalutazione
56. attività materiali ad uso funzionale
- titoli disponibili per la vendita:
57. titoli di capitale e quote di O.I.C.R.
58. titoli di debito
59. Strumenti innovativi di capitale e strumenti non innovativi di capitale con scadenza non computabili nel patrimonio di base
- Strumenti non innovativi di capitale non computabili nel patrimonio di base:
60. strumenti non innovativi di capitale computabili fino al 35%
61. strumenti non innovativi di capitale computabili fino al 50%
62. Strumenti ibridi di patrimonializzazione
63. Passività subordinate di 2° livello
64. Eccedenza rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite attese
65. Plusvalenze nette su partecipazioni
66. Altri elementi positivi
- Filtri prudenziali: incrementi del patrimonio supplementare:
67. plusvalenza cumulata netta su attività materiali
68. risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine computabili nel patrimonio supplementare
69. altri filtri positivi
70. Totale degli elementi positivi del patrimonio supplementare

**Elementi negativi**

71. Minusvalenze nette su partecipazioni
72. Crediti
73. Altri elementi negativi
- Filtri prudenziali: deduzioni dal patrimonio supplementare:
74. quota non computabile della riserva da valutazione su attività materiali ad uso funzionale
- quota non computabile delle riserve positive su titoli disponibili per la vendita:
75. titoli di capitale e quote di O.I.C.R.
76. titoli di debito
77. risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine non computabili nel patrimonio supplementare
78. passività subordinate di 2° livello e strumenti ibridi di patrimonializzazione oggetto di impegni di acquisto a termine non computabili nel patrimonio supplementare

- 79. altri filtri negativi
- 80. Totale degli elementi negativi del patrimonio supplementare

**Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre**

- 81. Valore positivo
- 82. Eccedenza rispetto al patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre
- 83. Valore positivo ammesso
- 84. Valore negativo

**Elementi da dedurre**

Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari pari o superiori al 20% del capitale dell'ente partecipato:

- 85. interessenze azionarie
- 86. strumenti non innovativi di capitale
- 87. strumenti innovativi di capitale e strumenti non innovativi di capitale con scadenza
- 88. strumenti ibridi di patrimonializzazione
- 89. strumenti subordinati

Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari superiori al 10% ma inferiori al 20% del capitale dell'ente partecipato:

- 90. interessenze azionarie
- 91. strumenti non innovativi di capitale
- 92. strumenti innovativi di capitale e strumenti non innovativi di capitale con scadenza
- 93. strumenti ibridi di patrimonializzazione
- 94. strumenti subordinati

Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari pari o inferiori al 10% del capitale dell'ente partecipato:

- 95. interessenze azionarie
- 96. strumenti non innovativi di capitale
- 97. strumenti innovativi di capitale e strumenti non innovativi di capitale con scadenza
- 98. strumenti ibridi di patrimonializzazione
- 99. strumenti subordinati

Partecipazioni in società di assicurazione:

- 100. partecipazioni
- 101. strumenti subordinati
- 102. Eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive
- 103. Perdite attese relative agli strumenti di capitale e alle esposizioni verso OICR nel caso di sottostanti relativi a/o trattati come strumenti di capitale
- 104. Deduzioni derivanti da cartolarizzazioni
- 105. Deduzioni relative al rischio di regolamento su transazioni non DVP

---

Sezione:	2 – Patrimonio di vigilanza consolidato
Sottosezione:	2 – Schema della segnalazione relativa al patrimonio di vigilanza consolidato

---

106. Totale elementi da dedurre

### **Patrimonio supplementare**

107. Valore positivo

108. Valore negativo

### **ELEMENTI DA DEDURRE DAL PATRIMONIO DI BASE E DAL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE**

Partecipazioni in società di assicurazione:

109. partecipazioni

110. strumenti subordinati

111. Totale elementi da dedurre dal patrimonio di base e dal patrimonio supplementare

### **PATRIMONIO DI VIGILANZA**

112. Valore positivo

113. Valore negativo

### **PATRIMONIO DI 3° LIVELLO (TIER 3)**

#### **Elementi positivi**

114. Passività subordinate di 2° livello non computabili nel patrimonio supplementare

115. Passività subordinate di 3° livello

116. Totale elementi positivi patrimonio di 3° livello

#### **Elementi negativi**

Filtri prudenziali: deduzioni dal patrimonio di 3° livello:

117. passività subordinate di 2° e 3° livello oggetto di impegni di acquisto a termine non computabili nel patrimonio di 3° livello

118. Altre deduzioni

#### **Patrimonio di 3° livello**

119. Valore positivo

120. Eccedenza rispetto all'ammontare computabile

121. Valore positivo ammesso

### **PATRIMONIO DI VIGILANZA INCLUSO IL PATRIMONIO DI 3° LIVELLO**

122. Valore positivo

123. Valore negativo



**ALTRE INFORMAZIONI**

124. Passività subordinate di 2° livello non computabili nel patrimonio supplementare e nel patrimonio di 3° livello

125. Prestiti subordinati di 3° livello non computabili nel patrimonio di 3° livello

Riserve da valutazione: copertura dei flussi finanziari:

titoli di debito disponibili per la vendita:

126. riserva positiva

127. riserva negativa

titoli di capitale disponibili per la vendita:

128. riserva positiva

129. riserva negativa

altri:

130. riserva positiva

131. riserva negativa

---

Sezione:	2 – Patrimonio di vigilanza consolidato
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

---

*Sottosezione:*

**3 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA DI RILEVAZIONE**

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione:	2 – Patrimonio di vigilanza consolidato
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

---

---

Sezione:	2 – Patrimonio di vigilanza consolidato
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

---

### **3.1. AVVERTENZE**

Ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza consolidato si rinvia alle definizioni e alle disposizioni previste dalla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

Occorre altresì adottare le regole segnaletiche e gli esempi stabiliti per il patrimonio di vigilanza individuale, salvo quanto diversamente disciplinato nella presente sezione.

---

Sezione:	2 – Patrimonio di vigilanza consolidato
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

---

### **3.2. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE DELLE VOCI PATRIMONIALI**

Alle voci dello schema segnaletico consolidato si applicano le istruzioni dettate per il patrimonio individuale nonché quelle di seguito riportate.

Ciascuna voce del patrimonio di base e del patrimonio supplementare include sia la quota di pertinenza del gruppo bancario sia la quota relativa ai soci di minoranza (c.d. patrimonio di pertinenza di terzi).

Gli “interessi di minoranza” relativi alle società strumentali possono essere computati nel patrimonio di vigilanza di base consolidato solo per la parte necessaria a soddisfare il requisito patrimoniale relativo a ciascuna società (8 per cento delle attività di rischio ponderate, al netto di eventuali attività infragruppo); l’eventuale eccedenza va esclusa dal computo del patrimonio di vigilanza consolidato.

In generale, la “corrispondenza”, di seguito indicata, fra le voci del patrimonio di vigilanza consolidato e le voci patrimoniali del bilancio consolidato va interpretata “al netto” delle eventuali componenti patrimoniali di pertinenza delle società incluse nel consolidamento del bilancio, ma non appartenenti al gruppo bancario oppure escluse dalla segnalazione perché non soddisfano i requisiti di computabilità nel patrimonio di vigilanza (es. eccedenza degli interessi di minoranza relativi a società strumentali rispetto all’8 per cento delle attività di rischio delle medesime società).

#### **PATRIMONIO DI BASE**

##### **1) Capitale**

Rientrano in questa voce i titoli rappresentativi della partecipazione al capitale sociale (azioni) che presentano i requisiti di cui alla Sezione I, Sottosezione 3, voce 1, ivi comprese le quote di pertinenza di terzi che rispettino gli stessi requisiti.

La presente voce corrisponde alla voce 190 del passivo dello stato patrimoniale del bilancio consolidato e alla voce 210 del passivo dello stato patrimoniale del bilancio consolidato per la quota attinente il capitale di pertinenza di terzi. Il tutto al netto delle azioni di risparmio e privilegiate eventualmente non computabili, a fini prudenziali, come capitale.

##### **2) Sovrapprezzi di emissione**

La presente voce corrisponde alla voce 180 del passivo dello stato patrimoniale del bilancio consolidato e alla voce 210 del passivo dello stato patrimoniale del bilancio consolidato per la quota attinente i sovrapprezzi di emissione di pertinenza di terzi.

##### **3) Riserve**

La presente voce corrisponde alla voce 170 del passivo dello stato patrimoniale del bilancio consolidato e alla voce 210 del passivo dello stato patrimoniale del bilancio consolidato per la quota attinente le riserve di pertinenza di terzi.

## 8) Utile del periodo

La presente voce corrisponde alla voce 220 del passivo dello stato patrimoniale consolidato e alla voce 210 del passivo dello stato patrimoniale del bilancio consolidato per la quota attinente l'utile del periodo di pertinenza di terzi", quando presentano segno positivo, al netto dei dividendi e delle altre forme di erogazione (es. beneficenza) destinati a soggetti esterni al gruppo bancario.

Nella presente voce confluisce anche la quota dell'utile maturato nel primo semestre dell'anno che, nella segnalazione del patrimonio relativa al mese di giugno (e in quella seguente relativa al mese di settembre), gli amministratori considerino incrementativa del valore delle riserve (tale importo, da quantificare avendo presenti i criteri adottati nell'attribuzione dell'utile d'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato, deve escludere la quota di utile potenzialmente destinabile ai dividendi, alla beneficenza o, comunque, da non includere nel patrimonio di vigilanza).

## FILTRI PRUDENZIALI: INCREMENTI DEL PATRIMONIO DI BASE

### 11) Risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine computabili nel patrimonio di base

Ai fini della presente voce vanno considerati:

a) gli impegni di acquisto a termine di proprie azioni da parte delle stesse società emittenti (capogruppo, società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti al gruppo bancario, al gruppo sub-consolidante, all'impresa di riferimento);

b) gli impegni di acquisto a termine, da parte di una società bancaria, finanziaria o strumentale inclusa nel consolidamento (ivi compresa la capogruppo o impresa di riferimento), di azioni emesse da un'altra società appartenente al gruppo bancario, o gruppo sub-consolidante o all'impresa di riferimento e consolidata con il metodo integrale.

Nel caso sub a), si applicano le medesime regole dettate per il calcolo del patrimonio individuale. In particolare nella presente voce va segnalato l'importo che in bilancio è stato riclassificato dalle riserve alle passività finanziarie.

Nel caso sub b), l'importo da segnalare è pari alla quota del patrimonio di pertinenza di terzi riclassificato in bilancio fra le passività che risulta costituita da elementi patrimoniali di qualità primaria, nonché da altri elementi del patrimonio di base consolidato eventualmente oggetto di rettifica ai fini di bilancio. La quota costituita da elementi del patrimonio supplementare (riserve da valutazione) va rilevata nella voce 67 "Filtri prudenziali – incrementi del patrimonio supplementare: risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine computabili nel patrimonio supplementare".

#### *Esempio*

*Si ipotizzi che la capogruppo si impegni ad acquistare il 10 per cento del capitale di una società bancaria che già controlla all'80 per cento. Il valore attuale del prezzo a termine è pari a 110. Il corrispondente valore del patrimonio netto contabile della società interessata è pari a 100. L'operazione presenta le caratteristiche fissate dalla normativa di vigilanza per la computabilità nel patrimonio di vigilanza (cfr. voce 11 del patrimonio di vigilanza individuale).*

---

Sezione:	2 – Patrimonio di vigilanza consolidato
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

---

Si ipotizzi pure che prima dell'operazione il patrimonio di pertinenza di terzi della società cui si riferiscono le azioni oggetto della transazione sia complessivamente pari a 200, costituito per 120 (60%) da elementi del patrimonio di base e per 80 (40%) da elementi del patrimonio supplementare (ad esempio, riserva da valutazione relativa a titoli di debito disponibili per la vendita). Per effetto della transazione in esame, in bilancio si verifica quanto segue: a) le riserve consolidate della capogruppo si riducono per 10 (= 110 – 100), pari al risultato negativo attualizzato dell'operazione; b) il patrimonio di pertinenza di terzi si riduce di 100, di cui 60 riferibili a elementi di qualità primaria e 40 riferibili a elementi di qualità secondaria.

La segnalazione patrimoniale consolidata va effettuata come se l'operazione in questione non fosse avvenuta. Pertanto nella presente voce va segnalato l'importo di 70 (60 + 10), mentre nella voce 68 va indicato l'importo delle componenti del patrimonio supplementare che sarebbe stato computato, nel rispetto delle regole e dei limiti di vigilanza applicabili alle medesime componenti, qualora l'operazione non fosse stata realizzata. Nell'esempio, nella voce 68 andrebbe segnalato un importo pari a 20 (= 50% \* 40).

Se oggetto dell'impegno di riacquisto a termine sono le azioni emesse da una società strumentale consolidata integralmente, l'impegno si imputa in via prioritaria al patrimonio di pertinenza dei terzi non computato nel patrimonio di vigilanza consolidato e solo per l'eccedenza alla quota parte computata (entro il limite dell'8 per cento delle attività di rischio della società strumentale). Pertanto, l'importo da segnalare nella presente voce è pari all'impegno che riguarda la parte degli interessi di minoranza computabile nel patrimonio di vigilanza consolidato.

#### **14) Azioni o quote proprie**

Nella presente voce deve figurare l'importo delle azioni o quote emesse dalla capogruppo e detenute in portafoglio dalla stessa capogruppo o dalle società controllate nonché le azioni o quote emesse da queste ultime e possedute dalle medesime società emittenti.

#### **15) Avviamento**

La presente voce corrisponde al "di cui: avviamento" della voce 130 dell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio.

Figurano nella presente voce anche le eventuali "differenze positive di patrimonio netto" incorporate nel valore di bilancio delle partecipazioni in società sottoposte a influenza notevole e valutate in base al metodo del patrimonio netto.

Per "differenza positiva di patrimonio netto" si intende, in conformità di quanto previsto dalle direttive contabili europee, l'eccedenza del prezzo di acquisto di una partecipazione sulla corrispondente quota di patrimonio netto che non è attribuibile alle attività e alle passività della società partecipata.

La deduzione dell'avviamento deve essere effettuata sterilizzando gli effetti derivanti da eventuali riserve da valutazione generate da differenze di cambio. Quindi, l'ammontare di avviamento dedotto deve essere al lordo della "riserva da differenze di cambio" negativa e al netto di quella positiva.

#### **18) Rettifiche di valore su crediti**

Cfr. voce 18 del patrimonio di vigilanza individuale.

**19) Rettifiche di valore di vigilanza relative al “portafoglio bancario”**

Figura in tale voce la somma delle rettifiche di valore di rilevante entità cumulate calcolate a fini di vigilanza sulle attività valutate al *fair value* rientranti nel “portafoglio bancario” da ciascuna singola società rientrante nel gruppo bancario.

**20) Rettifiche di valore di vigilanza relative al “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza”**

Figura in tale voce la somma delle rettifiche di valore di rilevante entità cumulate calcolate a fini di vigilanza sulle attività rientranti nel “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” da ciascuna singola società rientrante nel gruppo bancario.

**FILTRI PRUDENZIALI: DEDUZIONI DAL PATRIMONIO DI BASE****26) Risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine non computabili nel patrimonio di base**

Ai fini della presente voce vanno considerati:

a) gli impegni di acquisto a termine di proprie azioni da parte delle stesse società emittenti (capogruppo, società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti al gruppo bancario, o al gruppo sub-consolidante o all’impresa di riferimento);

b) gli impegni di acquisto a termine, da parte di una società bancaria, finanziaria o strumentale inclusa nel consolidamento (inclusa la capogruppo), di azioni emesse da un’altra società appartenente al gruppo bancario, al gruppo sub-consolidante, o all’impresa di riferimento e consolidate con il metodo integrale.

Nel caso sub a), si applicano le medesime regole dettate per il calcolo del patrimonio individuale.

Nel caso sub b), si applicano le medesime regole dettate per il calcolo del patrimonio individuale. Tuttavia, occorre distinguere i due seguenti casi (cfr. istruzioni per la compilazione della voce 26 del patrimonio individuale):

assunzione immediata del proprio rischio d’impresa: in questo caso nella presente voce va segnalato non il valore complessivo dell’impegno di riacquisto a termine (da valorizzare secondo le regole stabilite con riferimento alla voce 26 del patrimonio individuale), ma la sola quota parte di tale impegno imputabile agli elementi del patrimonio di base. La quota dell’impegno riferibile agli elementi del patrimonio supplementare va segnalata nella voce 77 “Filtri prudenziali – deduzioni dal patrimonio supplementare: risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine non computabili nel patrimonio supplementare”. In altri termini, la segnalazione va effettuata come se l’operazione di acquisto a termine fosse stata regolata a valori attuali alla data di riferimento della segnalazione;

assunzione non immediata del proprio rischio d’impresa: in questo caso il trattamento segnalativo delle operazioni dipende dalla loro durata contrattuale. In particolare, se tale durata è pari o superiore a 5 anni (1) nella presente voce va segnalato non il valore complessivo dell’impegno di riacquisto a termine (da valorizzare secondo le regole stabilite con riferimento alla voce 26 del patrimonio individuale), ma la sola quota parte di tale

(1) Più precisamente si considerano le operazioni con durata pari o superiore a 5 anni, ma inferiore a 10 anni e quelle con durata pari o superiore a 10 anni, ma senza la preventiva autorizzazione della Banca d’Italia, al momento del regolamento.



Sezione:	2 – Patrimonio di vigilanza consolidato
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

impegno imputabile agli elementi del patrimonio di base. Infatti solo per tale componente si determina, per effetto dell'operazione, un abbassamento della qualità patrimoniale, da primaria a secondaria (cfr. voce 68). La quota dell'impegno riferibile agli elementi del patrimonio supplementare non va segnalata. Se la durata dell'impegno è inferiore a 5 anni, si procede come nel caso I.

*Esempio (Caso I: assunzione immediata del proprio rischio)*

*Si ipotizzi che la capogruppo emetta un'opzione put per effetto della quale si impegna ad acquistare entro 2 anni, con regolamento su base netta (cioè in base al differenziale di prezzo rilevato alla scadenza) il 10 per cento del capitale di una società bancaria già controllata al 80 per cento. Il valore attuale del prezzo fissato a termine è pari a 110. Il corrispondente valore del patrimonio netto contabile della società interessata è pari a 100. Si ipotizzi pure che prima dell'operazione il patrimonio di pertinenza di terzi della società cui si riferiscono le azioni oggetto della transazione sia complessivamente pari a 200, costituito per 120 (60%) da elementi del patrimonio di base e per 80 (40%) da elementi del patrimonio supplementare. In tale situazione, in bilancio non si determina alcuna riclassificazione da patrimonio netto alle passività dell'importo dell'impegno; quest'ultimo è valutato come un derivato. In questo esempio, si ipotizza per comodità che il valore del derivato sia nullo.*

*Poiché, come detto, la segnalazione patrimoniale consolidata va effettuata come se l'operazione in questione fosse regolata a valori attuali alla data di riferimento della segnalazione stessa, la banca dovrà indicare nella presente voce l'importo di 70, pari alla somma di 10 (perdita da negoziazione attualizzata) e di 60 (valore attuale degli elementi patrimoniali di qualità primaria acquistati, che verranno elisi nel processo di consolidamento al regolamento dell'operazione). Il residuo importo di 40 va indicato nella voce 77 "Filtri prudenziali – deduzioni dal patrimonio supplementare: risorse patrimoniali oggetto di impegni a termine non computabili nel patrimonio supplementare".*

*Esempio (Caso II: assunzione non immediata del proprio rischio)*

*Si ipotizzi che la capogruppo si impegni ad acquistare fra 6 anni un numero fisso di azioni (es. 100) di una propria società controllata ad un prezzo pari al fair value delle stesse alla scadenza dell'operazione. Il corrispondente valore del patrimonio netto della società interessata è pari a 100 alla data di riferimento della segnalazione. Si ipotizzi pure che prima dell'operazione il patrimonio di pertinenza di terzi della società cui si riferiscono le azioni oggetto della transazione sia complessivamente pari a 200, costituito per 120 (60%) da elementi del patrimonio di base e per 80 (40%) da elementi del patrimonio supplementare. In tale situazione, in bilancio non si determina alcuna riclassificazione da patrimonio netto alle passività dell'importo dell'impegno; quest'ultimo è valutato come un derivato. In questo esempio, si ipotizza per comodità che il valore del derivato sia nullo.*

*Il fair value corrente delle azioni oggetto della transazione alla data di riferimento della segnalazione è pari a 120. Nella presente voce occorre indicare l'importo di 80 (= 20 + 60 (60% \* 100)). Il medesimo importo va segnalato nella voce 68 "Filtri prudenziali: incrementi del patrimonio supplementare – risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine computabili nel patrimonio supplementare". Viceversa nella voce 77 non va indicato alcun importo.*

Se oggetto dell'impegno di riacquisto a termine sono le azioni emesse da una società strumentale consolidata integralmente, l'impegno si imputa in via prioritaria al patrimonio di

Sezione:	2 – Patrimonio di vigilanza consolidato
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

pertinenza dei terzi non computato nel patrimonio consolidato e solo per l'eccedenza alla quota parte computata (entro il limite dell'8 per cento delle attività di rischio della società strumentale). L'importo da segnalare nella presente voce è pari all'impegno che riguarda la parte degli interessi di minoranza computabile nel patrimonio di vigilanza consolidato.

## ELEMENTI DA DEDURRE DAL PATRIMONIO DI BASE

### 48) Eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive

Per determinare l'importo da ricondurre nella presente voce devono essere eseguite le seguenti fasi:

- ciascuna società appartenente al gruppo bancario che per il calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di credito e/o di controparte adotta la metodologia basata sui rating interni (base o avanzata) deve confrontare le perdite attese con le rettifiche di valore complessive per ciascuna classe di attività (portafoglio regolamentare). A tali fini si precisa che per le posizioni in default il confronto viene effettuato tra perdite attese calcolate in base alla media ponderata per le esposizioni delle LGD (regolamentari o stimate a seconda del modello utilizzato) per ciascuna classe di attività e le rettifiche di valore relative alle medesime classi di attività <sup>(1)</sup>.
- si deve quindi procedere alla somma algebrica dei risultati ottenuti nella fase di cui alla lettera a) dalle singole componenti del gruppo bancario per ciascuna classe di attività. Si determinano in tal modo le classi di attività che a livello consolidato presentano un eccesso delle perdite attese sulle rettifiche di valore (o viceversa).
- si dovranno quindi identificare tutte le classi di attività che dopo la fase di cui al punto b) presentano un'eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive e sommare tali valori.
- infine si deve ricondurre nella presente voce il 50 per cento della somma così ottenuta.

Si precisa che il calcolo deve essere effettuato al lordo del relativo effetto fiscale.

## PATRIMONIO SUPPLEMENTARE

### 62) Strumenti ibridi di patrimonializzazione

Nella presente voce va segnalato l'importo degli strumenti ibridi di patrimonializzazione emessi dalla capogruppo e dalle società controllate, che rispettino i requisiti per essere computati nel patrimonio di vigilanza (2).

### 63) Passività subordinate di 2° livello

<sup>(1)</sup> In tutti i casi le banche devono tener conto degli effetti della CRM e le LGD utilizzate ai fini del calcolo in esame devono essere le stesse utilizzate anche nel calcolo del requisito patrimoniale (cfr. circolare 263 del 27 dicembre 2006, Titolo II, Capitolo I, Parte Seconda, Sezione V, paragrafo 8).

(2) I finanziamenti per l'acquisto di strumenti ibridi di patrimonializzazione emessi da società del gruppo sono equiparati a finanziamenti per l'acquisto di strumenti ibridi di patrimonializzazione di propria emissione e pertanto vanno esclusi dal patrimonio di vigilanza consolidato.

---

Sezione:	2 – Patrimonio di vigilanza consolidato
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

---

Nella presente voce deve figurare l'importo delle passività subordinate di 2° livello emesse dalla capogruppo e dalle società controllate, che abbiano i requisiti per essere computate nel patrimonio di vigilanza (1).

#### **64) Eccedenza rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite attese**

Per determinare l'importo da ricondurre nella presente voce devono essere eseguite le seguenti fasi:

- a. ciascuna società appartenente al gruppo bancario che per il calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di credito e/o di controparte adotta la metodologia basata sui rating interni (base o avanzata) deve confrontare le perdite attese con le rettifiche di valore complessive per ciascuna classe di attività (portafoglio regolamentare). A tali fini si precisa che per le posizioni in default il confronto viene effettuato tra perdite attese calcolate in base alla media ponderata per le esposizioni delle LGD (regolamentari o stimate a seconda del modello utilizzato) per ciascuna classe di attività e le rettifiche di valore relative alle medesime classi di attività <sup>(2)</sup>.
- b. si deve quindi procedere alla somma algebrica dei risultati ottenuti nella fase di cui alla lettera a) dalle singole componenti del gruppo bancario per ciascuna classe di attività. Si determinano in tal modo le classi di attività che a livello consolidato presentano un eccesso delle perdite attese sulle rettifiche di valore (o viceversa).
- c. si dovranno quindi identificare tutte le classi di attività che dopo la fase di cui al punto b) presentano un'eccedenza delle rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite attese e sommare tali valori.
- d. infine si può ricondurre nella presente voce l'ammontare definito dopo il punto c) per un importo non superiore allo 0,6 per cento del complesso delle attività ponderate per il rischio di credito e/o di controparte di tutte le società del gruppo, imputabili ai portafogli assoggettati alla metodologia basata sui rating interni.

Si precisa che il calcolo deve essere effettuato al lordo del relativo effetto fiscale.

#### **66) Altri elementi positivi**

Nella presente voce figura la voce 6 "Differenze di cambio" riportata nella tabella 15.6 "Riserva da valutazione: composizione" della nota integrativa del bilancio dell'impresa, quando presenta segno positivo.

Vanno anche incluse le riserve da valutazione, se positive, relative alle operazioni di copertura degli investimenti esteri per la parte relativa alle società appartenenti al gruppo bancario e alle società bancarie, finanziarie e strumentali consolidate proporzionalmente.

---

(1) I finanziamenti per l'acquisto di passività subordinate emesse da società del gruppo sono equiparati a finanziamenti per l'acquisto di passività subordinate di propria emissione e pertanto vanno esclusi dal patrimonio di vigilanza consolidato.

(<sup>2</sup>) In tutti i casi le banche devono tener conto degli effetti della CRM e le LGD utilizzate ai fini del calcolo in esame devono essere le stesse utilizzate anche nel calcolo del requisito patrimoniale (cfr. circolare 263 del 27 dicembre 2006, Titolo II, Capitolo 1, Parte Seconda, Sezione V, paragrafo 8).

**FILTRI PRUDENZIALI: INCREMENTI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE****68) Risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine computabili nel patrimonio supplementare**

Ai fini della presente voce vanno considerati:

gli impegni di acquisto a termine di proprie azioni da parte delle stesse società emittenti (capogruppo, società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti al gruppo bancario);

gli impegni di acquisto a termine, da parte di una società bancaria, finanziaria o strumentale inclusa nel consolidamento (ivi compresa la capogruppo), di azioni emesse da un'altra società appartenente al gruppo bancario e consolidata con il metodo integrale.

Nel caso sub a), si applicano le medesime regole dettate per il calcolo del patrimonio individuale.

Nel caso sub b), si applicano le medesime regole dettate per il calcolo del patrimonio individuale. Tuttavia, nel caso delle operazioni che non comportano l'immediata assunzione del proprio rischio d'impresa (Caso II: cfr. voce 26 della presente sezione) l'importo da segnalare è pari alla quota del patrimonio di pertinenza di terzi che risulta costituita da elementi di qualità primaria. Tale importo coincide con quello segnalato nella voce 26 "Filtri prudenziali: deduzioni da patrimonio di base – risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine non computabili nel patrimonio di base".

**73) Altri elementi negativi**

La presente voce comprende:

- la voce 6 "Differenze di cambio" riportata nella tabella 15.6 "Riserva da valutazione: composizione" della nota integrativa del bilancio dell'impresa, quando presenta segno negativo;
- le insussistenze dell'attivo, ammanchi, rapine ecc. non ancora addebitate al conto economico.

In questa voce sono anche incluse le riserve da valutazione, se negative, relative alle operazioni di copertura degli investimenti esteri per la parte relativa alle società appartenenti al gruppo bancario e alle società bancarie, finanziarie e strumentali consolidate proporzionalmente.

**FILTRI PRUDENZIALI: DEDUZIONI DAL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE****77) Risorse patrimoniali oggetto di impegno di acquisto a termine non computabili nel patrimonio supplementare**

Ai fini della presente voce vanno considerati gli impegni di acquisto a termine, da parte di una società bancaria, finanziaria o strumentale inclusa nel consolidamento (inclusa la capogruppo), di azioni emesse da un'altra società appartenente al gruppo bancario e consolidate con il metodo integrale.

---

Sezione:	2 – Patrimonio di vigilanza consolidato
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

---

Si applicano le medesime regole dettate per il calcolo del patrimonio individuale. Tuttavia, occorre distinguere i due seguenti casi (cfr. voce 26 del patrimonio individuale):

assunzione immediata del proprio rischio d'impresa: in questo caso nella presente voce va segnalata la quota dell'impegno di acquisto a termine riferibile agli elementi del patrimonio supplementare. La quota parte imputabile agli elementi del patrimonio di base è rilevata nella voce 26 "Filtri prudenziali: deduzioni da patrimonio di base – risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine non computabili nel patrimonio di base";

assunzione non immediata del proprio rischio d'impresa: in questo caso si considerano solo le operazioni che presentano una durata contrattuale inferiore a 5 anni. Va rilevata la sola quota parte dell'impegno di acquisto a termine imputabile agli elementi del patrimonio supplementare. La quota parte dell'impegno riferibile agli elementi del patrimonio di base è rilevata nella voce 26 "Filtri prudenziali: deduzioni da patrimonio di base – risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine non computabili nel patrimonio di base".

#### **78) Passività subordinate di 2° livello e strumenti ibridi di patrimonializzazione oggetto di impegni di acquisto a termine non computabili nel patrimonio supplementare**

Ai fini della presente voce vanno considerati sia gli impegni di acquisto a termine di strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passività subordinate di 2° livello emessi dalla capogruppo sia gli impegni di acquisto a termine di strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passività subordinate di 2° livello emessi da società bancarie e finanziarie consolidate. Per le modalità di calcolo si veda voce 72 del patrimonio di vigilanza individuale.

### **ELEMENTI DA DEDURRE DAL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE**

#### **102) Eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive**

Cfr. voce 48.

### **PATRIMONIO DI 3° LIVELLO**

#### **114) Passività subordinate di 2° livello non computabili nel patrimonio supplementare**

Nella presente voce figurano le passività subordinate di 2° livello emesse dalla capogruppo e dalle società controllate non computate nel patrimonio supplementare perchè eccedenti il limite del 50 per cento del "patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre". L'importo computabile nella presente voce non può anch'esso eccedere il limite del 50 per cento del "patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre".

#### **115) Passività subordinate di 3° livello**

Nella presente voce deve figurare l'importo delle passività subordinate di 3° livello emesse dalla capogruppo e dalle società controllate, che abbiano i requisiti per essere computate nel patrimonio di vigilanza.

**FILTRI PRUDENZIALI: DEDUZIONI DAL PATRIMONIO DI 3° LIVELLO****117) Passività subordinate di 2° e 3° livello oggetto di impegni di acquisto a termine non computabili nel patrimonio di 3° livello**

Ai fini della presente voce vanno considerati sia gli impegni di acquisto a termine di passività subordinate di 2° e 3° livello emessi dalla capogruppo sia gli impegni di acquisto a termine di passività subordinate di 2° e 3° livello emessi da società bancarie e finanziarie consolidate. Per le modalità di calcolo si veda la voce 105 del patrimonio di vigilanza individuale.

**118) Altre deduzioni**

Sono ricomprese nella presente voce le deduzioni richieste a livello individuale dalle autorità di vigilanza estere alle singole società bancarie, di investimento mobiliare e finanziarie rientranti nell'area di consolidamento, a fronte del supero dei limiti previsti dalla normativa sui "grandi rischi" imputabile alle operazioni rientranti nel "portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza".

---

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

*Sezione:*

**3 – PORTAFOGLIO BANCARIO: RISCHIO DI CREDITO E DI  
CONTROPARTE SU BASE INDIVIDUALE**

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione: 3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale  
Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

---



---

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

*Sottosezione:*

## **1 – ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE**

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione: 3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale  
Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

---

## **1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA**

Si rinvia a quanto previsto dalla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

Nel calcolo delle attività di rischio ponderate la banca nazionale segnalante tiene conto anche delle attività riguardanti le proprie filiali estere.

## 1.2 SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

Le segnalazioni concernenti le attività di rischio ponderate relative al rischio di credito e al rischio di controparte su base individuale si effettuano con periodicità trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) secondo le istruzioni riportate nella presente circolare (1).

Esse devono essere trasmesse secondo lo schema indicato nella sottosezione 3.2. della presente circolare, con le modalità definite nella circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (“Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”) emanata dal Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche.

Le segnalazioni relative al 31 dicembre e al 30 giugno vanno trasmesse entro il 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 marzo e 25 settembre) [cfr. Premessa, Paragrafo 7], quelle relative al 31 marzo e al 30 settembre entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 aprile e 25 ottobre).

Le responsabilità per la correttezza del calcolo delle attività di rischio ponderate e delle relative segnalazioni alla Banca d'Italia nonché per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali ciascuno per quanto di propria competenza.

Al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, particolare cura va posta nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

---

(1) Salvo i casi previsti da specifici provvedimenti della Banca d'Italia, la segnalazione relativa al rischio di credito e di controparte va effettuata anche dalle banche sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria.

### 1.3 METODOLOGIE DI CALCOLO DELLE ATTIVITÀ DI RISCHIO PONDERATE

Ai fini del calcolo delle attività di rischio ponderate per il merito creditizio si rinvia alle definizioni e alle disposizioni previste dalla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”. Occorre altresì tenere conto delle regole segnaletiche e degli esempi riportati nella presente circolare.

Per il calcolo delle attività di rischio ponderate e del relativo requisito patrimoniale le banche possono applicare la “metodologia standardizzata” (cfr. successivo paragrafo 4) oppure la “metodologia basata sui rating interni” (cfr. successivo paragrafo 5).

Le banche che adottano la metodologia basata sui rating interni possono continuare ad applicare la metodologia standardizzata, nei casi di estensione progressiva della metodologia basata sui rating interni ovvero di utilizzo parziale permanente della metodologia standardizzata. In tali situazioni, con riferimento alle esposizioni soggette alla metodologia standardizzata le banche producono gli schemi segnaletici previsti da quest’ultima metodologia nel rispetto di quanto stabilito nel successivo paragrafo 1.4.

Dalle attività di rischio sono escluse quelle: a) dedotte da patrimonio di vigilanza; b) rientranti nel “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” (come definito nella sottosezione 7.1., paragrafo 1.3.1, della presente circolare), in quanto soggette ai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato (1). Vanno tuttavia ricompresi i titoli di debito, i titoli di capitale, i certificati di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.), i contratti derivati e le altre operazioni esclusi dall’ambito di applicazione dei rischi del “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” (cfr. successiva sezione 7 , paragrafo 1.1, della presente circolare).

---

(1) Ad eccezione del rischio di controparte connesso con i contratti derivati, le operazioni con regolamento a lungo termine, i pronti contro termine attivi e passivi su titoli o merci, le operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e i finanziamenti con margini (“margin lending”) (cfr. successiva sottosezione 3.3) e del rischio di regolamento connesso con le transazioni non DVP.

## 1.4 METODOLOGIA STANDARDIZZATA

Ai fini del calcolo del valore delle attività ponderate per il merito creditizio delle controparti in base alla metodologia standardizzata rilevano i seguenti tre fattori:

- 1) tipologie di esposizioni;
- 2) livello di merito creditizio delle controparti;
- 3) tecniche di attenuazione del rischio di credito.

Il valore di bilancio di ciascuna attività di rischio (1), determinato tenendo conto dei “filtri prudenziali” ed eventualmente corretto per tenere conto dell’esistenza di strumenti di protezione del credito di tipo reale (2), va ponderato per predefiniti fattori di ponderazione.

Con riferimento alle attività di rischio appartenenti a portafogli nei quali i fattori di ponderazione variano in funzione del merito creditizio delle controparti debtrici, o dei soggetti garanti/venditori di protezione del rischio di credito (3), stabilito da agenzie di rating (“*External Credit Assessment Institutions – ECAI*”) ovvero da agenzie per il credito all’esportazione (“*Export Credit Agencies – ECA*”), la banca può alternativamente decidere di:

- a) ricorrere per tutti i portafogli alle valutazioni operate da ECAI o ECA del merito creditizio delle controparti debtrici, ovvero dei soggetti garanti/venditori di protezione nel rispetto di quanto previsto dalla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”. In tali casi si applicano i fattori di ponderazione connessi con tali valutazioni determinati secondo le regole previste per ciascun portafoglio;
- b) non ricorrere per tutti i portafogli alle valutazioni del merito creditizio delle controparti debtrici, ovvero dei soggetti garanti/venditori di protezione, operate da ECAI o ECA ed applicare: 1) il fattore di ponderazione previsto dalla normativa, indipendentemente dal rating attribuito alle controparti debtrici ovvero ai soggetti garanti/venditori di protezione (4); 2) un fattore di ponderazione pari al 100 per cento, negli altri casi;
- c) scegliere solo limitatamente a taluni portafogli di ricorrere alle valutazioni operate da ECAI o ECA del merito creditizio delle controparti debtrici, ovvero dei soggetti garanti/venditori di protezione nel rispetto di quanto previsto dalla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”. A tali portafogli si applica il trattamento di cui al punto a). Ai restanti portafogli si applica il trattamento di cui al punto b).

Nei casi di cui alle lettere a) e c) qualora il rating sia stato assegnato da ECAI non scelte dalla banca e/o non riconosciute dalla Banca d’Italia, le relative attività sono trattate come se fossero prive di rating. Medesimo trattamento si applica quando il rating sia stato

---

(1) Fatti salvi i casi in cui la normativa preveda espressamente che si debba fare riferimento ad altri valori.

(2) Nel caso di applicazione del “metodo integrale” (cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”).

(3) Nel caso di strumenti di protezione del credito di tipo personale, nonché di strumenti di protezione del credito di tipo reale con applicazione del “metodo semplificato”, con riferimento ai quali è possibile applicare la c.d. “traslazione del rischio” (o “effetto di sostituzione”) (cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”).

(4) Ad esempio, nel portafoglio “esposizioni per cassa o fuori bilancio verso amministrazioni centrali e banche centrali” le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali di Paesi membri dell’Unione Europea sono ponderate allo zero per cento, indipendentemente dal rating assegnato a tali Paesi, se denominate e finanziate nella valuta del Paese membro debitore e, fino al 31 dicembre 2015, se denominate e finanziate nella valuta di un altro Paese membro.

---

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

assegnato da un'ECA che non rispetti i requisiti per il riconoscimento di cui alla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

Per i contratti di *leasing*, il valore dell'esposizione è determinato con le modalità di cui alla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” (Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione II, par. 1).

Le modalità di calcolo del valore dell'esposizione per i finanziamenti ipotecari con erogazione a stato avanzamento lavori (SAL) sono disciplinate al successivo paragrafo “1.4.1.9 Esposizioni garantite da immobili”.

#### **1.4.1 Tipologie di esposizioni**

Le esposizioni in bilancio e “fuori bilancio” sono suddivise nei portafogli prudenziali contemplati dalla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, ad eccezione delle “posizioni verso le cartolarizzazioni” che formano oggetto di rilevazione in un'apposita tabella.

Per l'individuazione dei soggetti di Paesi esteri da ricomprendere nelle categorie “amministrazioni centrali e banche centrali”, “enti territoriali”, “enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico”, “intermediari vigilati” occorre distinguere due ipotesi:

- se trattasi di Paesi appartenenti alla U.E. o al Gruppo dei Dieci (1), si fa riferimento ai criteri definiti dalle competenti Autorità di vigilanza bancaria;
- se trattasi di altri Paesi, si fa riferimento in via analogica ai criteri stabiliti per la pubblica amministrazione italiana.

##### **1.4.1.1 Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali**

Relativamente allo Stato italiano nelle categorie di controparti e di garanti “amministrazioni centrali e banche centrali” rientrano anche gli enti legati a un Ministero da un rapporto organico (ad esempio, le Direzioni provinciali del lavoro rispetto al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale).

Nel presente portafoglio sono inclusi anche i depositi liberi verso la Banca Centrale del Paese o dei Paesi in cui la banca segnalante risiede con proprie filiali.

##### **1.4.1.2 Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati**

Rientrano nella categoria di controparti e di garanti “intermediari vigilati”:

- a) le banche, aventi sede legale in Italia, autorizzate dalla Banca d'Italia all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 14 del “Testo Unico Bancario”, incluse le loro filiali all'estero. Sono escluse le filiali italiane di banche estere;
- b) le banche comunitarie ed extracomunitarie, di cui all'art. 1, comma 2, rispettivamente lettera b) e c), del “Testo Unico Bancario”, autorizzate dalle competenti autorità del Paese d'origine dell'attività bancaria così come definita ai sensi dell'art. 10 del Testo Unico Bancario (2). Sono comprese anche le loro succursali all'estero, sedi di attività,

---

(1) Cfr. la sezione 3, sottosezione 5, allegato A, della presente circolare.

(2) Per quanto concerne le banche comunitarie, si fa riferimento in via principale all'elenco di cui all'art. 14 della direttiva 2006/48/CE. Per quanto concerne le banche non comunitarie, sono valide ai presenti fini anche le autorizzazioni che non contemplino indicazioni in merito all'attività di impiego dei fondi raccolti, ove non sussistano comunque preclusioni alla concessione di prestiti per proprio conto.

---

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

sprovviste di personalità giuridica costituite in Paesi diversi da quello di insediamento della casa madre, ivi incluse le succursali in Italia;

- c) imprese di investimento di Paesi appartenenti all'Unione Europea o al Gruppo dei Dieci (1), nonché di altri Paesi esteri dove sussistano regole e controlli di vigilanza equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2006/49/CE (2). Tali società devono essere soggette a sistemi di vigilanza consolidata con riferimento al gruppo o sottogruppo di cui sono controllanti;
- d) le società finanziarie iscritte nell'elenco speciale ex art. 107 del "Testo Unico Bancario";
- e) le società finanziarie estere a condizione che tali società: 1) siano soggette ad autorizzazione all'esercizio dell'attività finanziaria e alla vigilanza da parte delle medesime autorità cui compete l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e la vigilanza sulle banche; 2) siano sottoposte a una disciplina di vigilanza e a requisiti prudenziali equivalenti a quelli previsti per le banche dalla direttiva 2006/48/CE;
- f) gli istituti di moneta elettronica come definiti nell'art. 1, comma 2, lettera h) bis del "Testo Unico Bancario";
- g) le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui all'art. 1, comma 2, lett. f), n. 4, del TUB ("istituti di pagamento").

Rientrano nel presente portafoglio anche le esposizioni nei confronti di: i) società di gestione di mercati regolamentati (borse) italiani ovvero riconosciuti ai sensi dell'articolo 67, commi 1 e 2, del TUF; ii) società che gestiscono sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione (stanze di compensazione) aventi a oggetto operazioni su strumenti finanziari effettuate su mercati regolamentati italiani ovvero su sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da soggetti italiani.

Sono ponderate allo zero per cento le attività di rischio in bilancio e "fuori bilancio", diverse dalle interessenze azionarie, dagli strumenti non innovativi e innovativi di capitale, dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione e dagli strumenti subordinati, che una banca vanta verso le società bancarie, finanziarie e strumentali aventi sede in Italia e appartenenti al medesimo gruppo bancario.

Figurano nel presente portafoglio anche: a) i vaglia, gli assegni circolari e i titoli equiparati; b) le interessenze azionarie, gli strumenti non innovativi e innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, gli strumenti subordinati emessi da intermediari vigilati, diversi da quelli dedotti dal patrimonio di vigilanza (3).

Alle esposizioni verso succursali di intermediari vigilati si applica il fattore di ponderazione dei medesimi intermediari vigilati (4).

La durata dei rapporti intercreditizi che costituiscono oggetto di rinnovo va determinata tenendo conto anche della durata della sottostante operazione a termine (5).

---

(1) Cfr. la sezione 3, sottosezione 5, allegato A, della presente circolare.

(2) In particolare, la previsione di requisiti patrimoniali equivalenti a quelli contemplati dalla citata direttiva.

(3) Sono esclusi le interessenze azionarie, gli strumenti non innovativi e innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati assoggettati ai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato.

(4) In particolare, alle esposizioni verso succursali di banche italiane si applica il fattore di ponderazione delle banche italiane, mentre alle esposizioni verso succursali in Italia di banche estere si applica il fattore di ponderazione della banca estera di appartenenza.

(5) Pertanto, nel caso ad esempio di un rapporto intercreditizio di vita residua 7 mesi rinnovato con un deposito a termine di 6 mesi, la durata complessiva del rapporto intercreditizio per cassa sarà pari a 1 anno e 1 mese.



#### **1.4.1.3 Esposizioni verso o garantite da enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico**

Le esposizioni verso le Fondazioni bancarie vanno incluse nelle esposizioni verso enti senza scopo di lucro.

#### **1.4.1.4 Esposizioni verso o garantite da enti territoriali**

Relativamente allo Stato italiano nelle categorie di controparti e di garanti “enti territoriali” rientrano le Amministrazioni regionali, le Amministrazioni provinciali e le città metropolitane costituite ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, le Amministrazioni comunali e le unioni di comuni previste dal d.lgs. n. 267/2000.

Figurano nel presente portafoglio anche le esposizioni verso gli enti territoriali aventi sede in uno Stato membro dell’Unione Europea ovvero del G-10, per i quali sia previsto nello Stato di appartenenza il medesimo trattamento delle amministrazioni centrali. Medesimo criterio si applica agli enti territoriali aventi sede in altri Stati, nel caso in cui la Banca d’Italia abbia consentito tale trattamento.

#### **1.4.1.5 Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali**

Nelle esposizioni verso la Comunità europea vanno incluse anche quelle verso l’EURATOM.

#### **1.4.1.6 Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo**

Figurano nel presente portafoglio anche gli eventuali strumenti non innovativi e innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, gli strumenti subordinati emessi da banche multilaterali di sviluppo (1).

Rientrano tra le banche banche multilaterali di sviluppo la *Inter-American Investment Corporation*, la *Black-Sea Trade and Development Bank*, e la *Central American Bank for Economic Integration*.

#### **1.4.1.7 Esposizioni verso o garantite da imprese**

Formano oggetto di rilevazione nel presente portafoglio le esposizioni nei confronti di controparti (ad esempio, imprese non finanziarie) non rientranti nei portafogli: esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali o banche centrali; esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati; esposizioni verso o garantite da enti territoriali; esposizioni verso o garantite da enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico; esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo; esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali; esposizioni al dettaglio; esposizioni a breve termine verso imprese; esposizioni garantite da immobili; esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite; esposizioni scadute; esposizioni appartenenti a categorie ad alto rischio per fini regolamentari; esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.); posizioni verso le cartolarizzazioni. Ad esempio, vanno ricondotte nel presente portafoglio le attività di rischio (in bilancio e “fuori bilancio”) verso i sistemi interbancari di garanzia (Fondo interbancario di tutela dei depositi, Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo, fondi di solidarietà ed equiparati).

---

(1) Sono esclusi gli strumenti non innovativi e innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati assoggettati ai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato.

Vanno altresì segnalate, convenzionalmente, le esposizioni verso persone fisiche o piccole e medie imprese che non sono riconducibili né nelle “esposizioni al dettaglio”, in quanto non rispettano i requisiti previsti da quest’ultimo portafoglio, né tra le “esposizioni scadute”. Alle esposizioni di che trattasi si applica un fattore di ponderazione pari al 100 per cento.

Dal presente portafoglio sono esclusi: a) le interessenze azionarie, gli strumenti non innovativi e innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, gli strumenti subordinati emessi da imprese, diversi da quelli dedotti dal patrimonio di vigilanza o assoggettati ai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato, in quanto da ricondurre nel portafoglio “Altre esposizioni”; b) le esposizioni per le quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di una ECAI da questa qualificata “a breve termine”, che vanno allocate nel portafoglio “Esposizioni a breve termine verso intermediari vigilati e imprese” (1).

#### 1.4.1.8 Esposizioni al dettaglio

Sono esclusi dal presente portafoglio i titoli di debito, i titoli di capitale e i contratti derivati finanziari.

La condizione secondo cui l’esposizione verso un singolo cliente (o gruppo di clienti connessi) non deve superare l’1 per cento del totale del portafoglio *retail* (2) va rispettata considerando le attività per cassa e quelle “fuori bilancio”, diverse dai titoli di debito, dai titoli di capitale e dai contratti derivati finanziari, e senza tenere conto sia dei fattori di conversione del credito delle attività “fuori bilancio” sia degli effetti degli strumenti di protezione del credito di tipo reale e personale che eventualmente assistono le attività per cassa e “fuori bilancio”.

L’ulteriore condizione relativa alla soglia di 1 milione di euro (3) va rispettata considerando le sole attività per cassa, diverse dai titoli di debito, dai titoli di capitale e dalle esposizioni garantite da immobili residenziali, e senza tenere conto degli effetti degli strumenti di protezione del credito di tipo reale e personale che eventualmente assistono le attività per cassa. Concorrono al calcolo dell’anzidetta soglia anche le esposizioni per cassa scadute.

#### 1.4.1.9 Esposizioni garantite da immobili

Nel caso di operazioni classificate in bilancio come *leasing* finanziario aventi ad oggetto immobili residenziali oppure non residenziali, nelle quali il locatario ha un’opzione di acquisto del bene in *leasing* e risultino soddisfatti i restanti requisiti previsti dalla normativa (4) per l’allocazione dell’operazione nel presente portafoglio (5), l’esposizione verso il locatario corrisponde al valore attuale dei “canoni di *leasing* minimi” definiti come i pagamenti che il locatario è o può essere obbligato ad effettuare per la durata del contratto di *leasing*, incluso il corrispettivo di qualsiasi opzione di acquisto del bene locato (c.d. valore residuo) il cui esercizio sia ragionevolmente certo o garantito da soggetti idonei a rilasciare strumenti di protezione del credito di tipo personale. Qualora l’opzione di acquisto non sia contrattualmente prevista ovvero il suo esercizio non sia ragionevolmente certo né garantito da soggetti idonei a rilasciare strumenti di protezione

(1) La durata a breve termine dipende dalla qualificazione operata dall’ECAI che il rating è “a breve termine”.

(2) Cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

(3) Cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

(4) Cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

(5) Qualora le operazioni di *leasing* finanziario non soddisfino i requisiti previsti dalla normativa per l’allocazione nel presente portafoglio, esse vanno trattate come crediti non garantiti verso il locatario.

---

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

del credito di tipo personale, il valore residuo viene inserito nel portafoglio “altre esposizioni” come attività materiale e ponderato come segue:

$$\text{valore residuo} \times 100\% \times 1/t$$

dove “t” è la durata residua del contratto di leasing, espressa con un numero intero di anni (arrotondato all’intero più vicino e comunque non inferiore a 1).

Nel caso di operazioni di *leasing* operativo su immobili residenziali oppure non residenziali, nelle quali il locatario ha un’opzione di acquisto del bene in *leasing* e risultino soddisfatti i restanti requisiti previsti dalla normativa per l’allocazione dell’operazione nel presente portafoglio (1), la banca locatrice applica l’anzidetto trattamento anche se tali operazioni siano state classificate in bilancio come *leasing* operativo (2). In particolare, la banca locatrice include tra le attività di rischio, in luogo degli immobili dati in locazione, i “canoni di *leasing* minimi” calcolati secondo quanto sopra indicato per il *leasing* finanziario.

Nel caso di finanziamenti ipotecari con erogazione a stato avanzamento lavori (SAL), si distinguono 3 fasi dell’operazione:

- a) la banca delibera la concessione di un finanziamento assistito da ipoteca su immobile residenziale o non residenziale;
- b) prima del perfezionarsi dell’ipoteca, viene erogato un prefinanziamento;
- c) al perfezionarsi dell’ipoteca viene erogato il finanziamento a tranches, mediante un meccanismo SAL e il prefinanziamento viene estinto.

Nelle more dell’erogazione del finanziamento, la banca ha un’esposizione per cassa non garantita di importo pari al prefinanziamento e un impegno a erogare fondi (pari alla differenza tra il finanziamento stipulato da erogare e quanto erogato come prefinanziamento). All’esposizione per cassa deve applicare il fattore di ponderazione di pertinenza della controparte. Per quanto riguarda l’esposizione “fuori bilancio”, considerando che il meccanismo SAL che caratterizza il successivo finanziamento ipotecario prevede – di norma – che la banca non sia tenuta a procedere all’erogazione delle ulteriori *tranche* del finanziamento laddove i lavori per il completamento dell’immobile subiscano un’interruzione, la banca deve classificare gli importi non ancora erogati (ivi compreso l’impegno a erogare fondi in esame) tra le aperture di credito non utilizzate a utilizzo incerto, applicando un fattore di conversione pari al 50% o al 20% a seconda della durata (Circolare n. 263, Titolo II, Capitolo 1, Sezioni IV e VII e allegato B). Al valore dell’esposizione “fuori bilancio” così rettificata deve poi applicare il fattore di ponderazione di pertinenza della controparte fino al perfezionamento della garanzia ipotecaria.

Un volta erogato il finanziamento si distingue tra: i) importi via via erogati ed erogabili; ii) importi non ancora erogabili. Alle esposizioni sub caso i) si potrà applicare un fattore di ponderazione preferenziale (35% o 50%) a condizione che siano garantiti da ipoteca e nei limiti del c.d. “Loan to value” previsto dalle vigenti disposizioni per le esposizioni garantite da immobili (Circolare n. 263, Titolo II, Capitolo 1, Sezione IV). In altri termini, laddove all’avanzare dei lavori di costruzione, gli importi parziali del finanziamento siano garantiti da un’ipoteca avente i requisiti previsti dalla normativa per il riconoscimento ai fini prudenziali, è possibile applicare il fattore di ponderazione più

---

(1) Cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

(2) Qualora le operazioni di *leasing* operativo non soddisfino i requisiti previsti dalla normativa per l’allocazione nel presente portafoglio, esse vanno trattate computando gli immobili iscritti in bilancio tra le “altre esposizioni”.

favorevole sulla quota erogata. Ove non siano soddisfatte le citate condizioni ed in ogni caso per l'eventuale quota eccedente il Loan to Value, la ponderazione sarà quella della controparte. Agli importi sub caso ii), invece, si applicano un fattore di conversione pari al 50% o al 20% (a seconda dei casi) e il fattore di ponderazione della controparte.

#### **1.4.1.10 Esposizioni scadute**

Figura nel presente portafoglio la quota non garantita delle esposizioni scadute come definite nella circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

La quota non garantita delle esposizioni scadute è ponderata al 150 per cento. Essa può essere ponderata al 100 per cento se le rettifiche di valore specifiche complessive riferite alla quota non garantita sono pari o superiori al 20 per cento dell'importo della quota non garantita, calcolato al lordo delle anzidette rettifiche di valore.

Le esposizioni scadute, che sono soltanto totalmente coperte da garanzie reali non riconosciute nell'ambito della disciplina delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, sono ponderate al 100 per cento, a condizione che la banca disponga di rigorosi criteri operativi volti ad assicurare la qualità e la certezza giuridica delle garanzie reali e le relative rettifiche di valore specifiche complessive siano pari o superiori al 15 per cento del valore dell'esposizione calcolato al lordo di tali rettifiche (1).

Le attività di rischio su “immobili residenziali” scadute sono classificate nel portafoglio “esposizioni scadute” e sono ponderate al 100 per cento. Tuttavia, qualora le rettifiche di valore specifiche complessive determinate su tali esposizioni sono pari o superiori al 20 per cento dell'importo dell'esposizione calcolato al lordo di tali rettifiche di valore, allora le attività di rischio su “immobili residenziali” scadute possono essere ponderate al 50 per cento.

Le attività di rischio su “immobili non residenziali” scadute sono classificate nel portafoglio “esposizioni scadute” e sono ponderate al 100 per cento.

#### **1.4.1.11 Esposizioni ad alto rischio**

Sono ricomprese anche le partecipazioni in imprese non finanziarie con risultati di bilancio negativi negli ultimi due esercizi da ponderare al 200 per cento (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999, “Istruzioni di vigilanza per le banche”).

#### **1.4.1.12 Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite**

Qualora la banca segnalante adotti il metodo semplificato per tenere conto degli effetti di riduzione del rischio di credito derivanti da garanzie reali finanziarie, figurano nel presente portafoglio anche le esposizioni garantite da “*covered bond*”.

#### **1.4.1.13 Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)**

Alle esposizioni verso di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) la Banca d'Italia può stabilire l'applicazione di un fattore di ponderazione pari al 150 per cento (ad esempio, gli “*hedge funds*” da ricondurre nelle “esposizioni ad alto rischio”), qualora ritenga che le attività sottostanti siano ad “alto rischio”.

---

(1) A tali fini, alle garanzie è equiparata la proprietà del bene nel caso di *leasing*.

---

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

Con riferimento alle restanti esposizioni verso O.I.C.R., le modalità di determinazione del fattore di ponderazione variano a seconda che si tratti di :

- a) esposizioni provviste di un rating rilasciato da una ECAI riconosciuta dalla Banca d'Italia;
- b) esposizioni prive di rating (1).

Alle esposizioni provviste di rating (caso sub a) si applica un fattore di ponderazione determinato in funzione del rating loro attribuito.

A ciascuna esposizione priva di rating (caso sub b) si applica un fattore di ponderazione pari al 100 per cento oppure, al verificarsi di determinate condizioni, un fattore di ponderazione medio calcolato come di seguito indicato:

- se alla data di riferimento della segnalazione la banca è a conoscenza degli investimenti effettuati dall'O.I.C.R., essa può applicare alle relative esposizioni detenute un fattore di ponderazione medio determinato sulla base delle ponderazioni di pertinenza di ciascuna attività che compone l'O.I.C.R.;
- se alla data di riferimento della segnalazione la banca non è a conoscenza degli investimenti effettuati dall'O.I.C.R. essa può applicare alle relative esposizioni detenute un fattore di ponderazione medio determinato assumendo che l'O.I.C.R. investa, fino all'ammontare massimo previsto dal regolamento, nella categoria di attività alla quale è associato il fattore di ponderazione più elevato, e che poi continui ad investire nelle attività via via meno rischiose <sup>(2)</sup> previste dal regolamento del fondo fino a raggiungere il limite massimo di investimento previsto da quest'ultimo.

#### 1.4.1.14 Altre esposizioni

Figurano nel presente portafoglio:

- le attività materiali, che sono ponderate al 100 per cento;
- i ratei attivi relativi agli interessi e alle competenze maturati su rapporti finanziari attivi e quelli relativi ad altri ricavi maturati ma non ancora scaduti (come, ad esempio, le commissioni e le provvigioni per servizi resi e i fitti attivi) non imputati alle specifiche attività di rischio rientranti nei precedenti portafogli, che sono ponderati al 100 per cento;
- i biglietti e le monete in qualsiasi valuta e i valori bollati, che sono ponderati allo zero per cento;
- le interessenze azionarie, gli strumenti non innovativi e innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, gli strumenti subordinati diversi da quelli: 1) emessi da intermediari vigilati e dalle banche multilaterali di sviluppo, non dedotti dal patrimonio di vigilanza, in quanto da ricondurre nei pertinenti portafogli; 2) emessi da altri soggetti, se dedotti dal patrimonio di vigilanza; 3) assoggettati ai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato. Tali attività sono ponderate al 100 per cento. In particolare, sono inclusi: a) le interessenze azionarie in holding che detengono interessenze azionarie prevalentemente nel settore industriale con lo scopo di coordinare l'attività delle imprese partecipate; le interessenze azionarie, gli strumenti non innovativi e innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, gli strumenti subordinati assunti temporaneamente ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria

---

(1) Rientrano in tale fattispecie sia le esposizioni verso O.I.C.R. con rating assegnato da una ECAI non riconosciuta dalla Banca d'Italia sia il caso di banche che per la ponderazione non si avvalgono di valutazioni rilasciate da ECAI.

<sup>2</sup> Ovvero nelle attività in ordine decrescente di fattore di ponderazione.

destinata al risanamento o al salvataggio dell'ente partecipato o emittente, sempreché vi sia stata un'esplicita autorizzazione in tal senso da parte della Banca d'Italia;

- i valori all'incasso, che sono ponderati al 20 per cento; i valori all'incasso includono gli assegni di c/c tratti su terzi e le partite viaggianti e sospese delle banche che, ove ne ricorrano le condizioni, abbiano esercitato la facoltà di non attribuire tali partite alle pertinenti attività di rischio per cassa (cfr. sottosezione 3, paragrafo 3.1.2);
- l'oro detenuto come valuta oppure le attività in oro connesse con passività in oro, che sono ponderati allo zero per cento;
- le spese per migliorie di beni di terzi ricondotte in bilancio nella voce "Altre attività", che sono ponderate al 100 per cento;
- l'adeguamento di valore positivo delle attività finanziarie oggetto di copertura generica, che è ponderato al 100 per cento.

#### 1.4.2 Tecniche di attenuazione del rischio di credito

Il fattore di ponderazione (1) o il valore (2) delle attività esposte al rischio di credito o al rischio di controparte verso un soggetto terzo possono essere ridotti o annullati, qualora le attività stesse siano coperte dal rischio creditizio mediante strumenti di protezione del rischio di credito di tipo personale e/o reale riconosciuti a fini prudenziali.

Sono assimilati alle garanzie in contanti i valori (diversi dai titoli azionari, dagli strumenti non innovativi e innovativi di capitale, dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione e dagli strumenti subordinati) emessi dalla banca segnalante.

Le garanzie rilasciate dai sistemi interbancari di garanzia (Fondo interbancario di tutela dei depositi, Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo, fondi equiparati) sono assimilate a quelle prestate dalle banche.

Con riferimento agli strumenti di protezione del credito di tipo personale forniti dalla SACE che soddisfino i requisiti previsti in materia di tecniche di attenuazione del rischio di credito e che beneficino a loro volta della garanzia dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del d.lgs. 269/2003 (3), occorre distinguere due casi:

- il debitore (o il garante) è un soggetto appartenente al settore "amministrazioni centrali e banche centrali": in questo caso si applica la ponderazione preferenziale dello Stato italiano solo ove sia prevista la copertura del rischio Paese;
- il debitore (o il garante) è un soggetto appartenente ad altre categorie di controparti: in questo caso si applica la ponderazione preferenziale dello Stato italiano solo ove sia prevista la copertura sia del rischio Paese sia del rischio commerciale.

Gli impegni di finanziamento per i quali l'erogazione è condizionata all'assunzione di una garanzia (personale o reale) si considerano assistiti da garanzia.

---

(1) Nel caso di strumenti di protezione del credito di tipo personale, nonché di strumenti di protezione del credito di tipo reale con applicazione del "metodo semplificato".

(2) Nel caso di strumenti di protezione del credito di tipo reale con applicazione del "metodo integrale".

(3) Trattandosi di contro-garanzie, la protezione principale (nel caso di specie quella fornita dalla SACE) deve soddisfare i requisiti in materia di tecniche di attenuazione del rischio di credito di cui alla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", Titolo II, Capitolo 2, Sezione II, Sezione III paragrafo 5.2.

Sono assimilati a garanzia reale su depositi di contanti presso la banca segnalante i depositi cauzionali in nome proprio e per conto di terzi. Nel caso di crediti in valuta coperti dalla controparte debitrice con operazioni "fuori bilancio" su tassi di cambio di acquisto a termine della medesima valuta concluse con la stessa banca segnalante, va considerata come assistita da contante la quota–parte dei crediti anzidetti corrispondente al valore intrinseco negativo maturato sull'operazione "fuori bilancio".

Le attività di rischio con piano di ammortamento assistite da garanzie con durata inferiore a quella delle attività stesse sono da considerarsi garantite per la quota parte corrispondente alle rate che scadono nel periodo di durata della garanzia.

Nel caso di utilizzo del metodo integrale per tenere conto degli effetti di attenuazione del rischio di credito derivanti da garanzie di tipo reale, la rettifica per la volatilità  $H_E$  si applica alle esposizioni connesse con i titoli o le merci venduti, prestati, dati in garanzia nell'ambito di operazioni pronti contro termine passive, di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito, di finanziamento con margini ("*margin lending*"). La rettifica per la volatilità  $H_E$  si applica anche nelle altre fattispecie di titoli o merci dati in garanzia a fronte dei quali la banca riceve a sua volta una garanzia di tipo reale riconosciuta a fini prudenziali. In tutti i rimanenti casi  $H_E$  è pari a zero.

## 1.5 METODOLOGIA BASATA SUI RATING INTERNI

A differenza della metodologia standardizzata, nella metodologia basata sui rating interni il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e di controparte cui è esposta ciascuna attività di rischio è calcolato sulla base delle stime interne, operate dalle banche, dei parametri di rischio. In taluni casi, tuttavia, alle banche può essere richiesto di utilizzare valori standard di vigilanza, in luogo delle stime interne, per uno o più parametri di rischio.

La metodologia basata sui rating interni si distingue in “metodologia di base” e in “metodologia avanzata”, in relazione al numero di parametri di rischio per i quali le banche utilizzano proprie stime interne.

L'utilizzo di tali metodologie ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito e di controparte richiede il rispetto di un insieme di requisiti organizzativi e quantitativi nonché di requisiti di informativa al pubblico ed è subordinato alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.

I parametri di rischio che rilevano ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali sono:

- a) probabilità di *default* (PD): probabilità che una controparte sia classificata in *default* in un orizzonte temporale di 1 anno;
- b) tasso di perdita dato il *default* (*loss given default* – LGD): valore della perdita, espressa in termini percentuali, che si realizzerebbe a seguito del *default* della controparte;
- c) esposizione al momento del *default* (*exposure at default* – EAD): il valore delle attività di rischio (per cassa e “fuori bilancio”) da considerare per il calcolo dei requisiti patrimoniali. Nel caso delle garanzie rilasciate e degli impegni a erogare fondi nella determinazione dell'esposizione al momento del *default* concorrono anche i fattori di conversione del credito (FCC) che rispecchiano l'entità stimata e la probabilità del concretizzarsi di un'esposizione creditizia per cassa;
- d) scadenza (*effective maturity* – M): la media ponderata, espressa in anni, delle durate residue contrattuali dei singoli flussi di cassa (capitale, interessi, commissioni) di una determinata attività, con i pesi rappresentati dai flussi di cassa stessi.

Il prodotto tra PD e LGD corrisponde alla c.d. perdita attesa (*expected loss* – EL) per ciascuna unità di EAD.

Nella “metodologia di base” le banche utilizzano proprie stime interne soltanto per la probabilità di *default*, mentre per gli altri parametri fanno riferimento ai valori standard di vigilanza. Nella “metodologia avanzata”, invece, le banche utilizzano proprie stime interne per tutti i parametri di rischio, salvo le eccezioni previste dalla Banca d'Italia. Con riferimento alle esposizioni al dettaglio, tuttavia, le banche impiegano sempre proprie stime di PD e LGD (ovvero di EL) e FCC.

Nella metodologia basata sui rating interni il calcolo delle attività di rischio ponderate si fonda sui seguenti elementi:

- 1) tipologie di esposizioni;
- 2) stime dei parametri di rischio, la cui determinazione deve rispettare prestabiliti requisiti minimi organizzativi e quantitativi che possono variare anche in funzione della tipologia di esposizioni;



Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

- 3) le funzioni regolamentari di ponderazione, che variano in relazione alla tipologia di esposizioni, mediante le quali i parametri di rischio sono trasformati in fattori di ponderazione per 1 unità di EAD;
- 4) le tecniche di attenuazione del rischio di credito.

Nel caso di operazioni classificate in bilancio come *leasing* finanziario aventi ad oggetto attività materiali, indipendentemente dall'esistenza o meno di un'opzione di acquisto dell'attività di *leasing* a favore del locatario, l'esposizione verso quest'ultimo soggetto corrisponde al valore attuale dei "canoni di *leasing* minimi" definiti come i pagamenti che il locatario è o può essere obbligato ad effettuare per la durata del contratto di *leasing*, incluso l'importo dell'opzione di acquisto del bene locato (c.d. valore residuo) il cui esercizio sia ragionevolmente certo. Occorre tenere conto anche di ogni valore residuo garantito da soggetti idonei, nell'ambito della metodologia basata sui rating interni di base, a rilasciare strumenti di protezione del credito personale come garanti o contro-garanti (1). Nel caso in cui il valore residuo non sia garantito e alla data di riferimento della segnalazione l'esercizio dell'opzione di acquisto del bene locato non sia ragionevolmente certo, il prezzo di esercizio costituisce il valore residuo da allocare nel portafoglio "altre attività" (cfr. successivo paragrafo 1.5.1.5). In particolare, tra le attività di rischio andrà ricondotto il valore residuo moltiplicato per il rapporto  $1/t$  (con  $t$  pari alla durata residua, espressa con un numero intero di anni e comunque non inferiore a 1, del contratto di *leasing*) sino ad arrivare al 100 per cento del valore residuo alla scadenza del contratto di *leasing* (2).

L'anzidetto trattamento si applica anche alle operazioni di *leasing* su attività materiali classificate in bilancio come *leasing* operativo. In particolare, la banca locatrice include tra le attività di rischio, in luogo delle attività materiali date in locazione, il valore attuale dei "canoni di *leasing* minimi" calcolato come sopra indicato per il *leasing* finanziario.

## 1.5.1 TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONI

### 1.5.1.1 Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali

Figurano nel presente portafoglio le attività di rischio per cassa o "fuori bilancio" riconducibili nel metodo standardizzato nel portafoglio "esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali".

Vanno anche ricomprese le attività di rischio per cassa o "fuori bilancio" verso o garantite da: i) enti territoriali e dagli altri enti del settore pubblico che nel metodo standardizzato hanno il medesimo trattamento delle attività verso amministrazioni centrali; ii) banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali che nel metodo standardizzato sono ponderati allo zero per cento, indipendentemente dal rating loro assegnato.

Nel caso di applicazione della metodologia basata sui rating interni avanzata le attività garantite vanno incluse nel presente portafoglio soltanto se si applica la "traslazione del rischio" (l'"effetto di sostituzione") sul garante (ovvero si considera la PD del garante).

(1) Cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche".

(2) Si ipotizzi che la scadenza del contratto di *leasing* sia fissata al 31.3 dell'anno T+5 e che il valore residuo sia pari a 10. In tal caso, nelle segnalazioni riferite al 30.6 anno T, al 30.9 anno T, al 31.12 anno T e al 31.3 anno T+1 nel portafoglio "altre attività" andrà segnalato un importo pari a 2, essendo  $t = 5$  ( $2 = 10 * 1/5$ ). Nelle segnalazioni riferite al 30.6 anno T+1, al 31.12 anno T+1 e al 31.3 anno T+2 nel portafoglio "altre attività" segnalerà un importo pari a 2,5 essendo  $t = 4$  ( $2,5 = 10 * 1/4$ ). Medesimo criterio verrà applicato alle restanti segnalazioni sino alla scadenza dell'operazione di *leasing*, sempreché l'esercizio dell'opzione non sia ragionevolmente certo.

### 1.5.1.2 Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati

Nel presente portafoglio vanno ricomprese le attività di rischio per cassa o “fuori bilancio” riconducibili nel metodo standardizzato nel portafoglio “esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati”.

Figurano anche le attività di rischio per cassa o “fuori bilancio”:

- a) riconducibili nel metodo standardizzato nei portafogli “esposizioni verso o garantite da enti territoriali ed “esposizioni verso o garantite da altri enti del settore pubblico”, diversi da quelli da ricondurre nel portafoglio “esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali”;
- b) verso le banche multilaterali di sviluppo diverse dalle attività da ricondurre nel precedente portafoglio “esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali o banche centrali”.

Nel caso di applicazione della metodologia basata sui rating interni avanzata le attività garantite vanno incluse nel presente portafoglio soltanto se si applica la “traslazione del rischio” (o “effetto di sostituzione”) sul garante (ovvero si considera la PD del garante).

### 1.5.1.3 Esposizioni verso o garantite da imprese

Figurano nel presente portafoglio le esposizioni per cassa o “fuori bilancio” non ricomprese nei portafogli di cui ai punti 1.5.1.1, 1.5.1.2, 1.5.1.4, 1.5.1.5, nonché nelle “esposizioni in strumenti di capitale” e nelle “posizioni verso cartolarizzazioni”.

Nel caso di applicazione della metodologia basata sui rating interni avanzata le attività garantite vanno incluse nel presente portafoglio soltanto se si applica la “traslazione del rischio” (o “effetto di sostituzione”) sul garante (ovvero si considera la PD del garante).

### 1.5.1.4 Esposizioni al dettaglio

Figurano nel presente portafoglio anche i crediti commerciali acquistati che soddisfino i requisiti previsti per essere ricondotti in detto portafoglio (cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”).

### 1.5.1.5 Altre attività

Figurano nel presente portafoglio le attività diverse da quelle creditizie e dagli strumenti di capitale (ad esempio, le attività materiali, l’adeguamento di valore positivo delle attività finanziarie oggetto di copertura generica).

Sono inoltre ricomprese le interessenze azionarie detenute in società strumentali nonché l’eventuale esposizione al rischio del valore residuale sottostante alle operazioni di *leasing*.

### 1.5.1.6 Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)

Nel caso di applicazione del “metodo della scomposizione integrale”, qualora i portafogli in cui rientrano le esposizioni sottostanti alle quote di O.I.C.R. siano assoggettate alla metodologia basata sui rating interni, allora la banca riconduce le parti di quote di O.I.C.R. nei pertinenti portafogli della metodologia basata sui rating interni.

Qualora vi siano esposizioni sottostanti le quote di O.I.C.R. che se detenute direttamente dalla banca rientrerebbero in portafogli cui la banca applica la metodologia standardizzata, in quanto beneficiano dell'utilizzo parziale permanente oppure rientrano nel percorso di estensione progressiva del metodo IRB (c.d. "roll-out"), allora le parti di quote di O.I.C.R. riferite a tali esposizioni sono assoggettate alla metodologia standardizzata.

Qualora i portafogli in cui rientrano le esposizioni sottostanti alle quote di O.I.C.R. siano assoggettati alla metodologia basata sui rating interni, ma per tutte o per parte di esse la banca non dispone delle informazioni necessarie per l'applicazione di quest'ultima metodologia, con riferimento a tali esposizioni occorre applicare il seguente trattamento:

- a) le parti di quote di O.I.C.R. riconducibili alle esposizioni in strumenti di capitale sono assoggettate alla metodologia basata sui rating interni, applicando il "metodo della ponderazione semplice". Se la banca segnalante non è in grado di distinguere le esposizioni nelle tre tipologie previste da quest'ultimo metodo (1), essa riconduce nella categoria "altri strumenti di capitale" le parti di quote di O.I.C.R. non specificamente attribuite;
- b) le parti di quote di O.I.C.R. riconducibili ad attività di rischio diverse dalle esposizioni in strumenti di capitale (di cui al precedente punto a), sono assoggettate alla metodologia standardizzata con i seguenti aggiustamenti:
  - i) per le esposizioni sprovviste di una valutazione del merito di credito e per quelle rientranti nella classe di merito di credito avente la ponderazione più elevata per una data classe di esposizioni, il fattore di ponderazione deve essere moltiplicato per un coefficiente pari a 2 ma non deve superare il 1250%;
  - ii) per tutte le altre esposizioni, il fattore di ponderazione deve essere moltiplicato per un coefficiente pari a 1,1 e deve essere almeno pari al 5%.

---

(1) Strumenti di *private equity* sufficientemente diversificati; strumenti di capitale quotati su mercati regolamentati; altri strumenti di capitale.

## **1.6 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE RELATIVI AL 31 DICEMBRE E AL 30 GIUGNO**

Le attività di rischio ponderate riferite al 31 dicembre di ciascun anno sono calcolate, salvo le specifiche previsioni (ad esempio, operazioni di *leasing*), secondo criteri analoghi a quelli del bilancio e anche se questo non sia stato ancora approvato. A tal fine gli amministratori procedono alla valutazione delle attività di rischio risultanti dalla situazione aziendale alla medesima data.

Eventuali variazioni che dovessero essere successivamente apportate in sede di approvazione del bilancio andranno comunicate alla Banca d'Italia con la massima tempestività, provvedendo nel contempo alle opportune rettifiche delle segnalazioni trasmesse, secondo le modalità a tal fine previste.

Le predette disposizioni si applicano anche alle banche che, ai fini della redazione del bilancio, chiudono i conti in data diversa dal 31 dicembre. Pertanto, nel calcolo delle attività di rischio riferite al 31 dicembre queste banche procedono alla loro valutazione.

Le disposizioni precedenti trovano applicazione anche relativamente al calcolo delle attività di rischio ponderate riferite al 30 giugno di ciascun anno. Pertanto, gli amministratori procedono nuovamente, ai soli fini del calcolo delle attività di rischio ponderate e in base a criteri analoghi a quelli del bilancio, alle pertinenti valutazioni delle attività di rischio risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno.

---

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

### **1.7. VALUTA DI SEGNALAZIONE**

Si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 1.6 della sottosezione 1.1 della presente circolare.

---

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

## **1.8. ARROTONDAMENTI**

Si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 1.7 della sottosezione 1.1 della presente circolare.

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

---

Sezione: 3 - Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale  
Sottosezione: 2 - Schema della segnalazione relativa al rischio di credito e di controparte su base individuale

---

*Sottosezione:*

**2 – SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE RELATIVA AL RISCHIO DI  
CREDITO E DI CONTROPARTE SU BASE INDIVIDUALE**



PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione: 3 - Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale

Sottosezione: 2 - Schema della segnalazione relativa al rischio di credito e di controparte su base individuale

---

Sezione: 3 - Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale  
 Sottosezione: 2 - Schema della segnalazione relativa al rischio di credito e di controparte su base individuale

**RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE – METODOLOGIA STANDARDIZZATA**

ATTIVITÀ DI RISCHIO	Tipo importo	Fattore di ponderazione	Fattore di conversione	Portafoglio
1. Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali	80-83/89/3	x	x	-
2. Esposizioni verso o garantite da enti territoriali	80-83/89/3	x	x	-
3. Esposizioni verso o garantite da enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico	80-83/89/3	x	x	-
4. Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo	80-83/89/3	x	x	-
5. Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali	80-83/89/3	x	x	-
6. Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati	80-83/89/3	x	x	-
7. Esposizioni verso o garantite da imprese	80-83/89/3	x	x	-
8. Esposizioni al dettaglio	80-83/89/3	x	x	-
9. Esposizioni garantite da immobili	80/82-83/3	x	x	-
10. Esposizioni scadute	80-83/89/3	x	x	-
11. Esposizioni ad alto rischio	80/82-83/89/3	x	x	-
12. Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite	80/82-83/3	x	x	-
13. Esposizioni a breve termine verso imprese	80-83/89/3	x	x	-
14. Esposizioni verso di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)	80/82-83/89/3	x	x	-
15. Altre esposizioni	80/82-83/3	x	x	-
16. Totale attività di rischio				
16.1 Attività di rischio per cassa	xx/80/82/3	-	-	x
16.2 Garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi	xx/80-83/3	-	-	x
16.3 Contratti derivati	xx/89/82/3	-	-	x
16.4 Operazioni SFT e operazioni con regolamento a lungo termine	xx/80-82/89/3	-	-	x
16.5 Compensazione tra prodotti diversi	xx/89/3	-	-	x

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 3 - Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale  
 Sottosezione: 2 - Schema della segnalazione relativa al rischio di credito e di controparte su base individuale

<b>TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO: AMMONTARE PROTETTO</b>	Tipo importo	Portafoglio	Tipo garanzia
<b>1. STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE E REALE (METODO SEMPLIFICATO)</b>			
Esposizioni garantite:			
1.1 Attività di rischio per cassa	86	x	x
1.2 Garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi	86	x	x
1.3 Contratti derivati	86	x	x
1.4 Operazioni SFT e operazioni a lungo termine	86	x	x
<b>2. STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE – METODO INTEGRALE</b>			
Esposizioni garantite:			
2.1 Attività di rischio per cassa	85	x	-
2.2 Garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi	85	x	-
2.3 Contratti derivati	85	x	-
2.4 Operazioni SFT e operazioni con regolamento a lungo termine	85	x	-

Sezione:	3 - Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	2 - Schema della segnalazione relativa al rischio di credito e di controparte su base individuale

### LEGENDA

TIPO IMPORTO:	80	Valore dell'esposizione [E]	
	81	Valore dell'esposizione rettificato per la volatilità [E (1+He)]	
	82	Valore corretto dell'esposizione [E*]	
	83	Equivalente creditizio di garanzie e impegni [E* x FCC]	
	89	Equivalente creditizio derivati/SFT/operazioni con regolamento a lungo termine	
	3	Valore ponderato dell'esposizione	
	85	Valore della garanzia reale al netto degli scarti prudenziali [Cvam]	
	86	Valore della garanzia personale, derivati su crediti e altre garanzie assimilate (incluse le garanzie reali alle quali si applica il metodo semplificato) al netto degli scarti prudenziali	
	xx	Rettifiche di valore complessive	
	PORTAFOGLIO:	51	Amministrazioni centrali e banche centrali
		52	Intermediari vigilati
53		Enti territoriali	
55		Enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico	
56		Banche multilaterali di sviluppo	
57		Organizzazioni internazionali	
58		Imprese e altri soggetti	
59		Esposizioni al dettaglio	
60		Esposizioni a breve termine verso imprese	
61		Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)	
62		Esposizioni garantite da immobili	
63		Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite	
64		Esposizioni scadute	
65	Esposizioni ad alto rischio		
79	Altre esposizioni		
FATTORE DI PONDERAZIONE:	1	0%	
	5	10%	
	2	20%	
	6	35%	
	3	50%	
	20	70%	
	9	75%	
	10	100%	
	18	150%	
	4	200%	
	27	metodologia standardizzata: altre ponderazioni	
FATTORE DI CONVERSIONE:	1	0% - rischio basso	
	2	20% - rischio medio-basso	
	3	50% - rischio medio	
	10	100% - rischio pieno	
TIPO GARANZIA:	59	garanzie personali	
	56	derivati su crediti	

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione: 3 - Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale  
Sottosezione: 2 - Schema della segnalazione relativa al rischio di credito e di controparte su base individuale

---

- 57 garanzie assimilate alle personali
- 58 garanzie reali – metodo semplificato

---

Sezione:	3 - Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	2 - Schema della segnalazione relativa al rischio di credito e di controparte su base individuale

---

### Avvertenze

Il “tipo importo: 81” deve essere valorizzato solo nei casi previsti nel paragrafo 1.4.2 della sezione 3.1 della presente Circolare (esposizioni connesse con i titoli o le merci venduti, prestati, dati in garanzia nell’ambito di operazioni pronti contro termine passive, di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito, di finanziamenti con margini (“*margin lending*”); altre fattispecie di titoli dati in garanzia a fronte dei quali la banca riceve a sua volta una garanzia di tipo reale riconosciuta a fini prudenziali). Per tali fattispecie, qualora la rettifica per la volatilità  $H_E$  sia pari a zero, l’ammontare segnalato in corrispondenza del tipo importo 81 sarà il medesimo segnalato in corrispondenza del tipo importo 80.

L’informazione “fattore di ponderazione” non va fornita in corrispondenza di “tipo importo: 80/81”.

L’informazione “fattore di conversione” va fornita soltanto in corrispondenza di “tipo importo: 82” e per le sole garanzie rilasciate e impegni.

Con riferimento ai contratti derivati, alle operazioni con regolamento a lungo termine e alle operazioni SFT, nel caso di adozione dei modelli interni di tipo “EPE” l’informazione “tipo importo” può assumere i valori 89/3. Qualora la banca non adotti i modelli interni di tipo “EPE” occorre distinguere a seconda della tipologia di esposizione: a) per i contratti derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine l’informazione “tipo importo” può assumere i valori 89/82/3; per le operazioni SFT l’informazione “tipo importo” può assumere i valori 80-82/3.

N.B. – Nello schema, per ciascuna voce la “x” sta ad indicare che di un determinato attributo informativo vanno presi in considerazione tutti i valori di pertinenza di tale attributo; il trattino “-”, invece, sta ad indicare che l’attributo informativo non va fornito in corrispondenza della voce interessata. Il trattino “-” posto fra due numeri sta a significare che vanno presi in considerazione tutti i valori compresi fra i due numeri (ad esempio, “1-4” sta a significare 1, 2, 3 e 4); la barra trasversale “/” posta fra due numeri sta a significare che vanno presi in considerazione solo i due numeri riportati (ad esempio, “1/3” sta a significare 1 e 3).

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 3 - Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale  
Sottosezione: 2 - Schema della segnalazione relativa al rischio di credito e di controparte su base individuale

**RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE – METODOLOGIA BASATA SUI RATING INTERNI**

<b>PROBABILITÀ DI DEFAULT</b>	<b>Classe di merito creditizio</b>
1. Rischio di credito	
1.1 Amministrazioni centrali e banche centrali	x
1.2 Intermediari vigilati, enti pubblici e territoriali e altri soggetti	x
1.3 Imprese e finanziamenti specializzati:	
1.3.1 Finanziamenti specializzati	x
1.3.2 PMI	x
1.3.3 Altre imprese	x
1.4 Posizioni al dettaglio	
1.4.1 Esposizioni garantite da immobili residenziali	x
1.4.2 Esposizioni rotative al dettaglio qualificate	x
1.4.3 Altre esposizioni al dettaglio	x
1.5 Metodo PD/LGD	x
2. Rischio di diluizione	-

**PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI**

Sezione: 3 - Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale  
 Sottosezione: 2 - Schema della segnalazione relativa al rischio di credito e di controparte su base individuale

<b>ATTIVITÀ DI RISCHIO</b>	Tipo importo	Classe di merito creditizio	Metodologia applicata	Fattore di ponderazione	Portafoglio
1. Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali	xx/xx/80/83/89/3 /87/76	x	x	-	-
2. Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati, enti pubblici e territoriali e altri soggetti:					
2.1 Intermediari vigilati	xx/xx/80/83/89/3 /87/76	x	x	-	-
2.2 Enti pubblici e territoriali	xx/xx/80/83/89/3 /87/76	x	x	-	-
2.3 Altri	xx/xx/80/83/89/3 /87/76	x	x	-	-
3. Esposizioni verso o garantite da imprese:					
3.1 Finanziamenti specializzati	xx/xx/80/83/3/87 /76	x	x	-	-
3.2 PMI	xx/xx/80/83/89/3 /87/76	x	x	-	-
3.3 Altre imprese	xx/xx/80/83/89/3 /87/76	x	x	-	-
4. Esposizioni al dettaglio:					
4.1 Esposizioni garantite da immobili residenziali: PMI	xx/xx/80/83/3/87	x	-	-	-
4.2 Esposizioni garantite da immobili residenziali: persone fisiche	xx/xx/80/83/3/87	x	-	-	-
4.3 Esposizioni rotative al dettaglio qualificate	xx/xx/80/83/3/87	x	-	-	-
4.4 Altre esposizioni al dettaglio: PMI	xx/xx/80/83/89/3 /87	x	-	-	-
4.5 Altre esposizioni al dettaglio: persone fisiche	xx/xx/80/83/89/3 /87	x	-	-	-
5. Crediti commerciali acquistati – rischio di diluizione	80/83/3/87/76	-	x	-	-
6. Altre attività	xx/xx/80/3	-	-	-	-
7. Finanziamenti specializzati – slotting criteria	xx/xx/80/83/3	-	x	x	-
8. Trattamento alternativo delle ipoteche immobiliari	80/83/3	-	152	-	-
9. Rischio di regolamento: Esposizioni per transazioni non DVP con fattori di ponderazione regolamentari	80/3	-	x	x	-
10. Totale attività di rischio					
10.1 Attività di rischio per cassa	xx/xx/80/3	-	x	-	x
10.2 Garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi	xx/xx/80/83/3	-	x	-	x
10.3 Contratti derivati	xx/xx/89/3	-	x	-	x
10.4 Operazioni SFT e operazioni con regolamento a lungo termine	xx/xx/80/89/3	-	x	-	x
10.5 Compensazione tra prodotti diversi	xx/xx/89/3	-	x	-	x



PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 3 - Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale  
Sottosezione: 2 - Schema della segnalazione relativa al rischio di credito e di controparte su base individuale

**LEGENDA**

**CLASSE DI MERITO**

**CREDITIZIO:** 1 Prima classe di merito creditizio  
2 Seconda classe di merito creditizio  
3 Terza classe di merito creditizio  
... ..  
n Ennesima classe di merito creditizio

**METODOLOGIA**

**APPLICATA** 152 Metodologia IRB - di base  
153 Metodologia IRB - avanzata

**TIPO IMPORTO:**

80 Valore dell'esposizione [E]  
83 Equivalente creditizio di garanzie e impegni [E x FCC]  
89 Equivalente creditizio derivati/SFT/operazioni con regolamento a lungo termine  
3 Valore ponderato dell'esposizione  
87 LGD media ponderata per l'esposizione  
76 Durata residua media (numero giorni)  
xx Perdita attesa (Expected Loss, EL)  
xx Rettifiche di valore complessive

**FATTORE DI**

**PONDERAZIONE:** 1 0%  
5 10%  
2 20%  
6 35%  
3 50%  
7 70% - con vita residua uguale o superiore a 2,5 anni  
8 70% - con vita residua inferiore a 2,5 anni  
9 75%  
40 90%  
10 100%  
17 115%  
18 150%  
4 200%  
19 250%  
28 metodologia IRB: altre ponderazioni

**PORTAFOGLIO:**

51 Amministrazioni centrali e banche centrali  
*Intermediari vigilati e altri soggetti:*  
52 Intermediari vigilati  
70 Enti pubblici  
71 Altri  
*Esposizioni verso o garantite da imprese:*  
72 Finanziamenti specializzati  
66 PMI  
67 Altre imprese  
*Esposizioni al dettaglio:*  
73 Esposizioni garantite da immobili residenziali: PMI  
74 Esposizioni garantite da immobili residenziali: persone fisiche  
75 Esposizioni rotative al dettaglio qualificate  
76 Altre esposizioni al dettaglio: PMI  
78 Altre esposizioni al dettaglio: persone fisiche  
80 Crediti commerciali acquistati: rischio di diluizione  
81 Finanziamenti specializzati: slotting criteria  
82 Trattamento alternativo delle ipoteche immobiliari

---

Sezione:	3 - Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	2 - Schema della segnalazione relativa al rischio di credito e di controparte su base individuale

---

83 Rischio di regolamento: esposizioni per transazioni non DVP con fattori di ponderazione regolamentari  
69 Altre attività

### Avvertenze

L'informazione "tipo importo 87" è fornita ogni qual volta l'attributo "metodologia applicata" è popolato (sia con valore 152 che 153). I valori riportati sono gli stessi utilizzati ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e controparte (i.e. la LGD segnalata deve tenere in considerazione, tra l'altro, anche degli effetti della disciplina CRM).

L'informazione "tipo importo 76" deve essere fornita soltanto in corrispondenza di "metodologia applicata 153".

Con riferimento alle operazioni con regolamento a lungo termine l'informazione "tipo importo" può assumere i valori 89/3. Con riferimento alle operazioni SFT: a) nel caso di adozione dei modelli interni di tipo "EPE" l'informazione "tipo importo" può assumere i valori 89/3; b) qualora la banca non adotti i modelli interni di tipo "EPE" l'informazione "tipo importo" può assumere i valori 80/3.

N.B. – Nello schema, per ciascuna voce la "x" sta ad indicare che di un determinato attributo informativo vanno presi in considerazione tutti i valori di pertinenza di tale attributo; il trattino "-", invece, sta ad indicare che l'attributo informativo non va fornito in corrispondenza della voce interessata. Il trattino "-" posto fra due numeri sta a significare che vanno presi in considerazione tutti i valori compresi fra i due numeri (ad esempio, "1-4" sta a significare 1, 2, 3 e 4); la barra trasversale "/" posta fra due numeri sta a significare che vanno presi in considerazione solo i due numeri riportati (ad esempio, "1/3" sta a significare 1 e 3).

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 3 - Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale  
Sottosezione: 2 - Schema della segnalazione relativa al rischio di credito e di controparte su base individuale

**RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE – METODOLOGIA BASATA SUI RATING INTERNI: ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE**

	Tipo importo	Classe di merito creditizio	Fattore di ponderazione
1. Metodo PD/LGD: attività di rischio	xx/80/3/87	x	-
2. Metodo della ponderazione semplice: attività di rischio	xx/80/3	-	x
3. Metodo dei modelli interni: attività di rischio	3	-	-

Sezione:	3 - Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	2 - Schema della segnalazione relativa al rischio di credito e di controparte su base individuale

## LEGENDA

### CLASSE DI

MERITO CREDITIZIO:	1	Prima classe di merito creditizio
	2	Seconda classe di merito creditizio
	3	Terza classe di merito creditizio
	...	.....
	n	Ennesima classe di merito creditizio

TIPO IMPORTO:	80	Valore dell'esposizione [E]
	3	Valore ponderato dell'esposizione
	87	LGD media ponderata per l'esposizione
	xx	Perdita attesa (Expected Loss, EL)

### FATTORE DI

PONDERAZIONE:	84	190%
	85	290%
	86	370%

## Avvertenze

N.B. – Nello schema, per ciascuna voce la “x” sta ad indicare che di un determinato attributo informativo vanno presi in considerazione tutti i valori di pertinenza di tale attributo; il trattino “-”, invece, sta ad indicare che l’attributo informativo non va fornito in corrispondenza della voce interessata. Il trattino “-” posto fra due numeri sta a significare che vanno presi in considerazione tutti i valori compresi fra i due numeri (ad esempio, “1-4” sta a significare 1, 2, 3 e 4); la barra trasversale “/” posta fra due numeri sta a significare che vanno presi in considerazione solo i due numeri riportati (ad esempio, “1/3” sta a significare 1 e 3).

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 3 - Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale  
 Sottosezione: 2 - Schema della segnalazione relativa al rischio di credito e di controparte su base individuale

**RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE – CARTOLARIZZAZIONI –  
 METODOLOGIA STANDARDIZZATA**

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE	Tipo import o	Fattore di ponde- razione	Tipologia esposizione	Tipo cartolariz- zazione	Ruolo nella cartolariz- zazione	Fattore di conver- sione
<b>Attività di rischio per cassa</b>						
1. Posizioni verso la cartolarizzazione	82/3	x	x	x	x	-
2. Posizioni verso la ri-cartolarizzazione	82/3	x	x	x	x	-
<b>Attività di rischio fuori bilancio</b>						
3. Posizioni verso la cartolarizzazione	82- 83/3/9 7	x	-	x	x	x
4. Posizioni verso la ri-cartolarizzazione	82- 83/3/97	x	x	x	x	-
<b>5. Clausole di rimborso anticipato</b>	82/3	34	-	x	101	-
<b>6. Totale esposizioni</b>	80/82/ 3/97	-	-	-	x	-

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: AMMONTARE PROTETTO	Tipo importo	Tipo cartolariz- zazione	Ruolo nella cartolariz- zazione
<b>Attività di rischio</b>			
1. Strumenti di protezione del credito di tipo reale – metodo semplificato	86	x	-
2. Strumenti di protezione del credito di tipo reale – metodo integrale	85	x	x

Sezione:	3 - Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	2 - Schema della segnalazione relativa al rischio di credito e di controparte su base individuale

### LEGENDA

TIPO IMPORTO:	80	Valore dell'esposizione [E]
	82	Valore corretto dell'esposizione [E*]
	83	Equivalente creditizio di garanzie e impegni [E* × FCC]
	97	Equivalente creditizio dei contratti derivati finanziari
	3	Valore ponderato dell'esposizione
	85	Valore della garanzia reale al netto degli scarti prudenziali [Cvam]
	86	Valore della garanzia personale, derivati su crediti e altre garanzie assimilate (incluse le garanzie reali alle quali si applica il metodo semplificato) al netto degli scarti prudenziali

#### FATTORE DI

PONDERAZIONE:	2	20%
	xx	40%
	3	50%
	10	100%
	xx	225%
	30	350%
	xx	650%
	31	1250% - con rating
	32	1250% - privo di rating
	33	<i>Look-through</i> – second loss in ABCP
	34	<i>Look-through</i> – altro

#### FATTORE DI

CONVERSIONE:	1	0%
	2	20%
	3	50%
	10	100%
	77	non applicabile

TIPOLOGIA ESPOSIZIONE:	550005	<i>Senior</i>
	550006	<i>Mezzanine</i>
	550007	<i>Junior</i>

RUOLO NELLA CARTOLARIZZAZIONE:	101	<i>Originator</i>
	102	<i>Investitore</i>
	103	<i>Sponsor</i>

TIPO CARTOLARIZZAZIONE:	604	Tradizionale
	605	Sintetica

### Avvertenze

L'informazione "fattore di conversione" va fornita soltanto in corrispondenza di "tipo importo: 82".

Con riferimento ai contratti derivati finanziari: a) nel caso di adozione dei modelli interni di tipo "EPE" l'informazione "tipo importo" può assumere i valori 97/3; b) qualora la banca non adotti i modelli interni di tipo "EPE" l'informazione "tipo importo" può assumere i valori 97/82/3.

N.B. – Nello schema, per ciascuna voce la "x" sta ad indicare che di un determinato attributo informativo vanno presi in considerazione tutti i valori di pertinenza di tale attributo; il trattino "-", invece, sta ad indicare che l'attributo informativo non va fornito in corrispondenza della voce interessata.

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione: 3 - Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale  
Sottosezione: 2 - Schema della segnalazione relativa al rischio di credito e di controparte su base individuale

---

Il trattino “-” posto fra due numeri sta a significare che vanno presi in considerazione tutti i valori compresi fra i due numeri (ad esempio, “1-4” sta a significare 1, 2, 3 e 4); la barra trasversale “/” posta fra due numeri sta a significare che vanno presi in considerazione solo i due numeri riportati (ad esempio, “1/3” sta a significare 1 e 3).

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 3 - Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale  
 Sottosezione: 2 - Schema della segnalazione relativa al rischio di credito e di controparte su base individuale

**RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE – CARTOLARIZZAZIONI –  
 METODOLOGIA BASATA SUI RATING INTERNI**

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE	Tipo importo	Fattore di pondera- zione	Tipologia esposizione	Tipo cartolariz- zazione	Ruolo nella cartolariz- zazione	Fattori di conversione
<b>1. Attività di rischio per cassa</b>						
1.1 Metodo basato sui rating	82/3/94	x	x	x	x	-
1.2 Metodo formula di vigilanza	82/3/94	-	x	x	x	-
1.3 Metodo della valutazione interna	82/3/94	-	x	x	x	-
<b>2. Attività di rischio fuori bilancio</b>						
2.1 Metodo basato sui rating	82-83/3/97/94	x	-	x	x	x
2.2 Metodo formula di vigilanza	82-83/3/97/94	-	-	x	x	x
2.3 Metodo della valutazione interna	82-83/3/97/94	-	-	x	x	x
<b>3. Clausole di rimborso anticipato</b>	82/3	-	-	x	101	-
<b>4. Totale esposizioni</b>	80/3/97	-	-	-	x	-

POSIZIONI VERSO LA RI- CARTOLARIZZAZIONE	Tipo importo	Fattore di pondera- zione	Tipologia esposizione	Tipo cartolariz- zazione	Ruolo nella cartolariz- zazione	Fattori di conversione
<b>1. Attività di rischio per cassa</b>						
1.1 Metodo basato sui rating	82/3/94	x	x	x	x	-
1.2 Metodo formula di vigilanza	82/3/94	-	x	x	x	-
1.3 Metodo della valutazione interna	82/3/94	-	x	x	x	-
<b>2. Attività di rischio fuori bilancio</b>						
2.1 Metodo basato sui rating	82-83/3/97/94	x	-	x	x	x
2.2 Metodo formula di vigilanza	82-83/3/97/94	-	-	x	x	x
2.3 Metodo della valutazione interna	82-83/3/97/94	-	-	x	x	x
<b>3. Clausole di rimborso anticipato</b>	82/3	-	-	x	101	-
<b>4. Totale esposizioni</b>	80/3/97	-	-	-	x	-

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: AMMONTARE PROTETTO	Tipo importo	Tipo cartolariz- zazione	Ruolo nella cartolariz- zazione
Attività di rischio			
1. Strumenti di protezione del credito di tipo reale – metodo integrale	85	x	x



PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 3 - Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale  
Sottosezione: 2 - Schema della segnalazione relativa al rischio di credito e di controparte su base individuale

**LEGENDA**

TIPO IMPORTO: 80 Valore dell'esposizione  
82 Valore corretto dell'esposizione [E\*]  
83 Equivalente creditizio di garanzie e impegni [E\* x FCC]  
97 Equivalente creditizio dei contratti derivati finanziari  
3 Valore ponderato dell'esposizione  
85 Valore della garanzia reale al netto degli scarti prudenziali [Cvam]  
94 Valore ponderato dell'esposizione al netto delle rettifiche di valore specifiche

FATTORE DI

PONDERAZIONE: 41 7-10%  
42 12-18%  
43 20-35%  
44 40-75%  
10 100%  
18 150%  
4 200%  
xx 225%  
19 250%  
xx 300%  
30 350%  
45 425%  
xx 500%  
46 650%  
xx 750%  
xx 850%  
31 1250% - con rating  
32 1250% - privo di rating

FATTORE DI

CONVERSIONE: 1 0%  
2 20%  
3 50%  
10 100%  
77 non applicabile

TIPOLOGIA ESPOSIZIONE: 550005 *Senior*  
550006 *Mezzanine*  
550007 *Junior*

RUOLO NELLA

CARTOLARIZZAZIONE: 101 *Originator*  
102 *Investitore*  
103 *Sponsor*

TIPO DI

CARTOLARIZZAZIONE: 604 *Tradizionale*  
605 *Sintetica*

### Avvertenze

L'informazione "fattore di conversione" va fornita soltanto in corrispondenza di "tipo importo: 82".

Con riferimento ai contratti derivati finanziari l'informazione "tipo importo" può assumere i valori 97/3.

N.B. – Nello schema, per ciascuna voce la "x" sta ad indicare che di un determinato attributo informativo vanno presi in considerazione tutti i valori di pertinenza di tale attributo; il trattino "-", invece, sta ad indicare che l'attributo informativo non va fornito in corrispondenza della voce interessata. Il trattino "-" posto fra due numeri sta a significare che vanno presi in considerazione tutti i valori compresi fra i due numeri (ad esempio, "1-4" sta a significare 1, 2, 3 e 4); la barra trasversale "/" posta fra due numeri sta a significare che vanno presi in considerazione solo i due numeri riportati (ad esempio, "1/3" sta a significare 1 e 3).

---

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

*Sottosezione:*

**3 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA DI RILEVAZIONE**

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

### **3.1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA DI RILEVAZIONE – METODOLOGIA STANDARDIZZATA - AVVERTENZE GENERALI**

Nella tabella “Rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” formano oggetto di rilevazione: a) le attività di rischio per cassa; b) le attività di rischio “fuori bilancio” – garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi; c) i contratti derivati, le operazioni con regolamento a lungo termine e le “operazioni SFT” esposti al rischio di controparte, inclusi quelli appartenenti al “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” (cfr. la sezione 7 della presente circolare); d) le esposizioni a fronte del rischio di regolamento per le transazioni non DVP appartenenti al “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” (cfr. la sezione 7 della presente Circolare).

Si precisa inoltre che le banche che adottano i modelli basati sui rating interni (IRB), sia metodologia base che avanzata, con riferimento alle esposizioni che rimangono oggetto del metodo standardizzato, inviano anche le rettifiche di valore relative a tali esposizioni utilizzando la voce segnaletica “Rischio di credito e controparte – metodologia standardizzata” ed in particolare le sottovoci dedicate alle diverse tipologie di esposizione (attività di rischio per cassa, garanzie rilasciate e impegni, ecc.).

#### **3.1.1 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE: ATTIVITÀ DI RISCHIO PER CASSA**

##### **3.1.1.1 Premessa**

Le attività di rischio per cassa includono tutti i rapporti attivi per cassa qualunque sia la forma tecnica (impieghi, titoli non appartenenti al “portafoglio di negoziazione di vigilanza”, canoni di leasing minimi, rapporti intercreditizi etc.).

In via generale, le attività di rischio vanno valorizzate al valore di bilancio. Da tale valore occorre dedurre (aggiungere) la quota parte dello stesso che non è stata riconosciuta nel patrimonio di vigilanza. In particolare, le plus/minusvalenze da fair value contribuiscono alla determinazione delle attività di rischio nei limiti in cui tali componenti sono state computate nel patrimonio di vigilanza.

Con riferimento ai finanziamenti eventualmente classificati nel portafoglio “Attività finanziarie disponibili per la vendita” (AFS), poiché la relativa riserva, positiva o negativa, non entra nella determinazione del patrimonio di vigilanza, la stessa riserva va portata in deduzione, con il pertinente segno algebrico, al valore di bilancio dei finanziamenti interessati.

Con riferimento ai titoli di debito e ai titoli di capitale classificati in bilancio nel portafoglio AFS occorre considerare due situazioni alternative:

- se, relativamente al sottoportafoglio considerato (es. titoli di debito), c’è una minusvalenza netta, poiché questa è dedotta per intero dal patrimonio di vigilanza, i titoli che concorrono a formarla vanno inclusi tra le attività di rischio al loro valore di bilancio, senza correzioni di vigilanza;
- se, relativamente al sottoportafoglio considerato (es. titoli di debito) c’è una plusvalenza netta, poiché questa è computata solo parzialmente (50%) nel patrimonio supplementare i titoli che concorrono a formarla vanno considerati al loro valore di bilancio, con una correzione di vigilanza calcolata e allocata nel modo di seguito indicato: la quota parte della plusvalenza netta che non è stata inclusa nel patrimonio di vigilanza, al lordo del relativo onere fiscale, va portata in deduzione fino a concorrenza del valore di bilancio dei titoli plusvalenti che presentano fattore di ponderazione inferiore.

---

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

**ESEMPIO**

Si ipotizzi che la banca A abbia nel portafoglio disponibile per la vendita due titoli di capitale e due certificati di partecipazione a O.I.C.R. aventi valori di bilancio pari rispettivamente a 50, 100, 150 e 200. Si supponga altresì che: a) il primo titolo di capitale abbia una plusvalenza di 30; b) il secondo titolo di capitale una minusvalenza di 40; c) il primo certificato di partecipazione a O.I.C.R. una plusvalenza di 10 e fattore di ponderazione 20 per cento; d) il secondo certificato di partecipazione a O.I.C.R. una plusvalenza di 20 e fattore di ponderazione 100 per cento. In tale situazione la banca A include nel patrimonio supplementare una plusvalenza netta di 10 ( $= 50\% \cdot 20$ ) ed include tra le attività di rischio il primo certificato di partecipazione a O.I.C.R. per 140 (150-10). Il secondo certificato di partecipazione a O.I.C.R. e i due titoli di capitale concorrono al calcolo delle attività di rischio, rispettivamente, per 200, 50 e 100, essendo stata la plusvalenza netta di 10 integralmente attribuita al primo certificato di partecipazione a O.I.C.R. ..

I finanziamenti classificati in bilancio nel portafoglio di negoziazione o soggetti alla “fair value option” sono valorizzati in base al valore di bilancio.

I riporti attivi e i pronti contro termine attivi sono trattati come finanziamenti garantiti dall’attività sottostante, sempreché quest’ultima attività rispetti i requisiti previsti in materia di tecniche di attenuazione del rischio di credito. Medesimo trattamento si applica ai finanziamenti con margini (“margin lending”). In alternativa, l’esposizione a rischio ponderata connessa con i riporti attivi, i pronti contro termine attivi e i finanziamenti con margini (“margin lending”) può essere calcolata sulla base del metodo dei modelli interni di tipo EPE (cfr. successivo paragrafo 3.1.3 “contratti derivati, operazioni a lungo termine e “operazioni SFT”).

Nel caso di finanziamenti per cassa “in pool” ciascun partecipante (compresa la capofila, munita di mandato con o senza rappresentanza) considera la sola quota di rischio a proprio carico.

I crediti verso società di gestione di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) erogati per finanziare attività tipiche dell’O.I.C.R. (ad esempio acquisto di titoli) sono trattati come le quote dell’O.I.C.R. stesso. I prestiti concessi alle società di gestione per far fronte alle esigenze finanziarie rivenienti dal loro funzionamento sono, invece, riferiti alle stesse società di gestione.

Nel caso di finanziamenti e di titoli di debito classificati in bilancio nei portafogli “Attività finanziarie disponibili per la vendita”, “Attività finanziarie detenute sino alla scadenza”, “Attività finanziarie valutate al fair value”, “Crediti verso banche” e “Crediti verso clientela” (1) le rettifiche di valore di portafoglio (2) sono attribuite ai titoli e ai finanziamenti effettivamente assoggettati in bilancio a tali rettifiche, sino a concorrenza dell’importo dei titoli e dei finanziamenti con ponderazione minore.

Vanno altresì dedotte dalle attività di rischio:

- le “minusvalenze nette su partecipazioni” (voce 65) della segnalazione relativa al patrimonio di vigilanza individuale calcolato alla medesima data;

---

(1) Inclusi i titoli di debito e i finanziamenti allocati in bilancio tra le “Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione” provenienti dagli anzidetti portafogli.

(2) Come definite ai fini di bilancio.

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- limitatamente alle segnalazioni riferite ai mesi di marzo e settembre la voce 18 “rettifiche di valore su crediti” della segnalazione relativa al patrimonio di vigilanza individuale calcolato alla medesima data;
- le eventuali rettifiche di valore richieste ai soli fini di vigilanza segnalate nella voce 66 “crediti” della segnalazione relativa al patrimonio di vigilanza individuale calcolato alla medesima data;
- la plusvalenza cumulata sui titoli di capitale classificati nel portafoglio “Attività finanziarie disponibili per la vendita”, non computata nel patrimonio di vigilanza individuale calcolato alla medesima data; la plusvalenza è calcolata al lordo del relativo onere fiscale;
- la plusvalenza cumulata sui titoli di debito classificati nel portafoglio “Attività finanziarie disponibili per la vendita” non computata nel patrimonio di vigilanza individuale calcolato alla medesima data; la plusvalenza è calcolata al lordo del relativo onere fiscale; tale plusvalenza deve essere imputata alle categorie di controparte degli emittenti i titoli in portafoglio, partendo da quelli a ponderazione minore;

### ESEMPIO

*Si ipotizzi che la banca X presenti la seguente situazione:*

*plusvalenze cumulate complessive su titoli di debito pari a 850 di cui:*

- 150 riferite a titoli di Stato (ponderazione zero per cento);
- 100 riferite a titoli bancari (ponderazione 20 per cento);
- 600 riferite a titoli di imprese non finanziarie (ponderazione 100 per cento);

*minusvalenze complessive pari a 350.*

*Nell’esempio la plusvalenza cumulata netta è pari a 500 (850–350) e quella non computata nel patrimonio di vigilanza individuale è pari a 250 (50% di 500).*

*Pertanto, la plusvalenza cumulata netta non computata nel patrimonio di vigilanza individuale deve essere attribuita per 150 ai titoli di Stato (ponderazione zero per cento) e per 100 ai titoli bancari (ponderazione 20 per cento).*

- la plusvalenza calcolata sulle attività materiali, detenute sia a scopo di investimento sia ad uso funzionale, non computata nel patrimonio di vigilanza; la plusvalenza è calcolata al lordo del relativo onere fiscale.

#### 3.1.1.2 Partite viaggianti e sospese

Le partite viaggianti sono costituite dai valori non ancora attribuiti ai conti di definitiva pertinenza perché viaggianti fra le diverse unità contabili di una stessa azienda di credito.

Le partite sospese sono costituite dai valori, diversi dalle “viaggianti”, non ancora attribuiti ai conti di definitiva pertinenza perché in corso di lavorazione. Esse includono:

- gli assegni di c/c tratti sull’azienda dichiarante;
- gli effetti insoluti e al protesto di proprietà;
- gli assegni di c/c insoluti e al protesto tratti sull’azienda dichiarante;

---

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

- gli assegni di c/c insoluti e al protesto tratti su terzi (diversi da quelli “accolti al dopo incasso”);
- le “partite ancora in corso di lavorazione” ricomprese nelle “altre partite” dei debitori diversi;
- le “partite ancora in corso di lavorazione” ricomprese nelle “altre partite” dei creditori diversi.

Il manuale per la compilazione della matrice dei conti prevede che le banche che superino determinate “soglie di esonero” procedano alla classificazione del complesso delle partite viaggianti e sospese per aggregati di destinazione finale. In analogia a quanto previsto dalle disposizioni in materia di statistiche di vigilanza, ai fini del calcolo delle attività di rischio occorre applicare le seguenti regole:

- le banche che alla fine del trimestre di riferimento abbiano superato le “soglie di esonero” fissate con riferimento alle partite viaggianti e sospese ricomprendono nelle pertinenti attività di rischio per cassa la somma algebrica delle partite viaggianti e sospese, attive e passive, aventi destinazione finale nei conti dell’attivo; le partite viaggianti e sospese dell’attivo non attribuite alle pertinenti attività di rischio sono ricomprese nella voce “altre esposizioni” e ponderate al 100 per cento;
- le banche che non superino le “soglie di esonero”, ove non intendano seguire i criteri di cui al precedente punto 1), trattano l’intero ammontare delle partite viaggianti e sospese dell’attivo come “valori all’incasso” (ponderazione 20 per cento) e lo riconducono nella voce “altre esposizioni”.

### **3.1.1.3 Interessi e competenze da addebitare, da accreditare e da percepire**

Fra le attività di rischio per cassa sono ricompresi anche gli interessi e le competenze maturati, scaduti e non ancora addebitati in conto o non addebitabili in conto, e cioè:

- la somma algebrica degli interessi e delle competenze da addebitare e da accreditare alla clientela su conti con saldo debitore;
- gli interessi e le competenze da addebitare a istituzioni creditizie;
- gli interessi e le competenze da percepire.

I suddetti interessi vanno ricondotti nelle pertinenti categorie di attività di rischio, anche se sono stati contabilizzati in data successiva a quella di riferimento della segnalazione.

Gli interessi e le competenze da addebitare e da percepire nei confronti di intermediari vigilati sono classificati fra le “attività di rischio con durata originaria fino a 3 mesi” o fra le “attività di rischio con durata originaria superiore a 3 mesi” a seconda della durata originaria del rapporto sottostante.

Per i rapporti rientranti nel portafoglio “esposizioni per cassa e fuori bilancio verso imprese”, ove non sia possibile distinguere le controparti di riferimento degli interessi e delle competenze da addebitare e da accreditare su conti con saldo debitore nonché di quelli da percepire, l’intero ammontare degli interessi e delle competenze da addebitare e da percepire va trattato come esposizioni prive di rating.

### **3.1.1.4 Altre attività**

Sono ricondotte nelle pertinenti categorie di attività di rischio per cassa anche le partite creditorie contabilizzate in bilancio nella voce “altre attività”, ad esclusione delle partite sospese (per le quali vale la disciplina di cui al precedente paragrafo 3.1.1.2.) e di quelle espressamente escluse dal calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito.



---

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

### 3.1.1.5 Ratei attivi

Con riferimento ai mesi di marzo e di settembre è consentito di escludere dal computo delle attività di rischio i ratei attivi maturati, rispettivamente, nel corso dei trimestri gennaio–marzo e luglio–settembre.

### 3.1.1.6 Attività materiali

Le attività materiali comprendono gli immobili, i mobili, gli impianti e i macchinari di proprietà della banca o da questa ricevuti nell'ambito di un'operazione di leasing, le spese di ristrutturazione di immobili di proprietà, nonché le spese per migliorie di beni di terzi allocate in bilancio nella voce "Attività materiali".

I terreni sono computati includendo l'eventuale incremento di valore operato in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS dovuto allo storno degli ammortamenti registrati negli esercizi passati.

Le attività materiali vanno valorizzate al loro valore di bilancio. Da tale valore occorre dedurre l'eventuale quota parte dello stesso che non è stata riconosciuta nel patrimonio di vigilanza individuale calcolato alla medesima data.

In particolare, dall'ammontare complessivo delle attività materiali occorre dedurre la parte (50 per cento) delle plusvalenze da valutazione al *fair value* o al valore rivalutato, al lordo del relativo onere fiscale, che non è stata computata nel patrimonio di vigilanza individuale calcolato alla medesima data.

### ESEMPIO

*Si ipotizzi che la banca X si trovi nella situazione di cui alla tabella riportata nella voce 24) della sottosezione 1.3 della presente circolare. Con riferimento ai due immobili contemplati nella citata tabella nelle attività materiali del coefficiente di solvibilità la banca X include: a) nell'esercizio 1, un importo pari a 210 (corrispondente al valore di bilancio 220 meno 10, cioè il 50 per cento della plusvalenza 20, al lordo del suo onere fiscale); b) nell'esercizio 2, un importo pari a 170 (corrispondente al costo complessivo di 200 diminuito di 30, cioè della minusvalenza cumulata netta).*

### 3.1.2 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE: GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI A EROGARE FONDI

#### 3.1.2.1. Premessa

La controparte delle garanzie rilasciate cui riferire il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto ordinante.

Dal computo di tale categoria di attività di rischio vanno esclusi gli impegni relativi alle seguenti operazioni:

- titoli da ricevere per operazioni da regolare rientranti nel “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” e assoggettati ai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato;
- depositi e finanziamenti da effettuare nonché titoli (diversi da quelli rientranti nel “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” e assoggettati ai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato) da ricevere per operazioni da regolare nel caso in cui costituiscano rinnovi di rapporti finanziari in essere al momento della segnalazione.

Rientra nel calcolo delle attività di rischio il valore nominale delle garanzie rilasciate e degli impegni a erogare fondi al netto degli utilizzi per cassa e delle eventuali rettifiche di valore. In particolare, nel caso delle garanzie rilasciate si può considerare anche la quota del valore di prima iscrizione registrato nella voce di bilancio “altre passività” imputabile alle rettifiche di valore operate sulle garanzie stesse (1).

Le rettifiche di valore di portafoglio (2) sono attribuite alle esposizioni effettivamente assoggettate in bilancio a tali rettifiche, sino a concorrenza delle esposizioni aventi il minor valore del prodotto tra fattore di conversione e fattore di ponderazione.

#### 3.1.2.2. Crediti di firma “in pool”

Ove la capofila agisca sulla base di un mandato con rappresentanza, ciascun partecipante al “pool” (compresa la capofila) segnala la sola quota di rischio a proprio carico.

Qualora, invece, la capofila agisca sulla base di un mandato senza rappresentanza, la ripartizione pro-quota del rischio viene effettuata dai soli partecipanti diversi dalla capofila, che è invece tenuta a segnalare l’intero importo del credito di firma.

Tuttavia, la capofila può considerare la quota di pertinenza degli altri partecipanti, nella misura in cui questi siano banche, come attività di rischio garantite da banche, qualora ciò determini l’assoggettamento a una ponderazione preferenziale.

#### 3.1.2.3. Rischi della capofila in operazioni di provvista “in pool”

Nelle operazioni di provvista “in pool” la capofila che agisce sulla base di un mandato senza rappresentanza, in quanto risponde verso l’ente erogante per l’intero ammontare della provvista, ricomprende l’importo delle quote dei partecipanti fra i propri rischi “fuori bilancio” classificandolo fra quelli a “rischio pieno”.

---

(1) Si ipotizzi, a titolo di esempio, che a fronte di una garanzia rilasciata di valore nominale 100 la banca A abbia ricevuto anticipatamente una commissione di 10 iscritta per 2 a conto economico e per 8 nella voce “altre passività”. Si ipotizzi altresì che alla data di riferimento della segnalazione la banca A determini sulla garanzia in esame rettifiche di valore per 3 che non sono iscritte nella voce “altre passività” in quanto fronteggiate dall’importo 8 oggetto di risconto. Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito il valore della garanzia in esame è pari a 97 (100 – 3).

(2) Come definite ai fini di bilancio.

---

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

### 3.1.2.4 Durata originaria

La durata originaria dei depositi e dei finanziamenti da effettuare a favore di intermediari vigilati va calcolata avendo riguardo sia alla durata del rapporto da costituirsi a data futura sia al tempo intercorrente fra quest'ultima data e quella di contrattazione.

### 3.1.2.5 Garanzie rilasciate e impegni con “rischio medio”

Figurano nella presente tipologia di garanzie anche le attività costituite in garanzia per conto terzi connesse con operazioni di natura commerciale.

### 3.1.2.6 Garanzie rilasciate e impegni con “rischio pieno”

Figurano nella presente tipologia di garanzie anche le seguenti operazioni:

- 1) attività costituite in garanzia per conto terzi connesse con operazioni di natura finanziaria;
- 2) titoli o merci ceduti, costituiti in garanzia o prestati nell'ambito di operazioni pronti contro termine passive, di concessione o assunzione di titoli e merci in prestito, di finanziamenti con margini (“*margin lending*”) (1), incluse le operazioni della specie appartenenti al “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza”. In alternativa, l'esposizione a rischio ponderata connessa con tali operazioni può essere calcolata sulla base del metodo dei modelli interni di tipo EPE;
- 3) altre fattispecie di titoli o merci dati in garanzia;
- 4) impegni derivanti dalla negoziazione di derivati su crediti come “*protection seller*” (2). L'importo esposto al rischio è il valore nozionale del derivato su crediti (3);
- 5) quota non versata del capitale sottoscritto nel Fondo Europeo per gli investimenti.

---

(1) L'esposizione va riferita alla controparte dell'operazione.

(2) Qualora la “*reference obligation*” sia un'attività “fuori bilancio” con un equivalente creditizio diverso dal 100%, all'impegno a carico del “*protection seller*” si applica il medesimo equivalente creditizio.

(3) Nel caso di derivati su crediti “*single name*”: a) se hanno un rating assegnato da ECAI di cui si avvale la banca e riconosciute dalla Banca d'Italia, la posizione di rischio va assegnata alla controparte del derivato e la ponderazione è quella corrispondente alle classi di merito creditizio in cui ricade il rating del derivato su crediti; b) se non hanno un rating assegnato da ECAI di cui si avvale la banca e riconosciute dalla Banca d'Italia oppure se privi di rating, la posizione di rischio va assegnata alla “*reference entity*” e la ponderazione è quella della “*reference entity*”. Nel caso di derivati su crediti del tipo “*basket*” si veda la circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

### **3.1.3 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE: CONTRATTI DERIVATI, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO A LUNGO TERMINE, “OPERAZIONI SFT”**

#### **3.1.3.1 Premessa**

Nella categoria dei contratti derivati finanziari rientrano le transazioni di seguito riportate.

##### *A) Contratti su tassi d'interesse*

- 1) Scambi (“*swap*”) di tassi di interesse in una sola valuta;
- 2) scambi di basi (“*basis swap*”);
- 3) accordi sui tassi a termine (“*forwards rate agreement*”);
- 4) accordi a termine sui tassi di interesse (“*future*” su titoli di debito e su tassi di interesse);
- 5) acquisti di opzioni sui tassi di interesse (opzioni di tipo “*call*” e “*put*” su titoli di debito o su tassi di interesse con scambio di valori o di differenziali);
- 6) altre operazioni con caratteristiche analoghe.

##### *B) Contratti su tassi di cambio e su oro*

- 1) Scambi (“*swap*”) di tassi di interesse in più valute;
- 2) accordi a termine (“*future*”) su valute;
- 3) acquisti di opzioni su valute;
- 4) altre operazioni con caratteristiche analoghe.

##### *C) Contratti su titoli di capitale*

- 1) Accordi a termine (“*future*”) su indici azionari;
- 2) acquisti di opzioni su titoli di capitale o su indici azionari;
- 3) warrant;
- 4) *swap* di titoli di capitali o di indici azionari;
- 5) altre operazioni con caratteristiche similari.

##### *D) Contratti su merci (1)*

- 1) Accordi a termine (“*future*”) su merci;
- 2) acquisti di opzioni su merci;
- 3) altre operazioni con caratteristiche similari.

Nella categoria delle operazioni con regolamento a lungo termine rientrano le transazioni di seguito riportate.

##### *A) Contratti su tassi d'interesse*

- 1) Compravendite a termine non ancora regolate di titoli di debito.

---

(1) Si distinguono in due categorie:

a) metalli preziosi diversi dall'oro (ad esempio: argento, platino, palladio);  
b) altre merci, quali prodotti energetici, derivati agricoli e metalli di base (ad esempio: alluminio, rame e zinco).

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

**B) Contratti su tassi di cambio e su oro**

1) Contratti a termine in cambi.

**C) Contratti su titoli di capitale**

1) Compravendite a termine non ancora regolate di titoli di capitale.

**D) Contratti su merci (1)**

1) Compravendite a termine non ancora regolate di merci.

Nella categoria delle “operazioni SFT” (“*Securities Financing Transactions*”) rientrano le operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, le operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e i finanziamenti con margini (“*margin lending*”) (2).

Con riferimento ai criteri di calcolo delle esposizioni connesse con i contratti derivati, le operazioni con regolamento a lungo termine e le “operazioni SFT” rientranti nel “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” si rinvia alla sezione 7 della presente circolare.

**3.1.3.2. Metodo del valore corrente**

Il “costo di sostituzione” di ciascun contratto è dato dal relativo *fair value* (determinato in base ai criteri di bilancio (3)) alla data di riferimento della segnalazione, se positivo (4). Il *fair value* è positivo quando alla banca segnalante spetta una posizione di credito nei confronti della propria controparte. Nel caso delle opzioni si considera il premio corrente alla data di riferimento della segnalazione.

Ai fini del calcolo dell’”esposizione creditizia futura”:

- nel caso di “interest rate swap” (IRS) “plain vanilla”, cioè con capitale nozionale costante nel tempo, la durata residua va calcolata facendo riferimento alla scadenza contrattuale dell’IRS;
- nel caso di “interest rate swap” con capitale nozionale variabile – in una logica di scomposizione di operazioni complesse nelle loro componenti di base – l’”esposizione creditizia futura” va calcolata con riferimento a ciascuno degli IRS che compongono il contratto originario (5);

(1) Si distinguono in due categorie:

a) metalli preziosi diversi dall’oro (ad esempio: argento, platino, palladio);

b) altre merci, quali prodotti energetici, derivati agricoli e metalli di base (ad esempio: alluminio, rame e zinco).

(2) Con riferimento alle “operazioni SFT” si vedano anche i paragrafi 3.1.1.1 e 3.1.2.6 della presente circolare.

(3) Con riferimento ai contratti derivati e alle operazioni con regolamento a lungo termine rientranti nel “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” occorre considerare il “valore corrente”. Con il termine “valore corrente” s’intende il *fair value* determinato in base ai criteri di bilancio eventualmente modificato per tenere conto delle rettifiche di valore di vigilanza (cfr. la voce 17 “rettifiche di valore di vigilanza relative al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” della segnalazione relativa al patrimonio di vigilanza individuale).

(4) Nel caso di contratti derivati strutturati si considera il *fair value* dello strumento nel suo complesso e non separatamente quello assunto dalle singole componenti derivative che lo compongono.

(5) Ad esempio, si supponga un contratto di “*amortising interest rate swap*” che prevede quattro scadenze annuali (31.12.t<sub>1</sub>, 31.12.t<sub>2</sub>, 31.12.t<sub>3</sub>, 31.12.t<sub>4</sub>) di liquidazione posticipata del differenziale fra un predeterminato tasso fisso e un tasso indicizzato da calcolarsi su un capitale di riferimento decrescente (rispettivamente per le quattro scadenze indicate: 500, 440, 360, 260). Tale IRS va convenzionalmente scomposto nella combinazione dei seguenti 4 IRS: 1° IRS capitale nozionale 260 e scadenza 31.12.t<sub>4</sub>; 2° IRS capitale nozionale 100 (360 – 260) e scadenza 31.12.t<sub>3</sub>; 3° IRS capitale nozionale 80 (440 – 360) e scadenza 31.12.t<sub>2</sub>; 4° IRS capitale nozionale 60 (500 – 440) e scadenza 31.12.t<sub>1</sub>. L’esposizione creditizia futura calcolata alla data del 31.3.anno t<sub>1</sub> è pari a: (260x0,5%+100x0,5%+80x0,5%+60x0%) = (1,3+0,5+0,4) = 2,2.

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- qualora il valore nominale risulti amplificato (ad esempio, da effetti leva) a causa della struttura dell'operazione, si tiene conto del valore nominale effettivo (1) (2) (3);
- nel caso di contratti derivati strutturati che incorporino altri contratti derivati esposti a rischi differenti da quelli del derivato "ospite", occorre scomporre i derivati strutturati nelle singole componenti elementari che li compongono (4)

Per i contratti con scambio di capitale multiplo (tipicamente su merci) le percentuali di esposizione creditizia futura sono moltiplicate per il numero dei restanti pagamenti previsti nel contratto.

L'"esposizione creditizia futura" non va calcolata per i "basis swaps" in una sola valuta, cioè per quei contratti che prevedono lo scambio di due tassi d'interesse diversamente indicizzati. Non va altresì calcolata nel caso di contratti su tassi di cambio di vendita a termine di una valuta stipulati dalla banca segnalante con un cliente che intende coprire dal rischio di cambio un debito in valuta contratto con la stessa banca segnalante.

Per i contratti che prevedono la liquidazione dell'esposizione in essere a date di pagamento prestabilite e le cui condizioni vengono rifissate in modo tale che il valore di mercato del contratto viene azzerato a tali date (tipicamente gli "equity index swaps"), la durata residua è posta pari al periodo mancante fino alla successiva data di revisione delle condizioni; in ogni caso per i contratti su tassi di interesse con vita residua contrattuale superiore a un anno che soddisfino i predetti criteri il fattore di maggiorazione non deve essere inferiore dello 0,5 per cento.

### 3.1.3.3 Metodo standardizzato

Si rinvia alla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche".

#### ESEMPIO

Si ipotizzi che la banca X abbia posto in essere con la controparte T, rientrante tra gli emittenti qualificati, le seguenti cinque transazioni facenti parte di un medesimo accordo di compensazione bilaterale riconosciuto a fini di vigilanza ("netting set"):

- acquisto di un interest rate swap avente un valore nozionale pari a 80 mln. di euro e un fair value negativo pari a 6 mln. di euro;
- vendita di un interest rate swap avente un valore nozionale pari a 300 mln. di euro e un fair value positivo pari a 2 mln. di euro;

(1) Ad esempio, nel caso di un "interest rate swap", con capitale nozionale pari a 100, che preveda il regolamento del differenziale di interessi moltiplicato per 10, occorre considerare come capitale nozionale 1000.

(2) Ad esempio, nel caso di un "interest rate swap", con capitale nozionale pari a 100, in cui la banca segnalante riceve il tasso fisso e paga un tasso indicizzato e che prevede che ad ogni data di liquidazione del differenziale – qualora il valore corrente del tasso indicizzato superi una soglia prestabilita – la banca riceva in luogo del tasso fisso 5 volte il medesimo tasso indicizzato pagato alla controparte, occorre considerare come valore nozionale  $400 [100 * (5 - 1)]$  in corrispondenza della durata residua del contratto di IRS.

(3) Si ipotizzi, a titolo di esempio, un "interest rate swap" con capitale nozionale pari a 100, che preveda tante opzioni quante sono le date di regolamento e il cui esercizio comporti che il differenziale sia applicato al valore nozionale moltiplicato per "leve" decrescenti (si supponga, 5, 4, 3, 2, 1). In tale situazione l'IRS va trattato come un "amortising interest rate swap", considerando per ogni data di liquidazione del differenziale un capitale nozionale pari a 100 moltiplicato per la leva che si applicherebbe nel caso di esercizio dell'opzione (nell'esempio, 500, 400, 300, 200, 100).

(4) Si ipotizzi, a titolo di esempio, un "interest rate swap" con capitale nozionale pari a 100, che preveda che la banca segnalante paghi un tasso indicizzato e riceva un tasso minimo garantito più un rendimento variabile determinato in base all'andamento di un indice azionario. In tale situazione, occorre considerare, per il medesimo valore nozionale di 100 e per la durata residua dell'IRS, un derivato su tassi d'interesse e un derivato su titoli di capitale.

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- contratto di acquisto a termine di dollari americani contro euro avente un valore contrattuale controvalorizzato in euro pari a 100 mln. e un fair value pari a 0;
- contratto di acquisto a termine di dollari americani contro yen giapponesi avente un valore contrattuale controvalorizzato in euro pari a 60 mln. e un fair value positivo pari a 1 mln. di euro;
- equity swap che prevede la corresponsione di un tasso d'interesse indicizzato e il pagamento dell'indice azionario di borsa americano DOW JONES avente un valore nozionale controvalorizzato in euro pari a 150 mln. e un fair value positivo pari a 4 mln. di euro.

Poiché le transazioni appartengono a un medesimo “netting set”, le posizioni di rischio lunghe e corte rientranti nel medesimo insieme di attività coperte (“hedging set”) possono essere tra di loro compensate, così da determinare la “posizione di rischio netta”.

Pertanto, ai fini del calcolo dell'equivalente creditizio (ovvero dell'EAD), la banca X deve (cfr. tabella 1):

- suddividere ciascuna transazione nelle pertinenti posizioni lunghe e corte e classificarle nei rispettivi insiemi di attività coperte;
- calcolare l'effettivo valore nominale (o nozionale), il fair value e, laddove necessario, la “duration modificata” di ciascuna posizione lunga o corta;
- applicare il procedimento di calcolo dell'equivalente creditizio.

*Fase 1: Classificazione delle posizioni nei rispettivi insiemi di attività coperte*

L'interest rate swap di cui al punto 1) va scomposto nella combinazione di un posizione lunga a tasso fisso, con una “duration modificata” si ipotizzi pari a 8 anni, e di una posizione corta a tasso indicizzato, con una “duration modificata” negativa si ipotizzi pari a 0,25 anni.

Il valore nozionale di ciascuna posizione, pari a 80 mln. di euro, va moltiplicato per la rispettiva “duration modificata” così da determinare il valore di ciascuna posizione di rischio da classificare nel pertinente insieme di attività coperte.

In particolare, l'importo della posizione lunga dell'IRS, pari a 640 mln. di euro (8\*80), va ricondotto nell'insieme di attività coperte “posizioni di rischio sensibili al fattore di rischio tasso di interesse: emittenti qualificati” e in corrispondenza di: emittente tasso d'interesse di riferimento “altri soggetti”; fascia di vita residua “oltre 5 anni”, dal momento che la relativa “duration modificata” è pari a 8 anni; valuta euro. L'importo della posizione corta dell'IRS, pari a -20 mln. di euro (-0,25\*80), va allocato nell'insieme di attività coperte “posizioni di rischio sensibili al fattore di rischio tasso di interesse: emittenti qualificati” e in corrispondenza di: emittente tasso d'interesse di riferimento “altri soggetti”; fascia di vita residua “meno di 1 anno”, dal momento che la relativa “duration modificata” è inferiore a 1 anno; valuta euro.

L'interest rate swap di cui al punto 2) va scomposto nella combinazione di un posizione corta a tasso fisso, con una “duration modificata” negativa si ipotizzi pari a 6 anni, e di una posizione lunga a tasso indicizzato, con una “duration modificata” si ipotizzi pari a 0,125 anni.

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

*Il valore nozionale di ciascuna posizione, pari a 300 mln. di euro, va moltiplicato per la rispettiva “duration modificata” così da determinare il valore di ciascuna posizione di rischio da classificare nel pertinente insieme di attività coperte.*

*In particolare, l'importo della posizione corta dell'IRS, pari a -1800 mln. di euro (-6\*300), va allocato nell'insieme di attività coperte “posizioni di rischio sensibili al fattore di rischio tasso di interesse: emittenti qualificati” e in corrispondenza di: emittente tasso d'interesse di riferimento “altri soggetti”; fascia di vita residua “oltre 5 anni”, dal momento che la relativa “duration modificata” è pari a 6 anni; valuta euro. L'importo della posizione lunga dell'IRS, pari a 37,5 mln. di euro (0,125\*300), va ricondotto nell'insieme di attività coperte “posizioni di rischio sensibili al fattore di rischio tasso di interesse: emittenti qualificati” e in corrispondenza di: emittente tasso d'interesse di riferimento “altri soggetti”; fascia di vita residua “meno di 1 anno”, dal momento che la relativa “duration modificata” è inferiore a 1 anno; valuta euro.*

*Il contratto di acquisto a termine di dollari americani contro euro di cui al punto 3) va scomposto nella combinazione delle seguenti posizioni: a) una posizione lunga in dollari americani esposta al rischio di tasso d'interesse, con una “duration modificata” si ipotizzi pari a 15 anni; b) una posizione corta in euro esposta al rischio di tasso d'interesse, con una “duration modificata” negativa si ipotizzi pari a 0,125 anni; c) una posizione lunga in dollari americani esposta al rischio di tasso di cambio.*

*Il valore contrattuale di ciascuna posizione esposta al rischio di tasso d'interesse, pari a 100 mln. di euro, va moltiplicato per la rispettiva “duration modificata” così da determinare il valore di ciascuna posizione di rischio da classificare nel pertinente insieme di attività coperte.*

*In particolare, l'importo della posizione lunga in dollari americani esposta al rischio di tasso d'interesse, pari a 1500 mln. di euro (15\*100), va allocato nell'insieme di attività coperte “posizioni di rischio sensibili al fattore di rischio tasso di interesse: emittenti qualificati” e in corrispondenza di: emittente tasso d'interesse di riferimento “altri soggetti”; fascia di vita residua “oltre 5 anni”, dal momento che la relativa “duration modificata” è pari a 15 anni; valuta dollari americani. L'importo della posizione corta in euro esposta al rischio di tasso d'interesse, pari a -12,5 mln. di euro (-0,125\*100), va ricondotto nell'insieme di attività coperte “posizioni di rischio sensibili al fattore di rischio tasso di interesse: emittenti qualificati” e in corrispondenza di: emittente tasso d'interesse di riferimento “altri soggetti”; fascia di vita residua “meno di 1 anno”, dal momento che la relativa “duration modificata” è inferiore a 1 anno; valuta euro. Il valore contrattuale della posizione lunga in dollari americani esposta al rischio di tasso di cambio, pari a 100 mln. di euro, va classificato nell'insieme di attività coperte “posizioni di rischio sensibili ad altri fattori di rischio - tasso di cambio – dollari americani”.*

*Il contratto di acquisto a termine di dollari americani contro yen giapponesi di cui al punto 4) va scomposto nella combinazione delle seguenti posizioni: a) una posizione lunga in dollari americani esposta al rischio di tasso d'interesse, con una “duration modificata” si ipotizzi pari a 7 anni; b) una posizione corta in yen giapponesi esposta al rischio di tasso d'interesse, con una “duration modificata” negativa si ipotizzi pari a 7 anni; c) una posizione lunga in dollari americani esposta al rischio di tasso di cambio; d) una posizione corta in yen giapponesi esposta al rischio di tasso di cambio.*

*Il valore contrattuale di ciascuna posizione esposta al rischio di tasso d'interesse, pari a 60 mln. di euro, va moltiplicato per la rispettiva “duration modificata” così da determinare il valore di ciascuna posizione di rischio da classificare nel pertinente insieme di attività coperte.*



Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

*In particolare, l'importo della posizione lunga in dollari americani esposta al rischio di tasso d'interesse, pari a 420 mln. di euro (7\*60), va allocato nell'insieme di attività coperte "posizioni di rischio sensibili al fattore di rischio tasso di interesse: emittenti qualificati" e in corrispondenza di: emittente tasso d'interesse di riferimento "altri soggetti"; fascia di vita residua "oltre 5 anni", dal momento che la relativa "duration modificata" è pari a 7 anni; valuta dollari americani. L'importo della posizione corta in yen giapponesi esposta al rischio di tasso d'interesse, pari a -420 mln. di euro (-7\*60), va classificato nell'insieme di attività coperte "posizioni di rischio sensibili al fattore di rischio tasso di interesse: emittenti qualificati" e in corrispondenza di: emittente tasso d'interesse di riferimento "altri soggetti"; fascia di vita residua "oltre 5 anni", dal momento che la relativa "duration modificata" è pari a 7 anni; valuta yen giapponesi. Il valore contrattuale della posizione lunga in dollari americani esposta al rischio di tasso di cambio, pari a 60 mln. di euro, va ricondotto nell'insieme di attività coperte "posizioni di rischio sensibili ad altri fattori di rischio - tasso di cambio – dollari americani". Il valore contrattuale della posizione corta in yen giapponesi esposta al rischio di tasso di cambio, pari a 60 mln. di euro, va allocato nell'insieme di attività coperte "posizioni di rischio sensibili ad altri fattori di rischio - tasso di cambio – yen giapponesi".*

*L'equity swap di cui al punto 5) va scomposto nella combinazione delle seguenti posizioni: a) una posizione lunga in dollari americani esposta al rischio di tasso d'interesse, con una "duration modificata" si ipotizzi pari a 0,125 anni; b) una posizione corta nell'indice azionario DOW JONES esposta al rischio di prezzo su azioni e indici azionari; c) una posizione lunga in dollari americani esposta al rischio di tasso di cambio.*

*Il valore nozionale della posizione esposta al rischio di tasso d'interesse, pari a 150 mln. di euro, va moltiplicato per la rispettiva "duration modificata" così da determinare il valore da classificare nel pertinente insieme di attività coperte.*

*In particolare, l'importo della posizione lunga in dollari americani esposta al rischio di tasso d'interesse, pari a 18,75 mln. di euro (0,125\*150), va classificato nell'insieme di attività coperte "posizioni di rischio sensibili al fattore di rischio tasso di interesse: emittenti qualificati" e in corrispondenza di: emittente tasso d'interesse di riferimento "altri soggetti"; fascia di vita residua "meno di 1 anno", dal momento che la relativa "duration modificata" è inferiore a 1 anno; valuta dollari americani. L'importo della posizione corta nell'indice azionario DOW JONES, pari a 150 mln. di euro, va ricondotto nell'insieme di attività coperte "posizioni di rischio sensibili ad altri fattori – azioni, indici azionari" e in corrispondenza di indice azionario DOW JONES. Il valore nozionale della posizione lunga in dollari americani esposta al rischio di tasso di cambio, pari a 150 mln. di euro, va allocato nell'insieme di attività coperte "posizioni di rischio sensibili ad altri fattori di rischio - tasso di cambio – dollari americani".*

#### *Fase 2: Quantificazione delle "posizioni di rischio nette"*

*Con riferimento a ciascun insieme di attività coperte la posizione di rischio netta è pari alla differenza in valore assoluto tra la somma delle posizioni lunghe e la somma delle posizioni corte.*

#### *Rischio di tasso di interesse*

*Insieme di attività coperte: "posizioni di rischio sensibili al fattore di rischio tasso di interesse: emittenti qualificati – emittente tasso d'interesse di riferimento altri soggetti – fascia di vita residua meno di 1 anno – valuta euro"*

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

*Somma posizioni lunghe = 37,5*

*Somma posizioni corte = 32,5 (20 + 12,5)*

*Posizione di rischio netta = 5 (37,5 – 32,5)*

*Insieme di attività coperte: “posizioni di rischio sensibili al fattore di rischio tasso di interesse: emittenti qualificati – emittente tasso d’interesse di riferimento altri soggetti – fascia di vita residua oltre 5 anni – valuta euro”*

*Somma posizioni lunghe = 640*

*Somma posizioni corte = 1800*

*Posizione di rischio netta = 1160 (640 – 1800)*

*Insieme di attività coperte: “posizioni di rischio sensibili al fattore di rischio tasso di interesse: emittenti qualificati – emittente tasso d’interesse di riferimento altri soggetti – fascia di vita residua meno di 1 anno – valuta dollari americani”*

*Somma posizioni lunghe = 18,75*

*Posizione di rischio netta = 18,75*

*Insieme di attività coperte: “posizioni di rischio sensibili al fattore di rischio tasso di interesse: emittenti qualificati – emittente tasso d’interesse di riferimento altri soggetti – fascia di vita residua oltre 5 anni – valuta dollari americani”*

*Somma posizioni lunghe = 1920 (1500 + 420)*

*Posizione di rischio netta = 1920*

*Insieme di attività coperte: “posizioni di rischio sensibili al fattore di rischio tasso di interesse: emittenti qualificati – emittente tasso d’interesse di riferimento altri soggetti – fascia di vita residua oltre 5 anni – valuta yen giapponesi”*

*Somma posizioni corte = 420*

*Posizione di rischio netta = 420*

*Rischio di cambio*

*Insieme di attività coperte: “posizioni di rischio sensibili ad altri fattori di rischio: tasso di cambio – dollari americani”*

*Somma posizioni lunghe = 310 (100 + 60 + 150)*

*Posizione di rischio netta = 310*

*Insieme di attività coperte: “posizioni di rischio sensibili ad altri fattori di rischio: tasso di cambio – yen giapponesi”*

*Somma posizioni corte = 60*

*Posizione di rischio netta = 60*

*Rischio azionario*

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

*Insieme di attività coperte: “posizioni di rischio sensibili ad altri fattori di rischio: azioni, indici azionari – DOW JONES”*

*Somma posizioni corte = 150*

*Posizione di rischio netta = 150*

*Fase 3: Calcolo delle “posizioni di rischio nette ponderate”*

*Le “posizioni di rischio nette” vanno moltiplicate per i pertinenti fattori di conversione creditizia, così da determinare le “posizioni di rischio nette ponderate”.*

*Rischio di tasso di interesse*

*A tutti gli anzidetti 5 insiemi di attività coperte relativi al fattore di rischio tasso d'interesse si applica il medesimo fattore di conversione creditizia pari a 0,20 per cento.*

*Pertanto, per tale fattore di rischio la “posizione di rischio netta ponderata” è pari a 7,0475 mln. di euro ( $5*0,20\% + 1160*0,20\% + 18,75*0,20\% + 1920*0,20\% + 420*0,20\%$ ) = (0,01 + 2,32 + 0,0375 + 3,84 + 0,84).*

*Rischio di cambio*

*Agli anzidetti 2 insiemi di attività coperte relativi al fattore di rischio tasso di cambio si applica il fattore di conversione creditizia pari al 2,5 per cento.*

*Pertanto, per tale fattore di rischio la “posizione di rischio netta ponderata” è pari a 9,25 mln. di euro ( $310*2,5\% + 60*2,5\%$ ) = (7,75 + 1,5).*

*Rischio azionario*

*Al suddetto insieme di attività coperte relativo al fattore di rischio azioni, indici azionari si applica il fattore di conversione creditizia pari al 7 per cento.*

*Pertanto, per tale fattore di rischio la “posizione di rischio netta ponderata” è pari a 10,5 mln. di euro ( $150*7\%$ ).*

*Fase 4: Somma delle posizioni di rischio nette ponderate*

*La somma delle “posizioni di rischio nette” ponderate è pari a 26,7975 mln. di euro ( $7,0475 + 9,25 + 10,5$ ).*

*Fase 5: Determinazione del fair value netto delle transazioni*

*La somma algebrica dei fair value delle 5 transazioni in esame è pari a 1 mln. di euro ( $-6 + 2 + 0 + 1 + 4$ ) = (-6 + 7).*

*Fase 6: Determinazione dell'equivalente creditizio*

*L'equivalente creditizio (o EAD) è pari al prodotto tra:*

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

- *fattore moltiplicativo regolamentare Beta, posto pari a 1,4;*
- *il maggior valore tra: 1) somma delle posizioni di rischio nette ponderate (Fase 4); 2) fair value netto delle transazioni (Fase 5).*

*Equivalente creditizio =  $\beta * \text{Max}(26,7975; 1) = 1,4 * 26,7975 = 37,5165 \text{ mln. di euro.}$*

**3.1.3.4. Metodo dei modelli interni di tipo EPE**

Si rinvia alla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

Sezione: 3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale  
 Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

**TABELLA 1**

i	Tipologia transazione	Tipologia posizione	Valore contrattuale/ nozionale	Duration modificata	Fair value	Insieme di attività coperte - Tassi di interesse per posizioni di rischio relative a strumenti di debito di emittenti qualificati						Insieme di attività coperte - tassi di cambio		Insieme di attività coperte - Azioni, indici azionari			
						Altri soggetti / Valore contrattuale/ nozionale * duration modificata (1)	Altri soggetti / Valore contrattuale/ nozionale * duration modificata (1)	Altri soggetti / Valore contrattuale/ nozionale * duration modificata (1)	Altri soggetti / Valore contrattuale/ nozionale * duration modificata (1)	Altri soggetti / Valore contrattuale/ nozionale * duration modificata (1)	Altri soggetti / Valore contrattuale/ nozionale * duration modificata (1)	Dollari americani	Yen giapponesi		Valore contrattuale (1)	Valore nozionale (1)	
1	IRS 1	POSIZIONE LUNGA	80	8	-6	640											
1	IRS 1	POSIZIONE CORTA	80	-0,25		-20											
2	IRS 2	POSIZIONE LUNGA	300	0,125		37,5											
2	IRS 2	POSIZIONE CORTA	300	-6	2	-1800											
3	Acquisto a termine \$/€	POSIZIONE LUNGA	100	15	0					1500							
3	Acquisto a termine \$/€	POSIZIONE CORTA	100	-0,125		-12,5											
4	Acquisto a termine \$/Yen	POSIZIONE LUNGA	60	7	1					420							
4	Acquisto a termine \$/Yen	POSIZIONE CORTA	60	-7													
5	Equity swap	POSIZIONE LUNGA	150	0,125	4					18,75							
5	Equity swap	POSIZIONE CORTA	150	NON APPLICABILE													
Somma delle posizioni di rischio (PRTi) ripartite per insieme di attività coperte j																	
Ammontare in valore assoluto delle posizioni di rischio ripartite per insieme di attività coperte j																	
Fattori di conversione creditizia (FC) suddivisi per insieme di attività coperte j																	
Ammontare in valore assoluto delle posizioni di rischio ponderate ripartite per insieme di attività coperte (FC) * Σ(PRTi)j																	
Sommatore dei valori assoluti delle posizioni di rischio ponderate Σ(FC) * Σ(PRTi)j (1)																	
Somma algebrica del fair value (2)																	
Mk(1,2)																	
Beta																	
Equivalente creditizio (o EAD)																	

(1) + = POSIZIONI LUNGE; - = POSIZIONI CORTE

## **3.2 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA DI RILEVAZIONE – SINGOLE VOCI**

### **3.2.1 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE – METODOLOGIA STANDARDIZZATA**

#### **3.2.1.1 Premessa**

Nella tabella “attività di rischio”, con riferimento alle voci nelle quali i fattori di ponderazione dipendono dal merito creditizio delle controparti debitorie figurano sia le esposizioni non garantite verso i debitori principali sia quelle garantite imputate ai soggetti garanti/venditori di protezione (1). L’attribuzione delle esposizioni ai soggetti garanti va operata nel caso di strumenti di protezione del credito di tipo personale (2) oppure di strumenti di protezione del credito di tipo reale (limitatamente al metodo di calcolo semplificato), qualora la banca segnalante intenda beneficiare del più favorevole fattore di ponderazione del garante (c.d. “traslazione del rischio” oppure “effetto di sostituzione”).

Di conseguenza, nelle anzidette voci non formano oggetto di rilevazione nei confronti dei debitori principali le esposizioni (o quota parte) che sono state oggetto di tecniche di attenuazione del rischio di credito con “effetto di sostituzione” (3). Vanno trattate come esposizioni garantite anche quelle dove il soggetto garante rientra nella medesima voce del debitore principale, ma beneficia di un fattore di ponderazione più favorevole (4).

Nella anzidetta tabella l’insieme delle esposizioni verso i debitori principali e i soggetti garanti è rappresentato in maniera indistinta, mentre il dettaglio degli importi garantiti è rilevato nella tabella “tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto”.

La compensazione in bilancio (*on balance sheet netting*) e la protezione ottenuta mediante *credit linked notes* (CLN) emesse dalla banca segnalante vanno trattate come garanzie reali in contanti (cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”).

Formano oggetto di rilevazione nella presente tabella anche i contratti derivati, le operazioni con regolamento a lungo termine e le operazioni SFT rientranti nel “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza”(5).

#### **3.2.1.2 Attività di rischio per cassa, garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi**

Con riferimento a ciascuna voce relativa ai portafogli regolamentari di attività di rischio (classi di attività) occorre fornire i seguenti importi (attributo informativo “tipo importo”):

- 1) valore dell’esposizione [E]: per le attività di rischio per cassa [E] corrisponde al valore di bilancio rettificato per tenere conto dei “filtri prudenziali” e delle rettifiche di valore di vigilanza effettuate su attività del portafoglio bancario valutate al *fair value*, salvo che

(1) Di seguito, il termine garante va inteso anche come venditore di protezione.

(2) A fini segnaletici i depositi di contante presso terzi, le polizze di assicurazione vita e gli strumenti finanziari emessi da intermediari vigilati che l’emittente si è impegnato a riacquistare su richiesta del portatore sono assimilati agli strumenti di protezione del credito di tipo personale, in quanto ai fini dell’attenuazione del rischio di credito sono assoggettati ai metodi di calcolo degli strumenti di protezione del credito di tipo personale (cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”).

(3) Ad esempio, le esposizioni verso imprese garantite da amministrazioni centrali vanno rilevate nella voce “esposizioni verso o garantite da amministrazione centrali e banche centrali”, anziché nella voce “esposizioni verso o garantite da imprese”.

(4) Ad esempio, un’esposizione verso l’impresa A con fattore di ponderazione 100 per cento garantita dall’impresa B con fattore di ponderazione 20 per cento va considerata come garantita da imprese.

(5) Per la definizione di “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” si rinvia alla sottosezione 7.1 della presente Circolare.

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

per le operazioni di *leasing* (finanziario o operativo) per le quali occorre considerare i “canoni di *leasing* minimi”. Con riferimento alle posizioni verso la cartolarizzazione connesse con cartolarizzazioni di tipo tradizionale, per le quali risulti soddisfatto il requisito dell’effettivo trasferimento del rischio di credito ma non le regole in materia di “*derecognition*” previste dallo IAS 39, le banche “*originator*” considerano il valore di tali posizioni rettificato per tenere conto degli incassi o delle eventuali rettifiche di valore (1). Per le attività di rischio per cassa garantite con “effetto di sostituzione” occorre considerare l’intero valore (o quota parte) di [E] imputabile al soggetto garante. Per le “attività di rischio fuori bilancio: garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi” non garantite (in tutto o in parte) il valore dell’esposizione [E] è pari al valore nominale (al netto di eventuale utilizzi e/o rettifiche di valore). Nel caso di “attività di rischio fuori bilancio: garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi” garantite con “effetto di sostituzione” occorre considerare l’intero valore nominale (o quota parte) imputabile al garante.

- 2) valore dell’esposizione rettificato per la volatilità  $[E(1+He)]$ : , nel caso in cui He è pari a zero il valore da segnalare corrisponde a [E];
- 3) valore corretto dell’esposizione  $[E^*]$ :  $[E^*]$  è un valore diverso da [E], ovvero da  $[E(1+He)]$ , soltanto nel caso in cui la banca segnalante adotti il metodo integrale per tenere conto degli effetti di riduzione del rischio di credito connessi con le garanzie reali finanziarie; negli altri casi  $[E^*]$  coincide con [E] ovvero con  $[E(1+He)]$ ;
- 4) equivalente creditizio delle garanzie e impegni  $[E^* \times FCC]$ : è il risultato del prodotto tra  $[E^*]$  e il pertinente fattore di conversione creditizia [FCC];
- 5) valore ponderato dell’esposizione: nel caso delle attività di rischio per cassa è il risultato del prodotto tra  $[E^*]$  e il pertinente fattore di ponderazione; nel caso delle garanzie rilasciate e degli impegni a erogare fondi è il risultato del prodotto tra equivalente creditizio  $[E^* \times FCC]$  e il pertinente fattore di ponderazione;
- 6) rettifiche di valore complessive, comprendono sia le rettifiche di valore specifiche che di portafoglio complessive operate in bilancio.

È prevista la ripartizione per il fattore di ponderazione (attributo informativo “fattore di ponderazione”) di pertinenza del debitore principale o del soggetto garante (nel caso di “effetto di sostituzione”).

Per le “attività di rischio fuori bilancio: garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi” è richiesta la disaggregazione del valore corretto dell’esposizione  $[E^*]$  per il pertinente fattore di conversione (attributo informativo “fattore di conversione”).

Nelle voci della tabella in esame vanno anche incluse le posizioni verso le cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche assistite da tecniche di attenuazione del rischio di credito che comportano un “effetto di sostituzione”. Si supponga, a titolo di esempio, che la banca X, a fronte di un portafoglio di attività di ammontare pari a 100, acquisti protezione dal rischio di credito mediante un “*credit default swap*” stipulato con un intermediario vigilato che copre le prime perdite sino a un ammontare pari a 20. In tale situazione, la banca X segnala la posizione verso la cartolarizzazione detenuta rappresentata dalla tranche *senior* (80) nella tavola “rischio di credito – cartolarizzazioni – posizioni verso la cartolarizzazione” e l’esposizione garantita (20) nella tavola “rischio di credito e controparte – attività di rischio”, voce 6 “esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati”.

(1) Ai fini del trattamento delle posizioni derivanti da cartolarizzazione si veda anche la tavola “rischio di credito – cartolarizzazioni – posizioni verso la cartolarizzazione”.

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

### 3.2.1.3 Contratti derivati, operazioni con regolamento a lungo termine e operazioni SFT

Nel caso di applicazione del metodo del valore corrente occorre rilevare i seguenti importi:

- equivalente creditizio: la somma del costo di sostituzione e dell'esposizione creditizia futura dei contratti derivati e delle operazioni con regolamento a lungo termine, calcolati tenendo conto degli accordi di compensazione;
- valore corretto dell'esposizione [E\*]: [E\*] è un valore diverso dall'equivalente creditizio soltanto nel caso in cui la banca segnalante adotti il metodo integrale per tenere conto degli effetti di riduzione del rischio di credito connessi con le garanzie reali finanziarie; negli altri casi [E\*] coincide con l'equivalente creditizio;
- valore ponderato dell'esposizione: l'equivalente creditizio ponderato per il rischio di controparte.

Nel caso di applicazione del metodo standardizzato occorre indicare i seguenti importi:

- equivalente creditizio: l'importo risultante dalla formula

$$\beta * \max (FVP - FVG; \sum_j | \sum_j PRT_{ij} - \sum_T PRC_{lj} | * FCC_j );$$

- valore corretto dell'esposizione [E\*]: [E\*] è un valore diverso dall'equivalente creditizio soltanto nel caso in cui la banca segnalante adotti il metodo integrale per tenere conto degli effetti di riduzione del rischio di credito connessi con le garanzie reali finanziarie; negli altri casi [E\*] coincide con l'equivalente creditizio;
- valore ponderato dell'esposizione: l'equivalente creditizio ponderato per il rischio di controparte.

Nel caso di applicazione del metodo dei modelli interni di tipo EPE occorre segnalare i seguenti importi:

- equivalente creditizio: l'importo risultante dalla formula

$$\text{Esposizione} = \alpha * \text{EPE}_{\text{effettiva}}$$

- valore ponderato dell'esposizione: l'equivalente creditizio ponderato per il rischio di controparte.

### 3.2.1.4 Tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto

Formano oggetto di rilevazione nella presente tavola taluni dettagli informativi sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito che assistono le attività di rischio.

Ai fini dell'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito alle esposizioni rappresentate da garanzie e impegni, il fattore di conversione del credito proprio dell'esposizione è applicato dopo la disciplina CRM.

### Strumenti di protezione del credito di tipo personale e reale (metodo semplificato)

Nelle sottovoci relative alle esposizioni garantite occorre segnalare, per ciascun portafoglio regolamentare di attività di rischio (attributo informativo "portafoglio"), il totale delle esposizioni garantite incluse nei vari portafogli in virtù dell'"effetto di sostituzione". Il portafoglio da segnalare è quello di appartenenza del soggetto garante e non quello del debitore principale. Non forma oggetto di rilevazione nelle presenti sottovoci l'importo delle



Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

esposizioni garantito da contante (ponderazione zero per cento), in quanto tale tipologia di garanzia nel metodo semplificato non dà luogo a un “effetto di sostituzione”.

Nel caso di strumenti di protezione del credito di tipo personale l’importo da segnalare è al netto delle rettifiche di vigilanza per i disallineamenti di valuta e/o di durata; nel caso di strumenti di protezione del credito di tipo reale l’importo da segnalare è al netto dello “sconto prudenziale” del 20 per cento contemplato dal “metodo semplificato” (ad esempio, nel caso di garanzie reali rappresentate da pegno su titoli di Stato). L’importo da segnalare non può eccedere quello dell’esposizione coperta.

E’ prevista la ripartizione dell’ammontare protetto per tipologia di garanzia (“garanzie personali”, “derivati su crediti”, “garanzie assimilate alle personali”, “garanzie reali – metodo semplificato”).

Nelle sottovoci in esame sono incluse anche le posizioni verso la cartolarizzazione assistite da tecniche di attenuazione del rischio di credito con “effetto di sostituzione”.

### **Strumenti di protezione del credito di tipo reale – metodo integrale**

Nelle sottovoci relative alle esposizioni garantite va segnalato, per ciascun portafoglio regolamentare di attività di rischio (attributo informativo “portafoglio” ), il valore della garanzia reale al netto delle rettifiche di vigilanza per la volatilità e/o per i disallineamenti di scadenza. L’importo da segnalare non può eccedere il valore dell’esposizione garantita.

L’attributo informativo “portafoglio” fa riferimento al portafoglio di appartenenza del debitore principale.

### **ESEMPI**

*Negli esempi di seguito riportati vengono rappresentate talune casistiche per le quali il valore dell’esposizione ponderato per il rischio, oppure il valore dell’esposizione corretto per la garanzia, è pari a zero. Si precisa che a fini segnaletici l’informazione relativa al valore dell’attributo informativo “tipo importo” per il quale si verifica la citata valorizzazione nulla non deve essere segnalata.*

### **Esposizioni al dettaglio**

#### **ESEMPIO A**

*Si ipotizzi che la banca A abbia erogato un finanziamento non garantito ad una persona fisica di ammontare pari a 2 mln. di euro. Si supponga che tale esposizione sia inferiore all’1 per cento del complessivo portafoglio al dettaglio (pari, ad esempio, a 230 mln. di euro). Poiché l’importo dell’esposizione eccede il limite (pari a 1 mln. di euro) per classificare tali esposizioni nel portafoglio “esposizioni al dettaglio”, la banca A dovrà rilevare il finanziamento tra le “esposizioni verso o garantite da imprese” assoggettandolo a un fattore di ponderazione pari al 100 per cento.*

*Pertanto il valore ponderato è pari a 2 mln. ( $2 \text{ mln.} \times 100\%$ ).*

*La banca A nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:*

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- 1) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 7 “esposizioni verso o garantite da imprese”:
- “tipo importo” 80; ammontare 2 mln.;
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 10; ammontare 2 mln.;
  - “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 10; ammontare 2 mln.;
- 2) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.1 “totale attività di rischio – attività di rischio per cassa”:
- “tipo importo” 80; “portafoglio” 58; ammontare 2 mln.;
  - “tipo importo” 82; “portafoglio” 58; ammontare 2 mln.;
  - “tipo importo” 3; “portafoglio” 58; ammontare 2 mln..

## ESEMPIO B

Si ipotizzi che la banca B abbia erogato all'impresa X:

- a) un finanziamento per un importo pari a 500.000 euro; si ipotizzi che il fatturato annuo dell'impresa X sia inferiore a 5 mln. di euro e che la medesima non sia connessa economicamente con altri soggetti;
- b) un mutuo di ammontare pari a 800.000 euro garantito da ipoteca su immobile residenziale; il fair value dell'immobile sia pari a 900.000 euro. Si ipotizzi inoltre che il mutuo sia coperto da una garanzia integrativa, di importo pari a 200.000 euro, che non rispetti i requisiti generali previsti dalle tecniche di attenuazione del rischio di credito.

Relativamente alle due esposizioni si osserva quanto segue:

- relativamente al mutuo garantito da ipoteca su immobile residenziale, si ha che soltanto l'ammontare pari al “loan to value” ( $720.000 = 80\% * 900.000$ ) può essere ricondotto nel portafoglio “esposizioni garantite da immobili” e ponderato al 35 per cento. Il restante importo, pari a 80.000 euro, può essere allocato nel portafoglio “esposizioni al dettaglio” (cfr. successivo alinea) e ponderato al 75 per cento (1). Pertanto il relativo valore ponderato è pari a 252.000 ( $720.000 * 35\%$ ) + 60.000 ( $80.000 * 75\%$ ).
- poiché l'importo del mutuo garantito da ipoteca su immobile residenziale da ponderare al 35 per cento (nell'esempio, pari a  $720.000$  euro =  $80\% * 900.000$ ) è escluso, ai fini della classificazione di un'esposizione nel portafoglio “esposizioni al dettaglio”, dalla verifica del limite di 1 mln. di euro, il totale delle somme per cassa dovute alla banca B dall'impresa X è pari a € 580.000 ( $80.000 + 500.000$ ). Poiché l'importo di € 580.000 è minore del valore soglia di 1 milione di euro ed ipotizzando che il medesimo importo sia inferiore all'1 per cento del complessivo portafoglio “esposizioni al dettaglio”, il finanziamento di 500.000 di euro può essere classificato nel portafoglio “esposizioni al dettaglio” e ponderato al 75 per cento. Pertanto il relativo valore ponderato è pari a 375.000 ( $500.000 * 75\%$ );

(1) Infatti, la somma (580.000 euro) del finanziamento di cui al punto a), pari a 500.000 euro, e dell'importo del mutuo garantito da ipoteca su immobile residenziale non ponderabile al 35 per cento, pari a 80.000 euro, è inferiore al limite regolamentare pari a 1 mln. di euro.

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

La banca B nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 8 “esposizioni al dettaglio”:
  - “tipo importo” 80; ammontare 580.000;
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 9; ammontare 580.000;
  - “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 9; ammontare 435.000;
- 2) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 9 “esposizioni garantite da immobili”:
  - “tipo importo” 80; ammontare 720.000;
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 6; ammontare 720.000;
  - “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 6; ammontare 252.000;
- 3) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.1 “totale attività di rischio – attività di rischio per cassa”:
  - “tipo importo” 80; “portafoglio” 59; ammontare 580.000;
  - “tipo importo” 80; “portafoglio” 62; ammontare 720.000;
  - “tipo importo” 82; “portafoglio” 59; ammontare 580.000;
  - “tipo importo” 82; “portafoglio” 62; ammontare 720.000;
  - “tipo importo” 3; “portafoglio” 59; ammontare 435.000;
  - “tipo importo” 3; “portafoglio” 62; ammontare 252.000.

**ESEMPIO C**

Si ipotizzi che la banca C abbia erogato un finanziamento verso l’impresa Y per un importo pari a 500.000; si ipotizzi inoltre che il fatturato annuo dell’impresa Y sia inferiore a 5 mln. di euro, ma che essa sia connessa economicamente con altri soggetti e che il fatturato annuo dell’insieme dei soggetti connessi, inclusa l’impresa Y, sia pari a 10 mln. di euro. Si ipotizzi pure che l’intera esposizione dei soggetti connessi verso la banca C sia inferiore all’1 per cento del complessivo portafoglio “esposizioni al dettaglio”.

Poiché l’impresa Y non è qualificabile come piccola e media impresa (in quanto il fatturato dell’insieme di imprese economicamente connesse è superiore a 5 mln. di euro), il finanziamento non può essere ricondotto nel portafoglio “esposizioni al dettaglio”. La banca C dovrà rilevare il finanziamento tra le “esposizioni verso o garantite da imprese” e ponderarlo al 100 per cento. Pertanto il valore ponderato è pari a 500.000 (500.000 × 100%).

La banca C nella tabella del “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- 1) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 7 “esposizioni verso o garantite da imprese”:
- “tipo importo” 80; ammontare 500.000;
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 10; ammontare 500.000;
  - “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 10; ammontare 500.000;
- 2) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.1 “totale attività di rischio – attività di rischio per cassa”:
- “tipo importo” 80; “portafoglio” 58; ammontare 500.000;
  - “tipo importo” 82; “portafoglio” 58; ammontare 500.000;
  - “tipo importo” 3; “portafoglio” 58; ammontare 500.000.

**ESEMPIO D**

Si ipotizzi che le banche A e B appartenenti al medesimo gruppo bancario abbiano erogato due finanziamenti allo stesso cliente X (persona fisica) di ammontare pari, rispettivamente, a 500.000 e 700.000 euro. Si supponga che per ciascuna banca l'intera esposizione verso il cliente X sia inferiore all'1 per cento del complessivo portafoglio “esposizioni al dettaglio”. Il rispetto del limite di 1 mln. di euro dell'esposizione complessiva verso un medesimo cliente va osservato con riferimento all'esposizione del gruppo bancario. Poiché nel caso in esame l'esposizione complessiva è pari a 1,2 mln. di euro, sia la banca A sia la banca B non possono rilevare a livello individuale le rispettive esposizioni nel portafoglio “esposizioni al dettaglio”. I suddetti finanziamenti andranno, invece, ricondotti tra le “esposizioni verso o garantite da imprese” assoggettandoli a un fattore di ponderazione pari al 100 per cento.

Pertanto il valore ponderato per la banca A è pari a 500.000 ( $500.000 \times 100\%$ ).

La banca A nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 7 “esposizioni verso o garantite da imprese”:
- “tipo importo” 80; ammontare 500.000;
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 10; ammontare 500.000;
  - “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 10; ammontare 500.000;
- 2) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.1 “totale attività di rischio – attività di rischio per cassa”:
- “tipo importo” 80; “portafoglio” 58; ammontare 500.000;
  - “tipo importo” 82; “portafoglio” 58; ammontare 500.000;
  - “tipo importo” 3; “portafoglio” 58; ammontare 500.000.

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

*Analoga impostazione andrà seguita dalla banca B nelle proprie segnalazioni su base individuale.*

#### ESEMPIO E

*Si ipotizzi che la banca E abbia concesso all'impresa X:*

- a) un finanziamento per cassa per un importo pari a 500.000 euro;*
- b) una garanzia avente un valore nominale di 400.000 euro con fattore di conversione 100 per cento;*
- c) un impegno a erogare fondi avente importo nominale pari a 300.000 euro con fattore di conversione 50 per cento.*

*Si supponga che l'impresa X abbia un fatturato annuo inferiore a 5 mln. di euro e che non sia connessa economicamente con altri soggetti.*

*Poiché il rispetto del requisito secondo cui l'esposizione verso l'impresa X non può superare il limite di 1 mln. di euro va calcolato con riferimento alle sole esposizioni per cassa e non anche a quelle "fuori bilancio", a tali fini le esposizioni di cui ai precedenti punti b) e c) non vanno considerate. Essendo il finanziamento per cassa pari a 500.000 euro ed ipotizzando che il totale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" (€ 1.200.000) verso l'impresa X sia inferiore all'1 per cento del complessivo portafoglio "esposizioni al dettaglio", tutte le anzidette esposizioni verso l'impresa X vanno allocate nel portafoglio "esposizioni al dettaglio" e ponderate al 75 per cento.*

*In tal caso, i valori ponderati delle esposizioni sono pari a:*

- relativamente al finanziamento 375.000 ( $500.000 * 75\%$ );*
- relativamente alla garanzia 300.000 ( $400.000 * 100\% * 75\%$ );*
- relativamente all'impegno a erogare fondi 112.500 ( $300.000 * 50\% * 75\%$ )*

*La banca E nella tabella "rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata" segnala:*

- 1) nelle "attività di rischio", in corrispondenza della voce 8 "esposizioni al dettaglio":*
  - "tipo importo" 80; ammontare 1.200.000;*
  - "tipo importo" 82; "fattore di ponderazione" 9; ammontare 500.000;*
  - "tipo importo" 82; "fattore di ponderazione" 9; "fattore di conversione" 10; ammontare 400.000;*
  - "tipo importo" 82; "fattore di ponderazione" 9; "fattore di conversione" 3; ammontare 300.000;*
  - "tipo importo" 83; "fattore di ponderazione" 9; ammontare 550.000;*
  - "tipo importo" 3; "fattore di ponderazione" 9; ammontare 787.500;*

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- 2) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.1 “totale attività di rischio – attività di rischio per cassa”:
- “tipo importo” 80; “portafogli” 59; ammontare 500.000;
  - “tipo importo” 82; “portafoglio” 59; ammontare 500.000;
  - “tipo importo” 3; “portafoglio” 59; ammontare 375.000;
- 3) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.2 “totale attività di rischio – garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi”:
- “tipo importo” 80; “portafoglio” 59; ammontare 700.000;
  - “tipo importo” 82; “portafoglio” 59; ammontare 700.000;
  - “tipo importo” 83; “portafoglio” 59; ammontare 550.000;
  - “tipo importo” 3; “portafoglio” 59; ammontare 412.500.

**Esposizioni garantite da immobili**

**ESEMPIO A**

Si ipotizzi che la banca A abbia erogato un finanziamento verso una persona fisica per un ammontare pari a 100, garantito da ipoteca su immobile residenziale avente un fair value pari a 100 e privo di idonee garanzie integrative. Si ipotizzi altresì che l’operazione in esame soddisfi i requisiti previsti dalla normativa prudenziale per essere allocata nel portafoglio “esposizioni garantite da immobili”. Il finanziamento in assenza di garanzia sarebbe classificabile tra le “esposizioni al dettaglio” (fattore di ponderazione 75 per cento).

Essendo l’ammontare del finanziamento superiore all’80% del fair value dell’immobile (condizione del “loan to value”), la banca A deve suddividere l’esposizione in due parti:

- quota garantita da immobile residenziale pari al “loan to value” (80), che va ponderata al 35 per cento; di conseguenza il valore ponderato è pari a 28 ( $80 \times 35\%$ );
- quota non garantita, pari a 20 ( $100 - 80$ ), da ricondurre tra le “esposizioni al dettaglio”, che va ponderata al 75 per cento; di conseguenza il valore ponderato è pari a 15 ( $20 \times 75\%$ ).

La banca A nella tabella del “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 8 “esposizioni al dettaglio”:
- “tipo importo” 80; ammontare 20;
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 9; ammontare 20;
  - “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 9; ammontare 15;

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- 2) *nelle "attività di rischio", in corrispondenza della voce 9 "esposizioni garantite da immobili":*
- "tipo importo" 80; ammontare 80;
  - "tipo importo" 82; "fattore di ponderazione" 6; ammontare 80;
  - "tipo importo" 3; "fattore di ponderazione" 6; ammontare 28;
- 3) *nelle "attività di rischio", in corrispondenza della voce 16.1 "totale attività di rischio – attività di rischio per cassa":*
- "tipo importo" 80; "portafoglio" 59; ammontare 20;
  - "tipo importo" 80; "portafoglio" 62; ammontare 80;
  - "tipo importo" 82; "portafoglio" 59; ammontare 20;
  - "tipo importo" 82; "portafoglio" 62; ammontare 80;
  - "tipo importo" 3; "portafoglio" 59; ammontare 15;
  - "tipo importo" 3; "portafoglio" 62; ammontare 28.

#### ESEMPIO B

Si ipotizzi che la banca B abbia erogato un finanziamento verso l'impresa X (qualificabile come piccola e media impresa rientrante nel "portafoglio al dettaglio" con ponderazione pari al 75 per cento) per un ammontare pari a 80 garantito da ipoteca su immobile non residenziale avente un fair value pari a 100. Si ipotizzi altresì che l'operazione in esame soddisfi i requisiti previsti dalla normativa prudenziale per essere allocata nel portafoglio "esposizioni garantite da immobili".

In tal caso la banca B suddivide l'esposizione in due parti:

- la quota garantita da ipoteca su immobile non residenziale pari a 50 ( $50\% * 100$ ), che va ponderata al 50 per cento, dando luogo a un valore ponderato pari a 25 ( $50 * 50\%$ );
- la quota considerata a fini prudenziali non garantita pari a 30 ( $80 - 50$ ), che va ponderata al 75 per cento, dando origine a un valore ponderato pari a 22,5 ( $30 * 75\%$ ).

La banca B nella tabella "rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata" segnala:

- 1) *nelle "attività di rischio", in corrispondenza della voce 8 "esposizioni al dettaglio":*
- "tipo importo" 80; ammontare 30;
  - "tipo importo" 82; "fattore di ponderazione" 9 ammontare 30;
  - "tipo importo" 3; "fattore di ponderazione" 9; ammontare 22,5;
- 2) *nelle "attività di rischio", in corrispondenza della voce 9 "esposizioni garantite da immobili":*
- "tipo importo" 80; ammontare 50;

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 3; ammontare 50;
  - “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 3; ammontare 25;
- 3) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.1 “totale attività di rischio – attività di rischio per cassa”:
- “tipo importo” 80; “portafoglio” 59; ammontare 30;
  - “tipo importo” 80; “portafoglio” 62; ammontare 50;
  - “tipo importo” 82; “portafoglio” 59; ammontare 30;
  - “tipo importo” 82; “portafoglio” 62; ammontare 50;
  - “tipo importo” 3; “portafoglio” 59; ammontare 22,5;
  - “tipo importo” 3; “portafoglio” 62; ammontare 25.

ESEMPIO C

Si ipotizzi che la banca C abbia posto in essere un’operazione di leasing finanziario su immobili non residenziali con l’impresa Y (qualificabile come piccola e media impresa rientrante nel “portafoglio al dettaglio” con ponderazione pari al 75 per cento) per un ammontare pari a 80 e che l’immobile non residenziale abbia un fair value pari a 100. Si ipotizzi altresì che l’operazione in esame soddisfi i requisiti previsti dalla normativa prudenziale per essere allocata nel portafoglio “esposizioni garantite da immobili”.

In tal caso la banca C suddivide l’esposizione in due parti (1):

- la quota rientrante nel limite regolamentare del 50 per cento del valore di mercato dell’immobile locato pari a 50 ( $50\% * 100$ ), che va ponderata al 50 per cento, dando luogo a un valore ponderato pari a 25 ( $50 * 50\%$ );
- la restante quota pari a 30 ( $80 - 50$ ), che va ponderata al 75 per cento, dando origine a un valore ponderato pari a 22,5 ( $30 * 75\%$ ).

La banca C nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 8 “esposizioni al dettaglio”:
- “tipo importo” 80; ammontare 30;
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 9 ammontare 30;
  - “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 9; ammontare 22,5;
- 2) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 9 “esposizioni garantite da immobili”:
- “tipo importo” 80; ammontare 50;

(1) Sino al 31.12.2012 la ponderazione del 50 per cento si applica all’intero ammontare (80) del finanziamento (cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”).



Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 3; ammontare 50;
  - “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 3; ammontare 25;
- 3) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.1 “totale attività di rischio – attività di rischio per cassa”:
- “tipo importo” 80; “portafoglio” 59; ammontare 30;
  - “tipo importo” 80; “portafoglio” 62; ammontare 50;
  - “tipo importo” 82; “portafoglio” 59; ammontare 30;
  - “tipo importo” 82; “portafoglio” 62; ammontare 50;
  - “tipo importo” 3; “portafoglio” 59; ammontare 22,5;
  - “tipo importo” 3; “portafoglio” 62; ammontare 25.

### **Esposizioni fuori bilancio garantite**

#### **ESEMPIO A**

Si ipotizzi che la banca A abbia un impegno di finanziamento ad utilizzo incerto (fattore di conversione 50 per cento) verso l'impresa Y priva di rating per un ammontare pari a 100, garantito da una garanzia personale rilasciata dalla banca T (cui corrisponde un fattore di ponderazione pari al 20 per cento) di ammontare pari a 70. Il finanziamento in assenza di garanzia sarebbe classificabile tra le “esposizioni verso o garantite da imprese” (ponderazione 100 per cento). Si ipotizzi che non vi siano disallineamenti di durata o di valuta tra garanzia personale e finanziamento, e che la garanzia preveda contrattualmente che la banca A e il fornitore della protezione (banca T) condividano pro-quota le eventuali perdite (1).

In tale situazione la banca A suddivide l'esposizione in due parti:

- quota garantita dalla garanzia personale pari a 70; a tale quota va applicato un fattore di conversione pari al 50 per cento e dopo un fattore di ponderazione pari al 20 per cento. Di conseguenza, l'esposizione ponderata è pari a 7 ( $70 \times 50\% \times 20\%$ );
- quota non garantita, pari a 30; a tale quota va applicato un fattore di conversione pari al 50 per cento e dopo un fattore di ponderazione pari al 100 per cento. Di conseguenza, l'esposizione ponderata è pari a 15 ( $30 \times 50\% \times 100\%$ ).

La banca A nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 6 “esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati”:
- “tipo importo” 80; ammontare 70;

(1) Nel caso in cui la quota garantita e quella non garantita non abbiano lo stesso rango (ossia nel caso in cui la banca A e il fornitore della protezione (banca T) rispondano delle eventuali perdite con un diverso grado di subordinazione), si applicano le disposizioni in materia di cartolarizzazione.

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 2; “fattore di conversione” 3; ammontare 70;
  - “tipo importo” 83; “fattore di ponderazione” 2; ammontare 35;
  - “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 2; ammontare 7;
- 2) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 7 “esposizioni verso o garantite da imprese”:
- “tipo importo” 80; ammontare 30;
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 10; “fattore di conversione” 3; ammontare 30;
  - “tipo importo” 83; “fattore di ponderazione” 10; ammontare 15;
  - “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 10; ammontare 15;
- 3) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.2 “totale attività di rischio – garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi”:
- “tipo importo” 80; “portafoglio” 52; ammontare 70;
  - “tipo importo” 80; “portafoglio” 58; ammontare 30;
  - “tipo importo” 82; “portafoglio” 52; ammontare 70;
  - “tipo importo” 82; “portafoglio” 58; ammontare 30;
  - “tipo importo” 83; “portafoglio” 52; ammontare 35;
  - “tipo importo” 83; “portafoglio” 58; ammontare 15;
  - “tipo importo” 3; “portafoglio” 52; ammontare 7;
  - “tipo importo” 3; “portafoglio” 58; ammontare 15.

La banca A nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto”, in corrispondenza della voce 1.2 “strumenti di protezione del credito di tipo personale e reale (metodo semplificato): esposizioni garantite: attività fuori bilancio: garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi”:
- “tipo importo” 86; “portafoglio” 52; “tipo garanzia” 59; ammontare 70.

**ESEMPIO B**

Si ipotizzi che la banca B abbia un impegno di finanziamento ad utilizzo incerto (fattore di conversione 50 per cento) verso l’impresa T, priva di rating, per un ammontare pari a 100, garantito da un pegno su titoli di Stato (classe di merito creditizio 1 cui corrisponde un fattore di ponderazione pari allo zero per cento) forniti dall’impresa Z aventi un fair value pari a 70. Si supponga che: la garanzia preveda contrattualmente la

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

*copertura dell'intera esposizione; i titoli in garanzia abbiano durata residua 3 anni. Il finanziamento in assenza di garanzie sarebbe classificabile tra le "esposizioni verso o garantite da imprese" e ponderate al 100 per cento. Si ipotizzi che non vi siano disallineamenti di durata o di valuta tra impegno e garanzia, che quest'ultima sia liquidabile in 20 giorni lavorativi e che sia rivalutata con frequenza giornaliera.*

*Ipotizzando che la banca B adotti il metodo integrale per tener conto degli effetti di attenuazione del rischio di credito connessi con le garanzie reali, essa determina l'ammontare non garantito in base alla seguente formula:*

$$E^* = E - C(1 - Hc) = 100 - [70 * (1 - 0,02828)] = 100 - (70 * 0,97172) = (100 - 68,0204) = 31,9796$$

*Pertanto, la banca B suddivide l'esposizione in due parti:*

- *la quota garantita dal pegno, pari a 68,0204, che non rientra nel calcolo delle attività a rischio ponderate;*
- *la quota non garantita, pari a 31,9796, alla quale va applicato un fattore di conversione pari al 50 per cento e poi ponderata al 100 per cento. Di conseguenza, il valore ponderato è pari a 15,9898 ( $31,9796 \times 50\% \times 100\% = 15,9898 \times 100\%$ ).*

*La banca B nella tabella "rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata" segnala:*

- 1) *nelle "attività di rischio", in corrispondenza della voce 7 "esposizioni verso o garantite da imprese":*
  - *"tipo importo" 80; ammontare 100;*
  - *"tipo importo" 82; "fattore di ponderazione" 10; "fattore di conversione" 3; ammontare 31,9796;*
  - *"tipo importo" 83; "fattore di ponderazione" 10; ammontare 15,9898;*
  - *"tipo importo" 3; "fattore di ponderazione" 10; ammontare 15,9898;*
- 2) *nelle "attività di rischio", in corrispondenza della voce 16.2 "totale attività di rischio – garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi":*
  - *"tipo importo" 80; "portafoglio" 58; ammontare 100;*
  - *"tipo importo" 82; "portafoglio" 58; ammontare 31,9796;*
  - *"tipo importo" 83; "portafoglio" 58; ammontare 15,9898;*
  - *"tipo importo" 3; "portafoglio" 58; ammontare 15,9898.*

*La banca B nella tabella "rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata" segnala:*

- 1) *nelle "tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto", in corrispondenza della voce 2.2 "strumenti di protezione del credito di tipo reale – metodo integrale: esposizioni garantite: attività fuori bilancio: garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi":*

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- “tipo importo” 85; “portafoglio” 58; ammontare 68,0204.

### **Protezione del credito di tipo personale – garanzie personali e contro-garanzie**

#### **ESEMPIO A**

Si ipotizzi che la banca A abbia erogato un finanziamento verso l'impresa T, priva di rating, per un ammontare pari a 100, garantito da una garanzia personale rilasciata dalla banca W cui corrisponde un fattore di ponderazione pari al 20 per cento. Si supponga che la garanzia: preveda contrattualmente la copertura dell'intera esposizione; abbia un fair value pari a 100; sia denominata in una valuta differente da quella del finanziamento. Quest'ultimo in assenza di garanzie sarebbe classificabile tra le “esposizioni verso o garantite da imprese” e ponderato al 100 per cento.

Si supponga che la garanzia personale soddisfi i requisiti previsti dalla normativa prudenziale per essere considerata uno strumento di protezione del rischio di credito.

L'importo della garanzia personale, essendo denominato in una valuta differente da quella dell'attività garantita, deve essere ridotto di un apposito scarto prudenziale ( $H_{fx}$ ). In particolare, essendo il periodo di liquidazione regolamentare dell'operazione pari a 20 giorni e ipotizzando una rivalutazione giornaliera della garanzia,  $H_{fx}$  è pari all'11,314 per cento (1):

$$G^* = 100 * (1 - 0,11314) = 88,686$$

In tale situazione, la banca A suddivide l'esposizione in due parti:

- quota garantita dalla garanzia personale, pari a 88,686, che va attribuita alle “esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati” e ponderata al 20 per cento. Di conseguenza, il valore ponderato è pari a 17,7372 ( $88,686 * 20\%$ );
- quota non garantita, pari a 11,314, che va attribuita alle “esposizioni verso o garantite da imprese” e ponderata al 100 per cento. Di conseguenza, il valore ponderato è pari a 11,314 ( $11,314 * 100\%$ ).

La banca A nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 6 “esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati”:
  - “tipo importo” 80; ammontare 88,686;
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 2; ammontare 88,686;
  - “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 2; ammontare 17,7372;
- 2) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 7 “esposizioni verso o garantite da imprese”:
  - “tipo importo” 80; ammontare 11,314;

(1) Nel caso di frequenza di rivalutazione non giornaliera si applicano le correzioni previste dalla normativa.

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 10; ammontare 11,314;
  - “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 10; ammontare 11,314;
- 3) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.1 “totale attività di rischio – attività di rischio per cassa”:
- “tipo importo” 80; “portafoglio” 52; ammontare 88,686;
  - “tipo importo” 80; “portafoglio” 58; ammontare 11,314;
  - “tipo importo” 82; “portafoglio” 52; ammontare 88,686;
  - “tipo importo” 82; “portafoglio” 58; ammontare 11,314;
  - “tipo importo” 3; “portafoglio” 52; ammontare 17,7372;
  - “tipo importo” 3; “portafoglio” 58; ammontare 11,314.

La banca A nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto”, in corrispondenza della voce 1.1 “strumenti di protezione del credito di tipo personale e reale (metodo semplificato) – esposizioni garantite: attività di rischio per cassa”:
- “tipo importo” 86; “portafoglio” 52; “tipo garanzia” 59; ammontare 88,686.

**ESEMPIO B**

Si ipotizzi che la banca B abbia erogato nei confronti dell’impresa X, priva di rating, un finanziamento di durata residua 5 anni e di ammontare pari a 100, garantito da una garanzia personale rilasciata dalla banca Z cui corrisponde un fattore di ponderazione pari al 20 per cento. Si supponga che la garanzia: preveda contrattualmente la copertura dell’80 per cento dell’esposizione; abbia durata residua 3 anni; abbia un fair value pari a 80; sia denominata in una valuta differente da quella del finanziamento. Quest’ultimo in assenza di garanzie sarebbe classificabile tra le “esposizioni verso o garantite da imprese” e ponderato al 100 per cento.

Si supponga che la garanzia personale soddisfi i requisiti previsti dalla normativa prudenziale per essere considerata uno strumento di protezione del rischio di credito; si supponga inoltre che la garanzia preveda contrattualmente che la banca B e il fornitore della protezione (banca Z) condividano pro-quota le eventuali perdite (1).

L’importo della garanzia personale, essendo denominato in una valuta differente da quella dell’attività garantita, deve essere ridotto di un apposito scarto prudenziale ( $H_{fx}$ ). In particolare, essendo il periodo di liquidazione regolamentare dell’operazione pari a 20 giorni e ipotizzando una rivalutazione giornaliera della garanzia,  $H_{fx}$  è pari all’11,314 per cento (2):

(1) Nel caso in cui la quota garantita e quella non garantita non abbiano lo stesso rango (ossia nel caso in cui la banca B e il fornitore della protezione (banca Z) rispondano delle eventuali perdite con un diverso grado di subordinazione), si applicano le disposizioni in materia di cartolarizzazione.

(2) Nel caso di frequenza di rivalutazione non giornaliera si applicano le correzioni previste dalla normativa.

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

$$G^* = 80 \times (1 - 0,11314) = 70,9488$$

Inoltre, l'esistenza di un disallineamento di durata tra la garanzia e il finanziamento comporta l'applicazione al fair vaule della garanzia del seguente ulteriore scarto prudenziale:

$$G_a = G^* \times (3 - 0,25)/(5 - 0,25) = 70,9488 \times (2,75)/(4,75) = 41,0756$$

In tale situazione, la banca B suddivide l'esposizione in due parti:

- la quota garantita dalla garanzia personale, pari a 41,0756, che va attribuita alle "esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati" e ponderata al 20 per cento. Di conseguenza, il valore ponderato è pari a 8,215 (41,0756 \* 20%);
- la quota non garantita, pari a 58,9244 che va attribuita alle "esposizioni verso o garantite da imprese" e ponderata al 100 per cento. Di conseguenza, il valore ponderato è pari a 58,9244 (58,9244 \* 100%).

La banca B nella tabella "rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata" segnala:

- 1) nelle "attività di rischio", in corrispondenza della voce 6 "esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati":
  - "tipo importo" 80; ammontare 41,0756;
  - "tipo importo" 82; "fattore di ponderazione" 2; ammontare 41,0756;
  - "tipo importo" 3; "fattore di ponderazione" 2; ammontare 8,215;
- 2) nelle "attività di rischio", in corrispondenza della voce 7 "esposizioni verso o garantite da imprese":
  - "tipo importo" 80; ammontare 58,9244;
  - "tipo importo" 82; "fattore di ponderazione" 10; ammontare 58,9244;
  - "tipo importo" 3; "fattore di ponderazione" 10; ammontare 58,9244;
- 3) nelle "attività di rischio", in corrispondenza della voce 16.1 "totale attività di rischio – attività di rischio per cassa":
  - "tipo importo" 80; "portafoglio" 52; ammontare 41,0756;
  - "tipo importo" 80; "portafoglio" 58; ammontare 58,9244;
  - "tipo importo" 82; "portafoglio" 52; ammontare 41,0756;
  - "tipo importo" 82; "portafoglio" 58; ammontare 58,9244;
  - "tipo importo" 3; "portafoglio" 52; ammontare 8,215;
  - "tipo importo" 3; "portafoglio" 58; ammontare 58,9244.

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

La banca B nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto”, in corrispondenza della voce 1.1 “strumenti di protezione del credito di tipo personale e reale (metodo semplificato) – esposizioni garantite: attività di rischio per cassa”:
- “tipo importo” 86; “portafoglio” 52; “tipo garanzia” 59; ammontare 41,0756.

#### ESEMPIO C

Si ipotizzi che la banca C abbia erogato nei confronti dell’impresa Y, priva di rating, un finanziamento di importo pari a 100, garantito da una garanzia personale rilasciata dalla banca T cui corrisponde un fattore di ponderazione pari al 20 per cento. Si supponga che la garanzia: preveda contrattualmente la copertura dell’intera esposizione; abbia un fair value pari a 100; sia denominata in una valuta differente da quella del finanziamento. Quest’ultimo in assenza di garanzie andrebbe ricondotto tra le “esposizioni verso o garantite da imprese” e ponderato al 100 per cento. Si supponga che la garanzia personale sia a sua volta assistita dalla contro-garanzia dell’ente pubblico X (cui corrisponde un fattore di ponderazione pari al 20 per cento) insediato nel medesimo Paese della banca T e che la contro-garanzia abbia un valore pari a 100 e sia denominata nella medesima valuta della garanzia personale.

Si ipotizzi che sia la garanzia personale bancaria sia la contro-garanzia dell’ente pubblico X soddisfino i requisiti previsti dalla normativa prudenziale per essere considerati strumenti di protezione del rischio di credito.

L’importo della garanzia personale, essendo denominato in una valuta differente da quella del finanziamento, deve essere ridotto di un apposito scarto prudenziale ( $H_{fx}$ ). In particolare, essendo il periodo di liquidazione regolamentare dell’operazione pari a 20 giorni e ipotizzando una rivalutazione giornaliera della garanzia,  $H_{fx}$  è pari all’11,314 per cento (1):

$$G^* = 100 * (1 - 0,11314) = 88,686$$

In tale situazione, poiché il garante (banca T) e il contro-garante (ente pubblico X) hanno il medesimo fattore di ponderazione (nell’esempio, 20 per cento), la banca C suddivide l’esposizione in due parti:

- la quota garantita, pari a 88,686, che va attribuita a fini segnaletici alla garanzia bancaria e ricondotta tra le “esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati” con ponderazione al 20 per cento. Di conseguenza, il valore ponderato è pari a 17,7372 ( $88,686 * 20\%$ );
- la quota non garantita, pari a 11,314, che va attribuita alle “esposizioni verso o garantite da imprese” e ponderata al 100 per cento. Di conseguenza, il valore ponderato è pari a 11,314 ( $11,314 * 100\%$ ).

La banca C nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

(1) Nel caso di frequenza di rivalutazione non giornaliera si applicano le correzioni previste dalla normativa.

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- 1) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 6 “esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati”:
  - “tipo importo” 80; ammontare 88,686;
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 2; ammontare 88,686;
  - “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 2; ammontare 17,7372;
- 2) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 7 “esposizioni verso o garantite da imprese”:
  - “tipo importo” 80; ammontare 11,314;
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 10; ammontare 11,314;
  - “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 10; ammontare 11,314;
- 3) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.1 “totale attività di rischio – attività di rischio per cassa”:
  - “tipo importo” 80; “portafoglio” 52; ammontare 88,686;
  - “tipo importo” 80; “portafoglio” 58; ammontare 11,314;
  - “tipo importo” 82; “portafoglio” 52; ammontare 88,686;
  - “tipo importo” 82; “portafoglio” 58; ammontare 11,314;
  - “tipo importo” 3; “portafoglio” 52; ammontare 17,7372;
  - “tipo importo” 3; “portafoglio” 58; ammontare 11,314.

La banca C nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto”, in corrispondenza della voce 1.1 “strumenti di protezione del credito di tipo personale e reale (metodo semplificato) – esposizioni garantite: attività di rischio per cassa”:
  - “tipo importo” 86; “portafoglio” 52; “tipo garanzia” 59; ammontare 88,686.

**ESEMPIO D**

Si ipotizzi che la banca D abbia erogato nei confronti dell’impresa T, priva di rating, un finanziamento di importo pari a 100, garantito da una garanzia personale rilasciata dalla società assicurativa X cui corrisponde un fattore di ponderazione pari al 50 per cento. Si supponga che la garanzia: preveda contrattualmente la copertura dell’intera esposizione; abbia un fair value pari a 100; sia denominata in una valuta differente da quella del finanziamento; soddisfi i requisiti previsti dalla normativa prudenziale per essere considerata uno strumento di protezione del credito. Il finanziamento in assenza di garanzie andrebbe classificato tra le “esposizioni verso o garantite da imprese” e ponderato al 100 per cento. Si supponga che la garanzia personale sia a sua volta assistita dalla contro-garanzia della banca A (cui corrisponde un fattore di ponderazione pari al 20 per cento) e



Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

che la contro-garanzia abbia un valore pari a 100 e sia denominata nella medesima valuta della garanzia personale .

L'esposizione non può essere considerata protetta dalla contro-garanzia fornita dalla banca A, ma soltanto dalla garanzia personale rilasciata dalla società di assicurazione X, in quanto la banca A non rientra tra i soggetti riconosciuti a fini prudenziali per l'applicazione delle contro-garanzie.

L'importo della garanzia personale, essendo denominato in una valuta differente da quella del finanziamento, deve essere ridotto di un apposito scarto prudenziale ( $H_{fx}$ ). In particolare, essendo il periodo di liquidazione regolamentare dell'operazione pari a 20 giorni e ipotizzando una rivalutazione giornaliera della garanzia,  $H_{fx}$  è pari all'11,314 per cento (1):

$$G^* = 100 * (1 - 0,11314) = 88,686$$

In tale situazione, la banca D suddivide l'esposizione in due parti:

- quota garantita dalla garanzia della società di assicurazione X, pari a 88,686, che va attribuita alle "esposizioni verso o garantite da imprese" e ponderata al 50 per cento. Di conseguenza, il valore ponderato è pari a 44,343 ( $88,686 * 50\%$ );
- quota non garantita, pari a 11,314, che va attribuita alle "esposizioni verso o garantite da imprese" e ponderata al 100 per cento. Di conseguenza, il valore ponderato è pari a 11,314 ( $11,314 * 100\%$ ).

La banca D nella tabella "rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata" segnala:

- 1) nelle "attività di rischio", in corrispondenza della voce 7 "esposizioni verso o garantite da imprese":
  - "tipo importo" 80 ammontare 100;
  - "tipo importo" 82; "fattore di ponderazione" 3; ammontare 100;
  - "tipo importo" 3; "fattore di ponderazione" 3; ammontare 55,657;
- 2) nelle "attività di rischio", in corrispondenza della voce 16.1 "totale attività di rischio – attività di rischio per cassa":
  - "tipo importo" 80; "portafoglio" 58; ammontare 100;
  - "tipo importo" 82; "portafoglio" 58; ammontare 100;
  - "tipo importo" 3; "portafoglio" 58; ammontare 55,657.

La banca D nella tabella "rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata" segnala:

- 1) nelle "tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto", in corrispondenza della voce 1.1 "strumenti di protezione del credito di tipo personale e reale (metodo semplificato) – esposizioni garantite: attività di rischio per cassa":

(1) Nel caso di frequenza di rivalutazione non giornaliera si applicano le correzioni previste dalla normativa.

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- “tipo importo” 86; “portafoglio” 58; “tipo garanzia” 59; ammontare 88,686.

#### ESEMPIO E

Si ipotizzi che la banca E abbia erogato nei confronti dell'impresa Z, priva di rating, un finanziamento di importo pari a 100, garantito da una garanzia personale rilasciata dalla banca Y cui corrisponde un fattore di ponderazione pari al 50 per cento. Si supponga che la garanzia: preveda contrattualmente la copertura dell'intera esposizione; abbia un fair value pari a 100; sia denominata in una valuta differente da quella del finanziamento. Quest'ultimo in assenza di garanzie andrebbe ricondotto tra le “esposizioni verso o garantite da imprese” e ponderato al 100 per cento. Si supponga che la garanzia personale sia a sua volta assistita dalla contro-garanzia dello Stato X (classe di merito creditizio cui corrisponde un fattore di ponderazione pari al 20 per cento) in cui è insediata la banca garante e che la contro-garanzia abbia un valore pari a 100 e sia denominata nella medesima valuta della garanzia personale.

Si ipotizzi che sia la garanzia personale della banca Y sia la conto-garanzia dello Stato X soddisfino i requisiti previsti dalla normativa prudenziale per essere considerati strumenti di protezione del rischio di credito.

L'importo della contro-garanzia, essendo denominato in una valuta differente da quella del finanziamento, deve essere ridotto di un apposito scarto prudenziale ( $H_{fx}$ ). In particolare, essendo il periodo di liquidazione regolamentare dell'operazione pari a 20 giorni e ipotizzando una rivalutazione giornaliera della garanzia,  $H_{fx}$  è pari all'11,314 per cento (1):

$$G^* = 100 * (1 - 0,11314) = 88,686$$

In tale situazione, la banca E suddivide l'esposizione in due parti:

- quota garantita dalla contro-garanzia dello Stato X, pari a 88,686, che va attribuita alle “esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali” e ponderata al 20 per cento. Di conseguenza, il valore ponderato è pari a 17,7372 ( $88,686 \times 20\%$ );
- quota non garantita, pari a 11,314, che va attribuita alle “esposizioni verso o garantite da imprese” e ponderata al 100 per cento. Di conseguenza, il valore ponderato è pari a 11,314 ( $11,314 \times 100\%$ ).

La banca E nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 1 “esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali”:
  - “tipo importo” 80; ammontare 88,686;
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 2; ammontare 88,686;
  - “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 2; ammontare 17,7372;

(1) Nel caso di frequenza di rivalutazione non giornaliera si applicano le correzioni previste dalla normativa.

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- 2) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 7 “esposizioni verso o garantite da imprese”:
- “tipo importo” 80; ammontare 11,314;
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 10; ammontare 11,314;
  - “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 10; ammontare 11,314;
- 3) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.1 “totale attività di rischio – attività di rischio per cassa”:
- “tipo importo” 80; “portafoglio” 51; ammontare 88,686;
  - “tipo importo” 80; “portafoglio” 58; ammontare 11,314;
  - “tipo importo” 82; “portafoglio” 51; ammontare 88,686;
  - “tipo importo” 82; “portafoglio” 58; ammontare 11,314;
  - “tipo importo” 3; “portafoglio” 51; ammontare 17,7372;
  - “tipo importo” 3; “portafoglio” 58; ammontare 11,314.

La banca E nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto”, in corrispondenza della voce 1.1 “strumenti di protezione del credito di tipo personale e reale (metodo semplificato) – esposizioni garantite: attività di rischio per cassa”:
- “tipo importo” 86; “portafoglio” 51; “tipo garanzia” 59; ammontare 88,686.

**ESEMPIO F**

Si ipotizzi che la banca F abbia erogato nei confronti dell’impresa T, priva di rating, un finanziamento di importo pari a 100, garantito da una garanzia personale rilasciata dall’impresa Z avente un rating rilasciato dalla ECAI X cui corrisponde un fattore di ponderazione pari al 50 per cento. Si supponga che la garanzia: preveda contrattualmente la copertura dell’intera esposizione, abbia un fair value pari a 100; sia denominata nella medesima valuta del finanziamento; soddisfi i requisiti previsti dalla normativa prudenziale per essere considerata uno strumento di protezione del rischio di credito.

Poiché con riferimento al portafoglio “esposizioni verso o garantite da imprese” la banca F ha scelto di non ricorrere alle valutazioni del merito creditizio operate da ECAI, il garante non è considerato un soggetto idoneo ai sensi delle tecniche di attenuazione del rischio. Pertanto, il finanziamento in esame va considerato come non garantito, attribuito all’impresa T e ponderato al 100 per cento.

In tale situazione, la banca F a fini prudenziali ha un’esposizione verso l’impresa T il cui importo ponderato è pari a 100 ( $100 * 100\%$ ).

La banca F nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- 1) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 7 “esposizioni verso o garantite da imprese”:
- “tipo importo” 80; ammontare 100;
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 10; ammontare 100;
  - “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 10; ammontare 100;
- 2) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.1 “totale attività di rischio – attività di rischio per cassa”:
- “tipo importo” 80; “portafoglio” 58; ammontare 100;
  - “tipo importo” 82; “portafoglio” 58; ammontare 100;
  - “tipo importo” 3; “portafoglio” 58; ammontare 100.

#### ESEMPIO G

Si ipotizzi che la banca G abbia erogato nei confronti dell'impresa Z, priva di rating, un finanziamento di importo pari a 100, garantito da una garanzia personale rilasciata dalla società Y cui corrisponde un fattore di ponderazione pari al 100 per cento. Si supponga che la garanzia: preveda contrattualmente la copertura dell'intera esposizione; abbia un fair value pari a 100; sia denominata in una valuta differente da quella del finanziamento. Si supponga che la garanzia personale sia a sua volta assistita dalla contro-garanzia dello Stato X (classe di merito creditizio cui corrisponde un fattore di ponderazione pari al 20 per cento) e che la contro-garanzia abbia un valore pari a 100 e sia denominata nella medesima valuta della garanzia personale.

Si ipotizzi che sia la garanzia personale della società Y (1) sia la conto-garanzia dello Stato X soddisfino i requisiti previsti dalla normativa prudenziale per essere considerati strumenti di protezione del rischio di credito.

L'importo della contro-garanzia, essendo denominato in una valuta differente da quella del finanziamento, deve essere ridotto di un apposito scarto prudenziale ( $H_{fx}$ ). In particolare, essendo il periodo di liquidazione regolamentare dell'operazione pari a 20 giorni e ipotizzando una rivalutazione giornaliera della garanzia,  $H_{fx}$  è pari all'11,314 per cento (2):

$$G^* = 100 * (1 - 0,11314) = 88,686$$

In tale situazione, la banca G suddivide l'esposizione in due parti:

- quota garantita dalla contro-garanzia dello Stato X, pari a 88,686, che va attribuita alle “esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali” e ponderata al 20 per cento. Di conseguenza, il valore ponderato è pari a 17,7372 ( $88,686 * 20\%$ );
- quota non garantita, pari a 11,314, che va attribuita alle “esposizioni verso o garantite da imprese” e ponderata al 100 per cento. Di conseguenza, il valore ponderato è pari a 11,314 ( $11,314 * 100\%$ ).

(1) A tal fine non rileva la circostanza che la società Y non rientra nel novero dei “garanti ammessi”.

(2) Nel caso di frequenza di rivalutazione non giornaliera si applicano le correzioni previste dalla normativa.

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

La banca G nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 1 “esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali”:
  - “tipo importo” 80; ammontare 88,686;
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 2; ammontare 88,686;
  - “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 2; ammontare 17,7372;
- 2) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 7 “esposizioni verso o garantite da imprese”:
  - “tipo importo” 80; ammontare 11,314;
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 10; ammontare 11,314;
  - “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 10; ammontare 11,314;
- 3) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.1 “totale attività di rischio – attività di rischio per cassa”:
  - “tipo importo” 80; “portafoglio” 51; ammontare 88,686;
  - “tipo importo” 80; “portafoglio” 58; ammontare 11,314;
  - “tipo importo” 82; “portafoglio” 51; ammontare 88,686;
  - “tipo importo” 82; “portafoglio” 58; ammontare 11,314;
  - “tipo importo” 3; “portafoglio” 51; ammontare 17,7372;
  - “tipo importo” 3; “portafoglio” 58; ammontare 11,314.

La banca G nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto”, in corrispondenza della voce 1.1 “strumenti di protezione del credito di tipo personale e reale (metodo semplificato) – esposizioni garantite: attività di rischio per cassa”:
  - “tipo importo” 86; “portafoglio” 51; “tipo garanzia” 59; ammontare 88,686.

#### ESEMPIO H

Si ipotizzi che la banca H abbia erogato nei confronti dell’impresa Z, priva di rating, un finanziamento di importo pari a 100, garantito da una garanzia personale rilasciata dalla società W cui corrisponde un fattore di ponderazione pari al 100 per cento. Si supponga che la garanzia: preveda contrattualmente la copertura dell’intera esposizione; abbia un fair value pari a 100; sia denominata nella medesima valuta del finanziamento. Si ipotizzi che la garanzia personale sia a sua volta assistita dalla contro-garanzia della società K cui corrisponde un fattore di ponderazione pari al 100 per cento e che la contro-garanzia abbia un valore pari a 100 e sia denominata nella medesima valuta della garanzia

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

personale. Si supponga che la contro-garanzia della società K sia a sua volta assistita dalla contro-garanzia dello Stato X (classe di merito creditizio cui corrisponde un fattore di ponderazione pari al 20 per cento) e che quest'ultima contro-garanzia abbia un valore pari a 100 e sia denominata nella medesima valuta della contro-garanzia della società K.

Si ipotizzi che sia la garanzia personale della società W (1), sia la contro-garanzia della società K (2) sia la contro-garanzia dello Stato X soddisfino i requisiti previsti dalla normativa prudenziale per essere considerati strumenti di protezione del rischio di credito.

In tale situazione, la banca H imputa l'esposizione allo Stato X, allocandola nelle "esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali" con ponderazione 20 per cento. Di conseguenza, il valore ponderato è pari a 20 ( $100 * 20\%$ ).

La banca H nella tabella "rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata" segnala:

- 1) nelle "attività di rischio", in corrispondenza della voce 1 "esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali":
  - "tipo importo" 80; ammontare 100;
  - "tipo importo" 82; "fattore di ponderazione" 2; ammontare 100;
  - "tipo importo" 3; "fattore di ponderazione" 2; ammontare 20;
- 2) nelle "attività di rischio", in corrispondenza della voce 16.1 "totale attività di rischio – attività di rischio per cassa":
  - "tipo importo" 80; "portafoglio" 51; ammontare 100;
  - "tipo importo" 82; "portafoglio" 51; ammontare 100;
  - "tipo importo" 3; "portafoglio" 51; ammontare 20.

La banca H nella tabella "rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata" segnala:

- 1) nelle "tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto", in corrispondenza della voce 1.1 "strumenti di protezione del credito di tipo personale e reale (metodo semplificato) – esposizioni garantite: attività di rischio per cassa":
  - "tipo importo" 86; "portafoglio" 51; "tipo garanzia" 59; ammontare 100.

### **Protezione del credito di tipo reale – garanzie reali finanziarie**

#### **Metodo semplificato**

#### **ESEMPIO A**

(1) A tal fine non rileva il fatto che la società W non rientra nel novero dei "garanti ammessi".

(2) A tal fine non rileva il fatto che la società K non rientra nel novero dei "contro-garanti ammessi".

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

*Si ipotizzi che la banca A abbia erogato un finanziamento all'impresa X, priva di rating, (fattore di ponderazione 100 per cento) di importo pari a 100, garantito da un deposito in contanti dell'impresa Z presso la stessa banca A avente un valore nominale pari a 120. Si ipotizzi che la garanzia preveda contrattualmente la copertura dell'intera esposizione e che il deposito abbia la medesima durata e sia denominato nella medesima valuta del finanziamento (fattore di ponderazione zero per cento).*

*Si ipotizzi che il deposito in contanti soddisfi i requisiti previsti dalla normativa prudenziale per essere considerato strumento di protezione del rischio di credito.*

*In tale situazione, la banca A ha un finanziamento pienamente garantito da un deposito in contanti denominato nella medesima valuta, da ricondurre tra le "esposizioni verso o garantite da imprese", il cui importo ponderato è pari a 0 (100×0%).*

*La banca A nella tabella "rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata" segnala:*

- 1) *nelle "attività di rischio", in corrispondenza della voce 7 "esposizioni verso o garantite da imprese":*
  - *"tipo importo" 80; ammontare 100;*
  - *"tipo importo" 82; "fattore di ponderazione" 1; ammontare 100;*
- 2) *nelle "attività di rischio", in corrispondenza della voce 16.1 "totale attività di rischio – attività di rischio per cassa":*
  - *"tipo importo" 80; "portafoglio" 58; ammontare 100;*
  - *"tipo importo" 82; "portafoglio" 58; ammontare 100.*

*La banca A nella tabella "rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata" segnala:*

- 1) *nelle "tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto", in corrispondenza della voce 1.1 "strumenti di protezione del credito di tipo personale e reale (metodo semplificato) – esposizioni garantite: attività di rischio per cassa":*
  - *"tipo importo" 86; "portafoglio" 58; "tipo garanzia" 58; ammontare 100.*

#### **ESEMPIO B**

*Si ipotizzi che la banca B abbia erogato un finanziamento all'impresa T, priva di rating (fattore di ponderazione 100 per cento), di importo pari a 100 garantito da deposito in contanti dell'impresa W presso la stessa banca B avente la medesima durata del finanziamento ma denominato in una valuta differente. Si supponga che la garanzia preveda contrattualmente la copertura dell'intera esposizione e che il valore nominale del deposito controvalutato nella valuta del finanziamento sia pari a 80.*

*Si ipotizzi che il deposito in contanti soddisfi i requisiti previsti dalla normativa prudenziale per essere considerato strumento di protezione del rischio di credito.*

*In tale situazione, la banca B scompone il finanziamento in due parti:*

## PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- quota del finanziamento (80) considerata a fini prudenziali garantita dal deposito in contanti, alla quale si applica un fattore di ponderazione pari al 20 per cento (corrispondente al floor del 20 per cento previsto per il metodo semplificato e che nel caso in esame trova applicazione per effetto del disallineamento di valuta), da ricondurre tra le “esposizioni verso o garantite da imprese”. Di conseguenza, il valore ponderato è pari a 16 ( $80 * 20\%$ );
- quota di finanziamento non garantita ( $20 = 100 - 80$ ), che rappresenta un'esposizione verso il debitore principale da ricondurre tra le “esposizioni verso o garantite da imprese”, il cui valore ponderato è pari a 20 ( $20 * 100\%$ ).

La banca B nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 7 “esposizioni verso o garantite da imprese”:
  - “tipo importo” 80; ammontare 100;
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 2; ammontare 80;
  - “tipo importo” 83; “fattore di ponderazione” 10; ammontare 20;
  - “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 2; ammontare 16;
  - “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 10; ammontare 20;
- 2) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.1 “totale attività di rischio – attività di rischio per cassa”:
  - “tipo importo” 80; “portafoglio” 58; ammontare 100;
  - “tipo importo” 82; “portafoglio” 58; ammontare 100;
  - “tipo importo” 3; “portafoglio” 58; ammontare 36.

La banca B nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto”, in corrispondenza della voce 1.1 “strumenti di protezione del credito di tipo personale e reale (metodo semplificato) – esposizioni garantite: attività di rischio per cassa”:
  - “tipo importo” 86; “portafoglio” 58; “tipo garanzie” 58; ammontare 80.

## ESEMPIO C

Si ipotizzi che la banca C abbia all'attivo un finanziamento verso l'impresa Z, priva di rating (fattore di ponderazione 100 per cento), di importo pari a 100, garantito dall'impresa Y mediante pegno su titoli dello Stato W (con classe di merito creditizio cui corrisponde un fattore di ponderazione dello zero per cento), aventi un fair value pari a 112,5. Si supponga che: la garanzia preveda contrattualmente la copertura dell'80% del valore del finanziamento; il pegno abbia la medesima durata del finanziamento; i titoli dello Stato W siano denominati nella medesima valuta



Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

del finanziamento; la garanzia preveda contrattualmente che la banca C e l'impresa Y condividano pro-quota le eventuali perdite derivanti dal finanziamento all'impresa Z (1).

Si ipotizzi che il pegno in esame soddisfi i requisiti previsti dalla normativa prudenziale per essere considerato uno strumento di protezione del rischio di credito.

In tale situazione, la ponderazione dello zero per cento si applica all'importo del finanziamento garantito ( $80 = 80\% * 100$ ) entro il limite del fair value della garanzia (112,5) decurtato dello scarto prudenziale del 20 per cento ( $22,5 = 20\% * 112,5$ ). Poiché il fair value ridotto dello scarto prudenziale ( $90 = 112,5 - 22,5$ ) è maggiore del valore del finanziamento garantito (80), quest'ultimo importo va ricondotto tra le "esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali" e ponderato allo zero per cento. Di conseguenza, il valore ponderato è pari a 0 ( $80 * 0\%$ ).

Alla quota di finanziamento non garantita ( $20 = 100 - 80$ ), che rappresenta un'esposizione verso il debitore principale da ricondurre tra le "esposizioni verso o garantite da imprese, si applica un fattore di ponderazione pari al 100 per cento. Di conseguenza, il valore ponderato è pari a 20 ( $20 * 100\%$ ).

La banca C nella tabella "rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata" segnala:

- 1) nelle "attività di rischio", in corrispondenza della voce 1 "esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali":
  - "tipo importo" 80; ammontare 80;
  - "tipo importo" 82; "fattore di ponderazione" 1; ammontare 80;
- 2) nelle "attività di rischio", in corrispondenza della voce 7 "esposizioni verso o garantite da imprese":
  - "tipo importo" 80; ammontare 20;
  - "tipo importo" 82; "fattore di ponderazione" 10; ammontare 20;
  - "tipo importo" 3; "fattore di ponderazione" 10; ammontare 20;
- 3) nelle "attività di rischio", in corrispondenza della voce 16.1 "totale attività di rischio – attività di rischio per cassa":
  - "tipo importo" 80; "portafoglio" 51; ammontare 80;
  - "tipo importo" 80; "portafoglio" 58; ammontare 20;
  - "tipo importo" 82; "portafoglio" 51; ammontare 80;
  - "tipo importo" 82; "portafoglio" 58; ammontare 20;
  - "tipo importo" 3; "portafoglio" 58; ammontare 20.

La banca C nella tabella "rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata" segnala:

(1) Nel caso in cui la quota garantita e quella non garantita non abbiano lo stesso rango (ossia nel caso in cui la banca C e l'impresa Y rispondano delle eventuali perdite con un diverso grado di subordinazione), si applicano le disposizioni in materia di cartolarizzazione.

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

1) nelle “tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto”, in corrispondenza della voce 1.1 “strumenti di protezione del credito di tipo personale e reale (metodo semplificato) – esposizioni garantite: attività di rischio per cassa”:

- “tipo importo” 86; “portafoglio” 51; “tipo garanzia” 58; ammontare 80.

#### ESEMPIO D

Si ipotizzi che la banca D abbia erogato all’impresa X, priva di rating (fattore di ponderazione 100 per cento), un finanziamento di durata residua 5 anni, di importo pari a 100, garantito da pegno su deposito in contanti dell’impresa Y presso la stessa banca D, avente un valore nominale pari a 120, di durata residua 3 anni e denominato nella medesima valuta del finanziamento. Si ipotizzi che la garanzia preveda contrattualmente la copertura dell’intera esposizione.

Poiché esiste un disallineamento di scadenza, il deposito in contanti non può essere considerato a fini prudenziali uno strumento di protezione del rischio di credito.

In tale situazione, la banca D a fini prudenziali ha un’esposizione verso l’impresa X il cui importo ponderato è pari a 100 ( $100 * 100\%$ ).

La banca D nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

1) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 7 “esposizioni verso o garantite da imprese”:

- “tipo importo” 80; ammontare 100;
- “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 10; ammontare 100;
- “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 10; ammontare 100;

2) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.1 “totale attività di rischio – attività di rischio per cassa”:

- “tipo importo” 80; “portafoglio” 58; ammontare 100;
- “tipo importo” 82; “portafoglio” 58; ammontare 100;
- “tipo importo” 3; “portafoglio” 58; ammontare 100.

#### ESEMPIO E

Si ipotizzi un finanziamento nella forma tecnica di pronti contro termine attivo posto in essere dalla banca E nei confronti della banca X, di importo pari a 100 con sottostante titoli dello Stato A denominati nella medesima valuta del finanziamento. Si supponga altresì che: la banca X rientri nella categoria prudenziale degli “operatori primari di mercato”; alla banca X corrisponda un fattore di ponderazione pari al 20 per cento; i titoli dello Stato A rientrino nella classe di merito creditizio cui corrisponde un fattore di ponderazione pari allo zero per cento; il fair value dei titoli dello Stato A sia pari a 120; siano soddisfatti tutti i restanti requisiti previsti dalla normativa prudenziale per ponderare la quota garantita allo zero per cento.

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

*In tal caso, poiché l'esposizione creditizia della banca E è pienamente garantita dal fair value del titolo sottostante al pronti contro termine attivo, l'esposizione ponderata è pari a 0 (100 \* 0%).*

*La banca E nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:*

- 1) *nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 1 “esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali”:*
  - “tipo importo” 80; ammontare 100;
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 1; ammontare 100;
- 2) *nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.4 “totale attività di rischio – operazioni SFT e operazioni con regolamento a lungo termine”:*
  - “tipo importo” 80; “portafoglio” 51; ammontare 100;
  - “tipo importo” 82; “portafoglio” 51; ammontare 100.

*La banca E nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:*

- 1) *nelle “tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto”, in corrispondenza della voce 1.4 “strumenti di protezione del credito di tipo personale e reale (metodo semplificato) – esposizioni garantite: operazioni SFT e operazioni con regolamento a lungo termine”:*
  - “tipo importo” 86; “portafoglio” 51; “tipo garanzia” 58; ammontare 100.

#### **ESEMPIO F**

*Si ipotizzi un pronti contro termine passivo posto in essere dalla banca F con la banca Z di importo pari a 100 con sottostante titoli dello Stato B denominati nella medesima valuta del pronti contro termine. Si supponga altresì che: la banca F abbia classificato in bilancio i titoli dello Stato B tra le “attività finanziarie designate al fair value”; la banca Z rientri nella categoria prudenziale degli “operatori primari di mercato”; alla banca Z corrisponda un fattore di ponderazione pari al 20 per cento; i titoli dello Stato B rientrino nella classe di merito creditizio cui corrisponde un fattore di ponderazione pari allo zero per cento; il fair value (valore di bilancio) dei titoli dello Stato B sia pari a 80; siano soddisfatti tutti i restanti requisiti previsti dalla normativa prudenziale per ponderare la quota garantita allo zero per cento.*

*L'esposizione creditizia della banca F verso la banca Z relativa ai titoli sottostanti al pronti contro termine passivo è interamente coperta dal contante ricevuto. Di conseguenza, l'esposizione ponderata a fronte del rischio di controparte relativo a tali titoli è pari a 0 (80 × 0%).*

*La banca F deve anche includere tra le attività di rischio il titolo oggetto del pronti contro termine passivo, al fine di rilevare il rischio di credito verso l'emittente il titolo stesso (Stato B). Tale esposizione va allocata tra le “attività di rischio verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali” e il relativo valore ponderato è pari a 0 (80 \* 0%).*

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

La banca F, con riferimento al rischio di credito sottostante ai titoli dello Stato B in portafoglio nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 1 “esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali”:
  - “tipo importo” 80; ammontare 80;
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 1; ammontare 80;
- 2) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.1 “totale attività di rischio – attività di rischio per cassa”:
  - “tipo importo” 80; “portafoglio” 51; ammontare 80;
  - “tipo importo” 82; “portafoglio” 51; ammontare 80.

La banca F, con riferimento al rischio di controparte verso la banca Z e relativo al titolo dello Stato B oggetto del pronti contro termine passivo, nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 6 “esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati”:
  - “tipo importo” 80; ammontare 80;
  - “tipo importo” 81; ammontare 80;
- 2) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.4 “totale attività di rischio – operazioni SFT e operazioni con regolamento a lungo termine”:
  - “tipo importo” 80; “portafoglio” 52; ammontare 80;
  - “tipo importo” 81; “portafoglio” 52; ammontare 80.

La banca F, con riferimento al rischio di controparte sottostante al titolo dello Stato X oggetto del pronti contro termine passivo, nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto”, in corrispondenza della voce 1.4 “strumenti di protezione del credito di tipo personale e reale (metodo semplificato) – esposizioni garantite: operazioni SFT e operazioni con regolamento a lungo termine:
  - “tipo importo” 86; “portafoglio” 52; “tipo garanzie” 58; ammontare 80.

#### ESEMPIO G

Si ipotizzi un pronti contro termine passivo posto in essere dalla banca G con la banca Y di importo pari a 100 con sottostante titoli dello Stato A denominati nella medesima valuta del pronti contro termine. Si supponga altresì che: la banca G abbia classificato in bilancio i titoli dello Stato A tra le “attività finanziarie detenute sino alla scadenza”; la banca Y rientri nella categoria prudenziale degli “operatori primari di mercato”; alla banca Y corrisponda un fattore di ponderazione pari al 20 per cento; i titoli dello Stato A

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

*rientrano nella classe di merito creditizio cui corrisponde un fattore di ponderazione pari allo zero per cento; il valore di bilancio dei titoli dello Stato A sia pari a 100, mentre il fair value sia pari a 120; siano soddisfatti tutti i restanti requisiti previsti dalla normativa prudenziale per ponderare la quota garantita allo zero per cento.*

*L'esposizione creditizia della banca G verso la banca Y relativa ai titoli sottostanti al pronti contro termine passivo non è interamente coperta dal contante ricevuto. Di conseguenza, tale esposizione va scomposta in due parti:*

*la quota del fair value dei titoli dello Stato A corrispondente al valore del contante ricevuto (100) dalla banca G con il pronti contro termine passivo va trattata alla stregua di un'esposizione garantita da deposito di contanti presso la stessa banca G e ponderata allo zero per cento. Di conseguenza, il valore ponderato di tale quota è pari a 0 ( $100 * 0\%$ );*

*la quota rimanente del fair value dei titoli dello Stato A ( $20=120-100$ ), che rappresenta un'esposizione verso la banca Y, in quanto controparte del pronti contro termine passivo, da ponderare al 20 per cento. Di conseguenza, il valore ponderato di tale quota è pari a 4 ( $20 * 20\%$ ).*

*La banca G deve anche includere tra le attività di rischio il titolo oggetto del pronti contro termine passivo, al fine di rilevare il rischio di credito verso l'emittente il titolo stesso (Stato A). Tale esposizione va allocata tra le "attività di rischio verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali" e il relativo valore ponderato è pari a 0 ( $100 * 0\%$ ).*

*La banca G, con riferimento al rischio di credito sottostante ai titoli dello Stato A in portafoglio nella tabella "rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata" segnala:*

- 1) *nelle "attività di rischio", in corrispondenza della voce 1 "esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali":*
  - "tipo importo" 80; ammontare 100;
  - "tipo importo" 82; "fattore di ponderazione" 1; ammontare 100;
- 2) *nelle "attività di rischio", in corrispondenza della voce 16.1 "totale attività di rischio – attività di rischio per cassa":*
  - "tipo importo" 80; "portafoglio" 51; ammontare 100;
  - "tipo importo" 82; "portafoglio" 51; ammontare 100.

*La banca G, con riferimento al rischio di controparte verso la banca Y e relativo al titolo dello Stato A oggetto del pronti contro termine passivo, nella tabella "rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata" segnala:*

- 1) *nelle "attività di rischio", in corrispondenza della voce 6 "esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati":*
  - "tipo importo" 80; ammontare 120;
  - "tipo importo" 81; ammontare 120;
  - "tipo importo" 82; "fattore di ponderazione" 2; ammontare 20;

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 2; ammontare 4;
- 2) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.4 “totale attività di rischio – operazioni SFT e operazioni con regolamento a lungo termine”:
- “tipo importo” 80; “portafoglio” 52; ammontare 120;
  - “tipo importo” 81; “portafoglio” 52; ammontare 120;
  - “tipo importo” 82; “portafoglio” 52; ammontare 20;
  - “tipo importo” 3; “portafoglio” 52; ammontare 4.

La banca G, con riferimento al rischio di controparte relativo al titolo dello Stato A oggetto del pronti contro termine passivo, nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto”, in corrispondenza della voce 1.4 “strumenti di protezione del credito di tipo personale e reale (metodo semplificato) – esposizioni garantite: operazioni SFT e operazioni con regolamento a lungo termine:
- “tipo importo” 86; “portafoglio” 52; “tipo garanzie” 58; ammontare 100.

#### ESEMPIO H

Si ipotizzi che la banca H abbia posto in essere un pronti contro termine attivo identico a quello del precedente esempio E, salvo il fatto che l’operazione è classificata nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

In tale situazione, si applica il medesimo trattamento prudenziale e le medesime modalità segnaletiche indicate nel precedente esempio E. Inoltre, l’operazione di pronti contro termine attivo rientra nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio generico su titoli di debito previsto dalla normativa in materia di rischi di mercato (cfr. sezione 7 della presente circolare).

#### ESEMPIO I

Si ipotizzi che la banca I abbia posto in essere un pronti contro termine passivo identico a quello del precedente esempio F, salvo il fatto che l’operazione è classificata nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

In tale situazione, con riferimento al rischio di controparte verso la banca Z connesso con il titolo oggetto del pronti contro termine passivo, si applica il medesimo trattamento prudenziale e le medesime modalità segnaletiche indicate nel precedente esempio F. Relativamente all’esposizione al rischio emittente il titolo sottostante al pronti contro termine passivo, essendo quest’ultima operazione classificata nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, essa rientra nel calcolo del rischio specifico su titoli di debito previsto dalla normativa in materia di rischi di mercato (cfr. sezione 7 della presente circolare).

Inoltre, sia il titolo sottostante al pronti contro termine passivo sia quest’ultima operazione rientrano nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio generico su titoli di debito previsto dalla normativa in materia di rischi di mercato (cfr. sezione 7 della presente circolare).

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

**ESEMPIO L**

Si ipotizzi che la banca L abbia posto in essere un pronti contro termine attivo con la banca Y di importo pari a 100 con sottostante titoli dello Stato B denominati nella medesima valuta del pronti contro termine e aventi un fair value pari a 120. Si ipotizzi inoltre che: la banca Y rientri nella categoria prudenziale degli “operatori primari di mercato”; alla banca Y corrisponda un fattore di ponderazione pari al 20 per cento; i titoli dello Stato B rientrino nella classe di merito creditizio cui corrisponde un fattore di ponderazione pari allo zero per cento; siano soddisfatti tutti i restanti requisiti previsti dalla normativa prudenziale per ponderare la quota garantita allo zero per cento.

Si supponga altresì che la banca L abbia posto in essere con la banca Z un pronti contro termine passivo di importo pari a 110, con sottostante i medesimi titoli dello Stato B oggetto dell’operazione di pronti contro termine attivo di cui sopra. Si ipotizzi che: il pronti contro termine passivo sia denominato nella medesima valuta dei titoli dello Stato B; la banca Z rientri nella categoria prudenziale degli “operatori primari di mercato”; alla banca Z corrisponda un fattore di ponderazione pari al 20 per cento; siano soddisfatti tutti i restanti requisiti previsti dalla normativa prudenziale per ponderare la quota garantita allo zero per cento.

Relativamente al finanziamento connesso con il pronti contro termine attivo, poiché l’esposizione creditizia della banca L è pienamente garantita dal fair value dei titoli sottostanti, l’esposizione ponderata è pari a  $0$  ( $100 * 0\%$ ).

La banca L nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 1 “esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali”:
  - “tipo importo” 80; ammontare 100;
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 1; ammontare 100;
- 2) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.4 “totale attività di rischio: operazioni SFT e operazioni con regolamento a lungo termine”:
  - “tipo importo” 80; “portafoglio” 51; ammontare 100;
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 1; “portafoglio” 51; ammontare 100.

La banca L nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto”, in corrispondenza della voce 1.4 “strumenti di protezione del credito di tipo personale e reale (metodo semplificato) – esposizioni garantite: operazioni SFT e operazioni con regolamento a lungo termine”:
  - “tipo importo” 86; “portafoglio” 51; “tipo garanzia” 58; ammontare 100.

Relativamente al pronti contro termine passivo si osserva innanzitutto che la banca L non è esposta al rischio emittente i titoli sottostanti, in quanto tali titoli non sono iscritti nel suo attivo. Ciò posto, l’esposizione verso la banca Z relativa ai titoli sottostanti al pronti

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

*contro termine passivo non è interamente coperta dal contante ricevuto; essa va pertanto scomposta in due parti:*

- *quota del fair value dei titoli dello Stato B corrispondente al valore del contante ricevuto (110) dalla banca Z con il pronti contro termine passivo, che va trattata alla stregua di un'esposizione garantita da deposito di contanti presso la stessa banca L e ponderata allo zero per cento. Di conseguenza, il valore ponderato di tale quota è pari a  $\underline{0}$  ( $110 * 0\%$ );*
- *quota rimanente del fair value dei titoli dello Stato B ( $10=120-110$ ), che rappresenta un'esposizione verso la banca Z, in quanto controparte del pronti contro termine passivo, da ponderare al 20 per cento. Di conseguenza, il valore ponderato di tale quota è pari a  $\underline{2}$  ( $10 * 20\%$ ).*

*La banca L nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:*

- 1) *nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 6 “esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati”:*
  - *“tipo importo” 80; ammontare 120;*
  - *“tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 1; ammontare 110;*
  - *“tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 2; ammontare 10;*
  - *“tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 2; ammontare 2;*
- 2) *nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.4 “totale attività di rischio: operazioni SFT e operazioni con regolamento a lungo termine”:*
  - *“tipo importo” 80; “portafoglio” 52; ammontare 120;*
  - *“tipo importo” 82; “portafoglio” 52; ammontare 120;*
  - *“tipo importo” 3; “portafoglio” 52; ammontare 2.*

*La banca L, con riferimento al rischio di controparte relativo al titolo dello Stato B oggetto del pronti contro termine passivo, nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:*

- 1) *nelle “tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto”, in corrispondenza della voce 1.4 “strumenti di protezione del credito di tipo personale e reale (metodo semplificato) – esposizioni garantite: attività di rischio fuori bilancio: operazioni SFT e operazioni con regolamento a lungo termine”:*
  - *“tipo importo” 86; “portafoglio” 52; “tipo garanzie” 58; ammontare 110.*

#### **ESEMPIO M**

*Si ipotizzi che la banca M abbia negoziato con la banca Z un “interest rate swap” (IRS) avente durata residua 3 anni, valore nozionale 100.000 e fair value positivo pari a 300. Si supponga che a fronte del fair value positivo la banca M abbia ricevuto in pegno titoli dello Stato A (con classe di merito creditizio cui corrisponde un fattore di ponderazione dello zero per cento) aventi un fair value pari a 350. Si supponga che: la garanzia preveda contrattualmente la copertura dell'intera esposizione; il pegno abbia la medesima durata dell'IRS; i titoli siano denominati nella medesima valuta dell'IRS.*



Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

*Si ipotizzi altresì che il pegno soddisfi i requisiti previsti dalla normativa prudenziale per essere considerato uno strumento di protezione del rischio di credito.*

*Poiché la banca M adotta il “metodo del valore corrente”, l’equivalente creditizio dell’IRS è pari a 800 (300+500) essendo l’esposizione creditizia futura pari a 500 (0,5%\*100.000).*

*In tale situazione, la ponderazione dello 0 per cento si applica a un valore pari al fair value della garanzia, decurtato dello scarto prudenziale del 20 per cento. Poiché tale valore [280 = 350 – (20% \* 350)] risulta inferiore all’equivalente creditizio dell’IRS, l’esposizione creditizia va scomposta in due parti:*

- *quota dell’equivalente creditizio dell’IRS considerata a fini prudenziali garantita dai titoli dello Stato B (280), da ricondurre tra le “esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali”, cui si applica un fattore di ponderazione pari allo zero per cento. Di conseguenza, il valore ponderato è pari a 0 (280 \* 0%);*
- *quota dell’equivalente creditizio dell’IRS non garantita (520 = 800 – 280), che rappresenta un’esposizione verso la banca Z da ricondurre tra le “esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati”, cui si applica un fattore di ponderazione pari al 20 per cento. Di conseguenza, il valore ponderato è pari a 104 (520 \* 20%).*

*La banca M nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:*

- 1) *nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 1 “esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali”:*
  - *“tipo importo” 89; ammontare 280;*
  - *“tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 1; ammontare 280;*
- 2) *nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 6 “esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati”:*
  - *“tipo importo” 89; ammontare 520;*
  - *“tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 2; ammontare 520;*
  - *“tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 2; ammontare 104;*
- 3) *nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.3 “totale attività di rischio – contratti derivati”:*
  - *“tipo importo” 89; “portafoglio” 51; ammontare 280;*
  - *“tipo importo” 89; “portafoglio” 52; ammontare 520;*
  - *“tipo importo” 82; “portafoglio” 51; ammontare 280;*
  - *“tipo importo” 82; “portafoglio” 52; ammontare 520;*
  - *“tipo importo” 3; “portafoglio” 52; ammontare 104.*

*La banca M nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:*

- 1) *nelle “tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto”, in corrispondenza della voce 1.3 “strumenti di protezione del credito di tipo personale e reale (metodo semplificato) – esposizioni garantite: contratti derivati”:*
  - *“tipo importo” 86; “portafoglio” 51; “tipo garanzia” 58; ammontare 280.*

**Metodo integrale****ESEMPIO A**

Si ipotizzi che la banca A abbia erogato un finanziamento all'impresa B, priva di rating (fattore di ponderazione 100 per cento), di importo pari a 100 e con durata residua 5 anni. Tale finanziamento sia garantito da pegno di titoli di debito emessi dall'impresa C, rientranti nella classe di merito creditizio 1 (fattore di ponderazione 20 per cento), denominati nella medesima valuta del finanziamento, durata residua 5 anni e fair value pari a 120. Si ipotizzi altresì che la garanzia sia rivalutata giornalmente e che la stessa preveda contrattualmente la copertura dell'intera esposizione.

Si ipotizzi che il pegno in esame soddisfi i requisiti previsti dalla normativa prudenziale per essere considerato uno strumento di protezione del rischio di credito.

In tal caso, essendo il periodo di liquidazione regolamentare dell'operazione pari a 20 giorni, si ha:

$$H_e=0\%; H_c = 5,657\%; H_{fx}=0\%. \text{ Non si ha un disallineamento di scadenza.}$$

A fini prudenziali, l'esposizione creditizia della banca A verso l'impresa B è pari a  $E^* = \max [0; E(1+H_e) - C(1-H_c-H_{fx})] = \max [0; 100-120 \times (1-0,05657\%)] = \max [0; 100-113,2116] = \max [0; -13,2116] = 0$ . Pertanto anche l'esposizione ponderata è pari a 0.

La banca A nella tabella "rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata" segnala:

- 1) nelle "attività di rischio", in corrispondenza della voce 7 "esposizioni verso o garantite da imprese":
  - "tipo importo" 80; ammontare 100;
- 2) nelle "attività di rischio", in corrispondenza della voce 16.1 "totale attività di rischio – attività di rischio per cassa":
  - "tipo importo" 80; "portafoglio" 58; ammontare 100.

La banca A nella tabella "rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata" segnala:

- 1) nelle "tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto", in corrispondenza della voce 2.1 "strumenti di protezione del credito di tipo reale - metodo integrale: esposizioni garantite: attività di rischio per cassa":
  - "tipo importo" 85; "portafoglio" 58; ammontare 100 (1).

**ESEMPIO B**

(1) Quando il valore di  $C_{vam}$  è maggiore di quello dell'esposizione protetta, l'importo di  $C_{vam}$  da segnalare è sino a concorrenza di quello dell'esposizione protetta. Nel caso in esame, poiché  $C_{vam}$  è pari a 113,2116 e l'importo dell'esposizione protetta è pari a 100, occorre segnalare un valore di  $C_{vam}$  pari a 100.

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

Si ipotizzi che la banca B abbia erogato un finanziamento verso l'impresa X, priva di rating (fattore di ponderazione 100 per cento), di importo pari a 100 e con durata residua 5 anni. Tale finanziamento sia garantito da pegno di titoli di debito emessi dall'impresa Y rientranti nella classe di merito creditizio 1 (fattore di ponderazione 20 per cento), denominati nella medesima valuta del finanziamento, durata residua 5 anni e con fair value pari a 80. Si ipotizzi altresì che la garanzia sia rivalutata giornalmente e che la stessa preveda contrattualmente la copertura dell'intera esposizione.

Si ipotizzi che il pegno in esame soddisfi i requisiti previsti dalla normativa prudenziale per essere considerato uno strumento di protezione del rischio di credito.

In tal caso, essendo il periodo di liquidazione regolamentare dell'operazione pari a 20 giorni, si ha:

$$H_e=0\%; H_c = 5,657\%; H_{fx}=0\%. \text{ Non si ha un disallineamento di scadenza.}$$

$$A \text{ fini prudenziali, l'esposizione creditizia della banca B verso l'impresa X è pari a } E^* = \max [0; E(1+H_e) - C(1-H_c-H_{fx})] = \max [0; 100 - 80(1-0,05657\%)] = \max [0; 100 - 75,4744] = \max [0; 24,5256] = 24,5256$$

L'esposizione a rischio ponderata sarà pertanto pari a 24,5256 ( $24,5256 \times 100\%$ ).

La banca B nella tabella "rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata" segnala:

- 1) nelle "attività di rischio", in corrispondenza della voce 7 "esposizioni verso o garantite da imprese":
  - "tipo importo" 80; ammontare 100;
  - "tipo importo" 82; "fattore di ponderazione" 10; ammontare 24,5256;
  - "tipo importo" 3; "fattore di ponderazione" 10; ammontare 24,5256;
- 2) nelle "attività di rischio", in corrispondenza della voce 16.1 "totale attività di rischio – attività di rischio per cassa":
  - "tipo importo" 80; "portafoglio" 58; ammontare 100;
  - "tipo importo" 82; "portafoglio" 58; ammontare 24,5256;
  - "tipo importo" 3; "portafoglio" 58; ammontare 24,5256;

La banca B nella tabella "rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata" segnala:

- 1) nelle "tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto", in corrispondenza della voce 2.1 "strumenti di protezione del credito di tipo reale - metodo integrale: esposizioni garantite: attività di rischio per cassa":
  - "tipo importo" 85; "portafoglio" 58; ammontare 75,4744.

#### ESEMPIO C

Si ipotizzi che la banca C abbia erogato un finanziamento verso l'impresa T, priva di rating (fattore di ponderazione 100 per cento), di importo pari a 100 e durata residua 5

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

anni. Tale finanziamento sia garantito da pegno di titoli di debito emessi dall'impresa K rientranti nella classe di merito creditizio 1 (fattore di ponderazione 20 per cento), denominati in una valuta differente da quella del finanziamento, durata residua 5 anni e con fair value pari a 80. Si ipotizzi altresì che la garanzia sia rivalutata giornalmente e che la stessa preveda contrattualmente la copertura dell'intera esposizione.

Si ipotizzi che il pegno in esame soddisfi i requisiti previsti dalla normativa prudenziale per essere considerato uno strumento di protezione del rischio di credito.

In tal caso, essendo il periodo di liquidazione regolamentare dell'operazione pari a 20 giorni, si ha:

$H_e=0\%$ ;  $H_c = 5,657\%$ ;  $H_{fx}=11,314\%$ . Non si ha un disallineamento di scadenza.

A fini prudenziali, l'esposizione creditizia della banca C verso l'impresa T è pari a  $E^* = \max [0; E(1+H_e) - C(1-H_c-H_{fx})] = \max [0; 100 - 80(1-0,05657-0,11314)] = \max [0; 100 - 66,4232] = \max [0; 33,5768] = 33,5768$

L'esposizione a rischio ponderata sarà pertanto pari a 33,5768 ( $33,5768 \times 100\%$ ).

La banca C nella tabella "rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata" segnala:

- 1) nelle "attività di rischio", in corrispondenza della voce 7 "esposizioni verso o garantite da imprese":
  - "tipo importo" 80; ammontare 100;
  - "tipo importo" 82; "fattore di ponderazione" 10; ammontare 33,5768;
  - "tipo importo" 3; "fattore di ponderazione" 10; ammontare 33,5768;
- 2) nelle "attività di rischio", in corrispondenza della voce 16.1 "totale attività di rischio – attività di rischio per cassa":
  - "tipo importo" 80; "portafoglio" 58; ammontare 100;
  - "tipo importo" 82; "portafoglio" 58; ammontare 33,5768;
  - "tipo importo" 3; "portafoglio" 58; ammontare 33,5768.

La banca C nella tabella "rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata" segnala:

- 1) nelle "tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto", in corrispondenza della voce 2.1 "strumenti di protezione del credito di tipo reale - metodo integrale: esposizioni garantite: attività di rischio per cassa":
  - "tipo importo" 85; "portafoglio" 58; ammontare 66,4232.

#### ESEMPIO D

Si ipotizzi che la banca D abbia erogato un finanziamento verso l'impresa W, priva di rating (fattore di ponderazione 100 per cento) di importo pari a 100 e con durata residua 5 anni. Tale finanziamento sia garantito da pegno di titoli di debito emessi dall'impresa Y

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

rientranti nella classe di merito creditizio 1 (fattore di ponderazione 20 per cento), denominati in una valuta differente da quella del finanziamento, durata residua 3 anni e fair value pari a 80. Si ipotizzi altresì che la garanzia sia rivalutata giornalmente e che la stessa preveda contrattualmente la copertura dell'intera esposizione.

Si ipotizzi che il pegno in esame soddisfi i requisiti previsti dalla normativa prudenziale per essere considerato uno strumento di protezione del rischio di credito.

In tal caso, essendo il periodo di liquidazione regolamentare dell'operazione pari a 20 giorni, si ha:

$$H_e=0\%; H_c = 5,657\%; H_{fx}=11,314\%. \text{ Si ha un disallineamento di scadenza.}$$

Il valore della garanzia, al netto degli scarti prudenziali connessi con la volatilità del valore di mercato della garanzia e il disallineamento di valuta, è pari a:

$$C * (1-H_c-H_{fx}) = 80 * (1-0,05657-0,11314) = 66,4232$$

Poiché esiste un disallineamento di scadenza tra l'esposizione e la garanzia ("maturity mismatch"), il valore della garanzia riconosciuto a fini prudenziali deve essere ulteriormente ridotto secondo la seguente formula:

$$C_{vam}=66,4232 * (3-0,25)/(5-0,25) = 66,4232 * (2,75/4,75) = 38,4555$$

A fini prudenziali, l'esposizione a rischio è pari a  $E^* = 100 - 38,4555 = 61,5444$  e il relativo valore ponderato è pari a: 61,5444 ( $61,5444 * 100\%$ ).

La banca D nella tabella "rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata" segnala:

- 1) nelle "attività di rischio", in corrispondenza della voce 7 "esposizioni verso o garantite da imprese":
  - "tipo importo" 80; ammontare 100;
  - "tipo importo" 82; "fattore di ponderazione" 10; ammontare 61,5444;
  - "tipo importo" 3; "fattore di ponderazione" 10; ammontare 61,5444;
- 2) nelle "attività di rischio", in corrispondenza della voce 16.1 "totale attività di rischio – attività di rischio per cassa":
  - "tipo importo" 80; "portafoglio" 58; ammontare 100;
  - "tipo importo" 82; "portafoglio" 58; ammontare 61,5444;
  - "tipo importo" 3; "portafoglio" 58; ammontare 61,5444.

La banca D nella tabella "rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata" segnala:

- 1) nelle "tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto", in corrispondenza della voce 2.1 "strumenti di protezione del credito di tipo reale - metodo integrale: esposizioni garantite: attività di rischio per cassa":

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- “tipo importo” 85; “portafoglio” 58; ammontare 38,4556.

#### ESEMPIO E

Si ipotizzi un finanziamento nella forma tecnica di pronti contro termine attivo posto in essere dalla banca E nei confronti della banca X, di importo pari a 100 con sottostante titoli dello Stato A denominati nella medesima valuta del finanziamento. Si supponga altresì che: la banca X rientri nella categoria prudenziale degli “operatori primari di mercato”; alla banca X corrisponda un fattore di ponderazione pari al 20 per cento; i titoli dello Stato A rientrino nella classe di merito creditizio cui corrisponde un fattore di ponderazione pari allo zero per cento; il fair value dei titoli dello Stato A sia pari a 80; siano soddisfatti tutti i restanti requisiti previsti dalla normativa prudenziale per l’applicazione di rettifiche per la volatilità pari a zero:  $H_e=0\%$ ;  $H_c = 0\%$ ;  $H_{fx}=0\%$ .

A fini prudenziali, l’esposizione creditizia della banca X verso la banca Y a fronte del pronti contro termine attivo in esame è pari a  $E^* = \max [0; E \times (1 + H_e) - C \times (1 - H_c - H_{fx})]$   
 $= \max [0; 100 - 80] = 20$ .

Di conseguenza, la relativa esposizione ponderata è pari a 4 ( $20 \times 20\%$ ).

La banca E nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 6 “esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati”:  
  - “tipo importo” 80; ammontare 100;
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 2; ammontare 20;
  - “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 2; ammontare 4;
- 2) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.4 “totale attività di rischio – operazioni SFT e operazioni con regolamento a lungo termine”:  
  - “tipo importo” 80; “portafoglio” 52; ammontare 100;
  - “tipo importo” 82; “portafoglio” 52; ammontare 20;
  - “tipo importo” 3; “portafoglio” 52; ammontare 4.

La banca E nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto”, in corrispondenza della voce 2.4 “strumenti di protezione del credito di tipo reale - metodo integrale: esposizioni garantite: operazioni SFT e operazioni con regolamento a lungo termine”:  
  - “tipo importo” 85; “portafoglio” 52; ammontare 80.

#### ESEMPIO F

Si ipotizzi un pronti contro termine passivo posto in essere dalla banca F con la banca Z di importo pari a 100 con sottostante titoli dello Stato B denominati nella medesima

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

valuta del pronti contro termine. Si supponga altresì che: la banca F abbia classificato in bilancio i titoli dello Stato B tra le “attività finanziarie designate al fair value”; la banca Z rientri nella categoria prudenziale degli “operatori primari di mercato”; alla banca Z corrisponda un fattore di ponderazione pari al 20 per cento; i titoli dello Stato B rientrino nella classe di merito creditizio cui corrisponde un fattore di ponderazione pari allo zero per cento; il fair value (valore di bilancio) dei titoli dello Stato B sia pari a 120; siano soddisfatti tutti i restanti requisiti previsti dalla normativa prudenziale per l’applicazione di rettifiche per la volatilità pari a zero:  $H_e=0\%$ ;  $H_c = 0\%$ ;  $H_{fx}=0\%$ .

A fini prudenziali, l’esposizione creditizia della banca F verso la banca Z relativa ai titoli sottostanti al pronti contro termine passivo è pari a  $E^* = \max [0; E \times (1 + H_e) - C \times (1 - H_c - H_{fx})] = \max [0; 120 - 100] = \max [0; 20] = 20$ . Di conseguenza, l’esposizione ponderata è pari a 4 ( $20 * 20\%$ ).

La banca F deve anche includere tra le attività di rischio il titolo oggetto del pronti contro termine passivo, al fine di rilevare il rischio di credito verso l’emittente il titolo stesso (Stato B). Tale esposizione va allocata tra le “attività di rischio verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali” e il relativo valore ponderato è pari a 0 ( $120 * 0\%$ ).

La banca F, con riferimento al rischio di credito sottostante ai titoli dello Stato B in portafoglio nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 1 “esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali”:
  - “tipo importo” 80; ammontare 120;
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 1; ammontare 120;
- 2) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.1 “totale attività di rischio – attività di rischio per cassa”:
  - “tipo importo” 80; “portafoglio” 51; ammontare 120;
  - “tipo importo” 82; “portafoglio” 51; ammontare 120.

La banca F, con riferimento al rischio di controparte verso la banca Z e relativo al titolo dello Stato B oggetto del pronti contro termine passivo, nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 6 “esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati”:
  - “tipo importo” 80; ammontare 120;
  - “tipo importo” 81; ammontare 120;
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 2; ammontare 20;
  - “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 2; ammontare 4;

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

2) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.4 “totale attività di rischio – operazioni SFT e operazioni con regolamento a lungo termine”:

- “tipo importo” 80; “portafoglio” 52; ammontare 120;
- “tipo importo” 81; “portafoglio” 52; ammontare 120;
- “tipo importo” 82; “portafoglio” 52; ammontare 20;
- “tipo importo” 3; “portafoglio” 52; ammontare 4.

La banca F con riferimento al rischio di controparte verso la banca Z relativo al titolo dello Stato X oggetto del pronti contro termine passivo, nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

1) nelle “tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto”, in corrispondenza della voce 2.4 “strumenti di protezione del credito di tipo reale - metodo integrale: esposizioni garantite: operazioni SFT e operazioni con regolamento a lungo termine”:

- “tipo importo” 85; “portafoglio” 52; ammontare 100.

#### ESEMPIO G

Si ipotizzi un pronti contro termine passivo posto in essere dalla banca G con la banca Z di importo pari a 100 con sottostante titoli dell’impresa T denominati nella medesima valuta del pronti contro termine. Si supponga altresì che: la banca G abbia classificato in bilancio i titoli dell’impresa T tra le “attività finanziarie designate al fair value”; la banca Z rientri nella categoria prudenziale degli “operatori primari di mercato”; alla banca Z corrisponda un fattore di ponderazione pari al 20 per cento; l’impresa T e i relativi titoli siano privi di rating ed abbiano un fattore di ponderazione pari al 100 per cento; il fair value (valore di bilancio) dei titoli dell’impresa T sia pari a 120; i titoli dell’impresa T abbiano una durata residua inferiore a 2 anni.

In tal caso, essendo il periodo di liquidazione regolamentare dell’operazione pari a 5 giorni, si ha:

$$H_e = 17,678\%; H_c = 0\%; H_{fx} = 0\%.$$

A fini prudenziali, l’esposizione creditizia della banca G verso la banca Z relativa ai titoli sottostanti al pronti contro termine passivo è pari a  $E^* = \max [0; E \times (1 + H_e) - C \times (1 - H_c - H_{fx})] = \max [0; 120 \times (1 + 0,17678) - 100] = \max [0; 41,2136] = 41,2136$ . Di conseguenza, l’esposizione ponderata è pari a 8,24272 ( $41,2136 \times 20\%$ ).

La banca G deve anche includere tra le attività di rischio il titolo oggetto del pronti contro termine passivo, al fine di rilevare il rischio di credito verso l’emittente il titolo stesso (impresa T). Tale esposizione va allocata tra le “attività di rischio verso o garantite da imprese” e il relativo valore ponderato è pari a 120 ( $120 * 100\%$ ).

La banca G, con riferimento al rischio di credito sottostante ai titoli dell’impresa T in portafoglio nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

1) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 7 “esposizioni verso o garantite da imprese”:



PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- “tipo importo” 80; ammontare 120;
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 10; ammontare 120;
  - “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 10; ammontare 120;
- 2) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.1 “totale attività di rischio – attività di rischio per cassa”:
- “tipo importo” 80; “portafoglio” 58; ammontare 120;
  - “tipo importo” 82; “portafoglio” 58; ammontare 120;
  - “tipo importo” 3; “portafoglio” 58; ammontare 120.

La banca G, con riferimento al rischio di controparte verso la banca Z e relativo al titolo dell’impresa T oggetto del pronti contro termine passivo, nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 6 “esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati”:
- “tipo importo” 80; ammontare 120;
  - “tipo importo” 81; ammontare 141,2136;
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 2; ammontare 41,2136;
  - “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 2; ammontare 8,24272.
- 2) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.4 “totale attività di rischio – operazioni SFT e operazioni con regolamento a lungo termine”:
- “tipo importo” 80; “portafoglio” 52; ammontare 120;
  - “tipo importo” 81; “portafoglio” 52; ammontare 141,2136;
  - “tipo importo” 82; “portafoglio” 52; ammontare 41,2136;
  - “tipo importo” 3; “portafoglio” 52; ammontare 8,24272.

La banca G, con riferimento al rischio di controparte relativo al titolo dell’impresa T oggetto del pronti contro termine passivo, nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto”, in corrispondenza della voce 2.4 “strumenti di protezione del credito di tipo reale - metodo integrale: esposizioni garantite: operazioni SFT e operazioni con regolamento a lungo termine”:
- “tipo importo” 85; “portafoglio” 52; ammontare 100.

#### ESEMPIO H

Si ipotizzi che la banca H riceva un finanziamento dalla banca A di ammontare pari a 100 con durata 3 anni, a garanzia del quale la banca H deposita in pegno titoli dello Stato

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

*B denominati nella medesima valuta del finanziamento, aventi un fair value pari a 120 e scadenza coincidente con quella del finanziamento. Si supponga altresì che: la banca H abbia classificato in bilancio i titoli dello Stato B tra le “attività finanziarie designate al fair value”; alla banca A corrisponda un fattore di ponderazione pari al 20 per cento; i titoli dello Stato B rientrino nella classe di merito creditizio cui corrisponde un fattore di ponderazione pari allo zero per cento; la garanzia sia rivalutata giornalmente.*

*In tal caso, essendo il periodo di liquidazione regolamentare dell’operazione pari a 20 giorni, si ha:*

$$H_e=2,828\%; H_c = 0\%; H_{fx}=0\%.$$

*A fini prudenziali, l’esposizione creditizia della banca H verso la banca A, relativa ai titoli depositati in garanzia, è pari a  $E^* = \max [0; E \times (1+H_e) - C \times (1-H_c-H_{fx})] = \max [0; 120 \times (1+0,02828) - 100] = \max [0; 23,3936] = 23,3936$ . Di conseguenza, l’esposizione ponderata è pari a 4,6787 ( $23,3936 * 20\%$ ).*

*La banca H deve anche includere tra le attività di rischio il titolo depositato in garanzia, al fine di rilevare il rischio di credito verso l’emittente il titolo stesso (Stato B). Tale esposizione va allocata tra le “attività di rischio verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali” e il relativo valore ponderato è pari a 0 ( $120 * 0\%$ ).*

*La banca H, con riferimento al rischio di credito sottostante ai titoli dello Stato B in portafoglio, nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:*

- 1) *nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 1 “esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali”:*
  - “tipo importo” 80; ammontare 120;
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 1; ammontare 120;
- 2) *nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.1 “totale attività di rischio – attività di rischio per cassa”:*
  - “tipo importo” 80; “portafoglio” 51; ammontare 120;
  - “tipo importo” 82; “portafoglio” 51; ammontare 120.

*La banca H, con riferimento al rischio di controparte verso la banca A relativo al titolo dello Stato B depositato in garanzia, nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:*

- 1) *nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 6 “esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati”:*
  - “tipo importo” 80; ammontare 120;
  - “tipo importo” 81; ammontare 123,3936;
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 2; “fattore di conversione” 10; ammontare 23,3936;
  - “tipo importo” 83; “fattore di ponderazione” 2; ammontare 23,3936;
  - “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 2; ammontare 4,6787;
- 2) *nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.2 “totale attività di rischio – garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi”:*

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- “tipo importo” 80; “portafoglio” 52; ammontare 120;
- “tipo importo” 81; “portafoglio” 52; ammontare 123,3936;
- “tipo importo” 82; “portafoglio” 52; ammontare 23,3936;
- “tipo importo” 83; “portafoglio” 52; ammontare 23,3936;
- “tipo importo” 3; “portafoglio” 52; ammontare 4,6787.

La banca H, con riferimento al rischio di controparte verso la banca A relativo al titolo dello Stato B depositato in garanzia, nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto”, in corrispondenza della voce 2.2 “strumenti di protezione del credito di tipo reale - metodo integrale: esposizioni garantite: garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi”:
  - “tipo importo” 85; “portafoglio” 52; ammontare 100.

#### ESEMPIO I

Si ipotizzi che la banca I abbia erogato un finanziamento all’impresa B, priva di rating (fattore di ponderazione 100 per cento), di importo pari a 100 e con durata residua 5 anni. Tale finanziamento sia garantito da un pegno su titoli di debito emessi dalla Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS, cui corrisponde un fattore di ponderazione dello zero per cento) denominati nella medesima valuta del finanziamento, aventi durata residua 5 anni e fair value pari a 120. Si ipotizzi altresì che la garanzia sia rivalutata giornalmente e che la stessa preveda contrattualmente la copertura dell’intera esposizione.

Si ipotizzi che il pegno in esame soddisfi i requisiti previsti dalla normativa prudenziale per essere considerato uno strumento di protezione del rischio di credito.

In tal caso, essendo il periodo di liquidazione regolamentare dell’operazione pari a 20 giorni, si ha:

$$H_e=0\%; H_c = 5,657\%; H_{fx}=0\%. \text{ Non si ha un disallineamento di scadenza.}$$

A fini prudenziali, l’esposizione creditizia della banca I verso l’impresa B è pari a  $E^* = \max [0; E(1+H_e) - C(1-H_c-H_{fx})] = \max [0; 100-120 \times (1-0,05657\%)] = \max [0; 100-113,2116] = \max [0; -13,2116] = 0$ . Pertanto anche l’esposizione ponderata è pari a 0.

La banca I nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 7 “esposizioni verso o garantite da imprese”:
  - “tipo importo” 80; ammontare 100;
- 2) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.1 “totale attività di rischio: attività di rischio per cassa”:
  - “tipo importo” 80; “portafoglio” 58; ammontare 100.

La banca I nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

1) nelle “tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto”, in corrispondenza della voce 2.1 “strumenti di protezione del credito di tipo reale - metodo integrale: esposizioni garantite: attività di rischio per cassa”:

- “tipo importo” 85; “portafoglio” 58; ammontare 100 (1).

#### ESEMPIO L

Si ipotizzi che la banca L abbia posto in essere un pronti contro termine attivo con la banca Y di importo pari a 100 con sottostante titoli dello Stato B denominati nella medesima valuta del pronti contro termine e aventi un fair value pari a 120. Si ipotizzi inoltre che: la banca Y rientri nella categoria prudenziale degli “operatori primari di mercato”; alla banca Y corrisponda un fattore di ponderazione pari al 20 per cento; i titoli dello Stato B rientrino nella classe di merito creditizio cui corrisponde un fattore di ponderazione pari allo zero per cento; siano soddisfatti tutti i restanti requisiti previsti dalla normativa prudenziale per l’applicazione di rettifiche per la volatilità pari a zero:  $H_e=0\%$ ;  $H_c = 0\%$ ;  $H_{fx}=0\%$ .

Si supponga altresì che la banca L abbia posto in essere con la banca Z un pronti contro termine passivo di importo pari a 110, con sottostante i medesimi titoli dello Stato B oggetto dell’operazione di pronti contro termine attivo di cui sopra. Si ipotizzi che: il pronti contro termine passivo sia denominato nella medesima valuta dei titoli dello Stato B; la banca Z rientri nella categoria prudenziale degli “operatori primari di mercato”; alla banca Z corrisponda un fattore di ponderazione pari al 20 per cento; siano soddisfatti tutti i restanti requisiti previsti dalla normativa prudenziale per l’applicazione di rettifiche per la volatilità pari a zero:  $H_e=0\%$ ;  $H_c = 0\%$ ;  $H_{fx}=0\%$ .

Relativamente al finanziamento connesso con il pronti contro termine attivo, l’esposizione creditizia della banca L verso la banca Y è pari a  $E^* = \max [0; E \times (1 + H_e) - C \times (1 - H_c - H_{fx})] = \max [0; 100 - 120] = 0$ .

Di conseguenza, la relativa esposizione ponderata è pari a 0 ( $0 \times 20\%$ ).

La banca L nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

1) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 6 “esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati”:

- “tipo importo” 80; ammontare 100;

2) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.4 “totale attività di rischio: operazioni SFT e operazioni con regolamento a lungo termine”:

- “tipo importo” 80; “portafoglio” 52; ammontare 100.

La banca L nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

1) nelle “tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto”, in corrispondenza della voce 2.4 “strumenti di protezione del credito di tipo reale - metodo integrale - esposizioni garantite: operazioni SFT e operazioni con regolamento a lungo termine”:

- “tipo importo” 85; “portafoglio” 52; ammontare 100 (1).

(1) Quando il valore di  $C_{vam}$  è maggiore di quello dell’esposizione protetta, l’importo di  $C_{vam}$  da segnalare è sino a concorrenza di quello dell’esposizione protetta. Nel caso in esame, poiché  $C_{vam}$  è pari a 113,2116 e l’importo dell’esposizione protetta è pari a 100, occorre segnalare un valore di  $C_{vam}$  pari a 100.

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

Relativamente al pronti contro termine passivo si osserva innanzitutto che la banca L non è esposta al rischio emittente i titoli sottostanti, in quanto tali titoli non sono iscritti nel suo attivo. Ciò posto, l'esposizione verso la banca Z relativa ai titoli sottostanti al pronti contro termine passivo è pari a  $E^* = \max [0; E \times (1 + H_e) - C \times (1 - H_c - H_{fx})] = \max [0; 120 - 110] = 10$ .

Di conseguenza, la relativa esposizione ponderata è pari a 2 ( $10 \times 20\%$ ).

La banca L nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 6 “esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati”:
  - “tipo importo” 80; ammontare 120;
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 2; ammontare 10;
  - “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 2; ammontare 2;
- 2) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.4 “totale attività di rischio: operazioni SFT e operazioni con regolamento a lungo termine”:
  - “tipo importo” 80; “portafoglio” 52; ammontare 120;
  - “tipo importo” 82; “portafoglio” 52; ammontare 10;
  - “tipo importo” 3; “portafoglio” 52; ammontare 2.

La banca L, con riferimento al rischio di controparte relativo al titolo dello Stato B oggetto del pronti contro termine passivo, nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto”, in corrispondenza della voce 2.4 “strumenti di protezione del credito di tipo reale – metodo integrale - esposizioni garantite: operazioni SFT e operazioni con regolamento a lungo termine”:
  - “tipo importo” 85; “portafoglio” 52; ammontare 110.

#### ESEMPIO M

Si ipotizzi che la banca M abbia negoziato con la banca Z un “interest rate swap” (IRS) avente durata residua 3 anni, valore nozionale 100.000 e fair value positivo pari a 300. Si supponga che a fronte del fair value positivo la banca M abbia ricevuto in pegno titoli dello Stato A (con classe di merito creditizio cui corrisponde un fattore di ponderazione dello zero per cento) aventi un fair value pari a 350. Si supponga che: la garanzia preveda contrattualmente la copertura dell'intera esposizione; il pegno abbia la medesima durata dell'IRS; i titoli siano denominati nella medesima valuta dell'IRS; la garanzia sia rivalutata giornalmente.

Si ipotizzi altresì che il pegno soddisfi i requisiti previsti dalla normativa prudenziale per essere considerato uno strumento di protezione del rischio di credito.

In tal caso, essendo il periodo di liquidazione regolamentare dell'operazione pari a 10 giorni, si ha:

$H_e = 0\%$ ;  $H_c = 2\%$ ;  $H_{fx} = 0\%$ . Non si ha un disallineamento di scadenza.

(1) Quando il valore di  $C_{vam}$  è maggiore di quello dell'esposizione protetta, l'importo di  $C_{vam}$  da segnalare è sino a concorrenza di quello dell'esposizione protetta. Nel caso in esame, poiché  $C_{vam}$  è pari a 120 e l'importo dell'esposizione protetta è pari a 100, occorre segnalare un valore di  $C_{vam}$  pari a 100.

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

Poiché la banca M adotta il “metodo del valore corrente”, l’equivalente creditizio dell’IRS è pari a 800 (300+500) essendo l’esposizione creditizia futura pari a 500 (0,5%\*100.000).

A fini prudenziali, l’esposizione creditizia della banca M verso la banca Z è pari a  $E^* = \max [0; E(1+H_e) - C(1-H_c-H_{fx})] = \max [0; 800-350 \times (1-2\%)] = \max [0; 800-343] = \max [0; 457] = 457$ . Pertanto l’esposizione ponderata è pari a 91,4 (457×20%).

La banca M nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 6 “esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati”:
  - “tipo importo” 89; ammontare 800;
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 2; ammontare 457;
  - “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 2; ammontare 91,4;
- 2) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.3 “totale attività di rischio – contratti derivati”:
  - “tipo importo” 89; “portafoglio” 52; ammontare 800;
  - “tipo importo” 82; “portafoglio” 52; ammontare 457;
  - “tipo importo” 3; “portafoglio” 52; ammontare 91,4.

La banca M nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto”, in corrispondenza della voce 2.3 “strumenti di protezione del credito di tipo reale – metodo integrale – esposizioni garantite: contratti derivati”:
  - “tipo importo” 85; “portafoglio” 52; ammontare 343.

#### ESEMPIO N

Si ipotizzi che la banca N abbia in essere un accordo-quadro di compensazione con la banca G che rispetti tutti i requisiti previsti dalla normativa prudenziale in materia di tecniche di attenuazione del rischio di credito. Si supponga che nell’ambito dell’accordo-quadro di compensazione siano ricomprese le seguenti operazioni: 1) pronti contro termine attivo di importo pari a 100, con sottostante titoli dello Stato A (rientranti nella classe di merito creditizio cui corrisponde un fattore di ponderazione pari allo zero per cento) aventi un fair value pari a 80; 2) pronti contro termine passivo di importo pari a 100, con sottostante titoli dello Stato B (rientranti nella classe di merito creditizio cui corrisponde un fattore di ponderazione pari allo zero per cento) aventi un fair value pari a 90. Si ipotizzi che le operazioni di pronti conto termine attivo e passivo, nonché i titoli degli Stati A e B siano denominati nella medesima valuta. Si supponga altresì che la banca G rientri nella categoria prudenziale degli “operatori primari di mercato”, che alla medesima corrisponda un fattore di ponderazione pari al 20 per cento e che siano soddisfatti tutti i restanti requisiti previsti dalla normativa prudenziale per l’applicazione di rettifiche per la volatilità pari a zero:  $H_e=0\%$ ;  $H_c = 0\%$ ;  $H_{fx}=0\%$ .

In tal caso il valore delle esposizioni soggette all’accordo-quadro di compensazione è calcolato come segue:

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

$$E^* = \max \{0, [(\Sigma(E) - \Sigma(C)) + \Sigma(|E_{sec} | x H_{sec}) + (\Sigma|E_{fx} | x H_{fx})]\}$$

$$E^* = \max \{0, [(100+90) - (80+100)]\}$$

$$E^* = \max \{0, 10\} = 10$$

Di conseguenza, la relativa esposizione ponderata è pari a 2 (10×20%).

La banca N nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 6 “esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati””:
  - “tipo importo” 80; ammontare 190;
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 2; ammontare 10;
  - “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 2; ammontare 2;
- 2) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.4 “totale attività di rischio: operazioni SFT e operazioni con regolamento a lungo termine””:
  - “tipo importo” 80; “portafoglio” 52; ammontare 190;
  - “tipo importo” 82; “portafoglio” 52; “fattore di ponderazione” 2; ammontare 10;
  - “tipo importo” 3; “portafoglio” 52; “fattore di ponderazione” 2; ammontare 2.

La banca N nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto”, in corrispondenza della voce 2.4 “strumenti di protezione del credito di tipo reale - metodo integrale – esposizioni garantite: operazioni SFT e operazioni con regolamento a lungo termine””:
  - “tipo importo” 85; “portafoglio” 52; ammontare 180.

La banca N, con riferimento al rischio di credito sottostante ai titoli dello Stato B in portafoglio, nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 1 “esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali””:
  - “tipo importo” 80; ammontare 90;
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 1; ammontare 90;
- 2) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.1 “totale attività di rischio: attività di rischio per cassa””:
  - “tipo importo” 80; “portafoglio” 51; ammontare 90;
  - “tipo importo” 82; “portafoglio” 51; “fattore di ponderazione” 1; ammontare 90.

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

### **Compensazione delle poste in bilancio**

#### **ESEMPIO A**

Si ipotizzi che la banca A abbia erogato un finanziamento all'impresa B, priva di rating (fattore di ponderazione 100 per cento), di importo pari a 100 e con durata residua 5 anni. Si supponga che l'impresa B abbia un deposito presso la medesima banca A, di valore nominale pari a 100, denominato nella medesima valuta e avente la medesima durata residua (5 anni) del finanziamento.

Si ipotizzi che in tal caso siano soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa prudenziale per il riconoscimento della compensazione delle poste in bilancio.

Supponendo che la banca A per il calcolo delle esposizioni creditizie ponderate garantite da garanzie finanziarie adotti il metodo semplificato e considerato che il finanziamento in esame risulta essere pienamente garantito da contante, l'esposizione creditizia ponderata è pari a 0 ( $100 * 0\%$ ).

La banca A nella tabella "rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata" segnala:

- 1) nelle "attività di rischio", in corrispondenza della voce 7 "esposizioni verso o garantite da imprese":
  - "tipo importo" 80; ammontare 100;
- 2) nelle "attività di rischio", in corrispondenza della voce 16.1 "totale attività di rischio – attività di rischio per cassa":
  - "tipo importo" 80; "portafoglio" 58; ammontare 100.

La banca A nella tabella "rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata" segnala:

- 1) nelle "tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto", in corrispondenza della voce 1.1 "strumenti di protezione del credito di tipo personale e reale (metodo semplificato) - esposizioni garantite: attività di rischio per cassa":
  - "tipo importo" 86; "portafoglio" 58; "tipo garanzia" 58; ammontare 100.

#### **ESEMPIO B**

Si ipotizzi che la banca B versi in una situazione analoga a quella descritta nell'esempio A, ma con la differenza che per il calcolo delle esposizioni creditizie ponderate garantite da garanzie finanziarie adotti il metodo integrale, anziché quello semplificato.

Considerato che il finanziamento in esame risulta essere pienamente garantito da contante, l'esposizione creditizia della banca B è pari a  $E^* = \max [0; E(1+H_c) - C(1-H_c - H_{f,c})] = \max [0; 100 - 100 \times (1 - 0\%)] = \max [0; 100 - 100] = 0$ . Pertanto anche l'esposizione ponderata è pari a 0.



Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

La banca B nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 7 “esposizioni verso o garantite da imprese”:
  - “tipo importo” 80; ammontare 100;
- 2) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.1 “totale attività di rischio – attività di rischio per cassa”:
  - “tipo importo” 80; “portafoglio” 58; ammontare 100.

La banca B nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto”, in corrispondenza della voce 2.1 “strumenti di protezione del credito di tipo reale – metodo integrale: esposizioni garantite: attività di rischio per cassa”:
  - “tipo importo” 86; “portafoglio” 58; ammontare 100.

#### ESEMPIO C

Si ipotizzi che la banca C abbia erogato un finanziamento verso l'impresa T, priva di rating (fattore di ponderazione 100 per cento) di importo pari a 100 e con durata residua 5 anni. Si supponga che l'impresa T abbia una passività della medesima banca C, di valore nominale pari a 100, denominata in una valuta differente da quella del finanziamento e durata residua 3 anni.

Si ipotizzi che in tal caso siano soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa prudenziale per il riconoscimento della compensazione delle poste in bilancio.

Poiché c'è un disallineamento di durata, la banca C può tener conto della garanzia in esame soltanto se applica il metodo integrale.

In tal caso, essendo periodo di liquidazione regolamentare dell'operazione pari a 20 giorni, si ha:

$$H_c = 0\%; H_{fx} = 11,314\%.$$

Il valore della garanzia al netto degli scarti prudenziali risulta quindi pari a:

$$C * (1 - H_c - H_{fx}) = 100 * (1 - 0,11314) = 88,686$$

Poiché esiste un disallineamento di scadenza tra l'esposizione e la garanzia (“maturity mismatch”), il valore della garanzia riconosciuto a fini prudenziali deve essere ulteriormente ridotto secondo la seguente formula:

$$C_{vam} = 88,686 * [(3 - 0,25) / (5 - 0,25)] = 88,686 * (2,75 / 4,75) = 51,34453$$

A fini prudenziali, l'esposizione a rischio è pari a  $E^* = 100 - 51,34453 = 48,65541$  e il relativo valore ponderato è pari a: 48,65541 ( $48,65541 * 100\%$ ).

---

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

La banca C nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 7 “esposizioni verso o garantite da imprese”:
  - “tipo importo” 80; ammontare 100;
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 10; ammontare 46,74;
  - “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 10; ammontare 46,74;
- 2) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.1 “totale attività di rischio – attività di rischio per cassa”:
  - “tipo importo” 80; “portafoglio” 58; ammontare 100;
  - “tipo importo” 82; “portafoglio” 58; ammontare 46,74;
  - “tipo importo” 3; “portafoglio” 58; ammontare 46,74.

La banca C nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto”, in corrispondenza della voce 2.1 “strumenti di protezione del credito di tipo reale - metodo integrale - esposizioni garantite: attività di rischio per cassa”:
  - “tipo importo” 86; “portafoglio” 58; ammontare 53,26.

---

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

### **3.2.2 Rischio di credito e di controparte – Metodologia basata sui rating interni**

Formano oggetto di rilevazione nella presente tabella anche i contratti derivati, le operazioni con regolamento a lungo termine e le operazioni SFT rientranti nel “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” (1). Relativamente ai criteri di calcolo di tali esposizioni si rinvia al paragrafo 1.3.4 della sottosezione 7.1 della presente Circolare.

Sono escluse le esposizioni rientranti nel portafoglio “esposizioni in strumenti di capitale”, da ricondurre nell’apposita tabella “rischio di credito – metodologia basata sui rating interni: esposizioni in strumenti di capitale.

#### **3.2.2.1 Probabilità di default**

In questa tavola va fornita un’anagrafica della classificazione per merito creditizio dei debitori o dei soggetti garanti.

In particolare, nelle sottovoci da 1.1 a 1.4 va segnalato il valore della probabilità di default (PD) associata a ciascuna classe di rischio individuata internamente dalla banca per la classificazione in base al merito creditizio dei propri debitori o dei soggetti garanti (attributo informativo “classe di merito creditizio”). La segnalazione va effettuata alla seconda cifra decimale, opportunamente arrotondata (2).

Nel caso in cui la banca segnalante utilizzi internamente un'unica classificazione per classi di merito creditizio (c.d. sistema o scala di rating), oppure una classificazione “madre” alla quale sono associate tutte le scale di rating, la presente tabella va prodotta facendo riferimento alla classificazione unica o a quella “madre”.

Negli altri casi le differenti scale di rating utilizzate internamente devono essere unificate e dare luogo, a fini segnaletici, ad un’unica scala ottenuta ordinando dalla PD più bassa a quella più elevata le classi di debitori o di pool di debitori relative a ciascuna differente scala.

#### *ESEMPIO*

*Si ipotizzi che la banca X utilizzi internamente le due seguenti scale di rating relativamente ai due portafogli regolamentari di attività di rischio ai quali applica la metodologia basata sui rating interni.*

##### *Scala A:*

*classe 1 – PD della classe: 0,05*

*classe 2 – PD della classe: 0,07*

*classe 3 – PD della classe: 0,10*

##### *Scala B:*

*classe 1 – PD della classe: 0,03*

*classe 2 – PD della classe: 0,07*

*classe 3 – PD della classe: 0,09*

*classe 4 – PD della classe: 0,12*

---

(1) Per la definizione di “Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” si rinvia alla sottosezione 7.1 della presente Circolare.

(2) Ad esempio, 0,055 va arrotondato a 0,05 e 0,056 va arrotondato a 0,06.

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

*In tale situazione, la scala da considerare ai fini della presente tabella è la seguente:*

- classe 1 – PD della classe: 0,03*
- classe 2 – PD della classe: 0,05*
- classe 3 – PD della classe: 0,07*
- classe 4 – PD della classe: 0,09*
- classe 5 – PD della classe: 0,10*
- classe 6 – PD della classe: 0,12.*

Nel caso di esposizioni garantite da strumenti di protezione del rischio di credito di tipo personale alle quali la banca segnalante applichi l'”effetto di sostituzione” sulla PD del garante, l'esposizione (o quota parte) garantita va ricondotta nella classe di merito di creditizio cui ricade la PD del soggetto garante .

Nella sottovoce 2 “rischio di diluizione “ va fornita la PD media ponderata per le esposizioni.

### **3.2.2.2 Attività di rischio per cassa, garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi**

Con riferimento alle voci da 1 a 10 vanno segnalati gli importi (attributo informativo “tipo importo”) di seguito indicati:

- valore dell'esposizione [E]: corrisponde all'esposizione al momento del *default* (EAD) come definita nella circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” (1);
- equivalente creditizio di garanzie e impegni [E x FCC]: risultato del prodotto tra [E] e il pertinente fattore di conversione creditizia [FCC];
- valore ponderato delle esposizioni: nel caso delle attività di rischio per cassa è il risultato del prodotto tra [E] e il pertinente fattore di ponderazione determinato sulla base della relativa funzione regolamentare; nel caso delle garanzie rilasciate e degli impegni a erogare fondi è il risultato del prodotto tra equivalente creditizio [E x FCC] e il pertinente fattore di ponderazione determinato sulla base della relativa funzione regolamentare;
- LGD media ponderata per l'esposizione: il valore del tasso di perdita dato il *default* (LGD) va determinato secondo quanto stabilito nella circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”;
- durata residua media: per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio va fornita la durata residua media ponderata per l'esposizione. La presente informazione va fornita soltanto dalle banche che adottano la metodologia basata sui rating interni avanzata. Il valore, espresso in numero di giorni, va determinato secondo quanto stabilito nella circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”. In particolare, per le operazioni a tasso indicizzato, poiché non hanno un profilo di flussi di cassa predeterminato, M va calcolato facendo riferimento all'intervallo massimo a

(1) Si precisa che nel calcolo del valore dell'esposizione si considerano gli effetti sia dei filtri prudenziali, sia delle rettifiche di valore di vigilanza effettuate su attività del portafoglio bancario valutate al fair value.

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- disposizione del debitore per estinguere pienamente le proprie obbligazioni contrattuali (1). Analogo trattamento si applica ai contratti di “*interest rate swap*”;
- perdita attesa (*expected loss*, EL), la perdita che si manifesta in media entro un intervallo temporale di un anno su ogni esposizione (o pool di esposizioni). Essa è pari al prodotto tra PD di classe (o pool), LGD ed EAD. Specifiche regole di calcolo sono disciplinate nella Circolare 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”;
  - rettifiche di valore complessive, comprendono sia le rettifiche di valore specifiche che di portafoglio complessive operate in bilancio.

Vanno altresì fornite le seguenti informazioni: a) classificazione per classe di merito creditizio dei debitori e dei soggetti garanti (attributo informativo: “classe di merito creditizio”) che consente di risalire alla probabilità di *default* della classe; b) la metodologia basata sui rating interni adottata (attributo informativo “metodologia applicata”).

Nel caso di esposizioni garantite da strumenti di protezione del credito di tipo personale (2) alle quali la banca segnalante applichi l’“effetto di sostituzione” sulla PD del garante, le esposizioni vanno ricondotte nel portafoglio di attività di rischio riferito al garante (3).

Nella voce 3.1 “esposizioni verso o garantite da imprese: finanziamenti specializzati” formano oggetto di rilevazione i finanziamenti specializzati per i quali i fattori di ponderazione sono determinati sulla base della pertinente funzione regolamentare di ponderazione. I finanziamenti specializzati cui si applicano i fattori di ponderazione prefissati dalla normativa vanno segnalati nella voce 7 “finanziamenti specializzati – slotting criteria”. In corrispondenza di queste ultime voci va fornito l’attributo informativo “fattore di ponderazione”, mentre non va fornito l’attributo informativo “classe di merito creditizio”.

La voce 8 “trattamento alternativo delle ipoteche immobiliari” sono fornite dalle banche che adottano la metodologia IRB di base, qualora decidano di applicare una ponderazione pari al 50 per cento alla quota di esposizione pienamente garantita (cfr. Circolare 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”). In corrispondenza di questa voce vanno forniti soltanto gli attributi informativi “tipo importo” e “metodologia applicata”.

Ai fini delle modalità di calcolo del valore dell’esposizione “E” da rilevare nella voce 9 “rischio di regolamento: esposizioni per transazioni non DVP con fattori di ponderazione regolamentari” delle attività di rischio per cassa si rinvia a quanto previsto nella sezione 7 della presente circolare. Con riferimento a tale voce vanno forniti soltanto gli attributi informativi “tipo importo”, “metodologia applicata” e “fattore di ponderazione”.

(1) Ad esempio, nel caso di un finanziamento avente durata residua 3 anni con tasso d’interesse semestrale indicizzato all’EURIBOR, M è pari a 3 anni.

(2) A fini segnaletici i depositi di contante presso terzi, le polizze di assicurazione vita e gli strumenti finanziari emessi da intermediari vigilati che l’emittente si è impegnato a riacquistare su richiesta del portatore sono assimilati agli strumenti di protezione del credito di tipo personale, in quanto ai fini dell’attenuazione del rischio di credito sono assoggettati ai metodi di calcolo degli strumenti di protezione del credito di tipo personale (cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”).

(3) Ad esempio, nel caso di un’esposizione verso imprese garantita da una fidejussione rilasciata da un’amministrazione centrale, qualora la banca segnalante tenga conto dell’effetto di attenuazione del rischio di credito: a) imputando all’esposizione la PD del garante, allora l’esposizione va inclusa nella voce 1 “esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali”; b) nella stima della LGD l’esposizione va segnalata nella sottovoce 3.3. “esposizioni verso o garantite da imprese: altre imprese”, anziché nella voce 1 “esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali”.

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

Relativamente alle sottovoci da 10.1 a 10.5 riferite al “totale delle esposizioni” occorre fornire gli attributi informativi “tipo importo”, “metodologia applicata” e portafoglio”.

### 3.2.2.3 Contratti derivati, operazioni con regolamento a lungo termine e operazioni SFT

Nel caso di esposizioni garantite da strumenti di protezione del credito di tipo personale (1) alle quali la banca segnalante applichi l’”effetto di sostituzione” sulla PD del garante, le esposizioni vanno ricondotte nel portafoglio di attività di rischio riferito al settore economico del garante.

Nel caso di applicazione del metodo del valore corrente occorre rilevare i seguenti importi:

- equivalente creditizio: la somma del costo di sostituzione e dell’esposizione creditizia futura dei contratti derivati e delle operazioni con regolamento a lungo termine, calcolati tenendo conto degli accordi di compensazione;
- valore corretto dell’esposizione [E\*]: [E\*] è un valore diverso dall’equivalente creditizio soltanto nel caso in cui la banca segnalante adotti il metodo integrale per tenere conto degli effetti di riduzione del rischio di credito connessi con le garanzie reali finanziarie; negli altri casi [E\*] coincide con l’equivalente creditizio;
- valore ponderato dell’esposizione: l’equivalente creditizio ponderato per il rischio di controparte.

Nel caso di applicazione del metodo standardizzato occorre indicare i seguenti importi:

- equivalente creditizio: l’importo risultante dalla formula

$$\beta * \max (FVP - FVG; \sum_j | \sum_j PRT_{ij} - \sum_j PRC_{ij} | * FCC_j );$$

- valore corretto dell’esposizione [E\*]: [E\*] è un valore diverso dall’equivalente creditizio soltanto nel caso in cui la banca segnalante adotti il metodo integrale per tenere conto degli effetti di riduzione del rischio di credito connessi con le garanzie reali finanziarie; negli altri casi [E\*] coincide con l’equivalente creditizio;
- valore ponderato dell’esposizione: l’equivalente creditizio ponderato per il rischio di controparte.

Nel caso di applicazione del metodo dei modelli interni di tipo EPE occorre segnalare i seguenti importi:

- equivalente creditizio: l’importo risultante dalla formula

$$\text{Esposizione} = \alpha * \text{EPE}_{\text{effettiva}}$$

- valore ponderato dell’esposizione: l’equivalente creditizio ponderato per il rischio di controparte.

(1) A fini segnalatici i depositi di contante presso terzi, le polizze di assicurazione vita e gli strumenti finanziari emessi da intermediari vigilati che l’emittente si è impegnato a riacquistare su richiesta del portatore sono assimilati agli strumenti di protezione del credito di tipo personale, in quanto ai fini dell’attenuazione del rischio di credito sono assoggettati ai metodi di calcolo degli strumenti di protezione del credito di tipo personale (cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”).

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

**ESEMPI****Double default****ESEMPIO A**

Si ipotizzi che la banca A che adotta la metodologia basata sui rating interni di base abbia erogato un finanziamento non subordinato all'impresa non finanziaria X la cui EAD è pari a 1.000 euro. In tal caso la LGD è pari al 45 per cento ed M è pari a 2,5 anni.

Si ipotizzi altresì che:

- la stima della probabilità di default (PD) dell'impresa X sia pari all'1 per cento;
- il fatturato annuo dell'impresa sia pari a 60 mln. di euro;
- l'esposizione sia garantita mediante polizza fidejussoria rilasciata da una società di assicurazione avente esperienza sufficiente in materia di protezione del credito di tipo personale;
- non vi sia disallineamento né di scadenza né di valuta tra l'esposizione e la polizza di cui al punto precedente.

Ignorando l'effetto della garanzia e quindi anche del "double default", applicando la pertinente funzione regolamentare di ponderazione per il rischio (1), il valore ponderato dell'esposizione è pari a 923,2, da cui discende un fattore di ponderazione pari al 92,32 per cento.

La perdita attesa è pari a 4,5 ( $EAD \times PD \times LGD = 1.000 \times 1\% \times 45\%$ ).

**CASO A1**

Si supponga che la società di assicurazione, al momento dell'emissione della polizza fidejussoria, sia provvista di un rating assegnato da un'ECAI che ricade nella classe di merito creditizio 2 prevista dal metodo standardizzato con riferimento alle esposizioni verso imprese, e che la banca A assegni un rating interno alla società assicurativa cui corrisponde una PD pari allo 0,1 per cento. Si ipotizzi altresì che la polizza fidejussoria in esame soddisfi i requisiti per essere trattata a fini prudenziali come uno strumento di protezione del rischio di credito.

Sostituendo alla PD del debitore quella del garante, il valore ponderato del finanziamento è pari a 296,5, anziché 923,2, cui corrisponde un fattore di ponderazione pari al 29,65 per cento.

Se la banca A si avvale, invece, della riduzione connessa con il "double default", il valore ponderato del finanziamento da considerare per il calcolo del requisito patrimoniale è pari a 286, anziché 923,2:

$$RWA_{DD} = RW \times EAD \times (0,15 + 160 \times PD_g) = 92,32\% \times 1.000 \times (0,15 + 160 \times 0,1\%) = 286.$$

(1) Cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche".

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

*Nel caso di applicazione del “double default” la perdita attesa è nulla (cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”).*

*La banca A nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia basata sui rating interni” segnala:*

- 1) *nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 3.3 “esposizioni verso o garantite da imprese: altre imprese”:*
  - *“tipo importo” 80; “classe di merito creditizio” 6; “metodologia applicata” 152; ammontare 1.000;*
  - *“tipo importo” 3; “classe di merito creditizio” 6; “metodologia applicata” 152; ammontare 286;*
- 2) *nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 10.1 “totale attività di rischio – attività di rischio per cassa”:*
  - *“tipo importo” 80; “metodologia applicata” 152; ammontare 1.000;*
  - *“tipo importo” 3; “metodologia applicata” 152; ammontare 286.*

#### CASO A2

*Si ipotizzi che nel momento del rilascio della garanzia (emissione della polizza) la società di assicurazione sia provvista di un rating assegnato da un'ECAI che ricade nella classe di merito creditizio 2 prevista dal metodo standardizzato con riferimento alle esposizioni verso imprese e che la banca A assegni un rating interno alla società cui corrisponde una PD pari allo 0,1 per cento. Tale PD è equivalente a quella associata alla classe di merito creditizio 2 prevista dal metodo standardizzato con riferimento alle imprese non finanziarie. Si ipotizzi altresì che la polizza fidejussoria in esame soddisfi i requisiti per essere trattata a fini prudenziali come uno strumento di protezione del rischio di credito.*

*Sostituendo alla PD del debitore quella del garante, il valore ponderato del finanziamento è pari a 296,5, anziché 923,2, cui corrisponde un fattore di ponderazione pari al 29,65 per cento.*

*Se la banca A si avvale della riduzione connessa con il “double default” il valore ponderato del finanziamento da considerare per il calcolo del requisito patrimoniale è pari a 286, anziché 923,2:*

$$RWA_{DD} = RW \times EAD \times (0,15 + 160 \times PD_g) = 92,32\% \times 1.000 \times (0,15 + 160 \times 0,1\%) = 286$$

*Nel caso di applicazione del “double default” la perdita attesa è nulla (cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”).*

*La banca A, nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia basata sui rating interni”, segnala:*

- 1) *nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 3.3 “esposizioni verso o garantite da imprese: altre imprese”:*
  - *“tipo importo” 80; “classe di merito creditizio” 6; “metodologia applicata” 152; ammontare 1.000;*



PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- “tipo importo” 3; “classe di merito creditizio” 6; “metodologia applicata” 152; ammontare 286;
- 2) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 10.1 “totale attività di rischio – attività di rischio per cassa”:
- “tipo importo” 80; “metodologia applicata” 152; ammontare 1.000;
  - “tipo importo” 3; “metodologia applicata” 152; ammontare 286.

Successivamente all’emissione, la banca A assegna alla società un rating interno peggiore, cui corrisponde una PD pari a 0,5%. Tale PD è equivalente a quella associata alla classe di merito creditizio 3 prevista dal metodo standardizzato con riferimento alle imprese non finanziarie.

La garanzia fornita dalla società può continuare ad essere considerata ai fini del “double default”. Tenendo conto della nuova PD del garante, il valore ponderato del finanziamento da considerare per il calcolo del requisito patrimoniale è pari a 877, anziché 923,2:

$$RWA_{DD} = 92,32 \% \times 1.000 \times (0,15 + 160 \times 0,5\%) = 877.$$

Nel caso di applicazione del “double default” la perdita attesa è nulla (cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”).

La banca A, nella tabella del “rischio di credito e di controparte – metodologia basata sui rating interni”, segnala:

- 1) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 3.3 “esposizioni verso o garantite da imprese: altre imprese”:
- “tipo importo” 80; “classe di merito creditizio” 10; “metodologia applicata” 152; ammontare 1.000;
  - “tipo importo” 3; “classe di merito creditizio” 10; “metodologia applicata” 152; ammontare 877;
- 2) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 10.1 “totale attività di rischio – attività di rischio per cassa”:
- “tipo importo” 80; “metodologia applicata” 152; ammontare 1.000;
  - “tipo importo” 3; “metodologia applicata” 152; ammontare 877.

### CASO A3

Si ipotizzi che nel momento del rilascio della garanzia (emissione della polizza) la società di assicurazione sia provvista di un rating assegnato da un’ECAI che ricade nella classe di merito creditizio 3 prevista dal metodo standardizzato con riferimento alle esposizioni verso imprese e che la banca A assegni un rating interno alla società cui corrisponde una PD pari a 0,5%. Tale PD è equivalente a quella associata alla classe di merito creditizio 3 prevista dal metodo standardizzato con riferimento alle imprese non finanziarie.

La garanzia non è riconosciuta a fini prudenziali, nemmeno per il “double default”.

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

*Si ipotizzi che successivamente al momento del rilascio della garanzia, la società di assicurazione migliori il proprio merito creditizio e che la banca A associ un rating interno cui corrisponde una PD pari allo 0,1 per cento. Tale nuova PD è equivalente a quella associata alla classe di merito creditizio 2 prevista dal metodo standardizzato con riferimento alle imprese non finanziarie.*

*Da questo momento la banca A può applicare il trattamento preferenziale previsto dal “double default”:*

$$RWA_{DD} = 92,32 \% \times 1.000 \times (0,15 + 160 \times 0,1\%) = 286$$

*Nel caso di applicazione del “double default” la perdita attesa è nulla (cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”).*

*Dal momento in cui migliora il rating interno la banca A, nella tabella del “rischio di credito e di controparte – metodologia basata sui rating interni”, segnala:*

- 1) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 3.3 “esposizioni verso o garantite da imprese: altre imprese”:*
  - “tipo importo” 80; “classe di merito creditizio” 6; “metodologia applicata” 152; ammontare 1.000;*
  - “tipo importo” 3; “classe di merito creditizio” 6; “metodologia applicata” 152; ammontare 286;*
- 2) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 10.1 “totale attività di rischio – attività di rischio per cassa”:*
  - “tipo importo” 80; “metodologia applicata” 152; ammontare 1.000;*
  - “tipo importo” 3; “metodologia applicata” 152; ammontare 286.*

#### CASO A4

*Si ipotizzi che nel momento del rilascio della garanzia (emissione della polizza) la società di assicurazione sia provvista di un rating assegnato da un'ECAI che ricade nella classe di merito creditizio 2 prevista dal metodo standardizzato con riferimento alle esposizioni verso imprese e che la banca A assegni un rating interno alla società cui corrisponde una PD pari allo 0,1 per cento. Tale PD è equivalente a quella associata alla classe di merito creditizio 2 prevista dal metodo standardizzato con riferimento alle imprese non finanziarie.*

*In tale situazione la garanzia rispetta le condizioni per avvalersi del “double default” e la banca A adotta regole segnaletiche coerenti con quanto indicato nei casi precedenti.*

*Successivamente, si ipotizzi che la società di assicurazione peggiori il proprio merito creditizio tanto che ad essa la banca A assegna un nuovo rating interno cui corrisponde una PD pari allo 0,5 per cento. Tale PD è equivalente a quella associata alla classe di merito creditizio 3 prevista dal metodo standardizzato con riferimento alle imprese non finanziarie.*

*In tale situazione la garanzia continua a rispettare le condizioni per avvalersi del “double default” e la banca A adotta regole segnaletiche coerenti con quanto indicato nei casi precedenti.*

---

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

**CASO A5**

*Si ipotizzi che nel momento del rilascio della garanzia (emissione della polizza) la società di assicurazione sia provvista di un rating assegnato da un'ECAI che ricade nella classe di merito creditizio 3 prevista dal metodo standardizzato con riferimento alle esposizioni verso imprese e che la banca A assegni un rating interno alla società cui corrisponde una PD pari allo 0,8 per cento. Tale PD è equivalente a quella associata alla classe di merito creditizio 4 prevista dal metodo standardizzato con riferimento alle imprese non finanziarie.*

*In tale situazione la garanzia non rispetta le condizioni per avvalersi del “double default”.*

*Successivamente, si ipotizzi che la società di assicurazione migliori il proprio merito creditizio tanto che ad essa la banca A assegna un nuovo rating interno cui corrisponde una PD pari allo 0,5 per cento. Tale PD è equivalente a quella associata alla classe di merito creditizio 3 prevista dal metodo standardizzato con riferimento alle imprese non finanziarie.*

*In tale situazione la garanzia continua a non rispettare le condizioni per avvalersi del “double default”.*

*Si ipotizzi che la società di assicurazione migliori ulteriormente il proprio merito creditizio tanto che ad essa la banca A assegna un nuovo rating interno cui corrisponde una PD pari allo 0,1 per cento. Tale PD è equivalente a quella associata alla classe di merito creditizio 2 prevista dal metodo standardizzato con riferimento alle imprese non finanziarie.*

*Da questo momento la garanzia rispetta le condizioni per avvalersi del “double default” e la banca A adotta regole segnaletiche coerenti con quanto indicato nei casi precedenti.*

### 3.2.3 Rischio di credito e di controparte – Metodologia basata sui rating interni: esposizioni in strumenti di capitale

Formano oggetto di rilevazione nella tabella in esame le attività di rischio rientranti nel portafoglio regolamentare “esposizioni in strumenti di capitale” (cfr. circolare 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”).

Le esposizioni in strumenti di capitale formano oggetto di rilevazione distinguendo il metodo applicato dalla banca segnalante per il calcolo del requisito patrimoniale.

Con riferimento al metodo PD/LGD e al metodo della ponderazione semplice gli importi da segnalare sono:

- valore dell’esposizione [E]: corrisponde all’esposizione dato il *default* (EAD) come definita nella circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” (1);
- valore ponderato dell’esposizione: risultato del prodotto tra E e il fattore di ponderazione come determinato dalla pertinente funzione regolamentare di ponderazione;

Relativamente al metodo PD/LGD va altresì segnalata la LGD media ponderata.

Con riferimento al metodo dei modelli interni l’importo da segnalare è il valore a rischio (VAR), determinato sulla base di quanto stabilito dalla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, moltiplicato per 12,5.

Vanno altresì fornite le seguenti ulteriori informazioni:

- 1) metodo PD/LGD: è prevista l’apertura per classe di merito creditizio (attributo informativo “classe merito creditizio”). Deve essere assicurata piena corrispondenza tra la classe di merito indicata nella presente voce, quella riportata nello schema segnaletico “Probabilità di default” (2)
- 2) metodo della ponderazione semplice: è prevista la ripartizione in base al fattore di ponderazione utilizzato (attributo informativo “fattore di ponderazione”).

---

(1) Si precisa che nel calcolo del valore dell’esposizione si considerano gli effetti sia dei filtri prudenziali, sia delle rettifiche di valore di vigilanza effettuate su attività del portafoglio bancario valutate al fair value.

(2) Cfr. Circolare 155, Sezione 4, Sottosezione 2.

---

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

### 3.2.4 Rischio di credito e di controparte - Cartolarizzazioni

#### 3.2.4.1 Premessa

Con riferimento alle cartolarizzazioni formano oggetto di rilevazione, in due distinte tabelle, le seguenti informazioni:

- posizioni verso la cartolarizzazione;
- ammontare delle posizioni verso la cartolarizzazione protetto mediante l'utilizzo di tecniche di attenuazione del rischio di credito.

E' altresì richiesta l'informazione sul ruolo - "*originator*", sponsor, investitore – rivestito dalla banca segnalante nell'operazione di cartolarizzazione (attributo informativo: "ruolo nella cartolarizzazione"), nonché sulla tipologia - tradizionale oppure sintetica (attributo informativo: "tipo cartolarizzazione") – di cartolarizzazione.

Qualora in una cartolarizzazione la banca segnalante rivesta contestualmente più ruoli occorre adottare, convenzionalmente, il seguente criterio segnaletico:

- i) se la banca segnalante è sia "*originator*" sia sponsor, l'attributo "ruolo nella cartolarizzazione" andrà valorizzato come "*originator*";
- ii) se la banca segnalante è sia sponsor sia investitore, l'attributo "ruolo nella cartolarizzazione" andrà valorizzato come "*sponsor*".

Le linee di liquidità rinnovabili dal prestatore sino al termine dell'operazione di cartolarizzazione (oppure sino a quando non sono state rimborsate, in linea capitale e in linea interessi, tutte le attività diverse da quelle che costituiscono il c.d. "*credit enhancement*") vanno assoggettate a un fattore di conversione del credito pari al 100 per cento e sono trattate come posizioni verso la cartolarizzazione che coprono le prime perdite.

Relativamente alle cartolarizzazioni di esposizioni rotative assistite da clausole di rimborso anticipato, si ha che:

- a) l'esposizione connessa con le "ragioni di credito degli investitori" - sulla quale va calcolato il requisito addizionale (cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche") - va rilevata nella voce "clausole di rimborso anticipato" della tabella "posizioni verso la cartolarizzazione";
- b) l'esposizione connessa con le posizioni verso la cartolarizzazione detenute dalla banca "*originator*" (ad esempio, titoli *junior*, linee di liquidità ) va rilevata nelle voci "attività di rischio per cassa" oppure "attività di rischio fuori bilancio" della tabella "posizioni verso la cartolarizzazione";
- c) l'esposizione connessa con le "ragioni di credito dell'*originator*" (cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche") non forma oggetto di rilevazione nelle tabelle in esame, ma va ricondotta nell'ambito delle tabelle relative a "rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata" oppure "rischio di credito e di controparte – metodologia basata sui rating interni".

#### 3.2.4.2 Rischio di credito e di controparte – Cartolarizzazioni – Metodologia standardizzata: posizioni verso la cartolarizzazione

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

Con riferimento alle voci relative alle “posizioni verso la cartolarizzazione” occorre fornire i seguenti importi (attributo informativo “tipo importo”):

- a) valore dell’esposizione [E]: per le attività di rischio per cassa non garantite (in tutto o in parte) [E] corrisponde al valore di bilancio rettificato per tenere conto dei “filtri prudenziali” (1) e delle rettifiche di valore di vigilanza effettuate su attività del portafoglio bancario valutate al *fair value*; con riferimento alle posizioni verso la cartolarizzazione connesse con cartolarizzazioni di tipo tradizionale, per le quali risulti soddisfatto il requisito dell’effettivo trasferimento del rischio di credito ma non le regole in materia di “*derecognition*” previste dallo IAS 39, le banche “*originator*” considerano il valore di tali posizioni rettificato per tenere conto degli incassi o delle eventuali rettifiche di valore.

Per le “attività di rischio fuori bilancio: garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi” non garantite (in tutto o in parte) il valore dell’esposizione [E] è pari al valore nominale (al netto di eventuale utilizzi e/o rettifiche di valore) (2).

Per i contratti derivati finanziari il valore dell’esposizione [E] non va fornito;

- b) valore corretto dell’esposizione [E\*]: [E\*] è un valore diverso da [E] soltanto nel caso in cui la banca segnalante adotti il metodo integrale per tenere conto degli effetti di riduzione del rischio di credito indotti dalle garanzie reali finanziarie; negli altri casi [E\*] coincide con [E];
- c) equivalente creditizio delle garanzie e impegni [E\* × FCC]: è il risultato del prodotto tra [E\*] e il pertinente fattore di conversione creditizia [FCC];
- d) equivalente creditizio dei contratti derivati finanziari: nel caso del metodo del valore corrente è pari alla somma del costo di sostituzione e dell’esposizione creditizia futura, calcolati tenendo conto degli accordi di compensazione; nel caso del metodo standardizzato è l’importo risultante dalla formula

$$\beta * \max (FVP - FVG; \sum_j | \sum_j PRT_{ij} - \sum_j PRC_{ij} | * FCC_j ) ;$$

nel caso dei modelli interni di tipo EPE è pari a  $\alpha \times EPE_{\text{effettiva}}$ ;

- e) valore ponderato dell’esposizione: nel caso delle attività di rischio per cassa è il risultato del prodotto tra [E\*] e il pertinente fattore di ponderazione; nel caso delle garanzie rilasciate e degli impegni a erogare fondi è il risultato del prodotto tra equivalente creditizio [E\* × FCC] e il pertinente fattore di ponderazione; nel caso dei contratti derivati finanziari è il risultato del prodotto tra equivalente creditizio e il pertinente fattore di ponderazione.

Con riferimento alle posizioni verso la cartolarizzazione sono richieste anche le seguenti informazioni:

- 1) fattore di ponderazione (attributo informativo: “fattore di ponderazione”);

(1) La quota garantita con “effetto di sostituzione” delle posizioni verso la cartolarizzazione va rilevata nelle tabelle “rischio di credito e di controparte - metodologia standardizzata” oppure “rischio di credito e di controparte - metodologia basata sui rating interni”.

(2) La quota garantita con “effetto di sostituzione” delle posizioni verso la cartolarizzazione va rilevata nelle tabelle “rischio di credito e di controparte - metodologia standardizzata” oppure “rischio di credito e di controparte - metodologia basata sui rating interni”.

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- 2) tipologia di esposizione: “junior”, “mezzanine”, “senior” (attributo informativo: “tipologia esposizione”);
- 3) tipo di cartolarizzazione: “tradizionale”, “sintetica” (attributo informativo: tipo cartolarizzazione);
- 4) fattore di conversione, limitatamente alle esposizioni “fuori bilancio” (1) (attributo informativo: “fattore di conversione”); nel caso dei contratti derivati finanziari va indicato l’attributo “non applicabile”.

La voce “clausole di rimborso anticipato” va segnalata soltanto dalle banche “originator” e i “fattori di conversione” sono quelli riferiti al rischio connesso con le “ragioni di credito degli investitori” (cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale”). I margini disponibili relativi alle attività cartolarizzate con clausole di rimborso anticipato non formano oggetto di rilevazione nella presente tabella, ma vanno segnalati nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata – attività di rischio”.

#### **3.2.4.3 Rischio di credito e di controparte - Cartolarizzazioni – Metodologia standardizzata - posizioni verso la cartolarizzazione: ammontare protetto**

Cfr. precedente paragrafo 3.2.1.4 “tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto”.

La presente tabella va compilata soltanto con riferimento:

- a) alle posizioni verso la cartolarizzazione garantite da strumenti di protezione del credito di tipo reale, alle quali la banca segnalante applica il metodo integrale;
- b) alle esposizioni creditizie garantite da titoli ABS aventi una ponderazione più favorevole rispetto a quella del debitore principale (“effetto di sostituzione” sui titoli ABS), qualora la banca segnalante applichi il metodo semplificato.

#### **3.2.4.4 Rischio di credito e di controparte - Cartolarizzazioni – Metodologia basata sui rating interni: posizioni verso la cartolarizzazione**

Si rinvia a quanto previsto nel precedente paragrafo 3.2.4.2 “rischio di credito - cartolarizzazioni – metodologia standardizzata: posizioni verso la cartolarizzazione”.

Ai fini della presente tabella va fornito anche l’importo “valore ponderato dell’esposizione al netto delle rettifiche di valore”, il quale corrisponde al valore ponderato diminuito delle eventuali rettifiche di valore specifiche, ivi incluse le rettifiche di valore di vigilanza, sulla posizione stessa, moltiplicate per il medesimo fattore di ponderazione applicato alla posizione (cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”).

Nel caso di posizioni verso la cartolarizzazione alle quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250 per cento, in base all’“approccio della formula di vigilanza” (*Supervisory formula approach*, SFA), il valore ponderato può essere ridotto

(1) Nelle esposizioni “fuori bilancio” rientrano, ad esempio, i credit default swap mediante i quali la banca segnalante vende protezione (assume) dal (il) rischio di credito sottostante alle attività oggetto di cartolarizzazione.

---

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

anche dell'ammontare delle rettifiche di valore specifiche effettuate dalla banca sulle attività cartolarizzate moltiplicato per 12,5.

Nel caso di posizioni verso la cartolarizzazione alle quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250 per cento, in base ad approcci diversi da quello della "formula di vigilanza" (*Supervisory formula approach*, SFA), l'ammontare delle rettifiche di valore specifiche effettuate dalla banca sulle attività cartolarizzate può essere portato in diminuzione del requisito massimo (1) applicabile alle posizioni verso la cartolarizzazione.

#### **3.2.4.5 Rischio di credito e di controparte - Cartolarizzazioni – Metodologia basata sui rating interni - posizioni verso la cartolarizzazione: ammontare protetto**

Si rinvia a quanto previsto nel precedente paragrafo 3.2.5.3 "rischio di credito - cartolarizzazioni – metodologia basata sui rating interni - posizioni verso la cartolarizzazione: ammontare protetto", ad eccezione di quanto detto per il metodo semplificato.

---

(1) Il requisito massimo è pari alla somma dei due seguenti elementi: 1) 8 per cento degli importi ponderati per il rischio che sarebbero stati ottenuti se le attività non fossero state cartolarizzate; 2) perdite attese di pertinenza delle attività cartolarizzate.



Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

**ESEMPI****Metodologia standardizzata****ESEMPIO A**

Si ipotizzi che la banca A abbia posto in essere un'operazione di cartolarizzazione sintetica di un portafoglio di attività per cassa di importo complessivo pari a 100 nei confronti di controparti aventi tutte un fattore di ponderazione pari al 100 per cento. Si supponga altresì che: il rischio di credito sia stato trasferito mediante un derivato su crediti stipulato con la banca X (cui corrisponde un fattore di ponderazione pari al 20 per cento) per un importo pari a 95 e che tale operazione soddisfi il requisito della significatività del trasferimento del rischio di credito (1); la banca A trattienga il rischio di prima perdita, vale a dire la componente junior del portafoglio cartolarizzato, per un ammontare pari a 5 (100 – 95); la banca A adotti la metodologia standardizzata per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito; non vi sia un disallineamento di durata (“maturity mismatch”) tra le attività cartolarizzate e il derivato su crediti stipulato con la banca X.

Le attività di rischio ponderate a fronte dell'operazione in esame sono pari alla somma dei seguenti elementi:

- a) esposizione ponderata a fronte del rischio di prima perdita trattenuto: 62,5 ( $5 \times 1250\%$ );
- b) esposizione ponderata a fronte del derivato creditizio stipulato con la banca X (“effetto di sostituzione”): 19 ( $95 \times 20\%$ ).

Il requisito complessivo a fronte delle esposizioni di cui ai precedenti punti a) e b), pari a 6,52 [ $(5 + 1,52) = (62,5 \times 8\%) + (19 \times 8\%)$ ], va confrontato con il “requisito attività cartolarizzate” (cap): 8 ( $100 \times 8\%$ ).

Poiché il requisito complessivo pari a 6,52 è inferiore al “cap” (8), il requisito patrimoniale a carico della banca A è pari a 6,52.

La banca A nella tabella “rischio di credito e di controparte – cartolarizzazioni - metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “posizioni verso la cartolarizzazione”, in corrispondenza della voce 1 “attività di rischio per cassa – posizioni verso la cartolarizzazione”:
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 32; “tipologia esposizione” 550007; “tipo cartolarizzazione” 605; “ruolo nella cartolarizzazione” 101; ammontare 5;
  - “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 32; “tipologia esposizione” 550007; “tipo cartolarizzazione” 605; “ruolo nella cartolarizzazione” 101; ammontare 62,5;
- 2) nelle “posizioni verso la cartolarizzazione”, in corrispondenza della voce 4 “totale esposizioni”:
  - “tipo importo” 80; “ruolo nella cartolarizzazione” 101; ammontare 5;

(1) Cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- “tipo importo” 82; “ruolo nella cartolarizzazione” 101; ammontare 5;
- “tipo importo” 3; “ruolo nella cartolarizzazione” 101; ammontare 62,5.

La banca A nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 6 “esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati”:
  - “tipo importo” 80; ammontare 95;
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 2; ammontare 95;
  - “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 2; ammontare 19;
- 2) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.1 “totale attività di rischio – attività di rischio per cassa”:
  - “tipo importo” 80; “portafoglio” 52; ammontare 95;
  - “tipo importo” 82; “portafoglio” 52; ammontare 95;
  - “tipo importo” 3; “portafoglio” 52; ammontare 19.

La banca A nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto”, in corrispondenza della voce 1.1 “strumenti di protezione del credito di tipo personale e reale (metodo semplificato): esposizioni garantite: attività di rischio per cassa”:
  - “tipo importo” 86; “portafoglio” 52; “tipo garanzia” 56; ammontare 95.

#### ESEMPIO B

Si supponga che la banca B abbia effettuato un’operazione di cartolarizzazione di tipo tradizionale di un portafoglio di attività per cassa, di importo complessivo pari a 1000, nei confronti di controparti aventi tutte un fattore di ponderazione pari al 100 per cento. Si supponga che la banca B abbia mantenuto il rischio di credito a fronte delle prime perdite per un importo pari a 100 (titoli junior). Si ipotizzi altresì che: l’operazione di cartolarizzazione soddisfi il requisito della significatività del trasferimento del rischio di credito; la banca B stipuli un “credit default swap” (CDS) a copertura del rischio di credito relativo al titolo junior con controparte la banca Y con classe di merito creditizio cui corrisponde un fattore di ponderazione pari al 20 per cento; la banca B adotti la metodologia standardizzata per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito; non vi sia un disallineamento di durata (“maturity mismatch”) tra i titoli junior e il CDS stipulato con la banca Y; il CDS soddisfi i requisiti per essere considerato uno strumento di protezione del rischio di credito di tipo personale.

Il valore ponderato dei titoli junior, per effetto della copertura del CDS, è pari a 20 ( $100 \times 20\%$ ).

Il requisito patrimoniale a fronte del titolo junior 1,6 ( $20 \times 8\%$ ) va confrontato con il “requisito attività cartolarizzate” (cap): 80 ( $1000 \times 100\% \times 8\%$ ), in applicazione del

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

*principio secondo cui un'esposizione garantita non può avere un requisito patrimoniale superiore a quello che avrebbe avuto senza considerare la garanzia (1).*

*Poiché il requisito di cui sopra, pari a 1,6, è inferiore al “cap” (80), il requisito patrimoniale a carico della banca B è pari a 1,6.*

*La banca B nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:*

- 1) *nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 6 “esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati”:*
  - *“tipo importo” 80; ammontare 100;*
  - *“tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 2; ammontare 100;*
  - *“tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 2; ammontare 20;*
- 2) *nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.1 “totale attività di rischio – attività di rischio per cassa”:*
  - *“tipo importo” 80; “portafoglio” 52; ammontare 100;*
  - *“tipo importo” 82; “portafoglio” 52; ammontare 100;*
  - *“tipo importo” 3; “portafoglio” 52; ammontare 20.*

*La banca B nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:*

- 1) *nelle “tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto”, in corrispondenza della voce 1.1 “strumenti di protezione del credito di tipo personale e reale (metodo semplificato): esposizioni garantite: attività di rischio per cassa”:*
  - *“tipo importo” 86; “portafoglio” 52; “tipo garanzia” 56; ammontare 100.*

### ESEMPIO C

*Si supponga che la banca C abbia effettuato un'operazione di cartolarizzazione di tipo tradizionale di un portafoglio di attività per cassa, di importo complessivo pari a 1000, nei confronti di controparti aventi tutte un fattore di ponderazione pari al 100 per cento. Si supponga che la banca C abbia mantenuto il rischio di credito a fronte delle prime perdite per un importo pari a 100 (titoli junior). Si ipotizzi altresì che: l'operazione di cartolarizzazione soddisfi il requisito della significatività del trasferimento del rischio di credito; la banca C stipuli un “credit default swap” (CDS) avente ad oggetto il titolo junior con controparte la banca Y con classe di merito creditizio cui corrisponde un fattore di ponderazione pari al 20 per cento; la banca C adotti la metodologia standardizzata per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito; vi sia un disallineamento di durata (“maturity mismatch”) tra i titoli junior (durata residua 5 anni) e il CDS (durata residua 4 anni) stipulato con la banca Y; il CDS soddisfi i requisiti per essere considerato uno strumento di protezione del rischio di credito di tipo personale.*

(1) Nel caso in esame, il titolo junior avrebbe avuto un requisito pari al “cap” (80), anziché al suo importo (100).

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

*L'esistenza di un disallineamento di durata tra il CDS e i titoli junior comporta l'applicazione al fair vaule della garanzia del seguente scarto prudenziale:*

$$Ga = G^* \times (4 - 0,25) / (5 - 0,25) = 100 \times (3,75) / (4,75) = 78,9$$

*In tale situazione, la banca C suddivide l'esposizione in due parti:*

- *la quota garantita dal CDS pari a 78,9, che va attribuita alle "esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati" e ponderata al 20 per cento. Di conseguenza, il valore ponderato è pari a 15,78 (78,9 × 20%);*
- *la quota non garantita, pari a 21,1 (100 – 78,9), che va attribuita ai titoli junior e ponderata al 1250 per cento. Di conseguenza, il valore ponderato è pari a 263,75 (21,1 × 1250%).*

*Il valore ponderato complessivo dell'esposizione in esame è pari a 279,53 (15,78 + 263,75).*

*Il requisito patrimoniale complessivo a fronte del titolo junior 22,36 (279,53 \* 8%) va confrontato con il "requisito attività cartolarizzate" (cap): 80 (1000 \* 100% \* 8%).*

*Poiché il requisito di cui sopra, pari a 22,36, è inferiore al "cap" (80), il requisito patrimoniale a carico della banca B è pari a 22,36.*

*La banca C nella tabella "rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata" segnala:*

- 1) *nelle "attività di rischio", in corrispondenza della voce 6 "esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati":*
  - "tipo importo" 80; ammontare 78,9;
  - "tipo importo" 82; "fattore di ponderazione" 2; ammontare 78,9;
  - "tipo importo" 3; "fattore di ponderazione" 2; ammontare 15,78;
- 2) *nelle "attività di rischio", in corrispondenza della voce 16.1 "totale attività di rischio – attività di rischio per cassa":*
  - "tipo importo" 80; "portafoglio" 52; ammontare 78,9;
  - "tipo importo" 82; "portafoglio" 52; ammontare 78,9;
  - "tipo importo" 3; "portafoglio" 52; ammontare 15,78.

*La banca C nella tabella "rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata" segnala:*

- 1) *nelle "tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto", in corrispondenza della voce 1.1 "strumenti di protezione del credito di tipo personale e reale (metodo semplificato): esposizioni garantite: attività di rischio per cassa":*
  - "tipo importo" 86; "portafoglio" 52; "tipo garanzia" 56; ammontare 78,9.

*La banca C nella tabella "rischio di credito e di controparte – cartolarizzazioni – metodologia standardizzata" segnala:*

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- 1) nelle “posizioni verso la cartolarizzazione”, in corrispondenza della voce 1 “attività di rischio per cassa – posizioni verso la cartolarizzazione”:
- “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 32; “tipologia esposizione” 550007; “tipo cartolarizzazione” 604; “ruolo nella cartolarizzazione” 101; ammontare 21,1;
  - “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 32; “tipologia esposizione” 550007; “tipo cartolarizzazione” 604; “ruolo nella cartolarizzazione” 101; ammontare 263,75;
- 2) nelle “posizioni verso la cartolarizzazione”, in corrispondenza della voce 4 “totale esposizioni”:
- “tipo importo” 80; “ruolo nella cartolarizzazione” 101; ammontare 21,1;
  - “tipo importo” 82; “ruolo nella cartolarizzazione” 101; ammontare 21,1;
  - “tipo importo” 3; “ruolo nella cartolarizzazione” 101; ammontare 263,75.

#### ESEMPIO D

Si ipotizzi che la banca D abbia posto in essere un'operazione di cartolarizzazione sintetica di un portafoglio di attività per cassa, tutte prive di rating, di importo complessivo pari a 10.000. Si supponga che il rischio di credito sia stato trasferito mediante due derivati su crediti: 1) derivato creditizio “senior”, di importo pari a 8.400, stipulato con la banca X (cui corrisponde un fattore di ponderazione pari al 20 per cento); 2) derivato creditizio “mezzanine”, di importo pari a 1.500, stipulato con una società veicolo (SPV). Quest'ultima a fronte del rischio assunto emette titoli così ripartiti: junior, di importo pari a 100, sottoscritti interamente dalla banca D; mezzanine, di importo pari a 500, sottoscritti dal mercato; senior, di importo pari a 900, sottoscritti dal mercato. Si supponga che la banca D trattenga anche il rischio di prima perdita, vale a dire la componente junior dell'intero portafoglio cartolarizzato, per un ammontare pari a 100.

Si ipotizzi altresì che:

- la banca D adotti la metodologia standardizzata per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito;
- l'operazione di cartolarizzazione sintetica soddisfi il requisito della significatività del trasferimento del rischio di credito;
- la banca D adotti il metodo del “look-through” e che le attività cartolarizzate abbiano un fattore di ponderazione medio pari al 100 per cento;
- l'SPV investa i fondi ricevuti in titoli dello Stato Y appartenenti alla classe di merito creditizio 1, aventi durata residua di 6 anni; tali titoli siano costituiti in pegno a favore dell'originator, a fronte del rischio assunto dall'SPV con il derivato creditizio mezzanine (1);
- la banca D adotti il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali;

(1) Il solo derivato creditizio stipulato con l'SPV non sarebbe stato ammesso, ai fini prudenziali, come strumento di protezione del rischio di credito di tipo personale, in quanto l'SPV non rientra tra i soggetti idonei per il riconoscimento di tali strumenti.

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- non vi sia disallineamento di durata (“maturity mismatch”) tra le attività cartolarizzate e i derivati su crediti stipulati con la banca X e l’SPV.

In tale situazione, le esposizioni ponderate per il rischio di credito sono pari alla somma dei seguenti elementi:

- a) esposizione ponderata a fronte del rischio di prima perdita trattenuto sull’intero portafoglio cartolarizzato:  $1.250 (100 \times 1250\%)$ ;
- b) esposizione ponderata a fronte del titolo junior emesso dall’SPV:  $5.000 (100 \times [100\% \times (10.000/200)]) = 100 \times 5.000\% (1)$ ;
- c) esposizione ponderata a fronte del derivato creditizio senior stipulato con la banca X:  $1.680 (8.400 \times 20\%)$ ;
- d) esposizione ponderata a fronte del derivato creditizio mezzanine, a sua volta garantito dai titoli dello Stato Y, escluso il rischio trattenuto con il titolo junior (cfr. punto b):  $495 [(E - C(1-Hc))] \times [100\% \times \text{coefficiente concentrazione}] = [(500 + 900) - (500 + 900) \times (1 - 0,05657)] \times [100\% \times (10.000 / 1.600)] = 79,198 \times 625\% (2)$ .

Il requisito complessivo a fronte delle esposizioni di cui ai precedenti punti da a) a d) è pari a 674  $[(100 + 400 + 134,4 + 39,6) = (1.250 \times 8\%) + (5.000 \times 8\%) + (1.680 \times 8\%) + (495 \times 8\%)]$  va confrontato con il “requisito attività cartolarizzate” (cap):  $800 (10.000 * 100\% * 8\%)$ .

Poiché il requisito complessivo pari a 674 è inferiore al “cap” (800), il requisito patrimoniale a carico della banca D è pari a 674.

La banca D nella tabella “rischio di credito e di controparte – cartolarizzazioni – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “posizioni verso la cartolarizzazione”, in corrispondenza della voce 1 “attività di rischio per cassa – posizioni verso la cartolarizzazione”:
- “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 32; “tipologia esposizione” 550007; “tipo cartolarizzazione” 605; “ruolo nella cartolarizzazione” 101; ammontare 100;
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 34; “tipologia esposizione” 550006; “tipo cartolarizzazione” 605; “ruolo nella cartolarizzazione” 101; ammontare 179,198 (3);
  - “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 32; “tipologia esposizione” 550007; “tipo cartolarizzazione” 605; “ruolo nella cartolarizzazione” 101; ammontare 1.250;

(1) Con il metodo *look-through*, il fattore di ponderazione della posizione verso la cartolarizzazione è dato dal prodotto tra il fattore di ponderazione medio delle attività sottostanti (100%) e un coefficiente di concentrazione (10.000/200) dato a sua volta dal rapporto tra la somma degli importi nominali di tutte le *tranches* e la somma delle *tranches* aventi rango *pari passu* o subordinato rispetto alla *tranche* cui si riferisce la posizione (cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”)

(2) Lo scarto prudenziale del 5,657% corrisponde a un periodo di liquidazione regolamentare dell’operazione pari a 20 giorni.

(3) In analogia a quanto descritto nella nota precedente, il valore corretto dell’esposizione riportato si riferisce alla somma delle 2 esposizioni corrette derivanti dal CDS stipulato con l’SPV (100+79,198).

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 34; “tipologia esposizione” 550006; “tipo cartolarizzazione” 605; “ruolo nella cartolarizzazione” 101; ammontare 6.680 (1);
- 2) nelle “posizioni verso la cartolarizzazione”, in corrispondenza della voce 4 “totale esposizioni”:
- “tipo importo” 80; “ruolo nella cartolarizzazione” 101; ammontare 1.600;
  - “tipo importo” 82; “ruolo nella cartolarizzazione” 101; ammontare 279,198;
  - “tipo importo” 3; “ruolo nella cartolarizzazione” 101; ammontare 7.930.

La banca D nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 6 “esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati”:
- “tipo importo” 80; ammontare 8.400;
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 2; ammontare 8.400;
  - “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 2; ammontare 1.680;
- 2) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.1 “totale attività di rischio – attività di rischio per cassa”:
- “tipo importo” 80; “portafoglio” 52; ammontare 8.400;
  - “tipo importo” 82; “portafoglio” 52; ammontare 8.400;
  - “tipo importo” 3; “portafoglio” 52; ammontare 1.680.

La banca D nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto”, in corrispondenza della voce 1.1 “strumenti di protezione del credito di tipo personale e reale (metodo semplificato): esposizioni garantite: attività di rischio per cassa”:
- “tipo importo” 86; “portafoglio” 52; “tipo garanzia” 56; ammontare 8.400.

La banca D nella tabella “rischio di credito e di controparte – cartolarizzazioni – metodologia standardizzata” segnala:

- 1) nelle “posizioni verso la cartolarizzazione: ammontare protetto”, in corrispondenza della voce 2 “strumenti di protezione del credito di tipo reale – metodo integrale”:
- “tipo importo” 85; “tipo cartolarizzazione” 605; “ruolo nella cartolarizzazione” 101; ammontare 1.320,8 (2).

(1) Cfr. nota precedente.

(2) L'ammontare della garanzia reale finanziaria segnalata (1.320,8) corrisponde alla quota dei titoli di Stato acquistati dall'SPV costituita in garanzia a favore dell'originator relativa alle tranches mezzanine e senior, depurata dello scarto prudenziale  $(500 + 900) \times (1 - 0,05657)$ .

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

**ESEMPIO E**

Si ipotizzi che la banca E abbia concesso a persone fisiche aperture di credito connesse con carte di credito per un ammontare totale pari a 130, le quali siano diventate esposizioni per cassa (utilizzato) per un importo totale pari a 100 (margine disponibile complessivo: 30). Si supponga che la banca E ponga in essere un'operazione di cartolarizzazione di tipo tradizionale con una società veicolo (SPV), mediante la quale ceda alla SPV l'insieme di tali aperture di credito. Si ipotizzi altresì che: una quota pari al 10 per cento dell'ammontare utilizzato ( $10 = 10\% * 100$ ) rimanga a carico dell'"originator", mentre a fronte della restante quota (90 per cento) di ammontare utilizzato ( $90 = 90\% * 100$ ) la società veicolo emetta titoli ABS junior, mezzanine e senior; il 10 per cento (10/100) rappresenti la percentuale che in base alle condizioni contrattuali va considerata per ripartire i rimborsi e le perdite tra l'"originator" e gli investitori nelle ABS; la banca E adotti la metodologia standardizzata per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito; le aperture di credito in esame rispettino i requisiti previsti dalla normativa per l'applicazione di un fattore di conversione pari allo zero per cento (1); le esposizioni in esame siano classificabili nel portafoglio regolamentare "esposizioni al dettaglio" (fattore di ponderazione 75 per cento).

Si supponga inoltre che:

- l'operazione di cartolarizzazione tradizionale soddisfi il requisito della significatività del trasferimento del rischio di credito
- le condizioni contrattuali prevedano che l'"excess spread" sia "intrappolato" quando il suo importo medio trimestrale scenda al di sotto di 5;
- al momento dell'avvio dell'operazione di cartolarizzazione l'"excess spread" medio trimestrale sia pari a 6;
- siano previste clausole di rimborso anticipato di tipo "non controllate" (2);
- al momento di avvio dell'operazione, le "ragioni di credito dell'originator" (10) siano pari al 10 per cento dell'importo utilizzato, mentre le "ragioni di credito degli investitori" (90) siano pari al 90 per cento dell'importo utilizzato.

Nell'ipotesi che la banca E (banca "originator") sottoscriva il complesso dei titoli junior, per un ammontare pari a 5, il requisito patrimoniale a fronte dell'operazione in esame è pari alla somma dei seguenti elementi:

- a) requisito a fronte delle "ragioni di credito dell'originator" (esposizione per cassa pari a 10):  $0,6$  ( $10 \times 75\% \times 8\% = 7,5 \times 8\%$ );
- b) requisito a fronte dei margini inutilizzati (esposizione fuori bilancio per 30, con fattore di conversione pari a 0%), da calcolare in base alle regole previste dalla metodologia standardizzata:  $0$  ( $30 \times 0\% \times 75\% \times 8\%$ );
- c) requisito a fronte della posizione verso la cartolarizzazione relativa alla detenzione dei titoli junior:  $5$  ( $5 \times 1250\% \times 8\% = 62,5 \times 8\%$ );

(1) Cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche".

(2) Cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche".



Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- d) *requisito aggiuntivo a fronte delle “ragioni di credito degli investitori”, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale in materia di cartolarizzazioni di esposizioni rotative con clausola di rimborso anticipato (1):  $0,27$  ( $90 \times fc \times fp \times 8\%$  =  $90 \times 5\% \times 75\% \times 8\%$  =  $3,375 \times 8\%$ ) (2).*

*La somma dei requisiti di cui alle lettere c) e d), in quanto riguardanti posizioni verso la cartolarizzazione, va confrontato con il requisito “attività cartolarizzate” (cap) per la quota imputabile alle “ragioni di credito degli investitori”:  $5,4$  ( $90 \times 75\% \times 8\%$ ).*

*Poiché il requisito complessivo degli elementi indicati nelle lettere c) e d), pari a  $5,27$ , è inferiore al “cap” ( $5,4$ ), il requisito patrimoniale complessivo a carico della banca E è pari a:  $0,6+0+5,27 = 5,87$ .*

*La banca E nella tabella “rischio di credito e di controparte – cartolarizzazioni – metodologia standardizzata” segnala:*

- 1) *nelle “posizioni verso la cartolarizzazione” in corrispondenza della voce 1 “attività di rischio per cassa: posizioni verso la cartolarizzazione”:*
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 32; “tipologia esposizione” 550007; “tipo cartolarizzazione” 604; “ruolo nella cartolarizzazione” 101; ammontare 5;
  - “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 32; “tipologia esposizione” 550007; “tipo cartolarizzazione” 604; “ruolo nella cartolarizzazione” 101; ammontare 62,5;
- 2) *nelle “posizioni verso la cartolarizzazione”, in corrispondenza della voce 3 “clausole di rimborso anticipato”:*
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 34; “tipo cartolarizzazione” 604; “ruolo nella cartolarizzazione” 101; ammontare 90;
  - “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 34; “tipo cartolarizzazione” 604; “ruolo nella cartolarizzazione” 101; ammontare 3,375;
- 3) *nelle “posizioni verso la cartolarizzazione” in corrispondenza della voce 4 “totale esposizioni”:*
  - “tipo importo” 80; “ruolo nella cartolarizzazione” 101; ammontare 95;
  - “tipo importo” 82; “ruolo nella cartolarizzazione” 101; ammontare 95;
  - “tipo importo” 3; “ruolo nella cartolarizzazione” 101; ammontare 65,875.

*La banca E nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:*

- 1) *nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 8 “esposizioni al dettaglio”:*
  - “tipo importo” 80; ammontare 40;
  - “tipo importo” 81; ammontare 30;

(1) Cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

(2) Nella formula indicata  $fc$  è il fattore di conversione appropriato (pari a 5% essendo il rapporto tra “*excess spread*” medio trimestrale ed “*excess spread*” di “intrappolamento” pari al 120% (6/5);  $fp$  è il fattore di ponderazione medio ponderato per le esposizioni (75%).

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 9; ammontare 10;
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 9; “fattore di conversione” 1; ammontare 30;
  - “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 9; ammontare 7,5;
- 2) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.1 “totale attività di rischio – attività di rischio per cassa”:
- “tipo importo” 80; “portafoglio” 59; ammontare 10;
  - “tipo importo” 82; “portafoglio” 59; ammontare 10;
  - “tipo importo” 3; “portafoglio” 59; ammontare 7,5;
- 3) nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.2 “totale attività di rischio – garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi”:
- “tipo importo” 80; “portafoglio” 59; ammontare 30;
  - “tipo importo” 81; “portafoglio” 59; ammontare 30;
  - “tipo importo” 82; “portafoglio” 59; ammontare 30.

ESEMPIO F

Si ipotizzi che la banca F abbia erogato un finanziamento all’impresa Y, priva di rating (fattore di ponderazione 100 per cento), di importo pari a 100, garantito per un importo di 90 dall’impresa Z mediante un pegno su titoli dello Stato X (con classe di merito creditizio cui corrisponde un fattore di ponderazione dello zero per cento), aventi un fair value pari a 90. Si supponga che il pegno abbia la medesima durata del finanziamento e che i titoli dello Stato X siano denominati nella medesima valuta del finanziamento.

Si ipotizzi che il pegno soddisfi i requisiti previsti dalla normativa prudenziale per essere considerato uno strumento di protezione del rischio di credito e che la garanzia preveda contrattualmente che l’impresa Z sopporti il rischio di prima perdita con riferimento al finanziamento erogato dalla banca F all’impresa Y.

Si ipotizzi altresì che la banca F adotti il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie.

In tale situazione, la presenza di un “tranching” riconduce l’operazione al trattamento prudenziale previsto per le cartolarizzazioni sintetiche. In particolare, la banca deve scomporre l’esposizione creditizia in due parti:

- quota di finanziamento considerata a fini prudenziali garantita dai titoli dello Stato X, pari al fair value di tali titoli decurtato dello scarto prudenziale del 20% [ $72 = 90 - (20\% * 90) = 90 - 18$ ], che per effetto del principio di sostituzione va ricondotta nel rischio di credito tra le “esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali” e ponderata allo zero per cento. Di conseguenza, il valore ponderato di tale quota di finanziamento garantita è pari a 0 ( $72 * 0\%$ );
- quota di finanziamento non garantita ( $28 = 100 - 72$ ), che rappresenta una posizione sintetica verso la cartolarizzazione di tipo senior, priva di rating. In tale situazione, potendo la banca F applicare il metodo del “look-through”, alla quota di

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

*finanziamento in esame si applica un fattore di ponderazione pari al 100 per cento moltiplicato per un coefficiente di concentrazione pari a 1 (100/100). Di conseguenza, il valore ponderato è pari a 28 (28 \* 100%).*

*Il requisito patrimoniale complessivo, pari a 2,24 (0 \* 8% + 28 \* 8%), risulta inferiore al requisito attività cartolarizzate (cap), pari a 8 (100 \* 8%).*

*La banca F nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:*

- 1) *nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 1 “esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali”:*
  - “tipo importo” 80; ammontare 72;
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 1; ammontare 72;
- 2) *nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 16.1 “totale attività di rischio: attività di rischio per cassa”:*
  - “tipo importo” 80; “portafoglio” 51; ammontare 72;
  - “tipo importo” 82; “portafoglio” 51; ammontare 72.

*La banca F nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata” segnala:*

- 1) *nelle “tecniche di attenuazione del rischio di credito: ammontare protetto”, in corrispondenza della voce 1.1 “strumenti di protezione del credito di tipo personale e reale (metodo semplificato) – esposizioni garantite: attività di rischio per cassa”:*
  - “tipo importo” 86; “portafoglio” 51; “tipo garanzia” 58; ammontare 72.

*La banca F nella tabella “rischio di credito e di controparte – cartolarizzazioni – metodologia standardizzata” segnala:*

- 1) *nelle “posizioni verso la cartolarizzazione”, in corrispondenza della voce 1 “attività di rischio per cassa – posizioni verso la cartolarizzazione”:*
  - “tipo importo” 82; “fattore di ponderazione” 10; “tipologia esposizione” 550005; “tipo cartolarizzazione” 605; “ruolo nella cartolarizzazione” 101; ammontare 28;
  - “tipo importo” 3; “fattore di ponderazione” 10; “tipologia esposizione” 550005; “tipo cartolarizzazione” 605; “ruolo nella cartolarizzazione” 101; ammontare 28;
- 2) *nelle “posizioni verso la cartolarizzazione”, in corrispondenza della voce 4 “totale esposizioni”:*
  - “tipo importo” 80; “ruolo nella cartolarizzazione” 101; ammontare 28;
  - “tipo importo” 82; “ruolo nella cartolarizzazione” 101; ammontare 28;
  - “tipo importo” 3; “ruolo nella cartolarizzazione” 101; ammontare 28.

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

### **Metodologia basata sui rating interni**

#### **ESEMPIO A**

*(Metodo della formula di vigilanza – Protezione parziale assimilata alla completa).*

*Si ipotizzi che la banca A ponga in essere con la società veicolo X un'operazione di cartolarizzazione tradizionale, riguardante un portafoglio di attività di ammontare complessivo pari a 100, che soddisfi il requisito della significatività del trasferimento del rischio di credito. Si supponga che a fronte delle attività oggetto di cartolarizzazione da acquistare la società veicolo X emetta i seguenti titoli ABS (privi di rating): junior 5; mezzanine 15; senior 80.*

*Si ipotizzi altresì che la banca Y acquisti tutti i titoli senior (80) e che trasferisca il relativo rischio di credito, mediante un CDS di importo pari a 70, alla banca Z (classificata dalla banca Y nella classe di merito creditizio interna 7 cui corrisponde un fattore di ponderazione pari al 20 per cento). Tale protezione del credito preveda che esista un pari passu (ripartizione proporzionale delle perdite) tra la banca Y (acquirente di protezione - "protection buyer") e la banca Z (venditrice di protezione - "protection seller"). Il CDS soddisfa i requisiti per essere considerato a fini prudenziali uno strumento di protezione del credito di tipo personale.*

*Si supponga infine che le attività ponderate per il rischio calcolate in base al metodo della formula di vigilanza siano pari a 20.*

*In tale situazione di garanzia parziale assimilata alla garanzia piena (1), la banca Y determina il pertinente requisito patrimoniale calcolando innanzitutto il fattore di ponderazione del rischio effettivo che è pari a:  $20/80 \times 100 = 25\%$ .*

*Pertanto, l'esposizione ponderata per il rischio è pari a:*

$$APR = [G_A \times F_p] + [(E - G_A) \times \text{fattore di ponderazione del rischio effettivo}] =$$

$$[70 \times 20\%] + [(80-70) \times 25\%] = 14 + 2,5 = \underline{16,5}.$$

*Si ipotizzi che la banca Y non abbia effettuato rettifiche di valore sulla posizione verso la cartolarizzazione.*

*La banca Y nella tabella "rischio di credito e di controparte – cartolarizzazioni – metodologia basata sui rating interni" segnala:*

- 1) nelle "posizioni verso la cartolarizzazione", in corrispondenza della voce 1.2 "attività di rischio per cassa: metodo formula di vigilanza":
  - "tipo importo" 82; "fattore di ponderazione" 43; "tipologia esposizione" 550005; "tipo cartolarizzazione" 604; "ruolo nella cartolarizzazione" 102; ammontare 2,5;
  - "tipo importo" 3; "fattore di ponderazione" 43; "tipologia esposizione" 550005; "tipo cartolarizzazione" 604; "ruolo nella cartolarizzazione" 102; ammontare 2,5;

(1) Cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche".

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- *“tipo importo” 94; “fattore di ponderazione” 43; “tipologia esposizione” 550005; “tipo cartolarizzazione” 604; “ruolo nella cartolarizzazione” 102; ammontare 2,5;*
- 2) *nelle “posizioni verso la cartolarizzazione”, in corrispondenza della voce 4 “totale esposizioni”:*
- *“tipo importo” 80; “ruolo nella cartolarizzazione” 102; ammontare 10;*
  - *“tipo importo” 3; “ruolo nella cartolarizzazione” 102; ammontare 2,5.*

*La banca Y nella tabella “rischio di credito e di controparte – metodologia basata sui rating interni” segnala:*

- 1) *nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 2.1 “esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati e altri soggetti: intermediari vigilati”:*
- *“classe di merito creditizio” 7; “tipo importo” 80; “metodologia applicata” 153; ammontare: 70;*
  - *“classe di merito creditizio” 7; “tipo importo” 3; “metodologia applicata” 153; ammontare 14;*
- 2) *nelle “attività di rischio”, in corrispondenza della voce 10.1 “totale attività di rischio – attività di rischio per cassa”:*
- *“tipo importo” 80; “metodologia applicata” 153; “portafoglio” 52; ammontare 70;*
  - *“tipo importo” 3; “metodologia applicata” 153; “portafoglio” 52; ammontare 14.*

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione:	3 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

---

Sezione:	4 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base consolidata
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

*Sezione:*

**4 – PORTAFOGLIO BANCARIO: RISCHIO DI CREDITO E DI  
CONTROPARTE SU BASE CONSOLIDATA**

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione:	4 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base consolidata
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---



---

Sezione:	4 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base consolidata
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

*Sottosezione:*

## **1 – ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE**

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione:	4 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base consolidata
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

## **1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA**

Si rinvia a quanto previsto dalla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

---

Sezione:	4 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base consolidata
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

## 1.2 SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

Le segnalazioni concernenti le attività di rischio ponderate relative al rischio di credito e al rischio di controparte su base consolidata sono trasmesse con periodicità trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) dalla società capogruppo di gruppi bancari, dall'impresa di riferimento, dalla società capogruppo del gruppo sub-consolidante, dalla singola banca (1) secondo lo schema indicato nella sottosezione 4.2, con le modalità definite nella circolare n. 154 del 22 novembre 1991 ("Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi") emanata dal Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche.

Le segnalazioni consolidate relative al 31 dicembre e al 30 giugno vanno trasmesse entro il 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 marzo e 25 settembre) [cfr. Premessa, Paragrafo 7], quelle relative al 31 marzo e al 30 settembre entro il 25 del secondo mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente 25 maggio e 25 novembre).

---

(1) Con il termine "singola banca" ci si riferisce alla banca non appartenente ad un gruppo bancario che controlli, congiuntamente ad altri soggetti ed in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale.

### 1.3 METODOLOGIE DI CALCOLO DELLE ATTIVITÀ DI RISCHIO PONDERATE

Le regole di calcolo delle attività di rischio ponderate sono:

- quelle vigenti in ciascun Paese, nel caso di filiazioni bancarie, finanziarie e strumentali insediate in Stati comunitari o del Gruppo dei Dieci;
- nei rimanenti casi, le medesime regole fissate per il calcolo delle attività di rischio ponderate su base individuale di cui alla sezione 3 della presente circolare (ad esempio, nel caso di filiazioni bancarie, finanziarie e strumentali insediate in Stati extracomunitari diversi da quelli del Gruppo dei Dieci).

Per il regime di esclusione e di esonero dall'area di consolidamento si rinvia alle istruzioni di carattere generale contenute nella circolare n. 115 del 7 agosto 1990 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata" (paragrafo 1.4).

Per il calcolo delle attività di rischio ponderate e del requisito patrimoniale si può applicare la "metodologia standardizzata" oppure la "metodologia basata sui rating interni".

Le attività di rischio vanno segnalate al netto dei rapporti intercorrenti tra società rientranti nella medesima area di consolidamento (2).

---

(2) Resta fermo il trattamento prudenziale di cui al Titolo II, Capitolo 6, Sezione II della circolare. n. 263 del 27 dicembre 2006. |

---

Sezione:	4 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base consolidata
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

#### **1.4 VALUTA DI SEGNALAZIONE**

Si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 1.5 della sottosezione 2.1 della presente circolare.

## **1.5 ARROTONDAMENTI**

Si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 1.6 della sottosezione 2.1 della presente circolare.

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione:	4 – Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base consolidata
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---



---

Sezione:	4 - Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base consolidata
Sottosezione:	2 - Schema della segnalazione relativa al rischio di credito e di controparte su base consolidata

---

*Sottosezione:*

**2 – SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE RELATIVA AL RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE SU BASE CONSOLIDATA**

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione: 4 - Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base consolidata

Sottosezione: 2 - Schema della segnalazione relativa al rischio di credito e di controparte su base consolidata

---

Sezione: 4 - Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base consolidata  
 Sottosezione: 2 - Schema della segnalazione relativa al rischio di credito e di controparte su base consolidata

## RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE – METODOLOGIA STANDARDIZZATA

ATTIVITÀ DI RISCHIO	Tipo importo	Fattore di ponderazione	Fattore di conversione	Portafoglio
1. Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali	80-83/89/3	x	x	-
2. Esposizioni verso o garantite da enti territoriali	80-83/89/3	x	x	-
3. Esposizioni verso o garantite da enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico	80-83/89/3	x	x	-
4. Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo	80-83/89/3	x	x	-
5. Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali	80-83/89/3	x	x	-
6. Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati	80-83/89/3	x	x	-
7. Esposizioni verso o garantite da imprese	80-83/89/3	x	x	-
8. Esposizioni al dettaglio	80-83/89/3	x	x	-
9. Esposizioni garantite da immobili	80/82-83/3	x	x	-
10. Esposizioni scadute	80-83/89/3	x	x	-
11. Esposizioni ad alto rischio	80/82-83/89/3	x	x	-
12. Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite	80/82-83/3	x	x	-
13. Esposizioni a breve termine verso imprese	80-83/89/3	x	x	-
14. Esposizioni verso di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)	80/82-83/89/3	x	x	-
15. Altre esposizioni	80/82-83/3	x	x	-
16. Totale attività di rischio				
16.1 Attività di rischio per cassa	xx/80/82/3	-	-	x
16.2 Garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi	xx/80-83/3	-	-	x
16.3 Contratti derivati	xx/89/82/3	-	-	x
16.4 Operazioni SFT e operazioni con regolamento a lungo termine	xx/80-82/89/3	-	-	x
16.5 Compensazione tra prodotti diversi	xx/89/3	-	-	x

**PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI**

Sezione: 4 - Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base consolidata  
 Sottosezione: 2 - Schema della segnalazione relativa al rischio di credito e di controparte su base consolidata

<b>TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO: AMMONTARE PROTETTO</b>	Tipo importo	Portafoglio	Tipo garanzia
<b>1. STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE E REALE (METODO SEMPLIFICATO)</b>			
Esposizioni garantite:			
1.1 Attività di rischio per cassa	86	x	x
1.2 Garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi	86	x	x
1.3 Contratti derivati	86	x	x
1.4 Operazioni SFT e operazioni con regolamento a lungo termine	86	x	x
<b>2. STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE – METODO INTEGRALE</b>			
Esposizioni garantite:			
2.1 Attività di rischio per cassa	85	x	-
2.2 Garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi	85	x	-
2.3 Contratti derivati	85	x	-
2.4 Operazioni SFT e operazioni con regolamento a lungo termine	85	x	-

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 4 - Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base consolidata  
Sottosezione: 2 - Schema della segnalazione relativa al rischio di credito e di controparte su base consolidata

**LEGENDA**

- TIPO IMPORTO:**
- 80 Valore dell'esposizione [E]
  - 81 Valore dell'esposizione rettificato per la volatilità [E (1+He)]
  - 82 Valore corretto dell'esposizione [E\*]
  - 83 Equivalente creditizio di garanzie e impegni [E\* x FCC]
  - 89 Equivalente creditizio derivati/SFT/operazioni con regolamento a lungo termine
    - 3 Valore ponderato dell'esposizione
  - 85 Valore della garanzia reale al netto degli scarti prudenziali [Cvam]
  - 86 Valore della garanzia personale, derivati su crediti e altre garanzie assimilate (incluse le garanzie reali alle quali si applica il metodo semplificato) al netto degli scarti prudenziali
  - xx Rettifiche di valore complessive
- PORTAFOGLIO:**
- 51 Amministrazioni centrali e banche centrali
  - 52 Intermediari vigilati
  - 53 Enti territoriali
  - 55 Enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico
  - 56 Banche multilaterali di sviluppo
  - 57 Organizzazioni internazionali
  - 58 Imprese e altri soggetti
  - 59 Esposizioni al dettaglio
  - 60 Esposizioni a breve termine verso imprese
  - 61 Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)
  - 62 Esposizioni garantite da immobili
  - 63 Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite
  - 64 Esposizioni scadute
  - 65 Esposizioni ad alto rischio
  - 79 Altre esposizioni
- FATTORE DI PONDERAZIONE:**
- 1 0%
  - 5 10%
  - 2 20%
  - 6 35%
  - 3 50%
  - 20 70%
  - 9 75%
  - 10 100%
  - 18 150%
  - 4 200%
  - 27 metodologia standardizzata: altre ponderazioni
- FATTORE DI CONVERSIONE:**
- 1 0% - rischio basso
  - 2 20% - rischio medio-basso
  - 3 50% - rischio medio
  - 10 100% - rischio pieno
- TIPO GARANZIA:**
- 59 garanzie personali

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione: 4 - Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base consolidata  
Sottosezione: 2 - Schema della segnalazione relativa al rischio di credito e di controparte su base consolidata

---

- 56 derivati su crediti
- 57 garanzie assimilate alle personali
- 58 garanzie reali – metodo semplificato

### Avvertenze

Il “tipo importo: 81” deve essere valorizzato solo nei casi previsti nel paragrafo 1.4.2 della sezione 3.1 della presente Circolare (esposizioni connesse con i titoli o le merci venduti, prestati, dati in garanzia nell’ambito di operazioni pronti contro termine passive, di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito, di finanziamenti con margini (“*margin lending*”); altre fattispecie di titoli dati in garanzia a fronte dei quali la banca riceve a sua volta una garanzia di tipo reale riconosciuta a fini prudenziali). Per tali fattispecie, qualora la rettifica per la volatilità  $H_E$  sia pari a zero, l’ammontare segnalato in corrispondenza del tipo importo 81 sarà il medesimo segnalato in corrispondenza del tipo importo 80.

L’informazione “fattore di ponderazione” non va fornita in corrispondenza di “tipo importo: 80/ 81”.

L’informazione “fattore di conversione” va fornita soltanto in corrispondenza di “tipo importo: 82” e per le sole garanzie rilasciate e impegni.

Con riferimento ai contratti derivati, alle operazioni con regolamento a lungo termine e alle operazioni SFT, nel caso di adozione dei modelli interni di tipo “EPE” l’informazione “tipo importo” può assumere i valori 89/3. Qualora la banca non adotti i modelli interni di tipo “EPE” occorre distinguere a seconda della tipologia di esposizione: a) per i contratti derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine l’informazione “tipo importo” può assumere i valori 89/82/3; per le operazioni SFT l’informazione “tipo importo” può assumere i valori 80-82/3.

N.B. – Nello schema, per ciascuna voce la “x” sta ad indicare che di un determinato attributo informativo vanno presi in considerazione tutti i valori di pertinenza di tale attributo; il trattino “-”, invece, sta ad indicare che l’attributo informativo non va fornito in corrispondenza della voce interessata. Il trattino “-” posto fra due numeri sta a significare che vanno presi in considerazione tutti i valori compresi fra i due numeri (ad esempio, “1-4” sta a significare 1, 2, 3 e 4); la barra trasversale “/” posta fra due numeri sta a significare che vanno presi in considerazione solo i due numeri riportati (ad esempio, “1/3” sta a significare 1 e 3).

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 4 - Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base consolidata  
Sottosezione: 2 - Schema della segnalazione relativa al rischio di credito e di controparte su base consolidata

**RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE – METODOLOGIA BASATA SUI RATING INTERNI**

<b>PROBABILITÀ DI DEFAULT</b>	<b>Classe di merito creditizio</b>
1. Rischio di credito	
1.1 Amministrazioni centrali e banche centrali	x
1.2 Intermediari vigilati, enti pubblici e territoriali e altri soggetti	x
1.3 Imprese e finanziamenti specializzati:	
1.3.1 Finanziamenti specializzati	x
1.3.2 PMI	x
1.3.3 Altre imprese	x
1.4 Posizioni al dettaglio	
1.4.1 Esposizioni garantite da immobili residenziali	x
1.4.2 Esposizioni rotative al dettaglio qualificate	x
1.4.3 Altre esposizioni al dettaglio	x
1.5 Metodo PD/LGD	x
2. Rischio di diluizione	-



**PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI**

Sezione: 4 - Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base consolidata  
 Sottosezione: 2 - Schema della segnalazione relativa al rischio di credito e di controparte su base consolidata

<b>ATTIVITÀ DI RISCHIO</b>	Tipo importo	Classe di merito creditizio	Metodologia applicata	Fattore di ponderazione	Portafoglio
1. Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali	xx/xx /80/83/89/3/87/ 76	x	x	-	-
2. Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati, enti pubblici e territoriali e altri soggetti:					
2.1 Intermediari vigilati	xx/xx/80/83/89/ 3/87/76	x	x	-	-
2.2 Enti pubblici e territoriali	xx/xx/80/83/89/ 3/87/76	x	x	-	-
2.3 Altri	xx/xx/80/83/89/ 3/87/76	x	x	-	-
3. Esposizioni verso o garantite da imprese:					
3.1 Finanziamenti specializzati	xx/xx/80/83/3/8 7/76	x	x	-	-
3.2 PMI	xx/xx/80/83/89/ 3/87/76	x	x	-	-
3.3 Altre imprese	xx/xx/80/83/89/ 3/87/76	x	x	-	-
4. Esposizioni al dettaglio:					
4.1 Esposizioni garantite da immobili residenziali: PMI	xx/xx/80/83/3/8 7	x	-	-	-
4.2 Esposizioni garantite da immobili residenziali: persone fisiche	xx/xx/80/83/3/8 7	x	-	-	-
4.3 Esposizioni rotative al dettaglio qualificate	xx/xx/80/83/3/8 7	x	-	-	-
4.4 Altre esposizioni al dettaglio: PMI	xx/xx/80/83/89/ 3/87	x	-	-	-
4.5 Altre esposizioni al dettaglio: persone fisiche	xx/xx/80/83/89/ 3/87	x	-	-	-
5. Crediti commerciali acquistati – rischio di diluizione	80/83/3/87/76	-	x	-	-
6. Altre attività	xx/xx/80/3	-	-	-	-
7. Finanziamenti specializzati – slotting criteria	xx/xx/80/83/3	-	x	x	-
8. Trattamento alternativo delle ipoteche immobiliari	80/83/3	-	152	-	-
9. Rischio di regolamento: Esposizioni per transazioni non DVP con fattori di ponderazione regolamentari	80/3	-	x	x	-
10. Totale attività di rischio					
10.1 Attività di rischio per cassa	xx/xx/80/3	-	x	-	x
10.2 Garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi	xx/xx/80/83/3	-	x	-	x
10.3 Contratti derivati	xx/xx/89/3	-	x	-	x
10.4 Operazioni SFT e operazioni con regolamento a lungo termine	xx/xx/80/89/3	-	x	-	x
10.5 Compensazione tra prodotti diversi	xx/xx/89/3	-	x	-	x

**LEGENDA**

**CLASSE DI MERITO**

- CREDITIZIO:**
- 1 Prima classe di merito creditizio
  - 2 Seconda classe di merito creditizio
  - 3 Terza classe di merito creditizio
  - ... ..
  - n Ennesima classe di merito creditizio

**METODOLOGIA**

- APPLICATA**
- 152 Metodologia IRB - di base
  - 153 Metodologia IRB - avanzata

**TIPO IMPORTO:**

- 80 Valore dell'esposizione [E]
- 83 Equivalente creditizio di garanzie e impegni [E x FCC]
- 89 Equivalente creditizio derivati/SFT/operazioni con regolamento a lungo termine
- 3 Valore ponderato dell'esposizione
- 87 LGD media ponderata per l'esposizione
- 76 Durata residua media (numero giorni)
- xx Perdita attesa (Expected Loss, EL)
- xx Rettifiche di valore complessive

**FATTORE DI**

- PONDERAZIONE:**
- 1 0%
  - 5 10%
  - 2 20%
  - 6 35%
  - 3 50%
  - 7 70% - con vita residua uguale o superiore a 2,5 anni
  - 8 70% - con vita residua inferiore a 2,5 anni
  - 9 75%
  - 40 90%
  - 10 100%
  - 17 115%
  - 18 150%
  - 4 200%
  - 19 250%
  - 28 metodologia IRB: altre ponderazioni

**PORTAFOGLIO:**

- 51 Amministrazioni centrali e banche centrali  
*Intermediari vigilati e altri soggetti:*
- 52 Intermediari vigilati
- 70 Enti pubblici
- 71 Altri  
*Esposizioni verso o garantite da imprese:*
- 72 Finanziamenti specializzati
- 66 PMI
- 67 Altre imprese  
*Esposizioni al dettaglio:*
- 73 Esposizioni garantite da immobili residenziali: PMI
- 74 Esposizioni garantite da immobili residenziali: persone fisiche
- 75 Esposizioni rotative al dettaglio qualificate
- 76 Altre esposizioni al dettaglio: PMI
- 78 Altre esposizioni al dettaglio: persone fisiche
- 80 Crediti commerciali acquistati: rischio di diluizione
- 81 Finanziamenti specializzati: slotting criteria

---

Sezione:	4 - Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base consolidata
Sottosezione:	2 - Schema della segnalazione relativa al rischio di credito e di controparte su base consolidata

---

- 82 Trattamento alternativo delle ipoteche immobiliari
- 83 Rischio di regolamento: esposizioni per transazioni non DVP con fattori di ponderazione regolamentari
- 69 Altre attività

### Avvertenze

L'informazione "tipo importo 87" deve essere fornita ogni qual volta l'attributo "metodologia applicata" è popolato (sia con valore 152 che 153). I valori riportati devono essere gli stessi utilizzati ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e controparte (i.e. la LGD segnalata deve tenere in considerazione, tra l'altro, anche degli effetti della disciplina CRM).

L'informazione "tipo importo 76" deve essere fornita soltanto in corrispondenza di "metodologia applicata 153"

Con riferimento alle operazioni con regolamento a lungo termine l'informazione "tipo importo" può assumere i valori 89/3. Con riferimento alle operazioni SFT: a) nel caso di adozione dei modelli interni di tipo "EPE" l'informazione "tipo importo" può assumere i valori 89/3; b) qualora la banca non adotti i modelli interni di tipo "EPE" l'informazione "tipo importo" può assumere i valori 80/3.

N.B. – Nello schema, per ciascuna voce la "x" sta ad indicare che di un determinato attributo informativo vanno presi in considerazione tutti i valori di pertinenza di tale attributo; il trattino "-", invece, sta ad indicare che l'attributo informativo non va fornito in corrispondenza della voce interessata. Il trattino "-" posto fra due numeri sta a significare che vanno presi in considerazione tutti i valori compresi fra i due numeri (ad esempio, "1-4" sta a significare 1, 2, 3 e 4); la barra trasversale "/" posta fra due numeri sta a significare che vanno presi in considerazione solo i due numeri riportati (ad esempio, "1/3" sta a significare 1 e 3).

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 4 - Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base consolidata  
Sottosezione: 2 - Schema della segnalazione relativa al rischio di credito e di controparte su base consolidata

**RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE – METODOLOGIA BASATA  
SUI RATING INTERNI: ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE**

	Tipo importo	Classe di merito creditizio	Fattore di ponderazione
1. Metodo PD/LGD: attività di rischio	xx/80/3/87	x	-
2. Metodo della ponderazione semplice: attività di rischio	xx/80/3	-	x
3. Metodo dei modelli interni: attività di rischio	3	-	-

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 4 - Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base consolidata  
Sottosezione: 2 - Schema della segnalazione relativa al rischio di credito e di controparte su base consolidata

**LEGENDA**

CLASSE DI

MERITO CREDITIZIO: 1 Prima classe di merito creditizio  
2 Seconda classe di merito creditizio  
3 Terza classe di merito creditizio  
... ..  
n Ennesima classe di merito creditizio

TIPO IMPORTO: 80 Valore dell'esposizione [E]  
3 Valore ponderato dell'esposizione  
87 LGD media ponderata per l'esposizione  
xx Perdita attesa (Expected Loss, EL)

FATTORE DI

PONDERAZIONE: 84 190%  
85 290%  
86 370%

**Avvertenze**

N.B. – Nello schema, per ciascuna voce la “x” sta ad indicare che di un determinato attributo informativo vanno presi in considerazione tutti i valori di pertinenza di tale attributo; il trattino “-”, invece, sta ad indicare che l’attributo informativo non va fornito in corrispondenza della voce interessata. Il trattino “-” posto fra due numeri sta a significare che vanno presi in considerazione tutti i valori compresi fra i due numeri (ad esempio, “1-4” sta a significare 1, 2, 3 e 4); la barra trasversale “/” posta fra due numeri sta a significare che vanno presi in considerazione solo i due numeri riportati (ad esempio, “1/3” sta a significare 1 e 3).

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 4 - Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base consolidata  
 Sottosezione: 2 - Schema della segnalazione relativa al rischio di credito e di controparte su base consolidata

**RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE – CARTOLARIZZAZIONI –  
 METODOLOGIA STANDARDIZZATA**

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE	Tipo import o	Fattore di ponde- razione	Tipologia esposizione	Tipo cartolariz- zazione	Ruolo nella cartolariz- zazione	Fattore di conver- sione
<b>Attività di rischio per cassa</b>						
1. Posizioni verso la cartolarizzazione	82/3	x	x	x	x	-
2. Posizioni verso la ri-cartolarizzazione	82/3	x	x	x	x	-
<b>Attività di rischio fuori bilancio</b>						
3. Posizioni verso la cartolarizzazione	82- 83/3/9 7	x	-	x	x	x
4. Posizioni verso la ri-cartolarizzazione	82- 83/3/9 7	x	-	x	x	x
<b>5. Clausole di rimborso anticipato</b>	82/3	34	-	x	101	-
<b>6. Totale esposizioni</b>	80/82/ 3/97	-	-	-	x	-

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: AMMONTARE PROTETTO	Tipo importo	Tipo cartolariz- zazione	Ruolo nella cartolariz- zazione
<b>Attività di rischio</b>			
1. Strumenti di protezione del credito di tipo reale - metodo semplificato	86	x	-
2. Strumenti di protezione del credito di tipo reale – metodo integrale	85	x	x

Sezione:	4 - Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base consolidata
Sottosezione:	2 - Schema della segnalazione relativa al rischio di credito e di controparte su base consolidata

### LEGENDA

TIPO IMPORTO:	80	Valore dell'esposizione [E]
	82	Valore corretto dell'esposizione [E*]
	83	Equivalente creditizio di garanzie e impegni [E* × FCC]
	97	Equivalente creditizio dei contratti derivati finanziari
	3	Valore ponderato dell'esposizione
	85	Valore della garanzia reale al netto degli scarti prudenziali [Cvam]
	86	Valore della garanzia personale, derivati su crediti e altre garanzie assimilate (incluse le garanzie reali alle quali si applica il metodo semplificato) al netto degli scarti prudenziali

#### FATTORE DI

PONDERAZIONE:	2	20%
	xx	40%
	3	50%
	10	100%
	xx	225%
	30	350%
	xx	650%
	31	1250% - con rating
	32	1250% - privo di rating
	33	<i>Look-through</i> – second loss in ABCP
	34	<i>Look-through</i> – altro

#### FATTORE DI

CONVERSIONE:	1	0%
	2	20%
	3	50%
	10	100%
	77	non applicabile

TIPOLOGIA ESPOSIZIONE:	550005	<i>Senior</i>
	550006	<i>Mezzanine</i>
	550007	<i>Junior</i>

RUOLO NELLA CARTOLARIZZAZIONE:	101	<i>Originator</i>
	102	Investitore
	103	<i>Sponsor</i>

TIPO CARTOLARIZZAZIONE:	604	Tradizionale
	605	Sintetica

### Avvertenze

L'informazione "fattore di conversione" va fornita soltanto in corrispondenza di "tipo importo: 82".

Con riferimento ai contratti derivati finanziari: a) nel caso di adozione dei modelli interni di tipo "EPE" l'informazione "tipo importo" può assumere i valori 97/3; b) qualora la banca non adotti i modelli interni di tipo "EPE" l'informazione "tipo importo" può assumere i valori 97/82/3.

N.B. – Nello schema, per ciascuna voce la "x" sta ad indicare che di un determinato attributo informativo vanno presi in considerazione tutti i valori di pertinenza di tale attributo; il trattino "-", invece, sta ad indicare che l'attributo informativo non va fornito in corrispondenza della voce interessata.

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione: 4 - Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base consolidata  
Sottosezione: 2 - Schema della segnalazione relativa al rischio di credito e di controparte su base consolidata

---

Il trattino “-” posto fra due numeri sta a significare che vanno presi in considerazione tutti i valori compresi fra i due numeri (ad esempio, “1-4” sta a significare 1, 2, 3 e 4); la barra trasversale “/” posta fra due numeri sta a significare che vanno presi in considerazione solo i due numeri riportati (ad esempio, “1/3” sta a significare 1 e 3).



PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 4 - Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base consolidata  
 Sottosezione: 2 - Schema della segnalazione relativa al rischio di credito e di controparte su base consolidata

**RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE – CARTOLARIZZAZIONI –  
 METODOLOGIA BASATA SUI RATING INTERNI**

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE	Tipo importo	Fattore di pondera- zione	Tipologia esposizione	Tipo cartolariz- zazione	Ruolo nella cartolariz- zazione	Fattori di conversione
<b>1. Attività di rischio per cassa</b>						
1.1 Metodo basato sui rating	82/3/94	x	x	x	x	-
1.2 Metodo formula di vigilanza	82/3/94	-	x	x	x	-
1.3 Metodo della valutazione interna	82/3/94	-	x	x	x	-
<b>2. Attività di rischio fuori bilancio</b>						
2.1 Metodo basato sui rating	82-83/3/97/94	x	-	x	x	x
2.2 Metodo formula di vigilanza	82-83/3/97/94	-	-	x	x	x
2.3 Metodo della valutazione interna	82-83/3/97/94	-	-	x	x	x
<b>3. Clausole di rimborso anticipato</b>	82/3	-	-	x	101	-
<b>4. Totale esposizioni</b>	80/3/97	-	-	-	x	-

POSIZIONI VERSO LA RI- CARTOLARIZZAZIONE	Tipo importo	Fattore di pondera- zione	Tipologia esposizione	Tipo cartolariz- zazione	Ruolo nella cartolariz- zazione	Fattori di conversione
<b>1. Attività di rischio per cassa</b>						
1.1 Metodo basato sui rating	82/3/94	x	x	x	x	-
1.2 Metodo formula di vigilanza	82/3/94	-	x	x	x	-
1.3 Metodo della valutazione interna	82/3/94	-	x	x	x	-
<b>2. Attività di rischio fuori bilancio</b>						
2.1 Metodo basato sui rating	82-83/3/97/94	x	-	x	x	x
2.2 Metodo formula di vigilanza	82-83/3/97/94	-	-	x	x	x
2.3 Metodo della valutazione interna	82-83/3/97/94	-	-	x	x	x
<b>3. Clausole di rimborso anticipato</b>	82/3	-	-	x	101	-
<b>4. Totale esposizioni</b>	80/3/97	-	-	-	x	-

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE:  
 AMMONTARE PROTETTO

Attività di rischio

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione: 4 - Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base consolidata  
Sottosezione: 2 - Schema della segnalazione relativa al rischio di credito e di controparte su base consolidata

---

1. Strumenti di protezione del credito di tipo reale – metodo integrale	85	x	x
--	----	---	---

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 4 - Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base consolidata  
Sottosezione: 2 - Schema della segnalazione relativa al rischio di credito e di controparte su base consolidata

**LEGENDA**

TIPO IMPORTO: 80 Valore dell'esposizione  
82 Valore corretto dell'esposizione [E\*]  
83 Equivalente creditizio di garanzie e impegni [E\* x FCC]  
97 Equivalente creditizio dei contratti derivati finanziari  
3 Valore ponderato dell'esposizione  
85 Valore della garanzia reale al netto degli scarti prudenziali [Cvam]  
94 Valore ponderato dell'esposizione al netto delle rettifiche di valore specifiche

FATTORE DI

PONDERAZIONE: 41 7-10%  
42 12-18%  
43 20-35%  
44 40-75%  
10 100%  
18 150%  
4 200%  
xx 225%  
19 250%  
xx 300%  
30 350%  
45 425%  
xx 500%  
46 650%  
xx 750%  
xx 850%  
31 1250% - con rating  
32 1250% - privo di rating

FATTORE DI

CONVERSIONE: 1 0%  
2 20%  
3 50%  
10 100%  
77 non applicabile

TIPOLOGIA ESPOSIZIONE:

550005 *Senior*  
550006 *Mezzanine*  
550007 *Junior*

RUOLO NELLA

CARTOLARIZZAZIONE:

101 *Originator*  
102 *Investitore*  
103 *Sponsor*

TIPO DI

CARTOLARIZZAZIONE:

604 *Tradizionale*  
605 *Sintetica*

### **Avvertenze**

L'informazione "fattore di conversione" va fornita soltanto in corrispondenza di "Tipo importo: 82".

Con riferimento ai contratti derivati finanziari l'informazione "tipo importo" può assumere i valori 97/3.

N.B. – Nello schema, per ciascuna voce la "x" sta ad indicare che di un determinato attributo informativo vanno presi in considerazione tutti i valori di pertinenza di tale attributo; il trattino "-", invece, sta ad indicare che l'attributo informativo non va fornito in corrispondenza della voce interessata. Il trattino "-" posto fra due numeri sta a significare che vanno presi in considerazione tutti i valori compresi fra i due numeri (ad esempio, "1-4" sta a significare 1, 2, 3 e 4); la barra trasversale "/" posta fra due numeri sta a significare che vanno presi in considerazione solo i due numeri riportati (ad esempio, "1/3" sta a significare 1 e 3).

---

Sezione: 5 – Grandi rischi su base non consolidata  
Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

---

*Sezione:*

## **5 – GRANDI RISCHI SU BASE NON CONSOLIDATA**

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione: 5 – Grandi rischi su base non consolidata  
Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

---

---

Sezione: 5 – Grandi rischi su base non consolidata  
Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

---

*Sottosezione:*

## **1 – ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE**

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione: 5 – Grandi rischi su base non consolidata  
Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

---



---

Sezione:	5 – Grandi rischi su base non consolidata
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

### **1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA**

Si rinvia a quanto previsto dalla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

Nel calcolo delle attività di rischio ponderate la banca nazionale segnalante tiene conto anche delle attività riguardanti le proprie filiali estere.

---

Sezione:	5 – Grandi rischi su base non consolidata
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

## **1.2. DEFINIZIONI**

Per le definizioni di “cliente”, “gruppo di clienti connessi”, “schemi di investimento”, “esposizione”, “posizione di rischio” e “grandi rischi” si rinvia al Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, paragrafo 3 della circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

### 1.3. PONDERAZIONI

Alle attività di rischio per cassa e “fuori bilancio” che costituiscono l’esposizione nei confronti di un cliente si applicano i fattori di ponderazione riportati nella circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, che tengono conto della minore rischiosità connessa con la natura della controparte debitrice e dell’esistenza di eventuali strumenti di protezione del rischio di credito.

Gli strumenti di protezione ammessi ai fini del calcolo dei grandi rischi devono rispettare i requisiti generali e specifici previsti dalla disciplina sul rischio di credito per il loro riconoscimento nella metodologia standardizzata. Ciò vale anche per le banche che adottano la metodologia basata sui rating interni (base e avanzata).

Sono assimilati ai pegni su depositi di contante presso la banca segnalante le somme incassate a fronte di “*credit linked note*” emesse dalla banca stessa, nonché i finanziamenti e i depositi rientranti negli accordi di “*on balance sheet netting*”.

Le esposizioni per cassa e “fuori bilancio” rappresentate da crediti ipotecari su immobili residenziali e non residenziali utilizzati o dati in locazione dal proprietario, che rispettano le condizioni previste dalla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, sono ridotte di un ammontare non superiore al 50 per cento del valore dell’immobile posto a garanzia.

Queste ultime sono imputate per l’intero importo in capo al debitore.

Medesimo criterio si applica alle attività di rischio per cassa e “fuori bilancio” connesse con operazioni di *leasing* su immobili sia residenziali che non residenziali.

Alle esposizioni verso schemi di investimento si applica il trattamento previsto al Titolo V, Capitolo 1, Sezione II, paragrafo 2.2 della circolare n. 263 del 27 dicembre 2006.

A tutte le esposizioni tra società appartenenti al medesimo gruppo bancario (ivi incluse, ai fini della presente disciplina, le partecipazioni e gli altri elementi computabili nel patrimonio di vigilanza) si applica un fattore di ponderazione pari allo 0%. Tale trattamento prudenziale è esteso anche alle esposizioni verso l’impresa madre europea e verso le società da questa controllate purché comprese nella medesima vigilanza su base consolidata.

A tutte le esposizioni tra società appartenenti al medesimo sistema di tutela istituzionale, qualora si applichi a esse un fattore di ponderazione dello 0% ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III, par. 2.1, si applica un fattore di ponderazione pari allo 0%.

Alle attività di rischio, ivi incluse quelle relative ai rischi del “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” (come definito nella sottosezione 7.1, paragrafo 1.3.1., della presente circolare) si applicano le ponderazioni indicate nella circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

#### 1.4. SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

Formano oggetto di segnalazione tutti i grandi rischi assunti dalla banca.

I dati riguardanti i grandi rischi su base non consolidata devono essere trasmessi con periodicità trimestrale secondo lo schema indicato nella sottosezione 5.2. della presente circolare, con le modalità definite nella circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (“Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”) emanata dal Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (1).

Le segnalazioni relative al 31 dicembre e al 30 giugno vanno trasmesse entro il 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 marzo e 25 settembre) [cfr. Premessa, Paragrafo 7], quelle relative al 31 marzo e al 30 settembre entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 aprile e 25 ottobre).

Resta fermo che nel caso in cui un’esposizione ecceda i limiti previsti dalla Circolare 263, Titolo V, Capitolo 1, Sezione II, tale informazione deve essere tempestivamente comunicata alla Banca d’Italia.

Per il calcolo relativo ai mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre occorre fare riferimento al patrimonio di vigilanza riferito ai mesi corrispondenti. Il patrimonio è determinato secondo le istruzioni contenute nella sezione 1 della presente circolare. Le attività di rischio in essere alla data del 31 dicembre e del 30 giugno devono formare oggetto di valutazione da parte degli amministratori aziendali secondo le regole indicate nel paragrafo 1.4 della sezione 3 della presente circolare.

Le responsabilità per la correttezza del calcolo dei grandi rischi e delle relative segnalazioni alla Banca d’Italia nonché per l’adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali ciascuno per quanto di propria competenza.

Al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, particolare cura va posta nella predisposizione e nell’utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

---

(1) Salvo i casi previsti da specifici provvedimenti della Banca d’Italia, le banche sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria devono continuare a segnalare trimestralmente i dati sui grandi rischi relativi all’ultimo trimestre precedente quello d’inizio dell’amministrazione straordinaria. Tali dati devono essere aggiornati con la segnalazione sui grandi rischi relativa al trimestre nel corso del quale è stato approvato dalla Banca d’Italia il bilancio di chiusura della gestione straordinaria. A partire da tale data la segnalazione sui grandi rischi dovrà essere effettuata nel rispetto delle modalità di calcolo stabilite nella sezione 5 della presente circolare.

---

Sezione:	5 – Grandi rischi su base non consolidata
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

## **1.5. VALUTA DI SEGNALAZIONE**

Si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 1.6 della sottosezione 1.1 della presente circolare.

---

Sezione: 5 – Grandi rischi su base non consolidata  
Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

---

## **1.6. ARROTONDAMENTI**

Si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 1.7 della sottosezione 1.1. della presente circolare.

---

Sezione:	5 – Grandi rischi su base non consolidata
Sottosezione:	2 – Schema della segnalazione relativa ai grandi rischi su base non consolidata

---

*Sottosezione:*

**2 – SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE RELATIVA AI GRANDI RISCHI  
SU BASE NON CONSOLIDATA**

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione:	5 – Grandi rischi su base non consolidata
Sottosezione:	2 – Schema della segnalazione relativa ai grandi rischi su base non consolidata

---



PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione:	5 – Grandi rischi su base non consolidata
Sottosezione:	2 – Schema della segnalazione relativa ai grandi rischi su base non consolidata

ATTIVITÀ DI RISCHIO	CODICE CENSITO	TIPOLOGIA POSIZIONE	METODO UTILIZZATO	TIPO IMPORTO
1. Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza	X	XY	XX	1-3
2. Altre attività di rischio per cassa				
2.1 Impieghi totali	X	XY	XX	1-3
2.2 Partecipazioni in imprese non finanziarie	X	XY	XX	1-3
2.3 Titoli di capitale: altri	X	XY	XX	1-3
2.4 Titoli obbligazionari	X	XY	XX	1-3
2.5 Altre attività	X	XY	XX	1-3
3. Attività di rischio fuori bilancio				
3.1 Garanzie rilasciate e impegni	X	XY	XX	1-3
3.2 Contratti derivati finanziari	X	XY	XX	1-3
3.3. Contratti derivati creditizi	X	XY	XX	1-3
4. Dettaglio dei grandi rischi: status esposizione				
4.1 Incagli totali	X	XY		1
4.2 Sofferenze totali	X	XY		1
4.3 Attività di rischio con scadenza successiva al 31.12.2001	X	XY		1-3
5. Svalutazioni analitiche su impieghi totali	X	XY		1

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 5 – Grandi rischi su base non consolidata  
 Sottosezione: 2 – Schema della segnalazione relativa ai grandi rischi su base non consolidata

COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI CLIENTI CONNESSI	CODICE CENSITO (GRUPPO)	CODICE CENSITO (COMPONENTE)	TIPO IMPORTO
1. Controparti	x	x	1-3

---

Sezione:	5 – Grandi rischi su base non consolidata
Sottosezione:	2 – Schema della segnalazione relativa ai grandi rischi su base non consolidata

---

### LEGENDA (1)

Codice censito: codice censito del cliente ovvero della capogruppo per gli affidamenti concessi a gruppi di clienti connessi. In ipotesi di raggruppamento i cui componenti siano legati soltanto da “connessione economica” va segnalato il codice di uno qualunque dei soggetti componenti il raggruppamento.

Tipologia posizione XY

dove X assume i seguenti valori:

- 1 = posizione individuale
- 2 = gruppo di clienti connessi in virtù di un legame di natura soltanto giuridica
- 3 = gruppo di clienti connessi in virtù di un legame di natura soltanto economica
- 4 = gruppo di clienti connessi in virtù di legami di natura sia giuridica sia economica

e Y i seguenti valori:

- 01 = cliente
- 02 = azionista rilevante
- 03 = partecipata rilevante
- 08 = fondi comuni di investimento
- 10 = SPV
- 11 = altro schema

Metodo Utilizzato (deve essere compilato solo per esposizioni verso schemi di investimento)

- 310 = *full look through*
- 311 = *partial look through*
- 312 = schema granulare
- 313 = *structured-based approach*
- 000 = sottostanti tutti sconosciuti

Tipo importo:

- 1 = valore non ponderato
- 3 = valore ponderato

### Avvertenze

N.B.: le esposizioni nei confronti di schemi di investimento possono essere tali per cui l’attributo informativo “Metodo Utilizzato” risulti valorizzabile con più di uno dei valori indicati. In tali casi deve essere data priorità ai codici 312 e 313. A titolo esemplificativo, si consideri il caso di un’esposizione nei confronti di uno schema di investimento granulare per il quale si adotti il *partial look through*. In tal caso l’attributo “Metodo Utilizzato” deve assumere valore 312.

---

(1) Nello schema delle voci il trattino posto fra due numeri sta a significare che vanno presi in considerazione entrambi i valori.

---

Sezione:	5 – Grandi rischi su base non consolidata
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

*Sottosezione:*

### **3 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA DI RILEVAZIONE**

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione: 5 – Grandi rischi su base non consolidata  
Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

### 3.1. AVVERTENZE

La segnalazione dei grandi rischi verso gruppi di clienti connessi va effettuata sommando in capo al soggetto considerato come capogruppo il complesso delle attività di rischio nei confronti delle singole unità appartenenti al gruppo stesso.

Con riferimento a tutte le esposizioni che costituiscono un grande rischio, le banche redigono anche lo schema segnaletico “Composizione dei gruppi di clienti connessi”, indicando il codice censito della controparte di riferimento del gruppo, i codici censiti di ciascuna componente e il valore ponderato e non ponderato. In merito, si precisa che la banca segnalante comunica tutte le singole componenti affidate del gruppo di clienti connessi giuridicamente e/o economicamente.

Le attività di rischio per cassa e le attività di rischio “fuori bilancio” relative a garanzie rilasciate e a impegni vanno riferiti alla controparte debitrice (o all’emittente, se si tratta di titoli e di partecipazioni). Alle anzidette operazioni “fuori bilancio” non si applicano i fattori di conversione previsti dalle disposizioni sul rischio di credito.

Le attività di rischio “fuori bilancio” relative a contratti derivati (da indicare nella voce 3.2) vanno riferite alla controparte contraente e valorizzate in base all’“equivalente creditizio” determinato secondo i criteri previsti dalle disposizioni sul rischio di controparte. I contratti derivati appartenenti al “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” vanno ricondotti nella voce 1. “Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza”.

Le attività relative al “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” vanno riferite all’emittente, se si tratta di rischio specifico, e alla controparte, se si tratta dei rischi di regolamento e di controparte (1).

Ai fini dell’identificazione delle attività non soggette ai limiti della concentrazione dei rischi si rimanda al Titolo V, Capitolo 1, Sezione II, paragrafo 4, della circolare n. 263 del 27 dicembre 2006.

La banca ha la facoltà di riferire l’esposizione all’eventuale garante qualora ricorrano le condizioni previste dalla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

Nel caso di operazioni di acquisto di crediti nella forma “pro solvendo” l’esposizione può essere riferita, a scelta della banca, al cedente o al debitore ceduto. In particolare, nel caso di operazioni di factoring la scelta di imputare ai debitori ceduti gli anticipi erogati a fronte di crediti acquisiti “pro solvendo” va mantenuta con riferimento a tutte le operazioni di cessione concluse con il medesimo cedente.

Nel caso di derivati su crediti “single name” del tipo “credit linked note” va computata sia l’esposizione verso l’emittente la CLN sia quella verso il debitore sottostante.

Per le esposizioni nei confronti di schemi di investimento si rimanda a quanto disciplinato nella circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, Titolo V, Capitolo 1, Sezione II, paragrafo 2.2, utilizzando nel caso di *unknown exposure* il codice censito 9999999994 44. In particolare si fa presente che, ai fini della segnalazione delle esposizioni verso schemi di investimento:

- le auto-cartolarizzazioni (1) non sono da considerarsi schemi d’investimento;

(1) Alle operazioni di collocamento di titoli con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente e contratti similari occorre applicare i coefficienti di riduzione indicati nel paragrafo 1.3.1 della sezione 7 della presente circolare.

Sezione:	5 – Grandi rischi su base non consolidata
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- le esposizioni con sottostante sconosciuto, devono essere segnalate, pro forma, nella sottovoce “Altre attività di rischio per cassa – altre attività”.

Nella presente Sezione con il termine “cartolarizzazione” si include anche la ricartolarizzazione, salvo i caso dove non sia esplicitato il contrario.

#### ESEMPIO A - full look through

Si ipotizzi che la banca Y abbia un’esposizione di 100 nei confronti dello schema di investimento X (“SdI”) e applichi il *full look through* identificando 3 controparti sottostanti lo schema (CTP A = 30, B = 30, C = 40). La seguente tabella riassume le esposizioni che la banca Y deve considerare per la compilazione delle segnalazioni:

Controparte	Esposizione – tipo importo 1
Schema di investimento X	100
Controparte A	30
Controparte B	30
Controparte C	40

Qualora la banca Y abbia in portafoglio altre esposizioni nei confronti delle controparti A, B o C queste andranno cumulate con quanto sopra esposto. Ad esempio se la banca Y avesse affidato la CTP A per 50 l’esposizione complessiva nei confronti della CTP A sarebbe 80 (30+50).

Si fa presente che in tal caso l’attributo metodo utilizzato assume valore 310 per tutte le esposizioni.

#### ESEMPIO B - partial look through

Si ipotizzi che la banca Y abbia un’esposizione di 100 nei confronti dello SdI X e applichi il *partial look through* identificando 2 controparti sottostanti lo schema (CTP A = 10, B = 10) e non sia in grado di identificare le rimanenti.

Si ipotizzi inoltre che la banca Y abbia anche un’esposizione di 100 nei confronti dello SdI Z, applichi anche in tal caso il *partial look through* identificando 2 controparti sottostanti lo schema (CTP C = 15, D = 15) e non sia in grado di identificare le rimanenti. La seguente tabella riassume il complesso delle esposizioni che la banca Y deve considerare per la compilazione delle segnalazioni:

Controparte	Esposizione – tipo importo 1
Schema di investimento X	100
Schema di investimento Z	100

(1) A tali fini sono da considerarsi auto-cartolarizzazioni le operazioni di cartolarizzazione in cui tutti i titoli ABS siano acquistati dal cedente (cfr. Circ. 263, “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sezione III).

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 5 – Grandi rischi su base non consolidata  
 Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

Controparte A	10
Controparte B	10
Controparte C	15
Controparte D	15
<i>Unknown exposure</i>	150

Qualora la banca Y abbia in portafoglio altre esposizioni nei confronti delle controparti A, B, C o D queste andranno cumulate con quanto sopra esposto.

Si fa presente che in tal caso l'attributo metodo utilizzato assume valore 311 per tutte le esposizioni.

**ESEMPIO C - *partial look through* con schema granulare**

Si ipotizzi che la banca Y abbia un'esposizione di 100 nei confronti dello SdI X e applichi il *partial look through* identificando 2 controparti sottostanti lo schema (CTP A = 4, B = 3) e non sia in grado di identificare le rimanenti.

Si ipotizzi inoltre che la banca Y sia in grado di dimostrare che l'esposizione massima sottostante lo SdI sia minore del 5% delle attività cartolarizzate che poniamo pari a 1000 ( $50=5\%*1000$ ). La seguente tabella riassume le esposizioni che la banca Y deve considerare per la compilazione delle segnalazioni:

<b>Controparte</b>	<b>Esposizione – tipo importo 1</b>
Schema di investimento X	100
Controparte A	4
Controparte B	3

Qualora la banca Y abbia in portafoglio altre esposizioni nei confronti delle controparti A o B queste andranno cumulate con quanto sopra esposto.

L'esposizione nei confronti della controparte *unknown exposure* non deve essere considerata dal momento che risultano soddisfatti i requisiti per applicare la condizione di granularità dello schema di investimento.

Si fa presente che in tal caso l'attributo metodo utilizzato assume valore 312 per tutte le esposizioni.

**ESEMPIO D - structured-based approach**

Questo approccio può essere applicato solo nei casi in cui la banca segnalante sia nell'impossibilità di identificare tutte le controparti sottostanti di uno schema, ma sia in "grado di assicurare e dimostrare che le attività sottostanti lo schema non sono direttamente



o indirettamente connesse con alcun'altra esposizione del proprio portafoglio (ivi incluse le esposizioni verso altri schemi) superiore al 2% del patrimonio di vigilanza”.

Si ipotizzi che la banca Y abbia un'esposizione di 100 nei confronti dello SdI X e soddisfi tutte le condizioni per applicare lo *structured-based approach*. In tal caso la banca Y deve considerare solamente l'esposizione verso lo SdI per 100 (tipo importo 1) per la compilazione delle segnalazioni.

Si fa presente che in tal caso l'attributo metodo utilizzato assume valore 313.

La banca “protection seller” nel caso di derivati creditizi riferiti a un “basket” di debitori deve computare l'esposizione verso tutti i debitori ricompresi nel paniere per i relativi importi liquidabili. Nel caso di “credit linked note” va computata anche l'esposizione verso l'emittente la CLN stessa.

Le esposizioni nei confronti di società di gestione del risparmio non devono essere cumulate con quelle dei fondi comuni di investimento dalle stesse gestiti; inoltre, non vanno cumulate tra loro nemmeno le esposizioni nei confronti di singoli fondi comuni gestiti da una medesima società di gestione del risparmio.

Dalle attività di rischio (ivi incluse quelle che formano oggetto di specifica segnalazione nella voce “dettaglio dei grandi rischi”) devono essere dedotte le svalutazioni analitiche (cioè cliente per cliente) operate, secondo i criteri di valutazione di bilancio, con riferimento alle situazioni in essere al 31 dicembre e al 30 giugno (1). Tali svalutazioni riguardano i crediti, i titoli del portafoglio bancario, le partecipazioni non dedotte dal patrimonio di vigilanza e le operazioni “fuori bilancio”.

Le partite viaggianti e sospese, gli interessi e le competenze da addebitare, da accreditare e da percepire, le altre partite creditorie rilevate fra i “debitori diversi” e i ratei attivi vanno riferiti, per quanto possibile, a ciascuna controparte debitrice. Tuttavia, le banche che alla fine del trimestre di riferimento non abbiano superato le “soglie di esonero” per le partite viaggianti e sospese fissate dalle istruzioni per la compilazione della matrice dei conti (cfr. il relativo manuale di compilazione, Avvertenze generali, paragrafo “Partite viaggianti fra filiali operanti in Italia e altre partite sospese”) hanno facoltà di non ricomprendere tali partite nel calcolo di ciascuna posizione di rischio.

Non formano oggetto di rilevazione i finanziamenti (ivi incluse le operazioni di leasing) deliberati non ancora stipulati.

Per valore non ponderato si intende:

- il valore contabile delle attività di rischio per cassa e delle garanzie rilasciate e degli impegni, al netto di eventuali elementi rettificativi;
- l'equivalente creditizio dei contratti derivati (ivi inclusi quelli concernenti il “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza”);
- il valore corrente (se si tratta di rischio specifico sulle “posizioni lunghe nette”) (2) o l'esposizione creditizia (se si tratta di rischi di regolamento e di controparte) del “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza”, calcolati secondo le regole previste nella sezione 7 della presente circolare.

(1) La deduzione va effettuata anche se nella contabilità generale le svalutazioni sono registrate con il metodo della rettifica indiretta o fuori conto, ricorrendo all'iscrizione di appositi fondi di svalutazione.

(2) Il valore delle operazioni di collocamento va determinato moltiplicando l'ammontare dei relativi impegni per i coefficienti di riduzione stabiliti nel paragrafo 1.3.1 della sezione 7 della presente circolare. Pertanto se, ad esempio, l'impegno è pari a 1.000 euro e il collocamento non si è ancora concluso, il valore non ponderato è pari a 0 euro.

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione:	5 – Grandi rischi su base non consolidata
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

Per valore ponderato si intende la posizione di rischio come definita dalla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, paragrafo 3.

## 3.2. REGOLE PER LA COMPILAZIONE DELLE SINGOLE VOCI

### 1. Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza

Nella presente voce occorre indicare l'esposizione relativa al "portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza" verso il cliente o il gruppo di clienti connessi. Essa va calcolata sommando all'esposizione per i rischi di regolamento e di controparte la "posizione lunga netta".

L'esposizione creditizia per i rischi di regolamento e di controparte va determinata conformemente a quanto stabilito nella sezione 7, paragrafi 1.3.1.2 e 1.3.1.3 della presente circolare.

La "posizione lunga netta" è pari alla differenza, se positiva, fra le "posizioni lunghe (o creditorie)" e le "posizioni corte (o debitorie)" relative a tutti gli strumenti finanziari emessi dal medesimo cliente (1). Nel caso di emittenti connessi occorre considerare la somma delle "posizioni lunghe nette" relative a ciascuno di essi.

Si precisa che, ai fini del calcolo del valore ponderato della "posizione lunga netta", occorre pesare sia le posizioni lunghe sia quelle corte applicando i corrispondenti fattori di ponderazione stabiliti nella circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" (2); le posizioni lunghe e corte "ponderate" sono poi compensate tra loro.

### Esempio

Si ipotizzi che la banca segnalante presenti le seguenti posizioni in titoli verso un'impresa industriale:

a) titoli di debito:

- EMISSIONI A, C: non garantite (ponderazione "grandi rischi" pari al 100 per cento);
- EMISSIONE B: con vita residua 24 mesi, garantita da una banca rientrante tra gli "emittenti qualificati";
- EMISSIONE D: garantita da un'amministrazione centrale avente una ponderazione "grandi rischi" pari allo zero per cento;

b) titoli di capitale: azioni ordinarie non quotate.

La seguente tabella mostra il calcolo delle posizioni "lunghe" o "corte" ponderate e della "posizione lunga netta ponderata" (3).

---

(1) Le definizioni di "posizioni lunghe (o creditorie)" e di "posizioni corte (o debitorie)" sono contenute nella sezione 7 della presente circolare. In particolare, con riferimento alle posizioni lunghe e corte relative a contratti di opzione si fa presente che esse vanno computate: a) nel caso di opzioni trattate con il "metodo semplificato", considerando il valore di mercato dello strumento finanziario sottostante; b) nel caso di opzioni trattate con il "metodo delta-plus" o con il "metodo di scenario", in base al "delta equivalent value" dello strumento finanziario sottostante; c) nel caso di opzioni il cui rischio specifico è calcolato mediante "modelli interni", in base al "delta equivalent value" dello strumento finanziario sottostante preso in considerazione nell'ambito di tali modelli.

(2) Le operazioni di collocamento vanno preliminarmente ponderate per i fattori di riduzione indicati nel paragrafo 1.3.1 della sezione 7 della presente circolare.

(3) Le "posizioni lunghe nette" sono indicate senza parentesi; quelle "corte" tra parentesi.

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 5 – Grandi rischi su base non consolidata  
 Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

	POSIZIONE LUNGA LORDA	POSIZIONE CORTA LORDA	POSIZIONE NETTA	
			NON PONDERATA	PONDERATA
<b>1) TITOLI DI DEBITO</b>				
- EMISSIONE A.....	130	70	60	60
- EMISSIONE B.....	100	-	100	100
- EMISSIONE C.....	-	40	(40)	(40)
- EMISSIONE D.....	150	45	105	0
<b>2) TITOLI DI CAPITALE</b>	60	-	60	60
	<b>POSIZIONE LUNGA NETTA</b>		285	180

**2. Altre attività di rischio per cassa**

Dalla presente voce vanno esclusi oltre ai titoli di proprietà del “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza”, la cassa e i valori assimilati, i valori all’incasso, le attività materiali e immateriali nonché ogni altro elemento dell’attivo che, per sua natura, non sia riferibile a specifiche controparti.

**2.1. Impieghi totali**

In questa voce devono essere incluse le attività di rischio per cassa verso clientela, ad eccezione di quelle relative a titoli e partecipazioni, nonché le attività di rischio per cassa verso banche, ad eccezione di quelle relative a titoli, partecipazioni, depositi, conti correnti di corrispondenza e pronti contro termine.

**2.2. Partecipazioni in imprese non finanziarie**

Per la definizione di “partecipazioni in imprese non finanziarie” si rinvia a quanto stabilito nel Titolo IV, cap. 9, della circolare n. 229 del 21 aprile 1999 “Istruzioni di vigilanza per le banche”.

Nel caso di imprese non finanziarie che costituiscono un gruppo di clienti connessi, occorre indicare l’ammontare complessivo delle partecipazioni detenute in tali imprese.

**2.3 Titoli di capitale: altri**

In questa voce vanno inclusi tutti i titoli rappresentativi della partecipazione al capitale sociale, nonché gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale con la sola eccezione di quanto segnalato alla voce 2.2.

**2.4 Titoli obbligazionari**

In questa voce vanno incluse tutte le esposizioni costituite da titoli obbligazionari.

**2.5. Altre attività**

In questa voce vanno incluse le attività di rischio per cassa non ricomprese nelle voci 1, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 (ad esempio, depositi presso banche ecc.).

### **3. Attività di rischio fuori bilancio**

#### **3.1. Garanzie rilasciate e impegni**

Dalla presente voce devono essere esclusi gli impegni relativi al “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” (cfr. voce 1) e i contratti derivati (cfr voce 3.2 e 3.3).

#### **3.2. Contratti derivati finanziari**

Devono formare oggetto di segnalazione nella presente voce tutti i contratti derivati finanziari, ad esclusione di quelli relativi al “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza”.

#### **3.3. Contratti derivati creditizi**

Devono formare oggetto di segnalazione nella presente voce tutti i contratti derivati creditizi, ad esclusione di quelli relativi al “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza”.

### **4) Dettaglio dei grandi rischi: status esposizione**

#### **4.1. Incagli totali**

Nella presente voce deve figurare l’importo complessivo delle attività di rischio per cassa e “fuori bilancio” verso un cliente classificate tra le “partite incagliate” secondo la definizione prevista nella vigente disciplina delle segnalazioni di vigilanza.

#### **4.2. Sofferenze totali**

Nella presente voce deve figurare l’importo complessivo delle attività di rischio per cassa e “fuori bilancio” verso un cliente classificate tra le “sofferenze” secondo la definizione prevista nella vigente disciplina delle segnalazioni di vigilanza.

#### **4.3. Attività di rischio con scadenza successiva al 31.12.2001**

Occorre indicare le attività di rischio assunte in data anteriore al 5.2.1993 e che contrattualmente scadano in data posteriore al 31.12.2001.

### **5. Svalutazioni analitiche su impieghi totali**

Le banche che nella contabilità generale adottano la tecnica della svalutazione “in conto” (diretta) devono indicare nella presente voce l’ammontare delle svalutazioni di tipo analitico operate a far tempo da quelle relative all’esercizio 1993. L’importo di tali svalutazioni va segnalato fino al momento in cui intervenga un evento estintivo dei crediti sottostanti.

Le banche che nella contabilità generale adottano la tecnica della svalutazione “fuori conto” (indiretta) devono indicare nella presente voce l’ammontare delle previsioni di dubbi esiti connesse con la situazione di solvibilità dei singoli debitori (dubbi esiti di tipo analitico).

---

Sezione:	5 – Grandi rischi su base non consolidata
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

### **3.3. PROSPETTI DI RACCORDO CON LA MATRICE DEI CONTI**

Per la compilazione delle segnalazioni relative ai grandi rischi possono essere utilizzati, salvo quanto diversamente disposto nelle presenti istruzioni, i medesimi prospetti di raccordo riportati nella sezione 3 della presente circolare.

---

Sezione: 6 – Grandi rischi su base consolidata  
Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

---

*Sezione:*

## **6 – GRANDI RISCHI SU BASE CONSOLIDATA**

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione: 6 – Grandi rischi su base consolidata  
Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

---



---

Sezione:	6 – Grandi rischi su base consolidata
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

*Sottosezione:*

## **1 – ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE**

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione: 6 – Grandi rischi su base consolidata  
Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

---

## **1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA E METODI DI CONSOLIDAMENTO**

Per l'ambito di applicazione della normativa si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 1.1 della sezione 2 della presente circolare.

Per le metodologie di consolidamento e per il regime di esclusione e di esonero dal consolidamento si rinvia alle istruzioni di carattere generale contenute nella circolare n. 115 del 7 agosto 1990 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata" (paragrafo 1.4).

Qualora l'area del consolidamento rilevante ai fini del bilancio sia più ampia di quella valida per i grandi rischi su base consolidata, per il calcolo di questi ultimi occorre fare riferimento ai soli dati riferiti alle società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti al gruppo bancario o consolidate proporzionalmente. Tali dati devono includere anche i rapporti attivi e passivi (in bilancio e "fuori bilancio"), di stato patrimoniale e di conto economico, verso le altre società incluse nel consolidamento del bilancio, diverse da quelle appartenenti al gruppo bancario, che hanno formato oggetto di elisione nel processo di consolidamento.

Ai soli fini del calcolo dell'esposizione relativa al "portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza" si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 1.1 della sottosezione 8.1 della presente circolare.

---

Sezione: 6 – Grandi rischi su base consolidata  
Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

---

## **1.2. DEFINIZIONI**

Per le definizioni di “esposizione”, “posizione di rischio” e “grandi rischi” si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 1.2 della sezione 5 della presente circolare.

### 1.3. SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

I dati riguardanti i grandi rischi su base consolidata devono essere trasmessi con periodicità trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre) dalla società capogruppo di gruppi bancari, dall'impresa di riferimento, dalla società capogruppo del gruppo sub-consolidante, dalla singola banca (1) secondo lo schema indicato nella sottosezione 6.2 della presente circolare, con le modalità definite nella circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (“Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi”) emanata dal Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche.

Per il calcolo relativo ai mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre occorre fare riferimento al patrimonio di vigilanza riferito ai mesi corrispondenti. Per il resto si rinvia a quanto previsto nei paragrafi 1.3, 1.4 e 1.6 della sezione 5 della presente circolare.

Le segnalazioni consolidate relative al 31 dicembre e al 30 giugno vanno trasmesse entro il 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 marzo e 25 settembre) [cfr. Premessa, Paragrafo 7], quelle relative al 31 marzo e al 30 settembre entro il 25 del secondo mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente 25 maggio e 25 novembre).

---

(1) Con il termine “singola banca” ci si riferisce alla banca non appartenente ad un gruppo bancario che controlli, congiuntamente ad altri soggetti ed in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale.

---

Sezione: 6 – Grandi rischi su base consolidata  
Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

---

#### **1.4. VALUTA DI SEGNALAZIONE**

Si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 1.5. della sottosezione 2.1. della presente circolare.

## **1.5. ARROTONDAMENTI**

Si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 1.6. della sottosezione 2.1. della presente circolare.

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione: 6 – Grandi rischi su base consolidata  
Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

---



---

Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

*Sezione:*

## **7 – REQUISITI PATRIMONIALI INDIVIDUALI SUI RISCHI DI MERCATO**

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

Sezione: 7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato  
Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

---

*Sottosezione:*

## **1 – ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE**

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione: 7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato  
Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

---

### **1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA**

Si rinvia a quanto previsto dalla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

Nel calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato la banca nazionale segnalante tiene conto anche delle posizioni riguardanti le proprie filiali estere.

Ai soli fini dei rischi del “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” (come definito nel successivo paragrafo 1.3.1.) sono escluse le banche che osservano tutte le seguenti condizioni:

- a) la somma in valore assoluto delle posizioni (lunghe o corte) del “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” non superi di norma il 5 per cento del complesso delle attività per cassa, delle garanzie rilasciate e degli impegni, nonché delle operazioni a termine (ivi inclusi i contratti derivati) diverse da quelle su valute;
- b) la somma in valore assoluto delle posizioni lunghe e corte del “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” non superi di norma l’importo di 15 milioni di euro;
- c) la somma in valore assoluto delle posizioni lunghe e corte del “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” non superi in nessun momento né l’importo di 20 milioni di euro, né il 6 per cento del complesso delle attività per cassa, delle garanzie rilasciate e degli impegni, nonché delle operazioni a termine (ivi inclusi i contratti derivati) diverse da quelle su valute.

---

Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

## 1.2. SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

I dati riguardanti i requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato devono essere trasmessi con periodicità trimestrale (1), secondo lo schema indicato nella sottosezione 7.2. della presente circolare, con le modalità definite nella circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (“Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”) emanata dal Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche.

Le segnalazioni relative al 31 dicembre e al 30 giugno vanno trasmesse entro il 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento [cfr. Premessa, Paragrafo 7] (rispettivamente, 25 marzo e 25 settembre), quelle relative al 31 marzo e al 30 settembre entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente 25 aprile e 25 ottobre).

Le responsabilità per la correttezza del calcolo dei requisiti e delle relative segnalazioni alla Banca d'Italia nonché per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali ciascuno per quanto di propria competenza.

Al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, particolare cura va posta nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

---

(1) Salvo i casi previsti da specifici provvedimenti della Banca d'Italia, il calcolo dei requisiti va effettuato anche dalle banche sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria.

### 1.3 METODOLOGIE DI CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI SUI RISCHI DI MERCATO

Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato si rinvia alle definizioni e alle disposizioni previste dalla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”. Occorre altresì tenere conto delle regole segnaletiche e degli esempi riportati nella presente circolare.

I requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato inerenti all’attività in valori mobiliari (rischi del “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza”), all’attività in valuta (rischio di cambio), all’operatività in merci (rischio sulle “posizioni in merci”) si possono calcolare mediante l’utilizzo di metodologie standardizzate o di modelli interni (1).

#### 1.3.1 Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza

Rientrano nel “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” i titoli di debito, i titoli di capitale, i certificati di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.), le operazioni attive e passive di riporto e di pronti contro termine sugli anzidetti strumenti finanziari o su merci classificati in bilancio nel portafoglio “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” (2) (3) o “Passività finanziarie di negoziazione” (4) (5).

Ai fini della presente disciplina si considerano inoltre nel “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza”:

- a) le posizioni verso cartolarizzazioni (6) riguardanti proprie attività, laddove si sia realizzato l’effettivo trasferimento del rischio di credito sottostante alle attività cartolarizzate, classificate dalla banca come di negoziazione a fini gestionali interni. Le posizioni detenute con l’intento di negoziazione sono quelle destinate dalla banca a successiva vendita e/o acquisite dalla stessa al fine di beneficiare a breve termine di differenze effettive e/o previste tra i prezzi di acquisto e di vendita oppure di altre variazioni di prezzo o di tassi di interesse;
- b) le operazioni di riporto e di pronti contro termine passive rilevate in bilancio tra le “passività a fronte di attività cedute non cancellate dal bilancio”, se trattate a fini interni come operazioni di negoziazione (7);
- c) le assunzioni e le concessioni di titoli o merci (8) in prestito. Le concessioni di titoli in prestito sono prese in considerazione se effettuate con titoli appartenenti al “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” oppure se derivano da operazioni attive di riporto o pronti contro termine rientranti nello stesso portafoglio. Le assunzioni di titoli in prestito

---

(1) Ad esclusione del rischio di regolamento per il quale la metodologia è solo quella standardizzata.

(2) Inclusi i titoli di debito, i titoli di capitale e i certificati di partecipazione a O.I.C.R. allocati in bilancio tra le “Attività non correnti e i gruppi di attività in via di dismissione” e provenienti dalle “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”.

(3) Sono pertanto esclusi dalla presente sezione 7 i finanziamenti classificati in bilancio nel portafoglio “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”, ad eccezione di quelli derivanti da operazioni pronti contro termine attive. Tali finanziamenti rientrano nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito (cfr. sezione 3 della presente circolare).

(4) Limitatamente alle operazioni passive di riporto e di pronti contro termine nonché agli scoperti tecnici su titoli.

(5) Incluse le operazioni passive di riporto e di pronti contro termine e gli scoperti tecnici su titoli allocati in bilancio tra le “Passività associate a gruppi di attività in via di dismissione” e provenienti dalle “Passività finanziarie di negoziazione”.

(6) Nella presente Sezione con il termine “cartolarizzazione” si include anche la ri-cartolarizzazione, salvo il caso dove non sia esplicitato il contrario.

(7) Ai fini dell’intento di negoziazione si veda quanto stabilito nel precedente punto a) per le esposizioni derivanti da cartolarizzazioni.

(8) Per le operazioni “fuori bilancio” su merci nell’ambito dei rischi del “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” occorre considerare unicamente le posizioni (lunghe e corte) relative al regolamento delle operazioni.

---

Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

sono prese in considerazione nei casi in cui i valori in garanzia appartengano al “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza”;

- d) le operazioni “fuori bilancio” (1) (2) gestite con finalità di negoziazione; si considerano i contratti derivati negoziati singolarmente, nonché i contratti derivati incorporati in strumenti finanziari strutturati (3) se trattati a fini interni come derivati di negoziazione (4);
- e) gli impegni assunti nelle gestioni patrimoniali (individuali e collettive) alla restituzione del capitale investito e/o alla corresponsione di un rendimento minimo, in quanto assimilati ad opzioni “put” emesse di negoziazione con sottostanti gli strumenti finanziari delle gestioni.

Gli strumenti rientranti nel “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” devono essere esenti da qualunque clausola che ne limiti la negoziabilità o, in alternativa, devono poter essere oggetto di copertura.

La banca deve avere strategie, politiche e procedure per gestire le singole posizioni e/o il “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” che rispettino i requisiti stabiliti nella circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”. Inoltre, la banca istituisce e mantiene sistemi e controlli per la gestione del “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” conformemente a specifici criteri. In particolare, la banca è tenuta ad effettuare la valutazione al valore corrente (5) delle posizioni rientranti nel “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” in base a sistemi di misurazione robusti e soggetti ad adeguate procedure di controllo (cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”).

Le posizioni lunghe (o creditorie) sono costituite dai titoli in portafoglio, dalle operazioni attive di riporto e di pronti contro termine, dai titoli da ricevere per operazioni da regolare (a pronti o a termine) e dalle altre operazioni “fuori bilancio” che comportano l’obbligo o il diritto di acquistare titoli, valute, merci, indici, tassi di interesse o tassi di cambio prefissati.

Le posizioni corte (o debitorie) sono costituite dagli “scoperti tecnici”, dalle operazioni passive di riporto e di pronti contro termine, dai titoli da consegnare per operazioni da regolare (a pronti o a termine) e dalle altre operazioni “fuori bilancio” che comportano l’obbligo o il diritto di vendere titoli, valute, merci, indici, tassi di interesse o tassi di cambio prefissati.

Le operazioni “fuori bilancio” includono:

- a) i contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli, di valute estere o di merci;
- b) gli impegni irrevocabili all’acquisto derivanti dalla partecipazione a consorzi di garanzia per il collocamento di titoli e da contratti similari;
- c) i contratti derivati con titolo sottostante (future, opzioni, contratti a premio);

---

(1) Sono assimilate alle “operazioni fuori bilancio” in valuta quelle su oro.

(2) Per le operazioni “fuori bilancio” su merci nell’ambito dei rischi del “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” occorre considerare unicamente le posizioni (lunghe e corte) relative al regolamento delle operazioni.

(3) Ai fini della presente sezione i contratti derivati vanno scorporati nel rispetto delle regole fissate per il bilancio, fatto salvo quanto precisato nel paragrafo 1.3.2 della presente circolare.

(4) Ai fini dell’intento di negoziazione si veda quanto stabilito nel precedente punto a) per le esposizioni per cassa derivanti da operazioni di cartolarizzazione.

(5) Con il termine “valore corrente” s’intende il *fair value* determinato in base ai criteri di bilancio eventualmente modificato per tenere conto delle rettifiche di valore di vigilanza (cfr. la voce 17 “rettifiche di valore di vigilanza relative al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” della segnalazione relativa al patrimonio di vigilanza individuale).



---

Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

- d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici, a tassi di cambio o a merci (*future* senza titolo sottostante, *interest rate option*, *forward rate agreement*, *interest rate swap*, *domestic currency swap*, etc.);
- e) i contratti derivati su crediti, a prescindere dalla forma tecnica della “*reference obligation*”.

Le obbligazioni convertibili in azioni vanno ricomprese fra i titoli di debito per tutto il periodo antecedente la scadenza di esercizio dell’opzione. Tuttavia, qualora la banca sia in grado di distinguere, sulla base della probabilità di esercizio dell’opzione, tra posizioni su titoli di debito e posizioni su titoli di capitale essa può assoggettare tali posizioni valorizzate in base ai pertinenti “*delta equivalent value*” ai rispettivi requisiti patrimoniali per i rischi generico e specifico (1). Quest’ultima impostazione una volta adottata va applicata in via continuativa e a tutti i titoli convertibili classificati nel “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza”.

Le posizioni attinenti ad operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente e a contratti simili entrano nel computo del rischio di posizione solo dopo la chiusura del collocamento.

Per i primi 5 giorni lavorativi successivi a quello di chiusura del collocamento le posizioni sono ridotte applicando i coefficienti di riduzione di seguito indicati (2):

- primo giorno lavorativo successivo 90 per cento;
- giorni lavorativi secondo e terzo 75 per cento;
- giorno lavorativo quarto 50 per cento;
- giorno lavorativo quinto 25 per cento.

Nei giorni successivi al quinto le posizioni sono computate interamente.

Qualora un’attività rientrante nel “portafoglio bancario” (3) sia protetta dal rischio di credito con un derivato su crediti rientrante nel “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” e tale protezione sia stata ottenuta per il tramite di contratti derivati interni, l’attività appartenente al “portafoglio bancario” può essere considerata protetta ai fini della determinazione del requisito patrimoniale sul rischio di credito (cfr. sezione 3 della presente circolare), purché il derivato su crediti in esame sia stato negoziato con terzi e rispetti i requisiti previsti dalla disciplina in materia di strumenti di attenuazione del rischio di credito. In tal caso, il derivato su crediti in questione non deve essere incluso nel “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali.

Le posizioni in titoli di debito, titoli di capitale e quote di O.I.C.R., nonché le posizioni relative a contratti di riporto e di pronti contro termine attivi e passivi rientranti nel “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” sono considerate in base al loro valore corrente (4) alla chiusura dell’ultimo giorno lavorativo del trimestre di riferimento della segnalazione.

---

(1) L’opzione va anche assoggettata al calcolo dei requisiti patrimoniali per i rischi *gamma* e *vega*.

(2) Ciò equivale a dire che le posizioni vanno computate previa ponderazione con i seguenti coefficienti:

- primo giorno lavorativo successivo 10 per cento;
- giorni lavorativi secondo e terzo 25 per cento;
- giorno lavorativo quarto 50 per cento;
- giorno lavorativo quinto 75 per cento.

(3) Con il termine “portafoglio bancario” s’intende il complesso delle posizioni non rientranti nel “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” e, quindi, non assoggettate ai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato.

(4) Con il termine “valore corrente” s’intende il *fair value* determinato in base ai criteri di bilancio eventualmente modificato per tenere conto delle rettifiche di valore di vigilanza (cfr. la voce 17 “rettifiche di valore di vigilanza relative al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” della segnalazione relativa al patrimonio di vigilanza individuale).

---

Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

Nel caso di operazioni “fuori bilancio” (diverse dalle opzioni, dai *warrants* e dai derivati su crediti) aventi uno strumento finanziario di riferimento (ad esempio, “*forward* su titoli di debito”) si tiene conto del valore corrente (1) dello strumento finanziario sottostante.

Nel caso di operazioni “fuori bilancio” (diverse dalle opzioni, dai *warrants* e dai derivati su crediti) prive di uno strumento finanziario di riferimento (ad esempio, un *interest rate swap* o un *forward rate agreement*) si tiene conto del pertinente capitale nozionale.

Per le operazioni “fuori bilancio” rappresentate da opzioni e per i *warrants* si veda il successivo paragrafo 1.3.7.

Le posizioni lunghe e corte relative alle “*reference obligation*” sottostanti ai derivati su crediti sono considerate in base al valore nominale.

### 1.3.2 Rischio di posizione del “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza”

In presenza di posizioni assunte facendo ricorso a strumenti finanziari sensibili a più fattori di rischio (ad esempio, tassi d’interesse e indici azionari) i requisiti patrimoniali di tali strumenti sono determinati sulla base delle regole previste per ogni singola componente di rischio isolata sulla base di uno dei due approcci alternativi di seguito indicati:

- 1) scomposizione dello strumento finanziario in esame nelle singole componenti elementari (titoli e derivati) che lo compongono, sensibili a distinte tipologie di rischio (2), e applicazione a tali componenti del trattamento prudenziale corrispondente al tipo di rischio cui sono esposte;
- 2) trasformazione dello strumento finanziario in esame in una serie di posizioni di sensitività sui fattori di rischio rilevanti (3) e applicazione a tali posizioni di sensitività del trattamento prudenziale corrispondente al tipo di rischio cui sono esposte. Tali posizioni di sensitività vanno determinate sulla base di un modello di misurazione standard di mercato oppure di un modello di misurazione interno della banca.

Qualora la banca segnalante scelga il trattamento di cui al punto 2), l’intero valore dello strumento finanziario non va assoggettato al requisito per il rischio specifico, ma è assoggettato al requisito per il rischio di controparte (4).

#### 1.3.2.1 Compensazione preventiva

L’esposizione al rischio specifico e al rischio generico è determinata compensando preventivamente le posizioni lunghe e corte, in bilancio e “fuori bilancio”, relative alla medesima emissione.

---

(1) Con il termine “valore corrente” s’intende il *fair value* determinato in base ai criteri di bilancio eventualmente modificato per tenere conto delle rettifiche di valore di vigilanza (cfr. la voce 17 “rettifiche di valore di vigilanza relative al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” della segnalazione relativa al patrimonio di vigilanza individuale).

(2) Ad esempio, un titolo di debito del tipo “*equity linked*” può essere scomposto nella combinazione di un titolo di debito più un’opzione su titoli di capitale o indici azionari.

(3) Ad esempio, un titolo di debito del tipo “*equity linked*” va scomposto in un fattore di rischio relativo al rischio di tasso d’interesse espresso in termini di “*duration modificata*” e in un fattore di rischio relativo al titolo di capitale o all’indice azionario espresso in termini di “*delta equivalent value*” in quanto di natura opzionale.

(4) Ai fini della determinazione del requisito patrimoniale per il rischio di controparte – secondo i metodi del valore corrente, standardizzato, modelli interni del tipo “EPE” – lo strumento finanziario in esame va assimilato ad un contratto derivato sensibile al fattore di rischio – fra quelli a cui l’intero strumento risulta esposto – che dà luogo alla maggiore esposizione al rischio di controparte. Ad esempio, nel caso di applicazione del metodo del valore corrente a un titolo di debito del tipo “*equity linked*” il valore corrente dello strumento finanziario in questione rappresenta il “valore intrinseco” e l’“*add-on*” relativo all’esposizione futura va determinato considerando lo strumento finanziario come un titolo di capitale.

A tal fine si prendono in considerazione i *futures* e le altre operazioni “fuori bilancio” (ad esempio, le opzioni nel caso di applicazione del “metodo *delta-plus*”, limitatamente al calcolo del “*delta*” (1)) che prevedano alla scadenza del contratto la possibilità di consegnare titoli di una specifica emissione. Per i contratti derivati finanziari con titolo sottostante fittizio (*futures* e altre operazioni “fuori bilancio”, ad esempio opzioni nel caso di applicazione del “metodo *delta-plus*” (1), che prevedano alla scadenza del contratto la possibilità di consegnare titoli di emissioni diverse) la compensazione può essere effettuata solo se si tiene conto del c.d. “*cheapest to delivery*”, ossia dell’emissione che il venditore a termine ha convenienza a consegnare alla scadenza. Non si prendono in considerazione i contratti derivati su tassi d’interesse.

Con riferimento ai contratti derivati su crediti la compensazione preventiva è ammessa nei seguenti casi: a) contratti derivati su crediti aventi le medesime condizioni contrattuali (durata, “*reference obligation*”, ecc.), a prescindere dalla forma tecnica assunta dalla “*reference obligation*”; b) posizioni lunghe per cassa coperte da contratti “*total rate of return swap*” (o viceversa), purché vi sia una esatta corrispondenza tra “*reference obligation*” e “*underlying exposure*” e non vi sia un “*maturity mismatch*”.

I contratti di riporto e di pronti contro termine attivi e passivi si compensano se, oltre a riferirsi alla medesima emissione, hanno uguale scadenza.

Per i titoli di capitale la compensazione va effettuata con riferimento alla medesima tipologia, (ad esempio, azioni ordinarie o azioni di risparmio) di titoli azionari emessi dal medesimo soggetto. Per i contratti derivati su indici azionari la compensazione è ammessa, purché si riferiscano al medesimo indice ed abbiano uguale scadenza.

Nel caso di certificati di partecipazione a O.I.C.R. la compensazione è ammessa tra le posizioni lunghe e corte riferite al medesimo O.I.C.R.. In particolare, nel caso di due opzioni “*put*” su certificati di partecipazione a O.I.C.R. la compensazione va operata tra le opzioni “*put*” identiche di segno opposto riferite ai medesimi certificati di partecipazione a O.I.C.R..

Con riferimento agli strumenti finanziari dipendenti da fattori di rischio non espressamente previsti dalla normativa la compensazione preventiva è ammessa soltanto in presenza di strumenti identici di segno opposto.

### 1.3.2.2 Rischio di posizione dei titoli di debito

Ai fini del calcolo del rischio di posizione dei titoli di debito devono essere prese in considerazione tutte le posizioni del “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” relative ai titoli di debito (sia a tasso fisso sia a tasso indicizzato) nonché ai valori che presentano un andamento analogo ai titoli di debito (come ad esempio, i contratti derivati su tassi di interesse e le azioni privilegiate non convertibili a dividendo fisso).

Si tiene inoltre conto: a) delle operazioni attive e passive di riporto e di pronti contro termine; b) nel caso degli impegni assunti nelle gestioni patrimoniali alla restituzione del capitale investito e/o alla corresponsione di un rendimento minimo, dei singoli titoli di debito sottostanti ovvero dell’intera gestione (qualora quest’ultima sia trattata come un’attività sintetica (2) e sia interamente composta da titoli di debito (3)).

---

(1) Ovvero del “metodo di scenario”, limitatamente al rischio specifico. Si veda il successivo paragrafo 1.3.7.

(2) La gestione può essere trattata come un’attività sintetica a condizione che avvenga così anche a fini gestionali interni.

(3) Nel caso di gestioni sintetiche di tipo misto, l’attività sintetica va ripartita per natura (titoli di debito, titoli di capitale, certificati di partecipazione a O.I.C.R.) proporzionalmente al peso che ciascuna categoria di attività ha all’interno della

## Metodologia standardizzata

### 1.3.2.2.1 Rischio specifico

Escludendo le posizioni verso cartolarizzazioni, ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio specifico dei titoli di debito si distinguono quattro categorie di posizioni: 1) “posizioni relative ad emittenti a ponderazione nulla” (fattore di ponderazione zero per cento); 2) “posizioni relative ad emittenti qualificati” (fattore di ponderazione, a seconda dei casi, 20 per cento, 12,5 per cento, 3,125 per cento); 3) “posizioni relative ad emittenti non qualificati” (fattore di ponderazione 100 per cento); 4) “posizioni relative ad emittenti ad alto rischio” (fattore di ponderazione 150 per cento).

Nel caso degli impegni assunti nelle gestioni patrimoniali alla restituzione del capitale investito e/o alla corresponsione di un rendimento minimo, qualora le gestioni siano trattate come un’attività sintetica e siano interamente costituite da titoli di debito, per la ponderazione dell’attività sintetica occorre fare riferimento al fattore di ponderazione della tipologia dei titoli di debito più rischiosa prevista dal contratto di gestione patrimoniale (1).

Le posizioni riguardanti contratti derivati su tassi di interesse o su tassi di cambio, nonché operazioni di riporto e pronti contro termine vanno convenzionalmente assimilate alle “posizioni relative ad emittenti a ponderazione nulla”.

Il requisito patrimoniale relativo al rischio specifico si applica alla somma in valore assoluto delle posizioni ponderate nette lunghe e corte. Alle posizioni verso cartolarizzazioni e a quelle incluse nel portafoglio di negoziazione di correlazione si applicano le regole rispettivamente previste al Titolo II, Capitolo 4, Parte Seconda, Sezione II, paragrafi 2.4 e 2.5 della circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

Con riferimento ai contratti derivati su crediti si applicano le seguenti regole segnaletiche.

Sono esclusi dal calcolo del rischio specifico i titoli di debito dedotti dal patrimonio di vigilanza.

### **DERIVATI SU CREDITI: BANCA VENDITRICE DI PROTEZIONE (“PROTECTION SELLER”)**

Relativamente ai contratti derivati su crediti su singoli debitori (“*single name*”), la banca venditrice di protezione (“*protection seller*”) assoggetta al rischio specifico:

- nel caso di “*total rate of return swap*” (TROR), la posizione lunga nella “*reference obligation*”;
- nel caso di “*credit default swap*” (CDS), la posizione lunga in una “attività sintetica” verso la “*reference entity*” avente durata residua pari a quella del CDS. Se il CDS ha un *rating* esterno attribuito da un’ECAI riconosciuta e tale *rating* soddisfa le condizioni per ricondurre il CDS stesso nella categoria delle “posizioni relative a emittenti qualificati”,

---

gestione. In tal caso, nel rischio di posizione dei titoli di debito va considerata la quota dell’attività sintetica imputabile ai titoli di debito.

(1) Nel caso di gestioni di tipo misto l’anzidetta regola convenzionale si applica alla frazione della gestione classificata come titolo di debito.

allora la posizione lunga va riferita al CDS, invece che alla “attività sintetica” verso la “reference entity”;

- nel caso di “credit linked note” (CLN), la posizione lunga in una “attività sintetica” verso la “reference entity” nonché una posizione lunga verso l'emittente la CLN stessa; in entrambi i casi la durata residua è pari a quella della CLN. Se la CLN ha un *rating* esterno attribuito da un'ECAI riconosciuta e tale *rating* soddisfa le condizioni per ricondurre il CDS stesso nella categoria delle “posizioni relative a emittenti qualificati”, allora la posizione lunga va riferita unicamente alla CLN, invece che alla “attività sintetica” verso la “reference entity” e all'emittente la CLN.

L'importo esposto al rischio è il valore nozionale del derivato su crediti, diminuito dell'eventuale minusvalenza registrata sul derivato.

Con riferimento ai contratti derivati su crediti su un *basket* di debitori (“multiple name”), la banca venditrice di protezione (“protection seller”) deve assoggettare al rischio specifico:

- nel caso di “credit linked note” (CLN) che forniscono una protezione proporzionale su più debitori, la posizione lunga verso l'emittente la CLN stessa, nonché le posizioni lunghe relative a “sintetiche attività” verso ciascun singolo debitore (“reference entity”) incluso nel *basket*. Il valore nozionale della CLN va attribuito a ciascun debitore in proporzione al peso che le rispettive esposizioni hanno sul valore nozionale della CLN; per tutte le posizioni lunghe la durata residua è pari a quella della CLN. Nel caso in cui con riferimento a una singola “reference entity” può essere scelta più di un'attività, allora il fattore di ponderazione di tale “reference entity” è quello maggiore tra quelli di pertinenza di ciascuna attività selezionabile.

Se la CLN ha un *rating* esterno attribuito da un'ECAI riconosciuta e tale *rating* soddisfa le condizioni per ricondurre la CLN stessa nella categoria delle “posizioni relative a emittenti qualificati”, allora va considerata unicamente una posizione lunga riferita alla CLN, invece che le posizioni lunghe riferite all'emittente la CLN e alle “sintetiche attività” verso i debitori.

L'importo esposto al rischio è il valore nozionale della CLN, diminuito dell'eventuale minusvalenza registrata sulla CLN;

- nel caso di derivati su crediti del tipo “first-to-default”, le posizioni lunghe relative alle “sintetiche attività” verso ciascun singolo debitore (“reference entity”) incluso nel *basket*, ciascuna di importo pari al valore nozionale del derivato su crediti. Se l'importo massimo liquidabile con il derivato su crediti è inferiore al requisito patrimoniale complessivo relativo alle anzidette “sintetiche attività”, allora il requisito patrimoniale da computare è pari all'importo massimo liquidabile (*cap*).

Se il derivato su crediti è una CLN va considerata anche una posizione lunga verso l'emittente la CLN stessa; tale posizione va computata entro il limite dell'anzidetto *cap*.

Nel caso di derivati su crediti del tipo “*n*<sup>th</sup>-to-default” le posizioni lunghe relative alle “sintetiche attività” verso ciascun singolo debitore (“reference entity”) incluso nel *basket*, ciascuna di importo pari al valore nozionale del derivato su crediti, che residuano dopo aver escluso le (*n*<sup>th</sup> -1) “sintetiche attività” del *basket* aventi il minore requisito patrimoniale per il rischio specifico (1). Se l'importo massimo liquidabile con il derivato

(1) Ad esempio, nel caso di un contratto del tipo “second-asset-to-default” composto da 10 attività sottostanti riferite a 10 diversi debitori, si hanno 9 posizioni lunghe nelle “sintetiche attività” cui corrisponde il requisito patrimoniale maggiore,

Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

su crediti è inferiore al requisito patrimoniale complessivo relativo alle anzidette ( $N - (n^{th} - 1)$ ) “sintetiche attività”, allora il requisito patrimoniale da computare è pari all’importo massimo liquidabile (*cap*).

Se il derivato su crediti è una CLN va considerata anche una posizione lunga verso l’emittente la CLN stessa; tale posizione va computata entro il limite dell’anzidetto *cap*.

Qualora il derivato con sottostante un basket di debitori abbia un rating esterno di un’ECAI riconosciuta, la controparte che vende protezione calcola il requisito patrimoniale per il rischio specifico utilizzando il rating del derivato e applicando il corrispondente fattore di ponderazione come se si trattasse di una posizione verso cartolarizzazione (1).

L’importo esposto al rischio è il valore nozionale del derivato su crediti, diminuito dell’eventuale minusvalenza registrata sul derivato;

- nel caso di indice di CDS le posizioni nei singoli CDS rivenienti dalla scomposizione dell’indice in tanti CDS quanti sono i componenti dell’indice stesso; a ciascun CDS risultante dalla scomposizione si applica il trattamento previsto per i CDS;
- nel caso di “*credit spread products*” le posizioni lunghe che si ottengono applicando il medesimo trattamento previsto per i CDS (2);
- nel caso di derivato su indice di CDS le posizioni corrispondenti all’indice di CDS sottostante (3).

#### **DERIVATI SU CREDITI: BANCA ACQUIRENTE DI PROTEZIONE (“PROTECTION BUYER”)**

Con riferimento ai contratti derivati su crediti su singoli debitori (“*single name*”), la banca acquirente di protezione (“*protection buyer*”) deve assoggettare al rischio specifico le posizioni corte determinate in modo speculare rispetto al venditore di protezione (4). Se il derivato su crediti è di copertura si applica quanto di seguito stabilito in materia di protezioni riconosciute.

Nel caso di CLN non va considerata la posizione corta verso l’emittente, essendo quest’ultimo la medesima banca segnalante.

Nel caso di derivati su crediti su un basket di debitori, diversi da quelli di copertura, si considera soltanto una posizione corta nell’attività rientrante nel basket cui corrisponde la maggiore esposizione ponderata per il rischio specifico. Nel caso di CLN non si considera la posizione corta verso l’emittente la CLN stessa.

---

ciascuna riferita al pertinente singolo debitore. In altre parole, resta esclusa dal calcolo unicamente la “posizione sintetica” cui corrisponde il minore requisito patrimoniale.

(1) In caso di CLN, la norma in esame si applica solo alle CLN diverse da quelle di cui al precedente alinea (protezione proporzionale).

(2) Nel caso di opzioni come importo si considera il “*delta equivalente value*”.

(3) Nel caso di opzioni come importo si considera il “*delta equivalente value*”.

(4) Ad esempio, nel caso di “*credit default swap*” (CDS) su un singolo debitore va considerata, la posizione corta nella “attività sintetica” verso la “*reference entity*” avente durata residua pari a quella del CDS. Qualora il CDS ha un *rating* esterno attribuito da un’ECAI riconosciuta e tale *rating* soddisfa le condizioni per ricondurre il CDS stesso nella categoria delle “posizioni relative a emittenti qualificati”, allora la posizione corta va riferita al CDS, invece che alla “attività sintetica” verso la “*reference entity*”.

Nel caso di derivati su crediti su un basket di debitori di copertura si applica quanto di seguito stabilito in materia di protezioni riconosciute, fermo restando che la CLN non dà luogo a una posizione corta verso l'emittente la CLN stessa.

Se i derivati su crediti contengono opzioni *call* con clausole *step-up* alternative alla chiusura anticipata del derivato stesso, la scadenza di quest'ultimo corrisponde alla data in cui può essere esercitata per la prima volta l'opzione di chiusura anticipata.

Fermo restando quanto stabilito relativamente alla compensazione preventiva, ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico delle posizioni il cui rischio di credito è protetto con derivati su crediti si possono applicare le compensazioni di seguito indicate. Nel caso in cui il derivato di copertura preveda contrattualmente un pagamento in cifra fissa minore dell'importo dell'attività coperta, allora quest'ultima esposizione va assoggettata alle regole in materia di cartolarizzazione in quanto si determina un "*tranching*" (cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche").

### **Protezione riconosciuta integralmente**

La protezione è riconosciuta integralmente quando i valori della posizione lunga in portafoglio (cioè, l'"*underlying exposure*") e della posizione corta di protezione (cioè, la "*reference obligation*") variano sempre in direzioni opposte e nella medesima misura.

Tale situazione si verifica quando la posizione lunga è protetta per il tramite di un TROR (o viceversa), vi è un'esatta corrispondenza tra la "*reference obligation*" e l'"*underlying exposure*" ma c'è un "*maturity mismatch*".

In tal caso non si applica alcun requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico sia sulla posizione lunga, limitatamente all'importo garantito pari al valore nozionale del derivato di copertura diminuito dell'eventuale plusvalenza oppure aumentato dell'eventuale minusvalenza registrata sul derivato, sia sulla posizione corta.

Relativamente ai derivati su crediti su un basket di debitori del tipo "*first-to-default*" si considera protetta l'attività rientrante nel basket cui corrisponde la minore esposizione ponderata per il rischio specifico.

Con riferimento ai derivati su crediti su un basket di debitori del tipo "*n<sup>th</sup>-to-default*" la protezione dal rischio di credito è riconosciuta soltanto quando la  $(n-1)^{th}$  protezione ammessa è già stata soddisfatta oppure sono già state dichiarate in default  $(n-1)$  attività incluse nel basket. Una volta soddisfatte tali condizioni, si considera protetta l'attività rientrante nel basket cui corrisponde la minore esposizione ponderata per il rischio specifico.

### **Protezione con compensazione fino all'80 per cento**

La presente protezione è riconosciuta quando i valori della posizione lunga coperta (cioè, l'"*underlying exposure*") e della posizione corta di protezione (cioè, la "*reference obligation*") variano sempre in direzioni opposte e vi sia sempre una esatta corrispondenza tra:

- "*underlying exposure*" e "*reference obligation*" (vale a dire, assenza di "*asset mismatch*");
- scadenza della "*reference obligation*" e del derivato creditizio, ovvero la scadenza dell'"*underlying exposure*" e del derivato creditizio (vale a dire, assenza di "*maturity mismatch*");

Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

- la valuta della “*reference obligation*” e dell’”*underlying exposure*”, ovvero la valuta dell’”*underlying exposure*” e del derivato creditizio (vale a dire, assenza di “*currency mismatch*”).

Inoltre, le caratteristiche principali del derivato su crediti non comportano oscillazioni del relativo prezzo sostanzialmente diverse da quelle della posizione coperta (dell’”*underlying exposure*”).

In tal caso, si applica un requisito patrimoniale unicamente a fronte della posizione lunga (“*underlying exposure*”) oppure corta (“*reference obligation*”), scegliendo quella cui corrisponde la maggiore esposizione ponderata per il rischio specifico. Nel caso del derivato di copertura il valore a rischio corrisponde al valore nozionale diminuito dell’eventuale plusvalenza oppure aumentato dell’eventuale minusvalenza registrata sul derivato. Una volta determinata la posizione più rischiosa il requisito patrimoniale va calcolato sul valore a rischio della posizione diminuito dell’80 per cento.

Relativamente ai derivati su crediti su un basket di debitori del tipo “*first-to-default*” si considera protetta l’attività rientrante nel basket cui corrisponde la minore esposizione ponderata per il rischio specifico.

Con riferimento ai derivati su crediti su un basket di debitori del tipo “*n<sup>th</sup>-to-default*” la protezione dal rischio di credito è riconosciuta soltanto quando la (*n-1*)<sup>th</sup> protezione ammessa è già stata soddisfatta oppure sono già state dichiarate in default (*n-1*) attività incluse nel basket. Una volta soddisfatte tali condizioni, si considera protetta l’attività rientrante nel basket cui corrisponde la minore esposizione ponderata per il rischio specifico.

### **Protezione riconosciuta parzialmente**

La protezione è riconosciuta parzialmente quando i valori della posizione lunga per cassa (cioè, l’”*underlying exposure*”) e della posizione corta di protezione (cioè, la “*reference obligation*”) variano solitamente in direzioni opposte.

Tale situazione si verifica quando:

- a) la protezione è realizzata per il tramite di un TROR (o viceversa), ma non si versa nella situazione di “protezione riconosciuta integralmente” in quanto c’è un disallineamento tra “*underlying exposure*” e “*reference obligation*” (vale a dire, c’è “*asset mismatch*”). Inoltre, le posizioni devono soddisfare entrambi i seguenti requisiti:
  - i) la “*reference obligation*” ha il medesimo rango (cioè, è *pari passu*) oppure rango subordinato (cioè, è *junior*) rispetto all’”*underlying exposure*”;
  - ii) sia la “*reference obligation*” sia l’”*underlying exposure*” fanno riferimento al medesimo debitore e sono presenti clausole di “*cross default*” o “*cross acceleration*” giuridicamente opponibili;
- b) la protezione non è riconducibile alla situazione di “protezione con compensazione fino all’80 per cento”, in quanto c’è un “*currency mismatch*” (1) oppure un “*maturity mismatch*” tra “*underlying exposure*” e derivato creditizio;
- c) la protezione non è riconducibile alla situazione di “protezione con compensazione fino all’80 per cento” in quanto c’è un “*asset mismatch*” tra “*underlying exposure*” e derivato

(1) I disallineamenti di valuta sono assoggettati al requisito patrimoniale per il rischio di cambio.



creditizio; in ogni caso, l'”*underlying exposure*” rientra fra attività consegnabili in base alla documentazione contrattuale dello strumento derivato.

In ciascuna delle situazioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) si prende in considerazione unicamente la maggiore esposizione ponderata per il rischio specifico tra quella relativa al derivato creditizio e all'”*underlying exposure*”.

Relativamente ai derivati su crediti su un basket di debitori del tipo “*first-to-default*” si considera protetta l'attività rientrante nel basket cui corrisponde la minore esposizione ponderata per il rischio specifico.

Con riferimento ai derivati su crediti su un basket di debitori del tipo “*n<sup>th</sup>-to-default*” la protezione dal rischio di credito è riconosciuta soltanto quando la (n-1)<sup>th</sup> protezione ammessa è già stata soddisfatta oppure sono già state dichiarate in default (n-1) attività incluse nel basket. Una volta soddisfatte tali condizioni, si considera protetta l'attività rientrante nel basket cui corrisponde la minore esposizione ponderata per il rischio specifico.

### Protezione non riconosciuta

In tutti i casi che non rientrano nelle anzidette protezioni (riconosciuta integralmente, all'80 per cento, parzialmente) va calcolato un requisito patrimoniale per il rischio specifico con riferimento al derivato su credito e all'”*underlying exposure*”.

#### 1.3.2.3 Rischio generico

Il requisito patrimoniale sul rischio generico dei titoli di debito è determinato in base a uno dei due seguenti sistemi alternativi di misurazione del rischio di tasso d'interesse:

- metodo basato sulla “scadenza”;
- metodo basato sulla “durata finanziaria” (“*duration*”).

Nel calcolo del rischio generico dei titoli di debito rientrano anche:

- i titoli “*senior*”, “*mezzanine*” e “*junior*” connessi con operazioni di cartolarizzazione rientranti nel “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza”;
- le posizioni (lunghe e corte) relative al regolamento delle operazioni “fuori bilancio” su azioni o merci rientranti nel “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza”;
- i premi o i flussi di interesse che la banca venditrice di protezione riceve a fronte dei contratti di “*credit default swap*”;
- nel caso del TROR, se la banca è venditrice di protezione la posizione corta in un generico titolo di Stato avente una durata residua pari alla prima data di revisione del tasso d'interesse pagato alla controparte del TROR medesimo (1);
- nel caso del TROR, se la banca è acquirente di protezione la posizione lunga in un generico titolo di Stato avente una durata residua pari alla prima data di revisione del tasso d'interesse ricevuto dalla controparte del TROR medesimo (2);
- nel caso delle “*credit linked notes*” la posizione nella nota stessa.

Nel caso degli impegni assunti nelle gestioni patrimoniali alla restituzione del capitale investito e/o alla corresponsione di un rendimento minimo, qualora le gestioni siano trattate come un'attività sintetica e siano interamente costituite da titoli di debito, la vita

(1) Ai fini del rischio specifico su titoli di debito la posizione corta nel titolo di Stato in esame va allocata nelle “posizioni relative ad emittenti a ponderazione nulla”.

(2) Ai fini del rischio specifico su titoli di debito la posizione lunga nel titolo di Stato in esame va allocata nelle “posizioni relative ad emittenti a ponderazione nulla”.

---

Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

residua dell'attività sintetica è convenzionalmente pari alla “*duration modificata*” del complesso dei titoli di debito che compongono la gestione (1).

### “Metodo basato sulla “scadenza”

Il metodo basato sulla scadenza prevede la distribuzione delle posizioni lunghe e corte in bilancio e “fuori bilancio” in 13 fasce temporali (15 fasce per le posizioni con cedola inferiore al 3 per cento) secondo la vita residua del loro tempo di riprezzamento. A tal fine si prende in considerazione: la scadenza del valore capitale per i titoli a tasso fisso, nonché per le operazioni attive e passive di riporto o di pronti contro termine; la prima successiva data di revisione dei rendimenti per i titoli a tasso indicizzato.

La classificazione per vita residua deve essere operata separatamente per ciascuna valuta di denominazione dei titoli o dei contratti. Sono assimilati ai rapporti in valuta i titoli e i contratti derivati in euro indicizzati all'andamento dei tassi di cambio di valute.

Le operazioni “fuori bilancio” sono rilevate come combinazione di una attività e di una passività a pronti di uguale importo (“metodo della doppia entrata”). Le corrispondenti posizioni vanno classificate per vita residua in base ai seguenti criteri:

- le operazioni “fuori bilancio” in cui vengano scambiati flussi di interesse a tasso fisso con flussi di interesse a tasso indicizzato (come, ad esempio, gli *interest rate swaps*) corrispondono alla combinazione di un'attività (o passività) a tasso fisso e di una passività (o attività) a tasso indicizzato; conseguentemente, occorre rilevare una posizione lunga (o corta) corrispondente all'attività (o passività) a tasso fisso nella fascia temporale relativa alla durata residua del contratto (2) e una posizione corta (o lunga) corrispondente alla passività (o attività) a tasso indicizzato nella fascia temporale relativa al momento antecedente il primo successivo periodo di determinazione degli interessi; i flussi di uno *swap* riferiti a valute diverse sono ricondotti ciascuno nella distribuzione per vita residua della pertinente valuta;
- per le altre operazioni “fuori bilancio” (ad esempio, compravendite a termine, *futures*, *forward rate agreements*, opzioni con scambio di capitale (3)) occorre rilevare (secondo la posizione contrattuale assunta) una posizione lunga (o corta) in corrispondenza della fascia temporale relativa alla data di regolamento e una posizione corta (o lunga) in corrispondenza della fascia temporale relativa alla durata residua del contratto (4);
- le operazioni “fuori bilancio” su valute sono equiparate alla combinazione di una posizione lunga sulla valuta da ricevere e una posizione corta sulla valuta da consegnare; tali posizioni vengono attribuite alla fascia temporale nella quale cade la data di regolamento.

In alternativa al “metodo della doppia entrata” i contratti derivati e le altre operazioni “fuori bilancio” su tassi d'interesse e titoli di debito possono essere rilevati utilizzando modelli finanziari o di sensitività per determinare le posizioni da includere nelle 15 pertinenti fasce temporali. In particolare, è possibile impiegare il seguente metodo: ciascun flusso di cassa sottostante al singolo contratto derivato o alla singola operazione “fuori bilancio” va trasformato nel rispettivo valore attuale, utilizzando i tassi a pronti *zero coupon*. Dopodiché, con riferimento a ciascun derivato od operazione “fuori bilancio” in

---

(1) Nel caso di gestioni di tipo misto l'anzidetta regola convenzionale si applica alla frazione della gestione classificata come titolo di debito.

(2) Scadenza dell'intero periodo di riferimento del contratto.

(3) Nel caso di applicazione del “metodo delta-plus” (cfr. il successivo paragrafo 1.3.4.).

(4) Durata residua dello strumento finanziario sottostante per le compravendite a termine; tempo mancante alla data di regolamento più tempo di durata dello strumento finanziario sottostante o del periodo di riferimento del contratto per i F.R.A. e per i contratti derivati con titolo sottostante fittizio (ad esempio, i *futures* negoziati sul MIF).

---

Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

ognuna delle pertinenti 15 fasce temporali va rilevato un unico valore attuale netto, pari alla differenza tra i valori attuali positivi e negativi dei flussi di cassa ricadenti nella medesima fascia temporale;

Nel solo caso di applicazione del “metodo della doppia entrata”, costituiscono oggetto di compensazione preventiva ai soli fini del rischio generico le posizioni di segno contrario relative a contratti derivati (1) dello stesso tipo per le quali risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

- le posizioni siano di pari valore nominale unitario e siano denominate nella stessa valuta;
- il tasso di riferimento per le posizioni a tasso indicizzato sia identico e lo spread non differisca per più dello 0,15 per cento su base annua, oppure il tasso di interesse nominale per le posizioni a tasso fisso non differisca per più dello 0,15 per cento su base annua;
- le successive date di revisione del tasso di interesse per le posizioni a tasso indicizzato o i termini finali della vita residua del capitale per le posizioni a tasso fisso: 1) cadano nello stesso giorno se inferiori a un mese; 2) differiscano per non più di sette giorni se comprese tra un mese e un anno; 3) differiscano per non più di trenta giorni se superiori a un anno.

Le diverse posizioni (lunghe e corte) ricadenti in ciascuna fascia temporale sono assoggettate a specifici fattori di ponderazione, ciascuno dei quali è la risultante di due componenti: la “durata finanziaria modificata” di un titolo (2) con vita residua che termina nel giorno mediano della corrispondente fascia temporale (“sensibilità” del valore corrente del titolo stesso al variare dei tassi d’interesse di mercato); il rischio di fluttuazione dei tassi d’interesse di mercato (“volatilità”).

#### **“Metodo basato sulla durata finanziaria”**

Costituiscono oggetto di compensazione preventiva ai soli fini del rischio generico le posizioni di segno contrario relative a contratti derivati (3) dello stesso tipo per i quali risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

- le posizioni siano di pari valore nominale unitario e siano denominate nella stessa valuta;
- il tasso di riferimento per le posizioni a tasso indicizzato sia identico e lo spread non differisca per più dello 0,15 per cento su base annua, oppure il tasso di interesse nominale per le posizioni a tasso fisso non differisca per più dello 0,15 per cento su base annua;
- le successive date di revisione del tasso di interesse per le posizioni a tasso indicizzato o i termini finali della vita residua del capitale per le posizioni a tasso fisso: 1) cadano nello stesso giorno se inferiori a un mese; 2) differiscano per non più di sette giorni se comprese tra un mese e un anno; 3) differiscano per non più di trenta giorni se superiori a un anno.

Il presente metodo prevede dapprima il calcolo per ciascuno strumento (in bilancio e “fuori bilancio”) della “durata finanziaria modificata” (“duration modificata”) (4), che

---

(1) Ivi comprese le altre operazioni “fuori bilancio” aventi ad oggetto i contratti di compravendita non ancora regolati e gli impegni irrevocabili all’acquisto.

(2) Con cedola annua che la normativa internazionale dell’Accordo di Basilea e della disciplina comunitaria suppone pari all’8%.

(3) Ivi comprese le altre operazioni “fuori bilancio” aventi ad oggetto i contratti di compravendita non ancora regolati e gli impegni irrevocabili all’acquisto.

(4) Nel caso di titoli di debito sulla base del valore di mercato di ciascun titolo si determina il relativo “rendimento alla scadenza”, che rappresenta il tasso di sconto implicito di ciascun titolo. Per i titoli a tasso indicizzato il “rendimento alla scadenza” va calcolato supponendo che il capitale sia rimborsato a decorrere dalla prima successiva data di revisione dei rendimenti.

Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

esprime la sensibilità del valore corrente dello strumento stesso al variare dei tassi d'interesse di mercato. Successivamente si moltiplica il valore corrente di ciascuno strumento per la "durata finanziaria modificata" e per specifici fattori di ponderazione (compresi fra 0,6 per cento e 1 per cento), che esprimono le variazioni ipotizzate dei tassi d'interesse in funzione della durata residua dello strumento.

Gli importi così determinati costituiscono le posizioni ponderate lunghe e corte che vanno distribuite, separatamente per ciascuna valuta di denominazione, in 15 fasce temporali in base alla pertinente "durata finanziaria modificata".

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio generico sulla base del metodo basato sulla "durata finanziaria" si applica un procedimento analogo a quello dettato per il metodo basato sulla "scadenza".

Tuttavia, in alternativa al "metodo della doppia entrata" i contratti derivati e le altre operazioni "fuori bilancio" su tassi d'interesse e titoli di debito possono essere rilevati in base al seguente metodo: con riferimento ad ogni singolo contratto derivato o alla singola operazione "fuori bilancio" si procede al calcolo delle sensitività ("*duration modificate*") dei relativi valori attuali netti (pari alla differenza tra i valori attuali, ottenuti utilizzando i tassi a pronti *zero coupon*). I risultati ottenuti dai prodotti tra i valori attuali netti, le "*duration modificate*" e le variazioni ipotizzate dei rendimenti di ciascuna fascia temporale costituiscono le posizioni lunghe e corte ponderate riferite a ciascun prodotto da includere in ciascuna fascia temporale.

#### 1.3.2.4 Rischio di posizione dei titoli di capitale

Nel caso degli impegni assunti nelle gestioni patrimoniali alla restituzione del capitale investito e/o alla corresponsione di un rendimento minimo, occorre considerare i singoli titoli di capitale sottostanti ovvero l'intera gestione (qualora quest'ultima sia trattata come un'attività sintetica (1) e sia interamente composta da titoli di capitale). Le gestioni patrimoniali trattate come un'attività sintetica possono essere assimilate a un titolo di capitale quotato soltanto se il contratto di gestione patrimoniale preveda d'investire unicamente in titoli di capitale quotati in mercati regolamentati, oppure in contratti derivati su indici di Borsa negoziati su mercati regolamentati e che riguardino indici ampiamente diversificati. In caso contrario, la gestione va trattata come un titolo di capitale non quotato (2).

(segue nota)

La "durata finanziaria modificata" va calcolata in base alla nota formula  $D/(1+r)$ , con

$$D = \frac{\sum_{t=1}^m t C_t / (1+r)^t}{\sum_{t=1}^m C_t / (1+r)^t}$$

D = durata finanziaria ("duration")  
r = rendimento alla scadenza  
C<sub>t</sub> = flussi di cassa al tempo t  
m = scadenza finale

(1) La gestione può essere trattata come un'attività sintetica a condizione che avvenga così anche a fini gestionali interni.

(2) Nel caso di gestioni sintetiche di tipo misto, l'attività sintetica va ripartita per natura (titoli di debito, titoli di capitale, certificati di partecipazione a O.I.C.R.) proporzionalmente al peso che ciascuna categoria di attività ha all'interno della gestione. In tal caso, nel rischio di posizione dei titoli di capitale va considerata la quota dell'attività sintetica imputabile ai titoli di capitale.

Nell'allegato 3 della presente sezione è riportato l'elenco degli indici di Borsa negoziati su mercati ufficiali e che riguardino indici ampiamente diversificati per i quali la Banca d'Italia ha rilasciato il suo benestare per l'esclusione dal requisito patrimoniale per il rischio specifico.

Sono esclusi dal calcolo del rischio specifico i titoli di capitale dedotti dal patrimonio di vigilanza.

### **1.3.2.5 Rischio di posizione dei certificati di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)**

Ai fini del calcolo del rischio generico e del rischio specifico dei certificati di partecipazione a O.I.C.R. le banche utilizzano uno dei tre metodi specifici di seguito disciplinati (“metodo della scomposizione integrale”; “metodo della scomposizione semplificata”; “metodo della scomposizione parziale”) oppure il “metodo residuale”.

Fatto salvo quanto disciplinato nel “metodo della scomposizione integrale”, non è ammessa alcuna compensazione preventiva tra le attività sottostanti alle quote di O.I.C.R. e le altre posizioni della banca rientranti nel “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza”.

La scelta tra i tre metodi specifici dipende dalla natura delle quote di O.I.C.R. negoziate e dal tipo di informazioni a disposizione della banca in merito alle attività che costituiscono l'investimento operato all'O.I.C.R. stesso.

I tre metodi specifici possono essere adottati unicamente con riferimento a quote di O.I.C.R. emesse da società soggette a vigilanza in Paesi dell'Unione Europea o del G-10 (1) oppure costituite nei Paesi dell'Unione Europea o del G-10, che rispettano i seguenti requisiti:

- a) il prospetto dell'O.I.C.R. o documento equivalente deve contemplare:
  - le tipologie di attività in cui l'O.I.C.R. è autorizzato ad investire;
  - i limiti di investimento e le relative metodologie di calcolo, laddove applicati;
  - il limite massimo di leva finanziaria, laddove ammessa;
  - la procedura per limitare il rischio di controparte cui l'O.I.C.R. si espone qualora esso possa negoziare contratti derivati finanziari “*over the counter*”, oppure operazioni pronti contro termine o di assunzione o concessione di titoli in prestito;
- b) pubblicazione di un bilancio e di una relazione semestrale nei quali l'operatività dell'O.I.C.R. sia illustrata in maniera adeguata per poter effettuare una valutazione in merito alle attività e alle passività dell'O.I.C.R., nonché al risultato economico conseguito e all'attività svolta dall'O.I.C.R. nel periodo di riferimento;
- c) le quote/azioni (2) devono poter essere rimborsate, su richiesta del possessore e su base giornaliera, in contanti attraverso lo smobilizzo delle attività dell'O.I.C.R.;
- d) deve essere prevista la segregazione del patrimonio dell'O.I.C.R. rispetto alle attività del gestore dell'O.I.C.R. stesso;
- e) la banca che detiene le quote di O.I.C.R. deve effettuare un'adeguata valutazione della rischiosità di tali quote.

L'utilizzo dei tre metodi specifici per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte di quote di O.I.C.R. emesse da O.I.C.R. non soggetti a vigilanza in Paesi dell'Unione Europea

---

(1) Cfr. la sezione 3, sottosezione 5, allegato A, della presente circolare.

(2) Le azioni nel caso di SICAV.

---

Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

o del G-10 (1), oppure non costituiti nei Paesi dell'Unione Europea o del G-10 è ammessa, previa autorizzazione della Banca d'Italia, se l'O.I.C.R. rispetta i requisiti di cui ai punti da a) ad e).

Le banche possono delegare a un soggetto terzo (2) il calcolo del requisito patrimoniale per i rischi generico e specifico sottostanti alle quote di O.I.C.R., a condizione che sia garantita la correttezza della misurazione.

#### **1.3.2.5.1 Metodo della scomposizione integrale**

Il presente metodo può essere utilizzato quando la banca è pienamente consapevole su base giornaliera degli effettivi investimenti dell'O.I.C.R..

Con il “metodo della scomposizione integrale” le posizioni lunghe o corte nelle quote di O.I.C.R. sono considerate come posizioni lunghe o corte negli investimenti sottostanti agli O.I.C.R. stessi. In particolare, il valore corrente della quota di O.I.C.R. va attribuito agli strumenti finanziari che compongono l'O.I.C.R. in proporzione al peso che ciascuno di essi ha sul totale degli investimenti dell'O.I.C.R.. Ogni posizione sugli strumenti finanziari sottostanti così determinata va assoggettata ai requisiti patrimoniali per il rischio generico, il rischio specifico, il rischio di posizione dei certificati di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) e il rischio sulle posizioni in merci previsti nella presente sezione.

È ammessa la compensazione preventiva tra le posizioni lunghe o corte negli investimenti sottostanti alle quote di O.I.C.R. e le altre posizioni detenute in portafoglio dalla banca segnalante, a condizione che quest'ultima detenga un numero di quote sufficienti per consentire il rimborso ovvero la consegna degli strumenti finanziari sottostanti alle quote di O.I.C.R. che formano oggetto di compensazione.

#### **1.3.2.5.2 Metodo della scomposizione semplificata**

Il presente metodo si applica alle quote riferite ad O.I.C.R. che in base alle previsioni del loro regolamento replicano la composizione e la performance di indici esternamente determinati, oppure di insiemi (basket) prestabiliti di titoli di debito o titoli di capitale.

Per l'adozione del metodo in esame deve esserci una correlazione (3) minima dello 0.9 per cento tra la dinamica dei prezzi giornalieri delle quote di O.I.C.R. e quella dell'indice esterno o del basket prestabilito di titoli di debito o titoli di capitale che l'O.I.C.R. replica. Tale correlazione deve essere stata rispettata per un periodo minimo di sei mesi.

In base al “metodo della scomposizione semplificata” la banca segnalante calcola i requisiti patrimoniali per il rischio generico e per il rischio specifico relativi alle posizioni in quote di O.I.C.R. facendo riferimento a “posizioni sintetiche” in titoli di debito o di capitale, a seconda della tipologia di attività sottostanti all'indice esterno oppure al basket prestabilito oggetto di replica.

---

(1) Cfr. la sezione 3, sottosezione 5, allegato A, della presente circolare.

(2) Tale compito può essere assegnato alla società che gestisce l'O.I.C.R. oppure alla banca depositaria o sub depositaria dell'O.I.C.R. stesso (cfr. anche la circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”).

(3) A questi fini per correlazione si intende il coefficiente di correlazione tra i rendimenti giornalieri della quota di O.I.C.R. e i rendimenti giornalieri dell'indice esterno o del *basket* prestabilito di titoli di capitale o di titoli di debito che l'O.I.C.R. replica.

I requisiti patrimoniali per i rischi generico e specifico relativi alle “posizioni sintetiche” lunghe o corte così determinate vanno calcolati sulla base di metodologie analoghe a quelle di cui ai paragrafi 1.3.2.2 e 1.3.2.4.

In particolare, nel caso di replica di un indice di titoli di capitale al valore corrente della quota di O.I.C.R. si applicano i requisiti di pertinenza dell’indice sottostante, ipotizzando che non si ricorra alla facoltà di scomposizione dell’indice stesso.

Nel caso di replica di un “basket” prestabilito di titoli di capitale i certificati di partecipazione a O.I.C.R. vanno suddivisi pro-quota nei titoli prestabiliti che compongono il “basket”, in base al peso che ciascun titolo ha nel “basket” stesso. Alle “posizioni sintetiche” così determinate si applicano le regole di calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio generico e specifico previste dalla disciplina sul rischio di posizione dei titoli di capitale.

Nel caso di replica di un indice di titoli di debito o di un “basket” prestabilito di titoli di debito, ai fini del calcolo del requisito per il rischio generico si applica una delle due metodologie previste per il rischio generico su titoli di debito. In particolare, nel caso del “metodo basato sulla scadenza” come durata residua dell’O.I.C.R. si considera la “duration” dell’indice o del “basket”. Ai fini del calcolo del requisito per il rischio specifico, i certificati di partecipazione a O.I.C.R. vanno suddivisi pro-quota nei titoli prestabiliti che compongono l’indice o il “basket”, in base al peso che ciascun titolo ha nell’indice o nel “basket” stesso. Alle “posizioni sintetiche” così determinate si applicano i fattori di ponderazione previsti dalla disciplina sul rischio specifico.

### 1.3.2.5.3 Metodo della scomposizione parziale

Il presente metodo si applica quando la banca non è pienamente consapevole su base giornaliera degli investimenti effettivi dell’O.I.C.R., ma conosce la tipologia di attività sottostanti prevista dal regolamento dell’O.I.C.R..

In base al “metodo della scomposizione parziale” le posizioni lunghe o corte relative alle quote di O.I.C.R. sono determinate nel seguente modo:

- si ipotizza che l’O.I.C.R. investa in primo luogo e nella misura massima consentita dal regolamento, nelle tipologie di attività cui corrisponde il requisito patrimoniale più elevato per i rischi generico e specifico e continui ad investire nelle attività via via meno rischiose, fino a che non sia raggiunto il limite massimo complessivo per gli investimenti;
- il valore corrente della quota di O.I.C.R. va attribuito agli strumenti finanziari in cui l’O.I.C.R. può investire in proporzione al peso che ciascuno di essi ha, in base al regolamento dell’O.I.C.R., sul totale degli investimenti che l’O.I.C.R. può effettuare;
- qualora il regolamento dell’O.I.C.R. consenta il ricorso all’indebitamento (“effetto leverage”) occorre tenere conto dell’esposizione indiretta massima che l’O.I.C.R. può raggiungere facendo investimenti mediante indebitamento; a tal fine il valore corrente della quota di O.I.C.R. va incrementato in proporzione all’aumento massimo che in base al regolamento dell’O.I.C.R. gli investimenti sottostanti possono raggiungere (1).

I requisiti patrimoniali per il rischio generico su titoli di capitale e per il rischio specifico su titoli di debito e titoli di capitale relativi alle posizioni lunghe e corte come sopra determinate vanno calcolati sulla base di regole analoghe a quelle previste per il “metodo della scomposizione semplificata”.

---

(1) Si ipotizzi che il regolamento dell’O.I.C.R. “X” preveda investimenti per 100 che possono essere incrementati attraverso l’indebitamento sino a 110. In tal caso, il valore corrente della quota di O.I.C.R. “X” va incrementato del 10 per cento (110-100/100).

Il requisito patrimoniale per il rischio generico su titoli di debito relativo alle posizioni lunghe e corte come sopra determinate si determina applicando una delle due metodologie previste per il rischio generico su titoli di debito. In particolare, nel caso del “metodo basato sulla scadenza” come durata residua dell’O.I.C.R. si considera, convenzionalmente, la vita residua maggiore tra quelle relative ai titoli in cui può investire l’O.I.C.R..

Nel caso in cui il regolamento dell’O.I.C.R. non definisca la vita residua dei titoli, ma preveda soltanto che si debba investire in titoli a “breve termine”, “medio termine”, “lungo termine”, come fascia di durata residua si considera convenzionalmente: a) per la quota da investire in titoli a “breve termine”, la fascia “da oltre 6 mesi fino a 1 anno”; b) per la quota da investire in titoli a “medio termine”, la fascia “da oltre 3 anni fino a 4 anni” (1); c) per la quota da investire in titoli a “lungo termine”, la fascia “oltre 20 anni”. Nel caso in cui il regolamento non preveda alcuna ripartizione obbligatoria tra “breve, medio, lungo termine”, l’intero valore della quota di O.I.C.R. imputabile ai titoli di debito va allocato, convenzionalmente: a) nella fascia “da oltre 6 mesi fino a 1 anno”, se l’O.I.C.R. può investire soltanto in titoli a “breve termine”; b) nella fascia “da oltre 3 anni fino a 4 anni” (2), se l’O.I.C.R. può investire soltanto in titoli a “medio termine” oppure in titoli a “breve termine” e a “medio termine”; c) nella fascia “oltre 20 anni”, se l’O.I.C.R. può investire solo o anche in titoli a “lungo termine”.

#### **1.3.2.5.4 Metodo residuale**

Le quote di O.I.C.R. non assoggettate agli anzidetti metodi specifici sono assoggettate a un requisito patrimoniale complessivo per il rischio generico e per il rischio specifico pari al 32 per cento del valore corrente delle medesime quote.

#### **1.3.2.5.5 Requisito massimo (*cap*)**

Il requisito complessivo per i rischi generico e specifico computabile a fronte di singole quote di O.I.C.R. calcolato sulla base dei “metodi della scomposizione semplificata e parziale” non può essere superiore al 32 per cento del valore corrente delle medesime quote.

### **Modelli interni**

Relativamente al calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di posizione del “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” con l’utilizzo di modelli interni si rinvia alla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

### **1.3.3 Rischio di regolamento**

Le transazioni in titoli di debito, titoli di capitale, contratti derivati, valute e merci, indipendentemente dal portafoglio di appartenenza, non ancora regolate dopo la loro data di scadenza espongono la banca al rischio di perdita derivante dal mancato regolamento della transazione. A tale scopo si tiene conto anche delle operazioni “fuori bilancio” in valuta estera aventi finalità di negoziazione. Sono escluse le operazioni attive e passive di riporto e di pronti contro termine, nonché le operazioni di assunzione o concessione di titoli o merci in prestito. Sono altresì esclusi i contratti derivati senza scambio di capitale.

---

(1) Ovvero la fascia di scadenza “da oltre 2,8 anni fino a 3,6 anni” nel caso di titoli con cedola inferiore al 3 per cento.

(2) Ovvero la fascia di scadenza “da oltre 2,8 anni fino a 3,6 anni” nel caso di titoli con cedola inferiore al 3 per cento.



Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di regolamento si rinvia alla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”. Occorre altresì tenere conto delle regole segnaletiche e degli esempi riportati nella presente circolare.

In particolare per il calcolo del requisito patrimoniale si distingue tra:

- a) transazioni per le quali è previsto il regolamento del tipo “consegna contro pagamento” (“*Delivery versus Payment*”; DVP) o viceversa (1);
- b) transazioni per le quali il contante (titoli o merci) può (possono) essere liquidato (essere consegnati) prima di ricevere i titoli o le merci (il contante) (operazioni non DVP o a consegna libera; “*Free Deliveries*”).

Nel caso di disfunzioni di natura sistemica di sistemi di regolamento o compensazione, la Banca d’Italia può sospendere l’applicazione, in tutto o in parte, dei requisiti patrimoniali con riferimento alle operazioni non regolate, sino al momento in cui non sia ripristinato il regolare funzionamento dei sistemi stessi. Inoltre, del mancato regolamento delle transazioni in esame da parte delle controparti non si tiene conto ai fini della nozione di *default* prevista dal rischio di credito.

#### **1.3.3.1 Requisito patrimoniale per le transazioni DVP**

Il requisito patrimoniale richiesto è determinato applicando all’esposizione creditizia risultante dalla differenza fra il valore convenuto alla scadenza e il valore corrente dei titoli o merci o valute i seguenti fattori di ponderazione differenziati per fasce temporali di inadempimento, indipendentemente dalla natura della controparte:

- 8 per cento: dal 5° al 15° giorno lavorativo;
- 50 per cento: dal 16° al 30° giorno lavorativo;
- 75 per cento: dal 31° al 45° giorno lavorativo;
- 100 per cento: oltre il 45° giorno lavorativo.

#### **1.3.3.2 Requisito patrimoniale per le transazioni non DVP (*Free Deliveries*)**

Il presente requisito patrimoniale si applica:

- quando la banca ha pagato i titoli di debito, i titoli di capitale, le valute o le merci acquistati prima della loro consegna da parte della controparte, ovvero, ha ceduto i titoli di debito, i titoli di capitale, le valute o le merci vendute prima del loro pagamento da parte della controparte;
- nelle transazioni transfrontaliere quando uno o più giorni sono trascorsi dal pagamento o dalla consegna di titoli di debito, titoli di capitale, valute o merci.

In particolare, sull’importo esposto al rischio di regolamento non si calcola nessun requisito patrimoniale sino alla prima data contrattuale prevista per il pagamento o la consegna delle anzidette attività.

Dalla prima data contrattuale (inclusa) prevista per il pagamento o la consegna delle anzidette attività e sino a quattro giorni lavorativi successivi alla seconda data contrattuale prevista per il pagamento o la consegna delle anzidette attività, sull’importo esposto al rischio di regolamento si calcola un requisito patrimoniale pari all’8 per cento del valore ponderato.

---

(1) Le operazioni che prevedono il “pagamento contro pagamento” (operazioni PVP) sono assimilate a quelle DVP.

---

Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

Le banche che applicano il metodo standardizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito ponderano l'importo esposto al rischio di regolamento sulla base delle regole di ponderazione per il merito creditizio del debitore previste da detto metodo.

Le banche che applicano il metodo basato sui rating interni (di base o avanzato) possono determinare il fattore di ponderazione delle esposizioni verso debitori per i quali non hanno esposizioni classificate nel portafoglio bancario, in base ai metodi alternativi di seguito indicati:

- inserimento nelle previste funzioni regolamentari di: a) una PD ricavata sulla base del rating esterno assegnato da una ECAI riconosciuta; l'assegnazione della PD va operata rispettando gli specifici criteri previsti in tali situazioni nell'ambito della disciplina sui rating interni; b) una LGD pari al 45 per cento, in luogo di quella calcolata internamente qualora la banca adotti il metodo avanzato, a condizione che tale valore di LGD sia applicato a tutte le esposizioni "free deliveries";
- utilizzo per tutte le esposizioni in esame dei fattori di ponderazione previsti dalla metodologia standardizzata relativa al rischio di credito;
- utilizzo per tutte le esposizioni in esame di un fattore di ponderazione pari al 100 per cento.

Le banche che per calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di credito adottano la metodologia standardizzata oppure quella basata sui rating interni (base o avanzata), possono applicare un fattore di ponderazione pari al 100 per cento alle esposizioni di importo non significativo.

A partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla seconda data contrattualmente prevista per il pagamento o la consegna delle anzidette attività e sino al momento dell'estinzione dell'operazione, l'importo pari alla somma tra: a) il credito per il contante pagato o per l'attività trasferita iscritto in bilancio; b) l'eventuale differenza positiva tra il valore corrente dell'attività (contante) da ricevere e il contante (valore corrente dell'attività) pagato (consegnata) va dedotto dal patrimonio di vigilanza.

#### 1.3.4 Rischio di controparte

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di controparte si rinvia alla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche". Occorre altresì tenere conto delle regole segnaletiche e degli esempi riportati nella presente circolare (sezione 3 e sezione 7). In particolare, nel caso di applicazione del metodo del valore corrente il "costo di sostituzione" di ciascun contratto è dato dal relativo valore corrente (1) alla data di riferimento della segnalazione, se positivo.

Sono esclusi dal calcolo del rischio di controparte i contratti derivati su crediti classificati nel "portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza" stipulati con controparti esterne e connessi con identici contratti di copertura interni di posizioni del portafoglio bancario, a condizione che tali contratti esterni rispettino i requisiti previsti dalla normativa in materia di tecniche di attenuazione del rischio di credito.

Alle esposizioni rientranti nel rischio di controparte si applicano i fattori di ponderazione, differenziati in relazione alla natura della controparte, previsti nell'ambito

---

(1) Con il termine "valore corrente" s'intende il *fair value* determinato in base ai criteri di bilancio eventualmente modificato per tenere conto delle rettifiche di valore di vigilanza (cfr. la voce 17 "rettifiche di valore di vigilanza relative al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza" della segnalazione relativa al patrimonio di vigilanza individuale).

---

Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

della disciplina sul rischio di credito e di controparte (metodologia standardizzata o metodologia basata sui rating interni) (cfr. sezione 3 della presente circolare).

La segnalazione delle esposizioni connesse con tale profilo di rischio è operata nell'ambito della disciplina sul rischio di credito e di controparte di cui alla sezione 3 della presente circolare.

### 1.3.5 Rischio di cambio

#### Metodologia standardizzata

La misurazione del requisito patrimoniale sul rischio di cambio si fonda sul calcolo della "posizione netta in cambi", cioè del saldo di tutte le attività e le passività (in bilancio e "fuori bilancio") relative a ciascuna valuta, ivi incluse le operazioni in euro indicizzate all'andamento dei tassi di cambio di valute. Sono assimilate ai rapporti in valuta anche le operazioni sull'oro.

Le attività e le passività indicizzate al tasso di cambio di un paniere di valute vanno scomposte nelle diverse valute proporzionalmente al peso di ciascuna valuta nel paniere di riferimento.

Per il trattamento delle operazioni "fuori bilancio" rappresentate da opzioni e per i *warrants* si veda il successivo paragrafo 1.3.7.

Nel calcolo della "posizione netta in cambi" le valute per le quali la somma di tutte le attività e passività (in bilancio e "fuori bilancio") non superi il 2 per cento del complesso delle attività e passività (in bilancio e "fuori bilancio") in valuta sono aggregate fra loro e trattate come un'unica valuta. L'oro deve essere sempre trattato separatamente dalle valute.

Relativamente alle quote di O.I.C.R. occorre distinguere tra: a) quote di O.I.C.R. di cui la banca conosce le correnti sottostanti posizioni in valuta estera; b) altre quote di O.I.C.R..

Per gli O.I.C.R. di cui al punto a) il relativo valore di bilancio va attribuito alle attività in valuta che compongono l'O.I.C.R. in proporzione al peso che ciascuna di esse ha sul totale degli investimenti dell'O.I.C.R.. Le posizioni in valuta così determinate concorrono al calcolo della "posizione netta in cambi".

Con riferimento alle "altre quote di O.I.C.R." si assume che l'O.I.C.R. investa in attività in valuta sino al limite massimo consentito dal regolamento dell'O.I.C.R. stesso. A tal fine, per gli O.I.C.R. classificati nel "portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza" e per i quali il regolamento consenta il ricorso all'indebitamento ("*effetto leverage*"), occorre tenere conto dell'esposizione indiretta massima che l'O.I.C.R. può raggiungere facendo investimenti mediante indebitamento; a questo scopo il valore di bilancio dell'O.I.C.R. va incrementato in proporzione all'aumento massimo che in base al regolamento dell'O.I.C.R. gli investimenti sottostanti possono raggiungere (1).

Le posizioni in valuta riferite alle "altre quote di O.I.C.R." come sopra determinate vanno trattate come "valute non distinte" nel caso in cui la banca conosca il segno (attivo o passivo) delle posizioni in valuta sottostanti; tali posizioni (lunghe e corte) possono essere

---

(1) Si ipotizzi che il regolamento dell'O.I.C.R. "X" preveda investimenti per 100 che possono essere incrementati attraverso l'indebitamento sino a 110. In tal caso, il valore di bilancio della quota di O.I.C.R. "X" va incrementato del 10 per cento (110-100/100).

---

Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

sommate, rispettivamente, ai totali delle posizioni attive e passive in valuta. Nei rimanenti casi le quote di O.I.C.R. vanno trattate come “valute distinte”. Non è consentita alcuna compensazione tra posizioni lunghe e corte riferite a medesime quote di O.I.C.R. oppure a quote di O.I.C.R. differenti.

Rientrano nel calcolo della “posizione netta in cambi”:

- a) le garanzie irrevocabili di cui sia certa l’escussione in misura corrispondente alla quota parte presumibilmente irrecuperabile (è una posizione corta);
- b) i ratei attivi e passivi;
- c) le entrate e le uscite (ricavi e costi) nette future non ancora maturate ma già integralmente coperte;
- d) le operazioni “fuori bilancio” su merci, limitatamente alle posizioni (lunghe o corte) in valuta relative al regolamento delle operazioni.

Non rientrano nel calcolo della “posizione netta in cambi”:

- a) le operazioni a termine di acquisto o vendita di titoli in valuta con regolamento nella valuta di denominazione del titolo;
- b) le attività che costituiscono elementi negativi del patrimonio di vigilanza;
- c) le partecipazioni e le attività materiali.

Le esclusioni di cui ai punti b) e c) non sono operate quando si tratti di attività coperte globalmente o specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine.

L’esposizione al rischio di cambio (“posizione netta aperta in cambi”) è rappresentata dalla somma fra:

- il maggior valore fra: a) la somma delle posizioni nette lunghe più le posizioni lunghe relative ad “altre quote di O.I.C.R. – valute non distinte” più la posizione in oro, se quest’ultima è lunga netta; b) la somma delle posizioni nette corte più le posizioni corte relative ad “altre quote di O.I.C.R. – valute non distinte” più la posizione in oro, se quest’ultima è corta netta;
- le posizioni su “altre quote di O.I.C.R. – valute distinte”.

Il requisito patrimoniale è pari all’8 per cento dell’esposizione al rischio di cambio. Sono escluse dal calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di cambio le banche la cui “posizione netta aperta in cambi” è contenuta entro il 2 per cento del patrimonio di vigilanza.

Con riferimento alle quote di O.I.C.R. classificate nel “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” i cui requisiti per il rischio generico e per il rischio specifico sono calcolati sulla base del “metodo della scomposizione semplificata” oppure del “metodo della scomposizione parziale”, la somma di tali requisiti e di quello relativo al rischio di cambio non può essere superiore al 40 per cento del valore corrente delle medesime quote.

## **Modelli interni**

Relativamente al calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di cambio con l’utilizzo di modelli interni si rinvia alla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

### **1.3.6 Rischio sulle “posizioni in merci”**

Il rischio in esame rappresenta il rischio di subire perdite sulle operazioni in merci per effetto di avverse variazioni dei prezzi delle merci per fattori attinenti: a) alle variazioni

nei prezzi a pronti delle transazioni a pronti o sul mercato (“rischio direzionale”); b) alle fluttuazioni dei prezzi a termine risultanti da disallineamenti fra le scadenze (“*forward gap risk*” e rischio di tasso d’interesse (1)); alle variazioni nel rapporto di prezzo fra due merci simili (“rischio di base”).

Ai fini della presente disciplina di vigilanza sono definite merci quei beni materiali che sono o possono essere negoziati sul mercato secondario, come derrate agricole, minerali (compreso il petrolio), metalli di base (alluminio, rame e zinco) e metalli preziosi (diversi dall’oro (2)). Le merci a loro volta possono essere raggruppate in “specie”, “classi”, “sottoclassi” e “prodotti specifici”; ad esempio, prodotti energetici (“specie”), idrocarburi (“classe”), petrolio (“sottoclasse”), *West Texas Intermediate*, *Arabian Light* o *Brent* (“prodotto specifico”).

Rientrano nel calcolo del requisito patrimoniale sulle “posizioni in merci” tutte le attività e passività in bilancio e “fuori bilancio” su merci. Possono essere escluse le posizioni in merci detenute con la mera finalità di “finanziamento delle scorte” (ad esempio, quando una merce sia stata venduta a termine e il costo del finanziamento è bloccato fino alla data della consegna).

Le operazioni “fuori bilancio” includono:

- a) i contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti e termine) su merci;
- b) i contratti derivati che prevedono alla scadenza lo scambio della merce sottostante (future, opzioni, contratti a premio con scambio di capitale);
- c) i contratti derivati che prevedono alla scadenza lo scambio di differenziali che considerano i prezzi delle merci (*swap*, etc.).

### Metodologia standardizzata

Per il trattamento delle operazioni “fuori bilancio” rappresentate da opzioni e da *warrants* si veda il successivo paragrafo 1.3.7.

Il requisito patrimoniale sulle “posizioni in merci” è determinato in base a uno dei tre seguenti sistemi di misurazione alternativi: a) metodo basato sulle fasce di scadenza; b) metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato; c) metodo semplificato.

#### 1.3.6.1 Metodo basato sulle fasce di scadenza

Le posizioni in merci (esprese in unità di misura standard) moltiplicate per il pertinente prezzo a pronti (3) vanno distribuite, distintamente per ciascun “prodotto specifico”, in sette fasce temporali in base alla vita residua del contratto, allocando le giacenze in beni materiali nella prima fascia (0–1 mese).

Le posizioni di segno opposto riferite allo stesso “prodotto specifico” possono essere compensate e classificate su base netta nelle pertinenti fasce di scadenza se relative a contratti aventi: 1) la medesima data di scadenza; 2) date di scadenza che differiscano per non più di 10 giorni e che siano stati negoziati su mercati con date di consegna giornaliera.

Per le operazioni “fuori bilancio” su merci si deve tener conto soltanto delle posizioni lunghe o corte riferite alla merce sottostante; esse vanno riportate, per un ammontare pari al valore nozionale del contratto espresso nella pertinente unità di misura

---

(1) Il “*forward gap risk*” e il rischio di tasso d’interesse sono talvolta congiuntamente denominati “*curvature/spread risk*”.

(2) Infatti, le posizioni in oro sono incluse nel rischio di cambio (cfr. il precedente paragrafo 1.3.5).

(3) Tali importi vanno convertiti in euro ai tassi correnti a pronti.

---

Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

(barili, chili, grammi, ecc.), nello scaglione temporale corrispondente alla vita residua del contratto. Ad esempio, nel caso di acquisto a termine di una merce occorre rilevare una posizione lunga nella merce sottostante ad escludere quella corta con scadenza corrispondente alla data di regolamento del contratto (1).

La negoziazione di uno “*swap* su merci” che prevede lo scambio di un prezzo fisso contro un prezzo di mercato equivale a una posizione, di ammontare pari al valore nozionale del contratto espresso nella pertinente unità di misura (barili, chili, grammi, ecc.), con vita residua corrispondente al tempo mancante alla data di regolamento. La posizione è classificata come lunga se la banca segnalante paga (riceve) il prezzo fisso (prezzo di mercato); viceversa, come corta se la banca segnalante riceve (paga) il prezzo fisso (prezzo di mercato).

La negoziazione di uno “*swap* su merci” che prevede lo scambio di un prezzo fisso contro un prezzo di mercato riferiti a prodotti differenti equivale a due posizioni di segno opposto, di ammontare pari al valore nozionale del contratto espresso nelle pertinenti unità di misura (barili, chili, grammi, ecc.), con vita residua corrispondente al tempo mancante alla data di regolamento.

La negoziazione di uno “*swap* su merci” che prevede la riscossione (il pagamento) di un prezzo fisso/variabile e il pagamento (la riscossione) di un ammontare basato sulla variazione di un tasso d’interesse equivale alla combinazione di una posizione lunga (corta) su merci con vita residua corrispondente al tempo mancante alla data di regolamento e di una posizione corta (lunga) su tassi d’interesse da includere nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio generico su titoli di debito.

All’interno di ogni fascia temporale si procede alla compensazione delle posizioni lunghe e corte. Si sommano in ciascuna fascia entrambe le posizioni che hanno costituito oggetto di compensazione (in altri termini, l’importo compensato, corrispondente al minor valore delle posizioni lunghe e corte, va moltiplicato per due) e si ottiene l’“importo compensato doppio”. Con riferimento a ciascuna fascia temporale, all’“importo compensato doppio” va applicato un requisito patrimoniale dell’1,5 per cento (“coefficiente di *spread*”), al fine di tener conto del “*forward gap risk*” e del rischio di tasso d’interesse.

Le posizioni residue di ciascuna fascia si possono compensare con quelle di segno opposto delle fasce successive. Poiché le posizioni situate in differenti fasce temporali offrono una copertura reciproca imprecisa, alla posizione residua di una fascia riportata nelle fasce successive si applica un requisito patrimoniale dello 0,6 per cento (“coefficiente di riporto”) moltiplicato per il numero di fasce in cui viene riportata.

Alle posizioni compensate a seguito del riporto delle posizioni nette si applica un requisito patrimoniale da calcolarsi con il medesimo procedimento previsto per le posizioni compensate all’interno della medesima fascia.

Alla posizione netta residua finale (lunga o corta) si applica un requisito patrimoniale del 15 per cento (“coefficiente secco”).

Il requisito patrimoniale per il rischio sulle “posizioni in merci” è dato dalla somma dei requisiti patrimoniali, come sopra determinati (cfr. esempio riportato nell’allegato 4 della presente sezione), riferiti a ciascun “prodotto specifico”.

---

(1) Qualora il contratto di acquisto a termine su merci rientri nel “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza”, la posizione corta va inclusa nel calcolo del rischio generico su titoli di debito. Nel caso di contratti di acquisto a termine su merci regolati in valuta, la posizione corta va inclusa nel rischio di cambio.

### 1.3.6.2 Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato

Il “metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato” può essere adottato dalle banche che soddisfano tutti e tre i seguenti requisiti:

- a) hanno una significativa operatività in merci;
- b) hanno un portafoglio merci diversificato;
- c) non sono ancora in grado di calcolare il requisito patrimoniale sul rischio di posizione in merci sulla base di modelli interni.

Il procedimento di calcolo del requisito patrimoniale è identico a quello previsto per il “metodo basato sulle fasce di scadenza”, salvo che i “coefficienti di *spread*”, i “coefficienti di riporto” e i “coefficienti secchi” sono quelli indicati nella successiva Tabella A.

**Tabella A**

#### **Coefficienti di *spread*, di riporto, secchi**

Coefficienti	Metalli preziosi (eccetto oro)	Metalli comuni (1)	Prodotti agricoli (leggeri (2))	Altri, compresi i prodotti energetici
Coefficienti di <i>spread</i> (%)	1,0	1,2	1,5	1,5
Coefficienti di riporto (%)	0,3	0,5	0,6	0,6
Coefficienti secchi (%)	8	10	12	15

### 1.3.6.3 Metodo semplificato

Si moltiplica dapprima ciascuna posizione (lunga e corta) su “prodotti specifici” espressa in unità di misura standard (3) per il pertinente prezzo a pronti (4). Le posizioni di segno opposto riferite allo stesso “prodotto specifico” possono essere compensate e computate su base netta se relative a contratti aventi: 1) la medesima data di scadenza; 2) date di scadenza che differiscano per non più di 10 giorni e che siano stati negoziati su mercati con date di consegna giornaliera.

Successivamente, si determina un requisito patrimoniale pari al 15 per cento della posizione netta (lunga o corta) in ciascun “prodotto specifico”. Ad esso va aggiunto un ulteriore requisito, pari al 3 per cento della posizione generale lorda (lunghe più corte) in ciascun “prodotto specifico” di merci, al fine di tener conto del “rischio di base”, del rischio di tasso d’interesse e del “*forward gap risk*”.

Il requisito patrimoniale per il rischio sulle “posizioni in merci” è dato dalla somma dei requisiti patrimoniali riferiti a ciascun “prodotto specifico”.

(1) Con il termine “metalli comuni” s’intendono i metalli usati per coniare monete e, in particolare, il rame, il piombo, lo zinco, lo stagno e le leghe in cui essi entrano ai fini della moderna monetazione.

(2) Con il termine “prodotti agricoli leggeri” s’intendono il cacao, lo zucchero, il frumento, il caffè, la gomma e le patate.

(3) Le operazioni “fuori bilancio” su merci vanno trattate in maniera simile a quanto previsto per il “metodo basato sulle fasce di scadenza”.

(4) Tali importi vanno convertiti in euro ai tassi correnti a pronti.

---

Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

## Modelli interni

Relativamente al calcolo del requisito patrimoniale sulle “posizioni in merci” con l’utilizzo di modelli interni si rinvia alla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

### 1.3.7 Trattamento dei contratti di opzione

#### Metodologia standardizzata

Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali sottostanti alle operazioni “fuori bilancio” rappresentate da opzioni, *warrants* e contratti simili, rientranti nel rischio di posizione dei titoli di debito, dei titoli di capitale e di quote di O.I.C.R., nel rischio di cambio e nel rischio di posizione su merci, le banche possono adottare uno dei tre seguenti metodi alternativi: a) “metodo semplificato”, b) “metodo *delta-plus*”; c) “metodo di scenario”.

##### 1.3.7.1 Metodo semplificato

Il “metodo semplificato” può essere utilizzato dalle sole banche che limitano la propria operatività unicamente all’acquisto di opzioni e non anche alla loro emissione.

In base a tale metodo sulle posizioni in opzioni e sulle eventuali posizioni oggetto di copertura specifica si calcola un requisito patrimoniale “*ad hoc*”, distintamente per ciascuna tipologia di rischio (posizione del “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza”, di cambio, posizione su merci). Pertanto, i contratti di opzione e le eventuali posizioni oggetto di copertura specifica non vanno inclusi nei sistemi di misurazione di cui ai precedenti paragrafi 1.3.2, 1.3.5 e 1.3.6.

Si possono distinguere quattro posizioni:

- 1) acquisto e/o detenzione di un’attività (1) e acquisto di una opzione *put* sulla medesima attività;
- 2) vendita di un’attività e acquisto di una opzione *call* sulla medesima attività;
- 3) solo acquisto di una opzione *call*;
- 4) solo acquisto di una opzione *put*.

Nei casi di cui ai punti 1) e 2) si calcolano innanzitutto i due seguenti importi: a) il valore di mercato dell’attività sottostante (2) moltiplicato per la somma dei coefficienti per il rischio generico e per il rischio specifico di pertinenza dell’attività (3); b) l’eventuale valore

---

(1) Titoli di debito, titoli di capitale, valute, merci, etc..

(2) Nel caso di opzioni che scambiano due valute occorre fare riferimento al prezzo di mercato della valuta da ricevere. Nel caso di opzioni senza titolo sottostante (ad esempio, *cap*, *floor*, etc.) occorre fare riferimento al valore nozionale.

(3) Per il rischio generico su titoli di debito e tassi d’interesse occorre prendere in considerazione: a) nel caso di applicazione del metodo basato sulla “scadenza”, i coefficienti riportati nella circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, Allegato B “Istruzioni per il calcolo del rischio di posizione generico su titoli di debito”, Tabella 1, colonna “fattori di ponderazione” riferiti allo strumento finanziario sottostante all’opzione; nel caso di applicazione del metodo basato sulla “durata finanziaria”, il prodotto tra la “durata finanziaria modificata” dello strumento sottostante all’opzione e il corrispondente coefficiente riportato nella circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, Allegato B “Istruzioni per il calcolo del rischio di posizione generico su titoli di debito”, Tabella 3 colonna “variazioni ipotizzate di tasso”.

Con riferimento agli indici azionari ampiamente diversificati per i quali la Banca d’Italia abbia previsto l’esclusione dal calcolo del rischio specifico, al coefficiente per il rischio generico (pari all’8 per cento) occorre sommare il coefficiente del 2 per cento. Alle valute e alle merci si applica unicamente un coefficiente per il rischio generico pari, rispettivamente, all’8 per cento e al 15 per cento.



Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

intrinseco positivo dell'opzione (1). Il requisito patrimoniale è pari alla differenza, se di segno positivo, tra l'importo di cui al punto a) e quello di cui al punto b). Nel caso di differenza di segno negativo il requisito patrimoniale si pone pari a zero.

Per le posizioni di cui ai punti 3) e 4) il requisito patrimoniale è pari al minore importo tra: a) il valore di mercato dell'attività sottostante (2) moltiplicato per la somma dei coefficienti per il rischio generico e per il rischio specifico di pertinenza dell'attività (3); b) il valore di mercato dell'opzione (4).

### ESEMPIO

*Di seguito si illustra un esempio di calcolo del requisito patrimoniale per le posizioni di cui al punto 1).*

*Si ipotizzi che la banca A abbia in portafoglio: a) 100 azioni della società B al prezzo corrente di 10; b) un'opzione put sulle medesime azioni con un prezzo di esercizio ("strike price") di 11. In tale ipotesi il requisito patrimoniale è pari a 60 corrispondente alla differenza tra 160 e 100. L'importo pari a 160 è così determinato:  $100 \times 10 = 1000$  (valore corrente 100 azioni società B) moltiplicato per 16% (somma dei requisiti patrimoniali per il rischio generico (8 per cento) e per il rischio specifico (8 per cento) delle azioni della società B). L'importo pari 100 è così determinato: valore intrinseco positivo dell'opzione put pari a  $1(11 - 10)$  moltiplicato per 100 (numero di azioni della società B sottostanti all'opzione put).*

#### 1.3.7.2 Metodo "delta-plus"

Con tale metodo le posizioni in opzioni vanno incluse in base al c.d. "delta equivalent value" nei sistemi di misurazione di cui ai precedenti paragrafi 1.3.2.2 (rischio di posizione dei titoli di debito), 1.3.2.3 (rischio di posizione dei titoli di capitale), 1.3.4 (rischio di posizione su quote di O.I.C.R.), 1.3.5 (rischio di cambio) e 1.3.6 (rischio di posizione su merci).

Il "delta equivalent value" corrisponde al prodotto fra il valore corrente dello strumento finanziario di riferimento (5) (o, in mancanza, il valore nozionale) e il fattore

(1) Per le opzioni con vita residua "oltre 6 mesi" il prezzo di esercizio va raggugliato con il prezzo corrente a termine e non con il prezzo corrente a pronti. Le banche che non sono in grado di eseguire tale confronto assumono il valore intrinseco dell'opzione pari a zero.

(2) Nel caso di opzioni che scambiano due valute occorre fare riferimento al prezzo di mercato della valuta da ricevere. Nel caso di opzioni senza titolo sottostante (ad esempio, *cap*, *floor*, etc.) occorre fare riferimento al valore nozionale.

(3) Per il rischio generico su titoli di debito e tassi d'interesse occorre prendere in considerazione: a) nel caso di applicazione del metodo basato sulla "scadenza", i coefficienti riferiti allo strumento finanziario sottostante all'opzione riportati nella circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", Allegato B "Istruzioni per il calcolo del rischio di posizione generico su titoli di debito", Tabella 1, colonna "fattori di ponderazione"; nel caso di applicazione del metodo basato sulla "durata finanziaria", il prodotto tra la "durata finanziaria modificata" dello strumento sottostante all'opzione e il corrispondente coefficiente riportato nella circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", Allegato B "Istruzioni per il calcolo del rischio di posizione generico su titoli di debito", Tabella 3, colonna "variazioni ipotizzate di tasso".

Con riferimento agli indici azionari ampliamenti diversificati per i quali la Banca d'Italia abbia previsto l'esclusione dal calcolo del rischio specifico, al coefficiente per il rischio generico (pari all'8%) occorre sommare il coefficiente del 2 per cento.

Alle valute e alle merci si applica unicamente un coefficiente per il rischio generico pari, rispettivamente, all'8 per cento e al 15 per cento.

(4) Nel caso di opzioni su valute non rientranti nel "portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza" e di opzioni su merci si può considerare, in luogo del valore di mercato, il valore contabile.

(5) Nel caso degli impegni assunti nelle gestioni patrimoniali alla restituzione del capitale investito e/o alla corresponsione di un rendimento minimo, occorre considerare il valore corrente di ciascun titoli sottostante, ovvero della gestione patrimoniale qualora non si proceda alla scomposizione analitica delle attività che la compongono. In quest'ultima eventualità, nel caso di

---

Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

“delta” (1). Quest’ultimo esprime la probabilità di esercizio del contratto di opzione e viene determinato in base alla formula della derivata del valore corrente dell’opzione rispetto a quello dello strumento sottostante.

Il fattore “delta” non copre in misura sufficiente i rischi inerenti alle posizioni in opzioni, di conseguenza per ciascuna tipologia di rischio e con riferimento a ogni singola opzione occorre calcolare ulteriori requisiti patrimoniali per il fattore “gamma”, che misura il tasso di variazione del “delta”, e per il fattore “vega”, che misura la sensibilità del valore di un’opzione al variare della volatilità del prezzo dello strumento sottostante.

Nel caso degli impegni assunti nelle gestioni patrimoniali alla restituzione del capitale investito e/o alla corresponsione di un rendimento minimo, i requisiti patrimoniali per i fattori “gamma” e “vega” sono determinati con riferimento a ciascuna attività sottostante, ovvero all’attività sintetica qualora non si proceda alla scomposizione analitica delle attività che compongono la gestione patrimoniale (2).

Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per i fattori “gamma” e “vega” (cfr. esempi riportati nell’allegato 5 della presente sezione) le opzioni (3) vanno innanzitutto raggruppate in base allo strumento sottostante. A tal fine, sono trattate come opzioni sullo “stesso strumento sottostante”:

- a) le opzioni su titoli di debito e su tassi d’interesse, espresse nella medesima valuta e presentanti il medesimo profilo temporale. Quest’ultima condizione risulta soddisfatta per le opzioni la cui coppia di posizioni (lunga e corta) sottostanti ricada nelle medesime fasce temporali riportate nella circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, Allegato B “Istruzioni per il calcolo del rischio di posizione generico su titoli di debito”, Tabella 1, “Metodo basato sulla scadenza: fasce temporali e fattori di ponderazione” (in caso di applicazione del “metodo basato sulla scadenza”) e nella Tabella 3 “Metodo basato sulla durata finanziaria: fasce temporali e variazioni ipotizzate di tasso d’interesse” (in caso di applicazione del “metodo basato sulla durata finanziaria”);
- b) le opzioni su titoli di capitale o su indici azionari, riferite a mercati del medesimo paese;
- c) le opzioni su certificati di partecipazione a O.I.C.R. che replicano indici di titoli di debito o “basket” di titoli di debito” (“metodo della scomposizione semplificata”), espresse nella medesima valuta e presentanti il medesimo profilo temporale. Quest’ultima condizione risulta soddisfatta per le opzioni la cui coppia di posizioni (lunga e corta) sottostanti ricada nelle medesime fasce temporali riportate nella circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, Allegato B “Istruzioni per il calcolo del rischio di posizione generico su titoli di debito”, Tabella 1, “Metodo basato sulla scadenza: fasce temporali e fattori di ponderazione” (in caso di applicazione del “metodo basato sulla scadenza”) e nella Tabella 3 “Metodo basato sulla durata finanziaria: fasce temporali e variazioni ipotizzate di tasso d’interesse” (in caso di applicazione del “metodo basato sulla durata finanziaria”);

---

gestioni miste il valore corrente va ripartito per natura (titoli di debito, titoli di capitale certificati di partecipazione a O.I.C.R.) proporzionalmente al peso che ciascuna categoria di attività ha all’interno della gestione.

(1) Nel caso degli impegni assunti nelle gestioni patrimoniali di cui alla nota precedente il “delta” da considerare è quello dell’intero portafoglio sottostante alla gestione (comprensivo degli eventuali investimenti in certificati di partecipazione a O.I.C.R.).

(2) Nel caso di gestioni miste, i fattori “gamma” e “vega” dell’attività sintetica sono applicati, al fine di tenere conto della natura dei sottostanti, a ciascuna categoria di attività (titoli di debito e titoli di capitale) che compongono la gestione patrimoniale.

(3) Vanno presi in considerazione tutti i contratti di opzione, indipendentemente dalla loro eventuale partecipazione alla compensazione preventiva.

Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

- d) le opzioni su certificati di partecipazione a O.I.C.R. che replicano indici di capitale o “basket” di titoli di capitale (“metodo della scomposizione semplificata”), riferite a mercati del medesimo Paese;
- e) le opzioni su certificati di partecipazione a O.I.C.R. diversi da quelli di cui ai punti precedenti e ai quali la banca applica il “metodo della scomposizione parziale”, alla parte del certificato imputabile a titoli di debito si applica quanto previsto al precedente punto a), mentre alla parte del certificato imputabile ai titoli di capitale si applica quanto previsto al punto b);
- f) le opzioni su certificati di partecipazione a O.I.C.R. diversi da quelli di cui ai punti precedenti e ai quali la banca applica il “metodo residuale”, riferite al medesimo O.I.C.R.;
- g) le opzioni su valute e oro, riferite alla medesima coppia di valute e/o oro;
- h) le opzioni su merci, riferite a ciascun “prodotto specifico”.

Per ciascuna opzione sullo “stesso strumento sottostante” occorre calcolare il relativo “*impatto gamma*” (positivo o negativo), sulla base di uno sviluppo in serie di *Taylor*:

$$\text{impatto gamma} = 1/2 \times \text{gamma} \times VU^2$$

dove VU rappresenta la “variazione dello strumento sottostante” e corrisponde:

- nel caso di opzioni su titoli di debito, al prodotto tra il valore corrente dello strumento sottostante e i fattori di ponderazione (corrispondenti al prodotto tra i fattori di rischio relativi alla “durata finanziaria modificata” e alla “volatilità”) di cui all’anzidetta Tabella 1, “Metodo basato sulla scadenza: fasce temporali e fattori di ponderazione”;
- nel caso di opzioni su tassi d’interesse, al prodotto tra il valore corrente dello strumento sottostante e i fattori di ponderazione (corrispondenti al prodotto tra i fattori di rischio relativi alla “durata finanziaria modificata” e alla “volatilità”), riferito allo strumento finanziario sottostante, di cui all’anzidetta Tabella 1, “Metodo basato sulla scadenza: fasce temporali e fattori di ponderazione”;
- nel caso di opzioni su titoli di capitale e indici azionari, al prodotto tra il valore corrente dello strumento finanziario sottostante e un coefficiente pari all’8 per cento;
- nel caso di opzioni su valute e oro, al prodotto tra il valore corrente della valuta sottostante (1) e un coefficiente pari all’8 per cento;
- nel caso di opzioni su merci, al prodotto tra il valore corrente del sottostante e un coefficiente pari al 15 per cento;
- nel caso di opzioni su quote di O.I.C.R. con sottostante un indice di titoli di debito o un “basket” di prestabiliti titoli di debito, o con sottostante titoli di debito, il cui rischio di posizione è calcolato in base al “metodo della scomposizione semplificata” o al “metodo della scomposizione parziale”, al prodotto tra il valore corrente dello strumento sottostante e i fattori di ponderazione (corrispondenti al prodotto tra i fattori di rischio relativi alla “durata finanziaria modificata” e alla “volatilità”) di cui all’anzidetta Tabella 1, “Metodo basato sulla scadenza: fasce temporali e fattori di ponderazione”;
- nel caso di opzioni su quote di O.I.C.R. che replicano indici di capitale, o con sottostante un “basket” di prestabiliti titoli di capitale, o con sottostante titoli di capitale, il cui rischio di posizione è calcolato in base al “metodo della scomposizione semplificata” o al “metodo della scomposizione parziale”, al prodotto tra il valore corrente della quota di O.I.C.R. e un coefficiente pari all’8 per cento;

(1) Nel caso di opzioni che scambiano due valute occorre fare riferimento al valore di mercato della valuta da ricevere.

---

Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

- nel caso di opzioni su quote di O.I.C.R. il cui rischio di posizione è calcolato in base al “metodo residuale”, al prodotto tra il valore corrente della quota di O.I.C.R. e un coefficiente pari al 32 per cento;
- nel caso di opzioni connesse con strumenti finanziari sensibili a più fattori di rischio, al prodotto tra il valore corrente dello strumento finanziario e i coefficienti di rischio, determinati come indicato nei precedenti alinea, relativi ai fattori di rischio sottostanti alle opzioni (1);
- nel caso di opzioni su strumenti finanziari dipendenti da fattori di rischio non espressamente previsti dalla normativa assoggettati a un requisito patrimoniale pari al 15 per cento, al prodotto tra il valore corrente del sottostante e un coefficiente pari al 15 per cento.

I singoli “*impatti gamma*” di ciascuna opzione sullo “stesso strumento sottostante” sono sommati algebricamente così da determinare, per ogni classe di strumento sottostante, l’“*impatto gamma*” netto (positivo o negativo).

Il requisito patrimoniale per il fattore “*gamma*” si applica alle sole opzioni sullo “stesso strumento sottostante” aventi un “*impatto gamma*” netto negativo.

Il requisito patrimoniale totale per il fattore “*gamma*” è pari alla somma in valore assoluto degli “*impatti gamma*” netti negativi di ciascuna opzione sullo “stesso strumento sottostante”.

Per il calcolo del requisito patrimoniale per il fattore “*vega*” (rischio di volatilità) occorre moltiplicare i “*vega*” relativi a ciascuna opzione sullo “stesso strumento sottostante” per una variazione proporzionale della volatilità di +/- 25 per cento. A tal fine la volatilità implicita va moltiplicata per la suddetta variazione di +/- 25 per cento e il risultato ottenuto va moltiplicato per il fattore “*vega*” dello strumento sottostante. In questa maniera si ottiene il requisito patrimoniale della opzione specifica. Successivamente si procede alla somma algebrica dei valori così ottenuti in modo da determinare il requisito patrimoniale per il fattore “*vega*” di ciascuna opzione sullo “stesso strumento sottostante”.

Il requisito patrimoniale totale per il fattore “*vega*” è pari alla somma in valore assoluto dei singoli requisiti relativi a ciascuna opzione sullo “stesso strumento sottostante”.

### 1.3.7.3 Metodo di scenario

In base a tale metodo sulle posizioni in opzioni e sulle eventuali posizioni oggetto di copertura specifica si calcola un requisito patrimoniale “*ad hoc*”, distintamente per il rischio generico del “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza”, il rischio di cambio e il rischio di posizione su merci. Pertanto, i contratti di opzione e le eventuali posizioni oggetto di copertura specifica non vanno inclusi nei sistemi di misurazione di cui ai precedenti paragrafi 1.3.2.2 (limitatamente al rischio generico), 1.3.2.3 (limitatamente al rischio generico), 1.3.4 (limitatamente al rischio generico), 1.3.5 e 1.3.6. Viceversa, sulle opzioni su titoli di debito, titoli di capitale e indici azionari nonché sulle eventuali posizioni oggetto di copertura si deve continuare a calcolare il requisito patrimoniale per il rischio specifico applicando i sistemi di misurazione contemplati nei precedenti paragrafi 1.3.2.2, 1.3.2.3, 1.3.4.

---

(1) Ciò vale qualora la banca scelga una rappresentazione dello strumento finanziario mediante posizioni di sensitività (cfr. paragrafo 1.3.2 della presente sezione).

Per quanto concerne la metodologia di applicazione del “metodo di scenario” si rinvia alla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

### **Modelli interni**

Relativamente al trattamento delle opzioni con l’utilizzo di modelli interni si rinvia alla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

---

Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

#### **1.4. VALUTA DI SEGNALAZIONE**

Si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 1.6 della sottosezione 1.1 della presente circolare, ad eccezione delle voci relative al “Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: titoli di debito – rischio generico – metodo basato sulla scadenza”, “Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: titoli di debito – rischio generico – metodo basato sulla durata finanziaria”, “Trattamento dei contratti di opzione: metodo *delta-plus* – titoli di debito e valute e oro”, che vanno segnalate secondo la valuta di denominazione dei singoli rapporti.

### **1.5. ARROTONDAMENTI**

Si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 1.7. della sottosezione 1.1. della presente circolare. Gli importi relativi al “Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: titoli di debito rischio generico” e “Trattamento dei contratti di opzione: metodo *delta-plus* – titoli di debito e valute e oro”, da indicare nella valuta di denominazione dei rapporti, vanno arrotondati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all’unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione: 7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato  
Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

---



---

Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	2 – Schema della segnalazione relativa ai requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato

---

*Sottosezione:*

**2 – SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE RELATIVA AI REQUISITI  
PATRIMONIALI INDIVIDUALI SUI RISCHI DI MERCATO**

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	2 – Schema della segnalazione relativa ai requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato

---

## PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato  
 Sottosezione: 2 – Schema della segnalazione relativa ai requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato

<b>PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: METODOLOGIA STANDARDIZZATA – TITOLI DI DEBITO – RISCHIO GENERICO – METODO BASATO SULLA SCADENZA</b>	<b>Tipo tasso</b>	<b>Vita residua tipo A</b>	<b>Vita residua tipo B</b>	<b>Valuta</b>	<b>Tipo importo</b>
1. Titoli di proprietà posizioni lunghe posizioni corte					
2. Operazioni “fuori bilancio”					
2.1 Contratti derivati con titolo sottostante posizioni lunghe posizioni corte					
2.2 Contratti derivati senza titolo sottostante posizioni lunghe posizioni corte					
2.3 Altre operazioni “fuori bilancio” posizioni lunghe posizioni corte					
3. Totale portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza posizioni lunghe posizioni corte					

**LEGENDA:**

<b>TIPO TASSO:</b>	01	Posizioni a tasso fisso con cedola inferiore al 3 per cento
	02	Posizioni a tasso fisso con cedola maggiore o pari al 3 per cento
	11	Posizioni a tasso indicizzato
	92	Posizioni relative a contratti derivati senza titolo sottostante – tasso fisso inferiore al 3 per cento (1)
	93	Posizioni relative a contratti derivati senza titolo sottostante – altre posizioni
<b>VITA RESIDUA TIPO A:</b>	D1	Fasce temporali per scadenza del capitale relative alle posizioni a tasso fisso con cedola inferiore al 3 per cento
	D2	Fasce temporali per scadenza del capitale relative alle posizioni a tasso fisso con cedola maggiore o pari al 3 per cento
<b>VITA RESIDUA TIPO B:</b>	D3	Fasce temporali per scadenza di revisione dei rendimenti relative alle posizioni a tasso indicizzato (2)
<b>VALUTA:</b>		Codici valuta

(1) Nel caso di “*interest rate swaps*” con tasso fisso inferiore (maggiore o pari) al 3 per cento la posizione relativa al tasso fisso va classificata con il codice 92–D1 (93–D2) ; la posizione relativa al tasso indicizzato va classificata con il codice 93–D3. Nel caso di “*forward rate agreements*” e contratti similari con tasso fisso inferiore (maggiore o pari) al 3 per cento (ad esempio “*cap*” e “*floor*”) entrambe le posizioni vanno classificate con il codice 92–D1 oppure 93–D2.

(2) Corrispondono alle fasce temporali per scadenza del capitale relative alle posizioni a tasso fisso con cedola maggiore o pari al 3 per cento (D2 della vita residua tipo A).

---

Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	2 – Schema della segnalazione relativa ai requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato

---

segue **LEGENDA:**

<b>TIPO IMPORTO</b>	71	Valore corrente per il fattore di sensitività, nel caso di strumenti finanziari sensibili a più fattori di rischio per i quali non si ricorra alla scomposizione nelle componenti elementari
	72	Capitale nozionale, per i contratti derivati senza titolo sottostante per i quali si applichi il “metodo della doppia entrata”
	73	Valore attuale netto, per i contratti derivati o altre operazioni “fuori bilancio” per le quali si applichi il metodo di rappresentazione basato sui modelli finanziari
	74	Delta equivalent value per le opzioni
	75	Valore corrente, nei casi diversi da quelli precedenti
	3	Valore ponderato

#### **Avvertenze**

L’informazione “Vita residua di tipo A – D1” può essere fornita soltanto in corrispondenza del “Tipo tasso – 01 e 92”.

L’informazione “Vita residua di tipo A – D2” può essere fornita soltanto in corrispondenza del “Tipo tasso – 02 e 93”.

L’informazione “Vita residua di tipo B – D3” può essere fornita soltanto in corrispondenza del “Tipo tasso – 11 e 93”.

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato  
 Sottosezione: 2 – Schema della segnalazione relativa ai requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato

<b>PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: METODOLOGIA STANDARDIZZATA – TITO LI DI DEBITO – RISCHIO GENERICO – METODO BASATO SULLA DURATA FINANZIARIA</b>	<b>Zona</b>	<b>Valuta</b>
1. Totale portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza – posizioni lunghe – posizioni corte		

**LEGENDA:**

**ZONA:**

68 Zona 1

71 Zona 2

74 Zona 3

**VALUTA:**

Codici valuta

Sezione: 7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato  
 Sottosezione: 2 – Schema della segnalazione relativa ai requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato

<b>PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: METODOLOGIA STANDARDIZZATA – TITOLI DI DEBITO – RISCHIO SPECIFICO</b>	<b>Tipologia emittente</b>	<b>Vita residua</b>
1. <i>Posizioni diverse da cartolarizzazioni</i> 1.1 Posizioni lunghe 1.2 Posizioni corte 2. <i>Derivati su crediti di copertura di:</i> 2.1 posizioni diverse da cartolarizzazioni 2.2.1 A fronte di posizioni lunghe 2.2.2 A fronte di posizioni corte 3. <i>Posizioni compensate diverse da cartolarizzazioni esposte al rischio specifico</i>		

**LEGENDA:**

**TIPOLOGIA EMITTENTE:**

- 11 Emittenti a ponderazione nulla
- 13 Emittenti qualificati
- 14 Emittenti non qualificati
- 15 Emittenti ad alto rischio

**VITA RESIDUA:**

- D5 Fasce temporali per scadenza del capitale relative sia alle posizioni a tasso fisso sia a quelle a tasso indicizzato

**Avvertenze**

L'informazione "Vita residua" va fornita soltanto in corrispondenza della "Tipologia emittente - 13".

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato  
 Sottosezione: 2 – Schema della segnalazione relativa ai requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato

<b>PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: METODOLOGIA STANDARDIZZATA – POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE – RISCHIO SPECIFICO</b>		<b>Tipo importo</b>	<b>Fattore di ponderazione</b>	<b>Tipologia sottostante</b>
1.	Metodologia standardizzata			
	1.1 Posizioni lunghe verso la cartolarizzazione	XX/YY	x	-
	1.2 Posizioni corte verso la cartolarizzazione	XX/YY	x	-
	1.3 Posizioni lunghe verso la ri-cartolarizzazione	XX/YY	x	-
	1.4 Posizioni corte verso la ri-cartolarizzazione	XX/YY	x	-
2.	Metodologia IRB			
	2.1 Posizioni lunghe verso la cartolarizzazione	XX/YY	x	-
	2.2 Posizioni corte verso la cartolarizzazione	XX/YY	x	-
	2.3 Posizioni lunghe verso la ri-cartolarizzazione	XX/YY	x	-
	2.4 Posizioni corte verso la ri-cartolarizzazione	XX/YY	x	-
3.	Metodo formula di vigilanza			
	3.1 Posizioni lunghe verso la cartolarizzazione	XX/YY	-	-
	3.2 Posizioni corte verso la cartolarizzazione	XX/YY	-	-
	3.3 Posizioni lunghe verso la ri-cartolarizzazione	XX/YY	-	-
	3.4 Posizioni corte verso la ri-cartolarizzazione	XX/YY	-	-
4.	Metodo della valutazione interna			
	4.1 Posizioni lunghe verso la cartolarizzazione	XX/YY	-	-
	4.2 Posizioni corte verso la cartolarizzazione	XX/YY	-	-
	4.3 Posizioni lunghe verso la ri-cartolarizzazione	XX/YY	-	-
	4.4 Posizioni corte verso la ri-cartolarizzazione	XX/YY	-	-
5.	Totale delle posizioni verso cartolarizzazioni	YY	-	x

**LEGENDA**

<b>TIPO IMPORTO:</b>	XX	posizione netta
	YY	posizione netta ponderata
<b>FATTORE DI PONDERAZIONE:</b>	41	7-10%
	42	12-18%
	43	20-35%
	44	40-75%
	10	100%
	xx	150%
	xx	200%
	xx	225%
	19	250%
	xx	300%

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	2 – Schema della segnalazione relativa ai requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato

	30	350%
	45	425%
	xx	500%
	46	650%
	xx	750%
	xx	850%
	31	1250% - con rating
	32	1250% - privo di rating
	33	<i>look-through</i> – second loss in ABCP
	34	<i>look-through</i> - altro
<b>TIPOLOGIA SOTTOSTANTE:</b>	XXX	mutui ipotecari su immobili residenziali
	XXX	mutui ipotecari su immobili commerciali
	XXX	crediti connessi a carte di credito
	XXX	leasing
	XXX	prestiti verso imprese (incluse PMI)
	XXX	crediti al consumo
	XXX	crediti al commercio
	XXX	cartolarizzazioni
	XXX	Altro

**Avvertenze**

L'informazione "Fattore di ponderazione" va fornita soltanto in corrispondenza del "Tipo importo - XX".



PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato  
 Sottosezione: 2 – Schema della segnalazione relativa ai requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato

<b>PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: METODOLOGIA STANDARDIZZATA – SOTTO PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE – RISCHIO SPECIFICO</b>		<b>Tipo importo</b>	<b>Fattore di ponderazione</b>
1.	Metodologia standardizzata		
	1.1 Posizioni lunghe verso la cartolarizzazione	xx-yy	x
	1.2 Posizioni corte verso la cartolarizzazione	xx-yy	x
2.	Metodologia IRB		
	2.1 Posizioni lunghe verso la cartolarizzazione	xx-yy	x
	2.2 Posizioni corte verso la cartolarizzazione	xx-yy	x
3.	Metodo formula di vigilanza		
	3.1 Posizioni lunghe verso la cartolarizzazione	xx-yy	
	3.2 Posizioni corte verso la cartolarizzazione	xx-yy	
4.	Metodo della valutazione interna		
	4.1 Posizioni lunghe verso la cartolarizzazione	xx-yy	
	4.2 Posizioni corte verso la cartolarizzazione	xx-yy	
5.	Posizioni in derivati creditizi <i>n-to-default</i>		
	5.1 Posizioni lunghe	xx-yy	x
	5.2 Posizioni corte	xx-yy	x
6.	Altre posizioni:		
	6.1 Posizioni lunghe	xx-yy	x
	6.2 Posizioni corte	xx-yy	x

**LEGENDA:**

<b>TIPO IMPORTO:</b>	XX	posizione netta
	YY	posizione netta ponderata
<b>FATTORE DI PONDERAZIONE:</b>	41	7-10%
	42	12-18%
	43	20-35%
	44	40-75%
	10	100%
	xx	150%
	xx	200%
	xx	225%
	19	250%
	xx	300%
	30	350%
	45	425%
	xx	500%
	46	650%
	xx	750%
	xx	850%
31	1250% - con rating	
32	1250% - privo di rating	

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	2 – Schema della segnalazione relativa ai requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato

---

	33	<i>look-through</i> – second loss in ABCP
	34	<i>look-through</i> - altro
	xx	Altro

**Avvertenze**

L'informazione "Fattore di ponderazione" va fornita soltanto in corrispondenza del "Tipo importo - XX".

Il fattore di ponderazione "Altro" non rileva per le posizioni verso cartolarizzazione.

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato  
 Sottosezione: 2 – Schema della segnalazione relativa ai requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato

<b>PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: METODOLOGIA STANDARDIZZATA – TITOLI DI CAPITALE</b>	<b>Tipo importo</b>	<b>Paese del mercato di quotazione</b>
1. Posizioni in titoli di capitale Titoli di proprietà – posizioni lunghe – posizioni corte Operazioni “fuori bilancio” – posizioni lunghe – posizioni corte 2. Posizioni compensate di contratti derivati su indici azionari diversificati – posizioni lunghe – posizioni corte 3. Posizioni non compensate di contratti derivati su indici azionari diversificati – posizioni lunghe – posizioni corte 4. Strumenti finanziari sensibili a più fattori di rischio – posizioni lunghe – posizioni corte		

**LEGENDA:**

**PAESE DEL MERCATO  
DI QUOTAZIONE:  
TIPO IMPORTO**

Codici paese

- 71 Valore corrente per il fattore di sensitività, nel caso di strumenti finanziari sensibili a più fattori di rischio per i quali non si ricorra alla scomposizione nelle componenti elementari
- 72 Capitale nozionale, per i contratti derivati senza titolo sottostante per i quali si applichi il “metodo della doppia entrata”
- 74 Delta equivalent value per le opzioni
- 75 Valore corrente, nei casi diversi da quelli precedenti

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	2 – Schema della segnalazione relativa ai requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato

TRATTAMENTO DEI CONTRATTI DI OPZIONE: METODOLOGIA STANDARDIZZATA – METODO “DELTA PLUS”	Tipo importo	Valuta	Vita residua posizioni lunghe	Vita residua posizioni corte	Paese del mercato di quotazione
<i>Strumenti sottostanti</i>					
Titoli di debito fattore <i>gamma</i> : - positivo - negativo fattore <i>vega</i> : - positivo - negativo					
Titoli di capitale fattore <i>gamma</i> : - positivo - negativo fattore <i>vega</i> : - positivo - negativo					
Valute e oro fattore <i>gamma</i> : - positivo - negativo fattore <i>vega</i> : - positivo - negativo					

**LEGENDA:**

**TIPO IMPORTO**

- 56 Impatto gamma
- 58 Fattore “vega” per una variazione proporzionale della volatilità implicita di +/- 25 per cento

**VALUTA:**

Codici valuta

**PAESE DI QUOTAZIONE:**

Codici paese

**VITA RESIDUA POSIZIONI LUNGHE:**

Fasce temporali relative alle posizioni lunghe

**VITA RESIDUA POSIZIONI CORTE:**

Fasce temporali relative alle posizioni corte

**Avvertenze**

L’informazione “Tipo importo – 56” va fornita soltanto in corrispondenza del “fattore *gamma*”.

L’informazione “Tipo importo – 58” va fornita soltanto in corrispondenza del “fattore *vega*”.

L’informazione “valuta” non va fornita in corrispondenza di “Titoli di capitale”.

L’informazione “Paese del mercato di quotazione” va fornita soltanto in corrispondenza di “Titoli di capitale”.

L’informazione “Vita residua posizioni lunghe” e “Vita residua posizioni corte” va fornita soltanto in corrispondenza di “Titoli di debito”.

Per i contratti di opzione su merci, quote di O.I.C.R., strumenti finanziari sensibili a più fattori di rischio, strumenti finanziari dipendenti da fattori di rischio non espressamente previsti dalla normativa, vanno segnalati direttamente i requisiti patrimoniali relativi ai fattori “*gamma*” e “*vega*” nella tabella “Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: requisiti patrimoniali”.

**PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: METODOLOGIA  
STANDARDIZZATA – CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE A O.I.C.R. –  
TITOLI DI DEBITO – RISCHIO DI POSIZIONE**

1. Posizioni lunghe
2. Posizioni corte

Sezione: 7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato

Sottosezione: 2 – Schema della segnalazione relativa ai requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato

**PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: METODOLOGIA  
STANDARDIZZATA – CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE A O.I.C.R. – TITOLI  
DI CAPITALE – RISCHIO DI POSIZIONE**

1. Posizioni lunghe
2. Posizioni corte

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato  
 Sottosezione: 2 – Schema della segnalazione relativa ai requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato

<b>RISCHIO DI REGOLAMENTO PER LE TRANSAZIONI DVP</b>	<b>Tempo di inadempimento</b>
1. <i>Esposizione</i>	

**LEGENDA:**

**TEMPO DI INADEMPIMENTO:**

- 21 dal 5° al 15° giorno lavorativo
- 22 dal 16° al 30° giorno lavorativo
- 23 dal 31° al 45° giorno lavorativo
- 24 oltre il 45° giorno lavorativo

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato  
 Sottosezione: 2 – Schema della segnalazione relativa ai requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato

<b>RISCHIO DI CAMBIO: METODOLOGIA STANDARDIZZATA -                      POSIZIONE NETTA APERTA IN CAMBI</b>	<b>Valuta</b>
<i>Valute</i> 1. Posizioni lunghe 2. Posizioni corte 3. Oro 3.1 Posizione lunga 3.2 Posizione corta 4. Altre quote di O.I.C.R. – valute distinte 5. Posizione netta aperta in cambi	

**LEGENDA:**

**VALUTA:**

Codici valuta



<b>MODELLI INTERNI SUI RISCHI DI MERCATO: INFORMAZIONI SUL VAR</b>	<b>Totale</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. VAR regolamentare decennale:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Media relativa agli ultimi 60 giorni moltiplicata per il fattore <math>\beta_c</math></li> <li>1.2 VAR T-1</li> </ol> </li> <li>2. VAR regolamentare decennale in condizioni di stress:               <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Media relativa agli ultimi 60 giorni moltiplicata per il fattore <math>\beta_s</math></li> <li>2.2 VAR in condizioni di stress T-1</li> </ol> </li> <li>3. Requisito per il rischio di migrazione e <i>default</i> (IRC):               <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 Media relativa alle 12 settimane precedenti</li> <li>3.2 IRC T-1</li> </ol> </li> <li>4. APR:               <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1 Media relativa alle 12 settimane precedenti</li> <li>4.2 APR T-1</li> <li>4.3 APR floor</li> <li>4.4 Requisito patrimoniale aggiuntivo connesso alle prove di stress</li> </ol> </li> <li>5. Numero di scostamenti del VaR regolamentare</li> <li>6. Fattore moltiplicativo <math>\beta_c</math></li> <li>7. Fattore moltiplicativo <math>\beta_s</math></li> <li>8. VAR gestionale:               <ol style="list-style-type: none"> <li>8.1 Intervallo di confidenza</li> <li>8.2 Orizzonte temporale di riferimento</li> </ol> </li> </ol>	

Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	2 – Schema della segnalazione relativa ai requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato

<b>MODELLI INTERNI SU RISCHI DI MERCATO: INFORMAZIONI SUL <i>BACKTESTING</i></b>	<b>Data di riferimento</b>	<b>Portafoglio gestionale</b>
1. VAR regolamentare: 1.1 Decadale 1.2 Giornaliero 2. VAR regolamentare decadale in condizioni di stress 3. VAR gestionale: 4. APR (escluso requisito patrimoniale aggiuntivo connesso alle prove di stress) 5. Requisito per il rischio di migrazione e <i>default</i> (IRC) 6. <i>Backtesting</i> : utili e perdite 7.1 Effettivi 7.2 Ipotetici 7. Limiti del Var gestionale		

**LEGENDA:****DATA DI RIFERIMENTO:** 1 – 92**PORTAFOGLIO GESTIONALE:** Classificazione adottata dalla banca**Avvertenze**

L'informazione "portafoglio gestionale" corrisponde alla suddivisione adottata internamente dalla banca, secondo una anagrafica resa nota alla Banca d'Italia in sede di riconoscimento del modello interno.

L'informazione "data di riferimento" indica il giorno lavorativo in corrispondenza del quale viene calcolato il VAR.

L'informazione "Portafoglio gestionale" non va fornita in corrispondenza delle voci "VAR e VaR in condizioni di stress a fronte del rischio specifico", "Requisito per il rischio di migrazione e *default* (IRC)" e "APR (escluso requisito patrimoniale aggiuntivo connesso alle prove di stress)".

**PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA:  
METODOLOGIA STANDARDIZZATA – RISCHIO DI POSIZIONE SU  
TITOLI DI DEBITO, TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.,  
OPZIONI: REQUISITI PATRIMONIALI**

1. Rischio generico
  - 1.1 Titoli di debito
    - 1.1.1 Metodo basato sulla scadenza
    - 1.1.2 Metodo basato sulla durata finanziaria
  - 1.2 Titoli di capitale
2. Rischio specifico
  - 2.1 Titoli di debito
  - 2.2 Titoli di capitale
  - 2.3 Cartolarizzazioni
  - 2.4 Portafoglio di negoziazione di correlazione
3. Rischio di posizione dei certificati di partecipazione a O.I.C.R.
  - 3.1 Metodo della scomposizione semplificata
  - 3.2 Metodo della scomposizione parziale
  - 3.3 Metodo residuale
4. Opzioni
  - 4.1 Metodo semplificato
  - 4.2 Metodo “*delta-plus*”
    - 4.2.1 Fattore *gamma*
    - 4.2.2 Fattore *vega*
  - 4.3 Metodo di scenario

Sezione: 7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato

Sottosezione: 2 – Schema della segnalazione relativa ai requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato

**RISCHIO DI REGOLAMENTO PER LE TRANSAZIONI DVP - REQUISITO  
PATRIMONIALE**

1. Requisito patrimoniale

**RISCHIO DI CAMBIO: METODOLOGIA STANDARDIZZATA –  
REQUISITO PATRIMONIALE**

1. Requisito patrimoniale

Sezione: 7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato

Sottosezione: 2 – Schema della segnalazione relativa ai requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato

**RISCHIO SULLE POSIZIONI IN MERCI: METODOLOGIA  
STANDARDIZZATA – REQUISITO PATRIMONIALE**

1. Metodo basato sulle fasce di scadenza
2. Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato
3. Metodo semplificato

<p style="text-align: center;"><b>MODELLI INTERNI SUI RISCHI DI MERCATO: REQUISITO PATRIMONIALE</b></p>
---

1. VaR
--------

2. VaR in condizioni di stress
--------------------------------

3. IRC
--------

4. APR
--------

Sezione: 7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato

Sottosezione: 2 – Schema della segnalazione relativa ai requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato

**PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: REQUISITO  
PATRIMONIALE SU STRUMENTI FINANZIARI ESPOSTI A FATTORI DI  
RISCHIO NON CONTEMPLATI DALLA NORMATIVA**

1. Requisito patrimoniale



---

Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

*Sottosezione:*

**3 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA DI RILEVAZIONE**

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione: 7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato  
Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

### **3.1 PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: METODOLOGIA STANDARDIZZATA - RISCHIO GENERICO E RISCHIO SPECIFICO SU TITOLI DI DEBITO**

#### **3.1.1 AVVERTENZE**

Formano oggetto di rilevazione le posizioni nette (lunghe o corte) relative alla medesima emissione, espresse al valore corrente.

Nel caso di titoli di debito il valore corrente va determinato in base al “corso secco” (1) per il rischio generico, in base al corso “*tel quel*” per il rischio specifico.

---

(1) Per i titoli del tipo “*zero coupon bond*” ovvero “*one coupon*” occorre includere anche i ratei d’interesse maturati sino alla data di rilevazione.

### 3.2 PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: METODOLOGIA STANDARDIZZATA – TITOLI DI DEBITO – RISCHIO GENERICO – METODO BASATO SULLA SCADENZA

#### 3.2.1 PREMESSA

Relativamente agli importi con cui segnalare gli strumenti finanziari nella presente tabella, si ha che:

- nel caso di strumenti finanziari sensibili a più fattori di rischio per i quali non si ricorra alla scomposizione nelle componenti elementari va segnalato il valore corrente moltiplicato per il fattore di sensitività;
- nel caso di contratti derivati senza titolo sottostante rilevati in base al “metodo della doppia entrata” va indicato il valore nozionale;
- nel caso di contratti derivati o altre operazioni “fuori bilancio” rilevati utilizzando il metodo di rappresentazione basato sui modelli finanziari va segnalato il valore attuale netto;
- nel caso delle opzioni va segnalato il “*delta equivalent value*”;
- per gli strumenti finanziari differenti da quelli considerati nei precedenti alinea va indicato il valore corrente.

Ai fini del rischio generico la preventiva compensazione di posizioni di segno opposto relative a titoli di debito della medesima emissione, qualora almeno una posizione derivi da una operazione “fuori bilancio”, va effettuata unicamente per gli importi riferiti alla scadenza residua dei titoli e non anche per quelli riferiti alla data di regolamento delle operazioni “fuori bilancio”.

#### *ESEMPIO*

*Si supponga che il 1° febbraio una banca abbia in portafoglio un titolo A con durata residua 2 anni e che venda a termine lo stesso titolo con data di regolamento 1° aprile. Nella segnalazione riferita al 31.3 la banca segnala solo una posizione lunga in corrispondenza della data di regolamento (1 mese), essendo pari a zero l'importo della posizione netta nel titolo sottostante.*

Le residue posizioni relative alla data di regolamento si compensano in base alle regole previste per la compensazione dei contratti derivati e delle altre operazioni “fuori bilancio” riportate nel paragrafo 1.3.1.1.1 della sottosezione 7.1 della presente circolare.

#### *ESEMPIO*

*Si ipotizzi che una banca l'1/1 abbia acquistato a termine un titolo A con data di regolamento 15/5 e che l'1/2 venda a termine lo stesso titolo A con data di regolamento 20/5. Con riferimento alla segnalazione relativa al 31/3 la banca compensa sia le posizioni di segno opposto riferite al titolo A sia quelle riferite alla data di regolamento.*

Per la segnalazione della posizione netta di ciascuna emissione nella tabella relativa al “Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: metodologia standardizzata - titoli di debito - rischio generico – metodo basato sulla scadenza” occorre applicare i seguenti criteri convenzionali:

- 1) si procede in primo luogo a compensare le posizioni di segno opposto appartenenti alla medesima tipologia di strumenti prevista nella tabella (ad esempio, quella dei “contratti derivati con titolo sottostante”);

Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- 2) se dopo aver operato la compensazione prevista al punto 1) sussistono all'interno della categoria "Operazioni fuori bilancio" posizioni di segno opposto, si procede alla loro compensazione attribuendo il residuo alla tipologia di strumenti che presenta il maggior valore assoluto;
- 3) se dopo aver operato la compensazione prevista al punto 2) sussistono posizioni di segno opposto nelle due categorie "Operazioni fuori bilancio" e "Titoli di proprietà", si procede alla loro compensazione attribuendo il residuo alla categoria che presenta il maggior valore assoluto.

Tuttavia, nel caso in cui vi siano posizioni connesse con operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, la loro compensazione va effettuata dopo che siano state compensate le posizioni relative ad altri contratti, siano esse in bilancio o fuori bilancio. Per tali posizioni i coefficienti di riduzione previsti si applicano dopo aver proceduto al calcolo della posizione netta relativa alla medesima emissione.

#### *ESEMPIO*

*Si supponga che una banca con riferimento a titoli di debito della medesima emissione e con valore unitario di mercato pari a 100 euro:*

- *ne abbia in portafoglio tre;*
- *ne abbia acquistato a termine uno;*
- *ne abbia venduto a termine tre;*
- *abbia l'obbligo di sottoscriverne uno per effetto di un'operazione di collocamento per la quale siano trascorsi 5 giorni lavorativi da quello di chiusura del collocamento stesso;*
- *abbia il diritto di acquistarne uno per effetto di un contratto di opzione call con "delta" pari al 100 per cento.*

*In tal caso, la banca deve attenersi al comportamento segnaletico di seguito indicato:*

- 1) *avendo posizioni di segno opposto relativamente alla tipologia "Altre operazioni fuori bilancio" (cioè i contratti di acquisto e di vendita a termine), procede alla loro compensazione determinando una posizione corta pari a 200 (300 - 100);*
- 2) *avendo all'interno della medesima categoria "Operazioni fuori bilancio" posizioni di segno opposto (diverse da operazioni di collocamento) riferite a due diverse tipologie di strumenti - "Altre operazioni fuori bilancio" (posizione corta pari a 200) e "Contratti derivati con titolo sottostante" (posizione lunga pari a 100) - procede alla loro compensazione determinando una posizione corta pari a 100 nella tipologia "Altre operazioni fuori bilancio";*
- 3) *avendo posizioni di segno opposto per le due diverse categorie - "Titoli di proprietà" (posizione lunga pari a 300) e "Operazioni fuori bilancio" (posizione corta pari a 100) - procede alla loro compensazione rilevando nella tabella una posizione lunga di 200 fra i "Titoli di proprietà";*
- 4) *rileva infine una posizione lunga di 75 fra le "Altre operazioni fuori bilancio" con riferimento all'operazione di collocamento titoli.*

Si riportano di seguito alcuni esempi relativi alla compensazione di posizioni di segno contrario riguardanti contratti derivati e altre operazioni "fuori bilancio" dello stesso tipo (cfr. paragrafo 1.3.1.1.1 della sottosezione 7.1 della presente circolare).

#### *ESEMPI*

---

Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

*Si ipotizzi che una banca l'1/1 abbia acquistato a termine un titolo di Stato in euro a tasso fisso, cedola con rendimento nominale del 10% su base annua, valore di mercato 100, vita residua 10 anni e data di regolamento 15/5 e che l'1/2 venda a termine un titolo di una società privata in lire a tasso fisso, medesima cedola, valore di mercato 105, medesima vita residua e data di regolamento 20/5. In questo caso vanno compensate le posizioni di segno opposto relative sia ai titoli negoziati sia alle date di regolamento (segnalando un residuo di 5). Se, invece, la vendita a termine del titolo della società privata ha data di regolamento il 25/5, la banca compensa le posizioni di segno opposto relative ai titoli negoziati ma non quelle relative alla data di regolamento.*

*Si supponga che una banca il 28/2 abbia acquistato un FRA con le seguenti caratteristiche contrattuali: tasso fisso 12%, data di regolamento 30/6, durata contrattuale 6 mesi (scadenza 31/12), capitale di riferimento 100 euro, tasso di riferimento rBOT semestrale.*

*Si ipotizzi altresì che il 5/3 la stessa banca venda un FRA con le seguenti caratteristiche contrattuali: tasso fisso 12%, data di regolamento 5/7, durata contrattuale 6 mesi (scadenza 5/1), capitale di riferimento 100 euro, tasso di riferimento rBOT semestrale. In questo caso la banca non deve effettuare alcuna segnalazione alla data del 31/3.*

*Se invece il 5/3 la banca venda un FRA che differisce da quello precedente soltanto per il tasso fisso, che si suppone pari al 10%, in questo caso si compensano solo le posizioni di segno opposto riferite alla data di regolamento.*

*Si ipotizzi che una banca il 31/3 abbia acquistato un IRS con le seguenti caratteristiche contrattuali: liquidazione ogni 6 mesi alle date del 1° luglio e del 1° gennaio, durata contrattuale 5 anni (a partire dal 1° luglio), capitale di riferimento 100 euro, tasso fisso 12%, tasso indicizzato BOT semestrale. Si immagini altresì che il 30/4 la stessa banca venda un IRS con le seguenti caratteristiche contrattuali: liquidazione ogni 6 mesi alle date del 1° luglio e del 1° gennaio, durata riferimento 10 anni (a partire dal 1° luglio), capitale di riferimento 100 euro, tasso fisso 12%, tasso indicizzato rBOT semestrale. In questo caso, gli IRS vanno segnalati compensando unicamente le posizioni di segno opposto relative al tasso indicizzato.*

Il valore ponderato di ciascuna posizione va determinato applicando il coefficiente della pertinente fascia di vita residua.

### **3.2.2 TITOLI DI PROPRIETÀ**

Nelle posizioni corte vanno ricompresi gli eventuali “scoperti tecnici” nonché convenzionalmente i riporti e i pronti contro termine passivi. Nelle posizioni lunghe vanno convenzionalmente ricompresi i riporti e i pronti contro termine attivi.

Ai fini del calcolo della vita residua:

- i titoli a tasso fisso con rimborso graduale sono rilevati in base alla vita residua delle singole rate di ammortamento;
- i titoli a tasso fisso soggetti a estrazione secondo una percentuale costante nel tempo sono ripartiti in base al numero delle estrazioni che devono essere ancora effettuate nel periodo di tempo compreso fra la data di riferimento della segnalazione e quella di scadenza dell'ultima “tranche” dell'emissione;
- i titoli “serie aperta” a tasso fisso sono ripartiti secondo la percentuale fissa di estrazione;
- per i titoli a tasso fisso sui quali è riconosciuta l'opzione di rimborso anticipato a favore dell'acquirente oppure dell'emittente deve farsi riferimento: a) alla prima data di esercizio dell'opzione, per l'importo pari al valore corrente moltiplicato per il delta

Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- dell'opzione; b) alla scadenza del capitale, per il rimanente importo (differenza tra valore corrente e valore corrente moltiplicato per il delta dell'opzione);
- per i titoli a tasso indicizzato sui quali è riconosciuta l'opzione di rimborso anticipato a favore dell'acquirente oppure dell'emittente deve farsi riferimento: a) alla prima data di esercizio dell'opzione se antecedente alla prima data di revisione del rendimento, per l'importo pari al valore corrente moltiplicato per il delta dell'opzione; b) alla prima data di revisione del rendimento, per il rimanente importo (differenza tra valore corrente e valore corrente moltiplicato per il delta dell'opzione);
  - i titoli che prevedono la corresponsione di un tasso d'interesse a tasso fisso e la facoltà di trasformarlo a tasso indicizzato vanno trattati come una combinazione di titoli a tasso fisso e di opzioni su tassi d'interesse che consentono la vendita del tasso d'interesse fisso contro quello indicizzato (1);
  - i titoli che prevedono la corresponsione di un tasso d'interesse a tasso indicizzato e la facoltà di trasformarlo a tasso fisso vanno trattati come una combinazione di titoli a tasso indicizzato e di opzioni su tassi d'interesse che consentono la vendita del tasso d'interesse indicizzato contro quello fisso (2);
  - i titoli a tasso fisso di cui sia sconosciuto il piano di ammortamento vanno allocati convenzionalmente nella fascia temporale di scadenza "oltre 20 anni";
  - le operazioni pronti contro termine (attive e passive) e i riporti (attivi e passivi) sono rilevati in base alla vita residua delle operazioni stesse.

### 3.2.3 OPERAZIONI "FUORI BILANCIO"

Costituiscono oggetto di rilevazione:

- a) fra i contratti derivati con titolo sottostante, i "futures" e le opzioni su titoli di debito, anche se fittizi (3), e i contratti a premio;
- b) fra i contratti derivati senza titolo sottostante, i "futures" e le opzioni su tassi d'interesse, gli "I.R.S." e i "F.R.A.";
- c) fra le "altre operazioni fuori bilancio", i contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli di debito, gli impegni irrevocabili di acquisto derivanti dalla partecipazione a consorzi di garanzia per il collocamento di titoli di debito e similari, nonché altre eventuali operazioni "fuori bilancio".

Le operazioni "fuori bilancio" sui titoli di debito e sui tassi d'interesse vanno rilevate tenendo conto che il loro effetto sull'esposizione al rischio di tasso d'interesse è analogo a quello derivante da una combinazione di due operazioni a pronti di uguale importo e di segno opposto.

Ai fini dell'assimilazione delle operazioni "fuori bilancio" a quelle a pronti occorre adottare i seguenti criteri segnaletici:

- 1) l'acquisto a termine di un titolo (ovvero di un "future" con titolo sottostante) equivale alla combinazione di una posizione corta con scadenza corrispondente alla data di regolamento del contratto e di una posizione lunga con scadenza corrispondente alla vita residua del titolo sottostante (4); nel caso di "futures" con titolo sottostante fittizio la scadenza della posizione lunga corrisponde al tempo mancante alla data di regolamento più la durata del titolo fittizio;

(1) Ciò vale nel caso di applicazione del "metodo della doppia entrata".

(2) Ciò vale nel caso di applicazione del "metodo della doppia entrata".

(3) Ad esempio, i "futures" scambiati sul M.I.F..

(4) Ad esempio, ipotizzando che il 28 febbraio venga acquistato a termine un titolo avente durata residua 25 mesi con regolamento il 30 maggio, alla data di riferimento del 31 marzo l'ente segnala una posizione corta nella fascia 1 - 3 mesi e una posizione lunga nella fascia 1 - 2 anni.

Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- 2) la vendita a termine di un titolo (ovvero di un “future” con titolo sottostante) equivale alla combinazione di una posizione lunga con scadenza corrispondente alla data di regolamento del contratto e di una posizione corta con scadenza corrispondente alla vita residua del titolo sottostante; nel caso di “futures” con titolo sottostante fittizio la scadenza della posizione corta corrisponde al tempo mancante alla data di regolamento più la durata del titolo fittizio;
- 3) l’acquisto di una opzione “call” e la vendita o emissione di una opzione “put” equivalgono alla combinazione di una posizione corta con scadenza pari alla data di esercizio dell’opzione e di una posizione lunga con scadenza corrispondente alla vita residua del titolo sottostante; nel caso di opzioni con titolo sottostante fittizio la scadenza della posizione lunga corrisponde al tempo mancante alla data di regolamento più la durata del titolo fittizio;
- 4) l’acquisto di una opzione “put” e la vendita o emissione di una opzione “call” equivalgono alla combinazione di una posizione lunga con scadenza pari alla data di esercizio dell’opzione e di una posizione corta con scadenza corrispondente alla vita residua del titolo sottostante; nel caso di opzioni con titolo sottostante fittizio la scadenza della posizione corta corrisponde al tempo mancante alla data di regolamento più la durata del titolo fittizio;
- 5) la negoziazione di un “forward rate agreement” (F.R.A.) che prevede la riscossione (il pagamento) del differenziale positivo (negativo) tra tasso fissato contrattualmente e tasso corrente equivale alla combinazione di una posizione lunga con scadenza pari alla durata residua del contratto (tempo mancante alla data di regolamento più l’intervallo temporale di riferimento per il calcolo del differenziale) e di una posizione corta con scadenza corrispondente alla data di regolamento (1);
- 6) la negoziazione di un “forward rate agreement” che prevede la riscossione (il pagamento) del differenziale positivo (negativo) tra tasso corrente e tasso fissato contrattualmente equivale alla combinazione di una posizione corta con scadenza pari alla durata residua del contratto (tempo mancante alla data di regolamento più l’intervallo temporale di riferimento per il calcolo del differenziale) e di una posizione lunga con scadenza corrispondente alla data di regolamento;
- 7) l’acquisto di una opzione “cap” e la vendita o emissione di una opzione “floor” equivalgono rispettivamente a una serie di acquisti di opzioni “put” e a una serie di vendite o emissioni di opzioni “call” su un “forward rate agreement”; in tal caso la posizione relativa alla data di regolamento di ciascun “F.R.A.” si compensa con quella di segno opposto relativa alla durata residua del “F.R.A.” precedente (2);

(1) Si supponga che una banca il 31/3 abbia negoziato un FRA con le seguenti caratteristiche contrattuali: tasso “fisso” 12%, data di regolamento 30/4, durata contrattuale 6 mesi (scadenza 31/10), capitale di riferimento 100 euro, tasso di riferimento rBOT. Sulla base di questo contratto l’ente creditizio riceve (paga) dalla (alla) controparte il differenziale positivo (negativo) tra il 12% e rBOT. In questo caso, nella segnalazione riferita al 31/3 va segnalata una posizione lunga di 100 euro nella fascia “6 - 12 mesi” e una posizione corta di 100 euro nella fascia “0 - 1 mese”.

(2) Si supponga che una banca il 28/2 abbia negoziato una opzione “cap” con le seguenti caratteristiche contrattuali: durata contrattuale 2 anni, liquidazione ogni 6 mesi (1/4 e 1/10), capitale di riferimento 100 euro, tasso fisso 10%, tasso di riferimento rBOT.

Ai fini della segnalazione il “cap” è assimilabile a una serie di FRA’s, di numero pari alle relative scadenze (nell’esempio in esame 4), in cui la banca cede il tasso fisso e riceve il valore corrente del tasso di riferimento (nella terminologia di bilancio e delle segnalazioni di vigilanza la banca ha venduto i FRA’s, in quanto ha ceduto alla controparte il tasso fisso). La differenza del “cap” rispetto al FRA risiede nel fatto che il differenziale viene liquidato soltanto se è a favore della banca che ha acquistato l’opzione, previo pagamento di un premio, cioè quando il tasso di riferimento è superiore al tasso fisso; viceversa, quando il tasso di riferimento è inferiore al tasso fisso, la banca non soggiace all’obbligo di pagare il differenziale alla controparte emittente. Occorre, pertanto, calcolare i “delta value”, corrispondenti alle 4 scadenze del “cap”.

Supponendo che i “delta value” siano pari, rispettivamente, a 10%, 20%, 30% e 40%, nella segnalazione riferita al 31/3 si deve attribuire:

- 1) relativamente al primo FRA, una posizione lunga di 10 euro (“delta equivalent value” pari a 100 euro \* 10%) nella fascia “fino a 1 mese” e una posizione corta di 10 euro nella fascia “6 - 12 mesi”;



Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- 8) l'acquisto di una opzione "*floor*" e la vendita o emissione di una opzione "*cap*" equivalgono rispettivamente a una serie di acquisti di opzioni "*call*" e a una serie di vendite o emissioni di opzioni "*put*" su un "*forward rate agreement*"; in tal caso la posizione relativa alla data di regolamento di ciascun "F.R.A." si compensa con quella di segno opposto relativa alla durata residua del "F.R.A." precedente;
- 9) la negoziazione di un "*interest rate swap*" del tipo "*plain vanilla*" che prevede la riscossione di un flusso monetario a tasso fisso e il pagamento di un flusso monetario a tasso indicizzato equivale alla combinazione di una posizione corta con scadenza pari al giorno antecedente la prima successiva data di revisione del flusso indicizzato e di una posizione lunga con riferimento alla scadenza residua del contratto (1);
- 10) la negoziazione di un "*interest rate swap*" del tipo "*plain vanilla*" che prevede il pagamento di un flusso monetario a tasso fisso e la riscossione di un flusso monetario a tasso indicizzato equivale alla combinazione di una posizione lunga con scadenza pari al giorno antecedente la prima successiva data di revisione del flusso indicizzato e di una posizione corta con riferimento alla scadenza residua del contratto;
- 11) la negoziazione di un "*basis swap*" che prevede il pagamento e la riscossione di due flussi monetari riferiti a due differenti tassi indicizzati equivale alla combinazione di una posizione lunga e di una posizione corta con scadenza pari ai giorni antecedenti le prime successive date di revisione dei due flussi indicizzati;
- 12) la negoziazione di un "*interest rate swap*" del tipo "*forward start*" (cioè con partenza differita del contratto) che prevede la riscossione di un flusso monetario a tasso fisso e il pagamento di un flusso monetario a tasso indicizzato va rilevata secondo le modalità indicate nel precedente punto 9). In particolare, sino alla data di partenza dell'IRS, nel calcolo della vita residua sia della posizione lunga sia di quella corta, occorre tenere conto del periodo di tempo compreso tra la data di stipula dell'IRS e la prima data di fissazione del tasso indicizzato (2);
- 13) la negoziazione di un "*amortizing swap*" che prevede un capitale nozionale decrescente, la riscossione di un flusso monetario a tasso fisso e il pagamento di un flusso monetario a tasso indicizzato va convenzionalmente scomposta nella combinazione di contratti

(segue nota)

- 2) relativamente al secondo FRA, una posizione lunga di 20 euro nella fascia "6 – 12 mesi" e una posizione corta di 20 euro nella fascia "1 – 2 anni";
- 3) relativamente al terzo FRA, una posizione lunga di 30 euro nella fascia "1 – 2 anni" e una posizione corta di 30 euro nella fascia "2 – 3 anni";
- 4) relativamente al quarto FRA, una posizione lunga di 40 euro nella fascia "2 – 3 anni" e una posizione corta di 40 euro nella fascia "2 – 3 anni".

I suddetti importi vanno rilevati nello schema di vita residua relativo al rischio generico su titoli di debito operando le seguenti compensazioni:

- a. la posizione con scadenza più lunga relativa al primo FRA con la posizione con scadenza più breve relativa al secondo FRA; pertanto, nella fascia "6 – 12 mesi" viene segnalata una posizione lunga di 10 euro;
- b. la posizione con scadenza più lunga relativa al secondo FRA con la posizione con scadenza più breve relativa al terzo FRA; pertanto, nella fascia "1 – 2 anni" viene segnalata una posizione lunga di 10 euro;
- c. la posizione con scadenza più lunga relativa al terzo FRA con la posizione con scadenza più breve relativa al quarto FRA; pertanto, nella fascia "2 – 3 anni" viene segnalata una posizione lunga di 10 euro.

(1) Si supponga che una banca il 31/3 anno T abbia negoziato un IRS con le seguenti caratteristiche contrattuali: tasso "fisso" 12%, tasso indicizzato rBOT, liquidazione ogni 6 mesi alle date del 30 settembre e del 31 marzo, durata contrattuale 2 anni, prima data di revisione del tasso indicizzato 2 aprile anno T e successive revisioni ogni 6 mesi il 30 settembre e il 31 marzo, capitale di riferimento 100 euro. Sulla base di questo contratto la banca riceve (paga) dalla (alla) controparte il differenziale positivo (negativo) tra il 12% e rBOT. In questo caso, nella segnalazione riferita al 30/6 anno T va segnalata una posizione lunga di 100 euro nella fascia "1 - 2 anni" (in quanto con vita residua di 1 anno e 9 mesi) e una posizione corta di 100 euro nella fascia "1 - 3 mesi" (in quanto con vita residua di 3 mesi).

(2) Si ipotizzi che una banca il 26 settembre dell'anno T abbia negoziato un "*forward start*" con le seguenti caratteristiche contrattuali: tasso fisso 10%, tasso indicizzato Euribor, durata contrattuale 3 anni, prima data di revisione del tasso indicizzato 1° dicembre anno T e successive revisioni ogni anno il 1° dicembre, liquidazione ogni anno a partire dal 1° dicembre anno T+1, valore nozionale 100 Euro. Sulla base di questo contratto la banca riceve (paga) dalla (alla) controparte il differenziale positivo (negativo) tra il 10% ed Euribor. Nelle segnalazioni riferite al 30 settembre dell'anno T si deve attribuire a tale IRS una posizione lunga pari a 100 Euro nella fascia "3 - 4 anni" e una posizione corta di pari importo nella fascia "1 - 3 mesi".

Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

IRS del tipo “*plain vanilla*”. Detti IRS, poiché prevedono anch’essi la riscossione di un flusso monetario a tasso fisso e il pagamento di un flusso monetario a tasso indicizzato, vanno rilevati secondo le modalità indicate nel precedente punto 9) (1);

- 14) la negoziazione di un “*accreting swap*” che prevede un capitale nozionale crescente, la riscossione di un flusso monetario a tasso fisso e il pagamento di un flusso monetario a tasso indicizzato va convenzionalmente scomposta nella combinazione di contratti IRS del tipo “*plain vanilla*” e “*forward start*”. Tali IRS, che prevedono anch’essi la riscossione di un flusso monetario a tasso fisso e il pagamento di un flusso monetario a tasso indicizzato, vanno rilevati secondo le modalità indicate nei precedenti punti 9) (IRS “*plain vanilla*”) e 12) (IRS “*forward start*”) (2);
- 15) la negoziazione di un “*roller-coaster swap*” che prevede un capitale nozionale non costante, la riscossione di un flusso monetario a tasso fisso e il pagamento di un flusso monetario a tasso indicizzato va convenzionalmente scomposta nella combinazione di IRS del tipo “*plain vanilla*” e “*forward start*”. Detti IRS, che prevedono anch’essi la riscossione di un flusso monetario a tasso fisso e il pagamento di un flusso monetario a tasso indicizzato, vanno rilevati secondo le modalità indicate nei precedenti punti 9) (IRS “*plain vanilla*”) e 12) (IRS “*forward start*”) (3);

(1) Si ipotizzi che una banca il 2 gennaio dell’anno T abbia negoziato un “*amortizing swap*” con le seguenti caratteristiche contrattuali: tasso fisso 10%, tasso indicizzato Euribor, durata contrattuale 4 anni, prima data di revisione del tasso indicizzato 4 gennaio anno T e successive revisioni ogni anno il 2 gennaio, liquidazione ogni anno alla data del 31.12, valore nozionale decrescente (1° anno 500 euro; 2° anno 440 euro; 3° anno 360 euro; 4° anno 260 euro). Sulla base di questo contratto la banca riceve (paga) dalla (alla) controparte il differenziale positivo (negativo) tra il 10% ed Euribor.

L’anzidetto “*amortizing swap*” va convenzionalmente scomposto nella combinazione dei seguenti 4 contratti IRS del tipo “*plain vanilla*”: 1) primo IRS: capitale nozionale di 260 euro e le altre condizioni contrattuali uguali a quelle dell’IRS originario; 2) secondo IRS: capitale nozionale di 100 euro (360-260), durata tre anni e le altre condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto originario; 3) terzo IRS: capitale nozionale di 80 euro (440-360), durata due anni e le altre condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto IRS originario; 4) quarto IRS: capitale nozionale di 60 euro (500-440), durata 1 anno e le altre condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto IRS originario.

Nelle segnalazioni riferite al 31 marzo anno T si deve attribuire:

- 1) relativamente al primo IRS una posizione lunga di 260 euro nella fascia “3-4 anni” e una posizione corta di 260 euro nella fascia “6-12 mesi”;
- 2) relativamente al secondo IRS una posizione lunga di 100 euro nella fascia “2-3 anni” e una posizione corta di 100 euro nella fascia “6-12 mesi”;
- 3) relativamente al terzo IRS una posizione lunga di 80 euro nella fascia “1-2 anni” e una posizione corta di 80 euro nella fascia “6-12 mesi”;
- 4) relativamente al quarto IRS, convenzionalmente, una posizione lunga e corta di 60 euro nella fascia “fino a 1 mese”, considerato che il differenziale è fissato sin dal 4 gennaio anno T. Ciò al fine di evitare l’applicazione di fattori di non compensabilità sull’importo compensato.

(2) Si ipotizzi che una banca il 2 gennaio dell’anno T abbia negoziato un “*accreting swap*” con le seguenti caratteristiche contrattuali: tasso fisso 10%, tasso indicizzato Euribor, durata contrattuale 4 anni, prima data di revisione del tasso indicizzato 4 gennaio anno T e successive revisioni ogni anno il 2 gennaio, liquidazione ogni anno alla data del 31.12, valore nozionale crescente (1° anno 260 euro; 2° anno 320 euro; 3° anno 400 euro; 4° anno 500 euro). Sulla base di questo contratto la banca riceve (paga) dalla (alla) controparte il differenziale positivo (negativo) tra il 10% ed Euribor.

L’anzidetto “*accreting swap*” va convenzionalmente scomposto nella combinazione dei seguenti 4 contratti IRS, di cui 1 “*plain vanilla*” e 3 “*forward start*”: 1) primo IRS (“*plain vanilla*”): capitale nozionale di 260 euro e le altre condizioni identiche a quelle del contratto originario; 2) secondo IRS (“*forward start*”): capitale nozionale di 60 euro (320-260), prima data di revisione del tasso indicizzato 2 gennaio anno T+1 e le altre condizioni contrattuali identiche a quelle del contratto originario; 3) terzo IRS (“*forward start*”): capitale nozionale di 80 euro (400 – 320), prima data di revisione del tasso indicizzato 2 gennaio anno T+2 e le altre condizioni contrattuali identiche a quelle del contratto originario; 4) quarto IRS (“*forward start*”): capitale nozionale di 100 euro (500 – 400), prima data di revisione del tasso indicizzato 2 gennaio anno T+3 e le altre condizioni contrattuali identiche a quelle del contratto originario.

Nelle segnalazioni riferite al 31 marzo anno T si deve attribuire:

- 1) relativamente al primo IRS una posizione lunga di 260 euro nella fascia “3 - 4 anni” e una posizione corta di pari importo nella fascia “6 - 12 mesi”;
- 2) relativamente al secondo IRS una posizione lunga di 60 euro nella fascia “3 - 4 anni” e una posizione corta di pari importo nella fascia “6 - 12 mesi”;
- 3) relativamente al terzo IRS una posizione lunga di 80 euro nella fascia “3 - 4 anni” e una posizione corta di pari importo nella fascia “1 - 2 anni”;
- 4) relativamente al quarto IRS una posizione lunga di 100 euro nella fascia “3 - 4 anni” e una posizione corta di pari importo nella fascia “2 - 3 anni”.

(3) Si ipotizzi che una banca il 2 gennaio dell’anno T abbia negoziato un “*roller-coaster swap*” con le seguenti caratteristiche contrattuali: tasso fisso 10%, tasso indicizzato Euribor, durata contrattuale 3 anni, prima data di revisione del tasso indicizzato

Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- 16) la negoziazione di un “*interest rate swap zero coupon*” con il flusso cedolare a tasso fisso da ricevere capitalizzato nel valore nozionale di partenza dell’IRS e liquidato in un’unica soluzione alla scadenza dell’IRS stesso e con il flusso a tasso indicizzato liquidato periodicamente e sulla base del valore nozionale iniziale va convenzionalmente scomposto in due IRS del tipo “*plain vanilla*”. Tali IRS, che prevedono anch’essi la riscossione di un flusso monetario a tasso fisso e il pagamento di un flusso monetario a tasso indicizzato, vanno rilevati secondo le modalità indicate nel precedente punto 9) (1).
- 17) la negoziazione di uno “*swap*” che prevede la riscossione (il pagamento) di un ammontare basato sulla variazione di valore di una azione (o di un indice azionario) e il pagamento (la riscossione) di un ammontare basato sulla variazione di un tasso d’interesse equivale alla combinazione di una posizione lunga (corta) nell’azione (o indice azionario) di riferimento e di una posizione corta (lunga) con vita residua corrispondente alla scadenza residua del contratto di “*swap*”, nel caso di tasso fisso, oppure alla vita residua corrispondente al giorno antecedente la prima successiva data di revisione del rendimento, nel caso di tasso indicizzato;
- 18) la negoziazione di uno “*swap*” che prevede la riscossione (il pagamento) di un prezzo fisso/variabile riferito a una merce e il pagamento (la riscossione) di un ammontare basato sulla variazione di un tasso d’interesse equivale alla combinazione di una posizione lunga (corta) sulla merce di riferimento e di una posizione corta (lunga) con

(segue nota)

4 gennaio anno T e successive revisioni ogni anno il 2 gennaio, liquidazione ogni anno alla data del 31.12, valore nozionale per il 1° anno 100 euro, 2° anno 80 euro, 3° anno 90 euro. Sulla base di questo contratto la banca riceve (paga) dalla (alla) controparte il differenziale positivo (negativo) tra il 10% ed Euribor.

L’anzidetto “*roller-coaster swap*” va convenzionalmente scomposto nella combinazione dei seguenti 3 contratti IRS di cui 2 “*plain vanilla*” e 1 “*forward start*”: 1) primo IRS (“*plain vanilla*”): capitale nozionale di 80 euro (100-20) e le altre condizioni contrattuali identiche a quelle dell’IRS originario; 2) secondo IRS (“*plain vanilla*”): capitale nozionale di 20 euro (100-80), durata 1 anno e le altre condizioni contrattuali identiche a quelle dell’IRS originario; 3) terzo IRS (“*forward start*”): capitale nozionale di 10 euro (90-80), prima data di revisione del tasso indicizzato 2 gennaio anno T+2 e le altre condizioni contrattuali identiche a quelle dell’IRS originario.

Nelle segnalazioni riferite al 31 marzo anno T si deve attribuire:

- 1) relativamente al primo IRS una posizione lunga di 80 euro nella fascia “2 - 3 anni” e una posizione corta di pari importo nella fascia “6 - 12 mesi”;
- 2) relativamente al secondo IRS, convenzionalmente, una posizione lunga e corta di 20 euro nella fascia “fino a 1 mese”;
- 3) con riferimento al terzo IRS una posizione lunga di 10 euro nella fascia “2 - 3 anni” e una posizione corta del medesimo importo nella fascia “1 - 2 anni”.

(1) Si ipotizzi che una banca il 2 gennaio dell’anno T abbia negoziato uno “*zero coupon swap*” con le seguenti caratteristiche contrattuali: prima data di revisione del tasso indicizzato 4 gennaio anno T e successive revisioni ogni anno il 2 gennaio, durata contrattuale 10 anni, cedola complessiva relativa al tasso fisso da ricevere (pagare) alla scadenza del contratto 100 euro, valore nozionale per il tasso indicizzato (Euribor) 100 euro, valori nozionali su cui calcolare i flussi cedolari a tasso fisso: 1° anno 100 euro; 2° anno 107,2 euro; 3° anno 114,9 euro; 4° anno 123,1 euro; 5° anno 131,9 euro; 6° anno 141,4 euro; 7° anno 151,6 euro; 8° anno 162,4 euro; 9° anno 174,1 euro; 10° anno 186,6 euro (alla fine del 10° anno, grazie all’ultimo flusso cedolare a tasso fisso, il valore nozionale sarà pari a 200 euro).

L’anzidetto “*zero coupon swap*” va convenzionalmente scomposto nella combinazione di due IRS del tipo “*plain vanilla*”: 1) primo IRS: capitale nozionale di 100 euro, data di scadenza e data di revisione del rendimento a tasso indicizzato identiche a quelle dell’IRS originario; 2) secondo IRS: al fine di riprodurre lo sviluppo della quota capitale di un titolo “*zero coupon*”, detto IRS ha data di scadenza 2 gennaio anno T+10, data di revisione del tasso indicizzato convenzionalmente “a vista” (in modo da sterilizzarne gli effetti, tenuto conto che il flusso a tasso indicizzato è quello calcolato nel 1° IRS), capitale nozionale che va di anno in anno incrementato della quota interessi maturata sull’IRS “*zero coupon*” originario. In particolare, l’IRS in esame va rilevato dalla banca solo a partire dal 2 gennaio T+1 e in base ai seguenti valori nozionali: dal 2 gennaio T+1 al 31 dicembre T+1: 7,2 euro; dal 2 gennaio T+2 al 31 dicembre T+2: 14,9 euro; dal 2 gennaio T+3 al 31 dicembre T+3: 23,1 euro; dal 2 gennaio T+4 al 31 dicembre T+4: 31,9 euro; dal 2 gennaio T+5 al 31 dicembre T+5: 41,4 euro; dal 2 gennaio T+6 al 31 dicembre T+6: 51,6 euro; dal 2 gennaio T+7 al 31 dicembre T+7: 62,4 euro; dal 2 gennaio T+8 al 31 dicembre T+8: 74,1 euro; dal 2 gennaio T+9 al 31 dicembre T+9: 86,6 euro.

Nelle segnalazioni riferite al 31 marzo anno T+1 si deve attribuire:

- 1) relativamente al primo IRS una posizione lunga di 100 euro nella fascia “8 - 9 anni” e una posizione corta di pari importo nella fascia “6 - 12 mesi”;
- 2) relativamente al secondo IRS una posizione lunga di 7,2 euro nella fascia “8 - 9 anni” e una posizione corta di pari importo nella fascia “fino a 1 mese”.

---

Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

vita residua corrispondente alla scadenza residua del contratto di “swap”, nel caso di tasso fisso, oppure con vita residua corrispondente al giorno antecedente la prima successiva data di revisione del rendimento, nel caso di tasso indicizzato.

Per gli “impegni irrevocabili di acquisto” il criterio di segnalazione è identico a quello delle operazioni di acquisto a termine.

### **3.2.4 TOTALE PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA**

Nella voce “totale portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” va riportata la somma di tutte le posizioni lunghe e corte.

### **3.3. PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: METODOLOGIA STANDARDIZZATA – TITOLI DI DEBITO – RISCHIO GENERICO – METODO BASATO SULLA DURATA FINANZIARIA**

La “Zona 1” comprende le fasce temporali di scadenza da “fino a 1 mese” sino alla fascia “da 6 a 12 mesi” inclusa.

La “Zona 2” comprende le fasce temporali di scadenza “da 1,0 a 1,9 anni” sino alla fascia “da 2,8 a 3,6 anni” inclusa.

La “Zona 3” comprende le fasce temporali di scadenza “da 3,6 a 4,3 anni” sino alla fascia “oltre 20 anni” inclusa.

Relativamente agli importi con cui considerare i vari strumenti finanziari si ha che:

- nel caso di contratti derivati senza titolo sottostante va considerato il valore nozionale;
- nel caso di contratti derivati o altre operazioni “fuori bilancio” per le quali si applichi il metodo di rappresentazione basato sui modelli finanziari va considerato il valore attuale netto;
- per gli strumenti finanziari diversi da quelli di cui ai precedenti alinea va considerato il valore corrente.

### 3.4 PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: METODOLOGIA STANDARDIZZATA – TITOLI DI DEBITO – RISCHIO SPECIFICO

Nella categoria “Emittenti a ponderazione nulla” vanno convenzionalmente riportati, oltre alle posizioni relative a titoli emessi o garantiti da tali emittenti, anche:

- la posizione (lunga o corta) riferita alla data di regolamento per i “contratti derivati con titolo sottostante” (1) e per le “altre operazioni fuori bilancio” concernenti titoli di debito;
- le posizioni (lunghe e corte) rivenienti da “contratti derivati senza titolo sottostante” o con titolo sottostante fittizio.

I titoli di debito di “emittenti qualificati” con rimborso graduale vanno attribuiti nelle previste fasce temporali in base alla vita residua delle singole rate di ammortamento.

Il valore ponderato di ciascuna posizione va calcolato applicando il fattore di ponderazione della pertinente categoria di emittenti.

Non devono essere presi in considerazione i titoli da ricevere per operazioni da regolare nel caso in cui costituiscano rinnovi di posizioni per cassa in essere al momento della segnalazione.

Non formano oggetto di rilevazione gli strumenti finanziari complessi per i quali la banca scelga di non ricorrere alla scomposizione nelle singole componenti elementari.

Relativamente agli importi con cui rilevare i vari strumenti finanziari nella voce “Posizioni diverse da cartolarizzazioni” si ha che:

- nel caso di contratti derivati finanziari (diversi dalle opzioni) senza titolo sottostante va segnalato il valore nozionale;
- nel caso di opzioni va indicato il “*delta equivalent value*”;
- nel caso di derivati su crediti si considera il valore nozionale, diminuito dell’eventuale minusvalenza o aumentato dell’eventuale plusvalenza relativa al derivato su crediti;
- per gli strumenti finanziari diversi da quelli di cui ai precedenti alinea va segnalato il valore corrente.

Con riferimento alla voce “Derivati su crediti di copertura” va segnalato:

- a) nel caso di “protezione riconosciuta integralmente”, l’importo ponderato oggetto di copertura;
- b) nel caso di “protezione con compensazione fino all’80 per cento”: a) l’80 per cento del valore ponderato dell’attività coperta, se questa è quella più rischiosa (cfr. paragrafo “Derivati su crediti: banca acquirente di protezione (“*protection buyer*”) della sottosezione 7.3 della presente circolare); b) l’80 per cento del valore ponderato dell’attività coperta diminuito del 20 per cento della differenza tra valore ponderato del derivato di copertura e valore ponderato dell’attività coperta se il derivato di copertura costituisce la posizione più rischiosa (2);
- c) nel caso di “protezione riconosciuta parzialmente” non va segnalato alcun importo se l’”*underlying exposure*” costituisce la maggiore esposizione per il rischio specifico (cfr. il paragrafo “Derivati su crediti di copertura: banca acquirente di protezione (“*protection buyer*”) della sottosezione 7.1 della presente circolare), ovvero va segnalata con segno

(1) Nel caso dell’esempio di cui alla nota 1 di pag. 7.3.6, va ricondotta nella categoria “Emittenti a ponderazione nulla” la posizione corta da segnalare nella fascia “1-3 mesi”.

(2) Si ipotizzi a titolo di esempio che il valore ponderato dell’attività coperta sia pari a 100 e quello del derivato di copertura sia pari a 110. In tal caso andrà segnalato un importo pari a 78 [(80% \* 100 – 20% (110 – 100)] = (80 – 20% \* 10) = (80 – 2) = 78.

---

Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

negativo la differenza tra il valore ponderato del derivato di copertura e quello dell'”underlying assets”.

Nella voce “posizioni compensate diverse da cartolarizzazioni esposte al rischio specifico” vanno segnalate:

- a) le posizioni di cui alla voce “Posizioni diverse da cartolarizzazioni ” che non hanno formato oggetto di copertura con derivati su crediti;
- b) relativamente alle posizioni oggetto di copertura con derivati su crediti soltanto gli effettivi importi esposti al rischio specifico determinati in base alle regole di cui al paragrafo “Derivati su crediti di copertura – banca acquirente di protezione (“*protection buyer*”) della sottosezione 7.1 della presente circolare.

Sono ricondotti nella presente voce i derivati con sottostante un basket di debitori che non possiedono un rating esterno di un'ECAI riconosciuta e non possono essere inclusi nel portafoglio di negoziazione di correlazione (cfr. paragrafo 3.6).

### **3.5 PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: METODOLOGIA STANDARDIZZATA – POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE – RISCHIO SPECIFICO**

Formano oggetto di rilevazione le posizioni lunghe e corte assunte verso la cartolarizzazione. Sono segnalate sia le posizioni nette che quelle nette ponderate.

La segnalazione è effettuata distinguendo prima in base alla metodologia prudenziale adottata dalla banca per la determinazione del requisito patrimoniale (cfr. voci “Metodologia standardizzata”, “Metodologia IRB”, “Metodo della formula di vigilanza” e “Metodo della valutazione interna”), poi in base ai diversi sottostanti dell’operazione (cfr. voce “Totale delle posizioni verso cartolarizzazioni”).

Con riferimento a quest’ultima voce si precisa che:

- nel caso in cui almeno una delle attività sottostanti sia una posizione verso cartolarizzazione, la banca utilizza la tipologia sottostante “cartolarizzazioni”;
- nel caso in cui il pool di attività sottostante la cartolarizzazione sia eterogeneo, la banca considera la fattispecie di sottostante più rilevante.

Il trattamento prudenziale delle posizioni verso la cartolarizzazione è allineato a quello utilizzato per le posizioni analoghe detenute nel portafoglio bancario (cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo II, Capitolo 4, Parte Seconda, Sezione II, paragrafo 2.4).

I derivati con sottostante un basket di debitori diversi da quelli ricondotti nel portafoglio di negoziazione di correlazione, e che possiedono un rating esterno di un’ECAI riconosciuta sono assimilati a posizioni verso la cartolarizzazione e segnalati nelle presenti voci (1).

---

(1) Non rientrano in tale fattispecie le CLN che garantiscono protezione proporzionale sui debitori sottostanti.



### **3.6 PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: METODOLOGIA STANDARDIZZATA – SOTTO PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE – RISCHIO SPECIFICO**

Formano oggetto di rilevazione le posizioni che rispettano i criteri di inclusione di cui alla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo II, Capitolo 4, Parte Prima, Sezione I, paragrafo 3 (definizione di “portafoglio di negoziazione di correlazione”).

Sono segnalate le posizioni lunghe e corte, sia nette che nette ponderate, distinguendo per forma tecnica (posizioni verso la cartolarizzazione, derivati *n-t default* e altri strumenti). Le posizioni verso la cartolarizzazione sono inoltre distinte in base alla metodologia prudenziale adottata dalla banca per la determinazione del requisito patrimoniale (cfr. voci “Metodologia standardizzata”, “Metodologia IRB”, “Metodo della formula di vigilanza” e “Metodo della valutazione interna”).

I derivati con sottostante un basket di debitori appartenenti a questo sotto portafoglio e aventi un rating esterno di un'ECAI riconosciuta sono assimilati a posizioni verso la cartolarizzazione (1).

---

(1) Non rientrano in tale fattispecie le CLN che garantiscono protezione proporzionale sui debitori sottostanti..

### 3.7 PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: METODOLOGIA STANDARDIZZATA – TITOLI DI CAPITALE

Per le operazioni “fuori bilancio” su titoli di capitale si deve tenere conto soltanto delle posizioni lunghe o corte riferite al titolo sottostante. Ad esempio, nel caso di acquisto a termine di un’azione occorre rilevare soltanto la posizione lunga nell’azione sottostante ed escludere quella corta con scadenza corrispondente alla data di regolamento del contratto.

La negoziazione di un “*equity swap*” in cui un ente riceve un ammontare basato sulla variazione di valore di una azione (o indice azionario) “X” e paga un ammontare basato sulla variazione di valore di una azione (o indice azionario) “Y” equivale alla combinazione di una posizione lunga nell’azione (o nell’indice azionario) “X” e di una posizione corta nell’azione (o nell’indice azionario) “Y”.

L’acquisto di un’opzione “*call*” e la vendita, o l’emissione di un’opzione “*put*” sono equiparati a posizioni lunghe sul titolo cui fanno riferimento. La vendita o l’emissione di un’opzione “*call*” e l’acquisto di un’opzione “*put*” sono equiparati a posizioni corte sul titolo cui fanno riferimento. I *warrants* in portafoglio vanno trattati alla stessa stregua delle opzioni “*call*”.

Nel caso di titoli di capitale non quotati il “paese del mercato di quotazione” è convenzionalmente il Paese in cui risiede l’emittente i titoli stessi.

Nella voce “Posizioni compensate di contratti derivati su indici azionari diversificati” va riportato il valore corrente che ha costituito oggetto di compensazione sia come posizione lunga sia come posizione corta.

Nella voce “Posizioni non compensate di contratti derivati su indici azionari diversificati” va riportato il valore corrente dei contratti derivati su indici di borsa negoziati su mercati regolamentati per i quali la Banca d’Italia ha concesso il proprio benestare al calcolo di un requisito nullo per il rischio specifico dei titoli di capitale.

Nella voce “strumenti finanziari complessi sensibili a più fattori di rischio” vanno segnalati gli strumenti finanziari complessi per i quali la banca scelga di non ricorrere alla scomposizione nelle singole componenti elementari. Tali titoli non sono esposti al rischio specifico (cfr. Circolare n. 263 del 27.12.2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”).

Relativamente agli importi con cui rilevare i vari strumenti finanziari si ha che:

- nel caso di strumenti finanziari sensibili a più fattori di rischio per i quali non si ricorra alla scomposizione nelle componenti elementari va indicato il valore corrente moltiplicato per il fattore di sensitività;
- nel caso di contratti derivati (diversi dalle opzioni) senza titolo sottostante per i quali si applichi il “metodo della doppia entrata” va segnalato il valore nozionale;
- nel caso delle opzioni per le quali si applichi il “metodo della doppia entrata” va indicato il “*delta equivalent value*”;
- per gli strumenti finanziari diversi da quelli di cui ai precedenti alinea va segnalato il valore corrente.

### **3.8 PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: METODOLOGIA STANDARDIZZATA – CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE A O.I.C.R. – TITOLI DI DEBITO – RISCHIO DI POSIZIONE**

Relativamente al metodo residuale, nel caso di certificati di partecipazione a O.I.C.R. che abbiano attività sottostanti di tipo misto, cioè sia titoli di debito sia titoli di capitale, tali certificati vanno convenzionalmente ricondotti nella tabella “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: certificati di partecipazione a O.I.C.R. – titoli di capitale – rischio di posizione”.

Con riferimento agli importi con cui segnalare le posizioni in certificati di partecipazione a O.I.C.R. si ha che:

- nel caso delle opzioni va indicato il “*delta equivalent value*”;
- in tutti gli altri casi va segnalato il valore corrente.

### **3.9 PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: METODOLOGIA STANDARDIZZATA – CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE A O.I.C.R. – TITOLI DI CAPITALE – RISCHIO DI POSIZIONE**

Relativamente al metodo residuale, nel caso di certificati di partecipazione a O.I.C.R. che abbiano attività sottostanti di tipo misto, cioè sia titoli di debito sia titoli di capitale, tali certificati vanno convenzionalmente ricondotti nella presente tabella.

Con riferimento agli importi con cui segnalare le posizioni in O.I.C.R. si ha che:

- nel caso delle opzioni va indicato il “*delta equivalent value*”;
- in tutti gli altri casi va segnalato il valore corrente.

### **3.10 RISCHIO DI REGOLAMENTO PER LE TRANSAZIONI DVP**

Formano oggetto di segnalazione le transazioni in titoli di debito, titoli di capitale, contratti derivati, valute e merci, indipendentemente dal portafoglio di appartenenza, non ancora regolate dopo la loro data di scadenza che espongono la banca al rischio di perdita derivante dal mancato regolamento della transazione.

Le esposizioni creditizie vanno segnalate al netto delle svalutazioni effettuate in sede di redazione del bilancio.

Le esposizioni creditizie connesse con le transazioni non DVP sono rilevate nell'ambito del rischio di credito e di controparte (cfr. sezione 3 della presente circolare).

### **3.11 RISCHIO DI CAMBIO: METODOLOGIA STANDARDIZZATA – POSIZIONE NETTA APERTA IN CAMBI**

La posizione netta aperta in cambi si calcola tenendo conto delle indicazioni contenute nel prospetto di riacordo con le segnalazioni della matrice dei conti di cui all'allegato 2 della sottosezione 7.4 della presente circolare.

Gli eventuali "elementi negativi" (ad esempio, crediti) del patrimonio di vigilanza, non iscritti in bilancio, attinenti a rapporti in valuta sono portati in detrazione dal valore delle pertinenti attività.

Con riferimento agli importi con cui segnalare le varie posizioni in valuta si ha che:

- nel caso dei contratti derivati senza titolo sottostante va indicato il valore nozionale;
- nel caso delle opzioni va indicato il "*delta equivalent value*";
- in tutti gli altri casi va indicato il valore di bilancio.

### 3.12 MODELLI INTERNI SUI RISCHI DI MERCATO: INFORMAZIONI SUL VAR

Nella sottovoce “VAR regolamentare decadale – media relativa agli ultimi 60 giorni moltiplicata per il fattore  $\beta_c$ ” va segnalata la media aritmetica semplice dei VAR giornalieri relativi ai 60 giorni lavorativi precedenti la data di rilevazione moltiplicata per il fattore  $\beta_c$ ; i VAR vanno calcolati con un intervallo di confidenza del 99 per cento e su un orizzonte temporale (“*holding period*”) di dieci giorni lavorativi. Dal calcolo va esclusa la porzione relativa ai rischi di migrazione e *default* incrementali rispetto a quelli considerati nel modello VAR.

Nella sottovoce “VAR regolamentare decadale – VAR T-1” va indicato il VAR relativo al giorno lavorativo precedente quello della data di riferimento della segnalazione, calcolato con un intervallo di confidenza del 99 per cento e su un orizzonte temporale (“*holding period*”) di dieci giorni lavorativi. Il valore del VAR T-1 non include la porzione relativa ai rischi di migrazione e *default* incrementali rispetto a quelli considerati nel modello VAR.

Nella sottovoce “VAR regolamentare decadale in condizioni di stress – media relativa agli ultimi 60 giorni moltiplicata per il fattore  $\beta_s$ ” va segnalata la media aritmetica semplice dei VAR giornalieri in condizioni di stress relativi ai 60 giorni lavorativi precedenti la data di rilevazione moltiplicata per il fattore  $\beta_s$ ; i VAR vanno calcolati con un intervallo di confidenza del 99 per cento e su un orizzonte temporale (“*holding period*”) di dieci giorni lavorativi. Il perimetro di applicazione del VaR in condizioni di stress include tutte le componenti di rischio comprese nel VaR.

Nella sottovoce “VAR regolamentare decadale in condizioni di stress – VAR in condizioni di stress T-1”, va indicato il VAR in condizioni di stress relativo al giorno lavorativo precedente quello della data di riferimento della segnalazione, calcolato con un intervallo di confidenza del 99 per cento e su un orizzonte temporale (“*holding period*”) di dieci giorni lavorativi. Il valore del VAR T-1 non include la porzione relativa ai rischi di migrazione e *default* incrementali rispetto a quelli considerati nel modello VAR.

Nella sottovoce “Requisito per il rischio di migrazione e *default* (IRC) – media relativa alle 12 settimane precedenti”, va segnalata la media aritmetica semplice dell’IRC giornaliero relativo alle ultime 12 settimane precedenti la data di rilevazione; gli IRC vanno calcolati con un intervallo di confidenza del 99,9 per cento e su un orizzonte temporale (“*holding period*”) di un anno. Per le date alle quali il calcolo dell’IRC non è effettuato (1) la banca utilizza l’ultima misura a sua disposizione.

Nella sottovoce “Requisito per il rischio di migrazione e *default* (IRC) – IRC T-1”, va indicato l’IRC relativo al giorno lavorativo precedente quello della data di riferimento, calcolato con un intervallo di confidenza del 99,9 per cento e su un orizzonte temporale (“*holding period*”) di un anno. Nel caso in cui il calcolo dell’IRC non sia stato effettuato alla data T-1, la banca utilizza l’ultima misura a sua disposizione.

Nella sottovoce “APR – Media relativa alle 12 settimane precedenti”, va segnalata la media aritmetica semplice dell’APR giornaliero relativo alle ultime 12 settimane precedenti la data di rilevazione; gli APR vanno calcolati con un intervallo di confidenza del 99,9 per cento e su un orizzonte temporale (“*holding period*”) di un anno sotto le ipotesi di livello

(1) Il calcolo dell’IRC viene effettuato con frequenza almeno settimanale (cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo II, Capitolo 4, Parte Terza, Sezione III, paragrafo 3).

costante del rischio. Per le date alle quali il calcolo dell'APR non è effettuato (1) la banca utilizza l'ultima misura a sua disposizione.

Nella sottovoce “APR – APR T-1”, va indicato l'APR relativo al giorno lavorativo precedente quello della data di riferimento, calcolato con un intervallo di confidenza del 99,9 per cento e su un orizzonte temporale (“*holding period*”) di un anno sotto le ipotesi di livello costante del rischio. Nel caso in cui il calcolo dell'APR non sia stato effettuato alla data T-1, la banca utilizza l'ultima misura a sua disposizione.

Nella sottovoce “APR – APR floor”, va indicato l'8% del requisito patrimoniale che si sarebbe ottenuto applicando la metodologia standardizzata alle posizioni in esame (cfr. portafoglio di negoziazione di correlazione).

Nella sottovoce “APR – requisito patrimoniale aggiuntivo connesso alle prove di stress”, va segnalato l'eventuale requisito patrimoniale aggiuntivo richiesto dalla Banca d'Italia a seguito dell'esito delle prove di stress condotte sul modello APR. Qualora non sia presente viene segnalato pro forma valore pari a 0.

Nella voce “numero scostamenti”, va segnalato il numero di scostamenti rilevati, rispetto al VAR, durante i duecentocinquanta giorni lavorativi precedenti la data di riferimento della rilevazione. Questo sarà il maggiore tra il numero di scostamenti ottenuti utilizzando test retrospettivi basati su variazioni effettive di portafoglio e il numero di scostamenti ottenuti utilizzando test retrospettivi basati su variazioni ipotetiche di portafoglio.

Nelle voci “fattore moltiplicativo  $\beta_c$ ” e “fattore moltiplicativo  $\beta_s$ ” sono segnalati i fattori moltiplicativi rispettivamente per il VaR e il VaR in condizioni di stress. La normativa prevede un valore di riferimento iniziale pari a 3, il quale può subire variazioni in relazione ai risultati dei test retrospettivi condotti sul VaR (cfr circolare n.263 del 27 dicembre 2006, Titolo II, Capitolo 4, Parte Terza, Sezione IV, paragrafo 4), oppure se stabilito dalla Banca d'Italia all'interno del processo di autorizzazione a fini prudenziali del modello interno. Nel primo caso la variazione dei 2 moltiplicatori è uguale, nel secondo può anche essere diversa.

La sottovoce “VAR gestionale – intervallo di confidenza” va fornita soltanto se l'intervallo di confidenza utilizzato dalla banca a fini gestionali interni è differente da quello regolamentare (99 per cento). La segnalazione va effettuata con numeri interi senza virgole (ad esempio, un intervallo di confidenza del 97,5 per cento va segnalato come 975).

La sottovoce “VAR gestionale – orizzonte temporale di riferimento” va fornita soltanto se l'orizzonte temporale (“*holding period*”) utilizzato dalla banca a fini gestionali interni è differente da quello regolamentare (10 giorni).

---

(1) Il calcolo dell'APR viene effettuato con frequenza almeno settimanale (cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo II, Capitolo 4, Parte Terza, Sezione III, paragrafo 3).



### 3.13 MODELLI INTERNI SUI RISCHI DI MERCATO: INFORMAZIONI SUL BACKTESTING

Le informazioni di cui alla presente tabella vanno fornite con riferimento a ciascuno dei 92 giorni lavorativi precedenti la data di riferimento della segnalazione.

Nella sottovoce “VAR regolamentare – decadale” va indicato il VAR giornaliero calcolato con un intervallo di confidenza del 99 per cento e su un orizzonte temporale (“*holding period*”) di dieci giorni lavorativi, prima della applicazione del fattore moltiplicativo stabilito dalla Banca d’Italia.

Nella sottovoce “VAR regolamentare – giornaliero” va segnalato il VAR giornaliero calcolato con un intervallo di confidenza del 99 per cento e su un orizzonte temporale (“*holding period*”) di un giorno lavorativo, prima della applicazione del fattore moltiplicativo stabilito dalla Banca d’Italia.

Nella voce “VAR regolamentare decadale in condizioni di stress” va indicato il VAR giornaliero in condizioni di stress calcolato con un intervallo di confidenza del 99 per cento e su un orizzonte temporale (“*holding period*”) di dieci giorni lavorativi, prima della applicazione del fattore moltiplicativo stabilito dalla Banca d’Italia.

La voce “VAR gestionale” va fornita soltanto se il VAR utilizzato dalla banca a fini gestionali interni è determinato con un intervallo di confidenza differente da quello regolamentare (99 per cento) e/o su un orizzonte temporale (“*holding period*”) differente da quello regolamentare (10 giorni).

Nella voce “APR (escluso requisito patrimoniale aggiuntivo connesso alle prove di stress)”, va indicato l’APR giornaliero calcolato con un intervallo di confidenza del 99,9 per cento e su un orizzonte temporale (“*holding period*”) di un anno sotto le ipotesi di livello costante del rischio. A tali fini non è tenuto in considerazione l’eventuale requisito patrimoniale aggiuntivo disposto dalla Banca d’Italia. Qualora la misura dell’APR risulti inferiore all’APR floor, la banca segnala la misura APR. Per le date alle quali il calcolo dell’APR non è effettuato la banca utilizza l’ultima misura a sua disposizione.

Nella voce “Requisito patrimoniale per il rischio di migrazione e default (IRC)”, va segnalato l’IRC giornaliero calcolato con un intervallo di confidenza del 99,9 per cento e su un orizzonte temporale (“*holding period*”) di un anno. Per le date alle quali il calcolo dell’IRC non è effettuato la banca utilizza l’ultima misura a sua disposizione.

Nella sottovoce “*Backtesting*: utili o perdite effettivi” va indicato il valore degli utili o delle perdite effettive (1) rilevate su base giornaliera nell’ambito dell’attività di “*backtesting*”. La sottovoce può assumere segno negativo.

Nella sottovoce “*Backtesting*: utili o perdite ipotetici” va segnalato il valore degli utili o delle perdite ipotetiche (2) rilevate su base giornaliera nell’ambito dell’attività di “*backtesting*”. La sottovoce può assumere segno negativo.

Nella sottovoce “Limiti del VAR gestionale” va segnalato il valore del limite giornaliero del VAR gestionale definito internamente dalla banca segnalante. Il valore segnalato deve essere calcolato sulla base dei dati indicati nelle sottovoci “VAR gestionale –

(1) Per la determinazione degli utili e delle perdite effettivi si rinvia alla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

(2) Per la determinazione degli utili e delle perdite ipotetici si rinvia alla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

---

Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

intervallo di confidenza” e “VAR gestionale – orizzonte temporale di riferimento” della tabella “Modelli interni” (cfr. precedente paragrafo 3.10).

Le anzidette sottovoci relative al “*Backtesting*” vanno segnalate conformemente a quanto stabilito dalla Banca d’Italia nel procedimento di autorizzazione del modello a fini prudenziali.

### **3.14 PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: METODOLOGIA STANDARDIZZATA – RISCHIO DI POSIZIONE SU TITOLI DI DEBITO, TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R., OPZIONI - REQUISITI PATRIMONIALI**

#### **3.14.1 RISCHIO GENERICO: TITOLI DI DEBITO**

##### **3.14.1.1 Metodo basato sulla scadenza**

Sulla base della tabella 1 “Metodo basato sulla scadenza: fasce temporali e fattori di ponderazione” riportata nella circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, Titolo II, Capitolo 4, Allegato B, che prevede la distribuzione delle singole posizioni nette ponderate (lunghe e corte) nelle pertinenti fasce temporali di vita residua, si procede alla determinazione dei valori che concorrono al calcolo del requisito patrimoniale sul rischio generico dei titoli di debito, operando una serie di compensazioni successive tra le singole posizioni nette ponderate. Tale procedimento si articola in tre fasi (cfr. anche esempio riportato nell’allegato 1 della sottosezione 7.4): 1) “compensazioni all’interno delle medesime fasce”; 2) “compensazioni all’interno delle medesime zone”; 3) “compensazioni fra zone differenti”.

##### **1ª FASE**

Con riferimento a ciascuna fascia temporale si compensa la posizione ponderata lunga con la posizione ponderata corta. La posizione (lunga o corta) ponderata di importo minore costituisce la “posizione ponderata compensata” della fascia. La differenza fra le due posizioni rappresenta, invece, la “posizione ponderata residua (lunga o corta)” della fascia.

##### **2ª FASE**

Per ogni zona si sommano separatamente tutte le “posizioni ponderate residue” delle fasce appartenenti alla medesima zona che presentano il medesimo segno algebrico così da calcolare la “posizione ponderata lunga totale” e la “posizione ponderata corta totale” di ciascuna zona. La posizione di minore importo tra le due costituisce la “posizione ponderata compensata” della zona. La differenza fra le due posizioni rappresenta, invece, la “posizione ponderata residua (lunga o corta)” della zona.

##### **3ª FASE**

Si procede alla compensazione fra le “posizioni ponderate residue” appartenenti a zone diverse. A tal fine occorre distinguere due casi:

- 1) le “posizioni ponderate residue” della zona 1 e della zona 2 sono di segno opposto;
- 2) le “posizioni ponderate residue” della zona 1 e della zona 2 sono dello stesso segno.

##### **1º CASO**

Si compensano le “posizioni ponderate residue” della zona 1 e della zona 2. La “posizione ponderata residua” di importo minore rappresenta la “posizione ponderata compensata” tra la zona 1 e la zona 2. La differenza fra le due posizioni (“posizione ponderata residua” delle zone 1 e 2) va convenzionalmente imputata alla zona avente la “posizione ponderata residua” di maggiore importo in valore assoluto.

---

Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

Qualora quest'ultima differenza e la posizione della zona 3:

- siano del medesimo segno, la loro somma costituisce la “posizione ponderata residua finale”;
- siano di segno opposto, il minore di tali valori è definito “posizione ponderata compensata” tra la zona 1 e la zona 3 oppure “posizione ponderata compensata” tra la zona 2 e la zona 3 a seconda che la “posizione ponderata residua” delle zone 1 e 2 sia stata attribuita alla zona 1 o alla zona 2; la differenza fra le due posizioni rappresenta, invece, la “posizione ponderata residua finale”.

## 2° CASO

Qualora le “posizioni ponderate residue” della zona 1 e della zona 2 presentano segno uguale a quello della zona 3, la somma delle “posizioni ponderate residue” delle tre zone costituisce la “posizione ponderata residua finale”.

Se invece esse presentano segno opposto a quello della zona 3, occorre procedere in primo luogo alla compensazione delle “posizioni ponderate residue” delle zone 2 e 3. La posizione residua di importo minore rappresenta la “posizione ponderata compensata” tra la zona 2 e la zona 3. La differenza fra le due posizioni (“posizione ponderata residua” delle zone 2 e 3) va convenzionalmente imputata alla zona avente la “posizione ponderata residua” di maggiore importo in valore assoluto.

Qualora quest'ultima posizione:

- sia imputata alla zona 3 e presenti pertanto segno opposto a quello della zona 1, il minore di tali valori è definito “posizione ponderata compensata” tra la zona 1 e la zona 3; la differenza fra le due posizioni rappresenta, invece, la “posizione ponderata residua finale”;
- sia imputata alla zona 2 e presenti pertanto segno uguale a quello della zona 1, la somma delle “posizioni ponderate residue” costituisce la “posizione ponderata residua finale”.

\* \* \*

Il requisito patrimoniale complessivo sul rischio generico dei titoli di debito è rappresentato dalla somma dei seguenti valori (1):

- 1) 10 per cento del totale delle posizioni ponderate compensate di tutte le fasce;
- 2) 40 per cento della posizione ponderata compensata della zona 1;
- 3) 30 per cento della posizione ponderata compensata della zona 2;
- 4) 30 per cento della posizione ponderata compensata della zona 3;
- 5) 40 per cento della posizione ponderata compensata tra le zone 1 e 2;
- 6) 40 per cento della posizione ponderata compensata tra le zone 2 e 3;
- 7) 150 per cento della posizione ponderata compensata fra le zone 1 e 3;
- 8) 100 per cento della posizione ponderata residua finale.

### 3.14.1.2 Metodo basato sulla “durata finanziaria”

Sulla base della tabella 3 “Metodo basato sulla durata finanziaria: fasce temporali e variazioni ipotizzate di tasso di interesse” riportata nella circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, Titolo II, Capitolo 4,

---

(1) Alle banche appartenenti a gruppi bancari si applica una riduzione del 25 per cento al requisito patrimoniale complessivo (cfr. Sezione 11 della presente circolare).

Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

Allegato B, che prevede la distribuzione delle singole posizioni nette ponderate (lunghe e corte) nelle pertinenti fasce temporali di “durata finanziaria modificata”, si procede alla determinazione dei valori che concorrono al calcolo del requisito patrimoniale sul rischio generico dei titoli di debito secondo una metodologia simile a quella prevista per il metodo basato sulla scadenza (cfr. paragrafo 3.12.1.1.).

In particolare, il requisito patrimoniale complessivo sul rischio generico dei titoli di debito in base al metodo della durata finanziaria è rappresentato dalla somma dei seguenti valori (1):

- 1) 5 per cento del totale delle posizioni ponderate compensate di tutte le fasce;
- 2) 40 per cento della posizione ponderata compensata della zona 1;
- 3) 30 per cento della posizione ponderata compensata della zona 2;
- 4) 30 per cento della posizione ponderata compensata della zona 3;
- 5) 40 per cento della posizione ponderata compensata tra le zone 1 e 2;
- 6) 40 per cento della posizione ponderata compensata tra le zone 2 e 3;
- 7) 150 per cento della posizione ponderata compensata tra le zone 1 e 3;
- 8) 100 per cento della posizione ponderata residua finale.

### **3.14.2 RISCHIO GENERICO: TITOLI DI CAPITALE**

Il requisito patrimoniale per il rischio generico dei titoli di capitale è pari alla somma dell’8 per cento della differenza (in valore assoluto) tra il totale delle posizioni lunghe e il totale delle posizioni corte dei titoli di capitale, riferiti a ciascun paese, di cui alle voci “Posizioni in titoli di capitale”, “Posizioni non compensate di contratti derivati su indici azionari diversificati” e “Strumenti finanziari sensibili a più fattori di rischio” della tabella relativa al “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: metodologia standardizzata - titoli di capitale”.

### **3.14.3 RISCHIO SPECIFICO: TITOLI DI DEBITO**

Il requisito patrimoniale per il rischio specifico dei titoli di debito è pari all’8 per cento della somma dei valori ponderati indicati nella voce 3 “Posizioni compensate diverse da cartolarizzazioni esposte al rischio specifico” della tabella “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: metodologia standardizzata - titoli di debito - rischio specifico”.

### **3.14.4 RISCHIO SPECIFICO: TITOLI DI CAPITALE**

Il requisito patrimoniale per il rischio specifico dei titoli di capitale è pari alla somma dei seguenti importi:

- l’8 per cento della somma in valore assoluto del complesso delle posizioni lunghe e corte dei titoli di capitale riferiti a ciascun paese rilevate nella tabella “Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: metodologia standardizzata - titoli di capitale”;
- l’1 per cento della somma in valore assoluto delle posizioni lunghe e corte rilevate nella voce “posizioni compensate di contratti derivati su indici azionari diversificati” della tabella “Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: metodologia standardizzata - titoli di capitale”;
- l’8 per cento della somma delle sottovoci “posizioni non compensate di contratti derivati su indici azionari diversificati: posizioni lunghe/corte” della tabella “Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: metodologia standardizzata - titoli di capitale”.

(1) Alle banche appartenenti a gruppi bancari si applica una riduzione del 25 per cento al requisito patrimoniale complessivo (cfr. Sezione 11 della presente circolare).

### 3.14.5 RISCHIO SPECIFICO: CARTOLARIZZAZIONI

Il requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico per le posizioni verso cartolarizzazioni, fino al 31 dicembre 2013 è pari al maggiore tra i seguenti due valori:

- l'8% delle posizioni ponderate nette lunghe verso cartolarizzazioni;
- l'8% delle posizioni ponderate nette corte verso cartolarizzazioni.

Dal 1 gennaio 2014 il requisito patrimoniale per il rischio specifico sulle cartolarizzazioni è pari all'8% della somma in valore assoluto delle posizioni ponderate nette lunghe e corte.

La tabella di riferimento è “Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: metodologia standardizzata – posizioni verso la cartolarizzazione” (1).

Si precisa che per le posizioni verso la cartolarizzazione nel caso in cui il requisito patrimoniale sulla singola operazione risulti superiore al *cap* stabilito dalla normativa prudenziale (cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”), ai fini del presente calcolo occorre tenere in considerazione tale ultimo valore (2).

### 3.14.6 RISCHIO SPECIFICO: PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE

Il requisito patrimoniale per il rischio specifico relativo al portafoglio di negoziazione di correlazione, è pari al maggiore tra i seguenti due valori:

- l'8% delle posizioni ponderate nette lunghe appartenenti al portafoglio di negoziazione di correlazione;
- l'8% delle posizioni ponderate nette corte appartenenti al portafoglio di negoziazione di correlazione.

Si precisa che la tabella di riferimento è “Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: metodologia standardizzata – sotto portafoglio di negoziazione di correlazione – rischio specifico” (3).

Si precisa che per le posizioni verso la cartolarizzazione nel caso in cui il requisito patrimoniale sulla singola operazione risulti superiore al *cap* stabilito dalla normativa prudenziale (cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”), ai fini del presente calcolo occorre tenere in considerazione tale ultimo valore (4).

(1) A titolo esemplificativo quindi, fino al 31 dicembre 2013 il requisito patrimoniale sarà pari all'8% per il maggiore importo tra: i) la somma delle sottovoci 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 3.1, 3.3, 4.1, 4.3 (posizioni lunghe) e ii) la somma delle voci 1.2, 1.4, 2.2, 2.4, 3.2, 3.4, 4.2, 4.4 (posizioni corte) della citata tabella. A tali fini rilevano le posizioni nette ponderate. Resta fermo quanto successivamente specificato per il *cap*.

(2) Si ipotizzi a titolo di esempio che il requisito patrimoniale a fronte di un titolo junior sia pari a 10 e che il *cap* calcolato secondo quanto previsto dalla normativa prudenziale sia pari a 8. In tal caso nella presente voce si considera un valore pari a 8.

(3) A titolo esemplificativo quindi, il requisito patrimoniale sarà pari all'8% per il maggiore importo tra: i) la somma delle sottovoci 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 (posizioni lunghe) e ii) la somma delle voci 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2 (posizioni corte) della citata tabella. A tali fini rilevano le posizioni nette ponderate. Resta fermo quanto successivamente specificato per il *cap*.

(4) Si ipotizzi a titolo di esempio che il requisito patrimoniale a fronte di un titolo junior sia pari a 10 e che il *cap* calcolato secondo quanto previsto dalla normativa prudenziale sia pari a 8. In tal caso nella presente voce si considera un valore pari a 8.

### **3.14.7 RISCHIO DI POSIZIONE DEI CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE A O.I.C.R.**

#### **3.14.7.1 Metodo della scomposizione semplificata**

Va riportato il requisito patrimoniale a fronte dei certificati di partecipazione a O.I.C.R. rilevati nelle tabelle “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: metodologia standardizzata - certificati di partecipazione a O.I.C.R. – titoli di debito – rischio di posizione” e “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: metodologia standardizzata - certificati di partecipazione a O.I.C.R. – titoli di capitale – rischio di posizione”, calcolato in base al “metodo della scomposizione semplificata”.

#### **3.14.7.2 Metodo della scomposizione parziale**

Va riportato il requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione dei certificati di partecipazione a O.I.C.R. rilevati nelle tabelle “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: metodologia standardizzata - certificati di partecipazione a O.I.C.R. – titoli di debito – rischio di posizione” e “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: metodologia standardizzata - certificati di partecipazione a O.I.C.R. – titoli di capitale – rischio di posizione”, calcolato in base al “metodo della scomposizione parziale”.

#### **3.14.7.3 Metodo residuale**

Va riportato il requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione dei certificati di partecipazione a O.I.C.R. rilevato nelle tabelle “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: metodologia standardizzata - certificati di partecipazione a O.I.C.R. – titoli di debito – rischio di posizione” e “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: metodologia standardizzata - certificati di partecipazione a O.I.C.R. – titoli di capitale – rischio di posizione”, calcolato in base al “metodo residuale”.

### **3.14.8 OPZIONI**

#### **3.14.8.1 Metodo semplificato**

Il requisito patrimoniale sulle opzioni con il “metodo semplificato” è pari:

- per le posizioni “acquisto e/o detenzione di un’attività e acquisto di una opzione put sulla medesima attività” e “vendita di un’attività e acquisto di una opzione call sulla medesima attività”, alla somma delle differenze positive, riferite a ciascuna posizione, tra gli importi indicati ai pertinenti punti a) e b) del paragrafo “Trattamento dei contratti di opzione – metodologia standard - metodo semplificato”;
- per le posizioni acquisto di una opzione call e acquisto di una opzione put sulla medesima attività, alla somma del minor importo, riferito a ciascuna opzione, tra quelli indicati nei pertinenti punti a) e b) del paragrafo “Trattamento dei contratti di opzione – metodologia standard - metodo semplificato”.

#### **3.14.8.2 Metodo “delta-plus”**

Il requisito patrimoniale sulle opzioni con il “metodo *delta - plus*” è pari (per un esempio di calcolo cfr. allegato 5):

---

Sezione:	7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

- per il fattore “*gamma*”, alla somma in valore assoluto delle differenze negative tra le voci “*gamma positivo*” e “*gamma negativo*” rilevate nella tabella “trattamento dei contratti di opzione: metodo *delta - plus*” relative a ciascuno strumento sottostante;
- per il fattore “*vega*”, alla somma in valore assoluto delle voci “*vega positivo*” e “*vega negativo*” rilevate nella tabella “trattamento dei contratti di opzione: metodo *delta - plus*” relative a ciascuno strumento sottostante;
- ai requisiti per i fattori “*gamma*” e “*vega*” relativi alle opzioni su merci, quote di O.I.C.R, strumenti finanziari sensibili a più fattori di rischio, strumenti finanziari dipendenti da fattori di rischio non espressamente previsti dalla normativa.

### 3.14.8.3 Metodo “di scenario”

Va riportato il requisito patrimoniale sulle opzioni calcolato con il “metodo di scenario”.



### **3.15 RISCHIO DI REGOLAMENTO PER LE TRANSAZIONI DVP – REQUISITO PATRIMONIALE**

Il requisito patrimoniale relativo al rischio di regolamento per le transazioni DVP è pari al prodotto tra la somma degli importi rilevati nella tabella “rischio di regolamento per le transazioni DVP” ed i fattori di ponderazione delle pertinenti fasce temporali di inadempimento.

Il requisito patrimoniale relativo alle transazioni non DVP va segnalato nell’ambito del rischio di credito e di controparte (cfr. sezione 11 della presente circolare).

---

Sezione: 7 – Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato  
Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

**3.16. RISCHIO DI CAMBIO: METODOLOGIA STANDARDIZZATA –  
REQUISITO PATRIMONIALE**

Va segnalato l'8 per cento della “posizione netta aperta in cambi”.

### **3.17 RISCHIO SULLE POSIZIONI IN MERCI: METODOLOGIA STANDARDIZZATA – REQUISITO PATRIMONIALE**

#### **3.17.1 METODO BASATO SULLE FASCE DI SCADENZA**

Sulla base della distribuzione delle singole posizioni su “prodotti specifici” nelle pertinenti fasce temporali di vita residua, si procede alla determinazione dei valori che concorrono al calcolo del relativo requisito patrimoniale. Tale procedimento si articola in due fasi (cfr. anche esempio riportato nell’allegato 6 della sottosezione 7.4 della presente circolare) 1) “compensazioni all’interno delle medesime fasce”; 2) “compensazioni fra fasce successive”.

##### **1ª FASE**

Con riferimento a ciascuna fascia temporale si compensa la posizione ponderata lunga con la posizione ponderata corta. La posizione (lunga o corta) ponderata di importo minore costituisce la “posizione ponderata compensata” della fascia. La differenza fra le due posizioni rappresenta, invece, la “posizione ponderata residua (lunga o corta)” della fascia.

Nelle varie fasce ci sono:

- “posizioni ponderate residue” dello stesso segno (lunghe o corte), allora si sommano tra di loro tutte le posizioni e formano la “posizione ponderata residua finale”;
- “posizioni ponderate residue” di segno opposto (lunghe e corte), allora si procede come di seguito indicato.

##### **2ª FASE**

Si riporta la prima “posizione ponderata residua (lunga o corta)” di fascia nello scaglione temporale immediatamente successivo. Si possono avere tre situazioni:

- 1) la fascia immediatamente successiva presenta una posizione dello stesso segno; la somma delle due posizioni costituisce la “posizione ponderata residua di riporto” e trasla nella fascia immediatamente successiva;
- 2) la fascia immediatamente successiva presenta una posizione di segno opposto; la posizione (lunga o corta) ponderata di importo minore costituisce la “posizione ponderata compensata di riporto” della fascia, mentre la differenza fra le due posizioni rappresenta la “posizione ponderata residua di riporto” della fascia e si trasla nella fascia immediatamente successiva;
- 3) la fascia immediatamente successiva è “vuota”, allora la posizione, che forma “posizione ponderata residua di riporto”, si trasla nella fascia immediatamente successiva.

Per le posizioni che residuano dai precedenti tre punti si ripete il procedimento della fase 2 sino a quando non si determini la “posizione ponderata residua finale”.

\* \* \*

Il requisito patrimoniale complessivo sul rischio sulle posizioni in merci in base al metodo sulle fasce di scadenza è rappresentato dalla somma dei seguenti valori:

- 1,5 per cento per 2 volte il totale delle “posizioni ponderate compensate” di tutte le fasce;
- 0,6 per cento delle “posizioni ponderate residue di riporto” traslate nelle fasce successive per il numero di fasce in cui sono riportate;
- 15 per cento della “posizione ponderata residua finale”.

### 3.17.2 METODO BASATO SULLE FASCE DI SCADENZA AMPLIATO

Si applica un procedimento di calcolo identico a quello previsto per il “metodo basato sulle fasce di scadenza”.

Il requisito patrimoniale complessivo relativo al rischio sulle posizioni in merci rappresentate da metalli preziosi (eccetto oro) in base al metodo sulle fasce di scadenza ampliato è rappresentato dalla somma dei seguenti valori:

- 1 per cento per 2 volte il totale delle “posizioni ponderate compensate” di tutte le fasce;
- 0,3 per cento delle “posizioni ponderate residue di riporto” traslate nelle fasce successive per il numero di fasce in cui sono riportate;
- 8 per cento della “posizione ponderata residua finale”.

Il requisito patrimoniale complessivo relativo al rischio sulle posizioni in merci rappresentate da metalli comuni in base al metodo sulle fasce di scadenza ampliato è rappresentato dalla somma dei seguenti valori:

- 1,2 per cento per 2 volte il totale delle “posizioni ponderate compensate” di tutte le fasce;
- 0,5 per cento delle “posizioni ponderate residue di riporto” traslate nelle fasce successive per il numero di fasce in cui sono riportate;
- 10 per cento della “posizione ponderata residua finale”.

Il requisito patrimoniale complessivo relativo al rischio sulle posizioni in merci rappresentate da prodotti agricoli (leggeri) in base al metodo sulle fasce di scadenza ampliato è rappresentato dalla somma dei seguenti valori:

- 1,5 per cento per 2 volte il totale delle “posizioni ponderate compensate” di tutte le fasce;
- 0,6 per cento delle “posizioni ponderate residue di riporto” traslate nelle fasce successive per il numero di fasce in cui sono riportate;
- 12 per cento della “posizione ponderata residua finale”.

Il requisito patrimoniale complessivo relativo al rischio sulle posizioni in merci rappresentate da altre merci (compresi i prodotti energetici) in base al metodo sulle fasce di scadenza ampliato è rappresentato dalla somma dei seguenti valori:

- 1,5 per cento per 2 volte il totale delle “posizioni ponderate compensate” di tutte le fasce;
- 0,6 per cento delle “posizioni ponderate residue di riporto” traslate nelle fasce successive per il numero di fasce in cui sono riportate;
- 15 per cento della “posizione ponderata residua finale”.

Il requisito patrimoniale complessivo relativo al rischio sulle posizioni in merci in base al metodo sulle fasce di scadenza ampliato è rappresentato dalla somma dei requisiti patrimoniali complessivi relativi a metalli preziosi (eccetto oro), metalli comuni, prodotti agricoli (leggeri), altre merci (compresi i prodotti energetici).

### **3.17.3 METODO SEMPLIFICATO**

Il requisito patrimoniale per il rischio sulle posizioni in merci in base al metodo semplificato è pari alla somma dei seguenti importi:

- 15 per cento della somma in valore assoluto del complesso delle posizioni nette lunghe e corte in ciascun “prodotto specifico”;
- 3 per cento della somma in valore assoluto del complesso delle posizioni lunghe e corte in ciascun “prodotto specifico”.

### **3.18 MODELLI INTERNI SUI RISCHI DI MERCATO: REQUISITO PATRIMONIALE**

Nella sottovoce “modelli interni sui rischi di mercato - requisito patrimoniale: VaR” va indicato il maggiore tra le sottovoci 1.1 e 1.2 della tabella “Modelli interni sui rischi di mercato: informazioni sul VaR”.

Nella sottovoce “modelli interni - requisiti patrimoniali: VaR in condizioni di stress” va indicato il maggiore tra le sottovoci 2.1 e 2.2 della tabella “Modelli interni sui rischi di mercato: informazioni sul VaR”.

Nella sottovoce “modelli interni - requisiti patrimoniali: IRC” va indicato il maggiore tra le sottovoci 3.1 e 3.2 della tabella “Modelli interni sui rischi di mercato: informazioni sul VaR”.

Nella sottovoce “modelli interni - requisiti patrimoniali: APR” va indicato il maggiore tra le sottovoci 4.1, 4.2 e 4.3 della tabella “Modelli interni sui rischi di mercato: informazioni sul VaR”, cui va aggiunta la sottovoce 4.4 qualora diversa da 0.

### **3.19 PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: REQUISITO PATRIMONIALE SU STRUMENTI FINANZIARI ESPOSTI A FATTORI DI RISCHIO NON CONTEMPLATI DALLA NORMATIVA**

Nella presente voce va indicato il requisito patrimoniale, pari al 15 per cento del relativo valore, degli strumenti finanziari dipendenti da fattori di rischio non sufficientemente correlati con quelli previsti dalla normativa (cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”).

---

Sezione: 8 – Requisiti patrimoniali consolidati sui rischi di mercato  
Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

---

*Sezione:*

**8 – REQUISITI PATRIMONIALI CONSOLIDATI SUI RISCHI DI  
MERCATO**



PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione: 8 – Requisiti patrimoniali consolidati sui rischi di mercato  
Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

---

---

Sezione:	8 – Requisiti patrimoniali consolidati sui rischi di mercato
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

*Sottosezione:*

## **1 – ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE**

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione: 8 – Requisiti patrimoniali consolidati sui rischi di mercato  
Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

---

### 1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

Si rinvia a quanto previsto dalla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

Ai fini sia dei rischi di posizione del “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” sia del rischio di cambio sia del rischio sulle posizioni in merci sono in ogni caso escluse dall’ambito di applicazione le società strumentali nonché le società finanziarie italiane (diverse dalle imprese di investimento) non tenute al rispetto dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato su base individuale; pertanto, i gruppi bancari e le singole banche non appartenenti a gruppi bancari che detengano esclusivamente partecipazioni di controllo (esclusivo o congiunto) in società strumentali e in società finanziarie italiane (diverse dalle imprese di investimento) non tenute al rispetto dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato su base individuale non calcolano i requisiti patrimoniali consolidati sui rischi di mercato.

Ai soli fini dei rischi sul “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” (rischio di posizione, rischio di regolamento, rischio di controparte) sono in ogni caso escluse anche:

- a) le imprese bancarie con sede in Italia escluse dall’ambito di applicazione dei requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato (cfr. paragrafo 1.1 della sottosezione 7.1 della presente circolare);
- b) le imprese bancarie, di investimento e le società finanziarie estere di paesi non appartenenti all’Unione Europea o al Gruppo dei Dieci, se sulla base dei dati risultanti dalle segnalazioni consolidate risulta che nel loro complesso effettuano operazioni in titoli “di negoziazione di vigilanza” (per cassa e “fuori bilancio”) per un ammontare non eccedente lo 0,50 per cento delle operazioni in titoli “di negoziazione a fini di vigilanza” del gruppo bancario di appartenenza.

## 1.2. SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

I dati riguardanti i requisiti patrimoniali consolidati sui rischi di mercato devono essere trasmessi con periodicità trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) dalla società capogruppo di gruppi bancari, dall'impresa di riferimento, dalla società capogruppo del gruppo sub-consolidante, dalla singola banca, secondo lo schema indicato nella sottosezione 8.2, con le modalità definite nella circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (“Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi”) emanata dal Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche.

Le segnalazioni consolidate relative al 31 dicembre e al 30 giugno vanno trasmesse entro il 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 marzo e 25 settembre) [cfr. Premessa, Paragrafo 7], quelle relative al 31 marzo e al 30 settembre entro il 25 del secondo mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente 25 maggio e 25 novembre).

Per quanto non diversamente disciplinato nella presente sezione occorre adottare le medesime regole fissate per il calcolo dei requisiti individuali.

### 1.3. METODOLOGIE DI CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI SUI RISCHI DI MERCATO

I requisiti patrimoniali consolidati a fronte dei rischi inerenti sia all'attività in valori mobiliari (rischi del "portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza") sia all'attività in valuta (rischio di cambio) sia all'attività in merci, vale a dire dei rischi di perdite sulle posizioni in bilancio e "fuori bilancio" che possono derivare da sfavorevoli oscillazioni dei prezzi di mercato, si possono calcolare mediante l'utilizzo di metodologie standard o di modelli interni (1).

I requisiti patrimoniali consolidati devono essere calcolati come somma in valore assoluto dei requisiti individuali delle singole società bancarie, società finanziarie e di investimento rientranti nell'area di consolidamento (2).

Tali società computano i requisiti patrimoniali individuali secondo il procedimento di seguito indicato.

Le società con sede in Italia si attengono ai seguenti criteri:

- 1) le banche autorizzate in Italia di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 prendono in considerazione i requisiti patrimoniali individuali determinati in conformità delle regole dettate nella sezione 7 della presente circolare;
- 2) le società di investimento (SIM) prendono in considerazione i requisiti patrimoniali individuali determinati in conformità delle regole dettate nella sezione V ("Coefficienti patrimoniali") della circolare n. 148 del 2 luglio 1991 "Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli intermediari del mercato mobiliare";
- 3) le società finanziarie iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 autorizzate alla negoziazione in conto proprio prendono in considerazione i requisiti patrimoniali individuali determinati in conformità delle regole dettate nel Capitolo V ("Vigilanza prudenziale") della circolare n. 217 del 5 agosto 1996 "Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale".

Le società con sede all'estero procedono secondo i criteri di seguito indicati:

- a) le filiazioni bancarie e d'investimento insediate in Stati comunitari (diversi dall'Italia) o del Gruppo dei Dieci prendono in considerazione i requisiti patrimoniali individuali determinati in conformità delle regole dettate dalle autorità di vigilanza dei rispettivi Paesi in applicazione della direttiva 2006/49/CE oppure del documento "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards" (giugno 2006) emanato dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (3); il requisito per il rischio di cambio va, pertanto, determinato considerando come valuta nazionale quella del paese di appartenenza e non, se diversa, l'euro;
- b) le altre filiazioni bancarie, di investimento nonché le società finanziarie calcolano i requisiti patrimoniali individuali secondo le regole dettate nella sezione 7 della presente

---

(1) Ad esclusione del rischio di regolamento per il quale la metodologia è solo quella standardizzata.

(2) Pertanto, le compensazioni - sia di tipo preventivo (stessa emissione ai fini del rischio di posizione, operazioni "fuori bilancio" similari ai fini del rischio generico dei titoli di debito, stessa valuta ai fini del rischio di cambio, stesso "prodotto specifico" ai fini del rischio sulle "posizioni in merci") sia di tipo parziale (fasce e zone temporali ai fini del rischio generico dei titoli di debito) - fra posizioni di segno opposto detenute da società diverse ricomprese nell'area di consolidamento non sono consentite.

(3) Le società di investimento dei paesi del G10 che non applicano regole coerenti con la disciplina del Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, utilizzano quelle indicate nella sezione 7 della presente circolare.

---

Sezione:	8 – Requisiti patrimoniali consolidati sui rischi di mercato
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

circolare; il requisito per il rischio di cambio va determinato considerando convenzionalmente come valuta nazionale l'euro. Qualora le società finanziarie aventi sede in paesi dell'Unione Europea o del Gruppo dei Dieci siano tenute al rispetto di requisiti patrimoniali sui rischi di mercato determinati sulla base di regole equivalenti a quelle dettate nella direttiva 2006/49/CE o dall'Accordo di Basilea, esse prendono in considerazione tali requisiti.

I requisiti patrimoniali individuali delle società bancarie, di investimento e finanziarie (italiane ed estere) soggette a controllo congiunto entrano nel computo del requisito consolidato per un importo corrispondente alla percentuale di interessenza del gruppo (o della singola banca controllante) nelle società predette.

Limitatamente al calcolo del rischio di controparte e del rischio di regolamento possono essere esclusi i rapporti intercorrenti tra società rientranti nella medesima area di consolidamento.

#### **1.4. VALUTA DI SEGNALAZIONE**

Si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 1.5 della sottosezione 2.1 della presente circolare.



### **1.5. ARROTONDAMENTI**

Si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 1.6 della sottosezione 2.1 della presente circolare.

---

Sezione:	8 – Requisiti patrimoniali consolidati sui rischi di mercato
Sottosezione:	2 – Schema della segnalazione relativa ai requisiti patrimoniali consolidati sui rischi di mercato

---

*Sottosezione:*

**2 – SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE RELATIVA AI REQUISITI  
PATRIMONIALI CONSOLIDATI SUI RISCHI DI MERCATO**

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione:	8 – Requisiti patrimoniali consolidati sui rischi di mercato
Sottosezione:	2 – Schema della segnalazione relativa ai requisiti patrimoniali consolidati sui rischi di mercato

---

**RISCHI DI MERCATO: REQUISITI PATRIMONIALI**

1. Metodologia standardizzata
  - 1.1 Rischio generico
    - 1.1.1 Titoli di debito
      - 1.1.1.1 Metodo basato sulla scadenza
      - 1.1.1.2 Metodo basato sulla durata finanziaria
    - 1.1.2 Titoli di capitale
  - 1.2 Rischio specifico
    - 1.2.1 Titoli di debito
    - 1.2.2 Titoli di capitale
    - 1.2.3 Cartolarizzazioni
    - 1.2.4 Portafoglio di negoziazione di correlazione
  - 1.3 Rischio di posizione dei certificati di partecipazione a O.I.C.R.
    - 1.3.1 Metodo della scomposizione semplificata
    - 1.3.2 Metodo della scomposizione parziale
    - 1.3.3 Metodo residuale
  - 1.4 Opzioni
    - 1.4.1 Metodo semplificato
    - 1.4.2 Metodo “delta-plus”
      - 1.4.2.1 Fattore *gamma*
      - 1.4.2.2 Fattore *vega*
    - 1.4.3 Metodo di scenario
  - 1.5 Rischio di cambio
  - 1.6 Rischio sulle posizioni in merci
    - 1.6.1 Metodo basato sulle fasce di scadenza
    - 1.6.2 Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato
    - 1.6.3 Metodo semplificato
2. Modelli interni
  - 2.1 VaR
  - 2.2. VaR in condizioni di stress
  - 2.3 IRC
  - 2.4 APR
3. Rischio di regolamento per le transazioni DVP
4. Requisito patrimoniale su strumenti finanziari esposti a fattori di rischio non contemplati dalla normativa

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione:	8 – Requisiti patrimoniali consolidati sui rischi di mercato
Sottosezione:	2 – Schema della segnalazione relativa ai requisiti patrimoniali consolidati sui rischi di mercato

---

---

Sezione:	8 – Requisiti patrimoniali consolidati sui rischi di mercato
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

*Sottosezione:*

### **3 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA DI RILEVAZIONE**

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione: 8 – Requisiti patrimoniali consolidati sui rischi di mercato  
Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

---

Sezione:	8 – Requisiti patrimoniali consolidati sui rischi di mercato
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

### 3.1 AVVERTENZE

Nelle voci relative ai requisiti patrimoniali consolidati sui rischi di mercato va indicata la somma dei requisiti patrimoniali individuali di pertinenza delle singole società bancarie, di investimento mobiliare e finanziarie rientranti nell'area di consolidamento. In particolare, i requisiti patrimoniali individuali sono computati in misura piena, vale a dire senza l'applicazione di eventuali riduzioni dei coefficienti o dei requisiti patrimoniali previsti a livello individuale (1).

Le capogruppo di gruppi bancari e le singole banche che non producono le segnalazioni di vigilanza consolidate sul rischio di posizione del "portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza" (cfr. sezione 7.1, paragrafo 1.1 della presente circolare), nelle presenti voci devono indicare il requisito patrimoniale relativo al rischio di posizione delle banche del gruppo o della singola banca segnalato nelle corrispondenti voci della segnalazione individuale (cfr. sezione 7.2 della presente circolare).

---

(1) Ad esempio, la riduzione di un quarto dei requisiti patrimoniali prevista per le banche italiane oggetto di consolidamento (inclusa la capogruppo).



PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione: 8 – Requisiti patrimoniali consolidati sui rischi di mercato  
Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

---

Sezione:	9 – Requisito patrimoniale individuale per il rischio operativo
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

*Sezione:*

**9 – REQUISITO PATRIMONIALE INDIVIDUALE PER IL RISCHIO  
OPERATIVO**

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione:	9 – Requisito patrimoniale individuale per il rischio operativo
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

---

Sezione:	9 – Requisito patrimoniale individuale per il rischio operativo
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

*Sottosezione:*

## **1 – ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE**

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione:	9 – Requisito patrimoniale individuale per il rischio operativo
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

### **1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA**

Si rinvia a quanto previsto dalla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

---

Sezione:	9 – Requisito patrimoniale individuale per il rischio operativo
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

## 1.2. SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

Le segnalazioni concernenti il requisito patrimoniale individuale per il rischio operativo si effettuano con periodicità trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) secondo le istruzioni riportate nella presente circolare (1).

Esse devono essere trasmesse secondo lo schema indicato nella sottosezione 3.2. della presente circolare, con le modalità definite nella circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (“Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”) emanata dal Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche.

Le segnalazioni relative al 31 dicembre e al 30 giugno vanno trasmesse entro il 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento [cfr. Premessa, Paragrafo 7] (rispettivamente, 25 marzo e 25 settembre), quelle relative al 31 marzo e al 30 settembre entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 aprile e 25 ottobre).

Le responsabilità per la correttezza del calcolo dei requisiti e delle relative segnalazioni alla Banca d'Italia nonché per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali, ciascuno per quanto di propria competenza.

Al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, particolare cura va posta nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

---

(1) Salvo i casi previsti da specifici provvedimenti della Banca d'Italia, la segnalazione relativa al rischio operativo va effettuata anche dalle banche sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria.

### **1.3. METODOLOGIE DI CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE PER IL RISCHIO OPERATIVO**

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo si rinvia alle definizioni e alle disposizioni previste dalla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”. Occorre altresì tenere conto delle regole segnaletiche e degli esempi riportati nella presente circolare.

Per il calcolo del requisito patrimoniale le banche possono applicare uno dei tre metodi di seguito indicati:

- 1) metodo Base (*BIA* – “*Basic Indicator Approach*”);
- 2) metodo Standardizzato (*TSA* – “*Traditional Standardized Approach*”);
- 3) metodi Avanzati (*AMA* – “*Advanced Measurement Approach*”).

Nei casi e alle condizioni previsti dalla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, le banche possono utilizzare i tre metodi anche in modo combinato.



---

Sezione:	9 – Requisito patrimoniale individuale per il rischio operativo
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

#### **1.4. VALUTA DI SEGNALAZIONE**

Si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 1.6 della sottosezione 1.1 della presente circolare.

## **1.5. ARROTONDAMENTI**

Si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 1.7. della sottosezione 1.1. della presente circolare.

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione:	9 – Requisito patrimoniale individuale per il rischio operativo
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

---

Sezione:	9 – Requisito patrimoniale individuale per il rischio operativo
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

*Sottosezione:*

### **3 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA DI RILEVAZIONE**

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione: 9 – Requisito patrimoniale individuale per il rischio operativo  
Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

---

Sezione:	9 – Requisito patrimoniale individuale per il rischio operativo
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

### 3.1 REGOLE PER LA COMPILAZIONE DELLE SINGOLE VOCI

#### 3.1.1 MARGINE DI INTERMEDIAZIONE

Relativamente alle segnalazioni riferite al 31 marzo, al 30 giugno e al 30 settembre vanno segnalati i margini di intermediazione riferiti al 31 dicembre di ciascuno dei tre anni precedenti (T, T-1, T-2) (1).

Relativamente alla sottovoce “metodo base” si considerano soltanto i margini di intermediazione positivi; i margini di intermediazione negativi non formano oggetto di rilevazione. Nelle sottovoci “metodo standardizzato” e “metodi avanzati”, invece, i margini di intermediazione negativi vanno segnalati e, quindi, tali sottovoci possono assumere un valore negativo.

Con riferimento alle operazioni di scissione ovvero di cessione di segmenti di operatività nel corso dell’anno, i valori delle componenti di conto economico dei segmenti di operatività ceduti/scissi devono essere considerati nella determinazione dell’indicatore rilevante. In particolare ai fini della determinazione del margine di intermediazione riferito all’anno di perfezionamento delle citate operazioni di finanza straordinaria, la banca segnalante deve considerare i flussi attivi e passivi rivenienti dall’attività oggetto dell’operazione sino alla data di perfezionamento della stessa.

Con riferimento alle sottovoci “metodo standardizzato” e “metodi avanzati” il margine di intermediazione va ripartito per le “linee di business” in cui la banca opera.

#### **ESEMPI**

##### **ESEMPIO A**

*Si ipotizzi che la banca A calcoli il requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo con il “metodo di base”. Si ipotizzi altresì che la banca A abbia registrato i seguenti “margine di intermediazione”: a) 31.12. anno T-2, 700; b) 31.12. anno T-1, 800; c) 31.12. anno T, 840.*

*La media aritmetica semplice degli anzidetti “margine di intermediazione” è pari a 780 [(700+800+840)/3].*

*Il requisito patrimoniale riferito al 31 dicembre dell’anno T è pari a 117 (780\*15%).*

*Nella segnalazione riferita al 31 dicembre dell’anno T la banca A nella tabella “Margine di intermediazione” segnala:*

- in corrispondenza della voce 1.1 “metodo base: margine di intermediazione 31.12. anno T”: “ammontare” 840;*
- in corrispondenza della voce 1.2 “metodo base: margine di intermediazione 31.12. anno T-1”: “ammontare” 800;*
- in corrispondenza della voce 1.3 “metodo base: margine di intermediazione 31.12. anno T-2”: “ammontare” 700.*

*Nella segnalazione riferita al 31 dicembre dell’anno T la banca A nella tabella “Posizione patrimoniale individuale” segnala:*

---

(1) Nel caso in cui una banca chiuda il bilancio d’esercizio ad una data diversa dal 31 dicembre, vanno segnalati i valori relativi agli ultimi 3 anni riferiti a tale data.

Sezione:	9 – Requisito patrimoniale individuale per il rischio operativo
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- in corrispondenza della voce 1.3.1 rischio operativo: metodo base”: “ammontare” 117.

Nelle segnalazioni riferite al 31 marzo, al 30 giugno e al 30 settembre dell'anno T+1 la banca A nella tabella “Margine di intermediazione” segnala:

- in corrispondenza della voce 1.1 “metodo base: margine di intermediazione 31.12. anno T”: “ammontare” 840;
- in corrispondenza della voce 1.2 “metodo base: margine di intermediazione 31.12. anno T-1”: “ammontare” 800;
- in corrispondenza della voce 1.3 “metodo base: margine di intermediazione 31.12. anno T-2”: “ammontare” 700.

Nelle segnalazioni riferite al 31 marzo, al 30 giugno e al 30 settembre dell'anno T+1 la banca A nella tabella “Posizione patrimoniale individuale” segnala:

- in corrispondenza della voce 1.3.1 “rischio operativo: metodo base”: “ammontare” 117.

#### ESEMPIO B

Si ipotizzi che la banca B calcoli il requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo con il “metodo di base”. Si ipotizzi altresì che la banca B abbia registrato i seguenti “margine di intermediazione”: a) 31.12.anno T-2, - 200; b) 31.12.anno T-1, 800; c) 31.12.anno T, 840.

Il “margine di intermediazione” negativo relativo al 31 dicembre T-2 va escluso dal calcolo della media aritmetica semplice degli “anzidetti margini di intermediazione”. Pertanto, il valore medio è pari a  $820 [(800+840)/2]$ .

Il requisito patrimoniale riferito al 31 dicembre dell'anno T è pari a 123 ( $820*15\%$ ).

Nella segnalazione riferita al 31 dicembre dell'anno T la banca B nella tabella “Margine di intermediazione” segnala:

- in corrispondenza della voce 1.1 “metodo base: margine di intermediazione 31.12. anno T”: - “ammontare” 840;
- in corrispondenza della voce 1.2 “metodo base: margine di intermediazione 31.12. anno T-1”: - “ammontare” 800;
- in corrispondenza della voce 1.3 “metodo base: margine di intermediazione anno 31.12. anno T-2”: - “ammontare” nessun valore.

Nella segnalazione riferita al 31 dicembre dell'anno T la banca B nella tabella “Posizione patrimoniale individuale” segnala:

- in corrispondenza della voce 1.3.1 rischio operativo: metodo base” : - “ammontare” 123.

Nelle segnalazioni riferite al 31 marzo, al 30 giugno e al 30 settembre dell'anno T+1 la banca B nella tabella “Margine di intermediazione” segnala:

- in corrispondenza della voce 1.1 “metodo base: margine di intermediazione 31.12. anno T”: “ammontare” 840;
- in corrispondenza della voce 1.2 “metodo base: margine di intermediazione 31.12. anno T-1”: “ammontare” 800;

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 9 – Requisito patrimoniale individuale per il rischio operativo  
 Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- in corrispondenza della voce 1.3 “metodo base: margine di intermediazione 31.12. anno T -2”: “ammontare”: nessun valore.

Nelle segnalazioni riferite al 31 marzo, al 30 giugno e al 30 settembre dell’anno T+1 la banca B nella tabella “Posizione patrimoniale individuale” segnala:

- in corrispondenza della voce 1.3.1 rischio operativo: metodo base”: “ammontare” 123.

**ESEMPIO C**

Si ipotizzi che la banca C calcoli il requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo in base al metodo standardizzato.

Si ipotizzi altresì che i valori del margine di intermediazione ripartito per linee di business - riferiti al 31 dicembre degli anni T, T-1 e T-2 - siano i seguenti:

<b>LINEE DI BUSINESS</b>	<b>M.I. T (1)</b>	<b>M.I. T-1 (2)</b>	<b>M.I. T-2 (3)</b>	<b>COEFFICIENTE REGOLAMENTARE (4)</b>	<b>T (1)*(4)</b>	<b>T-1 (2)*(4)</b>	<b>T-2 (3)*(4)</b>
1. Servizi finanziari per l’impresa (Corporate finance)	5	4	3	18%	0,9	0,72	0,54
2. Negoziazione e vendita (Trading and sales)	4	-3	3	18%	0,72	-0,54	0,54
3. Servizi bancari al dettaglio (Retail banking)	4	3	2	12%	0,48	0,36	0,24
4. Servizi bancari a carattere commerciale (Commercial banking)	10	7	5	15%	1,5	1,05	0,75
5. Servizi di pagamento e regolamento (Payment and settlement)	15	12	10	18%	2,7	2,16	1,8
6. Gestione fiduciarie (Agency services)	10	-8	3	15%	1,5	-1,2	0,45
7. Gestioni patrimoniale (Asset management)	15	-12	10	12%	1,8	-1,44	1,2
8. Intermediazione al dettaglio (Retail brokerage)	-10	-15	4	12%	-1,2	-1,8	0,48
<b>TOTALE MARGINE DI INTERMEDIAZIONE</b>	<b>53</b>	<b>-12</b>	<b>40</b>				
<b>SOMMA ALGEBRICA PER ANNO</b>					<b>8,4</b>	<b>-1,41</b>	<b>5,46</b>
<b>CALCOLO DEL CONTRIBUTO TSA</b>					<b>8,4</b>	<b>0</b>	<b>5,46</b>
<b>REQUISITO PATRIMONIALE</b>						<b>4,62</b>	

Per ciascun anno i valori positivi e negativi del margine di intermediazione riferiti alle diverse linee di business si compensano tra loro. Se per un certo anno la somma algebrica complessiva dei margini di intermediazione riferiti alle diverse linee di business, moltiplicati per il rispettivo coefficiente regolamentare, è negativa (nel caso in esame, -1,41 per l’anno T-1), tale somma va posta pari a zero ai fini del calcolo della media aritmetica semplice delle somme algebriche complessive degli anni T, T-1 e T-2.



---

Sezione:	9 – Requisito patrimoniale individuale per il rischio operativo
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

*Nell'esempio in esame l'anzidetta media è pari a 4,62 [(8,4+0+5,46) / 3].*

*Nella segnalazione riferita al 31 dicembre dell'anno T la banca C nella tabella "Margine di intermediazione" segnala:*

- *in corrispondenza della voce 2.1 "metodo standardizzato: margine di intermediazione 31.12. anno T":*
  - "ammontare" 5; linea di business 611;
  - "ammontare" 4; linea di business 612;
  - "ammontare" 10; linea di business 614;
  - "ammontare" 15; linea di business 615;
  - "ammontare" 10; linea di business 616;
  - "ammontare" 15; linea di business 617;
  - "ammontare" -10; linea di business 618;
- *in corrispondenza della voce 2.2 "metodo standardizzato: margine di intermediazione 31.12. anno T-1":*
  - "ammontare" 4; linea di business 611;
  - "ammontare" 3; linea di business 612;
  - "ammontare" 3; linea di business 613;
  - "ammontare" 7; linea di business 614;
  - "ammontare" 12; linea di business 615;
  - "ammontare" -8; linea di business 616;
  - "ammontare" -12; linea di business 617;
  - "ammontare" -15; linea di business 618;
- *in corrispondenza della voce 2.3 "metodo standardizzato: margine di intermediazione 31.12. anno T-2":*
  - "ammontare" 3; linea di business 611;
  - "ammontare" 3; linea di business 612;
  - "ammontare" 2; linea di business 613;
  - "ammontare" 5; linea di business 614;
  - "ammontare" 10; linea di business 615;
  - "ammontare" 3; linea di business 616;
  - "ammontare" 10; linea di business 617;
  - "ammontare" 4; linea di business 618.

*Nella segnalazione riferita al 31 dicembre dell'anno T la banca C nella tabella "Posizione patrimoniale individuale" segnala:*

- *in corrispondenza della voce 1.3.2 rischio operativo: "metodo standardizzato" : "ammontare" 4,62*

*Nelle segnalazioni riferite al 31 marzo, al 30 giugno e al 30 settembre dell'anno T+1 la banca C nella tabella "Margine di intermediazione" segnala:*

- *in corrispondenza della voce 2.1 "metodo standardizzato: margine di intermediazione 31.12. anno T":*
  - "ammontare" 5; linea di business 611;

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione:	9 – Requisito patrimoniale individuale per il rischio operativo
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- “ammontare” 4; linea di business 612;
  - “ammontare” 4; linea di business 613;
  - “ammontare” 10; linea di business 614;
  - “ammontare” 15; linea di business 615;
  - “ammontare” 10; linea di business 616;
  - “ammontare” 15; linea di business 617;
  - “ammontare” -10; linea di business 618;
- in corrispondenza della voce 2.2 “metodo standardizzato: margine di intermediazione 31.12. anno T-1”:
- “ammontare” 4; linea di business 611;
  - “ammontare” -3; linea di business 612;
  - “ammontare” 3; linea di business 613;
  - “ammontare” 7; linea di business 614;
  - “ammontare” 12; linea di business 615;
  - “ammontare” -8; linea di business 616;
  - “ammontare” -12; linea di business 617;
  - “ammontare” -15; linea di business 618;
- in corrispondenza della voce 2.3 “metodo standardizzato: margine di intermediazione 31.12. anno T-2”:
- “ammontare” 3; linea di business 611;
  - “ammontare” 3; linea di business 612;
  - “ammontare” 2; linea di business 613;
  - “ammontare” 5; linea di business 614;
  - “ammontare” 10; linea di business 615;
  - “ammontare” 3; linea di business 616;
  - “ammontare” 10; linea di business 617;
  - “ammontare” 4; linea di business 618.
- Nelle segnalazioni riferite al 31 marzo, al 30 giugno e al 30 settembre dell’anno T+1 la banca C nella tabella “Posizione patrimoniale individuale” segnala:
- in corrispondenza della voce 1.3.2 rischio operativo: metodo standardizzato” :
    - “ammontare” 4,62.

**ESEMPIO D**

Si ipotizzi che la banca D calcoli il requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo mediante l’uso combinato permanente del metodo standardizzato e dei metodi avanzati. In particolare, la banca D utilizza il metodo standardizzato per le linee di business “corporate finance” e “trading and sales” e i metodi avanzati per le restanti sei “linee di business”.

Si ipotizzi altresì che il margine di intermediazione riferito al 31 dicembre degli anni T, T-1, e T-2 ripartito per linee di business sia quello indicato nella seguente tabella.

Per poter utilizzare in maniera combinata i due anzidetti metodi è necessario che la media aritmetica semplice dei margini di intermediazioni complessivi per il triennio (T-2 –

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 9 – Requisito patrimoniale individuale per il rischio operativo  
 Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

T), delle due linee di business assoggettate al metodo standardizzato (“corporate finance” e “trading and sales”) sia inferiore al 15% della media aritmetica semplice, per il medesimo triennio, dei margini di intermediazione totali (cd. “valore soglia”) (1). Nell’esempio in esame tale condizione risulta soddisfatta in quanto il valore medio del margine di intermediazione delle linee di business “corporate finance” e “trading and sales”, pari a 7,3, è inferiore al “valore soglia”, pari a 8,55 (57\*0,15).

LINEE DI BUSINESS	M.I. T (1)	M.I. T-1 (2)	M.I. T-2 (3)	METODO	COEFFICIENTE REGOLAMENTARE (4)	T (1)*(4)	T-1 (2)*(4)	T-2 (3)*(4)
1. Servizi finanziari per l’impresa (Corporate finance)	5	4	3	STANDARDIZZATO	18%	0,9	0,72	0,54
2. Negoziazione e vendita (Trading and sales)	4	3	3	STANDARDIZZATO	18%	0,72	0,54	0,54
3. Servizi bancari al dettaglio (Retail banking)	4	3	2	AVANZATO	12%	0,48	0,36	0,24
4. Servizi bancari a carattere commerciale (Commercial banking)	10	7	5	AVANZATO	15%	1,5	1,05	0,75
5. Servizi di pagamento e regolamento (Payment and settlement)	15	12	10	AVANZATO	18%	2,7	2,16	1,8
6. Gestione fiduciarie (Agency services)	10	8	3	AVANZATO	15%	1,5	1,2	0,45
7. Gestioni patrimoniale (Asset management)	15	12	10	AVANZATO	12%	1,8	1,44	1,2
8. Intermediazione al dettaglio (Retail brokerage)	10	8	4	AVANZATO	12%	1,2	0,96	0,48
<b>TOTALE M.I.</b>	<b>73</b>	<b>57</b>	<b>40</b>			<b>10,8</b>	<b>8,43</b>	<b>6</b>
<b>MEDIA TRIENNALE TOTALE M.I.</b>	<b>57</b>							
<b>VALORE SOGLIA (15% *MEDIA TRIENNALE DEL M.I.)</b>	<b>8,55</b>							
<b>TOTALE M.I. LINEE DI BUSINESS ASSOGGETTATE AL METODO STANDARDIZZATO</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>6</b>			<b>1,62</b>	<b>1,26</b>	<b>1,08</b>
<b>MEDIA TRIENNALE TOTALE M.I. LINEE DI BUSINESS ASSOGGETTATE AL METODO STANDARDIZZATO</b>	<b>7,3</b>							
<b>REQUISITO PATRIMONIALE LINEE DI BUSINESS ASSOGGETTATE AL METODO STANDARDIZZATO</b>						<b>1,32</b>		

Il requisito patrimoniale è pari a 1,32 per il metodo standardizzato e si supponga pari a 5 per i metodi avanzati.

In tale situazione la banca D nella tabella “Margine di intermediazione” segnala:

- in corrispondenza della voce 2.1 “metodo standardizzato: margine di intermediazione 31.12. anno T”:

(<sup>1</sup>) Cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione:	9 – Requisito patrimoniale individuale per il rischio operativo
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- “linee di business” 611; ammontare 5;
- “linee di business” 612; ammontare 4;
- in corrispondenza della voce 2.2 “metodo standardizzato: margine di intermediazione 31.12. anno T-1”:
  - “linee di business” 611; ammontare 4;
  - “linee di business” 612; ammontare 3;
- in corrispondenza della voce 2.3 “metodo standardizzato: margine di intermediazione 31.12. anno T- 2”:
- “linee di business” 611; ammontare 3;
- “linee di business” 612; ammontare 3;
- in corrispondenza della voce 3.1 “metodi avanzati: margine di intermediazione 31.12. anno T”:
- “linee di business” 613; ammontare 4;
- “linee di business” 614; ammontare 10;
- “linee di business” 615; ammontare 15;
- “linee di business” 615; ammontare 10;
- “linee di business” 617; ammontare 15;
- “linee di business” 618; ammontare 10;
- in corrispondenza della voce 3.2 “metodi avanzati: margine di intermediazione 31.12. anno T-1”:
- “linee di business” 613; ammontare 3;
- “linee di business” 614; ammontare 7;
- “linee di business” 615; ammontare 12;
- “linee di business” 616; ammontare 8;
- “linee di business” 617; ammontare 12;
- “linee di business” 618; ammontare 8;
- in corrispondenza della voce 3.3 “metodi avanzati: margine di intermediazione anno 31.12. anno T- 2”:
- “linee di business” 613; ammontare 2;
- “linee di business” 614; ammontare 5;
- “linee di business” 615; ammontare 10;
- “linee di business” 616; ammontare 3;
- “linee di business” 617; ammontare 10;
- “linee di business” 618; ammontare 4;

Nella segnalazione riferita al 31 dicembre dell’anno T la banca D nella tabella “Posizione patrimoniale individuale” segnala:

- in corrispondenza della voce 1.3.2 “rischio operativo: metodo standardizzato”: ammontare 1,32
- in corrispondenza della voce 1.3.3 “rischio operativo: metodi avanzati”: ammontare 5

---

Sezione:	9 – Requisito patrimoniale individuale per il rischio operativo
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

**ESEMPIO E**

Si ipotizzi che la banca E calcoli il requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo con il “metodo di base”. Si ipotizzi altresì che la banca E chiuda il bilancio d’esercizio al 30 giugno e che abbia registrato i seguenti “margine di intermediazione”: a) 30.6. anno T-2, 700; b) 30.6. anno T-1, 800; c) 30.6. anno T, 840.

La media aritmetica semplice degli anzidetti “margine di intermediazione” è pari a 780  $[(700+800+840)/3]$ .

Il requisito patrimoniale riferito al 30 giugno dell’anno T è pari a 117  $(780*15\%)$ .

Nella segnalazione riferita al 30 giugno dell’anno T la banca E nella tabella “Margine di intermediazione” segnala:

- in corrispondenza della voce 1.1 “metodo base: margine di intermediazione 31.12. anno T”: “ammontare” 840;
- in corrispondenza della voce 1.2 “metodo base: margine di intermediazione 31.12. anno T-1”: “ammontare” 800;
- in corrispondenza della voce 1.3 “metodo base: margine di intermediazione 31.12. anno T-2”: “ammontare” 700.

Nella segnalazione riferita al 30 giugno dell’anno T la banca E nella tabella “Posizione patrimoniale individuale” segnala:

- in corrispondenza della voce 1.3.1 rischio operativo: metodo base”: “ammontare” 117.

Nelle segnalazioni riferite al 30 settembre, al 31 dicembre dell’anno T e nella segnalazione riferita al 31 marzo dell’anno T+1 la banca E nella tabella “Margine di intermediazione” segnala:

- in corrispondenza della voce 1.1 “metodo base: margine di intermediazione 31.12. anno T”: “ammontare” 840;
- in corrispondenza della voce 1.2 “metodo base: margine di intermediazione 31.12. anno T-1”: “ammontare” 800;
- in corrispondenza della voce 1.3 “metodo base: margine di intermediazione 31.12. anno T-2”: “ammontare” 700.

Nelle segnalazioni riferite al 30 settembre e al 31 dicembre dell’anno T e nella segnalazione riferita al 31 marzo dell’anno T+1 la banca E nella tabella “Posizione patrimoniale individuale” segnala:

- in corrispondenza della voce 1.3.1 “rischio operativo: metodo base”: “ammontare” 117.

Sezione:	9 – Requisito patrimoniale individuale per il rischio operativo
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

### 3.1.2 METODI AVANZATI

La presente tabella va prodotta dalle banche che utilizzano i metodi avanzati.

Nella sottovoce “requisito patrimoniale lordo” va rilevato il requisito patrimoniale al lordo delle riduzioni ammesse dalla normativa sul rischio operativo, quali ad esempio gli accantonamenti a fronte del rischio operativo iscritti in conto economico (cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”).

Nelle sottovoci “riduzioni del requisito patrimoniale lordo – polizze assicurative – quota deducibile” e “riduzioni del requisito patrimoniale lordo – altri meccanismi di trasferimento – quota deducibile” va rilevato l’importo delle polizze assicurative e degli altri meccanismi di trasferimento dei rischi non eccedente, cumulativamente, il 20 per cento del requisito patrimoniale lordo (1).

Nella sottovoce “riduzioni del requisito patrimoniale lordo – accantonamenti a fronte del rischio operativo”, sono ricompresi gli accantonamenti specifici iscritti in conto economico a fronte del rischio operativo.

Nella sottovoce “riduzioni del requisito patrimoniale lordo – correlazione tra le perdite” va segnalato l’importo delle riduzioni connesse con le stime della correlazione.

Nella sottovoce “riduzioni del requisito patrimoniale lordo – quota non deducibile” va segnalato l’importo del complesso delle riduzioni relative alle polizze assicurative e agli altri meccanismi di trasferimento eccedente il 20 per cento del requisito patrimoniale lordo.

#### ESEMPIO A

*Si ipotizzi che la banca A calcoli il requisito patrimoniale sul rischio operativo utilizzando i metodi avanzati e che il requisito lordo sia pari a 100. Si ipotizzi, inoltre, che la banca A abbia effettuato in bilancio accantonamenti specifici in conto economico per un importo pari a 5 e che tale importo sia inferiore al valore della perdita attesa, come stimata nell’ambito del modello di calcolo, ipotizzata pari a 10.*

*Si supponga altresì che la banca A abbia stipulato una polizza assicurativa che preveda in caso di sinistro una copertura per 30. La soglia massima per il trasferimento del rischio operativo è pari a 20 (20% \* 100), cosicché è pari a 10 il valore della polizza assicurativa che non può essere portato in diminuzione del requisito patrimoniale. Per la banca A il requisito patrimoniale sul rischio operativo è pari a 75 (100-20-5).*

*In tale situazione, la banca A segnala nella tabella “metodi avanzati”:*

- *in corrispondenza della voce 1 “requisito patrimoniale lordo”: ammontare 100;*
- *in corrispondenza della voce 2.1 “riduzioni del requisito patrimoniale lordo – polizze assicurative – quota deducibile”: ammontare 20;*
- *in corrispondenza della voce 2.3 “riduzioni del requisito patrimoniale lordo – accantonamenti a fronte del rischio operativo”: ammontare 5;*
- *in corrispondenza della voce 3 “riduzioni del requisito patrimoniale lordo – quota non deducibile”: ammontare 10.*

*Nella tabella “posizione patrimoniale individuale” (sezione 11) la banca A segnala:*

(1) Cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

Sezione:	9 – Requisito patrimoniale individuale per il rischio operativo
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- in corrispondenza della voce 1.3.3 “rischio operativo: metodi avanzati”: ammontare 75.

#### ESEMPIO B

Si ipotizzi che ai fini del calcolo del requisito patrimoniale sul rischio operativo la banca B utilizzi i metodi avanzati, tranne che per le linee di business “corporate finance” e “trading and sales” con riferimento alle quali adotti il metodo standardizzato. Si ipotizzi che il requisito patrimoniale lordo calcolato sulla base dei “metodi avanzati” sia pari a 120, mentre quello derivante dall’applicazione del “metodo standardizzato” sia pari a 40.

Si supponga altresì che la banca B, con riferimento alle linee di business diverse da “corporate finance” e “trading and sales”, abbia: a) iscritto nel conto economico di bilancio accantonamenti specifici a fronte del rischio operativo pari a 8 e che tale importo sia inferiore al valore della perdita attesa ipotizzato pari a 15; b) stipulato una polizza assicurativa che preveda in caso di sinistro una copertura per 35. La soglia massima per il trasferimento del rischio operativo è pari a 24 ( $20\% * 120$ ), cosicché è pari a 11 il valore della polizza assicurativa che non può essere portato in diminuzione del requisito patrimoniale lordo.

Il requisito patrimoniale complessivo della banca B è pari a 128, corrispondente alla somma dei requisiti calcolati con i metodi avanzati ( $88=120-24-8$ ) e con il metodo standardizzato (40).

In tale situazione, la banca B segnala nella tabella “metodi avanzati”:

- in corrispondenza della voce 1 “requisito patrimoniale lordo”: ammontare 120;
- in corrispondenza della voce 2.1 “riduzioni del requisito patrimoniale lordo – polizze assicurative – quota deducibile”: ammontare 24;
- in corrispondenza della voce 2.3 “riduzioni del requisito patrimoniale lordo – accantonamenti a fronte del rischio operativo”: ammontare 8;
- in corrispondenza della voce 3 “riduzioni del requisito patrimoniale lordo – quota non deducibile”: ammontare 11.

Nella tabella “posizione patrimoniale individuale” (sezione 11) la banca A segnala:

- in corrispondenza della voce 1.3.2 “rischio operativo: metodo standardizzato”: ammontare 40;
- in corrispondenza della voce 1.3.3 “rischio operativo: metodi avanzati”: ammontare 88.

La banca B segnala inoltre nella tabella “margine di intermediazione” i margini di intermediazione, relativi al 31 dicembre degli anni T, T-1 e T-2, distintamente per le due metodologie di calcolo.

---

Sezione:	9 – Requisito patrimoniale individuale per il rischio operativo
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

### **3.1.3 RIPARTIZIONE DELLE PERDITE OPERATIVE PER LINEE DI BUSINESS E PER EVENTI DI PERDITA**

La presente tabella va prodotta con cadenza semestrale dalle banche che utilizzano il metodo standardizzato oppure i metodi avanzati. Le sottovoci, ripartite per “linee di business” e per “eventi di perdita”, vanno segnalate facendo riferimento al periodo 1° gennaio - 30 giugno (data di riferimento della segnalazione 30 giugno) e 1° luglio - 31 dicembre (data di riferimento della segnalazione 31 dicembre).

Ai fini della rilevazione della sottovoce “numero di eventi di perdita”, qualora un evento ha un impatto su più linee di business (cd. perdite multi-effetto) esso va segnalato con riferimento a ciascuna linea di business interessata dall’evento. In corrispondenza delle variabili informative “totale linee di business” e “totale eventi di perdita” ciascun evento di perdita multi-effetto va rilevato una volta sola.

Nella sottovoce “perdite – importo totale” va rilevato l’ammontare complessivo delle perdite connesse con il rischio operativo al lordo delle riduzioni del requisito patrimoniale. L’importo delle perdite multi-effetto va ripartito per le linee di business interessate in base alle evidenze interne in ordine alle perdite imputabili a ciascuna linea di business interessata.

Nella sottovoce “perdite – perdita massima” figura la perdita operativa massima al lordo delle riduzioni del requisito patrimoniale - rilevata in ciascuna linea di business. In corrispondenza delle variabili informative “totale linee di business” e “totale eventi di perdita” occorre indicare la maggiore tra le singole perdite operative massime; con riferimento a tali variabili le perdite multi-effetto concorrono per l’intero importo nel determinare la perdita massima.

Nella sottovoce “perdite – perdita mediana” figura il valore mediano della distribuzione delle perdite operative al lordo delle riduzioni del requisito patrimoniale - rilevate in ciascuna linea di business. In corrispondenza delle variabili informative “totale linee di business” e “totale eventi di perdita” occorre indicare la perdita mediana tenuto conto della distribuzione complessiva.

Nella voce “recuperi totali” va indicato il valore delle perdite totali recuperate dalla banca segnalante, imputabili a polizze assicurative o ad altre tipologie di trasferimento del rischio. Va indicato l’intero importo recuperato, anche se superiore al limite regolamentare del 20 per cento.

Nella sottovoce “soglia minima di perdita”, le banche che utilizzano i metodi avanzati indicano il livello minimo di perdita fissato internamente per la rilevazione della perdita stessa (1). Per le banche che utilizzano il metodo standardizzato va indicata la perdita minima significativa individuata dalla banca segnalante (2). Nel caso di uso combinato delle due metodologie nella presente voce deve essere indicato il valore della soglia minima di rilevazione più bassa tra quelle utilizzate (3).

La sottovoce “soglia minima di perdita – segnalazione negativa” va segnalata nel caso in cui non sia fissata internamente nessuna soglia di censimento minima. Va convenzionalmente indicato il valore “1”.

---

(1) Cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

(2) Cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

(3) Si ipotizzi che la banca A utilizzi una soglia minima di perdita pari a 1000 euro per il metodo standardizzato e a 50 euro per i metodi avanzati. In tal caso la banca A indica una soglia minima di rilevazione pari a 50 euro.



**ESEMPIO**

Si ipotizzi che la Banca X abbia registrato i seguenti eventi di perdita:

- evento A (frode interna) di tipo multi-effetto per un importo complessivo pari a 14 riguardante le linee di business “corporate finance” (9) e “commercial banking” (5);
- evento B (frode interna) per un importo complessivo pari a 10 riguardante la linea di business “corporate finance”;
- evento C (frode esterna) per un importo complessivo pari a 5 riguardante la linea di business “corporate finance”.

In una matrice linee di business/eventi di perdita gli eventi di perdita descritti sono rappresentati come segue:

<i>Linee di business / Eventi di perdita</i>	<i>Variabili</i>	<i>Frode interna</i>	<i>Frode esterna</i>	<i>Totale eventi di perdita</i>
<i>Corporate finance</i>	<i>Numero eventi</i>	2 (A e B)	1 (C)	3 (A,B,C)
	<i>Perdita totale</i>	19 (parte di A +B) (9+10)	5 (C)	24 (parte di A+B+C) (9+10+5)
	<i>Perdita massima</i>	10 (B)	5 (C)	10 (B)
	<i>Perdita mediana</i>	9, 5 (9;10)	5	9 (5;9;10)
<i>Commercial banking</i>	<i>Numero eventi</i>	1 (A)		1 (A)
	<i>Perdita totale</i>	5 (parte di A)		5 (A)
	<i>Perdita massima</i>	5 (parte di A)		5 (A)
	<i>Perdita mediana</i>	5		5
<i>Totale linee di business</i>	<i>Numero eventi</i>	2 (A e B)	1 (C)	3 (A+B+C)
	<i>Perdita totale</i>	24 (A +B) (14+10)	5 (C)	29 (A+B+C) (14+10+5)
	<i>Perdita massima</i>	14 (A)	10 (C)	10 (A)
	<i>Perdita mediana</i>	12 (10;14)	5	10

In tale situazione la banca X segnala nella tabella “Ripartizione delle perdite operative per linee di business e per eventi di perdita”:

- 1) in corrispondenza della voce 1 “numero eventi di perdita”:
  - “linee di business” 611; “eventi di perdita” 111; ammontare 2;
  - “linee di business” 611; “eventi di perdita” 112; ammontare 1;
  - “linee di business” 611; “eventi di perdita” 118; ammontare 3;
  - “linee di business” 614; “eventi di perdita” 111; ammontare 1;
  - “linee di business” 614; “eventi di perdita” 118; ammontare 1;
  - “linee di business” 629; “eventi di perdita” 111; ammontare 2;
  - “linee di business” 629; “eventi di perdita” 112; ammontare 1;
  - “linee di business” 629; “eventi di perdita” 118; ammontare 3;
- 2) in corrispondenza della voce 2.1 “perdite – importo totale”:
  - “linee di business” 611; “eventi di perdita” 111; ammontare 19;
  - “linee di business” 611; “eventi di perdita” 112; ammontare 5;
  - “linee di business” 611; “eventi di perdita” 118; ammontare 24;
  - “linee di business” 614; “eventi di perdita” 111; ammontare 5;
  - “linee di business” 614; “eventi di perdita” 118; ammontare 5;
  - “linee di business” 629; “eventi di perdita” 111; ammontare 24;
  - “linee di business” 629; “eventi di perdita” 112; ammontare 5;
  - “linee di business” 629; “eventi di perdita” 118; ammontare 29;
- 3) in corrispondenza della voce 2.2 “perdite – perdita massima”:
  - “linee di business” 611; “eventi di perdita” 111; ammontare 10;
  - “linee di business” 611; “eventi di perdita” 112; ammontare 5;
  - “linee di business” 611; “eventi di perdita” 118; ammontare 10;
  - “linee di business” 614; “eventi di perdita” 111; ammontare 5;
  - “linee di business” 614; “eventi di perdita” 118; ammontare 5;
  - “linee di business” 629; “eventi di perdita” 118; ammontare 14;
  - “linee di business” 629; “eventi di perdita” 112; ammontare 10;
  - “linee di business” 629; “eventi di perdita” 118; ammontare 14.
- 4) in corrispondenza della voce 2.3 “perdite – perdita mediana”:
  - “linee di business” 611; “eventi di perdita” 111; ammontare 9,5;
  - “linee di business” 611; “eventi di perdita” 112; ammontare 5;
  - “linee di business” 611; “eventi di perdita” 118; ammontare 9;
  - “linee di business” 614; “eventi di perdita” 111; ammontare 5;
  - “linee di business” 614; “eventi di perdita” 118; ammontare 5;
  - “linee di business” 629; “eventi di perdita” 111; ammontare 12;
  - “linee di business” 629; “eventi di perdita” 112; ammontare 5;
  - “linee di business” 629; “eventi di perdita” 118; ammontare 10.

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione: 9 – Requisito patrimoniale individuale per il rischio operativo  
Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

---

Sezione:	10 – Requisito patrimoniale consolidato per il rischio operativo
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

*Sezione:*

**10 – REQUISITO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PER IL RISCHIO  
OPERATIVO**

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione: 10 – Requisito patrimoniale consolidato per il rischio operativo  
Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

---

---

Sezione:	10 – Requisito patrimoniale consolidato per il rischio operativo
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

*Sottosezione:*

## **1 – ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE**

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione: 10 – Requisito patrimoniale consolidato per il rischio operativo  
Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

---

---

Sezione:	10 – Requisito patrimoniale consolidato per il rischio operativo
Sottosezione:	1 – Istruzioni di carattere generale

---

### **1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA**

Si rinvia a quanto previsto dalla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.



## 1.2. SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

Le segnalazioni concernenti il requisito patrimoniale consolidato per il rischio operativo sono trasmesse con periodicità trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) dalla società capogruppo di gruppi bancari, dall'impresa di riferimento, dalla società capogruppo del gruppo sub-consolidante, dalla singola banca <sup>(1)</sup> secondo lo schema indicato nella sottosezione 4.2, con le modalità definite nella circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (“Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi”) emanata dal Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche.

Le segnalazioni consolidate relative al 31 dicembre e al 30 giugno vanno trasmesse entro il 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento [cfr. Premessa, Paragrafo 7] (rispettivamente, 25 marzo e 25 settembre), quelle relative al 31 marzo e al 30 settembre entro il 25 del secondo mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente 25 maggio e 25 novembre).

---

<sup>(1)</sup> Con il termine “singola banca” ci si riferisce alla banca non appartenente ad un gruppo bancario che controlli, congiuntamente ad altri soggetti ed in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale.

### **1.3. METODOLOGIE DI CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE PER IL RISCHIO OPERATIVO**

Relativamente al rischio operativo consolidato le regole di calcolo del requisito patrimoniale vanno applicate su base consolidata e sono quelle fissate dalla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

In particolare, con riferimento al “metodo base” e al “metodo standardizzato” occorre fare riferimento alla voce 120 “margine di intermediazione” del bilancio consolidato (cfr. circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”). Qualora l’area del consolidamento rilevante ai fini del bilancio sia più ampia di quella valida per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo, ai fini della determinazione di quest’ultimo occorre fare riferimento ai soli dati riferiti alle società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti al gruppo bancario o consolidate proporzionalmente. Tali dati devono includere anche i rapporti attivi e passivi di conto economico verso le altre società incluse nel consolidamento del bilancio che hanno formato oggetto di elisione.

Per il regime di esclusione e di esonero dall’area di consolidamento delle società bancarie finanziarie e strumentali si rinvia alle istruzioni di carattere generale contenute nella circolare n. 115 del 7 agosto 1990 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata” (paragrafo 1.4).

Per il calcolo del requisito patrimoniale si può applicare il “metodo base”, il “metodo standardizzato”, i “metodi avanzati” oppure una combinazione di tali metodi (cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”).

#### **1.4. VALUTA DI SEGNALAZIONE**

Si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 1.5 della sottosezione 2.1. della presente circolare.

## **1.5. ARROTONDAMENTI**

Si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 1.6 della sottosezione 2.1. della presente circolare.

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione: 10 – Requisito patrimoniale consolidato per il rischio operativo  
Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

---

---

Sezione: 11 – Posizione patrimoniale individuale  
Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

---

*Sezione:*

## **11 – POSIZIONE PATRIMONIALE INDIVIDUALE**

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione: 11 – Posizione patrimoniale individuale  
Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

---

---

Sezione: 11 – Posizione patrimoniale individuale  
Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

---

*Sottosezione:*

## **1 – ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE**



PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione: 11 – Posizione patrimoniale individuale  
Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

---

## **1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE**

Si fa rinvio a quanto previsto nel paragrafo 1.1. della sottosezione 1.1 della presente circolare.

## **1.2. DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE PATRIMONIALE INDIVIDUALE**

La posizione patrimoniale individuale delle banche va determinata confrontando l'ammontare complessivo dei requisiti patrimoniali richiesti con il "patrimonio di vigilanza individuale incluso il patrimonio di 3° livello".

### 1.3. SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

La segnalazione della posizione patrimoniale individuale si effettua con periodicità trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) secondo le istruzioni riportate nella presente circolare.

I dati riguardanti la posizione patrimoniale individuale devono essere trasmessi, secondo lo schema indicato nella sottosezione 11.2. della presente circolare, con le modalità definite nella circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (“Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazioni e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”) emanata dal Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche.

Le segnalazioni relative al 31 dicembre e al 30 giugno vanno trasmesse entro il 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento [cfr. Premessa, Paragrafo 7] (rispettivamente, 25 marzo e 25 settembre), quelle relative al 31 marzo e al 30 settembre entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente 25 aprile e 25 ottobre).

Le responsabilità per la correttezza del calcolo dei requisiti e delle relative segnalazioni alla Banca d'Italia nonché per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali ciascuno per quanto di propria competenza.

Particolare cura va posta nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

#### **1.4. VALUTA DI SEGNALAZIONE**

Si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 1.6 della sottosezione 1.1 della presente circolare.

## **1.5. ARROTONDAMENTI**

Si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 1.7 della sottosezione 1.1 della presente circolare.

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione: 11 – Posizione patrimoniale individuale  
Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

---

---

Sezione:	11 – Posizione patrimoniale individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

*Sottosezione:*

### **3 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA DI RILEVAZIONE**



PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione: 11 – Posizione patrimoniale individuale  
Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

### 3.1. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE SINGOLE VOCI

#### 1.1 *Rischio di credito e di controparte*

##### 1.1.1 *Rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata*

Con riferimento alla segnalazione relativa al rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata su base individuale, va segnalato l'8 per cento della somma degli importi ponderati di cui alla: a) voce "totale attività di rischio" della tabella "rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata – attività di rischio"; b) voce "totale esposizioni" della tabella "rischio credito e di controparte – cartolarizzazioni – metodologia standardizzata – posizioni verso la cartolarizzazione". Con riferimento alle posizioni verso la cartolarizzazione (1) di cui al punto b) si precisa che nel caso in cui il requisito patrimoniale calcolato come sopra descritto risulti superiore al *cap* stabilito dalla normativa prudenziale (cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche"), nella voce in esame occorre segnalare tale ultimo valore (2).

##### 1.1.2.1 *Rischio di credito e di controparte – metodologia basata sui rating interni: di base*

Con riferimento alla segnalazione relativa al rischio di credito e di controparte – metodologia basata sui rating interni su base individuale, va segnalato l'8 per cento della somma degli importi ponderati di cui alla: a) voce "totale attività di rischio" della tabella "rischio di credito e di controparte – metodologia basata sui rating interni – attività di rischio" (attributo informativo "metodologia applicata – valore 2"); b) voce "metodo PD/LGD – attività di rischio", voce "metodo della ponderazione semplice – attività di rischio", voce "metodo dei modelli interni: attività di rischio" della tabella "rischio di credito e di controparte – metodologia basata sui rating interni: esposizioni in strumenti di capitale"; c) voce "totale esposizioni" della tabella "rischio credito e di controparte – cartolarizzazioni – metodologia basata sui rating interni – posizioni verso la cartolarizzazione"; d) voce "totale esposizioni" della tabella "rischio credito e di controparte – cartolarizzazioni – metodologia basata sui rating interni – posizioni verso la ri-cartolarizzazione". Con riferimento alle posizioni verso la cartolarizzazione di cui al punto c) e d) si precisa che nel caso in cui il requisito patrimoniale calcolato come sopra descritto risulti superiore al *cap* stabilito dalla normativa prudenziale (cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche"), nella voce in esame occorre segnalare tale ultimo valore (3).

##### 1.1.2.2 *Rischio di credito e di controparte – metodologia basata sui rating interni: avanzata*

Con riferimento alla segnalazione relativa al rischio di credito e di controparte – metodologia basata sui rating interni su base individuale, va segnalato l'8 per cento della somma degli importi ponderati di cui alla: a) voce "totale attività di rischio" della tabella "rischio di credito e di controparte – metodologia basata sui rating interni – attività di rischio" (attributo informativo "metodologia applicata – valore 3"); b) voce "metodo PD/LGD – attività di rischio", voce "metodo della ponderazione semplice – attività di rischio", voce "metodo dei modelli interni: attività di rischio" della tabella "rischio di credito e di controparte –

(1) A fini della presente Sezione con il termine "cartolarizzazione" si include anche la ri-cartolarizzazione salvo diversamente specificato.

(2) Si ipotizzi a titolo di esempio che il requisito patrimoniale a fronte di un titolo junior sia pari a 10 e che il *cap* calcolato secondo quanto previsto dalla normativa prudenziale sia pari a 8. In tal caso nella presente voce va segnalato l'importo pari a 8.

(3) Si ipotizzi a titolo di esempio che il requisito patrimoniale a fronte di un titolo junior sia pari a 10 e che il *cap* calcolato secondo quanto previsto dalla normativa prudenziale sia pari a 8. In tal caso nella presente voce va segnalato l'importo pari a 8.

---

Sezione:	11 – Posizione patrimoniale individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

metodologia basata sui rating interni: esposizioni in strumenti di capitale”; c) voce “totale esposizioni” della tabella “rischio credito e di controparte – cartolarizzazioni – metodologia basata sui rating interni – posizioni verso la cartolarizzazione”; d) voce “totale esposizioni” della tabella “rischio credito e di controparte – cartolarizzazioni – metodologia basata sui rating interni – posizioni verso la ri-cartolarizzazione”. Con riferimento alle posizioni verso la cartolarizzazione di cui al punto c) e d) si precisa che nel caso in cui il requisito patrimoniale calcolato come sopra descritto risulti superiore al *cap* stabilito dalla normativa prudenziale (cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”), nella voce in esame occorre segnalare tale ultimo valore (1).

## **1.2 Rischi di mercato**

### **1.2.1 Rischi di mercato – metodologia standardizzata**

Figura nella presente sottovoce la somma degli importi indicati nelle tabelle “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza – metodologia standardizzata – rischio di posizione su titoli di debito, titoli di capitale e quote di O.I.C.R., opzioni: requisiti patrimoniali”, “rischio di regolamento per le transazioni DVP: requisito patrimoniale”, “rischio di cambio – metodologia standardizzata: requisito patrimoniale”, “rischio sulle posizioni in merci – metodologia standardizzata: requisito patrimoniale” della sottosezione 7.2 della presente circolare. Le banche che adottano la metodologia standardizzata riconducono nella presente sottovoce anche l’importo segnalato nella tabella “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza – requisito patrimoniale su strumenti finanziari esposti a fattori di rischio non contemplati dalla normativa” della sottosezione 7.2 della presente circolare.

Tale sottovoce va compilata anche dalle banche che utilizzano i modelli interni, limitatamente ai requisiti calcolati con la metodologia standardizzata (ad esempio, “rischio di regolamento per le transazioni DVP” e il rischio specifico connesso a posizioni non incluse nel metodo APR).

### **1.2.2 Rischi di mercato – modelli interni**

Forma oggetto di rilevazione nella presente sottovoce il requisito patrimoniale sui rischi di mercato calcolato mediante l’utilizzo di modelli interni (cfr. tabella “Modelli interni sui rischi di mercato: requisito patrimoniale della sottosezione 7.2). Le banche che adottano i modelli interni riconducono nella presente sottovoce anche l’importo segnalato nella tabella “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza – requisito patrimoniale su strumenti finanziari esposti a fattori di rischio non contemplati dalla normativa” della sottosezione 7.2 della presente circolare.

### **1.2.3 Rischio di concentrazione**

I limiti individuali di concentrazione stabiliti nel Titolo V, capitolo 1 della circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” possono essere superati se sono contemporaneamente verificate le seguenti condizioni (2):

- il superamento derivi dai rischi del “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” come definito nel paragrafo 1.3.1. della sottosezione 7.1 della presente circolare;

---

(1) Si ipotizzi a titolo di esempio che il requisito patrimoniale a fronte di un titolo junior sia pari a 10 e che il *cap* calcolato secondo quanto previsto dalla normativa prudenziale sia pari a 8. In tal caso nella presente voce va segnalato l’importo pari a 8.

(2) Cfr. anche le istruzioni di compilazione della voce 1 “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” contenute nel paragrafo 3.2 della sezione 5 della presente circolare.

- il patrimonio di vigilanza della banca sia sufficiente a coprire anche il requisito patrimoniale aggiuntivo calcolato nel modo di seguito indicato;
- per i superi di durata non superiore a 10 giorni la posizione di rischio imputabile al “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” sia contenuta entro 5 volte il patrimonio di vigilanza;
- i superi di durata superiore a 10 giorni siano contenuti, nel complesso, entro 6 volte il patrimonio di vigilanza.

#### **CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE GRANDI RISCHI**

Il calcolo della copertura patrimoniale “grandi rischi” va effettuato nel modo seguente:

- a) occorre individuare le singole componenti del supero imputando lo stesso, nell’ordine, al rischio specifico, al rischio di regolamento e a quello di controparte. Nell’ambito di ciascun profilo di rischio l’imputazione va effettuata partendo dalla componente cui si applica il più elevato requisito patrimoniale (cfr. tabella A di seguito indicata) (1);
- b) occorre moltiplicare le diverse componenti del supero per i rispettivi requisiti patrimoniali stabiliti nella sezione 7 della presente circolare;
- c) se il supero non si è protratto per più di 10 giorni, la copertura patrimoniale è pari al doppio della somma delle singole coperture patrimoniali come sopra determinate;

#### **TABELLA A**

<b>A)</b>	<b>titoli di debito (2):</b>
- 12%	titoli di emittenti ad alto rischio;
- 8%	titoli di emittenti non qualificati;
- 1,6%	titoli di emittenti qualificati con vita residua superiore a 24 mesi;
- 1%	titoli di emittenti qualificati con vita residua ricompresa tra 6 e 24 mesi;
- 0,25 %	titoli di emittenti qualificati con vita residua inferiore a 6 mesi.
<b>B)</b>	<b>titoli di capitale</b>
- 8%	

- d) se il supero è durato più di 10 giorni, la copertura patrimoniale va calcolata nel modo seguente. Le componenti del supero vanno imputate agli scaglioni indicati nella colonna 1 della tabella B di seguito indicata; a tal fine occorre considerare, nell’ordine, il rischio specifico, il rischio di regolamento e quello di controparte; nell’ambito del rischio specifico le componenti devono essere classificate in ordine crescente rispetto ai requisiti patrimoniali applicabili. Le coperture patrimoniali relative alle componenti così classificate devono essere moltiplicate per i corrispondenti coefficienti indicati nella colonna 2 della medesima tabella. La copertura aggiuntiva è pari alla somma degli importi così ottenuti.

#### **TABELLA B (3)**

(1) L’ordinamento all’interno di ciascun profilo di rischio riguarda ovviamente solo le attività che, avendo una ponderazione “grandi rischi” diversa dallo 0 per cento (cfr. paragrafo 1.3 della sezione 5 della presente circolare), concorrono alla determinazione della esposizione relativa al cliente.

(2) Si precisa che le posizioni verso cartolarizzazioni sono oggetto dello stesso trattamento del portafoglio bancario, andranno quindi applicati i rilevanti fattori di ponderazione coerentemente con la logica qui descritta.

(3) Gli intervalli indicati nella colonna 1 includono il termine superiore (ad esempio, la seconda riga si legge “da oltre 40 per cento al 60 per cento incluso”).

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione:	11 – Posizione patrimoniale individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

POSIZIONE DI RISCHIO COMPLESSIVA (% SUL PATRIMONIO DI VIGILANZA)	ECCEDENZA RISPETTO AL 25% (% SUL PATRIMONIO DI VIGILANZA)	COEFFICIENTE
(col. 1)	(col. 2)	(col. 3)
25 – 40%	fino al 15%	200%
40 – 60%	oltre il 15% fino al 35%	300%
60 – 80%	oltre il 35 % fino al 55%	400%
80 – 100%	oltre il 55% fino al 75%	500%
100 – 250%	oltre il 75% fino al 225%	600%
250%	oltre il 225%	900%

**ESEMPIO**

*Si ipotizzi che:*

- il patrimonio di vigilanza della banca (non appartenente a un gruppo creditizio) sia uguale a 400 e che quindi il limite individuale di concentrazione (25 per cento) sia pari a 100;
- la posizione di rischio verso un determinato cliente (impresa industriale) sia uguale a 250;
- il debordo sia dunque pari a 150;
- la posizione di rischio relativa al “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” sia pari a 200 e sia imputabile alle seguenti componenti:
  - a) posizione lunga netta in titoli di debito di “emittenti qualificati” con durata residua superiore ai 24 mesi 60
  - b) posizione lunga netta in titoli di capitale 50
  - c) esposizione rischio di regolamento per le transazioni DVP (25 gg.) 40
  - d) esposizione rischio di controparte 50
- il supero del limite individuale sia durato meno di 10 giorni.

*Il calcolo della copertura patrimoniale è sintetizzato nella tavola seguente (1).*

	COMPONENTI DEBORDO	REQUISITO	COPERTURE SPECIFICHE
POS. LUNGA NETTA DEBITO	60	1,6%	0,96
POS. LUNGA NETTA CAPITALE	50	8%	4
ESPOSIZIONE REGOLAMENTO	40	50%	20
<b>TOTALE</b>	<b>150</b>		<b>24,96</b>

*Il requisito patrimoniale complessivo è pari al 200 per cento della somma delle coperture specifiche:*

(1) Poiché il debordo (150) risulta inferiore alla posizione di rischio relativa al “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” (200), dal calcolo della copertura patrimoniale viene esclusa l’esposizione controparte (50) per effetto del meccanismo di selezione indicato in premessa del presente paragrafo.

Sezione:	11 – Posizione patrimoniale individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

$$COPERTURA PATRIMONIALE = 200\% (24,96) = 49,92$$

Se il debordo si fosse protratto per più di 10 giorni, la copertura aggiuntiva sarebbe stata uguale a 78,92. Infatti, la tavola seguente mostra che:

- nella prima fascia “25 – 40%” viene ricompresa, sino a capienza, la componente del supero imputabile al rischio specifico che presenta il requisito patrimoniale più basso, vale a dire 60 (pari al 15% del patrimonio di vigilanza) relativa alla “posizione lunga netta” in titoli di debito (requisito 1,6% per cento);
- nella fascia “40 – 60%” vengono ricondotte sino a capienza (1): a) la componente, pari a 50 imputabile al rischio specifico su titoli di capitale, e cioè “posizione lunga netta in titoli di capitale” (requisito 8 per cento); b) la quota di supero, pari a 30, imputabile al rischio di regolamento per le transazioni DVP (alla quale si applica un requisito del 50 per cento);
- nella fascia “60 – 80%” viene inclusa una componente pari a 10, che costituisce la restante parte di supero relativa al rischio di regolamento per le transazioni DVP.

ECCEDENZIA RISPETTO AL 25% (% PATVIG.)	DEBORDO	REQUISITO (%)	COEFFICIENTE. (%)	COPERTURE SPECIFICHE
fino al 15%	60	1,6%	200%	1,92
oltre il 15% e fino al 35%	50 30	8% 50%	300%	12 45
oltre il 35% e fino al 55%	10	50%	400%	20
oltre il 55% e fino al 75%	-	-	500%	-
oltre il 75% e fino al 225%	-	-	600%	-
oltre il 225%	-	-	900%	-
TOTALE	150			78,92

### 1.3.1 Rischio operativo – metodo base

Va segnalato il 15 per cento della media aritmetica delle sottovoci “metodo base – margine intermediazione 31.12. anno T”, “metodo base – margine intermediazione 31.12. anno T-1”, “metodo base – margine intermediazione 31.12. anno T-2” della tabella “margine di intermediazione” della segnalazione relativa al rischio operativo su base individuale (cfr. sottosezione 9.2 della presente circolare).

Nel caso di uso combinato di più metodi di calcolo, tale sottovoce va compilata anche dalle banche che utilizzano i “metodi avanzati” limitatamente alla parte di requisito calcolato con il “metodo base”.

### 1.3.2 Rischio operativo – metodo standardizzato

(1) Vale a dire 80, corrispondente alla differenza tra il 35 per cento del patrimonio di vigilanza (pari a 140) e il 15 per cento del patrimonio di vigilanza (pari a 60).

---

Sezione:	11 – Posizione patrimoniale individuale
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

Va segnalato il requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo su base individuale calcolato con il “metodo standardizzato”.

Nel caso di uso combinato di più metodi di calcolo, tale sottovoce va compilata anche dalle banche che utilizzano i “metodi avanzati” limitatamente alla parte di requisito calcolato con il “metodo standardizzato”.

### **1.3.3 Rischio operativo – metodi avanzati**

Le banche nella presente sottovoce segnalano la differenza tra la voce “requisito patrimoniale lordo” e la voce “riduzioni del requisito patrimoniale lordo” della tabella “metodi avanzati” della segnalazione relativa al rischio operativo su base individuale (cfr. sottosezione 9.2 della presente circolare).

### **1.4 Integrazione per floor**

Le banche che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito e di controparte con la metodologia basata sui rating interni oppure quello per il rischio operativo con i “metodi avanzati”, rilevano nella presente sottovoce la differenza positiva tra:

- il 90 per cento dei requisiti patrimoniali calcolati in base alle regole in vigore al 31.12.2006 (“floor”) e la somma dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito, controparte, mercato e operativo, nell’anno 2008;
- l’ 80 per cento dei requisiti patrimoniali calcolati in base alle regole in vigore al 31.12.2006 (“floor”) e la somma dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito, controparte, mercato e operativo, negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.

Si precisa che nel caso in cui la Banca d’Italia abbia richiesto il rispetto di un “floor” più elevato, la differenza positiva da segnalare nella presente voce va calcolata con riferimento a tale soglia più elevata.

### **1.5 Riduzione dei requisiti patrimoniali per le banche appartenenti a gruppi bancari**

Va segnalato il 25 per cento della somma delle voci da 1.1.1 a 1.4, purché l’ammontare del patrimonio di vigilanza consolidato incluso il patrimonio di 3° livello sia pari o superiore ai requisiti patrimoniali totali consolidati (1).

### **1.6 Altri requisiti**

Va riportata l’eventuale eccedenza rispetto ai limiti di detenzione degli immobili e delle partecipazioni in imprese non finanziarie acquisiti per recupero crediti (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999 “Istruzioni di vigilanza per le banche”, titolo IV, capitoli 9 e 10).

## **2) Requisiti patrimoniali specifici**

La presente voce va compilata soltanto da parte delle banche alle quali sia stato richiesto dalla Banca d’Italia di detenere patrimonio di vigilanza in misura superiore al livello regolamentare previsto per i rischi di credito, di controparte, di mercato e operativi, sia attraverso l’applicazione di specifiche modalità di determinazione dei requisiti patrimoniali che di un più elevato requisito di patrimonializzazione (ivi incluso l’eventuale requisito patrimoniale derivante dall’applicazione del fattore di ponderazione aggiuntivo ai sensi del

---

(1) Le banche capogruppo che non inviano le segnalazioni di vigilanza su base consolidata (sia statistiche sia prudenziali), in quanto le proprie controllate non superano le previste soglie di esclusione (cfr. circolare n. 115 del 7 agosto 1990 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni su base consolidata”), sono tenute a rispettare i requisiti patrimoniali in misura piena senza la riduzione di cui alla presente voce. Medesima regola vale per le altre banche appartenenti al gruppo.

Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sezione VII, paragrafo 3 della circolare n.263 del 27 dicembre 2006). Va segnalato unicamente il maggior ammontare di patrimonio richiesto.

### **3) *Requisiti patrimoniali totali***

Va riportata la somma algebrica tra le voci da 1.1.1 a 2.

### **4) *Posizione patrimoniale***

La posizione patrimoniale è calcolata raffrontando i seguenti valori:

- a) “patrimonio di vigilanza incluso il patrimonio di 3° livello” (voce 104 o 105 della segnalazione relativa al patrimonio di vigilanza individuale);
- b) requisiti patrimoniali totali (voce 3).



---

Sezione:	12 – Posizione patrimoniale consolidata
Sottosezione:	1 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

---

*Sezione:*

## **12 – POSIZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA**

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione: 12 – Posizione patrimoniale consolidata  
Sottosezione: 1 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

---

---

Sezione:	12 – Posizione patrimoniale consolidata
Sottosezione:	1 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

---

*Sottosezione:*

## **1 – ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE**

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione: 12 – Posizione patrimoniale consolidata  
Sottosezione: 1 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

---

## **1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE**

Per l'ambito di applicazione della normativa si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 1.1 della sottosezione 2.1 della presente circolare. Per le metodologie di consolidamento e per il regime di esclusione e di esonero dal consolidamento si rinvia alle istruzioni di carattere generale contenute nella circolare n.115 del 7 agosto 1990 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata".

## **1.2. DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA**

La posizione patrimoniale consolidata va determinata confrontando l'ammontare complessivo dei requisiti patrimoniali richiesti con il "patrimonio di vigilanza incluso il patrimonio di 3° livello" consolidato.

### 1.3 SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

I dati riguardanti la posizione patrimoniale consolidata devono essere trasmessi con periodicità trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) dalla banca o dalla società finanziaria capogruppo del gruppo bancario o del gruppo sub-consolidante, o dall'impresa di riferimento o dalla singola banca che si trovi nelle situazioni indicate nel paragrafo 1.1. della sottosezione 2.1. della presente circolare, secondo lo schema indicato nella sottosezione 12.2, con le modalità definite nella circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (“Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi”) emanata dal Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche.

Le segnalazioni consolidate relative al 31 dicembre e al 30 giugno vanno trasmesse entro il 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento [cfr. Premessa, Paragrafo 7] (rispettivamente, 25 marzo e 25 settembre), quelle relative al 31 marzo e al 30 settembre entro il 25 del secondo mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente 25 maggio e 25 novembre).

Per quanto non diversamente disciplinato occorre adottare le medesime regole fissate per la segnalazione della posizione patrimoniale individuale.

#### **1.4. VALUTA DI SEGNALAZIONE**

Si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 1.5. della sottosezione 2.1 della presente circolare.



## **1.5. ARROTONDAMENTI**

Si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 1.6. della sottosezione 2.1 della presente circolare.

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione: 12 – Posizione patrimoniale consolidata  
Sottosezione: 1 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

---

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione:	12 – Posizione patrimoniale consolidata
Sottosezione:	2 – Schema di segnalazione della posizione patrimoniale consolidata

---

*Sottosezione:*

**2 – SCHEMA DI SEGNALAZIONE DELLA POSIZIONE PATRIMONIALE  
CONSOLIDATA**

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione: 12 – Posizione patrimoniale consolidata  
Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione della posizione patrimoniale consolidata

---

## 2.1 POSIZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA

### 1. **Requisiti patrimoniali**

- 1.1 Rischio di credito e di controparte
  - 1.1.1 Metodologia standardizzata
  - 1.1.2 Metodologia basata sui rating interni:
    - 1.1.2.1 di base
    - 1.1.2.2 avanzata
- 1.2 Rischi di mercato
  - 1.2.1 Metodologia standardizzata
  - 1.2.2 Modelli interni
  - 1.2.3 Rischio di concentrazione
- 1.3 Rischio operativo
  - 1.3.1 Metodo base
  - 1.3.2 Metodo standardizzato
  - 1.3.3 Metodi avanzati
- 1.4 Integrazione per *floor*
- 1.5 Altri requisiti

### 2. **Requisiti patrimoniali specifici**

### 3. **Requisiti patrimoniali totali**

### 4. **Posizione patrimoniale**

- 4.1 Eccedenza
- 4.2 Deficienza

## **2.2 POSIZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA: DATI NOMINATIVI**

### **1. Requisiti patrimoniali**

1.1 Rischio di credito e di controparte

1.2 Rischi di mercato

1.2.1 Rischio di regolamento per le transazioni DVP

1.2.2 Altri

1.3 Rischio operativo

1.4 Altri requisiti

### **2. Requisiti patrimoniali specifici**

### **3. Requisiti patrimoniali totali**

---

Sezione:	12 – Posizione patrimoniale consolidata
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

*Sottosezione:*

**3 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA DI RILEVAZIONE**

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

---

Sezione:	12 – Posizione patrimoniale consolidata
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---



---

Sezione:	12 – Posizione patrimoniale consolidata
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

### 3.1. AVVERTENZE

Per quanto non diversamente disciplinato occorre adottare le medesime istruzioni fissate per la posizione patrimoniale individuale. In particolare, i requisiti patrimoniali individuali sono computati in misura piena, vale a dire senza l'applicazione di eventuali riduzioni dei coefficienti o dei requisiti patrimoniali previsti a livello individuale (1) .

---

(1) Ad esempio, la riduzione di un quarto dei requisiti patrimoniali prevista per le banche italiane oggetto di consolidamento (inclusa la capogruppo), l'applicazione di un coefficiente del 6 per cento, in luogo dell'8 per cento, per talune società finanziarie italiane.

## **3.2. REGOLE PER LA COMPILAZIONE DELLE SINGOLE VOCI**

### **3.2.1. POSIZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA**

#### **1. Requisiti patrimoniali**

##### **1.1.1 Rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata**

Nella presente voce va segnalata la somma dei requisiti patrimoniali individuali, al netto dei rapporti infragruppo, relativi al rischio di credito e di controparte – metodologia standardizzata di pertinenza di ciascuna società bancaria, finanziaria e strumentale rientrante nell'area di consolidamento, calcolati secondo i criteri previsti dalla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” (1).

##### **1.1.2 Requisiti patrimoniali: rischio di credito e di controparte – metodologia basata sui rating interni**

Nella presente voce va segnalata la somma dei requisiti patrimoniali individuali, al netto dei rapporti infragruppo, relativi al rischio di credito e di controparte – metodologia basata sui rating interni di pertinenza di ciascuna società bancaria, finanziaria e strumentale rientrante nell'area di consolidamento, calcolati secondo i criteri previsti dalla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” (2).

##### **1.2.1 Rischi di mercato – metodologia standardizzata**

Va indicata la somma dei requisiti patrimoniali individuali calcolati con la metodologia standardizzata segnalati nelle voci “Metodologia standardizzata” e “Rischio di regolamento per le transazioni DVP” della tabella “Rischi di mercato: requisiti patrimoniali” della sottosezione 8.2 della presente circolare. Va anche ricompreso il requisito patrimoniale su strumenti finanziari esposti a fattori di rischio non contemplati dalla normativa di pertinenza delle società del gruppo che adottano la metodologia standardizzata.

Tale sottovoce va segnalata anche con riferimento alle entità del gruppo che utilizzano i modelli interni, limitatamente ai requisiti calcolati con la metodologia standardizzata (ad esempio “rischio di regolamento per le transazioni DVP”).

##### **1.2.2 Rischi di mercato – modelli interni**

Va indicata la somma dei requisiti patrimoniali individuali calcolati con i modelli interni segnalati nella voce “Modelli interni” della tabella “Rischi di mercato: requisiti patrimoniali” della sottosezione 8.2 della presente circolare. Va anche ricompreso il requisito patrimoniale su strumenti finanziari esposti a fattori di rischio non contemplati dalla normativa di pertinenza delle società del gruppo che adottano i modelli interni.

(1) Nel caso di banche, di intermediari finanziari e di società strumentali residenti in Italia oppure residenti in Paesi non appartenenti all'U.E. o al G-10 occorre tenere conto anche delle regole segnaletiche e degli esempi riportati nella presente circolare.

(2) Nel caso di banche, di intermediari finanziari e di società strumentali residenti in Italia oppure residenti in Paesi non appartenenti all'U.E. o al G-10 occorre tenere conto anche delle regole segnaletiche e degli esempi riportati nella presente circolare.

Sezione:	12 – Posizione patrimoniale consolidata
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

### **1.2.3 Rischi di mercato – rischio di concentrazione**

Va indicata la somma delle coperture patrimoniali “Grandi rischi” di pertinenza delle singole società bancarie, di investimento mobiliare e finanziarie rientranti nell’area di consolidamento.

#### **1.3.1 Rischio operativo – metodo base**

Nella presente voce va segnalato il requisito patrimoniale consolidato calcolato con il “metodo base”.

#### **1.3.2 Rischio operativo – metodo standardizzato**

Nella presente voce va segnalato il requisito patrimoniale consolidato calcolato in base al “metodo standardizzato”.

#### **1.3.3 Rischio operativo – metodi avanzati**

Nella presente voce va segnalato il requisito patrimoniale consolidato calcolato in base ai “metodi avanzati”.

### **1.4 Integrazione per floor**

I soggetti rientranti nell’area di consolidamento che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito e di controparte con la metodologia basata sui rating interni oppure quello per il rischio operativo con i “metodi avanzati”, rilevano nella presente sottovoce la differenza positiva tra:

- il 90 per cento dei requisiti patrimoniali calcolati in base alle regole in vigore al 31.12.2006 (“*floor*”) e la somma dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito, controparte, mercato e operativo, nell’anno 2008;
- l’ 80 per cento dei requisiti patrimoniali calcolati in base alle regole in vigore al 31.12.2006 (“*floor*”) e la somma dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito, controparte, mercato e operativo, negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.

Si precisa che nel caso in cui la Banca d’Italia abbia richiesto il rispetto di un “*floor*” più elevato, la differenza positiva da segnalare nella presente voce va calcolata con riferimento a tale soglia più elevata.

### **1.5 Altri requisiti**

Va riportata l’eventuale eccedenza rispetto ai limiti di detenzione degli immobili e delle partecipazioni in imprese non finanziarie acquisiti per recupero crediti (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999 “Istruzioni di vigilanza per le banche”, Titolo IV, capitoli 9 e 10).

## **2) Requisiti patrimoniali specifici**

La presente voce va compilata soltanto nel caso in cui sia stato richiesto dalla Banca d’Italia di detenere patrimonio di vigilanza in misura superiore al livello regolamentare previsto per i rischi di credito, di controparte, di mercato e operativi, sia attraverso l’applicazione di specifiche modalità di determinazione dei requisiti patrimoniali che di un più elevato requisito di patrimonializzazione (ivi incluso l’eventuale requisito patrimoniale derivante dall’applicazione del fattore di ponderazione aggiuntivo ai sensi del Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sezione VII, paragrafo 3 della circolare n.263 del 27 dicembre 2006). Va segnalato unicamente il maggior ammontare di patrimonio richiesto.

---

Sezione:	12 – Posizione patrimoniale consolidata
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

### **3) Requisiti patrimoniali totali**

Va riportata la somma algebrica delle sottovoci da 1.1.1 a 2.

### **4) Posizione patrimoniale**

La posizione patrimoniale consolidata è calcolata raffrontando i seguenti valori:

- a) “patrimonio di vigilanza incluso il patrimonio di 3° livello” (voce 115 o 116 della segnalazione relativa al patrimonio di vigilanza consolidato);
- b) requisiti patrimoniali totali (voce 3).

---

Sezione:	12 – Posizione patrimoniale consolidata
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

---

### 3.2.2. POSIZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA: DATI NOMINATIVI

La presente voce va fornita solo con riferimento alle società bancarie e finanziarie estere che presentano – alla data di riferimento della segnalazione – un totale di bilancio (comprese le garanzie rilasciate, gli impegni a erogare fondi e i titoli di terzi in deposito) pari o superiore a 100 milioni di euro <sup>(1)</sup>.

---

(1) Si fa riferimento ai requisiti patrimoniali individuali.

BANCA D'ITALIA

**Manuale delle Segnalazioni  
Statistiche e di Vigilanza per gli  
Intermediari del Mercato Mobiliare**

*Circolare n. 148 del 2 luglio 1991 – 17° aggiornamento del XXXXX*



## AVVERTENZE GENERALI





## 1. DESTINATARI

Le disposizioni contenute nella presente Circolare si applicano:

- alle società di intermediazione mobiliare (“SIM”) iscritte nell’albo di cui all’art. 20 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”);
- ai gruppi di SIM iscritti nell’albo di cui al Titolo IV, capitolo 2 (“Albo dei gruppi di SIM”) del “Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM” del 24 ottobre 2007 e alle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate dai gruppi stessi <sup>(1)</sup> in misura pari o superiore al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria <sup>(2)</sup>;
- agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all’art. 201 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

---

<sup>1</sup> Anche attraverso società fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti.

<sup>2</sup> Nella presente Circolare, le percentuali di partecipazione si intendono riferite, ove non diversamente specificato, ai diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria.

## 2. REGOLE GENERALI DI COMPILAZIONE

La presente Circolare, organizzata in tre parti, contiene le regole per la compilazione delle segnalazioni statistiche e prudenziali su base individuale delle SIM e degli agenti di cambio nonché su base consolidata dei gruppi di SIM.

Nella Parte Prima vengono fornite le istruzioni per la compilazione delle segnalazioni individuali delle SIM, nella Parte Seconda quelle relative alle segnalazioni consolidate dei gruppi di SIM, nella Parte Terza quelle relative alle segnalazioni individuali degli agenti di cambio.

In assenza di specifiche istruzioni:

- le segnalazioni di cui alla Parte Prima, sezioni I, II e III, e alla Parte Seconda, sezioni I e II, sono compilate utilizzando le disposizioni relative al bilancio emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo n. 38/05 (cfr. "Regolamento della Banca d'Italia del 14 febbraio 2006 - Istruzioni per la redazione dei bilanci degli Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale, degli Istituti di moneta elettronica (IMEL), delle Società di gestione del risparmio (SGR) e delle Società di intermediazione mobiliare (SIM), come modificato dal Regolamento del 16 dicembre 2009" );
- le segnalazioni di cui alla Parte Prima, sezioni IV e V, e alla Parte Seconda, sezioni III e IV, sono compilate utilizzando le disposizioni del "Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM" del 24 ottobre 2007.

Ove non diversamente indicato, tutte le informazioni devono essere riferite alla situazione in essere alla data di riferimento (anche se giorno festivo o non lavorativo) della segnalazione.

La significatività dei dati presuppone che, nell'ambito del sistema informativo interno e, segnatamente, nell'ordinamento contabile, gli atti gestionali siano rilevati in modo tempestivo e puntuale.

Tutte le segnalazioni, anche quando non assumono la veste di situazioni contabili, devono essere raccordabili con le rilevazioni analitico-sistematiche aziendali.

I quesiti sulle istruzioni contenute nella presente Circolare vanno posti alla Banca d'Italia - Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza – Via Nazionale, 91 -00184 Roma.

I quesiti relativi all'invio e al trattamento dei dati sono indirizzati alla Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche – Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.

### 3. SEGNALAZIONI INDIVIDUALI

#### 3.1. Struttura delle segnalazioni

La segnalazione individuale si compone delle seguenti sezioni <sup>(1)</sup>:

- Sezione I - Dati patrimoniali;
- Sezione II - Dati di conto economico e altre informazioni;
- Sezione III - Strumenti finanziari in portafoglio e pronti contro termine;
- Sezione IV - Patrimonio di vigilanza;
- Sezione V - Coefficienti patrimoniali;
- Sezione VI - Segnalazioni statistiche.

#### 3.2. Responsabilità delle segnalazioni

Le responsabilità in ordine alla correttezza delle segnalazioni all'Organo di Vigilanza e, quindi, alla adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni, fanno capo agli organi aziendali (amministratori, sindaci, direttore generale, dirigente preposto/capo contabile), ciascuno per quanto di propria competenza.

In tale ambito, particolare cura va posta anche nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di rendicontazione sintetica delle informazioni per i responsabili aziendali, volti ad assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e del sistema informativo aziendale.

Allo scopo di attestare la rispondenza dei dati segnalati a quelli della contabilità aziendale, le società trasmettono alla Banca d'Italia una comunicazione sottoscritta dal presidente del consiglio di amministrazione, dal presidente del collegio sindacale (o di altro organo equipollente), dal direttore generale e dal dirigente preposto/capo contabile redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato B. Tale comunicazione, che va rinnovata soltanto nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti, deve essere fatta tenere entro 10 giorni dalla data di nomina del successore.

I soggetti segnalanti devono comunicare direttamente al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (RES) il nome, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del funzionario o dei funzionari ai quali il RES stesso può rivolgersi per ottenere delucidazioni tecnico-amministrative sui rilievi emersi dai controlli di affidabilità dei dati.

---

<sup>1</sup> Negli schemi di segnalazione, presenti all'interno della Circolare n. 154 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi" del 22.11.1991, sono specificati gli attributi informativi in base ai quali occorre dettagliare i dati relativi a ciascuna voce.

### 3.3. Obblighi di segnalazione

Gli obblighi segnaletici a carico delle SIM sono differenziati a seconda del tipo di attività esercitate dalle società stesse. In particolare:

1. Le SIM che esercitano le attività di negoziazione in conto proprio e/o di collocamento con assunzione di garanzia, anche insieme ad altre attività, redigono:
  - con periodicità mensile, le sezioni III, IV e V;
  - con periodicità trimestrale, le sezioni I e VI <sup>(1)</sup>;
  - con periodicità semestrale, la sezione II.
  
2. Le SIM che esercitano le attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, anche insieme ad altre attività (diverse da quelle di cui al punto 1), redigono <sup>(2)</sup>:
  - con periodicità trimestrale, le sezioni I, IV, V e VI <sup>(3)</sup>;
  - con periodicità semestrale, la sezione II.
  
3. Le SIM che esercitano unicamente l'attività di consulenza e/o di raccolta ordini (senza detenzione, neanche in via temporanea, di disponibilità liquide o di strumenti finanziari di pertinenza della clientela) redigono <sup>(4)</sup>:
  - con periodicità trimestrale, le sezioni I, IV e VI <sup>(5)</sup>;
  - con periodicità semestrale, la sezione II.
  
4. Le SIM la cui operatività non rientra tra quelle di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 redigono <sup>(6)</sup>:
  - con periodicità trimestrale, le sezioni I, IV, V (limitatamente alle sottosezioni 6, 8, 11 e 13) e VI <sup>(7)</sup>;
  - con periodicità semestrale, la sezione II.

---

<sup>1</sup> I dati della Sezione VI devono essere tuttavia riferiti a ciascun mese del trimestre.

<sup>2</sup> La Sezione III non va prodotta.

<sup>3</sup> I dati della Sezione VI devono essere tuttavia riferiti a ciascun mese del trimestre.

<sup>4</sup> Le Sezioni III e V non vanno prodotte.

<sup>5</sup> I dati della Sezione VI devono essere tuttavia riferiti a ciascun mese del trimestre.

<sup>6</sup> La Sezione III non va prodotta.

<sup>7</sup> I dati della Sezione VI devono essere tuttavia riferiti a ciascun mese del trimestre.

Avvertenze generali

Nella tabella di seguito indicata è riepilogato il quadro degli obblighi segnaletici e delle relative periodicità.

Sezione	I	II	III	IV	V	VI
Tipo servizi autorizzati						
1. Negoziazione conto proprio e/o collocamento con garanzia	Trim	Sem	Mens	Mens	Mens	Trim *
2. Gestioni di sistemi multilaterali di negoziazione	Trim	Sem	-	Trim	Trim	Trim *
3. Consulenza e/o raccolta ordini	Trim	Sem	-	Trim	-	Trim *
4. Altre attività	Trim	Sem	-	Trim	Trim	Trim *

\* La segnalazione è effettuata trimestralmente, ma deve contenere i dati riferiti a ciascun mese del trimestre.

Circa i termini e le modalità di trasmissione delle segnalazioni si osservano le disposizioni di cui al successivo paragrafo 3.4.

Per le SIM neocostituite l'obbligo di invio delle segnalazioni di vigilanza decorre a partire dal mese o dal trimestre in cui l'intermediario inizia l'operatività di una o più delle attività per le quali è stato autorizzato. A tal fine l'intermediario medesimo comunica alla Banca d'Italia, con un congruo preavviso, la data di inizio di ciascuna delle attività autorizzate, compilando lo schema di comunicazione di cui all'allegato A <sup>(1)</sup>.

Le SIM costituite a seguito di fusione sono tenute a trasmettere le segnalazioni di vigilanza a partire dal mese in cui la fusione ha effetto legale, ai sensi dell'art. 2504 bis, 2° comma, del codice civile.

Le SIM sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria, a far tempo dall'avvio della procedura e anche con riguardo alle segnalazioni riferite a date pregresse e non ancora inviate, sono tenute ad applicare le seguenti regole:

- con riferimento alla sezione I "Dati patrimoniali" si astengono dall'inviare la sottosezione 3 "Altre informazioni"; relativamente alle altre sottosezioni, le attività e le passività aziendali non formano oggetto di valutazione;
- non sono tenute alla compilazione della Sezione II "Dati di conto economico e altre informazioni" <sup>(2)</sup> e della Sezione IV "Patrimonio di vigilanza";

<sup>1</sup> Il modulo deve essere inviato all'Unità organizzativa della Banca d'Italia responsabile della vigilanza sull'intermediario (Filiale territorialmente competente ovvero Amministrazione Centrale - Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Servizio Supervisione Gruppi bancari - via Nazionale, 91 - 00184 Roma)

<sup>2</sup> In particolare, non vanno trasmessi i dati riferiti al primo semestre anche quando il provvedimento di amministrazione straordinaria sia assunto nel periodo compreso fra la data di riferimento della segnalazione e il loro termine di invio.

Avvertenze generali

---

- continuano a segnalare i dati contenuti nella Sezione III “Strumenti finanziari in portafoglio e pronti contro termine”, nella Sezione V “Coefficienti patrimoniali” (ad eccezione dei grandi rischi che non vanno prodotti) nonché nella Sezione VI “Segnalazioni statistiche”.

Resta ferma la possibilità di chiedere alla competente Divisione Situazioni Straordinarie del Servizio Rapporti Esterni e Affari di Vigilanza specifiche misure di esonero, debitamente motivate, in relazione ad oggettive difficoltà nella produzione e nell’asseveramento dei dati.

Una volta ripresa la gestione ordinaria torna ad applicarsi l’ordinario regime segnaletico. In particolare i dati prudenziali <sup>(1)</sup> devono essere aggiornati con la prima segnalazione prudenziale successiva all’approvazione del bilancio di chiusura dell’amministrazione straordinaria, tenendo anche conto dei risultati economici ivi riportati. A partire da tale segnalazione, anche i dati prudenziali sul patrimonio di vigilanza e sui grandi rischi vanno determinati nel rispetto delle modalità di calcolo stabilite nel “Regolamento della Banca d’Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM” del 24 ottobre 2007 e nella presente Circolare.

Le SIM in liquidazione volontaria sono esonerate dalla produzione delle segnalazioni di vigilanza a partire da quelle riferite al mese in cui viene disposta la revoca delle autorizzazioni alla prestazione dei servizi di investimento.

Le SIM sottoposte a liquidazione coatta amministrativa non sono tenute a produrre le segnalazioni di vigilanza a partire da quelle riferite al mese in cui viene emanato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di cui all’art. 57 del TUF.

---

<sup>1</sup> Inclusi il patrimonio di vigilanza e i grandi rischi.

Avvertenze generali

### 3.4. Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni

I termini di invio delle segnalazioni sono i seguenti:

Data/periodo di riferimento della segnalazione	Termine ultimo di trasmissione
<b>SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI:</b>	
31 marzo anno T	25 aprile anno T
30 giugno anno T	25 agosto anno T
30 settembre anno T	25 ottobre anno T
31 dicembre anno T	25 febbraio anno T+1
<b>SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI:</b>	
semestre dal 1° gennaio al 30 giugno anno T	25 agosto anno T
esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre anno T	25 febbraio anno T+1
<b>SEZIONE III – STRUMENTI FINANZIARI IN PORTAFOGLIO E PRONTI CONTRO TERMINE:</b>	
ultimo giorno di calendario del mese di riferimento	giorno 25 del mese successivo
<b>SEZIONE IV - PATRIMONIO DI VIGILANZA:</b>	
ultimo giorno di calendario del mese di riferimento	giorno 25 del mese successivo <sup>(1)</sup>
<b>SEZIONE V - COEFFICIENTI PATRIMONIALI:</b>	
ultimo giorno di calendario del mese di riferimento	giorno 25 del mese successivo <sup>(2)</sup>
<b>SEZIONE VI - SEGNALAZIONI STATISTICHE:</b>	
mesi di gennaio, febbraio e marzo anno T	25 aprile anno T
mesi di aprile, maggio e giugno anno T	25 luglio anno T
mesi di luglio, agosto e settembre anno T	25 ottobre anno T
mesi di ottobre, novembre e dicembre anno T	25 gennaio anno T+1

Gli enti segnalanti che chiudono il bilancio in data diversa dal 31 dicembre dovranno inviare le segnalazioni di cui alle sezioni I e II con riferimento all'anno solare e non all'esercizio sociale.

Per tutti gli errori ed omissioni accertati d'iniziativa ovvero a seguito di comunicazione della Banca d'Italia, le SIM sono tenute a produrre con la massima tempestività le dovute segnalazioni di rettifica, secondo le modalità stabilite nella Circolare 154 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi" del 22 novembre 1991.

<sup>1</sup> Per gli enti che redigono tale sezione a cadenza trimestrale (cfr. paragrafo 4) i termini di trasmissione sono: 25 aprile, 25 luglio, 25 ottobre e 25 gennaio dell'anno successivo.

<sup>2</sup> Per gli enti che redigono tale sezione a cadenza trimestrale (cfr. paragrafo 4) i termini di trasmissione sono: 25 aprile, 25 luglio, 25 ottobre e 25 gennaio dell'anno successivo.



### **3.5. Dati di bilancio**

Ai fini della compilazione della sezione I “Dati patrimoniali” e della sezione II “Dati di conto economico e altre informazioni” della Parte Prima, le segnalazioni relative al primo semestre e all’intero esercizio contengono anche il risultato economico conseguito, rispettivamente, nel semestre e nell’intero esercizio.

Ai fini del calcolo del risultato economico del periodo, gli amministratori procedono, tra l’altro, alla valutazione delle attività aziendali in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Le valutazioni sono effettuate secondo i medesimi criteri di bilancio.

Eventuali variazioni che dovessero essere successivamente apportate (ad esempio, in sede di approvazione del bilancio) sono tempestivamente comunicate alla Banca d’Italia secondo le modalità richiamate al precedente paragrafo 3.4.

Nel caso di operazioni di fusione, le singole voci di costo e di ricavo dovranno includere, convenzionalmente, i dati relativi alle società oggetto dell’operazione a partire dal 1° gennaio dell’esercizio in cui essa avviene (<sup>1</sup>).

Per gli enti il cui esercizio sociale si chiude in data diversa dal 31 dicembre, le presenti disposizioni si applicano con riferimento alle date del 30 giugno e 31 dicembre.

### **3.6. Attività per conto terzi**

Le attività acquisite in nome e per conto di terzi non figurano tra i dati patrimoniali dell’ente segnalante.

Gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide di terzi depositati presso l’ente segnalante, anche se da quest’ultimo depositati presso altri depositari, devono essere indicati nella sezione I, sottosezione 5.

---

<sup>1</sup> Ovvero, a partire dal primo giorno del primo mese dell’esercizio, se diverso da gennaio.

## 4. SEGNALAZIONI CONSOLIDATE

### 4.1. Struttura delle segnalazioni

La segnalazione consolidata si compone delle seguenti sezioni <sup>(1)</sup>:

- Sezione I - Dati patrimoniali;
- Sezione II - Dati di conto economico e altre informazioni;
- Sezione III - Patrimonio di vigilanza consolidato;
- Sezione IV - Coefficienti patrimoniali consolidati;
- Sezione V - Segnalazioni statistiche.

### 4.2 Responsabilità delle segnalazioni

La società capogruppo è diretto interlocutore della Banca d'Italia nell'esercizio della vigilanza informativa su base consolidata. Essa dirama ai componenti del gruppo di SIM le istruzioni impartite dall'Organo di Vigilanza e ne assicura la corretta applicazione.

Le società e gli enti controllati appartenenti al gruppo di SIM e quelli partecipati in misura non inferiore al 20 per cento dal gruppo stesso forniscono alla capogruppo le informazioni necessarie per il consolidamento.

La capogruppo segnala tempestivamente alla Banca d'Italia eventuali difficoltà incontrate nell'ottenimento dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti controllati (bancari, finanziari e strumentali) o partecipati. In particolare, la capogruppo deve comunicare all'Organo di Vigilanza tutte le situazioni in cui siano frapposti, da parte dei soggetti esteri sottoposti al consolidamento, impedimenti od ostacoli alla circolazione delle informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza informativa su base consolidata. Ciò anche allo scopo di consentire alla Banca d'Italia l'adozione, nelle sedi competenti, degli opportuni interventi sul piano internazionale.

I soggetti controllati o partecipati forniscono alla capogruppo i dati e le informazioni necessari per l'esercizio della vigilanza informativa consolidata.

Le responsabilità per la correttezza delle segnalazioni consolidate e per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali - ciascuno per quanto di propria competenza - della capogruppo e delle società appartenenti al gruppo o da esso partecipate in misura pari o superiore al 20 per cento.

Particolare cura va posta nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali, volti ad assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e con i dati forniti dalle partecipate.

---

<sup>1</sup> Negli schemi di segnalazione, presenti all'interno della Circolare 154 del 22.11.1991, sono specificati gli attributi informativi in base ai quali occorre dettagliare i dati relativi a ciascuna voce.

## Avvertenze generali

---

Le società capogruppo trasmettono alla Banca d'Italia una comunicazione, redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato C, sottoscritta dal presidente del consiglio di amministrazione (o organo equipollente), dal presidente del collegio sindacale, dal direttore generale e dal dirigente preposto/capo contabile della medesima capogruppo. Tale comunicazione, che va rinnovata soltanto nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti, deve essere fatta tenere entro 10 giorni dalla data di nomina del successore.

I soggetti segnalanti devono comunicare direttamente al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (RES) il nome, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del funzionario o dei funzionari ai quali il RES stesso può rivolgersi per ottenere delucidazioni tecnico-amministrative sui rilievi emersi dai controlli di affidabilità dei dati.

### 4.3 Obblighi di segnalazione

Le società capogruppo di gruppi di SIM, con riferimento alla Parte Seconda della presente Circolare, sono tenute a trasmettere <sup>(1)</sup>:

- con periodicità semestrale le sezioni I, II e V;
- con periodicità trimestrale le sezioni III e IV.

### 4.4 Area di consolidamento

Il perimetro di consolidamento valido ai fini delle sezioni I e II delle segnalazioni consolidate include:

- a) le società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti al gruppo di SIM;
- b) le società bancarie, finanziarie e strumentali, partecipate dal gruppo di SIM, controllate congiuntamente con altri soggetti e in base ad accordi con essi;
- c) le società, diverse da quelle indicate ai punti precedenti, partecipate dal gruppo di SIM, che sono controllate in modo esclusivo, controllate in modo congiunto o sottoposte a influenza notevole secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS omologati dalla Comunità Europea.

Qualora l'area del consolidamento rilevante ai fini della compilazione delle Sezioni I e II sia più ampia di quella valida per il patrimonio di vigilanza consolidato e per i coefficienti patrimoniali consolidati, per il calcolo di quest'ultimi aggregati prudenziali occorre fare riferimento ai soli dati riferiti alle società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti al

---

<sup>1</sup> Le capogruppo che abbiano effettuato la richiesta di esonero dalla vigilanza consolidata ai sensi del "Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM" del 24 ottobre 2007 – Titolo IV, capitolo 4 non producono le segnalazioni di cui alle sezioni III e IV, a partire dal trimestre in cui la Banca d'Italia ha dato esito positivo alla richiesta.

Avvertenze generali

---

gruppo di SIM <sup>(1)</sup>. Tali dati devono includere anche i rapporti attivi e passivi (in bilancio e “fuori bilancio”), di stato patrimoniale e di conto economico, verso le altre società incluse nel consolidamento del bilancio che hanno formato oggetto di elisione.

#### 4.5 Metodi di consolidamento

Ai fini delle segnalazioni della Parte Seconda, sezioni I e II si applicano i metodi di consolidamento di seguito indicati:

- il metodo integrale, alle società appartenenti al gruppo di SIM di cui al punto a) del precedente paragrafo;
- il metodo proporzionale alle società bancarie, finanziarie e strumentali, controllate congiuntamente di cui al punto b) del precedente paragrafo;
- i metodi previsti dagli IAS/IFRS alle altre società di cui al punto c) del precedente paragrafo.

Ai fini delle segnalazioni della Parte Seconda, sezioni III e IV si applicano i metodi di consolidamento previsti dal “Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM” del 24 ottobre 2007.

Per ciò che concerne la sezione V si fa rinvio a quanto indicato nelle “disposizioni di carattere generale” contenute nella sezione in questione.

Qualora con riferimento alle SIM e alle società finanziarie partecipate dal gruppo di SIM si configurino, a giudizio della Banca d'Italia, situazioni di più ampia integrazione con il soggetto partecipante, può essere richiesto l'assoggettamento di tali enti al metodo di consolidamento proporzionale o integrale.

Dall'applicazione dei suddetti metodi (integrale, proporzionale e del patrimonio netto) possono essere escluse le imprese il cui totale di bilancio (comprese le garanzie rilasciate, gli impegni a erogare fondi e i titoli di terzi in deposito) risulti inferiore - alla data di riferimento della segnalazione - al più basso dei due importi di seguito indicati:

1. 1 per cento del totale di bilancio (definito in modo analogo) della SIM o società finanziaria capogruppo;
2. 10 milioni di euro.

L'esclusione non è ammessa quando le partecipazioni anzidette nel loro insieme superino di 5 volte una delle suddette soglie di esonero.

Qualora l'esercizio dell'anzidetta facoltà di esclusione comporti l'esonero dall'obbligo di inviare le segnalazioni consolidate, la capogruppo deve comunicare alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente, ovvero all'Amministrazione Centrale –Servizio Supervi-

---

<sup>1</sup> A tali fini nella nozione di “gruppo di SIM” rientrano, convenzionalmente, anche le società bancarie finanziarie e strumentali partecipate in misura pari o superiore al 20 per cento e controllate dal gruppo di SIM congiuntamente con altri soci e in base ad accordi contrattuali con gli stessi.

Avvertenze generali

---

sione Intermediari Specializzati (<sup>1</sup>), nonché al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche – via Nazionale 91, 00184 Roma - che non trasmetterà le segnalazioni relative alla data in cui le condizioni sopra indicate risultano soddisfatte.

La comunicazione, che va sottoscritta dal soggetto abilitato in base al sistema interno di deleghe a rappresentare l'azienda in materia di segnalazioni di vigilanza, deve essere effettuata entro 1 mese dalla data di riferimento delle rilevazioni che per effetto dell'esonero non vengono prodotte. Essa vale anche per i successivi periodi, fin quando le condizioni di esclusione sono soddisfatte. Quando una delle soglie dimensionali viene superata, l'azienda deve comunicare entro 1 mese dalla data di riferimento che invierà le segnalazioni.

Si precisa che il rispetto delle suddette soglie dimensionali va verificato solo due volte l'anno, con riferimento al 31 dicembre e al 30 giugno. Tale verifica vale anche per le segnalazioni prudenziali (Sezioni III "Patrimonio di vigilanza consolidato" e IV "Coefficienti patrimoniali consolidati") su base consolidata riferite, rispettivamente, ai successivi mesi di marzo e di settembre.

---

<sup>1</sup> A seconda che il gruppo sia vigilato dalla Filiale territorialmente competente ovvero dall'Amministrazione Centrale.

Avvertenze generali

---

#### 4.6 Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni

I termini entro i quali le segnalazioni sono trasmesse sono i seguenti:

Data/periodo di riferimento della segnalazione	Termine ultimo di trasmissione
<b>SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI:</b>	
30 giugno anno T	25 agosto anno T
31 dicembre anno T	25 febbraio anno T+1
<b>SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI:</b>	
semestre dal 1° gennaio al 30 giugno anno T	25 agosto anno T
esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre anno T	25 febbraio anno T+1
<b>SEZIONE III - PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO:</b>	
31 marzo anno T	25 maggio anno T
30 giugno anno T	25 agosto anno T
30 settembre anno T	25 novembre anno T
31 dicembre anno T	25 febbraio anno T+1
<b>SEZIONE IV - COEFFICIENTI PATRIMONIALI CONSOLIDATI:</b>	
31 marzo anno T	25 maggio anno T
30 giugno anno T	25 agosto anno T
30 settembre anno T	25 novembre anno T
31 dicembre anno T	25 febbraio anno T+1
<b>SEZIONE V – SEGNALAZIONI STATISTICHE:</b>	
30 giugno anno T	25 agosto anno T
31 dicembre anno T	25 febbraio anno T+1

---

Per gli enti il cui esercizio sociale si chiude in data diversa dal 31 dicembre, le presenti disposizioni si applicano con riferimento alle date del 30 giugno e 31 dicembre.

## **5. SEGNALAZIONI DEGLI AGENTI DI CAMBIO**

### **5.1 Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni**

I termini entro i quali sono trasmesse le segnalazioni sono i seguenti:

- entro il 25 aprile, per i dati riferiti al 31 marzo;
- entro il 25 luglio, per quelli al 30 giugno;
- entro il 25 ottobre, per quelli al 30 settembre;
- entro il 25 gennaio dell'anno successivo, per quelli al 31 dicembre.

Ove il termine ultimo per l'invio cada di giorno festivo, il termine medesimo è spostato al primo giorno lavorativo successivo.

## 6. VALUTA DI SEGNALAZIONE E ARROTONDAMENTI

Fatta eccezione per le informazioni che prevedono l'indicazione di ammontari espressi in unità (es. numero dipendenti, numero sedi, ecc.), i dati oggetto di segnalazione vanno espressi in unità di euro.

Le partite in valuta vanno indicate nel loro controvalore in euro, utilizzando, di norma, il tasso di cambio a pronti alla data di riferimento della segnalazione.

I dati in euro vanno arrotondati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

## 7. ESPOSIZIONI DETERIORATE

### Sofferenze

Esposizioni per cassa e fuori bilancio (titoli, derivati, finanziamenti etc.) nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese.

Sono incluse anche le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione.

### Incagli

Esposizioni per cassa e fuori bilancio (titoli, derivati, finanziamenti etc.) nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo. Si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (personali o reali) poste a presidio delle esposizioni.

Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese.

Tra le esposizioni incagliate vanno incluse, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze, le esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale o interessi) relativamente ai titoli di debito quotati. A tal fine si riconosce il "periodo di grazia" previsto dal contratto o, in assenza, riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo. Tra le esposizioni incagliate vanno in



Avvertenze generali

---

ogni caso incluse (c.d. “incagli oggettivi”) le esposizioni per le quali risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni <sup>(1)</sup>:

- i. siano scadute in via continuativa da oltre 270 giorni;
- ii. l'importo complessivo delle esposizioni di cui al precedente alinea i. e delle altre quote scadute da meno di 270 giorni (esclusi gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente) verso il medesimo debitore, sia almeno pari al 10 per cento dell'intera esposizione verso tale debitore (esclusi gli interessi di mora). Ai fini del calcolo del denominatore si considera il valore contabile per i titoli e l'esposizione per cassa per le altre posizioni di credito. Per la nozione di continuità dello scaduto si rinvia a quanto previsto per le “Esposizioni scadute”.

### **Esposizioni ristrutturate**

Esposizioni per cassa e “fuori bilancio” (titoli, derivati, finanziamenti etc.) per le quali un intermediario (o un pool di intermediari e/o banche), a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita. Sono escluse le esposizioni nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell'attività (ad esempio, casi di liquidazione volontaria o situazioni simili). Sono escluse dalla rilevazione le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

I requisiti relativi al “deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore” e alla presenza di una “perdita” si presumono soddisfatti qualora la ristrutturazione riguardi esposizioni già classificate nelle classi di anomalia incagli o esposizioni scadute deteriorate.

Qualora la ristrutturazione riguardi esposizioni verso soggetti classificati “in bonis” o esposizioni scadute non deteriorate, il requisito relativo al “deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore” si presume soddisfatto se la ristrutturazione coinvolge un *pool* di intermediari e/o banche.

Non si configurano come “ristrutturazioni” quegli accordi - raggiunti tra il debitore e un pool di intermediari e/o banche creditrici – grazie ai quali le esposizioni esistenti vengono temporaneamente “congelate” in vista di una formale ristrutturazione. Tali accordi peraltro non interrompono il calcolo dei giorni di scaduto rilevanti ai fini della classificazione delle esposizioni fra le “scadute” ovvero fra gli “incagli oggettivi”. Il calcolo dei giorni di scaduto non si interrompe anche nelle situazioni nelle quali le esposizioni oggetto del “congelamento” sono state concesse da un unico intermediario.

La sussistenza della “perdita” – nel caso di ristrutturazioni di esposizioni “in bonis” o scadute da oltre 90 giorni (ma inferiori o uguali a 180 giorni) da parte di un singolo intermediario ovvero di un pool di intermediari e/o banche – va verificata raffrontando il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall'operazione prima della ristrutturazione con il valore attuale dei flussi di

---

<sup>1</sup> Nel caso di finanziamenti con rimborso di capitale alla scadenza gli interessi periodici sono assimilati alle rate dei finanziamenti con piano di ammortamento.

## Avvertenze generali

---

cassa attesi dall'operazione dopo la ristrutturazione, utilizzando convenzionalmente come fattore di sconto il tasso originario dell'operazione.

Nel caso di operazioni di ristrutturazione effettuate da un pool di intermediari e/o banche, quelle che non aderiscono all'accordo di ristrutturazione sono tenute a verificare se ricorrono le condizioni per la classificazione della loro esposizione fra le sofferenze o le esposizioni incagliate.

Le esposizioni ristrutturate devono essere rilevate come tali fino al momento dell'estinzione dei rapporti oggetto di ristrutturazione. L'intermediario può derogare a tale regola qualora, trascorsi almeno due anni dalla data di stipula dell'accordo di ristrutturazione, attesti con motivata delibera dei competenti organi aziendali l'avvenuto recupero delle condizioni di piena solvibilità da parte del debitore nonché la mancanza di insoluti su tutte le linee di credito (ristrutturate e non).

Fermi restando i criteri generali di classificazione a sofferenza o a incaglio, l'intermediario è tenuto, al verificarsi della prima inadempienza da parte del debitore, a classificare l'intera esposizione fra le sofferenze o le esposizioni incagliate, a seconda del grado di anomalia del debitore. L'inadempienza rileva quando supera il normale periodo di grazia previsto per le operazioni della specie dalla prassi (non oltre 30 giorni).

Le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie verso soggetti classificati in sofferenza si presumono realizzate con un intento liquidatorio e pertanto non rientrano nella definizione di esposizione ristrutturata ma in quella di sofferenze. Il medesimo criterio si applica alle ristrutturazioni di esposizioni classificate fra gli incagli, qualora la rinegoziazione delle condizioni contrattuali costituisca nella sostanza un piano di rientro dell'esposizione (intento liquidatorio). In tal caso, l'intermediario è anche tenuto a verificare se ricorrano o meno le condizioni per la classificazione della posizione verso il cliente fra le sofferenze.

Nel caso di ristrutturazioni totali di esposizioni incagliate, effettuate senza intento liquidatorio, l'intera esposizione verso il debitore va classificata come ristrutturata.

Viceversa, nel caso di ristrutturazioni parziali di esposizioni incagliate l'intera esposizione rimane classificata nella categoria di appartenenza.

Qualora oggetto di ristrutturazione (totale o parziale) siano esposizioni classificate "in bonis" o scadute va classificata come ristrutturata l'intera esposizione verso il debitore.

### **Esposizioni scadute**

Esposizioni per cassa e "fuori bilancio" (finanziamenti, titoli, derivati, etc.), diverse da quelle classificate a sofferenza, incaglio o fra le esposizioni ristrutturate, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute da oltre 90 giorni. Sono escluse dalla rilevazione le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Le esposizioni scadute possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione.

#### **a) Singolo debitore**

Lo scaduto deve avere carattere continuativo. Qualora ad un cliente facciano capo più esposizioni scadute da oltre 90 giorni, occorre considerare il ritardo più elevato.

Avvertenze generali

---

L'esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come scaduta qualora, alla data di riferimento della segnalazione, il maggiore tra i due seguenti valori sia pari o superiore alla soglia del 5%: a) media delle quote scadute sull'intera esposizione rilevate su base giornaliera nell'ultimo trimestre precedente; b) quota scaduta sull'intera esposizione riferita alla data di riferimento della segnalazione <sup>(1)</sup>.

Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza: a) fermo restando il requisito della persistenza di una posizione scaduta da più di 90 giorni, nel numeratore si considerano anche le eventuali quote scadute da meno di 90 giorni su altre esposizioni; b) nel numeratore non si considerano gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente; c) il denominatore va calcolato considerando il valore contabile per i titoli e l'esposizione per cassa per le altre posizioni di credito; d) gli intermediari che utilizzano la metodologia standardizzata escludono sia dal numeratore sia dal denominatore le esposizioni che ricadono nel portafoglio prudenziale "esposizioni garantite da immobili".

Relativamente alle esposizioni che a fini prudenziali ricadono nei portafogli "Amministrazioni Centrali e Banche Centrali", "Enti territoriali", "ed "Enti del settore pubblico" sia per gli intermediari IRB sia per quelli che adottano la metodologia standardizzata <sup>(2)</sup> il carattere continuativo dello scaduto si interrompe quando il debitore abbia effettuato un pagamento per almeno una delle posizioni che risultino essere scadute da oltre 90giorni <sup>(3)</sup>.

In tal caso, l'intera esposizione scaduta va riportata in bonis.

Ove tuttavia, successivamente, si formino "nuove" esposizioni scadute e da oltre 90 (derivanti sia da nuove operazioni sia da rate di operazioni già in essere) la soglia di rilevanza va calcolata considerando anche le esposizioni scadute precedentemente riportate in bonis. Se la soglia viene superata, va segnalato l'intero importo delle esposizioni scadute (nuove e precedenti).

#### **b) Singola transazione**

Coerentemente con quanto previsto dalla disciplina prudenziale, le esposizioni scadute possono essere determinate a livello di singola transazione secondo quanto indicato nei successivi alinea:

- **"Intermediari IRB"**: gli intermediari *IRB*, con riferimento alle esposizioni classificate nel portafoglio "esposizioni creditizie al dettaglio" – se assoggettate alla metodologia basata sui rating interni - possono applicare la nozione di "esposizione scaduta" a livello di singola transazione invece che a livello di soggetto debitore. A tal fine, si considerano scadute le singole transazioni che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute da oltre 90. Rispetto al criterio per soggetto debitore, si applica il solo requisito della con-

---

<sup>1</sup> Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza occorre considerare, sia al numeratore sia al denominatore, le esposizioni cedute e non cancellate ai fini del bilancio verso il medesimo debitore.

<sup>2</sup> Sono da considerare in tale categoria anche le esposizioni per cui è stato consentito agli intermediari IRB, in via permanente o transitoria, di applicare la metodologia standardizzata.

<sup>3</sup> Le esposizioni verso "Amministrazioni Centrali e banche Centrali", "Enti territoriali", "ed "Enti del settore pubblico" si considerano "scadute" a partire dal momento in cui risultano completati i procedimenti amministrativi di verifica e liquidazione imposti per legge.

Avvertenze generali

---

tinuità; non sono ammesse soglie di rilevanza (pertanto l'intera transazione va rilevata come scaduta, qualunque sia l'ammontare scaduto).

- **“Intermediari standardizzati”**: gli intermediari standardizzati, con riferimento alle esposizioni che ricadono in portafogli diversi da quelli relativi a “Amministrazioni Centrali e Banche Centrali”, “Enti territoriali”, “ed “Enti del settore pubblico”, possono applicare la nozione di esposizione scaduta a livello di singola transazione invece che a livello di soggetto debitore. A tal fine, si considerano scadute le singole transazioni che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute da oltre 90. Rispetto al criterio per debitore, si applica il solo requisito della continuità; non sono ammesse soglie di rilevanza (pertanto l'intera transazione va rilevata come scaduta qualunque sia l'ammontare scaduto).

La scelta tra approccio per singola transazione e approccio per soggetto debitore va operata a livello di singolo portafoglio e non di singole controparti.

Nelle voci per le quali è richiesta la segnalazione delle esposizioni scadute “deteriorate”, il termine da considerare per il relativo calcolo è pari a 90 ovvero a 180 giorni secondo le regole previste dal “Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM” del 24 ottobre 2007.

\* \* \*

Si definiscono esposizioni “deteriorate” le esposizioni che ricadono nelle categorie delle sofferenze, degli incagli, delle esposizioni ristrutturate o delle esposizioni scadute.

## GLOSSARIO

### **BANCHE**

Le banche di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del T.U. (d. lgs. n. 385/93). Le banche estere sono rappresentate dagli organismi che siano stati autorizzati dalle pertinenti Autorità di vigilanza a esercitare l'attività bancaria come definita dall'art. 10, comma 1, del T.U. (d. lgs. n. 385/93). In particolare, per le banche comunitarie si fa riferimento all'elenco di cui all'art.3 del Regolamento della Banca Centrale Europea n.2423 del 22 novembre 2001 pubblicato dalla medesima BCE (lista delle Istituzioni Finanziarie Monetarie).

Ai fini della classificazione fra le banche di enti esteri non ancora censiti come tali, gli intermediari segnalanti sono tenuti a trasmettere la richiesta di riconoscimento della qualifica bancaria alla Banca d'Italia.

Nell'ipotesi di richiesta relativa a soggetti diversi da banche comunitarie comprese nell'anzidetto elenco della BCE ovvero da aziende extracomunitarie censite nel *Bankers' Almanac* <sup>(1)</sup>, gli intermediari segnalanti devono produrre copia della licenza bancaria ottenuta dal corrispondente estero oppure attestazione della competente autorità di vigilanza dalla quale risulti il rilascio dell'autorizzazione; devono altresì fornire idonea documentazione in cui sia data indicazione delle tipologie di operazioni consentite. Ove necessario, tutta la documentazione deve essere corredata dalla sua traduzione in lingua italiana, inglese o francese.

Sono assimilati alle banche gli organismi internazionali a carattere bancario assoggettati a ponderazione nulla secondo la vigente disciplina prudenziale (Cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche").

### **CAPOGRUPPO**

La capogruppo di un gruppo di SIM come definita nel "Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM" del 24 ottobre 2007 (Titolo IV, Capitolo I, par. 3).

### **GRUPPO**

L'insieme delle società incluse nel perimetro di consolidamento del bilancio consolidato redatto secondo le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo n. 38/05 (cfr. "Regolamento della Banca d'Italia del 14 febbraio 2006 - Istruzioni per la redazione dei bilanci degli Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale, degli Istituti di moneta elettronica (IMEL), delle Società di gestione del risparmio (SGR) e delle Società di intermediazione mobiliare (SIM), come modificato da Regolamento del 16 dicembre 2009").

Avvertenze generali

---

### **GRUPPO DI SIM**

Il gruppo di SIM come definito nel “Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM” del 24 ottobre 2007 (Titolo IV, Capitolo I, par. 3).

### **INTERMEDIARI IRB**

Gli intermediari che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito e di controparte mediante la metodologia basata sui rating interni.

### **INTERMEDIARI STANDARDIZZATI**

Gli intermediari che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito e di controparte mediante la metodologia standardizzata.

### **OICR**

Gli organismi definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera m) del TUF.

### **ORGANISMI INTERNAZIONALI**

Si riporta, a titolo esemplificativo, un elenco di Organismi Internazionali:

- Fondo Monetario Arabo;
- Commissione delle Comunità Europee;
- Banca Internazionale per la Cooperazione Economica;
- Associazione Internazionale per lo Sviluppo;
- Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo;
- Banca Internazionale di Investimenti;
- Fondo Monetario Internazionale;
- Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.

Sono esclusi gli Organismi Internazionali a carattere bancario assimilati alle banche.

### **PAESI DELLA “ZONA A” <sup>(1)</sup>**

Arabia Saudita, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cipro, Corea del Sud, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia,

---

<sup>1</sup> Sotto la condizione che non abbiano ristrutturato il proprio debito estero negli ultimi 5 anni.

*Avvertenze generali*

---

Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

***PAESI DELLA “ZONA B”***

I paesi non rientranti nella “zona A”.

***UEM***

L’Unione Economica e Monetaria.

MODULO DI COMUNICAZIONE INIZIO E FINE OPERATIVITÀ

Denominazione società:

Codice fiscale:

Codice ABI:

TIPO SERVIZI AUTORIZZATI	DATA INIZIO/FINE OPERATIVITÀ (GIORNO, MESE, ANNO)	INIZIO (1)	FINE (1)
1) Negoziazione per conto proprio	.....		
2) Esecuzione ordini per conto terzi	.....		
3) Sottocrizione e/o collocamento con assunzione a fermo, ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente	.....		
4) Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente	.....		
5) Gestione di portafogli	.....		
6) Ricezione e trasmissione di ordini	.....		
7) Consulenza in materia di investimenti	.....		
8) Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione	.....		

(data)

(il legale rappresentante)

(1) Barrare la casella d'interesse



Allegato B

FAC-SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE

Alla Filiale della Banca d'Italia \_\_\_\_\_  
(ovvero) Alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale <sup>(1)</sup>  
Servizio Supervisione Intermediari Specializzati  
(oppure) Servizio Supervisione Gruppi Bancari

\_\_\_\_\_  
(denominazione della società)

\_\_\_\_\_  
(codice ente)

Con la presente comunicazione si attesta che le segnalazioni di vigilanza che questa società trasmette a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni si basano sui dati della contabilità aziendale.

Le suddette segnalazioni derivano dall'attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dagli organi aziendali.

In particolare, si precisa che, al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità, sono stati predisposti appositi strumenti di controllo interno che prevedono anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

Si rende noto che il contenuto della presente comunicazione è stato portato a conoscenza del consiglio di amministrazione.

(data)

(timbro della società)

Il presidente del consiglio di amministrazione \_\_\_\_\_  
Il presidente del collegio sindacale \_\_\_\_\_  
Il direttore generale \_\_\_\_\_  
Il dirigente preposto/capo contabile <sup>(2)</sup> \_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> A seconda che la SIM sia vigilata dalla Filiale territorialmente competente ovvero dall'Amministrazione Centrale.

<sup>2</sup> Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine devono fare riferimento al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998 (c.d. "Testo Unico della Finanza"). Relativamente agli altri intermediari, ove gli stessi abbiano volontariamente previsto nell'ambito della propria organizzazione aziendale - in virtù di specifiche disposizioni statutarie ovvero di apposite delibere

Avvertenze generali

---

dell'organo amministrativo - la citata figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, fanno riferimento a tale soggetto. Negli altri casi, gli intermediari considerano la figura del capo contabile o soggetto equipollente, che in virtù del sistema di deleghe aziendali sia responsabile delle risultanze contabili e del sistema informativo aziendale nonché della corretta applicazione delle disposizioni in materia di segnalazioni di vigilanza. Ove tale figura coincida con il Direttore Generale, tale soggetto sarà tenuto ad apporre la propria firma sulla lettera di attestazione in qualità sia di Direttore generale, sia di Dirigente preposto/capo contabile. I criteri sopra descritti trovano applicazione a prescindere dalle eventuali scelte aziendali in materia di "outsourcing" dei servizi di elaborazione delle segnalazioni (ad esempio, nel caso in cui alla capogruppo siano rimessi i servizi relativi alla produzione dei dati di bilancio e delle segnalazioni di vigilanza delle società appartenenti al gruppo di SIM). In tale circostanza, l'intermediario delegante farà riferimento al Dirigente preposto, ove presente, ovvero al capo contabile o soggetto equipollente, da individuarsi secondo i criteri di delega sopra riportati.

FAC-SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE

Alla Filiale della Banca d'Italia \_\_\_\_\_  
(ovvero) Alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale <sup>(1)</sup>  
Servizio Supervisione Intermediari Specializzati

---

(denominazione della società)

---

(codice ente)

Con la presente comunicazione si attesta che le segnalazioni di vigilanza che questa capogruppo trasmette a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni si basano sui dati della propria contabilità e del proprio sistema informativo aziendale nonché su quelli forniti dalle società e dagli enti partecipati inclusi nella vigilanza consolidata.

Le suddette segnalazioni, che derivano dall'attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dagli organi aziendali di questo ente, esprimono la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo nel suo complesso e delle sue componenti.

In particolare, si precisa che, al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della propria contabilità e del proprio sistema informativo aziendale nonché con i dati forniti dagli enti partecipati inclusi nella vigilanza consolidata, sono stati predisposti appositi strumenti di controllo interno che prevedono anche forme di rendicontazione sintetica per i responsabili aziendali di questo ente.

Si rende noto che il contenuto della presente comunicazione è stato portato a conoscenza del consiglio di amministrazione (o altro organo equipollente) di questa capogruppo.

(data)

(timbro della società)

---

<sup>1</sup> A seconda che il gruppo sia vigilato dalla Filiale territorialmente competente ovvero dall'Amministrazione Centrale.

Avvertenze generali

---

Il presidente del consiglio di amministrazione \_\_\_\_\_  
Il presidente del collegio sindacale \_\_\_\_\_  
Il direttore generale \_\_\_\_\_  
Il dirigente preposto/capo contabile <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine devono fare riferimento al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998 (c.d. "Testo Unico della Finanza"). Relativamente agli altri intermediari, ove gli stessi abbiano volontariamente previsto nell'ambito della propria organizzazione aziendale - in virtù di specifiche disposizioni statutarie ovvero di apposite delibere dell'organo amministrativo - la citata figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, fanno riferimento a tale soggetto. Negli altri casi, gli intermediari considerano la figura del capo contabile o soggetto equipollente, che in virtù del sistema di deleghe aziendali sia responsabile delle risultanze contabili e del sistema informativo aziendale nonché della corretta applicazione delle disposizioni in materia di segnalazioni di vigilanza. Ove tale figura coincida con il Direttore Generale, tale soggetto sarà tenuto ad apporre la propria firma sulla lettera di attestazione in qualità sia di Direttore generale, sia di Dirigente preposto/capo contabile.

*Sezione V – COEFFICIENTI PATRIMONIALI*



## Sezione V – COEFFICIENTI PATRIMONIALI

### *Premessa*

Nella quantificazione delle attività di rischio ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali si deve considerare l'impatto dei filtri prudenziali sul patrimonio di vigilanza, al fine di assicurare coerenza tra numeratore e denominatore dei coefficienti. In tale ottica, ad esempio, le plus/minusvalenze da fair value contribuiscono alla determinazione delle attività di rischio nei limiti in cui tali componenti sono state computate nel patrimonio di vigilanza.

Le SIM che utilizzano modelli interni per la misurazione dei rischi operativi, di mercato, di credito e controparte, redigono le segnalazioni secondo quanto previsto dalla Circolare 155 del 18 dicembre 1991 e suoi successivi aggiornamenti <sup>(1)</sup>.

### *Posizioni in titoli*

Le posizioni in titoli possono essere:

- a) creditorie (lunghe) o debitorie (corte) lorde;
- b) compensate;
- c) creditorie o debitorie nette.

Le posizioni creditorie lorde sono costituite dai titoli in portafoglio, dai titoli da ricevere per operazioni da regolare e dalle altre operazioni “fuori bilancio” che comportano l'obbligo o il diritto di acquistare titoli, tassi o indici.

Le posizioni debitorie lorde sono costituite dai titoli da consegnare per operazioni non regolate e dalle altre operazioni “fuori bilancio” che comportano l'obbligo o il diritto di vendere titoli, tassi o indici.

Le posizioni compensate sono costituite dal minore dei due importi relativi ad una posizione debitoria e ad una posizione creditoria.

Le posizioni creditorie o debitorie nette sono quelle che residuano dalla compensazione tra le posizioni creditorie lorde e quelle debitorie lorde.

Le posizioni creditorie o debitorie lorde e nette nonché le posizioni compensate possono essere riferite a singoli titoli, a categorie di titoli o di emittenti.

Nel calcolo delle posizioni creditorie e debitorie nette, non è consentita la compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel titolo sottostante.

---

<sup>1</sup> In particolare per il rischio operativo (TSA e AMA) si veda la sezione 9, per il rischio di mercato (VAR) la sezione 7, per il rischio di credito (IRB) e controparte (EPE) la sezione 3.

Le posizioni derivanti da operazioni “fuori bilancio” su titoli (opzioni su titoli, futures su titoli reali, compravendita a termine di titoli) sono considerate come posizioni nei titoli sottostanti e, quindi, possono andare a compensare quelle nei titoli medesimi.

Nella determinazione della posizione debitoria o creditoria netta i titoli assunti nell’ambito di operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente non sono computati durante il periodo del collocamento. A partire dal giorno di chiusura del collocamento stesso sono computati – al netto degli impegni irrevocabili di acquisto assunti da terzi sulla base di un contratto formale – per importi ridotti delle seguenti percentuali:

- giorno di chiusura del collocamento 100 per cento
- 1° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento 90 per cento
- 2°-3° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento 75 per cento
- 4° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento 50 per cento
- 5° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento 25 per cento
- dal 6° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento i titoli in questione devono essere computati per l’intero importo.

Il giorno di chiusura del collocamento è, ai fini che qui interessano, il giorno in cui l’intermediario, a fronte dell’impegno generale ad assumere i titoli oggetto del collocamento eventualmente non collocati, determina con certezza l’ammontare esatto dei titoli che devono da esso essere acquistati o sottoscritti ad un prezzo determinato. In altri termini, il giorno in parola è il primo giorno, successivo al lasso temporale riconosciuto ai risparmiatori per sottoscrivere i titoli, nel quale l’intermediario viene a conoscenza dell’ammontare dei titoli da acquisire. Pertanto, ai fini che qui rilevano, è ininfluenza il momento, che può essere successivo, del regolamento (scambio titoli contro denaro) dell’operazione di assunzione degli strumenti finanziari da parte dell’intermediario.

Per impegni irrevocabili di acquisto assunti da terzi sulla base di un contratto formale, si intendono i contratti in base ai quali un terzo si sia assunto l’impegno ad acquistare o a sottoscrivere tutti o parte dei titoli che vengono assunti dall’intermediario. Per esempio, nel caso di aumenti di capitale, l’intermediario sottoscrive i titoli e, a fronte di tale impegno, ottiene da altra impresa del proprio gruppo l’impegno ad acquistare, ad un prezzo precisato, parte dei titoli medesimi. Tale impegno deve risultare da un atto scritto e costituire una obbligazione giuridicamente rilevante.

Per quanto concerne le posizioni nette risultanti dalla combinazione di più posizioni composte da categorie diverse di valori mobiliari, ai soli fini dell’attributo “Categoria valori mobiliari” da segnalare nelle sottosezioni 1, 2 e 4, occorre applicare i seguenti criteri convenzionali:

- 1) si procede in primo luogo a compensare le posizioni di segno opposto appartenenti alla medesima tipologia di contratti;
- 2) se dopo aver operato la compensazione prevista al punto 1) sussistono all’interno della categoria degli strumenti derivati posizioni di segno opposto, si procede alla loro compensazione attribuendo il residuo alla tipologia di strumenti che presenta il maggior valore assoluto;



- 3) se dopo aver operato la compensazione prevista al punto 2) sussistono posizioni di segno opposto nelle due categorie “contratti derivati” e “titoli”, si procede alla loro compensazione attribuendo il residuo alla categoria che presenta il maggior valore assoluto.

#### *Criteria di valutazione delle attività*

I titoli di debito e di capitale quotati sono valutati al valore di mercato.

Si considerano quotati i valori mobiliari negoziati su mercati regolamentati. Ai fini del calcolo dei coefficienti patrimoniali, sono considerati quotati anche i titoli per i quali sia prevista l’ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato in tempi molto ristretti.

I titoli di debito e di capitale non quotati in mercati regolamentati sono valutati al loro presumibile valore di realizzo, tenendo conto per i primi anche dell’andamento dei tassi di interesse.

Le opzioni e i warrant sono valutati ad un valore pari a “delta” volte quello del valore di mercato (ovvero del presumibile valore di realizzo) dell’attività sottostante o del valore nominale del capitale di riferimento. Il coefficiente “delta” esprime la relazione tra la variazione del prezzo dell’opzione e la variazione del prezzo (o del livello corrente) dell’attività sottostante.

Per le metodologie di base maggiormente diffuse per il calcolo del coefficiente “delta” si vedano le Istruzioni di Vigilanza. Gli intermediari possono tuttavia utilizzare metodologie alternative, salvo preventiva comunicazione delle stesse alla Banca d’Italia.

I futures sono valutati ad un valore pari al prodotto tra il prezzo di mercato del contratto alla data della segnalazione e il valore nominale o il capitale di riferimento dello stesso. Il risultato deve essere moltiplicato per il coefficiente “delta” nel caso di options su futures.

I Fras e gli Interest rate swaps sono valutati ad un valore pari al valore nominale del capitale di riferimento.

#### *Data di riferimento delle operazioni*

Si ricorda che il calcolo delle coperture patrimoniali deve essere effettuato facendo riferimento alle posizioni in titoli comprensive delle operazioni non regolate alla data di riferimento della segnalazione.

#### *Gestioni patrimoniali garantite*

Nelle gestioni patrimoniali l’impegno verso una controparte alla restituzione del capitale investito e/o alla corresponsione di un rendimento minimo equivale all’emissione di

un'opzione put a favore della controparte, che ha come sottostante gli strumenti finanziari della gestione e come prezzo d'esercizio un valore pari all'importo garantito. Pertanto, l'intermediario che assume l'impegno è tenuto a rilevare un'opzione put emessa. Quest'ultima va classificata nel portafoglio di negoziazione, in quanto – sebbene l'opzione duri sino alla chiusura del servizio di gestione patrimoniale cui essa è collegata - le attività sottostanti devono formare oggetto di gestione dinamica e vanno sottoposte a “turnover”.

Ai fini dell'assolvimento dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato, si precisa che le singole attività sottostanti devono essere sottoposte, in funzione della loro natura, ai requisiti relativi a titoli di debito, titoli di capitale o quote di OICR. Tuttavia, qualora l'ente segnalante - a fini gestionali interni - non proceda alla scomposizione analitica delle attività che compongono la gestione ma trattino quest'ultima come un unico insieme, anche a fini prudenziali la gestione può essere trattata come un'attività sintetica.

Qualora la gestione patrimoniale sia composta interamente da titoli di debito: a) la durata residua dell'attività sintetica è convenzionalmente pari alla duration modificata del complesso dei titoli di debito che compongono la gestione; b) la ponderazione per il rischio specifico dell'attività sintetica è quella della tipologia di titoli di debito più rischiosa prevista dal contratto di gestione patrimoniale.

Qualora la gestione patrimoniale sia composta interamente da titoli di capitale, essa può essere sinteticamente trattata come un titolo di capitale quotato solo se il contratto di gestione patrimoniale preveda d'investire unicamente in titoli di capitale quotati in mercati ufficiali oppure in contratti derivati su indici di Borsa negoziati su mercati ufficiali e che riguardino indici ampiamente diversificati. In caso contrario, la gestione va sinteticamente trattata come un titolo di capitale non quotato.

Nel caso di gestioni di tipo misto, l'attività sintetica va ripartita per natura (titolo di debito, titolo di capitale, quote di OICR) proporzionalmente al peso che ciascuna categoria di attività ha all'interno della gestione. Alle frazioni classificate come titoli di debito e di capitale si applicano le menzionate regole convenzionali.

In particolare, per i titoli di debito e di capitale, il “delta equivalent value” va calcolato moltiplicando il valore corrente di ciascun titolo sottostante, ovvero della gestione patrimoniale nel caso in cui non si proceda alla scomposizione analitica delle attività che la compongono per il “delta” dell'intero portafoglio (comprensivo degli eventuali investimenti in quote di OICR). Anche i requisiti patrimoniali per i fattori “gamma” e “vega” devono essere determinati con riferimento a ciascun sottostante, ovvero all'attività sintetica qualora non si proceda alla scomposizione analitica delle attività che compongono la gestione patrimoniale.

*Parte prima: Segnalazioni individuali delle SIM*

Sezione: V – Coefficienti patrimoniali

Sottosezione: 1 – Rischio generico su titoli di debito – metodo basato sulla scadenza

---

*Sottosezione 1 Rischio generico su titoli di debito – metodo basato sulla scadenza*

Voce: **44210**

## **TITOLI DI DEBITO**

Ammontare delle posizioni nette, creditorie (lunghe) o debitorie (corte), in titoli di debito.

E' prevista la classificazione per "valuta", "vita residua" e per "categoria valori mobiliari".

**02** POSIZIONI LUNGHE

**04** POSIZIONI CORTE

o  
o o

Ai fini della determinazione delle posizioni nette valgono le disposizioni che seguono.

I futures con titolo sottostante fittizio non devono essere computati nella determinazione della posizione netta di specifici titoli.

I futures su titoli e tassi di interesse, i "forward rate agreements" (di seguito Fras), gli acquisti e le vendite a termine di titoli di debito, le opzioni su titoli di debito danno luogo, per ciascuna operazione, a due posizioni contrapposte valorizzate convenzionalmente ad un uguale importo (metodo della doppia entrata) di cui una relativa all'attività negoziata con durata pari a quella dell'attività stessa, incrementata – per i Fras e per i contratti derivati con titolo sottostante fittizio – del periodo intercorrente tra la data di rilevazione e la data di liquidazione e l'altra di segno opposto, di durata pari al periodo intercorrente tra la data di rilevazione e la data di liquidazione dell'operazione. Quest'ultima posizione non è riferita al titolo oggetto del contratto e, pertanto, non può andare a compensare la posizione nel titolo stesso <sup>(2)</sup>, ma può essere compensata con un'analogha posizione di segno contrario in base alle regole previste per la compensazione degli strumenti derivati (cfr. infra).

Secondo il metodo descritto:

- un acquisto (vendita) a termine di un titolo di debito determina:
  - a) una posizione creditoria (debitoria) sul titolo sottostante;
  - b) una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto;
- un'operazione di acquisto (vendita) di titoli di debito con patto di rivendita (riacquisto) determina una posizione creditoria (debitoria) con scadenza pari alla data di liquidazione dell'operazione;
- un acquisto (vendita) di futures su titoli di debito determina:

---

<sup>2</sup> Si ricorda che, nelle segnalazioni, la posizione relativa alla data di regolamento deve essere indicata valorizzando l'apposito codice dell'attributo "categoria valori mobiliari" (cfr. Circolare 154 del 22.11.1991).

- a) una posizione creditoria (debitoria) sul titolo sottostante;
  - b) una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto;
- un acquisto (vendita) di futures su titoli di debito fittizi determina:
- a) una posizione creditoria (debitoria), con scadenza pari alla data futura di liquidazione del contratto più la durata del titolo fittizio oggetto del contratto;
  - b) una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto;
- la negoziazione di un Fra che prevede la riscossione (il pagamento) del differenziale positivo (negativo) tra tasso corrente e il tasso fissato contrattualmente determina:
- a) una posizione debitoria (creditoria), con scadenza pari alla data futura di liquidazione del contratto più il periodo di riferimento previsto per il calcolo degli interessi;
  - b) una posizione creditoria (debitoria), con scadenza pari alla data futura di liquidazione del contratto;
- l’acquisto (vendita) di una opzione call o la vendita (acquisto) di una opzione put determinano:
- a) una posizione creditoria (debitoria) sull’attività sottostante;
  - b) una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto;
- le medesime disposizioni relative alle opzioni si applicano anche ai warrants (assimilabile ad un’opzione call) e ai contratti su tassi del tipo “cap” e “floor” (assimilabili ad una serie di opzioni);
- uno swap su tassi di interesse in cui l’ente riceve (paga) un tasso d’interesse variabile e paga (riceve) un tasso d’interesse fisso è equiparato ad una posizione creditoria (debitoria) in un titolo a tasso variabile di durata pari al periodo che va fino alla prossima data di revisione del tasso e ad una posizione debitoria (creditoria) in un titolo a tasso fisso con la stessa scadenza dello swap.

Un “debt-equity swap”, che comporta il pagamento (la riscossione) di un certo ammontare basato su di un tasso di interesse convenuto contro la riscossione (il pagamento) di un altro ammontare basato sul movimento del prezzo di un titolo azionario sottostante o di un indice azionario, è equiparato ad una posizione debitoria (creditoria) in un titolo di debito che frutta il tasso di interesse convenuto ed una creditoria (debitoria) di natura azionaria. Quest’ultima posizione non rileva ai fini della determinazione del rischio generico su titoli di debito, ma deve essere computata come posizione creditoria (debitoria) ai fini del rischio di posizione su titoli di capitale (cfr. sottosezione 3).

Gli enti possono compensare le posizioni in strumenti derivati dello stesso tipo, ivi comprese le operazioni “fuori bilancio” aventi ad oggetto i contratti di compravendita non ancora regolati, a condizione che <sup>(3)</sup>:

---

<sup>2</sup> Si ipotizzi, ad esempio, che una SIM 1/1/1 abbia acquistato a termine un titolo A con data di regolamento 15/5 e che l’1/2 venda a termine lo stesso titolo A con data di regolamento 20/5. Con riferimento alla segna-

- a) le posizioni siano di pari valore nominale unitario e siano denominate nella stessa valuta;
- b) il tasso di riferimento, per le posizioni a tasso variabile, o il tasso nominale, per le posizioni a tasso fisso, sia strettamente allineato. Tale condizione si ritiene soddisfatta ove il tasso di riferimento per le posizioni a tasso variabile sia identico ovvero il tasso di interesse nominale per le posizioni a tasso fisso non differisca più dello 0,15 per cento su base annua;
- c) la successiva data di revisione del tasso di interesse, per le posizioni a tasso variabile, o la vita residua, per le posizioni a tasso fisso:
  - cadano nello stesso giorno, se inferiori ad un mese;
  - differiscano per non più di sette giorni, se comprese tra un mese e un anno;
  - differiscano per non più di trenta giorni, se superiori ad un anno.

◦  
◦ ◦

Ai fini della ripartizione secondo l'attributo "valuta", l'ente suddivide le proprie posizioni nette in relazione alla valuta in cui sono denominate.

Ai fini della ripartizione secondo l'attributo "vita residua", va tenuto presente che:

- a) deve essere operata una distinzione tra titoli senza cedola o con cedola in corso avente un rendimento su base annua inferiore al 3 per cento e titoli con cedola in corso avente un rendimento su base annua pari o maggiore del 3 per cento;
- b) i titoli a tasso variabile sono imputati alla fascia di vita residua corrispondente alla prossima data di revisione del tasso;
- c) le rate di ammortamento dei titoli di debito a tasso fisso con piano di ammortamento rateale sono imputate alla fascia di vita residua relativa alla scadenza di ciascuna rata;
- d) le posizioni relative a futures, Fras, opzioni, warrant e swaps su tassi d'interesse o titoli fittizi sono imputate alle fasce di vita residua secondo quanto previsto in premessa;
- e) le operazioni "fuori bilancio" su valute danno luogo a posizioni che rilevano ai fini della determinazione della copertura patrimoniale a fronte del rischio generico su titoli di debito per entrambe le valute interessate. Ad esempio, un acquisto (vendita) a termine di valuta contro un'altra valuta determina una posizione creditoria sulla valuta da ricevere e una posizione debitoria sulla valuta da consegnare, con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto.

In relazione a ciò, avuto presente che le posizioni in contratti derivati devono essere "tradotte" in posizioni equivalenti su titoli di debito, si possono avere due possibilità:

- 1) contratti derivati sono tradotti in posizioni sui titoli reali sottostanti (ad esempio, opzioni su titoli, futures su titolo reale, compravendite a termine di titoli, ecc.). In tale ipotesi, le posizioni andranno imputate nella serie di fasce appropriata per il titolo in questione. Pertanto, l'acquisto di una opzione CALL su un BTP con cedola

---

lazione relativa al 31/3 la SIM compensa sia le posizioni di segno opposto riferite al titolo A sia quelle riferite alla data di regolamento.

10 per cento darà luogo ad una posizione creditoria che andrà imputata nella serie di fasce di vita per titoli con cedola superiore al 3 per cento. Va da sé che anche la connessa posizione debitoria (metodo della doppia entrata) andrà riportata nella medesima serie di fasce;

- 2) contratti derivati sono tradotti in posizioni su titoli fittizi. In particolare:
- nel caso di swaps, la posizione a tasso fisso andrà nella serie di fasce appropriata secondo il livello del tasso fisso medesimo, mentre per quella relativa al tasso variabile dovrà sempre essere utilizzata la fascia relativa a cedole superiori al 3 per cento. Quindi, a titolo di esempio, se un contratto di swap prevede uno scambio tra un tasso fisso dell'8 per cento ed uno variabile il cui valore corrente è il 2,5 per cento, entrambe le posizioni andranno inserite nelle fasce per i titoli con cedola maggiore o pari al 3 per cento;
  - nel caso di Fras, entrambe le posizioni andranno nella stessa serie di fasce di vita residua individuata in funzione del livello del tasso fisso. Quindi, a titolo di esempio, se un Fras prevede uno scambio tra un tasso fisso del 2,5 per cento ed uno variabile il cui valore corrente è il 4 per cento, entrambe le posizioni andranno inserite nelle fasce per i titoli con cedola inferiore al 3 per cento.





*Parte prima: Segnalazioni individuali delle SIM*

Sezione: V – Coefficienti patrimoniali

Sottosezione: 2 – Rischio generico su titoli di debito – metodo basato sulla durata finanziaria

---

*Sottosezione 2 Rischio generico su titoli di debito – metodo basato sulla durata finanziaria*

Voce: **44219**

## TITOLI DI DEBITO

Ammontare delle posizioni nette, creditorie (lunghe) o debitorie (corte), in titoli di debito.

E' prevista la classificazione per "valuta", "vita residua" e per "categoria valori mobiliari".

**02** POSIZIONI LUNGHE

**04** POSIZIONI CORTE

Il rischio generico su titoli di debito viene calcolato con il metodo della durata finanziaria (*duration*) attraverso il seguente procedimento:

1. Con riferimento a ciascuno strumento finanziario (in bilancio e "fuori bilancio") soggetto al rischio generico su titoli di debito, occorre calcolare la *duration* modificata - che rappresenta la sensibilità del valore corrente dello strumento medesimo a variazioni dei tassi d'interesse di mercato - servendosi della formula:

$$duration\ modificata = \frac{D}{1+r}$$

dove:

$$D = \frac{\sum_{t=1}^m \frac{tC_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=1}^m \frac{C_t}{(1+r)^t}}$$

r = rendimento alla scadenza

C<sub>t</sub> = flusso di cassa al tempo t

m = scadenza finale

2. In base alla relativa *duration* modificata, ciascuno strumento viene classificato nella zona appropriata della Tavola seguente.

Tavola

Zona	<i>Duration</i> modificata	Variazioni ipotizzate di tasso
1	da 0 a 1,0	1,0
2	oltre 1,0 fino a 3,6	0,85

3	oltre 3,6	0,7
---	-----------	-----

4. Si calcola quindi la posizione ponderata in base alla *duration* del titolo moltiplicando il suo valore di mercato per la *duration* modificata e per la relativa variazione presunta del tasso d'interesse riferita alla zona in cui è classificato (cfr. colonna 3 della Tavola).
5. Si determinano infine le posizioni ponderate in base alla *duration*, rispettivamente lunghe e corte, compensate all'interno di ciascuna zona e tra zone diverse seguendo gli stessi criteri indicati con riferimento al metodo basato sulla scadenza.
6. La copertura patrimoniale per il rischio generico su titoli di debito in base al metodo della *duration* risulta dalla somma dei seguenti elementi:
  - a) 2% della posizione compensata ponderata in base alla *duration* in ciascuna zona;
  - b) 40% delle posizioni compensate ponderate in base alla *duration* tra la zona 1 e la zona 2 e tra la zona 2 e la zona 3;
  - c) 150% della posizione compensata ponderata in base alla *duration* tra la zona 1 e la zona 3;
  - d) 100% delle posizioni residue non compensate ponderate in base alla *duration*.



*Sottosezione 3 Rischio specifico su titoli di debito*

Il requisito patrimoniale per il rischio specifico sui titoli di debito si applica alla somma in valore assoluto delle posizioni nette ponderate lunghe e corte. A tali fini, le posizioni nette in ciascun titolo del portafoglio di negoziazione di vigilanza sono calcolate conformemente alle disposizioni sulla compensazione. Le posizioni verso cartolarizzazioni e quelle incluse nel sotto portafoglio di negoziazione di correlazione sono trattate in via distinta (cfr. Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 3.5 e 3.6 del Regolamento in materia di disposizioni prudenziali per le SIM del 24 ottobre 2007). Le altre posizioni sono suddivise in categorie omogenee, in funzione della natura dell'emittente o obbligato, della presenza di garanzie, della eventuale valutazione esterna o interna del merito di credito e delle durate residue. A ciascuna di queste categorie è attribuito un fattore di ponderazione, secondo quanto disciplinato dal Regolamento in materia di disposizioni prudenziali per le SIM del 24 ottobre 2007 (Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 3).

Le SIM che, per la determinazione del rischio specifico su titoli di debito utilizzano la metodologia semplificata, imputano le posizioni nelle relative voci in funzione del fattore di ponderazione a ciascuna di esse attribuito. Le esposizioni verso controparti che presentano un fattore di ponderazione pari al 50% (equivalente al requisito per il rischio specifico del 4% riportato nel Regolamento in materia di disposizioni prudenziali per le SIM del 24 ottobre 2007, Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 3, Tavola 1) vengono convenzionalmente segnalate tra i titoli di debito qualificati.

I futures e le opzioni con titolo sottostante reale sono imputati nella categoria emittente pertinente al titolo cui fanno riferimento. Non vanno computati gli swaps, i futures e le opzioni senza titolo sottostante o con titolo fittizio nonché i Fras.

In proposito si ricorda che:

- un acquisto (vendita) di futures su titoli di debito determina una posizione creditoria (debitoria) sul titolo sottostante;
- un acquisto (vendita) a termine di un titolo di debito determina una posizione creditoria (debitoria) sul titolo sottostante;
- l'acquisto (vendita) di una opzione call o la vendita (acquisto) di una opzione put determinano una posizione creditoria (debitoria) sull'attività sottostante. Le medesime disposizioni relative alle opzioni si applicano anche ai warrants (assimilabili ad opzioni call).

Voce: **44252**

### **TITOLI DI DEBITO 0%**

**02** POSIZIONI LUNGHE

**04** POSIZIONI CORTE

Posizioni creditorie (lunghe) e debitorie (corte) in valori emessi o garantiti da soggetti per i quali il Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM del 24 ottobre 2007, al Titolo I, Capitolo 2, Sezione II prevede ponderazione allo 0%.

Voce: XXXXX

## **TITOLI DI DEBITO QUALIFICATI**

Posizioni creditorie (lunghe) e debitorie (corte) in valori mobiliari qualificati, ossia i cui emittenti presentano un fattore di ponderazione per il requisito del rischio specifico pari a 0,25%, 1% o 1,60% in base alla disciplina vigente in materia di adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio. In caso di utilizzo della metodologia semplificata, convenzionalmente sono qui ricomprese anche le posizioni creditorie (lunghe) e debitorie (corte) nei confronti di emittenti il cui fattore di ponderazione risulta pari al 50% (equivalente al fattore di ponderazione per il rischio specifico del 4%).

Non sono inclusi nella presente voce le posizioni segnalate nella voce XXXX (cartolarizzazioni) e nella voce XXXX (sotto portafoglio di negoziazione di correlazione).

E' prevista la classificazione per "vita residua".

**02** POSIZIONI LUNGHE

**04** POSIZIONI CORTE

Le posizioni sono ripartite nelle seguenti fasce di vita residua:

- I) fino a 6 mesi;
- II) da oltre 6 mesi a 24 mesi;
- III) oltre 24 mesi.



Voce: **XXXXX**

## **TITOLI DI DEBITO AD ALTO RISCHIO**

Posizioni creditorie (lunghe) e debitorie (corte) i cui emittenti presentano un fattore di ponderazione per il requisito del rischio specifico pari al 12% in base alla disciplina vigente in materia di adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio.

Non sono inclusi nella presente voce le posizioni segnalate nella voce XXXX (cartolarizzazioni) e nella voce XXXX (sotto portafoglio di negoziazione di correlazione).

**02** POSIZIONI LUNGHE

**04** POSIZIONI CORTE

Voce: **XXXXX**

## **ALTRI TITOLI DI DEBITO**

**02** POSIZIONI LUNGHE

**04** POSIZIONI CORTE

Posizioni creditorie (lunghe) e debitorie (corte) in valori diversi da quelli di cui alle voci 44252, 44253 e 44254. e diversi di quelli di cui alle voci XXXX (cartolarizzazioni) e XXXX (sotto portafoglio di negoziazione di correlazione)

Voce: **XXXXX**

## **CARTOLARIZZAZIONI**

Formano oggetto di rilevazione le posizioni creditorie (lunghe) e debitorie (corte) assunte verso la cartolarizzazione o la ri-cartolarizzazione.

Per le sottovoci dalla 02 alla 16 sono segnalate sia le posizioni nette che quelle nette ponderate. Per la sottovoce 18 solamente le posizioni nette ponderate.

Il trattamento prudenziale delle posizioni verso la cartolarizzazione è allineato a quello utilizzato per le posizioni analoghe detenute nel portafoglio immobilizzato (cfr. Titolo I, Capitolo 7 del Regolamento in materia di disposizioni prudenziali per le SIM del 24 ottobre 2007). I derivati con sottostante un basket di debitori diversi da quelli ricondotti nel portafoglio di negoziazione di correlazione, e che possiedono un rating esterno di un'ECAI riconosciuta sono assimilati a posizioni verso la cartolarizzazione e segnalati nelle presenti voci <sup>(4)</sup>.

### **METODOLOGIA STANDARDIZZATA**

- 02** POSIZIONI LUNGHE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE
- 04** POSIZIONI CORTE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE
- 06** POSIZIONI LUNGHE VERSO LA RI-CARTOLARIZZAZIONE
- 08** POSIZIONI CORTE VERSO LA RI-CARTOLARIZZAZIONE

### **ALTRE METODOLOGIE**

- 10** POSIZIONI LUNGHE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE
- 12** POSIZIONI CORTE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE
- 14** POSIZIONI LUNGHE VERSO LA RI-CARTOLARIZZAZIONE
- 16** POSIZIONI CORTE VERSO LA RI-CARTOLARIZZAZIONE

---

<sup>2</sup> Non rientrano in tale fattispecie le CLN che garantiscono protezione proporzionale sui debitori sottostanti.

## **TOTALE**

### **18 TOTALE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE E LA RICARTOLARIZZAZIONE**

Ai fini della compilazione della presente sottovoce, si precisa che:

- nel caso in cui almeno una delle attività sottostanti sia una posizione verso cartolarizzazione, la SIM utilizza la tipologia sottostante “cartolarizzazioni”;
- nel caso in cui il pool di attività sottostante la cartolarizzazione sia eterogeneo, la SIM considera la tipologia di sottostante più rilevante.

Per le sottovoci dalla 02 alla 08 è prevista la classificazione per “Fattore di ponderazione”. Per le sottovoci dalla 10 alla 16 la classificazione per “Fattore di ponderazione” è prevista solo in caso di utilizzo di metodologia basata sui rating esterni (non nel caso di utilizzo dell’approccio della formula di vigilanza e dell’approccio di valutazione interna). Esclusivamente per la sottovoce 18 è prevista la classificazione per “Tipologia Sottostante”.

Voce: **XXXXX**

### **SOTTO PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE**

Formano oggetto di rilevazione le posizioni che rispettano i criteri di cui al Regolamento in materia di disposizioni prudenziali per le SIM del 24 ottobre 2007, Titolo I, Capitolo 1, paragrafo 3 (definizione di “portafoglio di negoziazione di correlazione”).

Per tutte le sottovoci sono segnalate sia le posizioni nette che quelle nette ponderate.

I derivati con sottostante un basket di debitori appartenenti a questo sotto portafoglio e aventi un rating esterno di un'ECAI riconosciuta sono assimilati a posizioni verso la cartolarizzazione e segnalati nelle seguenti voci <sup>(5)</sup>.

#### **METODOLOGIA STANDARDIZZATA**

**02** POSIZIONI LUNGHE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

**04** POSIZIONI CORTE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

#### **ALTRE METODOLOGIE**

**06** POSIZIONI LUNGHE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

**08** POSIZIONI CORTE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

#### **POSIZIONI IN DERIVATI CREDITIZI *N-TO-DEFAULT***

**10** POSIZIONI LUNGHE

**12** POSIZIONI CORTE

#### **ALTRE POSIZIONI**

**14** POSIZIONI LUNGHE

**16** POSIZIONI CORTE

---

<sup>2</sup> Non rientrano in tale fattispecie le CLN che garantiscono protezione proporzionale sui debitori sottostanti.

Per le sottovoci 02, 04 e da 10 a 16 è prevista la classificazione per “Fattore di ponderazione”. Per le sottovoci 06 e 08 la classificazione per “Fattore di ponderazione” è prevista solo in caso di utilizzo di metodologia IRB.

*Parte prima: Segnalazioni individuali delle SIM*

Sezione: V – Coefficienti patrimoniali

Sottosezione: 3 – Rischio specifico su titoli di debito

---

|





*Parte prima: Segnalazioni individuali delle SIM*

Sezione: V – Coefficienti patrimoniali

Sottosezione: 4 – Rischio generico e specifico su titoli di capitale

---

*Sottosezione 4 Rischio generico e specifico su titoli di capitale*

### *Trattamento dei contratti derivati su indici di borsa*

Ai fini della determinazione della copertura patrimoniale per il rischio generico e specifico su titoli di capitale, gli acquisti di futures su indici di borsa sono considerati posizioni creditorie, le vendite come posizioni debitorie. L'acquisto di una opzione call o la vendita di una opzione put su indici di borsa o su futures su indici di borsa sono equiparati a posizioni creditorie. La vendita di una opzione call o l'acquisto di una opzione put su indici di borsa o su futures su indici di borsa sono equiparati a posizioni debitorie.

Tuttavia, ai soli fini della determinazione della posizione lorda generale per il rischio specifico su titoli di capitale gli enti possono non tenere conto dei contratti derivati su indici azionari, qualora essi siano negoziati su mercati regolamentati e riguardino indici ampiamente diversificati. Quest'ultima condizione ricorre per gli indici:

- a) che si riferiscono a mercati regolamentati (esclusi gli indici settoriali) il cui listino comprende almeno duecento titoli;
- b) basati sull'intero listino ovvero su un paniere di titoli che comprende non meno di 30 unità;
- c) al cui valore nessuno dei titoli preso a riferimento concorre con una ponderazione superiore al 10%. Tale soglia è elevabile al 20% ove i primi 5 titoli del paniere cui si riferisce l'indice ordinati secondo il relativo "peso" non ne rappresentino più del 60%.

In alternativa a quanto sopra previsto, gli enti possono fare ricorso all'opzione di cui alle vigenti disposizioni, secondo le quali i contratti derivati su indici di borsa (futures su indici di borsa, opzioni su indici di borsa e su futures su indici di borsa) possono essere scomposti in posizioni in ciascuno dei titoli di capitale che contribuiscono al calcolo dell'indice oggetto dei contratti medesimi. Le posizioni rivenienti dalla scomposizione dell'indice, pertanto, possono essere compensate con le posizioni opposte negli stessi titoli di capitale ai fini della determinazione delle posizioni creditorie e debitorie nette. L'ammontare delle posizioni così compensate va segnalato nella voce 4423302.

È ammessa la compensazione anche se l'insieme delle posizioni in titoli di capitale che vengono compensate non riproducono la composizione dell'indice oggetto del contratto, purché il valore complessivo di tali posizioni rappresenti almeno il 90 per cento del valore di mercato dell'indice. La parte del contratto su indice che non viene compensata viene considerata alla stregua di una posizione creditoria o debitoria.

Il ricorso a tale opzione deve avere carattere continuativo.

Qualora le SIM scelgano di scomporre i contratti derivati su indici, applicano una copertura patrimoniale aggiuntiva pari al due per cento del valore di mercato delle posizioni compensate (cfr. Regolamento in materia di disposizioni prudenziali per le SIM del 24 ottobre 2007, Titolo I, Capitolo 2, Sezione III, paragrafo 2 e 3).

Voce: **44230**

## **RISCHIO GENERICO**

**02** POSIZIONI LUNGHE

**04** POSIZIONI CORTE

Nelle pertinenti sottovoci delle voci 44230 e XXXXX va indicato l'ammontare delle posizioni nette in titoli di capitale.

Le operazioni a termine e i futures con titolo sottostante reale sono equiparati a posizioni creditorie o debitorie sui titoli cui fanno riferimento. Sulle operazioni a termine su titoli di capitale non deve essere applicato il metodo della doppia entrata.

L'acquisto di una opzione call o la vendita di una opzione put su titoli di capitale sono equiparati a posizioni creditorie sul titolo cui fanno riferimento. La vendita di una opzione call o l'acquisto di una opzione put su titoli di capitale sono equiparati a posizioni debitorie sul titolo cui fanno riferimento.

Un "debt-equity swap", che comporta il pagamento (la riscossione) di un certo ammontare basato su di un tasso di interesse convenuto contro la riscossione (il pagamento) di un altro ammontare basato sul movimento del prezzo di un titolo azionario sottostante o di un indice azionario, è equiparato ad una posizione debitoria (creditoria) in un titolo di debito che frutta il tasso di interesse convenuto ed una creditoria (debitoria) di natura azionaria. La prima posizione non rileva ai fini della determinazione del rischio generico su titoli di capitale, ma deve essere computata come posizione debitoria (creditoria) ai fini del rischio di posizione su titoli di debito (cfr. sottosezioni 1, 2 e 3).

E' prevista la classificazione per "categoria valori mobiliari".

Voce: **XXXXX**

## **RISCHIO SPECIFICO**

**02** POSIZIONI LUNGHE

**04** POSIZIONI CORTE

Per la compilazione della presente voce valgono le istruzioni relative alla voce 44230.

E' prevista la classificazione per "categoria valori mobiliari".

*Parte prima: Segnalazioni individuali delle SIM*

Sezione: V – Coefficienti patrimoniali

Sottosezione: 4 – Rischio generico e specifico su titoli di capitale

---

Voce: 4423302

**POSIZIONI COMPENSATE DI CONTRATTI DERIVATI SU  
INDICI**

Ammontare delle posizioni compensate per contratti derivati su indici (cfr. premessa della presente sottosezione).



*Parte prima: Segnalazioni individuali delle SIM*

Sezione: V – Coefficienti patrimoniali

Sottosezione: 5 – Rischio di posizione su parti di o.i.c.r.

---

*Sottosezione 5 Rischio di posizione su parti di o.i.c.r.*

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio generico e specifico connesso con le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) detenute nel portafoglio di negoziazione di vigilanza le SIM. cfr. Regolamento in materia di disposizioni prudenziali per le SIM del 24 ottobre 2007, Titolo I, Capitolo 2, Sezione IV). Relativamente al metodo residuale, nel caso di certificati di partecipazione a O.I.C.R. che abbiano attività sottostanti di tipo misto, cioè sia titoli di debito sia titoli di capitale, tali certificati vanno convenzionalmente ricondotti nella voce 44263 “Titoli di capitale”.



*Parte prima: Segnalazioni individuali delle SIM*

Sezione: V – Coefficienti patrimoniali

Sottosezione: 5 – Rischio di posizione su parti di o.i.c.r.

---

Voce: **44262**

## **TITOLI DI DEBITO**

**02 POSIZIONI LUNGHE**

**04 POSIZIONI CORTE**

**Voce: 44263**

**TITOLI DI CAPITALE**

**02 POSIZIONI LUNGHE**

**04 POSIZIONI CORTE**

*Sottosezione 6 Rischio di cambio.*

Voce: **44250**

## **ATTIVITÀ E PASSIVITÀ IN VALUTA E ORO**

- 02** POSIZIONI LUNGHE IN VALUTA  
E' prevista la classificazione per "valuta".
- 04** POSIZIONI CORTE IN VALUTA  
E' prevista la classificazione per "valuta".
- 06** POSIZIONE NETTA IN ORO
- 08** ALTRE QUOTE DI OICR – VALUTE DISTINTE

Ammontare delle posizioni nette, creditorie (lunghe) o debitorie (corte), in ciascuna valuta - diversa dall'euro - e in oro.

Le SIM che presentano alla data di riferimento della segnalazione una "posizione netta aperta in cambi" determinata secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni contenuta entro il 2 per cento del patrimonio di vigilanza non devono compilare la presente sottosezione.

Le posizioni in valuta derivanti dalle quote di O.I.C.R. entrano a far parte del calcolo della posizione netta generale in cambi assunta dalle SIM in base a quanto disposto nel Regolamento in materia di disposizioni prudenziali per le SIM del 24 ottobre 2007, Titolo I, Capitolo 6, paragrafo 4 per la metodologia di calcolo del requisito patrimoniale.

*Sottosezione 7 Rischio di regolamento*

Voce: **44260**

## **OPERAZIONI DVP NON REGOLATE**

### **02 DIFFERENZIALE**

Va rilevata la differenza tra il prezzo a termine fissato contrattualmente e il fair value degli strumenti finanziari, delle valute o delle merci da ricevere (consegnare).

Per le operazioni non DVP si rimanda alla disciplina sul rischio di credito e controparte se non sono trascorsi più di 4 giorni dalla data di regolamento, altrimenti si rinvia a quanto previsto nella voce 4424202 “Elementi da dedurre – Altri elementi da dedurre” del patrimonio di vigilanza.

E’ prevista la classificazione per “tempo di inadempimento”.

*Sottosezione 8 Rischio di credito e controparte*

## **Definizioni**

Ai fini della presente sottosezione, valgono le seguenti definizioni:

### ***Valore non ponderato dell'attività di rischio***

Valore dell'attività di rischio prima dell'applicazione della ponderazione prevista in relazione al rischio di credito; per le attività in bilancio, esso corrisponde al valore contabile; per le garanzie e gli impegni e i contratti derivati, esso è dato dal valore degli "equivalenti creditizi".

### ***Valore ponderato dell'attività di rischio***

Corrisponde al valore non ponderato dell'attività di rischio moltiplicato per il coefficiente di ponderazione previsto in relazione al rischio di credito.



## Istruzioni di carattere generale

Formano oggetto di segnalazione in questa sottosezione tutte le attività “in bilancio” e “fuori bilancio”, qualunque sia la forma tecnica (crediti verso banche, crediti verso SIM, valori mobiliari, ecc.).

Non costituiscono attività di rischio e non vanno pertanto segnalate nella presente sottosezione le attività dedotte dal patrimonio di vigilanza. In particolare, non andranno segnalati i crediti, verso qualsiasi controparte, con vita residua oltre 90 giorni.

Le SIM autorizzate a prestare il servizio di negoziazione per conto proprio o di collocamento con garanzia non devono tenere conto ai fini del rischio di credito delle attività relative al portafoglio non immobilizzato e ai titoli assunti nell’ambito delle operazioni di collocamento.

I crediti delle SIM in questione rivenienti da operazioni di riporto attivo, di acquisto di titoli con patto di rivendita e di prestito titoli, che non sono detratti dal patrimonio di vigilanza, dovranno essere indicati in questa sottosezione se facenti parte del “portafoglio immobilizzato” (e dunque non sottoposti ai coefficienti per il calcolo dei rischi di mercato).

Le SIM non autorizzate alla prestazione dei servizi sopra citati calcolano il requisito per il rischio di credito su tutte le attività di rischio, ivi compreso l’intero portafoglio titoli. Per entrambe le categorie di SIM non andranno segnalate le attività non esposte a rischio di insolvenza, quali i risconti attivi, i titoli e gli altri valori da consegnare per operazioni da regolare, i depositi e i finanziamenti da ricevere, le garanzie ricevute (cioè emesse da terzi a favore della SIM)<sup>6</sup>, ecc.

Si fa presente che ogniqualevolta una SIM, operando sulla base di un mandato conferito dalla clientela, acquisisce a vario titolo denaro o strumenti finanziari di proprietà della stessa che poi affida a terze parti in relazione alle modalità di svolgimento dei servizi prestati (apertura di conti correnti bancari, versamenti di margini presso organismi di compensazione e garanzia, ecc.), la SIM medesima deve rilevare la conseguente esposizione verso le istituzioni “depositarie” dei valori (banca, “clearing house”, ecc.) e tenerne conto ai fini della disciplina sui rischi di credito. Fanno eccezione le operazioni per le quali, in caso di “default” delle citate istituzioni depositarie, sia incondizionatamente esclusa la possibilità per i clienti di rivalersi nei confronti della SIM.

In particolare, le attività devono essere ripartite nelle seguenti categorie, avendo cura di evitare le eventuali duplicazioni:

- a) attività di rischio per cassa;
- b) garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi;
- c) contratti derivati;
- d) operazioni SFT e operazioni con regolamento a lungo termine;

---

<sup>6</sup> Le garanzie ricevute possono peraltro ridurre il requisito patrimoniale richiesto a fronte del rischio di credito (v. infra).

e) compensazione tra prodotti diversi (solo per modelli interni di tipo EPE).

Ai fini del calcolo della copertura patrimoniale per il rischio di credito, le attività così individuate devono essere ponderate sulla base di appositi coefficienti, che esprimono il rischio di inadempienza del debitore. Per l'individuazione delle diverse categorie di controparti e di garanti e delle ponderazioni applicabili per la determinazione del valore ponderato delle attività di rischio occorre fare riferimento, in via generale, ai criteri previsti dalle vigenti disposizioni.

Ciascuna posizione riferita ad attività "in bilancio", "Garanzie rilasciate e impegni ad erogare fondi", "Contratti derivati", "operazioni SFT e operazioni con regolamento a lungo termine" e "Compensazioni tra prodotti diversi" andrà valorizzata due volte: la prima sulla base del valore non ponderato dell'attività di rischio (costo di acquisto, valore di bilancio, equivalente creditizio, ecc., a seconda dei casi); la seconda, sulla base del valore "ponderato" per tener conto del rischio di credito. Nella compilazione dell'attributo "tipo importo" l'ente indicherà, per ciascuna delle attività di rischio, se ci si riferisce a valori non ponderati o a valori ponderati. Nella compilazione dell'attributo "tipo importo" l'ente indicherà, per ciascuna delle attività di rischio, se ci si riferisce a valori non ponderati o a valori ponderati.



Voce: **44264**

## **ATTIVITÀ DI RISCHIO PER CASSA**

E' prevista la classificazione per "tipo importo".

Voce: **44265**

## **GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI A EROGARE FONDI**

Rientrano nella presente categoria tutte le operazioni riferite a garanzie rilasciate e impegni assunti nonché le altre operazioni “fuori bilancio”. Sono ricomprese, ad esempio, le prestazioni di cauzioni, le garanzie rilasciate e gli impegni irrevocabili assunti nell’esercizio dell’attività di negoziazione per conto terzi e di raccolta di ordini, ecc..

Dal computo delle attività di rischio in questione vanno escluse le attività non esposte a rischio di insolvenza e, in particolare, le seguenti voci:

- i titoli e gli altri valori da consegnare per operazioni da regolare (a pronti o a termine);
- le proposte di vendita di titoli e di altri valori;
- i depositi e i finanziamenti da ricevere;
- i depositi e i finanziamenti da effettuare, nonché i titoli e gli altri valori da ricevere per operazioni da regolare, nel caso in cui costituiscano rinnovi di rapporti finanziari in essere di cui si è già tenuto conto nel calcolo del rischio di credito;
- i contratti derivati e similari, da indicare nelle sottovoci e con le modalità di seguito previste.

Il “valore non ponderato” delle attività corrisponde, salvo diversa specifica indicazione, al c.d. “equivalente creditizio”. Gli equivalenti creditizi si ottengono con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia, che distinguono tra garanzie rilasciate e impegni a rischio “basso”, “medio” e “pieno”.

E’ prevista la classificazione per “tipo importo”.

Voce: **44266**

### **CONTRATTI DERIVATI**

Rientrano nella presente categoria tutte le posizioni in contratti derivati. Sono ricompresi, ad esempio, gli swaps di tassi di interesse in una sola valuta, i “basis swaps”, i “forward rate agreements”, i “futures” su titoli obbligazionari e su tassi di interesse, gli acquisti di opzioni “cap” e “floor” su tassi di interesse, gli acquisti di opzioni call e put su titoli obbligazionari e su indici di titoli obbligazionari, gli swaps di tassi di interesse in più valute, i contratti a termine collegati ai tassi di cambio, i futures su valute, gli acquisti di opzioni su valute e le altre operazioni con caratteristiche analoghe.

E' prevista la classificazione per “tipo importo”.

Voce: **44267**

**OPERAZIONI SFT E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO A LUNGO  
TERMINE**

E' prevista la classificazione per "tipo importo".

Voce: **44268**

### **COMPENSAZIONI TRA PRODOTTI DIVERSI**

Solo per modelli interni su rischio di controparte (EPE).

E' prevista la classificazione per "tipo importo".





*Sottosezione 9 Rischio di concentrazione*

## Istruzioni di carattere generale

### *Struttura della segnalazione e informazioni da inserire*

Nella presente sottosezione vengono segnalate, per ciascun cliente che costituisce un grande rischio, sia l'esposizione totale nei confronti della SIM sia la posizione di rischio. I differenti importi sono segnalati in modo distinto utilizzando il pertinente codice dell'attributo "tipo importo". Questo attributo assume il valore "importo non ponderato" in corrispondenza della segnalazione dell'importo relativo alla esposizione totale; assume il valore "importo ponderato" in corrispondenza della segnalazione della posizione di rischio.

In ognuna delle voci da 4429202 a 4429306 vengono segnalati, per ciascun grande rischio, gli importi dell'esposizione totale e della posizione di rischio relativi ad una singola componente. Pertanto, l'esposizione totale e la complessiva posizione di rischio di ciascun grande rischio sono dati dalla somma dei relativi importi delle suddette voci.

La voce 4429402 contiene, per ciascun grande rischio, gli importi complessivi dell'esposizione totale e della posizione di rischio segnalati come sofferenze.

La voce 4429502 riporta, per ciascun grande rischio, l'ammontare complessivo della copertura patrimoniale aggiuntiva richiesta per i superamenti dei limiti di concentrazione.

La voce 4429602 riporta, per ciascun grande rischio, il rapporto percentuale tra l'ammontare della posizione di rischio complessiva e il patrimonio di vigilanza.

Poiché viene segnalata in modo individuale l'esposizione nei confronti di ogni cliente che costituisce un grande rischio, ogni grande rischio riferito allo stesso cliente o gruppo di clienti connessi deve essere contrassegnato dal codice Censito del cliente o della capogruppo per gli affidamenti concessi a gruppi di clienti connessi <sup>(7)</sup>. A tal fine si precisa che il codice Censito da utilizzare per l'esposizione nei confronti della *unknown exposure*, prevista nel trattamento prudenziale degli schemi di investimento, è 9999999994 44.

Si precisa inoltre che le auto-cartolarizzazioni <sup>(8)</sup> non sono da considerarsi schemi d'investimento.

Le esposizioni nei confronti di società di gestione del risparmio non devono essere cumulate con quelle dei fondi comuni di investimento dalle stesse gestiti; inoltre, non vanno cumulate tra loro nemmeno le esposizioni nei confronti di singoli fondi comuni gestiti da una medesima società di gestione del risparmio.

L'attributo "tipo posizione" ha la funzione di indicare se il grande rischio si riferisce a un cliente individuale ovvero a un gruppo di clienti connessi e, in questo secondo caso, quale è la natura della connessione che li lega.

---

<sup>7</sup> In caso di raggruppamento i cui componenti siano legati soltanto da "connessione economica" va segnalato il codice Censito di uno qualunque dei soggetti componenti il raggruppamento, in tal caso il codice accompagnerà la posizione fino all'estinzione della stessa.

<sup>8</sup> A tali fini sono da considerarsi auto-cartolarizzazioni le operazioni di cartolarizzazione in cui tutti i titoli ABS siano acquistati dal cedente.

L'attributo "categoria controparte" contiene informazioni sulla natura della controparte.

**N.B.:** nelle istruzioni di compilazione delle singole voci (ad eccezione delle voci 4429502 e 4429602) vengono fornite indicazioni sui criteri di valorizzazione degli ammontari da segnalare con riferimento esclusivo all'esposizione non ponderata. Per la valorizzazione dell'importo ponderato occorre moltiplicare l'importo dell'esposizione per i pertinenti fattori di ponderazione (cfr. Regolamento in materia di disposizioni prudenziali per le SIM del 24 ottobre 2007, Titolo I, Capitolo 9) e, al fine di tenere conto della minore rischiosità connessa con la natura della controparte debitrice e all'eventuale esistenza di forme di protezione del credito, si deve applicare quando disciplinato al Titolo I, Capitolo 9, allegato G del Regolamento in materia di disposizioni prudenziali per le SIM del 24 ottobre 2007.

Voce: **4429202**

## **PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA: POSIZIONI LUNGHE NETTE IN TITOLI**

Va segnalata, per ciascun cliente che costituisce un grande rischio, l'esposizione derivante dall'assunzione di posizioni lunghe nette nei titoli emessi dal cliente medesimo che rientrano nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.

Tale voce non deve essere segnalata dalle SIM non autorizzate alla negoziazione per conto proprio ovvero al collocamento con garanzia, in quanto per tali intermediari il portafoglio è, ai fini della normativa prudenziale, considerato convenzionalmente tutto immobilizzato. In proposito, si rammenta che, per le SIM autorizzate al collocamento con garanzia ma non alla negoziazione in conto proprio, fanno parte del portafoglio di negoziazione di vigilanza solo le posizioni in titoli assunte in forza di impegni di collocamento.

Per i titoli obbligazionari la SIM deve calcolare la posizione netta relativa a ciascuna emissione di titoli del cliente. Non è quindi ammessa la compensazione tra la posizione lunga in una data emissione e la posizione corta in un'altra emissione del medesimo cliente. Per i titoli di capitale, qualora esistano diverse categorie del medesimo titolo, la posizione netta va calcolata separatamente per singola categoria.

La somma di tutte le posizioni lunghe nette in ciascuna emissione o categoria di titoli costituisce l'esposizione che deve essere segnalata. Se la SIM detiene solo posizioni corte nette non deve essere segnalato alcun importo.

Al fine della valorizzazione delle posizioni, si deve tenere conto, tra l'altro, che:

- I) alle posizioni rivenienti da operazioni di collocamento si applicano i coefficienti di riduzione previsti dalle vigenti disposizioni;
- II) le posizioni nette sono calcolate applicando i criteri di valutazione previsti dalle vigenti disposizioni.

Per le posizioni relative ad operazioni a termine (compravendite a termine ovvero contratti di opzione) non deve essere usato il metodo c.d. della "doppia entrata", in quanto in questa sede non rileva il profilo della vita residua. Pertanto, ad esempio, un acquisto a termine di un titolo darà luogo esclusivamente ad una posizione lunga.

E' prevista la classificazione per "tipo importo", "tipologia posizione" e "codice censito".

Voce: **4429204**

### **PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA: POSIZIONI RELATIVE AL RISCHIO DI CONTROPARTE**

Vanno segnalate nella presente voce le esposizioni nei confronti di ciascun cliente che costituisce un grande rischio, relative al rischio di controparte (cfr. sottosezione 8).

Tale voce non deve essere segnalata dalle SIM non autorizzate alla negoziazione per conto proprio ovvero al collocamento con garanzia, in quanto per tali intermediari il portafoglio è, ai fini della normativa prudenziale, considerato convenzionalmente tutto immobilizzato.

E' prevista la classificazione per "tipo importo", "tipologia posizione" e "codice censito".

Voce: **4429206**

**PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA:  
POSIZIONI RELATIVE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO**

Vanno segnalate nella presente voce le esposizioni nei confronti di ciascun cliente che costituisce un grande rischio, relative al rischio di regolamento (cfr. sottosezione 7).

Tale voce non deve essere segnalata dalle SIM non autorizzate alla negoziazione per conto proprio ovvero al collocamento con garanzia, in quanto per tali intermediari il portafoglio è, ai fini della normativa prudenziale, considerato convenzionalmente tutto immobilizzato.

E' prevista la classificazione per "tipo importo", "tipologia posizione" e "codice censito".

Voce: **4429302**

## **ATTIVITÀ DIVERSE DAL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA: ATTIVITÀ IN BILANCIO**

Le SIM segnalano in questa voce le esposizioni, iscritte in bilancio “sopra la linea”, nei confronti dei clienti che costituiscono un grande rischio, diverse da quelle relative al portafoglio di negoziazione di vigilanza.

Le SIM non inseriscono nella presente voce gli attivi (ad es. partecipazioni o crediti con scadenza superiore a 90 giorni) che sono dedotti dal patrimonio di vigilanza (cfr. voci 4418802 e 4420602 della sezione IV del presente manuale).

Sono segnalati nella presente voce, tra l’altro:

- i crediti verso clientela o altri soggetti per commissioni relative a servizi diversi dalla negoziazione per conto proprio e al collocamento con garanzia (ad esempio, negoziazione per conto terzi, gestione, collocamento senza garanzia, raccolta ordini, custodia e amministrazione, ecc.). Tali crediti sono computati al loro valore contabile;
- i crediti per PCT e riporti aventi ad oggetto valori ricompresi nel portafoglio immobilizzato;
- le esposizioni in forma di diritti, commissioni, interessi, crediti, dividendi e depositi di garanzia inerenti contratti derivati negoziati su mercati regolamentati connesse a voci del portafoglio immobilizzato. L’importo da segnalare è pari al valore contabile delle poste in esame;
- i crediti per finanziamenti concessi ai clienti;
- i titoli del portafoglio immobilizzato, comprensivi dei ratei, computati al valore contabile. Non vanno ricomprese in tale aggregato le opzioni acquistate non negoziate in mercati regolamentati, in quanto l’esposizione creditizia ad esse connessa è segnalata nella successiva voce 4429306, per un importo pari all’equivalente creditizio.

E’ prevista la classificazione per “tipo importo”, “tipologia posizione” e “codice censito”.



Voce: **4429304**

## **ATTIVITÀ DIVERSE DAL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA: GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI**

Nella voce sono segnalate tutte le esposizioni derivanti da operazioni fuori bilancio diverse dai contratti derivati. Rientrano in tale voce, tra l'altro, le seguenti categorie di operazioni:

- prestazione di cauzioni;
- attività cedute con obbligo di riacquisto su richiesta del cessionario <sup>(9)</sup>, per un importo pari al valore fissato eventualmente nel contratto ovvero, in mancanza, al valore corrente;
- facilitazioni in appoggio all'emissione di titoli (N.I.F. e R.U.F.), per un importo pari al valore facciale della garanzia;
- lettere di credito “stand-by” irrevocabili, per un importo pari al valore della garanzia prestata;
- “put options” emesse concernenti titoli e altri strumenti diversi dalle valute, per un importo pari allo strike price;
- garanzie rilasciate e impegni irrevocabili assunti nell'esercizio dell'attività di negoziazione per conto terzi e di raccolta ordini o mediazione, per un importo pari al valore corrente dei titoli o delle somme di danaro da consegnare;
- garanzie con carattere di sostituti del credito, per l'importo della garanzia prestata;
- impegni di acquisto a pronti e a termine di titoli e di altri strumenti finanziari diversi dalle valute relativi al portafoglio immobilizzato <sup>(10)</sup>, per un importo pari al prezzo concordato;
- depositi (e finanziamenti) a pronti e a termine da effettuare, per un importo pari alla somma da erogare;
- parte non pagata di azioni e titoli sottoscritti;
- altri impegni di finanziamento a utilizzo certo, per un importo pari alla somma da erogare.

Contrariamente a quanto avviene per il calcolo del rischio di credito, gli importi delle operazioni in parola non devono essere ponderati in funzione delle caratteristiche dell'operazione (rischio basso, medio o pieno) e sono segnalati al 100 per cento del loro valore.

Sono comunque escluse le seguenti operazioni degli “impegni e rischi”:

---

<sup>9</sup> La controparte cui riferire il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto che ha emesso lo strumento finanziario oggetto di negoziazione o, in mancanza, del soggetto debitore.

<sup>10</sup> La controparte cui riferire il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto che ha emesso lo strumento finanziario oggetto di negoziazione.

- i titoli e gli altri valori da consegnare per operazioni da regolare;
- le proposte di vendita di titoli e di altri valori;
- i depositi e i finanziamenti da ricevere;
- i depositi e i finanziamenti da effettuare, nonché i titoli e gli altri valori da ricevere per operazioni da regolare, nel caso in cui costituiscano rinnovi di rapporti finanziari in essere.

E' prevista la classificazione per “tipo importo”, “tipologia posizione” e “codice censito”.

Voce: **4429306**

## **ATTIVITÀ DIVERSE DAL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA: CONTRATTI DERIVATI E SIMILARI**

Le SIM segnalano in questa voce le esposizioni nei confronti dei clienti che costituiscono un grande rischio, derivanti da contratti derivati relativi al portafoglio immobilizzato. Non devono essere segnalate le esposizioni esenti ai sensi del Titolo I, Capitolo 9, paragrafo 7 del Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM del 24 ottobre 2007.

Tale voce non deve essere segnalata dalle SIM che svolgono attività di negoziazione in conto proprio.

Le esposizioni in discorso sono computate al valore dato dall'equivalente creditizio calcolato secondo le vigenti disposizioni, senza applicare i coefficienti in funzione della categoria della controparte.

E' prevista la classificazione per "tipo importo", "tipologia posizione" e "codice censito".

Voce: **4429402**

## **DETTAGLIO DEI GRANDI RISCHI: SOFFERENZE**

Nella presente voce le SIM segnalano, per ciascun cliente che costituisce un grande rischio, l'importo dei crediti segnalati a sofferenza. Per la definizione di sofferenza si rimanda a quanto previsto nel paragrafo 7 delle "Avvertenze generali".

E' prevista la classificazione per "tipologia posizione" e "codice censito".

Voce: **4429502**

## **COPERTURA PATRIMONIALE AGGIUNTIVA**

Nella presente voce va segnalata, per ciascun cliente che costituisce un grande rischio, la copertura patrimoniale aggiuntiva richiesta a fronte del superamento dei limiti ai grandi rischi.

Poiché il superamento dei limiti ai grandi rischi è ammesso solo per posizioni relative al portafoglio di negoziazione di vigilanza, tale voce non può essere segnalata dalle SIM non autorizzate alla negoziazione per conto proprio ovvero al collocamento con garanzia, in quanto per tali intermediari il portafoglio è, ai fini della normativa prudenziale, considerato convenzionalmente tutto immobilizzato.

In proposito, si rammenta che, per le SIM autorizzate al collocamento con garanzia ma non alla negoziazione in conto proprio, fanno parte del portafoglio di negoziazione di vigilanza solo le posizioni in titoli assunte in forza di impegni di collocamento.

### *Calcolo della copertura patrimoniale aggiuntiva*

Ai fini del calcolo della copertura patrimoniale aggiuntiva, la SIM:

- I) suddivide, per ciascun cliente per il quale si è verificato un superamento dei limiti di concentrazione, la complessiva posizione di rischio (importo ponderato) nelle sue singole componenti in relazione alla tipologia di esposizione (attività in bilancio diverse dal portafoglio di negoziazione di vigilanza, posizioni lunghe nette in titoli del portafoglio di negoziazione di vigilanza, esposizioni relative al rischio di controparte, ecc.);
- II) colloca tali componenti in “strati” successivi, partendo dalla posizione di rischio totale relativa alle componenti diverse dal portafoglio di negoziazione di vigilanza ed aggiungendo le posizioni relative al portafoglio di negoziazione di vigilanza. Queste ultime vengono ordinate al loro interno in modo ascendente in funzione della misura del coefficiente patrimoniale richiesto per il rischio di posizione specifico, di regolamento e di controparte;
- III) attribuisce l’importo che eccede rispetto al limite alle componenti del portafoglio di negoziazione di vigilanza che presentano un coefficiente patrimoniale più alto;
- IV) qualora il superamento non si sia protratto per più di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione è pari al doppio della copertura patrimoniale richiesta a fronte del rischio di posizione specifico, del rischio di regolamento e del rischio di controparte per le posizioni che formano lo sconfinamento individuate conformemente al punto III);
- V) qualora il superamento si sia protratto per più di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione è determinata:
  - A. imputando le singole componenti del superamento agli scaglioni indicati nella colonna della tavola A fino a concorrenza di ciascuno scaglione, nell’ordine determinato ai sensi del punto II). La terza colonna si riferisce alla posizione di rischio in percentuale del patrimonio di vigilanza. Pertanto l’aggregato da considerare è quello segnalato nella voce 4421502 della sezione IV del presente manuale;

- B. moltiplicando le coperture patrimoniali relative alle componenti così classificate per i corrispondenti coefficienti indicati nella colonna relativa al coefficiente aggiuntivo della medesima tavola;
- C. sommando, infine, i requisiti patrimoniali risultanti dalla suddetta moltiplicazione.

La copertura patrimoniale aggiuntiva complessivamente richiesta a fronte del rischio di concentrazione è pari alla somma delle coperture patrimoniali aggiuntive determinate come sopra per ciascun superamento.

E' prevista la classificazione per “tipologia posizione” e “codice censito”.

Voce: **4429602**

## **RAPPORTO GRANDE RISCHIO/PATRIMONIO**

Nella presente voce va segnalato, per ciascun cliente che costituisce un grande rischio, il rapporto tra la complessiva posizione di rischio (cioè l'importo ponderato) e il patrimonio di vigilanza.

Il numeratore è dato dalla somma delle posizioni di rischio segnalate nelle voci da 4429202 a 4429306 per ciascun grande rischio.

Il denominatore è dato dal patrimonio di vigilanza (cfr. voce 4421502 della sezione IV del presente manuale).

E' prevista la classificazione per "tipologia posizione" e "codice censito".

Tavola A

**RISCHIO DI CONCENTRAZIONE**  
 Calcolo della copertura patrimoniale aggiuntiva

Cliente o gruppo di clienti connessi	Durata del superamento	Superamento del limite in percentuale del patrimonio di vigilanza	Tipo di rischio relativo alla componente del superamento	Importo (a)	Coefficiente per il tipo di rischio (b)	Copertura per il tipo di rischio (c)=(a)x(b)	Coefficiente aggiuntivo (d)	Copertura patrimoniale aggiuntiva (e)=(c)x(d)
Cliente A	Inferiore o uguale a 10 giorni						200%	
	Superiore a 10 giorni	Fino al 40%					200%	
								300%
								400%
								500%
				600%				
				900%				
Totale copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione su cliente A							(A)	
Cliente B	Inferiore o uguale a 10 giorni						200%	
	Superiore a 10 giorni	Fino al 40%					200%	
								300%
								400%
								500%
				600%				
				900%				
Totale copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione su cliente B							(B)	
.....								
.....								
TOTALE COPERTURA PATRIMONIALE AGGIUNTIVA PER IL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE (A + B + ...)								



*Sottosezione 10 Trattamento delle opzioni*

Le SIM possono utilizzare per il trattamento delle opzioni, previa comunicazione alla Banca d'Italia del metodo prescelto, alternativamente:

- 1) il metodo *delta-plus*;
- 2) l'approccio semplificato.

L'approccio semplificato può essere seguito solo dalle SIM che trattano esclusivamente opzioni acquistate.

### **Metodo *delta-plus***

Le SIM che adottano il metodo *delta-plus* devono iscrivere le opzioni come posizioni pari al valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per il fattore *delta* (posizione ponderata per il *delta*) nelle pertinenti voci delle altre sottosezioni della presente Sezione V, secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Inoltre, esse calcolano i fattori *gamma* e *vega* per ogni posizione in opzioni e determinano quindi il requisito patrimoniale per tali fattori da indicare nelle sottovoci che seguono.

**Voce 44306**

**METODO DELTA-PLUS**

**OPZIONI SU TITOLI DI CAPITALE**

**02 FATTORE GAMMA**

**04 FATTORE VEGA**

**OPZIONI SU TITOLI DI DEBITO**

**06 FATTORE GAMMA**

**08 FATTORE VEGA**

**ALTRE OPZIONI**

**10 FATTORE GAMMA**

**12 FATTORE VEGA**

**Fattore gamma**

Dopo aver calcolato l’*“impatto gamma”* di ciascuna opzione, le SIM:

- individuano quelle relative allo stesso strumento sottostante che determinano un *“impatto gamma”* netto negativo;
- indicano nella presente sottovoce la somma, in valore assoluto, di tutti gli *“impatti gamma”* netti negativi riferiti ad opzioni sullo stesso strumento sottostante. Non si deve pertanto tenere conto delle opzioni sullo stesso strumento sottostante per le quali l’*“impatto gamma”* netto risulta positivo.

**Fattore vega**

Indicare la somma in valore assoluto dei singoli requisiti per il fattore vega, positivi o negativi, relativi ad opzioni sullo stesso strumento sottostante.

Voce **44307**

## **METODO SEMPLIFICATO**

### **02 Opzioni associate ad altre posizioni**

Per le posizioni lunghe associate all'acquisto di opzioni *put* oppure per le posizioni corte associate all'acquisto di opzioni *call*, indicare il requisito patrimoniale relativo a ciascuna opzione.

Esso è pari al valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per la somma dei coefficienti di rischio specifico e di rischio generico di mercato per detto strumento, meno l'eventuale valore intrinseco positivo dell'opzione.

### **04 Opzioni non associate ad altre posizioni**

Indicare il requisito patrimoniale relativo a ciascuna opzione *call* o *put* acquistata, non associata a posizioni, rispettivamente, corte o lunghe.

Esso è pari al minore tra i seguenti due importi:

- 1) valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per la somma dei coefficienti di rischio specifico e di rischio generico di mercato per detto strumento;
- 2) valore di mercato dell'opzione.

*Sottosezione 11 Altri rischi*

Voce **4429002**

## **COSTI OPERATIVI FISSI**

Ammontare dei costi operativi fissi risultanti dal bilancio dell'ultimo esercizio dell'ente segnalante.

I costi operativi fissi, ove nella nota integrativa al bilancio non ne siano dettagliatamente indicati gli importi e i criteri seguiti per la loro determinazione, sono rappresentati dalla somma delle voci "110. Spese amministrative" e agli altri oneri di gestione rilevati all'interno della voce "160. Altri proventi e oneri di gestione" dello schema di conto economico.

Nel primo esercizio di attività va segnalato l'importo dei costi operativi fissi previsti nel bilancio di previsione annuale.

*Sottosezione 12 Rischio operativo*

Si rinvia al Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM del 24 ottobre 2007, Titolo I, Capitolo 10.

Con riferimento alle voci da 44275.10 a 44275.22 (Metodo standardizzato e Metodi avanzati) è richiesta la ripartizione per “linee di business”.



**Voce 44275**

### **MARGINE DI INTERMEDIAZIONE**

Con riferimento alle voci da 44275.10 a 44275.22 (Metodo standardizzato e Metodi avanzati) è richiesta la ripartizione per “linee di business”.

#### **Metodo base**

- 02 Margine intermediazione 31.12 anno T**
- 04 Margine intermediazione 31.12 anno T-1**
- 06 Margine intermediazione 31.12 anno T-2**

#### **Metodo Standardizzato**

- 10 Margine intermediazione 31.12 anno T**
- 12 Margine intermediazione 31.12 anno T-1**
- 14 Margine intermediazione 31.12 anno T-2**

#### **Metodi Avanzati**

- 18 Margine intermediazione 31.12 anno T**
- 20 Margine intermediazione 31.12 anno T-1**
- 22 Margine intermediazione 31.12 anno T-2**



*Sottosezione 13 Riepilogo coperture patrimoniali*

Voce: **4421102**

## **COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO GENERICO SU TITOLI DI DEBITO - METODO BASATO SULLA SCADENZA**

Ammontare della copertura patrimoniale determinata, ai sensi delle vigenti disposizioni, secondo il procedimento descritto nel seguito:

1. A ciascun importo segnalato nella voce 44210 vengono applicate le ponderazioni seguenti:

FASCIA	COEFFICIENTE
1	0,0000
2	0,0020
3	0,0040
4	0,0070
5	0,0125
6	0,0175
7	0,0225
8	0,0275
9	0,0325
10	0,0375
11	0,0450
12	0,0525
13	0,0600
14	0,0800
15	0,1250

2. all'interno delle singole fasce si calcola la posizione compensata pari al minore dei due importi relativi alla posizione debitoria e alla posizione creditoria di ciascuna fascia. Sulle posizioni compensate all'interno delle singole fasce si applica il coefficiente patrimoniale dello 0,10 e si determina così la copertura patrimoniale delle posizioni compensate all'interno di ciascuna fascia di scadenza;
3. all'interno delle singole zone si calcola la posizione compensata pari al minore importo tra le somme delle posizioni lunghe e delle posizioni corte che residuano dopo aver effettuato la compensazione di cui al punto 2. Sulle posizioni compensate si applicano i coefficienti patrimoniali seguenti:

ZONA	COEFFICIENTE
1 (fasce da 1 a 4)	0,40
2 (fasce da 5 a 7)	0,30
3 (fasce da 8 a 15)	0,30

e si determina la copertura patrimoniale delle posizioni compensate all'interno di ciascuna zona;

4. la posizione che residua dopo aver effettuato la compensazione di cui al punto 3 all'interno della prima zona si compensa con l'analogha posizione che residua nella seconda zona. L'analogha posizione che residua all'interno della terza zona si compensa con la posizione non compensata all'interno della seconda zona. Le posizioni non compensate della prima e della terza zona si compensano tra loro;
5. sulle posizioni compensate tra la prima e la seconda zona si applica un coefficiente dello 0,40; sulle posizioni compensate tra la seconda e la terza zona si applica un coefficiente dello 0,40; sulle posizioni compensate tra la prima e la terza zona si applica un coefficiente pari a 1,5. La somma degli importi così determinati rappresenta la copertura patrimoniale richiesta per le posizioni compensate tra zone diverse;
6. sulla posizione non compensata tra le diverse zone si applica un coefficiente pari a 1 e si determina la copertura patrimoniale richiesta per le posizioni non compensate;
7. la copertura patrimoniale globale da segnalare nella presente voce è pari alla somma degli importi determinati ai punti 2, 3, 5 e 6.

Voce: **4421104**

**COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO GENERICO  
SU TITOLI DI DEBITO - METODO BASATO SULLA  
DURATA FINANZIARIA**

Ammontare della copertura patrimoniale determinata, ai sensi delle vigenti disposizioni, secondo il procedimento descritto nella sezione V.2.

Voce: **4422302**

## **COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO SPECIFICO SU TITOLI DI DEBITO**

Per il calcolo del requisito patrimoniale occorre distinguere tra posizioni verso cartolarizzazioni, posizioni incluse nel portafoglio di negoziazione di correlazione e le altre posizioni in titoli di debito. Per le modalità di determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico per ciascuna di queste tre fattispecie si rinvia al Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 3. Nella presente voce è riportato il requisito patrimoniale complessivo a fronte del rischio specifico su titoli di debito.

Voce: **4423502**

## **COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO GENERICO E SPECIFICO SU TITOLI DI CAPITALE**

Ammontare della copertura patrimoniale determinata, ai sensi delle vigenti disposizioni, secondo il procedimento descritto nel seguito.

1. La copertura patrimoniale per il rischio generico sui titoli di capitale si determina applicando alla posizione netta generale (pari al valore assoluto della differenza tra tutte le posizioni creditorie nette di cui alla voce 4423002 e tutte le posizioni debitorie nette di cui alla voce 4423004) il coefficiente dello 0,08;
2. La copertura patrimoniale per il rischio specifico su titoli di capitale si determina applicando alla posizione lorda generale (pari alla somma di tutte le posizioni creditorie nette di cui alla voce XXXXX02 e di tutte le posizioni debitorie nette di cui alla voce XXXXX04) il coefficiente dello 0,08;
3. qualora gli enti effettuino la compensazione tra posizioni in contratti derivati su indici di borsa e titoli di capitale quotati che contribuiscono al calcolo dell'indice oggetto dei contratti (cfr. premessa alla sottosezione 3 – Rischio generico e specifico su titoli di capitale quotati e non quotati), si applica una copertura patrimoniale aggiuntiva pari al due per cento del valore di mercato delle posizioni compensate di cui alla voce 4423302;
4. la copertura patrimoniale da segnalare nella presente voce è pari alla somma degli importi determinati ai punti da 1 a 3.



Voce: **4424102**

**COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO DI  
POSIZIONE SU PARTI DI O.I.C.R.**

Per il calcolo del requisito patrimoniale si veda il procedimento descritto nel Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, Titolo I, Capitolo 2, Sezione IV.

Voce: **4425102**

## **COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO DI CAMBIO**

Per il calcolo del requisito patrimoniale si veda il procedimento descritto nel Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, Titolo I, Capitolo 6.

Voce: **4426102**

## **COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO DI REGOLAMENTO**

Per le transazioni per le quali è previsto il regolamento di tipo “consegna contro pagamento” (DVP - *Delivery Versus Payment*), non regolate dalla controparte alla scadenza si calcola la differenza tra il prezzo a termine fissato contrattualmente e il *fair value* degli strumenti finanziari, delle valute o delle merci da ricevere (consegnare). Nel caso in cui il mancato adempimento determina una perdita per la SIM, a partire dal 5° giorno lavorativo successivo a quello di scadenza si determina la copertura patrimoniale moltiplicando la differenza sopra indicata per i coefficienti riportati nella seguente tavola:

NUMERO GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI ALLA DATA DI SCADENZA DELLA NEGOZIAZIONE	IMPORTO (differenza tra valore convenuto e fair value) (a)	COEFFICIENTE PATRIMONIALE (b)	COPERTURA PATRIMONIALE (c) = (a) x (b)
dal 5° al 15° giorno		0,08	
dal 16° al 30° giorno		0,5	
dal 31° al 45° giorno		0,75	
dal 46° giorno in poi		1	
<i>TOTALE</i>			

Per le transazioni per le quali non è previsto il regolamento di tipo DVP si rimanda a quanto disciplinato per la copertura sul rischio di credito, controparte e di regolamento per operazioni non DVP (cfr. regolamento Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, Titolo I, Capitolo 3).

Voce: **4427602**

**COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO DI CREDITO  
E CONTROPARTE.**

La copertura patrimoniale è determinata:

- applicando al totale delle posizioni ponderate calcolate in base a quanto disciplinato nella sottosezione 8), il coefficiente dell'otto per cento.

Voce: **4428602**

## **COPERTURA PATRIMONIALE AGGIUNTIVA PER RISCHIO DI CONCENTRAZIONE**

Nella presente voce va riportata la somma degli ammontari indicati nella voce 4429502 (copertura patrimoniale aggiuntiva per rischio di concentrazione).

Voce: **44289**

## **COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO SULLE POSIZIONI IN MERCI**

Per il calcolo del requisito patrimoniale si veda il procedimento descritto nel Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, Titolo I, Capitolo 4.

- 02** Metodo basato sulle fasce di scadenza
- 03** Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato
- 04** Metodo semplificato

Voce: **44308**

## **COPERTURA PATRIMONIALE PER LE OPZIONI**

Nella presente voce va riportato l'ammontare della copertura patrimoniale determinata secondo il procedimento di seguito indicato.

### **02 METODO DELTA PLUS**

Per le SIM che adottano il metodo delta-plus il requisito patrimoniale da segnalare nella presente sottovoce è dato dalla somma dei requisiti per i fattori *gamma* (cfr. sottosezione 11, voce 4430602, 4430606, 4430610) e *vega* (cfr. sottosezione 11, voci 4430604, 4430608, 4430612).

### **04 APPROCCIO SEMPLIFICATO**

Per le SIM che adottano l'approccio semplificato il requisito patrimoniale complessivamente richiesto a fronte delle opzioni è dato dalla somma dei requisiti per le opzioni acquistate, rispettivamente, associate ad altre posizioni (cfr. sottosezione 11, voce 4430702) o non associate ad altre posizioni (cfr. sottosezione 11, voce 4430704).

Voce: **4429102**

## **COPERTURA PATRIMONIALE PER ALTRI RISCHI**

Ammontare della copertura patrimoniale determinata, ai sensi delle vigenti disposizioni, moltiplicando l'importo della voce 4429002 (Costi operativi fissi) per il coefficiente dello 0,25.



Voce: **4432002**

## **COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO OPERATIVO**

Deve essere indicato l'importo della copertura patrimoniale a fronte del rischio operativo, calcolata secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni con riferimento alla metodologia di calcolo (metodo di base, standardizzato, avanzato) utilizzata dall'ente segnalante.

Voce: **4432202**

## **COPERTURA PATRIMONIALE PER MODELLI INTERNI SU RISCHI DI MERCATO**

Nella presente voce deve essere indicato il coefficiente prudenziale determinato, attraverso l'utilizzo di metodi interni riconosciuti dalla Banca d'Italia, a fronte dei rischi di mercato.

Voce: **4432402**

## **COPERTURA PATRIMONIALE PER GARANZIA SU FONDI PENSIONE GESTITI**

Nella presente voce deve essere indicato l'ammontare calcolato dall'ente segnalante a copertura della garanzia offerta su fondi pensione gestiti (es. rimborso garantito o rendimento garantito).

Voce: **4430502**

### **SOMMA DELLE COPERTURE PATRIMONIALI ESCLUSA QUELLA PER ALTRI RISCHI E RISCHIO OPERATIVO**

Nella presente voce va indicata la somma di tutte le voci della presente sottosezione, ad esclusione delle voci 4429102 (copertura patrimoniale per altri rischi), 4432002 (copertura patrimoniale per rischio operativo), 4432602 (Coperture patrimoniali complessive richieste dalla normativa prudenziale) e 4430902 (Casi particolari: copertura patrimoniale complessiva).

Voce: **4432602**

## **COPERTURA PATRIMONIALE COMPLESSIVA RICHIESTA DALLA NORMATIVA PRUDENZIALE**

Nella presente voce va indicata la copertura patrimoniale complessiva richiesta all'ente segnalante in applicazione della normativa vigente (Cfr. Regolamento della Banca d'Italia del 24 ottobre 2007, Titolo 1, Capitolo 1).

Le SIM facenti parte di gruppi sottoposti a vigilanza consolidata segnalano la copertura patrimoniale eventualmente ridotta, ai sensi della normativa vigente.

Voce: **4430902**

## **CASI PARTICOLARI: COPERTURA PATRIMONIALE COMPLESSIVA**

Nella presente voce va indicata la copertura patrimoniale complessiva, diversa da quella di cui alla precedente voce, richiesta per le SIM che rientrano in casi particolari (es.: applicazione di requisiti specifici, etc.).

La compilazione della presente voce non esenta la SIM dal compilare tutte le voci della presente Sezione secondo la metodologia ordinaria.

*Sezione: IV* – COEFFICIENTI PATRIMONIALI CONSOLIDATI

### **Disposizioni di carattere generale**

Nella compilazione dei presenti schemi segnaletici occorre fare riferimento alle corrispondenti istruzioni fornite nella Parte prima, Sezione V opportunamente adattate per tenere conto delle specificità del calcolo su base consolidata, nel rispetto di quanto disciplinato nel Regolamento in materia di disposizioni prudenziali per le SIM del 24 ottobre 2007, Titolo IV, Capitolo 3.

Per i metodi di consolidamento si rimanda a quanto indicato nelle Avvertenze Generali.

In particolare si fa presente che nell'ambito del rischio di concentrazione rilevano tutti i grandi rischi assunti a livello di gruppo di SIM ad eccezione dei rapporti con società ricomprese nel gruppo di SIM di appartenenza dell'ente segnalante.

Per ciò che concerne la sottosezione 1 relativa al "riepilogo delle coperture patrimoniali" si fa presente che le società appartenenti al gruppo non soggette a disciplina prudenziale per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte delle diverse categorie di rischio devono utilizzare le metodologie della capogruppo, ovvero, qualora quest'ultima non sia una SIM, i metodi base descritti nel Regolamento della Banca d'Italia del 24 ottobre 2007.

Il requisito patrimoniale complessivo consolidato è pari alla somma dei requisiti patrimoniali consolidati a fronte dei rischi di credito, controparte, mercato e operativi.

I gruppi di SIM detengono costantemente un ammontare di patrimonio di vigilanza consolidato non inferiore al requisito patrimoniale complessivo.

Per gli intermediari italiani, inclusa la capogruppo, i requisiti patrimoniali individuali a fronte dei rischi di credito, controparte, mercato, operativi e altri rischi sono ridotti del 25 per cento purché su base consolidata l'ammontare del patrimonio di vigilanza non sia inferiore al requisito patrimoniale complessivo.

La segnalazione dei rischi operativi, in caso di utilizzo di più metodi in forma combinata, deve essere effettuata ripartendo la copertura patrimoniale nei diversi metodi adoperati.



*Sottosezione 1 Rischio di concentrazione*

**Voce 4565000 PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA:  
POSIZIONI LUNGHE NETTE IN TITOLI**

Cfr. voce 4429202.

E' prevista la classificazione per "tipo importo", "tipologia posizione" e "codice censito".

**Voce 4565400 PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA:  
POSIZIONI RELATIVE AL RISCHIO DI CONTROPARTE**

Cfr. voce 4429204.

E' prevista la classificazione per "tipo importo", "tipologia posizione" e "codice censito".

**Voce 4565800 PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA:  
POSIZIONI RELATIVE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO**

Cfr. voce 4429206.

E' prevista la classificazione per "tipo importo", "tipologia posizione" e "codice censito".

**Voce 4566200 ATTIVITÀ DIVERSE DAL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE  
DI VIGILANZA: ATTIVITÀ IN BILANCIO**

Cfr. voce 4429302.

E' prevista la classificazione per "tipo importo", "tipologia posizione" e "codice censito".

**Voce 4566600 ATTIVITÀ DIVERSE DAL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE  
DI VIGILANZA: GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI**

Cfr. voce 4429304.

E' prevista la classificazione per "tipo importo", "tipologia posizione" e "codice censito".

**Voce 4567000 ATTIVITÀ DIVERSE DAL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE  
DI VIGILANZA: CONTRATTI DERIVATI E SIMILARI**

Cfr. voce 4429306.

E' prevista la classificazione per "tipo importo", "tipologia posizione" e "codice censito".

**Voce 4567400 DETTAGLIO DEI GRANDI RISCHI: SOFFERENZE**

Cfr. voce 4429402.

E' prevista la classificazione per "tipologia posizione" e "codice censito".

**Voce XXXXXXXX COPERTURA PATRIMONIALE AGGIUNTIVA**

Cfr. voce 4429502.

E' prevista la classificazione per "tipologia posizione" e "codice censito".

**Voce 4567800 RAPPORTO GRANDE RISCHIO/PATRIMONIO**

Cfr. voce 4429602.

E' prevista la classificazione per "tipologia posizione" e "codice censito".



*Parte seconda: Segnalazioni consolidate*

---

Sezione: IV – Coefficienti patrimoniali consolidati

Sottosezione: 2 – Riepilogo delle coperture patrimoniali

---

*Sottosezione 2 Riepilogo delle coperture patrimoniali*

Voce: **XXXXXXXX**

**COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO GENERICO  
SU TITOLI DI DEBITO - METODO BASATO SULLA  
SCADENZA**

Cfr. voce 4421102.

Voce: **XXXXXXXX**

**COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO GENERICO  
SU TITOLI DI DEBITO - METODO BASATO SULLA  
DURATA FINANZIARIA**

Cfr. voce 4421104.

Voce: **XXXXXXXX**

**COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO SPECIFICO  
SU TITOLI DI DEBITO**

Cfr. voce 4422302.

Voce: **XXXXXXXX**

**COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO GENERICO E  
SPECIFICO SU TITOLI DI CAPITALE**

Cfr. voce 4423502.

Voce: **XXXXXXXX**

**COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO DI  
POSIZIONE SU PARTI DI O.I.C.R.**

Cfr. voce 4424102.

Voce: **XXXXXXXX**

**COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO DI CAMBIO**

Cfr. voce 4425102.

Voce: **4570000**

**COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO DI  
REGOLAMENTO**

Cfr. voce 4426102.

Voce: **4570400**

**COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO DI CREDITO  
E CONTROPARTE.**

Cfr. voce 4427602.

Voce: **4570800**

**COPERTURA PATRIMONIALE AGGIUNTIVA PER RISCHIO  
DI CONCENTRAZIONE**

Cfr. voce 4428602.

Voce: **45712**

**COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO SULLE  
POSIZIONI IN MERCI**

Cfr. voce 44289.

**02 METODO BASATO SULLE FASCE DI SCADENZA**

**03 METODO BASATO SULLE FASCE DI SCADENZA AMPLIATO**

**04 METODO SEMPLIFICATO**

Voce: **45716**

**COPERTURA PATRIMONIALE PER LE OPZIONI**

Cfr. voce 44308.

**02 METODO DELTA PLUS**

**06 APPROCCIO SEMPLIFICATO**

Voce: **45720**

**COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO OPERATIVO**

Cfr. voce 4432002.

**02 Metodo base**

**04 Metodo standardizzato**

**06 Metodi avanzati**

Voce: **4572400**

**COPERTURA PATRIMONIALE PER MODELLI INTERNI SU  
RISCHI DI MERCATO**

Cfr. voce 4432202.

Voce: **4572800**

**COPERTURA PATRIMONIALE PER GARANZIA SU FONDI  
PENSIONE GESTITI**

Cfr. voce 4432402.

Voce: **4573200**

**COPERTURA PATRIMONIALE COMPLESSIVA RICHIESTA  
DALLA NORMATIVA PRUDENZIALE**

Cfr. voce 4432602.



Voce: **4573600**

**CASI PARTICOLARI: COPERTURA PATRIMONIALE  
COMPLESSIVA**

Cfr. voce 4430902.